GIORNALE MILITARE

1897

PARTE PRIMA



VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1897.

GIORNALE MILITARE

ANNO 1897

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
9 nov. 1896	AVANZAMENTO. — R. Decreto relativo all'esame speciale dei tenenti commissari che aspirano all'avanzamento a scelta	1	1
24 »	TRASPORTI. — Atto addizionale all'appendice 10 giugno 1895 alla convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda	10	25
10 dic. 1896	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto che modifica il ruolo organico degli uscieri dell'amministrazione centrale della guerra.	11	81
24 »	PENSIONI. — Legge 24 dicembre 1896, n. 500, sulla liquidazione dell'assegno vitalizio ai veterani del 1848-49.	2	2
24 »	DISCIPLINA MILITARE. — Legge 24 dicembre 1896, n. 554, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito	3	3
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge 27 dicembre 1896, n. 560, che proroga i decreti-legge del 6 novembre 1894, n. 503, 504, 505 e 507.	4	6
1 genn. 1897	RECLUTAMENTO. — Rassegne di rimando. Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.	5	6
4 »	RECLUTAMENTO. — R. Decreto n. 4 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1897	16	89
4 »	AVANZAMENTO. — R. Decreto relativo all'esame speciale di tenenti contabili che aspirano all'avanzamento a scelta	23	113

5 genn.	1897	DISCIPLINA MILITARE. — Reciprocità di saluto e di visite fra i militari ed il personale delle capitanerie di porto	6	22
5	»	DISCIPLINA MILITARE. — Reciprocità di visite fra le autorità del R. esercito e quelle del corpo della guardia di finanza	7	23
7	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Distribuzioni straordinarie di caffè e di vino . . .	8	23
7	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto n. 25 che determina le zone di servitù militari intorno alla polveriera di Novate Milanese. . . .	26	117
14	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — R. Decreto che approva varianti al regolamento di disciplina militare per l'esercito, al regolamento pel servizio territoriale ed al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria	12	82
14	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti al regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo 2°) e all'istruzione per le riviste e parate	13	84
14	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . .	14	88
14	»	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Epiloghi delle somministrazioni fatte dagli stabilimenti delle sussistenze militari	15	88
18	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della nuova tela in filo crudo spinata per vestiario. Costruzione dei relativi oggetti.	17	90
18	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . .	18	109
18	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Variante alle istruzioni sulle armi e sul tiro per la cavalleria	19	110
19	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Indicazione della paternità dei titolari sui documenti da porsi a corredo dei mandati di pagamento .	20	110
20	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . .	21	111
20	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione ai conti dei distintivi di grado e d'anzianità delle regie truppe d'Africa.	22	111
26	»	RECLUTAMENTO. — Obblighi di servizio dei militari di 1ª categoria arruolati nell'arma di cavalleria con la ferma di anni tre. . .	24	114

29 genn. 1897	SERVIZIO TERRITORIALE. — Bandiere e stendardi dei corpi	25	114
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto n. 48 che determina la composizione e il procedimento delle commissioni di disciplina per gli impiegati di segreteria del personale della giustizia militare.	37	129
31 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto n. 49 che determina le zone di servitù militari intorno ai magazzini da polvere n. 1 e 2 in Baddimama, presso Sassari, e affrancamento dall'onere delle servitù stesse del tratto di terreno circostante all'ex magazzino da polvere n. 3	42	139
31 »	AVANZAMENTO. — R. Decreto n. 64 per l'applicazione dell'articolo 45 della legge 2 luglio 1896 al personale delle fortezze	43	140
31 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. Decreto che indice nel 1° semestre 1898 la terza gara nazionale di tiro a segno nazionale. . . .	44	141
10 febb. 1897	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — Regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici.	27	118
10 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche d'artiglieria .	28	118
11 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Abolizione delle rastrelliere nelle scuderie dei cavalli di truppa. .	29	119
12 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni	30	119
15 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle salmerie dei corpi e riparti destinati ad operare in montagna	31	121
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Indennità di tramutamento degli scrivani locali nominati ad impiego in altra amministrazione dello Stato	32	121
17 »	SERVIZIO SANITARIO. — Modificazioni alle disposizioni relative ai caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità.	33	122
17 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni.	34	122
18 »	CAVALLI. — Autorizzazione agli ufficiali del reggimento di artiglieria da montagna di tenere un mulo in luogo di un cavallo di servizio	35	123

19 febb. 1897	Amministrazione e contabilità. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione. .	36	123
24 »	Amministrazione e contabilità. — Razione foraggio ai cavalli che partecipano alle grandi manovre, alle manovre di campagna e simili.	38	131
24 »	Equipaggiamento. — Modificazioni ad alcuni conti di costruzione di robe di tela per le truppe d'Africa.	39	131
24 »	Amministrazione e contabilità. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . .	40	137
25 »	Circoscrizione territoriale militare. — Trasferimento a Castrogiovanni della sezione staccata d'artiglieria di Caltanissetta	41	137
3 mar. 1897	Mobilitazione e formazione di guerra. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la mobilitazione del R. esercito.	45	142
4 »	Circoscrizione territoriale militare. — Infermeria presidiaria di Casale	46	143
5 »	Amministrazione e contabilità. — Inchiostro per marcare gli oggetti di corredo. . . .	47	143
7 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — R. Decreto n. 112 che modifica il R. Decreto 5 giugno 1865, n. 2346, sul riordinamento degli impiegati civili e sulla istituzione degli scrivani locali	59	169
9 »	Trasporti — Accordi da prendersi coi funzionari ferroviari superiori pel trasporto di battaglioni, squadroni, batterie o reparti maggiori	48	145
11 »	Servizio d'artiglieria. — Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie.	49	152
11 »	Arma dei carabinieri reali. — R. Decreto che porta modificazioni al regolamento organico e al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali e al regolamento di disciplina.	55	165
16 »	Servizio d'artiglieria. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	50	153
16 »	Equipaggiamento. — Modificazione al sacchetto per galletta.	51	153
18 »	Trasporti. — Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda	52	154

19 mar. 1897	DISCIPLINA MILITARE. — Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa	53	155
19 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Adozione di una nuova sella per le batterie da campagna ed a cavallo	54	162
21 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. Decreto che approva alcune aggiunte e modificazioni alla istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale	73	195
21 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — R. Decreto n. 147 col quale gli ufficiali generali ed i colonnelli del genio militare, collocati in posizione ausiliaria ed a riposo, possono essere abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere civile	159	403
22 »	MILITARI DI TRUPPA. — Passaggi di militari dall'arma dei carabinieri reali ad altre armi	56	166
23 »	MILITARI DI TRUPPA. — Limiti di età e di anni di servizio oltre i quali non possono essere concesse raffermo ai sottufficiali	57	167
23 »	AVANZAMENTO. — Soppressioni delle promozioni pel titolo di cui ai numeri 4 e 5 dell'*Atto* 128 della *Raccolta*	58	168
30 »	MATRICOLA. — Modificazione al § 40 della istruzione per le matricole	60	170
30 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Equipaggiamento individuale degli attendenti di ufficiali montati	61	170
1 aprile 1897	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Compositoio per marcare gli oggetti di corredo (modello Brancaccio)	62	170
1 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi di cariche speciali	63	172
1 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. Decreto relativo alla sostituzione di un membro nella commissione per la revisione del progetto di codice penale militare	74	196
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Anticipazione dei fondi ai corpi	64	172
2 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione per le esercitazioni di combattimento	65	180
3 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Lezioni di tiro ordinario per le società di tiro a segno nazionale	66	180
3 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Funzionamento del servizio del casermaggio ad economia nel II e IV corpo d'armata	69	191

4 aprile	1897	DISCIPLINA MILITARE. — R. Decreto per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1896, n. 554, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito	67	183
5	»	DISCIPLINA MILITARE. — Istruzione relativa al R. Decreto 4 aprile 1897, sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito	68	188
6	»	TRASPORTI. — Estensione di servizio nelle stazioni di *Via Latina*, *Curinga*, *Cercenasco*, *Vernazza*, *Vigliano d'Asti* e di *Roma Porta Maggiore*. — Spostamento del fabbricato viaggiatori della fermata di *Favazzina* e cambiamento di denominazione di alcune stazioni	70	192
8	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifusione dei danni addebitati ai consigli d'amministrazione delle direzioni territoriali e dell'officina di costruzione del genio . . .	71	193
8	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Pantaloni di panno per sottufficiali d'artiglieria da costa e da fortezza, delle compagnie operai e dei veterani d'artiglieria	72	193
12	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione alla lanterna da campo	75	197
12	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Pubblicazione dei fascicoli di caricamento dei carri delle batterie da 7 a cavallo.	76	197
15	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Destinazioni degli ufficiali contabili ai vari servizi amministrativi	77	199
15	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi per gli uomini delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e della brigata ferrovieri del genio .	78	201
21	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Istruzione sulla fortificazione campale	79	205
22	»	AVANZAMENTO. — R. Decreto n. 149, relativo agli esami speciali dei tenenti di fanteria e di cavalleria che aspirano all'avanzamento a scelta	85	209
23	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Manovre coi quadri	80	204
25	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare del maestro direttore di scherma	86	210
29	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Gare di sport militare e relativi premi. . . .	81	205

30 aprile 1897	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo.	82	206
30 »	Amministrazione e contabilità. — Aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	83	207
2 mag. 1897	Stato degli ufficiali. — Disposizioni concernenti l'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità temporarie non provenienti dal servizio	84	207
6 »	Scuole militari. — Regolamento per la scuola magistrale militare di scherma	87	211
6 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Volume 8°, titolo III, delle istruzioni pratiche dell'artiglieria (Istruzione sui paiuoli) . .	88	211
8 »	Servizio del genio. — Correzioni all'istruzione sulla telegrafia elettrica	89	212
12 »	Pensioni. — R. Decreto n. 224 col quale l'Eritrea, i territori che ne dipendono ed i militari che ivi si trovano sono considerati sul piede di guerra dal 15 gennaio al 15 febbraio 1897	113	321
20 »	Pensioni. — R. Decreto n. 175 per sostituzione d'un membro della commissione permanente incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale	99	289
20 »	Associazione italiana della Croce rossa. — R. Decreto per la sostituzione di un membro della commissione istituita per l'esame di alcuni questi riguardanti l'associazione italiana della Croce rossa	103	303
22 »	Stipendi, assegni ed indennità. — Soprassoldo di servizio ai sottufficiali guarda forti, guarda batterie nei forti, guarda magazzino, guarda mine, guarda colombai	90	213
22 »	Servizio sanitario. — Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie	91	213
24 »	Equipaggiamento. — Adozione di una coreggia di cuoio nero per cavezza di briglia da cavalleria in sostituzione di quella di cuoio mascherecio	92	214
27 »	Disciplina militare. — Aggiunta al regolamento per le licenze nel R. esercito . .	93	214

27 mag. 1897		Amministrazione e contabilità. — Modificazione all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887. .	94	215
1 giug. 1897		Avanzamento. — R. Decreto n. 339 che stabilisce le norme per la nomina di sottotenenti di complemento del genio, a sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa.	160	404
1	»	Scuole militari. — R. Decreto n. 340 riguardante la durata dell'insegnamento da impartirsi presso la scuola d'applicazione di artiglieria e genio ai sottotenenti del genio provenienti dai sottotenenti di complemento dell'arma stessa e laureati ingegneri . .	161	405
2	»	Servizio d'artiglieria. — Sostituzione dei coreggiuoli per acciarini di cuoio nero a quelli di cuoio maschereccio (2ª-593) nelle vetture da campagna.	95	217
2	»	Equipaggiamento. — Distintivi per telegrafisti trasmettitori ed allievi telegrafisti trasmettitori del genio	96	217
2	»	Trasporti. — Modificazioni al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari in ferrovia	97	218
7	»	Trasporti. — Istruzione per l'esecuzione della convenzione 22 luglio 1896 pei trasporti militari sul mare.	98	221
10	»	Ordinamento del R. esercito. — Carceri militari preventive e ufficiali detenuti in attesa di giudizio	100	290
12	»	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Norme e programmi per l'esame d'idoneità all'avanzamento dei farmacisti militari di 3ª classe	101	296
12	»	Stipendi, assegni ed indennità. — Assegni dovuti ai sottufficiali con 12 o 16 anni di servizio sotto le armi	102	302
12	»	Leggi e decreti. — Legge n. 207 che autorizza la spesa di L. 300,000 da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97.	104	304
12	»	Avanzamento. — R. Decreto n. 230 relativo agli esami speciali dei tenenti d'artiglieria e del genio che aspirano all'avanzamento a scelta	114	322

12 giug. 1897		AVANZAMENTO. — R. Decreto n. 288 che determina le norme da seguirsi per il trasferimento nel corpo contabile militare dei tenenti delle varie armi.	134	365
20	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle salmerie per gli alpini . . .	105	304
22	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Norme provvisorie per stabilire i parafulmini negli edifici militari.	106	305
24	»	SERVIZIO SANITARIO. — Istituzione di un deposito di convalescenza a Bra	107	305
24	»	RECLUTAMENTO. — Disposizioni circa la compilazione di taluni prospetti statistici relativi al servizio militare	108	306
24	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio degli assegni per il vestiario della truppa .	109	307
24	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Richieste di anticipazioni per l'acquisto del pane e del foraggio per conto dello Stato, direttamente dal commercio	110	307
26	»	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Funzionamento del servizio di casermaggio ad economia nel I, IX e X corpo d'armata	111	308
27	»	RECLUTAMENTO. — R. Decreto che approva aggiunte e varianti all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni di impiego di militari in congedo.	126	345
27	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto n. 283 che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera n. 2 di Piacenza presso Cremona.	138	373
28	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Legge numero 225, che modifica le leggi sull'ordinamento e sugli stipendi ed assegni fissi nel R. esercito, regola gli assegni degli impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra collocati in disponibilità, ed abroga la legge 8 luglio 1883, n. 1467, per la circoscrizione territoriale militare del regno .	112	309
30	»	UFFICIALI IN CONGEDO. — Passaggio degli ufficiali di complemento dall'esercito permanente alla milizia mobile	115	323
30	»	SERVIZIO SANITARIO. — Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie	116	323
30	»	RECLUTAMENTO. — Surrogazioni di fratello .	117	326

1	lugl. 1897	AVANZAMENTO. — R. Decreto relativo all'esame speciale dei tenenti veterinari che aspirano all'avanzamento a scelta	164	473
2	»	CAVALLI. — Concessione di cavalli d'agevolezza	118	327
4	»	RECLUTAMENTO. — Legge n. 238 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1877 . .	127	356
5	»	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Regolamento sul servizio di cassa in campagna	119	329
6	»	SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione degli specchi di caricamento delle sezioni di sanità	120	330
6	»	SERVIZIO SANITARIO. — Seta per sutura chirurgica e cuscini triangolari (Stromeyer) . .	121	334
6	»	TRASPORTI. — Modificazioni al regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione pei trasporti, in data 28 settembre 1882.	122	335
8	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio ciclistico militare . . .	123	336
8	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Giubba di tela spinata senza sparati laterali e con controspallini fissi	124	337
8	»	LEGGI E DECRETI. — Legge n. 255 per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98	128	357
8	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — R. Decreto n. 410 che approva variante al regolamento per il servizio telegrafico in tempo di guerra . .	212	577
9	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Scomposizione dell'assegno giornaliero della truppa.	125	340
11	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto n. 326 che determina le zone di servitù militare intorno alla batteria Macè nella piazza di Spezia .	139	374
14	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (edizione 1894)	129	358
16	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Piastrino di riconoscimento	130	359
16	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Anticipazione per piccole provviste	131	359
18	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Spese di ufficio per alcuni comandi ed istituti — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze	140	375

22 lugl.	1897	Impiegati civili — Militari di truppa. — Modificazione all'elenco *A* annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli scrivani locali . . .	132	363
22	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Istruzione sul cavallo	133	364
22	»	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto n. 354 per l'ordinamento dell'arma di fanteria	146	381
22	»	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto n. 355 per l'ordinamento dell'arma di cavalleria	147	383
22	»	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto n. 356 per l'ordinamento dell'arma di artiglieria	148	384
22	»	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto n. 357 per l'ordinamento dell'arma del genio	149	385
22	»	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto n. 358 per l'ordinamento del corpo invalidi e veterani, del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare e del corpo veterinario militare	150	386
22	»	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto n. 359 per l'ordinamento della giustizia militare	151	388
22	»	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto n. 360 per l'ordinamento dell'istituto geografico militare	152	390
22	»	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto n. 361 per l'ordinamento delle scuole militari e del personale insegnante civile . .	153	391
22	»	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto n. 362 per l'ordinamento dei farmacisti militari	154	394
22	»	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto n. 363 per l'ordinamento dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri del genio, dei capitecnici d'artiglieria e genio, dei disegnatori, degli ufficiali di scrittura, degli assistenti locali e degli assistenti locali del genio	155	395
22	»	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto n. 364 per l'ordinamento degli stabilimenti militari	156	398

22 lugl. 1897	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto n. 368 per l'ordinamento della milizia mobile e della milizia territoriale	157	400
22 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. Decreto n. 366 riguardante la circoscrizione territoriale militare del Regno	158	401
22 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Spese di ufficio per le direzioni e gli uffici del genio per l'esercizio finanziario 1897-98 . . .	165	474
22 »	IMPIEGATI CIVILI — MILITARI DI TRUPPA. — Modificazioni all'elenco A annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli ufficiali di scrittura .	182	507
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trattamento di lordo.	135	366
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Aggiunte e varianti alla istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari	136	368
30 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Formazioni e caricamento delle batterie da 7 da montagna .	137	371
4 agos. 1897	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di servizi amministrativi . . .	141	377
4 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche d'artiglieria .	142	378
4 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali	143	378
5 »	RECLUTAMENTO. — Avvertenze circa l'applicazione di disposizioni contenute nella istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo.	144	378
6 »	TRASPORTI. — Modificazioni al regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari sulle ferrovie e sul lago di Garda.	145	379
6 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. Decreto n. 399 portante modificazioni al regolamento per l'applicazione della legge per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli del R. esercito.	169	477
10 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DA GUERRA. — Ordinamento della R. guardia di finanza .	162	406
10 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DA GUERRA. — Disposizioni regolamentari per la R. guardia di finanza	163	423

11 agos. 1897		CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. Decreto n. 395 che stabilisce il servizio territoriale militare in generale e quelli di artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato militare	170	482
11	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto col quale gli scrivani locali assumono la denominazione di « ufficiali di scrittura » e che stabilisce il numero e la divisione in classi dei medesimi . . .	171	490
11	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto che stabilisce il numero e la divisione in classi degli assistenti locali.	172	491
11	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto relativo alla soppressione dell'opificio d'arredi militari ed al riordinamento dei magazzini centrali militari	173	492
11	»	DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto riguardante l'ammissione dei militari di truppa nel corpo invalidi e veterani	183	508
13	»	SCUOLE MILITARI. — R. Decreto n. 390 relativo al pareggiamento degli studi dei collegi militari e degli istituti tecnici	174	494
13	»	SCUOLE MILITARI. — R. Decreto relativo alla durata degli studi nei collegi militari e che fissa i limiti di età per esservi ammessi . .	175	495
13	»	SCUOLE MILITARI. — R. Decreto n. 391 che modifica le norme per le concessioni delle pensioni semigratuite negli istituti militari.	176	496
13	»	SCUOLE MILITARI. — R. Decreto n. 392 relativo alle spese di pensione e di corredo per gli allievi dei collegi militari	177	496
20	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso d'istruzione per militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie	166	475
20	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione d'infermerie di presidio	167	476
20	»	COLONIA ERITREA. — Liquidazione delle somme ricavate dalla vendita dei cavalli lasciati in Italia dagli ufficiali presunti morti in Africa.	168	476
23	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali.	178	497
23	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che istituisce una nuova compagnia di disciplina	184	510

25 agos.	1897	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Modificazioni al regolamento 12 giugno 1892 per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra	179	503
26	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che stabilisce il numero dei collegi militari.	193	523
26	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che stabilisce la giurisdizione dei tribunali militari territoriali e speciali	197	527
27	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Spese di ufficio per i comandi locali per gli stabilimenti d'artiglieria e per la sezione della direzione superiore delle esperienze in Ciriè, per l'esercizio finanziario 1897-98 . . .	185	510
1 sett.	1897	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione al regolamento d'amministrazione .	180	505
3	»	MATRICOLA. — Denominazione di ufficiali di scrittura assunta dagli scrivani locali . .	181	505
5	»	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Varianti ed aggiunte all'istruzione sul servizio del casermaggio militare ad economia	194	524
6	»	DISCIPLINA MILITARE. — Assegnazione dei militari alle compagnie di disciplina. . . .	186	512
6	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Pubblicazione dei fascicoli dei caricamenti del carreggio per servizi di mobilitazione	187	514
6	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Pubblicazione dei fascicoli dei caricamenti relativi alle batterie da montagna	188	516
7	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Errata-corrige al 6° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari ed al fascicolo dei foglietti per le aggiunte.	189	518
7	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Modificazione alla briglia di bardatura a salma (VIII 466), ed adozione di una nuova briglia di bardatura a salma con paraocchi amovibili (VIII.....).	190	518
9	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Inalberamento della bandiera nazionale e illuminazione degli edifici militari nell'anniversario della liberazione di Roma (20 settembre)	191	520
9	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Passaggio al magazzino centrale militare di Torino ed all'arsenale di costruzione di quella città, delle attribuzioni del soppresso opificio d'arredi militari.	192	520
12	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	195	524

12 sett. 1897		STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento delle truppe nell'alta montagna . .	196	524
14	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto n. 428 che modifica l'articolo 2 del R. Decreto 29 luglio 1865 concernente l'istituzione degli assistenti locali del genio.	251	661
15	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che denomina gli ispettorati d'artiglieria e che determina, con apposita istruzione, le attribuzioni degli ispettori e del direttore delle esperienze d'artiglieria.	198	529
15	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che denomina gli ispettori del genio e che determina, con apposita istruzione, le attribuzioni degli ispettori	199	535
15	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto col quale vengono soppressi i comandi locali d'artiglieria ed istituiti due nuove compagnie da costa e due uffici d'amministrazione	200	540
15	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che determina il numero degli stabilimenti d'artiglieria e del genio per l'esercizio finanziario 1897-98.	201	541
15	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che conferisce autonomia tecnica ed amministrativa alle sottodirezioni del genio di Cuneo, Cagliari, Taranto e Messina	202	542
15	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che stabilisce alcune direzioni ed uffici del genio.	203	543
15	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che istituisce a Ravenna una direzione di ospedale militare principale.	215	589
15	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto che stabilisce il numero e la divisione in classi degli assistenti locali del genio	216	590
15	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto n. 429 che modifica l'organico dell'amministrazione centrale della guerra	218	593
15	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto n. 427 che determina le zone di servitù militare intorno alla batteria Buonviaggio della piazza di Spezia	226	613

15 sett.	1897	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto n. 431 che determina le zone di servitù militari intorno alle batterie Bramanane e Parodi della piazza di Spezia	231	617
15	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto n. 430 col quale sono fissati il ruolo organico e gli stipendi del personale inferiore civile dei depositi allevamento cavalli . . .	236	627
15	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che stabilisce il numero ed il riparto dei disegnatori	248	657
20	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istruzione sulle attribuzioni dei comandanti di artiglieria	204	545
20	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria	205	548
20	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Servizi d'artiglieria	206	552
20	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione del personale delle direzioni d'artiglieria, degli ufficiali delle fortezze e delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e compagnie operai d'artiglieria	207	552
20	»	ARMI, MUNIZIONI E SUPPELLETTILI. — Commissione per lo studio delle armi portatili . .	208	562
20	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale pel servizio del genio.	209	562
20	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Servizi del genio.	210	568
21	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ordinamento amministrativo degli ospedali militari	211	574
23	»	SERVIZIO SANITARIO. — Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie	213	578
23	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento delle indennità dovute ai verificatori metrici	214	588
27	»	AVANZAMENTO. — R. Decreto che stabilisce le norme per la nomina di sottotenenti di complemento di cavalleria, a sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa . .	217	591
6 ott.	1897	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Regolamento sul servizio postale in tempo di guerra	219	595
7	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Carico, riparazione e rinnovazione delle bandiere da fortezza .	220	595

9	ott.	1897	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie	221	595
10	»		SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto n. 444 che modifica le zone di servitù militari intorno al forte Quattro Fontane ed alla batteria S. Maria Elisabetta della piazza di Venezia . .		
13	»		TRASPORTI. — Apertura di linee ferroviarie. — Ampliamento di servizio nelle stazioni di Borgoratto e di Caivano, e nelle fermate di Mestrino e di S. Alessio. — Cambiamento di nome della stazione di Revigliasco. . .	242 222	639 596
13	»		STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità di tramutamento per gli ufficiali trasferiti di sede.	232	618
14	»		AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni, ed uffici. — Relative attribuzioni	223	600
14	»		CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Carta intestata e bolli d'ufficio	224	610
15	»		TRASPORTI. — Modificazione alla istruzione per l'applicazione dell'appendice alla convenzione 28 settembre 1882 e relativo atto addizionale	225	612
19	»		ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sul condurre per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	227	614
19	»		RECLUTAMENTO. — Relazione a S. M. e R. Decreto 19 ottobre 1897, n. 446. — Applicazione del R. Decreto di amnistia 24 ottobre 1896, n. 467 ai renitenti ed agli omessi delle classi 1875 e 1876 residenti nel Regno.	233	622
20	»		ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzioni sul servizio dei cannoni da 9 B, da 7 da campagna e da 7 per batterie a cavallo .	228	614
20	»		ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzioni a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.	229	615
21	»		SCUOLE MILITARI. — Norme circa i sottufficiali ammessi al corso speciale presso la scuola militare	230	616
22	»		AVANZAMENTO. — R. Decreto n. 464 che stabilisce il modo di reclutamento dei capitani commissari	249	658

22	ott. 1897	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto n. 465 che determina le zone di servitù militare intorno alla batteria Fresonara della piazza di Spezia	275	699
27	»	LEGGI E DECRETI. — Relazione di S. E. il Ministro del tesoro a S. M. il Re e R. Decreto n. 488 che istituisce una tesoreria a Massaua.	262	677
28	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Istituzione di una « Cassa ufficiali »	234	624
29	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Infermerie presidiarie	235	625
4	nov. 1897	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua .	237	628
4	»	TRASPORTI. — Modificazioni alla istruzione per l'applicazione dell'appendice 10 giugno 1895 e del relativo atto addizionale . . .	238	629
4	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Carceri militari preventive	239	630
5	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riscossione di mandati o di ordini di pagamento .	240	630
5	»	TRASPORTI. — Sovratasse sui prezzi di trasporto dei viaggiatori.	241	631
10	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto n. 480, che determina le zone di servitù militare intorno alla batteria Madonna degli Angeli presso la rada di Vado	276	700
11	»	DISCIPLINA MILITARE. — Disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito . .	243	640
11	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'impiego delle funi e sulle macchine di circostanza	244	640
12	»	ARMI, MUNIZIONI E RIFETTERIE. — Materiali d'artiglieria che si cedono a pagamento alle società di tiro a segno nazionale, alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra ed alle amministrazioni comunali e provinciali	245	641
12	»	COLONIA ERITREA. — Iscrizione a matricola della campagna d'Africa 1897, in applicazione del R. Decreto 12 maggio 1897 . .	246	642
14	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Servizio viveri per la truppa	247	643
17	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione per la cavalleria di una coreggiuola per pistole a rotazione da truppa	250	659
20	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore di cavalleria . .	256	667

20 nov. 1897	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto n. 503 che apporta modificazioni alla tabella n. 4 della circoscrizione territoriale militare.	263	681
20 »	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto che istituisce in ciascuno dei presidi di Savigliano e di Caserta una direzione di ospedale militare principale	264	682
22 »	Equipaggiamento. — Iscrizioni sul carreggio dei corpi di fanteria e di cavalleria . . .	252	662
22 »	Ordinamento del R. esercito. — Riparto organico delle compagnie di sanità	253	663
22 »	Ordinamento del R. esercito. — Riparto organico delle compagnie di sussistenza. . .	254	664
25 »	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto n. 490 sulla sistemazione degli ufficiali subalterni commissari	265	683
26 »	Pensioni. — R. Decreto n. 518 per sostituzione di un membro della commissione permanente incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale.	282	707
26 »	Disciplina militare. — Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa	255	666
30 »	Amministrazione e contabilità. — Anticipazioni per il servizio delle costruzioni del corredo	257	669
30 »	Servizio territoriale. — Ruolino nominativo ed elenco delle variazioni per gli ufficiali in congedo	258	670
2 dic. 1897	Ordinamento del R. esercito. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 519 per modificazioni ai quadri organici del corpo di commissariato e del corpo contabile militare. .	283	708
2 »	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto che sopprime col 31 dicembre 1897, le 98 compagnie permanenti dei distretti. . . .	284	710
3 »	Scuole militari. — Istruzione sulle attribuzioni del comandante della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare e dei comandanti in 2° dei due istituti	259	672
3 »	Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico. — Corrispondenza con la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e con l'accademia militare	260	674

3	dic.	1897	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Modificazioni ad regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici	261	674
5	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto col quale i depositi di allevamento cavalli di Scordia e Portovecchio cessano dal funzionare come stabilimenti autonomi, e vengono costituiti in sezioni staccate alla dipendenza rispettivamente dei depositi di Persano e Palmanova	285	711
6	»		ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo.	266	681
6	»		SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Norme per il funzionamento dal 1° gennaio 1898 dei magazzini di distribuzione viveri	267	685
6	»		TRASPORTI. — Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda	268	686
10	»		CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale militare pel servizio generale e pei servizi di sanità e di commissariato	269	686
10	»		CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione di infermerie di presidio	270	687
10	»		TRASPORTI. — Modificazioni agli accordi da prendersi coi funzionari ferroviari superiori pel trasporto di battaglioni, squadroni, batterie o reparti maggiori.	271	687
11	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione dei depositi dei reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini. — Cessione della forza dei distretti ai reggimenti di fanteria di linea. — Formazione del distretto di Sulmona . . .	272	688
12	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	277	701
13	»		ARMI, MUNIZIONI E RIFFETTERIE. — Modificazione alle disposizioni relative alle armi, munizioni, polveri e preparati piirici provenienti da sequestro	273	697
13	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Composizione delle brigate di cavalleria.	274	698
13	»		SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche d'artiglieria .	278	702

13	dic. 1897	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Ristampa dei fascicoli di caricamento dei carri delle batterie da 7 a cavallo	279	702
16	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che stabilisce le nuove denominazioni da assumersi dai reggimenti di cavalleria dal 1° gennaio 1898	286	712
17	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Riparto organico degli ufficiali medici, ufficiali contabili, farmacisti, ufficiali di scrittura ed assistenti locali per gli ospedali militari principali, ospedali succursali e per le infermerie presidiarie	280	703
17	»	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Militari di truppa in congedo abili nel servizio ciclistico	281	706
22	»	RECLUTAMENTO. — Trasferimento di militari di truppa nelle compagnie operai d'artiglieria .	287	713
24	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pubblicazione di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (edizione 1894) . .	288	714
29	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia ammessi a concorrere ai due terzi dei posti vacanti nella propria arma	289	715
29	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trattamento del personale permanente di truppa presso le scuole militari	290	716

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1897.

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
10 dic. 1896	R. Decreto che modifica il ruolo organico degli uscieri dell'amministrazione centrale della guerra	11	81
31 gennaio .	R. Decreto n. 48 che determina la composizione e il procedimento delle commissioni di disciplina per gli impiegati di segreteria del personale della giustizia militare	37	129
7 marzo .	R. Decreto n. 112 che modifica il R. Decreto 5 giugno 1865, n. 2346, sul riordinamento degli impiegati civili e sulla istituzione degli scrivani locali	59	169
25 aprile . .	R. Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare del maestro direttore di scherma	86	210
12 giugno .	Norme e programmi per l'esame d'idoneità all'avanzamento di farmacisti militari di 3ª classe	101	296
28 » .	Legge n. 225 che regola gli assegni degli impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra collocati in disponibilità	112	309
22 luglio. .	Modificazione all'elenco *A* annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli scrivani locali	132	363
11 agosto. .	R. Decreto col quale gli scrivani locali assumono la denominazione di «ufficiali di scrittura» e che stabilisce il numero e la divisione in classi dei medesimi	171	490

11 agos. 1896	R. Decreto che stabilisce il numero e la divisione in classi degli assistenti locali . . .	172	491
22 luglio .	Modificazione all'elenco A annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli ufficiali di scrittura. .	182	507
15 settembre.	R. Decreto che stabilisce il numero e la divisione in classi degli assistenti locali del genio	216	590
15 » .	R. Decreto n. 429 che modifica l'organico dell'amministrazione centrale della guerra . .	218	593
14 ottobre .	Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	223	600
14 settembre.	R. Decreto n. 248 che modifica l'articolo 2 del R. Decreto 29 luglio 1865 concernente l'istituzione degli assistenti locali del genio.	251	661

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.

7 gennaio .	Distribuzioni straordinarie di caffè e di vino .	8	23
14 » .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . .	14	88
18 » .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . .	18	109
19 » .	Indicazione della paternità dei titolari sui documenti da porsi a corredo dei mandati di pagamento	20	110
20 » .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . .	21	111
16 febbraio .	Indennità di trasmutamento degli scrivani locali nominati ad impiego in altra amministrazione dello Stato	32	121
19 » .	Modificazioni al regolamento d'amministrazione	36	123
24 » .	Razione foraggio ai cavalli che partecipano alle grandi manovre, alle manovre di campagna e simili	38	131
24 » .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . .	40	137
5 marzo .	Inchiostro per marcare gli oggetti di corredo .	47	143
1 aprile .	Compositoio per marcare gli oggetti di corredo (modello *Braccaccio*)	62	170
2 » .	Anticipazione dei fondi ai corpi	64	172
8 » .	Rifusione dei danni addebitati ai consigli d'amministrazione delle direzioni territoriali e dell'officina di costruzione del genio	71	193

30 aprile .	Aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	83	207
27 maggio .	Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887. . .	94	215
24 giugno .	Conteggio degli assegni per il vestiario della truppa	109	307
24 » .	Richieste di anticipazioni per l'acquisto del pane e del foraggio, per conto dello Stato direttamente dal commercio	110	307
9 luglio .	Scomposizione dell'assegno giornaliero della truppa	125	340
16 » .	Anticipazione per piccole provviste	131	359
28 » .	Trattamento di bordo	135	366
4 agosto .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi . .	141	377
1 settembre .	Modificazione al regolamento d'amministrazione	180	505
9 » .	Passaggio al magazzino centrale militare di Torino ed all'arsenale di costruzione di quella città, delle attribuzioni del soppresso opificio d'arredi militari	192	520
12 » .	Varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	195	524
20 » .	Amministrazione del personale delle direzioni d'artiglieria, degli ufficiali delle fortezze e delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e compagnie operai d'artiglieria. . .	207	552
21 » .	Ordinamento amministrativo degli ospedali militari	211	574
23 » .	Pagamento delle indennità dovute ai verificatori metrici	214	588
29 ottobre .	Infermerie presidiarie	235	625
5 novembre.	Riscossione di mandati o di ordini di pagamento.	240	630
14 » .	Servizio viveri per la truppa	247	643
30 » .	Anticipazioni per il servizio delle costruzioni del corredo	257	669
12 dicembre .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi . .	277	701
24 » .	Pubblicazione di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (edizione 1894) .	288	714
29 » .	Trattamento del personale permanente di truppa presso le scuole militari	290	716

	ARMA DEI CARABINIERI REALI.		
11 marzo. .	R. Decreto che porta modificazioni al regolamento organico ed al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali e al regolamento di disciplina. . . .	55	165
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
20 settembre.	Commissione per lo studio delle armi portatili.	208	562
12 novembre.	Materiali d'artiglieria che si cedono a pagamento alle società di tiro a segno nazionale, alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra, ed alle amministrazioni comunali e provinciali.	245	641
13 dicembre.	Modificazioni alle disposizioni relative alle armi, munizioni, polveri e preparati pirici provenienti da sequestro	273	697
	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA.		
20 maggio .	R. Decreto per la sostituzione di un membro della commissione istituita per l'esame di alcuni quesiti riguardanti l'associazione italiana della Croce rossa	103	303
	AVANZAMENTO.		
9 nov. 1896	R. Decreto relativo all'esame speciale dei tenenti commissari che aspirano all'avanzamento a scelta	1	1
4 genn. 1897	R. Decreto relativo all'esame speciale dei tenenti contabili che aspirano all'avanzamento a scelta	23	113
31 » .	R. Decreto n. 64 per l'applicazione dell'articolo 45 della legge 2 luglio 1896 al personale delle fortezze	43	140
23 marzo. .	Soppressione delle promozioni pel titolo di cui ai numeri 4 e 5 dell'*Atto* 128 della *Raccolta*.	58	168
22 aprile .	R. Decreto n. 149, relativo agli esami speciali dei tenenti di fanteria e di cavalleria che aspirano all'avanzamento a scelta . . .	85	209
12 giugno .	R. Decreto n. 230 relativo agli esami speciali dei tenenti d'artiglieria e del genio che aspirano all'avanzamento a scelta.	114	322
12 » .	R. Decreto n. 288 che determina le norme da seguirsi per il trasferimento nel corpo contabile militare dei tenenti delle varie armi.	134	365

1 giugno .	R. Decreto n. 339 che stabilisce le norme per la nomina di sottotenenti di complemento del genio, a sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa	160	404
1 luglio .	R. Decreto relativo all'esame speciale dei tenenti veterinari che aspirano all'avanzamento a scelta.	164	473
27 settembre.	R. Decreto che stabilisce le norme per la nomina di sottotenenti di complemento di cavalleria, a sottotenenti in servizio attivo permanente	217	591
22 ottobre .	R. Decreto che stabilisce il modo di reclutamento dei capitani commissari	249	658
	CAVALLI.		
18 febbraio .	Autorizzazione agli ufficiali del reggimento di artiglieria da montagna di tenere un mulo in luogo di un cavallo di servizio. . . .	35	123
2 luglio. .	Concessione di cavalli d'agevolezza	118	327
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
25 febbraio .	Trasferimento a Castrogiovanni della sezione staccata d'artiglieria di Caltanissetta. . .	41	137
4 marzo. .	Infermeria presidiaria di Casale	46	143
28 giugno .	Legge n. 225 che abroga la legge 8 luglio 1883, n. 1467, per la circoscrizione territoriale militare del regno.	112	309
4 agosto. .	Modificazioni allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	143	378
22 luglio. .	R. Decreto n. 366 riguardante la circoscrizione territoriale militare del regno	158	401
20 agosto. .	Soppressione d'infermerie di presidio . . .	167	476
11 » .	R. Decreto n. 395, che stabilisce il servizio territoriale militare in generale e quelli di artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato militare	170	482
20 settembre.	Circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria	205	548
20 » .	Circoscrizione territoriale pel servizio del genio.	209	562
10 dicembre.	Circoscrizione territoriale militare pel servizo generale e pei servizi di sanità e di commissariato	269	686
10 » .	Soppressione di infermerie di presidio . . .	270	687

	COLONIA ERITREA.		
20 agosto .	Liquidazione delle somme ricavate della vendita dei cavalli lasciati in Italia dagli ufficiali presunti morti in Africa	168	476
12 novembre.	Inscrizione a matricola della campagna d'Africa 1897 in applicazione del R. Decreto 12 maggio 1897.	246	642
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
8 luglio .	R. Decreto n. 440 che approva variante al regolamento per il servizio telegrafico in tempo di guerra	212	577
6 ottobre .	Regolamento sul servizio postale in tempo di guerra	219	595
14 » .	Carta intestata e bolli d'ufficio	224	610
3 dicembre .	Corrispondenza con la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e con l'accademia militare	260	674
	DISCIPLINA MILITARE.		
24 dic. 1896.	Legge 24 dicembre 1896 n. 554 relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito. .	3	3
5 genn. 1897.	Reciprocità di saluto e di visite tra i militari ed il personale delle capitanerie di porto. . .	6	22
5 » .	Reciprocità di visite fra le autorità militari del R. esercito e quelle del corpo della guardia di finanza	7	23
19 marzo .	Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa . . .	53	155
4 aprile .	R. Decreto per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1896, n. 554, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito	67	183
5 » .	Istruzione relativa al R. Decreto 4 aprile 1897, sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito.	68	188
27 maggio .	Aggiunte al regolamento per le licenze nel R. esercito	93	214
6 settembre.	Assegnazione dei militari alle compagnie di disciplina	186	512
11 novembre.	Disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito	243	640
26 » .	Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa . . .	255	666

		DISPOSIZIONI VARIE.	
27	dic. 1896	Legge 27 dicembre 1896 n. 560 che proroga i decreti-legge del 6 novembre 1894, n. 503, 504, 505 e 507	4 — 6
29	lug. 1897	Aggiunte e varianti alla istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari	136 — 368
11	agosto .	R. Decreto riguardante l'ammissione dei militari di truppa nel corpo invalidi e veterani	183 — 508
28	ottobre .	Istituzione di una « Cassa ufficiali » . . .	234 — 624
		EQUIPAGGIAMENTO.	
18	gennaio .	Adozione della nuova tela in filo crudo spinata per vestiario. — Costruzione dei relativi oggetti	17 — 90
20	» .	Modificazione ai conti dei distintivi di grado e d'anzianità delle Regie truppe d'Africa . .	22 — 111
24	febbraio .	Modificazione ad alcuni conti di costruzione di robe di tela per le truppe d'Africa . .	39 — 131
16	marzo .	Modificazione al sacchetto per galletta . . .	51 — 153
30	» .	Equipaggiamento individuale degli attendenti di ufficiali montati	61 — 170
1	aprile .	Distintivi di cariche speciali	63 — 172
8	» .	Pantaloni di panno per sottufficiali d'artiglieria da costa e da fortezza, delle compagnie operai e dei veterani d'artiglieria	72 — 193
12	» .	Modificazione alla lanterna da campo . . .	75 — 197
15	» .	Fregi per gli uomini delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e della brigata ferrovieri del genio	78 — 201
24	maggio .	Adozione di una coreggia di cuoio nero per cavezza di briglia da cavalleria in sostituzione di quella di cuoio mascherecco	92 — 214
2	giugno .	Distintivi per telegrafisti trasmettitori ed allievi telegrafisti trasmettitori, del genio . .	96 — 217
8	luglio . .	Giubba di tela spinata senza sparati laterali e con controspallini fissi	124 — 337
16	» .	Piastrino di riconoscimento	130 — 359
17	novembre.	Adozione per la cavalleria di una coreggiuola per pistole a rotazione da truppa. . . .	250 — 659
22	» .	Iscrizioni sul carreggio dei corpi di fanteria e di cavalleria.	252 — 662
		GIUSTIZIA MILITARE.	
1	aprile .	R. Decreto relativo alla sostituzione di un membro nella commissione per la revisione del progetto di codice penale militare. . . .	74 — 196

ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.

14 gennaio	R. Decreto che approva varianti al regolamento di disciplina militare per l'esercito, al regolamento pel servizio territoriale ed al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria	12	82
14 »	Varianti al regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo 2°) e all'istruzione per le riviste e parate	13	84
18 »	Varianti alle istruzioni sulle armi e sul tiro per i corpi di fanteria e sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria	19	110
10 febbraio	Regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici	27	118
15 »	Istruzione sulle salmerie dei corpi e riparti destinati ad operare in montagna	31	121
2 aprile	Varianti all'istruzione per le esercitazioni di combattimento	65	180
23 »	Manovre coi quadri	80	204
29 »	Gare di sport militare e relativi premi	81	205
30 »	Istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo	82	206
6 maggio	Volume 8°, titolo III, delle istruzioni pratiche dell'artiglieria (Istruzione sui pattuoli)	88	211
20 giugno	Istruzione sulle salmerie per gli alpini	105	304
8 luglio	Istruzione sul servizio ciclistico militare	123	336
22 »	Istruzione sul cavallo	133	364
20 agosto	Corso d'istruzione pei militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie	166	475
19 ottobre	Istruzione sul condurre per l'artiglieria da campagna a cavallo e da montagna	227	614
20 »	Istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B, da 7 da campagna e da 7 per batterie a cavallo	228	614
20 »	Istruzione a piedi per l'artiglieria da campagna a cavallo e da montagna	229	615
4 novembre	Istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua	237	628
11 »	Istruzione sull'impiego delle funi e sulle macchine di circostanza	244	640
3 dicembre	Modificazioni al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici	261	674
6 »	Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo	266	684

	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
12 giugno	Legge n. 207 che autorizza la spesa di lire 300.000 da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1896-97	104	304
8 luglio	Legge n. 255 per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98	128	357
27 ottobre	Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re e R. Decreto n. 488 che istituisce una tesoreria a Massaua	262	677
	MATRICOLA.		
30 marzo	Modificazione al § 40 della istruzione per le matricole	60	170
3 settembre	Denominazione di ufficiali di scrittura assunta dagli scrivani locali	181	505
	MILITARI DI TRUPPA.		
22 marzo	Passaggi di militari dell'arma dei carabinieri reali ad altre armi	56	166
23 »	Limiti di età e di anni di servizio oltre i quali non possono essere concesse rafferme ai sottufficiali	57	167
22 luglio	Modificazione all'elenco A annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli scrivani locali.	132	363
22 »	Modificazione all'elenco A annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli ufficiali di scrittura	182	507
	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
3 marzo	Aggiunte e varianti all'istruzione per la mobilitazione del R. esercito	45	142
10 agosto	Ordinamento della R. guardia di finanza	162	406
10 »	Disposizioni regolamentari per la R. guardia di finanza	163	423
6 »	R. Decreto N. 399 portante modificazioni al regolamento per l'applicazione della legge per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli del R. esercito	169	477

17 dicembre .	Militari di truppa in congedo abili al servizio ciclistico	281	706
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
15 aprile .	Destinazioni degli ufficiali contabili ai vari servizi amministrativi	77	199
10 giugno .	Carceri militari preventive e ufficiali detenuti in attesa di giudizio	100	290
28 » .	Legge n. 225 che modifica la legge sull'ordinamento del R. esercito	112	309
22 luglio .	R. Decreto n. 354 per l'ordinamento dell'arma di fanteria	146	381
22 » .	R. Decreto n. 355 per l'ordinamento dell'arma di cavalleria	147	383
22 » .	R. Decreto n. 356 per l'ordinamento dell'arma di artiglieria	148	384
22 » .	R. Decreto n. 357 per l'ordinamento dell'arma del genio	149	385
22 » .	R. Decreto n. 358 per l'ordinamento del corpo invalidi e veterani, del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare e del corpo veterinario militare	150	386
22 » .	R. Decreto n. 359 per l'ordinamento della giustizia militare	151	388
22 » .	R. Decreto n. 360 per l'ordinamento dell'istituto geografico militare	152	390
22 » .	R. Decreto n. 361 per l'ordinamento delle scuole militari e del personale insegnante civile	153	391
22 » .	R. Decreto n. 362 per l'ordinamento dei farmacisti militari	154	394
22 » .	R. Decreto n. 363 per l'ordinamento dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri del genio, dei capitecnici d'artiglieria e genio, dei disegnatori, degli ufficiali di scrittura, degli assistenti locali e degli assistenti locali del genio.	155	395
22 » .	R. Decreto n. 364 per l'ordinamento degli stabilimenti militari	156	398
22 » .	R. Decreto n. 365 per l'ordinamento della milizia mobile e della milizia territoriale . .	157	400
11 agosto .	R. Decreto relativo alla soppressione dell'opificio d'arredi militari ed al riordinamento dei magazzini centrali militari	173	492
25 » .	Modificazione al regolamento 12 giugno 1892 per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra	179	503

23	agosto	R. Decreto che istituisce una nuova compagnia di disciplina	184	516
26	»	R. Decreto che stabilisce il numero dei collegi militari	193	523
26	»	R. Decreto che stabilisce la giurisdizione dei tribunali militari territoriali e speciali	197	527
15	settembre.	R. Decreto che denomina gli ispettorati d'artiglieria e che determina, con apposita istruzione, le attribuzioni degli ispettori e del direttore delle esperienze d'artiglieria	198	529
15	»	R. Decreto che denomina gl'ispettorati del genio e che determina, con apposita istruzione, le attribuzioni degli ispettori	199	535
15	»	R. Decreto col quale vengono soppressi i comandi locali d'artiglieria ed istituiti due nuove compagnie da costa e due uffici d'amministrazione	200	540
15	»	R. decreto che determina il numero degli stabilimenti d'artiglieria e del genio per l'esercizio finanziario 1897-98.	201	541
15	»	R. Decreto che conferisce autonomia tecnica ed amministrativa alle sottodirezioni del genio di Cuneo, Cagliari, Taranto e Messina	202	542
15	»	R. Decreto che stabilisce alcune direzioni ed uffici del genio	203	543
20	»	Istruzione sulle attribuzioni dei comandanti di artiglieria	204	545
20	»	Servizi d'artiglieria	206	552
20	»	Servizi del genio	210	568
15	»	R. Decreto che istituisce a Ravenna una direzione di ospedale militare principale	215	589
15	»	R. Decreto n. 430 col quale sono fissati il ruolo organico e gli stipendi del personale inferiore civile dei depositi allevamento cavalli.	236	627
4	novembre.	Carceri militari preventive	239	630
15	settembre.	R. Decreto che stabilisce il numero ed il riparto dei disegnatori	248	657
22	novembre.	Ordinamento delle compagnie di sanità	253	662
22	»	Riparto organico delle compagnie di sussistenza	254	664
20	»	R. Decreso che determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore di cavalleria	256	667
20	»	R. Decreto n. 503 che apporta modificazioni alla tabella n. 4 della circoscrizione territoriale militare	263	681
20	»	R. Decreto che istituisce in ciascuno dei presidi di Savigliano e di Caserta una direzione di ospedale militare principale	264	682

25 novembre.	R. Decreto n. 490 sulla sistemazione degli ufficiali subalterni commissari	265	683
11 dicembre.	Costituzione dei depositi dei reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini. - Cessione della forza dei distretti ai reggimenti di fanteria di linea. - Formazione del distretto di Sulmona	272	688
13 » .	Composizione delle brigate di cavalleria . .	274	698
17 » .	Riparto organico degli ufficiali medici, ufficiali contabili, farmacisti, ufficiali di scrittura ed assistenti locali, per gli ospedali militari principali. ospedali succursali e per le infermerie presidiarie.	280	703
2 » .	Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 519 per modificazioni ai quadri organici del corpo di commissariato e del corpo contabile militare	283	708
2 » .	R. Decreto che sopprime, col 31 dicembre 1897, le 98 compagnie permanenti dei distretti militari	284	710
5 » .	R. Decreto col quale i depositi di allevamento cavalli di Scordia e Portovecchio cessano dal funzionare come stabilimenti autonomi e vengono costituiti in sezioni staccate alla dipendenza rispettivamente dei depositi di Persano e Palmanova	285	711
16 » .	R. Decreto che stabilisce le nuove denominazioni da assumersi dai reggimenti cavalleria dal 1° gennaio 1898	286	712

PENSIONI.

24 dic. 1896.	Legge 24 dicembre 1896, n. 550, sulla liquidazione dell'assegno vitalizio ai veterani del 1848-49	2	2
20 mag. 1897.	R. Decreto n. 175 per sostituzione di un membro della commissione permanente incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale	99	289
12 » .	R. Decreto n. 224 col quale l'Eritrea, i territori che ne dipendono ed i militari che ivi si trovano sono considerati sul piede di guerra dal 15 gennaio al 15 febbraio 1897 . . .	113	321
25 novembre.	R. Decreto n. 518 per sostituzione di un membro della commissione permanente incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale	282	707

	RECLUTAMENTO.		
1 gennaio	Rassegne di rimando. - Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	5	6
4 »	R. Decreto n. 4 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1897	16	89
26 »	Obblighi di servizio dei militari di 1ª categoria arruolati nell'arma di cavalleria con la ferma di anni tre	24	114
21 giugno	Disposizioni circa la compilazione di taluni prospetti statistici relativi al servizio militare	108	306
30 »	Surrogazioni di fratello	117	326
27 »	R. Decreto che approva aggiunte e varianti all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo	126	345
4 luglio	Legge n. 238 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1877	127	356
5 agosto	Avvertenze circa l'applicazione di disposizioni contenute nella istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo	144	378
19 ottobre	Relazione a S. M. il Re e R. Decreto 19 ottobre 1897, n. 446. - Applicazione del R. Decreto di amnistia 24 ottobre 1896, n. 467 ai renitenti ed agli omessi delle classi 1875 e 1876 residenti nel regno	233	622
22 dicembre	Trasferimento di militari di truppa alle compagnie operai d'artiglieria	287	713
	SCUOLE MILITARI.		
6 maggio	Regolamento per la scuola magistrale militare di scherma	87	211
1 giugno	R. Decreto n. 340 riguardante la durata dell'insegnamento da impartirsi presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio ai sottotenenti del genio provenienti dai sottotenenti di complemento dell'arma stessa e laureati ingegneri	161	405
13 agosto	R. Decreto n. 390 relativo al pareggiamento degli studi dei collegi militari e degli istituti tecnici	174	494
13 »	R. Decreto relativo alla durata degli studi nei collegi militari e che fissa i limiti di età per esservi ammessi	175	495

13 agosto .	R. Decreto n. 391 che modifica le norme per per le concessioni delle pensioni semigratuite negli istituti militari	176	496
13 » .	R. Decreto n. 392 relativo alle spese di pensione e di corredo per gli allievi dei collegi militari	177	496
21 ottobre .	Norme circa i sottufficiali ammessi al corso speciale presso la scuola militare	230	616
3 dicembre.	Istruzione sulle attribuzioni del comandante della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare, e dei comandanti in 2° dei due istituti	259	672
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.		
10 febbraio .	Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche d'artiglieria	28	118
12 » .	Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni	30	119
17 » .	Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni	34	122
11 marzo. .	Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie	49	152
16 » .	Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	50	153
19 » .	Adozione di una nuova sella per le batterie da campagna ed a cavallo	54	162
12 aprile . .	Pubblicazione dei fascicoli di caricamento dei carri delle batterie da 7 a cavallo	76	197
2 giugno .	Sostituzione dei coreggiuoli per acciarini di cuoio nero a quelli di cuoio mascherecio (2ª-593) nelle vetture da campagna . . .	95	217
14 luglio . .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (edizione 1894)	129	358
30 » .	Formazioni e caricamento delle batterie da 7 da montagna	137	371
4 agosto .	Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche d'artiglieria	142	378
6 settembre.	Pubblicazione dei fascicoli dei caricamenti del carreggio per servizi di mobilitazione . .	187	514
6 » .	Pubblicazione dei fascicoli di caricamenti relativi alle batterie da montagna	188	516
7 » .	Errata-corrige al 6° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari ed al fascicolo dei foglietti per le aggiunte	189	518

7 settembre.	Modificazione alla briglia di bardatura a salma (VIII-466), ed adozione di una nuova briglia di bardatura a salma con parocchi amovibili (VIII-...)	190	518
9 ottobre .	Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie	221	595
13 dicembre .	Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche d'artiglieria	278	702
13 » .	Ristampa dei fascicoli di caricamento dei carri delle batterie da 7 a cavallo.	279	702
	SERVIZIO DEL GENIO.		
7 gennaio .	R. Decreto n. 25 che determina le zone di servitù militari intorno alla polveriera di Novate Milanese.	26	117
11 febbraio .	Abolizione delle rastrelliere nelle scuderie dei cavalli di truppa	29	119
31 gennaio .	R. Decreto n. 49 che determina le zone di servitù militari intorno ai magazzini da polvere n. 1 e 2 in Baddimanna, presso Sassari, e affrancamento dall'onere delle servitù stesse del tratto di terreno circostante all'ex magazzino da polvere n. 3	42	139
21 aprile. .	Istruzione sulla fortificazione campale . . .	79	203
8 maggio .	Correzioni all'istruzione sulla telegrafia elettrica	89	212
22 giugno .	Norme provvisorie per stabilire i parafulmini negli edifici militari	106	305
27 » .	R. Decreto n. 283 che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera n. 2 di Picinengo presso Cremona	138	373
11 luglio .	R. Decreto n. 326 che determina le zone di servitù militare intorno alla batteria Macè nella piazza di Spezia.	139	374
15 settembre.	R. Decreto n. 427 che determina le zone di servitù militare intorno alla batteria Buonviaggio della piazza di Spezia	226	613
15 » .	R. Decreto n. 431 che determina le zone di servitù militare intorno alle batterie Bramapane e Parodi della piazza di Spezia . . .	231	617
10 ottobre. .	R. Decreto n. 444 che modifica le zone di servitù militare intorno al forte Quattro Fontane ed alla batteria S. Maria Elisabetta della piazza di Venezia	242	639
22 » .	R. Decreto n. 465 che determina le zone di servitù militare intorno alla batteria Fresonara della piazza di Spezia	275	699

10 novembre.	R. Decreto n. 480 che determina le zone di servitù militare intorno alla batteria Madonna degli Angeli presso la rada di Vado . . .	276	700

SERVIZIO DI COMMISSARIATO.

14 gennaio .	Epiloghi delle somministrazioni fatte dagli stabilimenti delle sussistenze militari . . .	15	88
3 aprile . .	Funzionamento del servizio del casermaggio ad economia nel II e IV corpo d'armata. . .	69	191
26 giugno. .	Funzionamento del servizio del casermaggio ad economia nel I, IX e X corpo d'armata . .	111	308
5 luglio . .	Regolamento sul servizio di cassa in campagna	119	329
5 settembre.	Varianti ed aggiunte all'istruzione sul servizio di casermaggio militare ad economia . . .	194	524
6 dicembre .	Norme per il funzionamento dal 1° gennaio 1898 dei magazzini di distribuzione viveri . . .	267	685

SERVIZIO SANITARIO.

17 febbraio .	Modificazioni alle disposizioni relative ai caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità .	33	122
22 maggio .	Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie. .	91	213
24 giugno .	Istituzione di un deposito di convalescenza a Bra	107	305
30 » .	Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie .	116	323
6 luglio . .	Pubblicazione degli specchi di caricamento delle sezioni di sanità	120	330
6 » .	Seta per sutura chirurgica e cuscini triangolari (Stromever)	121	334
23 settembre.	Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie .	213	578

SERVIZIO TERRITORIALE.

29 gennaio .	Bandiere e stendardi dei corpi	25	114
21 marzo. .	R. Decreto che approva alcune aggiunte e modificazioni all'istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale	73	195
9 settembre.	Inalberamento della bandiera nazionale e illuminazione degli edifizi militari nell'anniversario della liberazione di Roma (20 settembre)	191	520

7 ottobre .	Carico, riparazione e rinnovazione delle bandiere da fortezza	220	595
30 novembre.	Ruolino nominativo ed elenco delle variazioni per gli ufficiali in congedo	258	670
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
2 maggio .	Disposizioni concernenti l'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità temporarie non provenienti dal servizio.	84	207
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
22 maggio .	Soprassoldo di servizio ai sottufficiali guarda forti, guarda batterie nei forti, guarda magazzino, guarda mine, guarda colombai . .	90	213
12 giugno .	Assegni dovuti ai sottufficiali con 12 o 16 anni di servizio sotto le armi	102	302
28 » .	Legge n. 225, che modifica la legge sugli stipendi ed assegni fissi nel R. esercito . . .	112	309
18 luglio .	Spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze	140	375
22 » .	Spese d'ufficio per le direzioni e gli uffici del genio per l'esercizio finanziario 1897-98. .	165	474
23 agosto. .	Modificazioni al R. Decreto 8 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali	178	497
27 » .	Spese d'ufficio per i comandi locali, stabilimenti d'artiglieria e per la sezione della direzione superiore delle esperienze in Ciriè, per l'esercizio finanziario 1897-98 . . .	185	510
12 settembre .	Trattamento delle truppe nell'alta montagna .	196	524
13 ottobre .	Indennità di tramutamento per gli ufficiali trasferiti di sede	232	618
29 dicembre.	Ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia ammessi a concorrere ai due terzi dei posti vacanti nella propria arma	289	715
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
31 gennaio .	R. Decreto che indice nel 1° semestre 1898 la terza gara generale di tiro a segno. . . .	44	141
3 aprile .	Lezioni di tiro ordinario per le società di tiro a segno nazionale	66	180

TRASPORTI.

24 nov. 1896.	Atto addizionale all'appendice 10 giugno 1895 alla convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti sulle ferrovie e sul lago di Garda . .	10	25
9 marz. 1897	Accordi da prendersi coi funzionari ferroviari superiori pel trasporto di battaglioni, squadroni, batterie o reparti maggiori	48	145
18 » .	Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda.	52	154
6 aprile .	Estensione di servizio nelle stazioni di *Via Latina*, *Curinga*, *Cercenasco*, *Vernazza*, *Vigliano d'Asti* e di *Roma Porta Maggiore*. — Spostamento del fabbricato viaggiatori della *Favazzina* e cambiamento di denominazione di alcune stazioni	70	192
2 giugno .	Modificazioni al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari in ferrovia.	97	218
7 » .	Istruzione per l'esecuzione della convenzione 22 luglio 1896 pei trasporti militari sul mare .	98	221
6 luglio .	Modificazioni al regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione pei trasporti, in data 23 settembre 1882	122	335
6 agosto .	Modificazioni al regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari sulle ferrovie e sul lago di Garda	145	379
13 ottobre .	Apertura di linee ferroviarie. — Ampliamento di servizio nelle stazioni di *Borgoratto* e di *Caivano* e nelle fermate di *Mestrino* e di *S. Alessio*. — Cambiamento di nome della stazione di Revigliasco	222	596
15 » .	Modificazione alla istruzione per l'applicazione dell'appendice alla convenzione 28 settembre 1882 e del relativo atto addizionale . .	225	612
4 novembre.	Modificazioni alla istruzione per l'applicazione dell'appendice 10 giugno 1895 e del relativo atto addizionale.	238	629
5 » .	Sovratasse sui prezzi di trasporto dei viaggiatori.	241	631
6 dicembre .	Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti sulle ferrovie sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda	268	686
11 » .	Modificazioni agli accordi da prendersi coi funzionari ferroviari superiori pel trasporto di battaglioni, squadroni, batterie o reparti maggiori	271	687

	UFFICIALI IN CONGEDO.		
30 giugno .	Passaggio degli ufficiali di complemento dall'esercito permanente alla milizia mobile .	115	323
21 marzo . .	R. Decreto n. 147 col quale gli ufficiali generali ed i colonnelli del genio militare, collocati in posizione di servizio ausiliario ed a riposo, possono essere abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere civile . . .	159	403

DECISIONI DI MASSIMA

N. d'ordine	OGGETTO	Pagina
1	Spedizioni di materiali dei servizi amministrativi per ferrovia a grande velocità e d'urgenza	162
2	Mercede ai comandati in lavori per i servizi d'artiglieria e del genio	181
3	Distribuzioni straordinarie di caffè e di vino	212
4	Iscrizione degli ufficiali di complemento nei ruolini nominativi modello 84	372
5	Spese per la manutenzione e rinnovazione degli oggetti di scherma	716

DISPENSA 1ª **1897** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 gennaio

NOVEMBRE 9. — R. Decreto relativo all'esame speciale dei tenenti commissari che aspirano all'avanzamento a scelta. *pag.* 1.
DICEMBRE 24. — Legge 24 dicembre 1896, N. 559, sulla liquidazione dell'assegno vitalizio ai veterani del 1848-49, *pag.* 2.
» 24. — Legge 24 dicembre 1896, N. 554 relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito, *pag.* 3.
» 27. — Legge 27 dicembre 1896, N. 560 che proroga i decreti-legge del 6 novembre 1894, N. 503, 504, 505 e 507, *pag.* 8.
GENNAIO 1. — Rassegne di rimando. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *pag.* 8.
» 5. — Reciprocità di saluto e di visite tra i militari ed il personale delle capitanerie di porto, *pag.* 22.
» 5. — Reciprocità di visite fra le autorità militari del R. esercito e quelle del corpo della guardia di finanza, *pag.* 23.
» 7. — Distribuzioni straordinarie di caffè e di vino, *pag.* 23.

Atto N. **1**. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto relativo all'esame speciale dei tenenti commissari che aspirano all'avanzamento a scelta**. — 9 novembre 1896.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1896 N. 254 sull'avanzamento nel R. esercito.

Ritenuta la necessità di determinare fin d'ora in via provvisoria, nell'attesa del Regolamento da emanare per l'esecuzione della legge stessa, le norme per l'applicazione dell'articolo 36, 2° comma della legge, in quanto concerne l'avanzamento a scelta dei tenenti del corpo di commissariato militare;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'esame speciale contemplato dall'articolo 36 della legge 2 luglio 1896 N. 254, per i tenenti del corpo di commissariato militare, riconosciuti idonei all'avanzamento per anzianità, i

ERRATA CORRIGE.

Atto 231, del 1896, pag. 517, righe 14ª e 15ª, *dopo le parole*: reggimenti e corpi d'artiglieria, *aggiungere*: e del genio.

702,444

quali aspirano alla promozione a scelta, consisterà nello svolgimento di due temi dati dal Ministero della guerra, e riflettenti: l'uno il servizio di commissariato militare con eventuale riferimento alle cose più salienti della storia militare moderna, l'altro una questione d'economia politica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 novembre 1896.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **2**. — PENSIONI. — **Legge 24 dicembre 1896, n. 550, sulla liquidazione dell'assegno vitalizio ai veterani del 1848-49**. — 24 dicembre 1896.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A cominciare dal 1° gennaio 1897, a tutti i veterani contemplati dalla legge 28 giugno 1891, n. 351, sarà liquidato l'assegno portato dalla legge stessa.

Art. 2.

Agli effetti del precedente articolo, la Cassa dei depositi e prestiti somministrerà al Tesoro, a datare dal 1° gennaio 1897, le somme occorrenti per il pagamento degli assegni vitalizi suddetti.

Art. 3.

La parte dello stanziamento al capitolo delle pensioni straordinarie del bilancio della spesa del Ministero del tesoro approvato per l'esercizio 1896-97, la quale, nella somma di lire 790,000, è destinata al pagamento di cui al precedente articolo 1°, resta consolidata nella somma stessa e sarà corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 1897 alla Cassa dei depositi e prestiti, fino a tanto che questa non sarà stata rimborsata di tutte le somme all'uopo somministrate al Tesoro.

Art. 4.

I rapporti tra la Cassa depositi e prestiti ed il Tesoro dello Stato saranno regolati mediante conto corrente speciale fruttifero all'interesse del 4 per cento netto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1896.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.

N. 3. — DISCIPLINA MILITARE — **Legge 24 dicembre 1896 N. 554 relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito.** — 24 dicembre 1896.

UMBERTO I, ECC ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali del regio esercito in servizio attivo permanente, in disponibilità od in aspettativa, non possono contrarre matrimonio senza avere prima ottenuto il regio assentimento.

Le ragioni per le quali il regio assentimento fosse negato sono insindacabili.

Art. 2.

Non può ottenere il regio assentimento l'ufficiale, che non abbia provato di possedere un reddito annuo di lire quattromila, cumulativamente fra lo stipendio lordo del proprio grado, computati i sessenni, ed una rendita lorda assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul debito pubblico consolidato o sopra beni stabili, ovvero assicurata su titoli guarentiti dallo Stato.

Il reddito annuo, di cui alla prima parte di questo articolo, è ridotto a lire tremila per gli ufficiali che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e per gli ufficiali dei reali carabinieri di qualunque età, provenienti da sottufficiali della stessa arma.

Art. 3.

La dote della futura sposa può tener luogo della rendita, quando nel contratto nuziale sia costituita nella misura e pel fine voluto nell'articolo precedente.

Art. 4.

Durante il matrimonio, il diritto di riscuotere le annualità della rendita appartiene all'ufficiale.

Nel caso di separazione dei coniugi, si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 5.

La rendita ancorchè sia costituita con la dote della futura sposa, non può essere alienata, nè in tutto nè in parte, nonostante il disposto degli articoli 1404, 1405 del codice civile, e le annualità non possono cedersi nè pignorarsi se non per causa di alimenti dovuti per legge, e soltanto nella misura di un terzo.

Art. 6.

La rendita diviene liberamente disponibile:

a) quando lo stipendio lordo dell'ufficiale, computati i sessenni, raggiunga le lire quattromila ovvero tremila secondo i casi rispettivamente preveduti nell'art. 2;

b) quando l'ufficiale cessi definitivamente dal servizio attivo permanente;

c) quando il matrimonio sia sciolto per la morte dell'ufficiale;

d) quando il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie, senza discendenti superstiti maschi in età minore, o femmine in età minore non maritate.

Art. 7.

La idoneità e la validità della costituzione della rendita, di cui agli articoli 2 e 3, sono dichiarate dal tribunale supremo di guerra e marina sopra ricorso dell'ufficiale sentito l'avvocato generale militare.

Lo stesso tribunale è competente a conoscere della sostituzione di altra garanzia a quella primitiva e a dichiarare la libera disponibilità della rendita a norma dell'art. 6.

Per ogni altro provvedimento sono competenti i tribunali ordinari.

Art. 8.

L'ufficiale che contrae matrimonio senza avere avuto il regio assentimento, come è stabilito negli articoli 1 e 2, sarà revocato dall'impiego a termini della legge sullo stato degli ufficiali del 25 maggio 1852.

In questo caso la revocazione avrà luogo senza il parere di un consiglio di disciplina, ma in seguito a dichiarazione del tribunale supremo di guerra e marina, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione alla presente legge.

Nel caso d'imminente pericolo di vita, se l'ufficiale ha prole naturale vivente che intende legittimare, può contrarre matrimonio senza avere ottenuto il regio assentimento, salvo i casi d'impedimenti contemplati dal codice civile.

Se però il coniuge giudicato *in extremis* sopravvivesse, o muoia la moglie lasciando superstiti maschi in età minore, o femmine in età minore non maritate; l'ufficiale dovrà nel termine di un anno dalla celebrazione del matrimonio adempiere alle prescrizioni degli articoli 1 e 2, trascorso il qual tempo incorrerà nella revocazione dell'impiego siccome è prescritto dai due comma precedenti.

Art. 9.

Sopra ricorso degli interessati le disposizioni dell'art. 6 si applicano alle rendite costituite in occasione dei matrimoni contratti sotto l'impero delle leggi precedenti.

Art. 10.

Un decreto reale determinerà le norme da seguirsi per la esecuzione della presente legge.

Art. 11.

Pe quanto concerne il regio esercito, la legge 31 luglio 1871, N. 393, relativa ai matrimoni degli ufficiali è abrogata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1896.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. 4. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge 27 dicembre 1896 N. 560 che proroga i decreti-legge del 6 novembre 1894 N. 503, 504, 505 e 507.** — 27 dicembre 1896.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I decreti-legge 6 novembre 1894, N. 503, 504, 505 e 507, già prorogati con R. Decreto 30 giugno 1896 al 1° gennaio 1897, saranno considerati in vigore fino al giorno in cui sarà promulgata la legge del nuovo ordinamento dell'esercito, ma non oltre il 30 giugno 1897.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1896.

UMBERTO.

Pelloux.

N. 5. — RECLUTAMENTO. — **Rassegne di rimando. Modificazioni all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.** — 1° gennaio.

Tenuto conto dell'esperienza di questi ultimi anni e per regolare e ben precisare le norme relative al servizio delle rassegne di rimando, ho determinato che al capo XVI dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento sia sostituito il seguente.

Resta quindi abrogato l'*Atto* n. 209 del 1894 in quanto si riferisce alle rassegne di rimando e l'*Atto* n. 39 del 1896.

CAPO XVI.

Rassegne di rimando.

a) *Rassegne di rimando di militari sotto le armi.*

§ 466. A mente del § 824 del Regolamento sul reclutamento sono sottoposti a rassegna di rimando i militari sotto le armi che dopo terminato il secondo periodo della leva in conto della

quale furono arruolati sieno riconosciuti inabili al servizio militare in genere, od a quello speciale dell'arma o corpo a cui appartengono, o che per malattia abbiano bisogno di una licenza di convalescenza eccedente i tre mesi.

I volontari sia ordinari che di un anno sono sempre sottoposti a rassegna di rimando e quindi anche se riconosciuti inabili al servizio durante la leva in conto della quale furono arruolati.

I surrogati di fratello sono sottoposti a rassegna di rimando se risultano inabili dopo il termine del secondo periodo della leva alla quale hanno concorso i fratelli surroganti.

Sono pure sottoposti a rassegna di rimando i militari del corpo reale equipaggi tanto sotto le armi che in congedo illimitato, quando ne venga fatta apposita richiesta ai comandanti di divisione militare, dai comandanti in capo dei dipartimenti marittimi o in seguito a proposta di un direttore di ospedale militare residente in località ove non abbiano giurisdizione autorità militari marittime

§ 467. Le proposte per la rassegna di rimando sono fatte dai comandanti di corpo o di distaccamento ai comandanti delle divisioni militari da cui dipendono.

Quando però trattasi di militari ricoverati negli ospedali militari o nei manicomi, le proposte per le rassegne di rimando sono fatte dai direttori degli ospedali militari.

§ 468. Ogni proposta per rassegna di rimando deve essere fatta inviando al comando della divisione militare:

1° tre copie del foglio di proposta conforme al modello n. 41 del catalogo, nelle quali deve essere precedentemente scritta e firmata alla 2ª colonna la dichiarazione dell'ufficiale medico proponente la rassegna;

2° due copie del foglio matricolare del militare rassegnando (modello n. 59 del catalogo);

3° un'esemplare della dichiarazione modello n. 46 del catalogo pel caso che debba essere sottoscritta dal militare sottoposto a rassegna.

Quando trattasi delle proposte di rassegna di rimando dei militari richiamati alle armi per istruzione o di quelli che si trovano in congedo illimitato si dovrà unire al modello n. 41 il foglio di congedo illimitato invece delle copie del foglio matricolare del militare rassegnando.

§ 469. Se la proposta di rassegna è fatta dal direttore di un ospedale militare presso il quale il militare sia in cura o tenuto in osservazione, il direttore stesso dovrà scrivere e fir-

mare nella seconda colonna del foglio di proposta la dichiarazione dalla quale risulti la diagnosi della malattia ed il suo parere circa l'inabilità del rassegnando al servizio militare.

Ove trattisi di un militare ricoverato in un manicomio, il direttore dell'ospedale militare che lo propone per la rassegna dovrà fare la dichiarazione di cui sopra è cenno in base a quella rilasciata dal direttore del manicomio stesso.

Per fare la proposta di rassegna i direttori d'ospedale richiederanno in tempo opportuno ai corpi cui i militari appartengono due copie del foglio matricolare, ed i comandanti di corpo dovranno soddisfare con la maggiore possibile sollecitudine a tale domanda.

§ 470. Gli iscritti condannati per essersi procurate infermità od imperfezioni allo scopo di esimersi dal servizio militare, i quali, a senso dell'art. 166 della legge, furono, dopo scontata la pena, arruolati perchè risultarono abili ad un servizio militare qualunque, non possono essere proposti a rassegna per la malattia od infermità da essi procacciatasi senza riferirne prima al Ministero della guerra.

§ 471. Quando da una qualsiasi autorità militare venga espresso, mediante rapporto, sospetto di simulazione a riguardo di militari proposti a rassegna, se ne dovrà riferire al Ministero, inviando a tal uopo gli atti relativi.

§ 472. La proposta di rassegna non potrà aver luogo per i militari in attesa di giudizio avanti ai tribunali militari se non dopo che sia stato esaurito il procedimento penale con dichiarazione di non luogo a procedere.

Per quelli in espiazione di pena la rassegna non potrà aver luogo che dopo scontata la pena o quando sia stato emanato per essi un decreto di grazia che il comandante gli stabilimenti militari di pena promuoverà dal ministro della guerra, rimettendogli una circostanziata relazione medica sull'infermità dell'individuo.

Gli uomini delle compagnie di disciplina non provenienti dai corpi del regio esercito non saranno proposti a rassegna; ma quando fossero dichiarati inabili a continuare il servizio, il comandante degli stabilimenti militari di pena ne riferirà, per gli occorrenti provvedimenti, al Ministero della guerra, trasmettendogli la copia del relativo foglio matricolare.

§ 473. I militari affetti da oftalmia granulosa non possono essere proposti dai corpi per la rassegna di rimando, ma devono invece essere ricoverati in un ospedale militare per esperimentare la cura medica opportuna. Essi potranno essere pro-

posti per la rassegna soltanto dai direttori degli ospedali militari o delle infermerie di presidio e nei seguenti casi:

a) quando la malattia abbia perduto ogni carattere di contagio e sia suscettibile di guarigione coi soli compensi igienici;

b) quando la malattia, essendo incompatibile col servizio militare in qualsiasi corpo, compreso quello dei veterani, sia pervenuta ad un grado tale di stazionarietà, da far presumere che non subisca modificazioni.

Nel primo caso sarà per essi proposta dall'ufficiale rassegnatore, e concessa quindi dal comandante di divisione, una licenza di convalescenza, e nel secondo caso essi saranno congedati.

§ 474. Ai militari che venissero giudicati inabili al loro giungere sotto le armi e fossero proposti per la rassegna prima della vestizione, non dovranno essere distribuiti oggetti di corredo tranne quelli di assoluta necessità, sino a che non sia deciso sulla loro abilità al servizio militare.

§ 475. Ricevute che abbiano le proposte di rassegna, i comandanti delle divisioni militari designeranno per eseguirle un ufficiale generale o superiore, nonchè due ufficiali medici che dovranno visitare in presenza dell'ufficiale rassegnatore il militare proposto a rassegna.

§ 476. Le rassegne di rimando saranno passate ogni qualvolta si trovino uno o più militari proposti come inabili a continuare il servizio per modo che, occorrendo, esse abbiano luogo anche settimanalmente.

Le medesime possono essere effettuate tanto alla sede del comando di divisione quanto nei presidi o presso i distretti dipendenti, ma sempre per delegazione del comandante di divisione al quale in ogni caso sono riservate le definitive determinazioni.

§ 477. L'ufficiale da destinarsi come rassegnatore dovrà sempre precedere in grado od almeno in anzianità l'ufficiale proponente la rassegna; come pure gli ufficiali medici dovranno, per quanto è possibile, precedere in grado od almeno in anzianità quelli che hanno promossa la rassegna stessa.

Nel caso di rassegne proposte dal comandante dell'accademia militare o della scuola militare, qualora non sia possibile destinare quale rassegnatore un ufficiale superiore a quello proponente in grado od anzianità, le rassegne saranno passate dal comandante della divisione militare.

Non potranno mai essere incaricati delle rassegne i comandanti dei corpi cui appartengono i rassegnandi, nè gli ufficiali medici che hanno rilasciato la dichiarazione di inabilità.

All'ufficiale rassegnatore sono trasmessi dal comandante della divisione i fogli di proposta modello n. 41 del catalogo che avrà ricevuti dai corpi, nonchè tutti gli altri documenti ad essi riferentisi.

§ 478. Il parere dei due ufficiali medici sull'abilità od inabilità al servizio militare dei singoli militari sottoposti a rassegna sarà espresso in iscritto per esteso nella terza colonna del foglio di proposta modello 41, facendo uso della nomenclatura delle infermità indicate nell'elenco delle infermità ed imperfezioni esimenti dal servizio militare e citando il relativo articolo.

I periti dovranno pure esprimere il loro parere sulla probabile dipendenza dell'infermità od imperfezione dalle cause allegate dal militare.

Nel caso di discrepanza di opinione, ciascuno dei due ufficiali medici esprimerà separatamente, sempre per iscritto e come sopra è detto il proprio parere.

§ 479. Nei casi dubbi o di dissenso fra i due ufficiali, sarà sempre prudente partito quello di mandare in osservazione presso un ospedale militare il proposto per la rassegna, oppure di promuovere dal comandante del corpo d'armata le disposizioni perchè il detto militare sia visitato presso l'ospedale militare principale che ha sede nella stessa città del comando del corpo d'armata con l'intervento del direttore di sanità militare, il quale rilascerà la relativa dichiarazione medica, ovvero anche di proporre al ministero, se lo reputi necessario, che venga assoggettato al giudizio dello ispettorato di sanità militare.

§ 480. Tutte le volte che un militare, stato già visitato o giudicato da un direttore di ospedale militare principale, debba essere sottoposto a nuova visita od osservazione in un ospedale militare, questa seconda visita e il relativo giudizio debbono essere deferiti al direttore di sanità.

§ 481. Nei casi di cui al § 469 l'ufficiale rassegnatore formulerà le sue proposte sulla dichiarazione del direttore dell'ospedale militare, senza che occorra la presenza alla rassegna di altri ufficiali medici e del militare rassegnando.

§ 482. In base ai pareri degli ufficiali medici l'ufficiale rassegnatore formulerà e firmerà la propria proposta nell'apposita colonna del modello 41, aggiungendovi le osservazioni che credesse di fare sui reclami del militare sottoposto a rassegna.

L'ufficiale rassegnatore non dovrà però tenersi vincolato dal parere dei periti, quando fosse di opinione contraria, ma in

tal caso dovrà esporre i motivi che lo guidano alla sua proposta.

§ 483. A mente del § 826 del regolamento sul reclutamento le proposte dell'ufficiale rassegnatore dovranno essere:

a) per il congedo assoluto, quando risulti della inabilità assoluta e permanente al servizio militare;

b) per il trasferimento ad altra arma o corpo, quando l'inabilità sia soltanto relativa al servizio in quell'arma o corpo a cui il militare appartiene;

c) per una licenza di convalescenza da 3 mesi ad un anno, quando il militare sottoposto a rassegna sia giudicato suscettibile di riacquistare l'idoneità al servizio;

d) per il passaggio al corpo dei veterani, quando il militare conti 18 anni di servizio effettivo sotto le armi e sia giudicato inabile a continuare nel servizio attivo, od anche prima dei 18 anni quando la sua inabilità provenga in modo ben accertato, da eventi del servizio stesso;

e) pel collocamento a riposo, quando il militare sia giudicato inabile in modo assoluto e permanente per eventi di servizio;

f) per la riforma, quando il militare sia giudicato inabile in modo assoluto e permanente al servizio per cause indipendenti dal servizio stesso, purchè conti 18 anni di servizio sotto le armi.

§ 483.*bis* Quando si tratta di volontari ordinari o di un anno che non abbiano ancora per età concorso alla leva e che sieno giudicati inabili al servizio militare in modo assoluto e permanente le proposte del rassegnatore saranno pel proscioglimento dal servizio.

§ 484. La proposta del rassegnatore dovrà essere letta al militare interessato, ed ove si tratti di congedo assoluto o di proscioglimento dal servizio gli sarà fatto conoscere che se intende far valere dei diritti alla giubilazione dovrebbe farne domanda prima di essere licenziato da sotto le armi.

Ove egli non dichiari che la sua inabilità è dipendente da cause di servizio, gli sarà fatta sottoscrivere la dichiarazione conforme al modello 46 del catalogo. Qualora si tratti di militare analfabeta, sarà fatta dal medesimo sottosegnare in presenza di due testimoni che dovranno sottoscriversi nella dichiarazione.

Dell'avvenuta sottoscrizione di tale dichiarazione dovrà essere presa nota sul foglio di proposta modello 41 dall'ufficiale rassegnatore nella colonna 5 ed in base ad essa ne sarà

fatta annotazione sul foglio matricolare, nonchè sul ruolo modello n. 57 con la seguente formula « Ha sottoscritto la dichiarazione modello n. 46 del catalogo ».

§ 485. I fogli di proposta, corredati di tutti i documenti relativi, saranno dagli ufficiali rassegnatori trasmessi al comandante di divisione militare che ha ordinato la rassegna per le sue determinazioni e per gli ulteriori provvedimenti.

§ 486. Ricevuti i detti atti, il comandante della divisione si assicurerà che sieno state osservate le prescrizioni regolamentari, chiedendo quelle spiegazioni che crederà necessarie, prescrivendo, ove occorra, nuove osservazioni e facendo anche nei casi speciali venire il rassegnando alla sua presenza.

Dopo di ciò, il comandante della divisione militare emetterà le sue determinazioni.

Se però si tratti di rassegna che riguardi un militare del corpo reali equipaggi proveniente dalla leva marittima, dovranno le proposte essere trasmesse per la sua decisione al comandante del dipartimento marittimo.

§ 487. Le decisioni da pronunziarsi in rassegna di rimando dai comandanti di divisione militare dovranno essere:

a) di congedo assoluto, quando risulti l'inabilità assoluta e permanente del militare al servizio;

b) di licenza di convalescenza da tre mesi ad un anno, quando il militare sia giudicato suscettibile di riacquistare l'idoneità al servizio, oppure di congedo anticipato nei casi di cui al § 498*bis*.

Però quando trattasi di militari chiamati alle armi per istruzione i quali fossero riconosciuti solo temporaneamente inabili al servizio dovrà pronunciarsi la decisione di rinvio alla prima successiva chiamata per quelli di 1ª e 2ª categoria; e di dispensa dalla istruzione per quelli di 3ª categoria;

c) di trasferimento ad altra arma o corpo, quando l'inabilità sia soltanto relativa al servizio in quell'arma o in quel corpo a cui il militare stesso appartiene.

§ 487.*bis* Per i militari proposti pel passaggio ai veterani, o per la riforma, o pel collocamento a riposo, i comandanti di divisione sospenderanno ogni decisione e comunicheranno gli atti relativi al Ministero.

I comandanti di divisione si asterranno eziandio dal decidere e comunicheranno gli atti di rassegna al Ministero quando trattasi di militari giudicati inabili in modo assoluto per infermità indipendenti da causa di servizio i quali contino oltre 17 anni di servizio.

§ 488. Quando trattasi di volontari ordinari o di un anno che per età non abbiano ancora concorso alla leva e siano ritenuti inabili al servizio militare in modo assoluto e permanente, la decisione del comandante di divisione sarà di proscioglimento dal servizio.

I volontari ordinari o di un anno prosciolti dal servizio militare saranno provvisti della dichiarazione di cui al § 732 del regolamento, dalla quale consti dell'obbligo che hanno di soddisfare alla leva con la loro classe.

§ 489. Quando un volontario di un anno che abbia già concorso alla leva per ragione di età venga all'atto della sua presentazione per imprendere servizio o durante il servizio giudicato inabile in modo permanente od assoluto la decisione del comandante della divisione sarà di congedo assoluto.

Se il detto volontario verrà giudicato affetto da infermità sanabili col tempo gli dovrà essere concessa la licenza di convalescenza sempre di un anno.

§ 490. I volontari ordinari o di un anno non possono, a senso dell'articolo 114 della legge, essere trasferiti ad altra arma senza il loro consenso. Quando pertanto taluno di essi sia riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente per l'arma in cui imprese l'arruolamento e non aderisca al passaggio ad altra arma, dovrà essere prosciolto dal servizio a senso del § 732 del regolamento, semprechè, ben inteso, non abbia ancora concorso alla leva. Ove invece abbia già concorso alla leva, potrà essere trasferito ad altra arma come qualunque militare vincolato al servizio di leva; però in caso di trasferimento di arma di un volontario di un anno è sempre ad esso lasciata la scelta del corpo della nuova arma in cui deve compiere l'anno di servizio.

Ove si tratti di trasferire un volontario di un anno dalla cavalleria in altra arma, il comandante della divisione indagherà se il motivo della inabilità sia preesistente all'arruolamento e prima di emettere la sua determinazione ne riferirà al Ministero perché possa giudicare se sia il caso di restituzione della differenza della tassa di arruolamento.

§ 491. La determinazione dei comandanti di divisione sarà trascritta nella colonna 5ª di tutte e tre le copie del foglio di proposta modello 41 del catalogo e munita della loro firma.

Di queste tre copie, una, corredata dei documenti relativi verrà trasmessa al più presto, qualunque sia stato l'esito della rassegna, al Ministero della guerra (direzione generale leve e truppa), l'altra, corredata pure dei documenti, sarà conser-

vata negli archivi della divisione e la terza, senza documenti, verrà trasmessa al comandante del corpo per l'esecuzione della determinazione stessa.

§ 492. I comandanti dei corpi che dovessero disporre per il congedo assoluto di militari ricoverati nei manicomi dovranno tosto avvertire del determinato congedo il direttore dell'ospedale militare nella cui circoscrizione trovasi il manicomio nel quale fu ricoverato il congedando, trasmettendogli il foglio di congedo per l'opportuno recapito al militare, o per esso alla direzione del manicomio.

§ 493. I militari, i quali non potessero continuare in servizio presso le truppe mobili devono essere trasferiti alle compagnie permanenti di uno dei distretti della divisione stessa in cui ha luogo la rassegna, purchè tale distretto non sia quello cui il militare appartiene per fatto di leva.

§ 494. Ove si tratti di prescrivere passaggi ad un reggimento di fanteria di linea di militari non riconosciuti più idonei a servire nei carabinieri, nell'artiglieria, nel genio, nella cavalleria, nei bersaglieri o negli alpini si dovrà avvertire di destinarli in uno dei reggimenti stanziati nel luogo ove avviene la rassegna o, se ciò non possa effettuarsi, ad un reggimento stanziato nel luogo più vicino.

§ 495. Pei militari dell'arma dei carabinieri reali i quali sieno trasferiti in altra arma in seguito a rassegna di rimando, i comandanti di divisione devono ordinarne il proscioglimento della ferma di cinque anni ed il passaggio in quella di tre per seguire la sorte della classe colla quale furono arruolati.

Ove in seguito a tali trasferimenti essi dovessero essere inviati in congedo illimitato saranno direttamente trasferiti ad un reggimento di fanteria o di cavalleria a cui il rispettivo distretto di leva fornisce uomini in caso di mobilitazione, secondochè essi appartengono ai carabinieri a piedi od a cavallo.

§ 495bis. Quando trattasi di militari affetti da alienazione mentale, i comandanti di divisione dovranno determinarne l'invio in congedo assoluto quand'anche l'alienazione mentale, già stata positivamente accertata, in un manicomio od in un ospedale militare, risulti al tempo della rassegna apparentemente guarita.

§ 496. I sottufficiali che, in seguito a rassegna di rimando, dovessero far passaggio ai distretti, saranno proposti al Ministero della guerra, il quale provvederà per la loro destinazione.

§ 497. Gli allievi ufficiali medici, i quali, in seguito a rassegna di rimando, vengono inviati in licenza di convalescenza, faranno effettivo passaggio al distretto militare al quale appartengono per fatto di leva ed allorquando poi al termine della licenza stessa si presentano al comandante del distretto, questi dovrà riferirne al ministero per la loro assegnazione al corpo in cui devono riprendere il servizio, o per la riammissione alla scuola di applicazione di sanità militare.

§ 498. Qualora, in seguito a rassegna di rimando, un sottufficiale, caporale o soldato debba essere inviato in licenza di convalescenza e dichiari di non avere i mezzi necessari di sussistenza per mantenersi durante la licenza, il comandante di divisione, sentito prima al riguardo il parere del direttore di sanità militare del corpo di armata, ne ordinerà il ricovero in un deposito di convalescenza o l'aggregazione al corpo dei veterani, prendendo all'uopo, ove occorra, gli opportuni accordi col comandante della divisione competente.

I sottufficiali dovranno in tali casi essere sempre aggregati al corpo dei veterani.

§ 498bis. Quando un sottufficiale, caporale o soldato sia, in seguito a rassegna, proposto per la licenza di convalescenza di un anno ed il comandante della divisione militare ritenga che concorrano gli estremi per tale decisione dovrà invece nei casi sotto indicati essere concesso l'invio in congedo illimitato per anticipazione.

a) se militare con ferma di anni 5, quando conti oltre 3 anni di servizio alle armi; ed ove sia sottufficiale se acconsenta all'invio in congedo illimitato;

b) se militare con ferma di anni 4, o di anni 3 quando conti oltre un anno di servizio.

c) se militare con ferma di anni 2 o 1, quando conti oltre 6 mesi di servizio.

Sarà pure concesso l'invio in congedo illimitato per anticipazione ai caporali e soldati appartenenti alla classe anziana sotto le armi:

d) quando in seguito a rassegna risultino in condizione di essere mandati in licenza di convalescenze per 6 mesi qualora sieno trascorsi due mesi dal giorno in cui furono inviati in congedo illimitato i militari della classe precedente e della rispettiva loro arma o corpo;

e) quando in seguito o rassegna risultino in condizione di essere mandati in licenza di convalescenza per tre mesi, qualora sieno già trascorsi 5 mesi dal giorno in cui furono

inviati in congedo illimitato i militari della classe precedente della rispettiva arma o corpo.

Qualora un militare, stato proposto per l'invio in congedo illimitato per anticipazione in sostituzione della licenza di convalescenza, dichiari di non aver mezzi di sussistenza per mantenersi, il comandante di divisione sospenderà la relativa decisione e ordinerà che egli venga, secondo le norme di cui al § 498, ricoverato in un deposito di convalescenza od aggregato al corpo dei veterani per quel tempo che sarà reputato necessario, il quale ad ogni modo non potrà oltrepassare il giorno in cui il militare dovrà essere inviato in congedo illimitato con la sua classe.

Quando occorra di determinare in ordine ad un militare pel quale sia in corso la rafferma e che sia giudicato solo temporaneamente inabile al servizio, non dovrà il medesimo essere in nessun caso inviato in congedo illimitato per anticipazione secondo le norme sopraindicate, ma dovrà invece essere mandato in licenza di convalescenza.

§ 499. Il militare che venga inviato in licenza di convalescenza dovrà essere espressamente avvisato che se, al termine della licenza, le sue condizioni di salute non sieno tali da permettergli di riassumere il servizio, non dovrà ritornare al corpo, ma presentarsi al comando del distretto militare nella cui circoscrizione risiede od all'ospedale militare più vicino per esservi sottoposto a visita medica ed, ove ne sia il caso, a nuova rassegna di rimando.

§ 500. Qualora i militari stati aggregati a senso del § 498 al corpo dei veterani o ricoverati in un deposito di convalescenza, si ristabiliscano in perfetta salute e sieno in grado di riprendere servizio in un tempo più breve di quello presunto all'atto della rassegna, verranno, o dal comandante del corpo dei veterani, o dal direttore del deposito di convalescenza segnalati al comandante della divisione, il quale dovrà disporre per l'immediato ritorno al corpo dei militari guariti, avendo cura, quando facciano parte di corpi residenti in altra divisione, di avvertirne in precedenza il comandante di quella divisione.

§ 501. I sottufficiali e altri graduati di truppa, nonchè i soldati con impieghi speciali (zappatori, trombettieri ecc.) che sieno inviati in licenza di convalescenza per un anno saranno considerati in soprannumero agli organici dei rispettivi corpi e potranno quindi essere rimpiazzati.

§ 502. A mente del § 827 del regolamento sul reclutamento

i militari divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio, i quali contino un servizio effettivo sotto le armi maggiore di anni 10 e minore di anni 18 possono essere proposti per il congedo assoluto con una gratificazione.

Parimente possono essere proposti per il congedo assoluto con una gratificazione i militari, i quali, quantunque abbiano prestato un servizio minore di 10 anni, abbiano però subito un'amputazione, o sieno affetti da cecità, da atrofia assoluta di un membro, da paralisi o semiparalisi o da altra infermità che li renda inabili a proficuo lavoro, nel caso che tali imperfezioni od infermità non provengano da cause dipendenti dal servizio.

La gratificazione sarà ragguagliata all'assegno di tre mesi, di sei mesi, di nove mesi o di un anno a seconda del minore o maggiore tempo di servizio prestato, della condotta tenuta sotto le armi, o della gravità dell'imperfezione o della malattia da cui i detti militari sono affetti.

§ 503. Le gratificazioni da accordarsi in occasione di congedo per rimando a senso del paragrafo precedente non possono mai eccedere l'assegno di un anno e devono essere regolate nel modo seguente:

a) 90 giorni di assegno a quelli che hanno servito dai 10 ai 12 anni;

b) 180 giorni a quelli che hanno servito da 12 ai 14 anni;

c) 270 giorni a quelli che hanno servito dai 14 ai 16 anni;

d) 360 giorni a quelli che hanno servito dai 16 ai 18 anni;

e) 180 giorni ai ciechi di un occhio, a coloro che hanno un arto intiero leso, ovvero anche soltanto una mano, un piede, in modo che la sua funzione senza essere interamente perduta, sia notevolmente scemata;

f) 360 giorni ai ciechi d'ambo gli occhi, a qualli che trovansi in pericolo evidente di perdere la vista in ambedue gli occhi, agli amputati di un arto intiero od anche soltanto della mano o del piede, ed a quelli affetti da paralisi od atrofia di essi membri tale da doversene ritenere perduto l'uso;

g) 90, 180, 270, 360 giorni, a seconda della gravezza della malattia, a quelli in genere che risultino anche solo per lungo tempo inabili al lavoro sufficiente al proprio sostentamento e che sono abbisognevoli di cure speciali.

§ 504. La concessione delle suddette gratificazioni non potrà

farsi quando concorrano circostanze abbastanza gravi per far credere che le malattie o le mutilazioni dei militari da congedarsi sieno state provocate od aggravate ad arte.

§ 505. I militari ai quali spetti il passaggio ai veterani e che preferiscano il congedo assoluto, possono ottenerlo dichiarando di rinunziare a qualunque beneficio per i servizi prestati. In questo caso saranno congedati con la gratificazione di un anno di assegno.

Ai militari medesimi sarà fatta, prima di addivenire al pagamento della gratificazione, sottoscrivere una dichiarazione conforme al modello inserito alla fine del presente capo.

Ove si tratti di militari analfabeti tale dichiarazione sarà fatta da esso sottosegnare in presenza di due testimoni che dovranno sottoscriversi nella dichiarazione stessa.

§ 506. Qualora dopo la concessione della gratificazione venisse a risultare essere il militare morto prima del giorno in cui il comandante la divisione emise la sua decisione, dovrà la concessione stessa considerarsi di nessun effetto.

Si intenderà invece mantenuta la concessione, se la morte avvenisse nel giorno stesso o posteriormente alla data della determinazione e l'importo della gratificazione sarà allora dovuto ai legittimi eredi del defunto.

§ 507. Ogni qualvolta un militare sottoposto a rassegna di rimando dichiari che l'infermità da cui trovasi affetto proviene da cause di servizio, e quando anche tale dichiarazione non sembri abbastanza fondata, devono essere praticati i provvedimenti prescritti dal Regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, onde accertare se il militare abbia, oppur no, diritto a pensione od al passaggio al corpo dei veterani.

Compiti tali provvedimenti, i comandanti di divisione trasmetteranno tutti i documenti relativi al Ministero per la definitiva decisione.

§ 508. Qualora in seguito ai provvedimenti sopra accennati venisse emessa dal Ministero della guerra la decisione che l'infermità di cui trovasi affetto il militare non è proveniente da cause di servizio ed il militare stesso persistesse nel rifiuto di firmare la dichiarazione modello n. 46 del catalogo, esso sarà senz'altro licenziato e sarà fatto cenno di tale rifiuto sui fogli di proposta modello n. 41 del catalogo.

b) *Rassegne di rimando dei militari in congedo illimitato.*

§ 509. Ai termini del § 830 del regolamento sul reclutamento nei mesi di aprile e di ottobre si eseguiscono apposite rassegne di rimando per i militari in congedo illimitato, i quali ritengono di essere divenuti inabili al servizio militare.

Non possono essere ammessi a tali rassegne:

a) i militari di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato provvisorio;

b) i volontari di un anno in congedo illimitato che non hanno ancora prestato l'anno di servizio;

c) i militari di 1ª categoria che ottennero il ritardo a presentarsi alle armi a senso dell'art. 120 della legge, perchè studenti di università o di istituti assimilati e non hanno ancora prestato servizio.

§ 510. I militari in congedo illimitato che intendono di essere sottoposti a rassegna di rimando, dovranno rivolgerne domanda, in carta da bollo da L. 0,50, per mezzo del sindaco, al comandante del distretto militare, sui ruoli del quale trovinsi inscritti, e ad esso comandante dovranno queste domande pervenire non più tardi del 15 aprile o rispettivamente del 15 ottobre.

A tali domande dovrà essere unito il foglio di congedo illimitato ed un certificato medico constatante la infermità per la quale il militare ritiene di essere divenuto inabile al servizio.

§ 511. Il comandante del distretto militare, ricevute le domande di cui nel precedente paragrafo, prenderà nota dei militari richiedenti e li farà a suo tempo avvertire, per mezzo del sindaco del comune in cui dimorano, del giorno in cui dovranno presentarsi al distretto, disponendo perchè siano muniti dei mezzi di viaggio con le stesse norme stabilite per gli inscritti di leva.

Le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto, se occorrono pel viaggio al distretto saranno pagati dal sindaco del capoluogo del mandamento. Pel viaggio di ritorno saranno pagati dal distretto militare.

§ 512. Per i militari ammessi alle rassegne semestrali dovrà essere accertata con ogni possibile cura l'identità personale, sia con preventive informazioni, sia confrontando i contrassegni della persona che si presenta per la rassegna con quelli risultanti dal foglio di congedo illimitato.

§ 513. I comandanti di divisione militare stabiliranno i giorni in cui dovranno aver luogo le rassegne presso i singoli distretti da loro dipendenti e delegheranno a passarle un ufficiale generale o superiore e due ufficiali medici di grado, per quanto è possibile, non inferiore a quello di capitano, eccettuati in ogni caso gli ufficiali medici appartenenti al distretto.

Quando in uno o più distretti di una divisione i militari in congedo illimitato da sottoporsi a rassegna di rimando non fossero tanti da giustificare la spesa che occorrerebbe per l'invio in quella località degli ufficiali necessari il comandante della divisione militare è autorizzato a disporre che questi militari sieno riuniti in quel distretto che ravviserà più opportuno, tenuto conto però che essi dovranno essere provveduti dei mezzi di trasporto di andata e ritorno ed essere presi nei conti come uomini fuori-forza, per il tempo necessario, dal distretto militare presso cui avrà luogo la rassegna.

§ 514. I militari che fossero riconosciuti in modo assoluto e permanente inabili al servizio saranno congedati in modo assoluto ed i comandanti di divisione, emessa la determinazione relativa, disporranno presso i comandanti dei distretti proponenti perchè sia mandata ad effetto.

I militari che fossero riconosciuti affetti da infermità presunte sanabili col tempo, dovranno essere rimandati in congedo illimitato, salvo a ripresentarsi a successive rassegne semestrali.

Nei casi dubbi i militari saranno rimandati ad una successiva rassegna, ma potranno veder decisa subito la loro sorte venendo, ove vi consentano, a cura e per conto del distretto di presentazione, ricoverati in osservazione nell'ospedale militare più vicino, e durante la loro permanenza nello stesso saranno considerati come militari richiamati temporaneamente alle armi.

Ove si rifiutino a tale osservazione, saranno dichiarati abili e non potranno in occasione di chiamata alle armi dispensarsi dal rispondervi a senso del § 1013 del regolamento sul reclutamento.

§ 515. Ad eccezione dei militari di 2ª e 3ª categoria che non furono mai sotto le armi, tutti gli altri militari per i quali viene pronunciata la decisione di congedo in modo assoluto dovranno sottoscrivere la dichiarazione mod. 46 del catalogo; sul foglio di proposta mod. 41 si dovrà far risultare se il militare abbia o no firmata le dichiarazione stessa.

Ove un militare si rifiuti di sottoscrivere tale dichiarazione, affermando che l'infermità per la quale è giudicato inabile, è dipendente da eventi di servizio si dovranno a suo riguardo praticare i provvedimenti di cui al § 507 e dovranno essere poscia inviati tutti gli atti al Ministero.

§ 515bis. I comandanti dei distretti informeranno l'interessato, per mezzo del sindaco rispettivo, della determinazione emessa nella rassegna e provvederanno perchè il foglio di congedo illimitato stato prodotto a senso del § 510, sia restituito al militare in caso di decisione d'idoneità o di rimando alla rassegna semestrale successiva, oppure cambiato con quello di congedo assoluto, secondo le norme del § 955 del regolamento, qualora il militare sia dichiarato inabile al servizio.

Il foglio di congedo illimitato non dovrà perciò essere unito alla copia del foglio di proposta mod. 41 del catalogo da trasmettersi al Ministero.

Il Ministro — PELLOUX.

---

§ 505. Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento

(1) . . . . . .

Dichiarazione di rinunzia al passaggio nel corpo dei veterani.

Il sottoscritto militare di . . categoria della classe . . . al N. . . di matricola del corpo suddetto, stato riconosciuto in seguito a rassegna di rimando inabile al servizio militare attivo per infermità dipendente da cause di servizio, dichiara di rinunziare al passaggio nel corpo dei veterani a cui avrebbe diritto e di preferire invece il congedo assoluto con la gratificazione di 360 giorni di assegno, a senso del § 828 del regolamento sul reclutamento, rinunciando a qualunque beneficio per i servizi prestati.

A . . . . addì . . . . . 18. . .

(2) . . . . . .

VISTO IL COMANDANTE DEL REGGIMENTO.

---

(1) Corpo.
(2) Firma del dichiarante.

N. 6. — DISCIPLINA MILITARE. — **Reciprocità di saluto e di visite tra i militari ed il personale delle capitanerie di porto.** — 5 gennaio.

All'*Atto* 228 della *Raccolta* è sostituito il seguente:

In vista degli stretti rapporti di servizio che, in caso di guerra per la sorveglianza e difesa delle coste, in caso di epidemia, per lo stabilimento dei cordoni sanitari, ed in molte altre circostanze, devono necessariamente passare fra i militari del R. esercito ed il personale delle capitanerie di porto, ed in seguito ad accordi presi fra il Ministero della guerra e quello della marina, rimane stabilito l'obbligo reciproco del saluto fra i militari del R. esercito ed il personale delle capitanerie di porto, semprechè in divisa.

L'assimilazione di rango a grado militare del personale delle capitanerie di porto è la seguente:

Capitano di porto ispettore, } a colonnello;
Capitano di porto di 1ª classe }
Capitano di porto di 2ª classe, a tenente colonnello;
Capitano di porto di 3ª classe, a maggiore;
Ufficiali di porto di 1ª, 2ª e 3ª classe, medico direttore di lazzaretto e medico primario locale, a capitano;
Applicato di porto di 1ª classe, } a tenente;
Medico supplente di lazzaretto e medico locale, }
Applicato di 2ª classe, a sottotenente;
Nocchiere di porto, a furiere maggiore;
Secondo nocchiere, a sergente;
Marinaro di 1ª e di 2ª classe, a soldato.

Nelle città e nei comuni ove l'autorità marittima è rappresentata da un capitano, da un ufficiale o da un applicato di porto *di carriera*, deve passare fra questo e l'autorità militare locale lo scambio di visite in occasione che l'uno o l'altra assume il comando.

Fa la visita pel primo chi è di grado inferiore; a parità di grado, l'autorità che arriva fa la visita per la prima.

L'ufficiale od il sottufficiale comandante dell'arma dei carabinieri reali del luogo deve fare la visita alla autorità della capitaneria di porto nella circostanza e nel modo ora detto, qualora nella stessa sede non esista autorità militare a lui superiore.

La visita ha luogo in grande uniforme e chi la riceve deve restituirla entro le 24 ore. Trattandosi però di località in cui l'ufficio di porto sia retto da un impiegato del corpo delle

capitanerie avente il grado di *applicato di porto*, lo scambio di visite ha luogo in uniforme ordinaria.

Gli ufficiali generali non restituiscono personalmente la visita.

Il Ministro — PELLOUX.

N. 7. — DISCIPLINA MILITARE. — **Reciprocità di visite fra le autorità militari del R. esercito e quelle del corpo della guardia di finanza.** — 5 gennaio.

All'*Atto* 224 del 1896 aggiungere:

5. Gli ufficiali generali non restituiscono personalmente la visita.

Il Ministro — PELLOUX.

N. 8. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Distribuzioni straordinarie di caffè e di vino.** — 7 gennaio.

Le distribuzioni *straordinarie* di caffè e di vino concesse alla truppa non devono gravare sulla massa rancio, ma sono da imputarsi direttamente al bilancio che vi provvede coi fondi appositamente stanziati.

Affinchè i corpi possano aver norma nel conteggio di siffatte somministrazioni, si determina, come aggiunta all'*Atto* 218 dello scorso anno, quanto segue:

« Le razioni di caffè e di vino accordate con speciali disposizioni alla truppa in determinate località, o per determinati servizi, in più del numero delle distribuzioni ordinarie fissate nel § 10 dell'*Atto* 218-1896 (e quindi anche quelle concesse in più col § 11 dell'*Atto* stesso), saranno dai corpi prelevate con distinti buoni e conteggiate a parte.

« Del loro importo sarà poi chiesto rimborso allo Stato, al termine del trimestre, mediante apposito rendiconto mod. 402-A, ponendovi ad appoggio una dimostrazione firmata dal relatore e dal direttore dei conti, dalla quale appaia il numero delle razioni di vino e delle razioni di caffè distribuite, il loro importo a prezzo di contratto e la disposizione in forza della quale le distribuzioni straordinarie sono state effettuate ».

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 2ª — 1897 — PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 gennaio

NOVEMBRE 24. — Atto addizionale all'Appendice 10 giugno 1895 alla convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda, *pag.* 25.

ATTO N. **10**. — TRASPORTI MILITARI. — **Atto addizionale all'Appendice 10 giugno 1895 alla convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda.** — 24 novembre 1896.

R. Decreto, che dà esecuzione all'*Atto addizionale* all'appendice 10 giugno 1895, stipulato il 4 giugno 1896 con le Società ferroviarie esercenti le reti mediterranea, adriatica e sicula per dirimere talune controversie sorte nell'esecuzione dell'appendice stessa.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto 27 giugno 1885 col quale fu approvata l'Appendice alla convenzione 28 settembre 1882 stipulata il 10 giugno detto tra il Ministro della guerra e le Società esercenti le reti mediterranea, adriatica e sicula per l'esecuzione dei trasporti dei materiali d'artiglieria e del genio, dei servizi amministrativi e dei corpi;

Vista la legge 17 febbraio 1884 N. 2016 sulla contabilità generale dello Stato ed il titolo II del regolamento per l'esecuzione di detta legge, stato approvato con Nostro Decreto 4 maggio 1885 N. 3074;

Ritenuta l'opportunità e convenienza di stipulare un *Atto addizionale* alla predetta Appendice nell'intento di dirimere talune controversie insorte nell'esecuzione dell'Appendice stessa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'*Atto addizionale* all'Appendice 10 giugno 1895, stipulatosi il 4 giugno 1896 con le Società esercenti le reti

19.GEN.97

mediterranea, adriatica e sicula per apportare talune aggiunte e varianti all'Appendice stessa per ovviare a difficoltà sorte nell'applicazione di questa, *Atto* annesso al presente Decreto e per ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra.

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1896.

UMBERTO.

PELLOUX.

ATTO ADDIZIONALE

all'Appendice 10 giugno 1895 alla Convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda.

L'anno 1896 in questo dì quattro del mese di giugno, essendosi riconosciuta la necessità di apportare talune aggiunte e varianti all'Appendice alla Convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda, stipulata il 10 giugno 1895, tra il Ministero della guerra e le società ferroviarie esercenti le tre grandi reti, e ciò per ovviare a talune difficoltà sorte nell'applicazione dell'appendice stessa.

fra

il detto Ministero, in persona del colonnello commissario commendatore Luigi Corso, direttore generale dei servizi amministrativi, all'uopo delegato

e

la *Società per le strade ferrate del Mediterraneo* — Società anonima sedente in Milano, capitale 180 milioni interamente versato — per la quale stipula il comm. ing. Gaetano Ratti, vice direttore generale, per delegazione avutane dal direttore generale comm. ing. Mattia Massa,
la *Società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica* — Società anonima sedente in Firenze, capitale 260 milioni, interamente versato — per la quale stipula il comm ing. Giuseppe Pessione, vice direttore generale, per delegazione avutane dal direttore generale, comm. ing. Secondo Borgnini,
e la *Società italiana per le strade ferrate della Sicilia* — Società anonima sedente in Roma, capitale 20 milioni interamente versato — per la quale stipula il cav. ing. Gaspare Mazza, direttore generale,
salvo l'approvazione del R. ispettorato generale per le strade ferrate e quella dei rispettivi Consigli d'amministrazione delle società,
è stato convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Al § 11 dell'Appendice è fatta la seguente aggiunta, dopo le parole: « purchè partano da un luogo ove esse debbano « avere un rappresentante. »

Se ne eccettuano le spedizioni di grani, le quali saranno accettate dalle Società ferroviarie da qualunque punto esse partano e a qualunque località siano dirette.

Art. 2.

Al 1° alinea del § 12 dell'Appendice è sostituito quanto segue:

Per i trasporti da affidarsi alle Società ferroviarie l'ordine ne è dato con la richiesta di spedizione, la quale per le spedizioni che debbano percorrere un tratto di ferrovia delle grandi Reti, dà diritto alle società stesse di eseguire sempre sia la presa che la resa ed a riceverne i pattuiti compensi.

Se ne eccettuano soltanto le spedizioni di grano per le quali l'amministrazione militare è libera di avvalersi, nelle operazioni di presa, di qualsiasi mezzo e quindi anche delle società ferroviarie; mentre che l'esecuzione della resa spetta sempre a queste ultime.

La richiesta di spedizione, che è di due specie: bianca, se trattasi di trasporti a carico del bilancio (alleg. N. 1) (1), *azzurra, se trattasi di trasporti a carico dei Corpi o della Colonia Eritrea* (alleg. N. 2) (1); *sarà consegnata:*

Al termine del paragrafo stesso aggiungere poi:

I carri, veicoli ed affusti, trasportati per via ordinaria, si considerano vuoti o carichi, secondo che lo sono per il trasporto in ferrovia.

Pei veicoli ed affusti non compresi nella tabella allegato V al Regolamento 15 luglio 1890 per i trasporti militari in ferrovia, sulle richieste di spedizione sarà indicato dall'autorità militare il peso relativo, agli effetti dell'ultimo capoverso dell'avvertenza alla tabella stessa.

Art. 3.

Al termine del § 19 aggiungere:

Quando però la resa è richiesta d'urgenza, *questa dovrà eseguirsi entro le 12 ore dall'arrivo delle robe in stazione, quando*

(1) Detti moduli di richiesta sono quegli stessi richiamati nella istruzione e pure contrassegnati coi N. 1 e 2.

il luogo di consegna non ne disti più di 5 km. o nei termini stabiliti dal successivo § 20 per le distanze maggiori.

Art. 4.

Al § 39 dopo le parole: « perchè provveda al loro pagamento » sarà aggiunto il seguente periodo:

Ove però nel verbale non fosse stata posta, nei casi di cui al § 32, l'indicazione del valore da addebitarsi alle società ferroviarie per mancanze od avarie, il termine per produrre le giustificazioni decorrerà dal giorno in cui sarà rilasciata alla amministrazione ferroviaria copia del verbale completato.

Art. 5.

Al termine del § 41 aggiungere:

La liquidazione di dette penalità sarà fatta indipendentemente dalle contabilità dei trasporti cui si riferiscono, nelle quali pertanto le tasse saranno esposte integralmente.

Il pagamento delle penalità in base agli elenchi che mensilmente saranno inviati dai competenti uffici di revisione alle società ferroviarie, sarà fatto da queste dopo che avranno riconosciuta la regolarità delle penalità stesse.

Art. 6.

Al termine del § 46 aggiungere:

Però tale pagamento e quello delle penalità di cui al § 41, avverrà indipendentemente dalla liquidazione delle contabilità cui si riferiscono.

Art. 7.

Dopo il § 66 aggiungere il seguente:

§ 66bis. *Per le prestazioni inerenti alle rispedizioni da o per le ferrovie minori, tramvie, laghi, ecc., spetta alle società ferroviarie il compenso stabilito dal § 58 per un' operazione di presa, qualora le dette ferrovie minori, tramvie, laghi, ecc., abbiano stazione separata da quelle delle grandi reti.*

Quando invece il servizio di rispedizione si compie in una unica stazione comune, il compenso di cui sopra, sarà ridotto di un terzo.

Art. 8.

Al § 71 sostituire il seguente:

Le società ferroviarie presenteranno ciascun mese le contabilità in doppio esemplare, compilandole sull'apposito modulo (alleg. N. 3) (1) *nel quale saranno inscritti prima i trasporti eseguiti in tutto od in parte sulle linee delle tre grandi reti e poi quelli eseguiti totalmente per altre vie.*

Art. 9.

Al § 72 è sostituito il seguente:

Le contabilità dei trasporti a carico del bilancio saranno redatte separatamente per capitoli ed articoli; i trasporti invece a carico delle masse generali di tutti i corpi, saranno riuniti in un'unica contabilità, eccezione fatta per i trasporti diretti a Napoli od altra località per la Colonia Eritrea, pei quali dovrà redigersi separata contabilità.

La data da prendersi per base nella compilazione delle contabilità stesse sarà quella di spedizione per ferrovia quando i trasporti abbiano percorso in tutto o in parte le linee delle grandi reti e quella della richiesta di spedizione in tutti gli altri casi.

Art. 10.

Al termine del § 77 aggiungere:

È fatta eccezione per le contabilità dei trasporti per cui furono domandati i duplicati delle richieste di spedizione, per le quali contabilità il termine decorrerà dalla data del rilascio dei duplicati stessi, i quali, però, non potranno richiedersi oltre l'anno dell'eseguimento dei trasporti.

Il presente *Atto* addizionale ha, per ogni effetto, la decorrenza e la durata dell'Appendice. Però per quanto riguarda il diverso sistema di contabilità, l'uso dei moduli ed altre questioni di formalità, il Ministero della guerra indicherà alle società ferroviarie la data dalla quale intende debbano aver vigore.

Le tasse di bollo e di registro su quanto forma oggetto del presente *Atto* addizionale restano regolate dalle modalità istesse

(1) Anche detto modulo è richiamato nell'istruzione, contrassegnato col N. 7.

stabilite per l'Appendice 10 giugno 1895 alla convenzione 28 settembre 1882.

Per il Ministero della guerra
Il Direttore generale
dei servizi amministrativi
CORSO.

Per la Società delle strade ferrate del Mediterraneo
Il Vice Direttore generale
G. RATTI.

Approvato dal Comitato nella seduta N. 424 del 5 giugno 1896.
L'Amministratore
A. BIGOTTI.

Per la Società italiana delle strade ferrate Meridionali
(esercente la rete Adriatica)
Il Vice Direttore generale
Ing. GIUSEPPE PESSIONE.

Approvato dal Consiglio d'amministrazione
nell'adunanz del 25 giugno 1896
Il Consigliere di turno
I. DECIO.

Per la Società italiana delle strade ferrate della Sicilia
Il Direttore generale
GASPARE MAZZA.

Approvato dal Consiglio d'amministrazione
nell'adunanza del 29 luglio 1896
Il Presidente del Consiglio
PRINCIPE DI SCALEA.

Visto si approva a termini della *Nota* N. 34774-5319, Div. IV
del 13 agosto 1896.
L'Ispettore generale
MEANA.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Istruzione per l'applicazione dell'*Appendice*, alla convenzione 28 settembre 1882, stipulata il 10 giugno 1895 con le società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, per l'esecuzione del servizio dei trasporti militari, e del relativo atto addizionale in data 4 giugno 1896.

Capo I.

Natura del servizio. — Estensione e limiti. — Obblighi delle società.

1. Le società ferroviarie esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, per effetto dell'*Appendice* 10 giugno 1895 alla convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti militari in ferrovia, assunsero il servizio del trasporto di ogni roba di proprietà dell'amministrazione militare, compresivi i materiali da costruzione d'artiglieria e genio (1) nel continente e nella Sicilia, inclusa la traversata dello stretto di Messina. Per l'esecuzione di tali trasporti si osserveranno, oltre le disposizioni dell'*Appendice* stessa, anche quelle della presente istruzione.

2. Per le riserve fatte nel § 10 dell'*Appendice*, i corpi, uffici e stabilimenti militari avranno presente quanto segue:

a) di valersi, ogni qualvolta sia conveniente e possibile, per il peso e la natura degli oggetti che si spediscono, di pacchi postali e di pacchi ferroviari;

b) di utilizzare, salvo i casi d'urgenza o d'impossibilità, personali e materiali dell'amministrazione militare per i trasporti nell'interno di ciascuna piazza e fra le piazze, forti, stabilimenti, ecc., circostanti; ed in generale per tutti i trasporti i quali si possono effettuare, dal luogo di presa a quello di resa, totalmente all'infuori delle strade ferrate;

c) trattandosi di trasporti di robe attinenti ai servizi di artiglieria e del genio, che partono da porti di mare, si dovrà calcolare se convenga avvalersi delle società ferroviarie contraenti oppure di legni a vela interamente noleggiati; nel quale ultimo caso saranno osservate le norme seguenti:

(1) Cioè: Materiali da ponti e di navigazione, legnami, metalli, materie diverse, strumenti, utensili, congegni ed attrezzi, masserizie ed arnesi, materiali da mina e da zappa, materiali da lavoro, lavorati per costruzioni murarie e materiali da ferrovia.

Riconosciuta la convenienza o la necessità di eseguire trasporti con legni a vela, la direzione richiede alle altre autorità militari locali se hanno materiali da inviare per via di mare alla stessa destinazione, e ciò nello scopo di riunire più spedizioni in una sola, conseguendo risparmio sulla spesa.

Richiede pure alla direzione ricevente se il legno a vela da noleggiarsi potrà ritornare carico di materiali, che essa per caso debba spedire, affinchè, noleggiando il veliero per l'andata e ritorno, si possano ottenere migliori condizioni.

Fa quindi le opportune pratiche pel nolo di un legno a vela, assumendo preventive informazioni sui prezzi di noleggio correnti sulla piazza ed indicendo apposite licitazioni fra gli armatori più favorevolmente conosciuti, chiamando pure a concorrervi le società ferroviarie contraenti, per mezzo dei loro rappresentanti, sempre che trattisi, però, di trasporti fra i porti del continente, fra quelli della Sicilia e fra gli uni e gli altri.

La formalità della licitazione può essere omessa allorchè trattasi di trasporti di poca entità o di grande urgenza o quando, per altre speciali ragioni, convenga stipulare contratti a trattativa privata.

Fra le condizioni d'indole generale dirette a garantire l'amministrazione militare, nei contratti per trasporti con legni a vela, deve sempre essere compreso l'obbligo, per parte dell'armatore, di presentare una dichiarazione della competente capitaneria di porto, comprovante le buone condizioni del legno ed il suo tonnellaggio, il quale deve sempre essere superiore al peso dei materiali da imbarcarsi; ed inoltre di prestare una cauzione pari al quinto del prezzo convenuto per l'esecuzione del trasporto.

Nei casi in cui l'entità dei materiali oppure le condizioni atmosferiche lo esigano, deve comprendersi nei contratti l'obbligo dell'assicurazione dei materiali, ragguagliandone il valore ai nove decimi di quello fissato dal modello per gli inventari, quando non se ne possa conoscere il costo reale od il prezzo del comune commercio.

Se poi trattasi di trasporti di munizioni od esplosivi, che per speciali ragioni debbano essere accompagnati da scorta militare, devesi inoltre stabilire nei contratti l'obbligo del passaggio e del vitto agli uomini di scorta.

Nel prezzo del nolo si devono infine comprendere le spese di imbarco e sbarco, diritti di cappa, stallie ed ogni altra derivante dal trasporto, e, sempre che possibile, anche l'ob-

bligo della presa dei materiali dai magazzini della parte mittente e quello della resa ai magazzini della parte ricevente.

d) Per i movimenti in occasione delle grandi manovre l'amministrazione militare potrà far uso dei proprî mezzi quando lo crederà opportuno.

e) Salvo i casi espressamente determinati dal Ministero, il trasporto del pane e dei viveri nell'interno dei presidî dovrà essere fatto con mezzi dell'amministrazione militare e così pure il trasporto del pane che i panifici spediscono per ferrovia coll'applicazione della tariffa di lire 0.113, per tonnellata e chilometro e quello dei sacchi e recipienti vuoti di ritorno, stati impiegati nei trasporti di pane, viveri, grani, farine, crusche, ecc., i quali dovranno essere ordinariamente spediti a piccola velocità. Invece per il trasporto dei grani e delle farine, crusche e cruschelli fra panifici e molini ovunque situati e viceversa e così pure per le robe cedute ad altre amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra od a privati, i corpi e le amministrazioni militari potranno anche valersi di spedizionieri, carrettieri o facchini del luogo, sempre quando ciò convenga.

f) Per le spedizioni di generi e materiali delle sussistenze militari in partenza o destinazione di Alessandria, che debbono, in forza di contratto, essere affidate, per la presa o resa in detta piazza, alla società dei tramways, sarà compilata, per il percorso ferroviario, la richiesta mod. II, pagando le relative tasse e domandando l'applicazione della tariffa più conveniente, anche se questa non sia la militare.

Per le operazioni di resa o di presa nei luoghi di destinazione o di provenienza delle spedizioni di cui sopra, l'amministrazione militare è libera di avvalersi del mezzo più conveniente, qualunque esso sia; oppure di ricorrere, in quelle località ove esse sono tenute ad avere un rappresentante, alle società ferroviarie, presentando, in questo caso, apposite richieste di spedizione per il trasporto dalle stazioni agli stabilimenti militari o viceversa.

g) Per i trasporti, che occorressero da località nelle quali le società non sono tenute ad avere un rappresentante, l'operazione di presa (se il trasporto farà capo a stazione ferroviaria, marittima o lacuale) o il percorso per via ordinaria, saranno effettuati, con qualunque mezzo, a cura dell'autorità militare, stipulando, di volta in volta, speciali accordi. Per il trasporto ferroviario sarà compilata, come per la lettera *f*), la richiesta modello II e per l'operazione di resa la parte

ricevente potrà valersi di qualunque mezzo e quindi anche delle società ferroviarie in quelle località ove esse sono tenute ad avere un rappresentante, dietro rilascio, in quest'ultimo caso, di apposita richiesta di spedizione pel trasporto su via ordinaria.

3. Qualora per l'operazione di presa o per il trasporto su via ordinaria si ricorra all'amministrazione ferroviaria, questa ha il diritto di effettuare la spedizione per l'intiero percorso e cioè dal luogo di origine a quello di destinazione. In tal caso sarà rilasciata la richiesta di spedizione.

4. Quando l'amministrazione militare intenda valersi delle facoltà consentitele dal § 10 dell'*Appendice*, la spedizione per ferrovia dovrà essere sempre fatta direttamente dalla parte speditrice, che pagherà le tasse relative, avvertendo che dovrà essere domandata *l'applicazione della tariffa più conveniente*, anche se questa non sia quella militare. Sarà pertanto prodotta la richiesta mod. H e non quella di cui al successivo n. 8 per evitare il pagamento del compenso per le operazioni di presa e resa.

I reclami, che le amministrazioni militari avessero da produrre a quelle ferroviarie sia per indennizzi che per restituzione di tasse pagate in più per tali trasporti, dovranno, per aver corso, essere corredati dalle ricevute di spedizione, a termini dell'articolo 136 delle tariffe e condizioni pei trasporti sulle ferrovie.

5. Per le spedizioni di grano l'amministrazione militare resta libera di eseguire le operazioni di presa dal luogo di acquisto alla stazione ferroviaria viciniore, sia questa o pur no sede di rappresentante delle società ferroviarie; mentre è obbligata di affidare sempre alle dette società l'esecuzione della resa. Per tali trasporti però, diversamente da quanto è stabilito pel n. 4 sarà rilasciata dal mittente o al rappresentante delle dette società, ove questi esista, od al capo della stazione ove ha inizio il trasporto ferroviario, la richiesta di spedizione, sulla quale verrà indicato se la presa dovrà o meno essere eseguita dagli agenti delle società stesse.

Ai trasporti dei grani presentati direttamente dall'autorità militare, le stazioni di partenza daranno corso allegando la richiesta mod. 444 (di cui al successivo n. 11) alla ordinaria nota di spedizione a grande velocità o lettera di porto a piccola velocità, sulle quali esporranno, quale mittente, il *Capo stazione* e quale destinatario *Rappresentante trasporti militari*. La nota di spedizione o lettera di porto dev'essere compilata dalla

stazione e portare nello spazio assegnato alla distinta delle tasse le parole: « *in conto corrente* ». Nei casi di trasporti di grani da prendersi in località, che non sono sedi di rappresentanti, l'amministrazione militare ne darà avviso a quella ferroviaria (1) in tempo utile, tenuto conto dell'entità della spedizione e delle distanze da percorrere per effettuare la presa.

Trattandosi poi di grani acquistati dall'amministrazione militare con obbligo di consegna sui vagoni nella stazione di località sedi di panificio o stabilimento delle sussistenze militari pel quale fu fatto l'acquisto, i trasporti dalla stazione al panificio o stabilimento stesso saranno fatti o con mezzi propri dell'amministrazione militare, a' termini del § 16 lett. *b*) dell'*Appendice*, o per mezzo delle società ferroviarie, rilasciando loro, in quest'ultimo caso, la richiesta di spedizione per il trasporto su via ordinaria dalla stazione al magazzino.

Qualora le operazioni di scarico dai vagoni, così dei grani come di qualsiasi altra merce, venissero eseguite dall'amministrazione ferroviaria e le relative tasse non fossero state riscosse *a partenza*, l'autorità militare ricevente pagherà all'atto dello svincolo, il rispettivo diritto fisso per tonnellata stabilito dalle tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate.

6. La presa e la resa del grosso bagaglio trasportato per ferrovia dovranno sempre essere effettuate dalle Società ferroviarie.

L'amministrazione militare è però libera di effettuare con propri mezzi le dette operazioni allorchè il trasporto del grosso bagaglio è fatto interamente per mare e così pure di effettuare il trasporto per via ordinaria, quando il movimento del bagaglio stesso abbia luogo all'infuori delle reti delle amministrazioni ferroviarie contraenti.

7. Per i trasporti di generi e materiali tra gli scali marittimi del continente e quelli della Sicilia e viceversa, potrà farsi uso dei piroscafi della società di navigazione generale italiana, anzichè servirsi delle Società ferroviarie, solo quando l'impiego di tal mezzo sia motivato da ragioni tattiche, di sicurezza pubblica o da ragioni eccezionali di urgenza.

---

(1) Per la Mediterranea. — Servizio centrale del movimento e traffico Rete Mediterranea — Torino.
Per l'Adriatica. — Direzione trasporti Rete Adriatica — Bologna.
Per la Sicula. — Capo servizio movimento e traffico Rete Sicula — Palermo.

CAPO II.

Effettuazione dei trasporti. — Richiesta di spedizione.

8. I trasporti, di massima, debbono essere eseguiti a piccola velocità e non d'urgenza; eccetto che il piccolo peso della spedizione non renda più conveniente il trasporto a grande velocità.

Pei trasporti dei materiali dei servizi amministrativi, l'autorizzazione di spedire le robe a grande velocità e d'urgenza è data sempre dal Ministero, eccezione fatta soltanto per quelli dei generi e materiali delle sussistenze, pei quali, in casi di speciale urgenza, l'autorizzazione di cui trattasi potrà essere data, sotto le loro responsabilità, dai direttori territoriali di commissariato militare, che ne informeranno poi di volta in volta, il Ministero.

Pei trasporti dei materiali d'artiglieria e del genio saranno osservate le disposizioni dei relativi regolamenti.

9. Per i trasporti da affidarsi alle società ferroviarie contraenti, la parte speditrice ne dà avviso alle società stesse con la *richiesta* di spedizione; con che rimane inteso che le amministrazioni ferroviarie, eccezione fatta per i casi specificati al N. 2 lett. *f*) e *g*) (trasporti che si eseguiscono sulle ferrovie col mod. H) ed al N. 5, (trasporti di grano giusta la speciale disposizione) hanno diritto ad effettuare sempre sia la presa che la resa ed a riceverne i pattuiti compensi.

Detta richiesta sarà consegnata:

a) nelle località sede di stazione ferroviaria, al capo della stazione di partenza od a chi per esso;

b) nelle altre, al rappresentante locale.

Nei casi d'urgenza dichiarata, l'avviso può essere dato 24 ore prima che la spedizione debba effettuarsi; negli altri casi sarà dato 48 ore prima.

10. La richiesta di spedizione è di due specie: bianca se trattisi di trasporti a carico del bilancio della guerra, azzurra se trattisi di trasporti a carico delle masse dei corpi o del deposito della Colonia Eritrea in Napoli.

Le richieste di spedizione dovranno essere compilate con tutta accuratezza, tenendo conto sia delle annotazioni poste a piè dello stampato, che di quelle inserte sulla copertina dei relativi registri.

Sulle richieste di spedizione deve essere sempre indicata, oltre la data di compilazione, anche quella della consegna delle robe all'amministrazione ferroviaria.

Nelle spedizioni di carri, veicoli ed affusti dovrà indicarsi se questi sono a due o a quattro ruote, se con timone o senza, se scarichi o carichi (e in questo caso se col carico regolamentare o con altre merci), come è indicato dalla tariffa ferroviaria, senza darne il peso.

I carri, veicoli ed affusti, trasportati per via ordinaria, si considerano vuoti o carichi, secondo che lo sono per il trasporto in ferrovia.

Pei veicoli ed affusti non compresi nella tabella all. V al regolamento 15 luglio 1890 per i trasporti militari in ferrovia, sulle richieste di spedizione sarà indicato dall'autorità militare il peso relativo, agli effetti dell'ultimo capoverso dell'avvertenza alla tabella stessa.

Per le spedizioni di merci ed esplosivi della cat. 11ª, di esplosivi delle cat. 12ª, 13ª e 14ª e di veicoli dovranno compilarsi separate *richieste di spedizione*.

La via da seguire dovrà essere indicata sulla richiesta di spedizione solo quando la si voglia tassativamente imporre, il che avverrà soltanto in speciali casi. Si preciserà sempre il luogo di presa (magazzino, forte, stabilimento, ecc.) e, ogni qual volta sia possibile, ove i materiali debbono essere resi.

Infine, nell'apporre le firme e nel far uso di bolli non si dovrà impiegare inchiostri di anilina e si curerà che le firme e le impronte dei bolli risultino leggibili e così pure che tutte le correzioni di cifre e diciture e le abrasioni siano sempre vidimate da chi le fa o le autorizza.

11. Le richieste di spedizione, di cui sopra è parola, sono staccate dal registro pei trasporti a carico del bilancio del Ministero della guerra, modello 444 (All. N. 1), o da quello pei trasporti per conto dei corpi del regio esercito, modello 445 (All. N. 2). Esse constano: della matrice, della richiesta di spedizione sezione A e della richiesta di spedizione sezione B.

Tanto la sezione A che la sezione B sono consegnate, giusta il disposto del N. 9, a chi deve eseguire il trasporto.

La sezione A rimane presso l'amministrazione ferroviaria.

La sezione B sarà poi presentata alla parte ricevente, insieme alle robe spedite, per ottenerne la dichiarazione di quietanza.

12. Tutti i documenti consegnati al rappresentante dell'amministrazione ferroviaria per l'eseguimento del trasporto deb-

bono essere firmati dal funzionario dell'autorità militare che lo richiede.

La matrice dei registri e le richieste di spedizione (sezioni A e B) devono essere sempre esattamente concordi fra di loro.

13. Le richieste di spedizione (mod. 444) per i trasporti a carico del bilancio del Ministero della guerra, secondo le avvertenze poste sulla copertina del registro dal quale sono staccate, debbono portare l'indicazione del capitolo ed articolo del bilancio stesso ai quali va imputata la spesa ed essere rilasciate distintamente per capitolo ed articolo, non potendosi comprendere in una stessa *richiesta* trasporti che debbono andare a carico di capitoli od articoli differenti.

14. La dichiarazione *d'urgenza* apposta sulla richiesta di spedizione vale soltanto per la presa; epperò, quando interessi all'amministrazione militare che anche la *resa* sia eseguita d'urgenza, ne sarà fatta apposita menzione sulla richiesta stessa, oppure la parte ricevente ne darà in tempo ordine scritto al rappresentante cui spetta effettuare la consegna delle robe.

L'indicazione posta sulla richiesta di spedizione di effettuare il trasporto a grande velocità non implica l'ordine della presa o resa *d'urgenza*; ma occorrerà sempre, per ciò, apposita dichiarazione.

15. All'atto della spedizione delle robe, se queste sono di proprietà dello Stato, l'autorità militare trasmetterà contemporaneamente al destinatario la richiesta di scarico, come è prescritto dal § 556 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi; se si tratta, invece, di robe di proprietà dei corpi trasmetterà una nota delle medesime.

Coll'invio delle suddette note o richieste sarà pure fatto conoscere al destinatario il giorno nel quale le robe furono consegnate alle società ferroviarie, le condizioni del trasporto, il numero e la data della richiesta di spedizione, nonchè l'indicazione relativa al magazzino di resa. Se però l'autorità militare mittente non è in grado di apporre sulla richiesta quest'ultima indicazione, ne dovrà avvisare il destinatario perchè questi, a sua volta e in tempo utile, fornisca tale necessaria indicazione al rappresentante dell'amministrazione ferroviaria cui spetta l'eseguimento della resa.

16. Per le spedizioni che debbano percorrere anche tratti di laghi ove il servizio è esercito da società che hanno stipulato speciali accordi con l'amministrazione militare e per le spedizioni che debbano percorrere tratti di linee di ferrovie minori o tramvie, le cui società concedono facilitazioni per

trasporti militari (Elenco All. n. 3) oltre la richiesta di spedizione dovrà compilarsi dall'autorità militare mittente anche il *riscontro* modello 446 (All. n. 4) per i trasporti militari in ferrovia e sui piroscafi prescritto dal § 115 del regolamento 15 luglio 1890.

Analoghe norme varranno per le spedizioni da e per le isole del golfo di Napoli, servite dalla società di navigazione a vapore « A. Manzi ».

Del rilascio di tali riscontri sarà fatto risultare sulla richiesta di spedizione, a seconda dell'apposita annotazione inserta nella medesima. Sulla nota di spedizione o sulla lettera di porto il rappresentante dell'amministrazione ferroviaria indicherà i numeri che contrassegnano i riscontri allegati alla richiesta.

17. Quando i trasporti siano in partenza o in destinazione di località servite da più stazioni, il rappresentante delle società ferroviarie li consegnerà o li dirigerà a quelle stazioni che maggiormente convengano all'amministrazione militare per il minor percorso ferroviario.

18. Per le spedizioni dirette alla Sardegna ed alle sue isole o che ne provengono saranno osservate le norme seguenti, salvo il disposto del n. 56 per ciò che riguarda gli esplosivi:

a) A seconda della località di partenza le spedizioni saranno indirizzate:

a Genova — a quella sezione di commissariato militare;

a Spezia e Livorno — a quell'ufficio locale di commissariato militare;

a Civitavecchia — al comando del presidio (forte Michelangelo);

a Napoli e Palermo — a quella direzione territoriale di commissariato militare;

a Trapani — al comando del distretto militare.

Di conseguenza, nelle richieste di spedizione da rilasciarsi alle amministrazioni ferroviarie per i trasporti oltre mare, il luogo di *resa* da indicarsi sarà quello delle città sopra menzionate, avvertendo però che, susseguentemente all'autorità cui dovrà farsi, nelle città stesse, la consegna delle robe, dovrà pure indicarsi, fra parentesi, il definitivo destinatario delle robe medesime.

Parimenti sulle richieste di spedizione per i trasporti che provengono dalla Sardegna o dalle sue isole, oltre l'indicazione dall'autorità militare speditrice, si porrà, sempre, fra parentesi, quella dell'autorità che fece iniziare il trasporto.

Sì nell'uno che nell'altro caso poi, sui colli componenti ciascuna spedizione le autorità militari speditrici, oltre l'indicazione dei comandi, direzioni, sezioni ed uffici predetti, dovranno aggiungere anche quella dell'autorità militare cui dev'essere fatta la definitiva consegna dei colli stessi e del luogo ove risiede.

b) Al ricevere dei colli le autorità militari di cui alla prima parte della lettera *a*) procederanno alla loro ricognizione, avvertendo che si dovrà verificare il contenuto dei colli stessi soltanto quando siano danneggiati, non corrispondano precisamente al peso indicato sulla richiesta di spedizione e, se furono piombati, non abbiano i piombi intatti.

Per questi ultimi colli la verificazione sarà fatta con le modalità prescritte al N. 33 e delle eventuali mancanze od avarie sarà fatto constare mediante verbale da firmarsi dai rappresentanti dell'autorità militare e, a seconda dei casi, da quelli della Società di Navigazione generale italiana o da quelli della Società ferroviaria.

Per la firma e la conservazione di detto verbale e la trasmissione delle copie relative, varranno le norme indicate dal § 37 dell'appendice.

Compiuta la verificazione, i detti colli saranno ricondizionati nei modi prescritti dal N. 25 e tutta la spedizione sarà consegnata alla società di navigazione generale italiana, se le robe sono dirette alla Sardegna od alle sue isole, all'amministrazione ferroviaria se le robe ne provengono.

c) Per gli eventuali trasporti che fossero per occorrere dalla banchina ai magazzini dell'amministrazione militare questa farà uso di mezzi propri.

d) Per le spedizioni dirette alla Sardegna e alle sue isole le autorità di cui alla prima parte della lettera *a*) provvederanno alla compilazione delle polizze di carico e della richiesta modello H, avvertendo che non dovrà essere pagato alcunchè alla società di navigazione generale italiana nè per le polizze, nè per il trasporto, l'importo delle une come dell'altro venendo pagato direttamente dal Ministero della guerra alla detta società, in base ai conti che questa deve presentare.

Tanto sulla richiesta modello H, quanto sulla polizza di carico lo sbarco sarà designato al porto viciniore al luogo di destinazione.

Dell'effettuata spedizione le dette autorità, mediante lettera raccomandata, dovranno dare avviso, secondo i casi, all'ufficio locale di commissariato di Cagliari, al comandante del presidio

di Maddalena o agli agenti della reale compagnia strade ferrate sarde in Golfo Aranci e Porto Torres (incaricati dall'amministrazione militare delle operazioni di presa e resa e di far proseguire le spedizioni sino a destino) trasmettendo loro, al tempo istesso, una o più *richieste* Mod. H, secondo che la spedizione stessa debba percorrere soltanto tratti di linee ferroviarie della detta compagnia, od anche quelli delle ferrovie secondarie indicate nell'elenco allegato N. 4.

e) Per le spedizioni provenienti dalla Sardegna, le autorità precitate compileranno le richieste di spedizioni modelli 444 e 445, oltre i *riscontri*, che eventualmente occorressero a'termini del N. 16.

f) Ove delle spedizioni facciano parte generi soggetti a dazio, questi saranno introdotti a *dazio sospeso*.

Delle eventuali spese per le rispedizioni, le autorità militari chiederanno rimborso mensilmente al Ministero della guerra con rendiconto modello 400.

19. Per le spedizioni dirette alle isole minori o di là provenienti saranno osservate le disposizioni di massima prescritte dal numero precedente, avvertendo inoltre quanto segue:

a) che le spedizioni dirette alle isole dell'arcipelago toscano o di là provenienti, eccezione fatta per l'isola del Giglio (le quali spedizioni saranno indirizzate al comando del presidio di Orbetello), dovranno essere appoggiate alla sezione di commissariato militare di Livorno;

b) che le spedizioni dirette alle isole Favignana, Pantelleria, Lampedusa e Linosa, o di là provenienti, dovranno essere appoggiate al comando del distretto di Trapani;

c) che le spedizioni dirette all'isola Ustica, o di là provenienti, dovranno far capo alla direzione territoriale di commissariato militare di Palermo;

d) che le spedizioni dirette alle isole Eolie, o di là provenienti, dovranno essere indirizzate alla sezione di commissariato militare di Messina ed affidate, per il percorso marittimo, alla società « Siciliana » di navigazione;

e) che le spedizioni dirette alle isole Tremiti, o di là provenienti, dovranno, a seconda della convenienza, far capo alla direzione territoriale di commissariato militare di Ancona, od a quello di Bari, ed essere affidate, per il percorso marittimo, alla società di navigazione Puglia.

20. L'ammontare dei trasporti per via di mare di cui ai N. 18 e 19, dovrà essere pagato dall'autorità militare che eseguisce la spedizione, salvo a questa di chiederne rimborso al

Ministero mediante separati rendiconti mod. 400, a seconda dei capitoli od articoli su cui gravano le spese ed un rendiconto complessivo pei trasporti a carico delle masse dei corpi.

In ciascun rendiconto s'indicherà:

a) l'autorità militare da cui fu iniziata la spedizione;

b) l'autorità cui venne fatta la definitiva consegna;

c) la natura, il peso e il numero dei materiali spediti

21. Per le spedizioni che debbono percorrere un tratto di mare dovranno compilarsi, dalle competenti autorità militari, le polizze di carico in quadruplice originale, due dei quali da consegnarsi alla Società di navigazione generale italiana, uno da inviarsi alla parte ricevente e il quarto da rimanere al mittente a comprova della effettuata spedizione.

Ove le spedizioni siano a carico dello Stato, le singole polizze non potranno comprendere materiali che, per le spese di trasporto, gravino su differenti capitoli ed articoli del bilancio, e così pure non potranno essere compilate polizze di carico complessive per spedizioni interessanti più corpi.

Per tutte le spedizioni ordinate dalle autorità militari, dovendo esse considerarsi come fatte nell'esclusivo interesse dello Stato, alle polizze non dovrà essere applicata alcuna marca da bollo.

22. Per ottenere duplicati di Sezioni *B* di richieste di spedizione i rappresentanti dell'amministrazione ferroviaria ne chiederanno il rilascio all'autorità militare che ha ordinato il trasporto mediante domanda redatta giusta l'annesso modello (All. n. 5).

Ottenuto il duplicato, questo sarà presentato all'autorità militare destinataria perchè vi apponga la dichiarazione di ricevuta.

Se la richiesta riflette un trasporto a carico del bilancio della guerra, la detta autorità militare, dopo appostavi la dichiarazione di ricevuta, trasmette il duplicato al Ministero della guerra (*divisione casermaggio e trasporti*) che, presane nota, lo restituirà, munito del suo visto, alla stessa autorità militare per la consegna al rappresentante richiedente, e ne darà, in pari tempo, notizia a chi lo ha emesso ed al competente ufficio di revisione.

Se invece si tratta di trasporti a carico dei corpi o del deposito della colonia Eritrea in Napoli, non occorrerà alcun visto per parte del Ministero e quindi il duplicato sarà restituito al rappresentante non appena appostavi la dichiarazione di ricevuta.

Sui duplicati, che dovranno rilasciarsi con la maggiore possibile sollecitudine, saranno sempre apposte a grossi caratteri le parole: « *duplicato* » e, se del caso, « *secondo duplicato* » e del rilascio sarà presa nota anche sulla matrice dalla quale fu staccata la originaria richiesta di spedizione.

Dei duplicati, di cui il Ministero avrà autorizzato il rilascio, sarà mensilmente inviato da questo un elenco alla Corte dei conti.

Capo III.

Tempo utile per la presa dei colli, l'effettuazione del trasporto e la consegna al destinatario.

23. Qualora, occorrendo modificare l'itinerario o la velocità di un trasporto in corso, siano fatte fermare le robe in una stazione ferroviaria in attesa dell'ordine definitivo pel cambiamento, i termini di resa, di cui ai §§ 19 e 20 dell'*Appendice*, saranno sospesi fino a che non giunga l'ordine stesso.

24. Ove l'amministrazione militare richiegga la *resa* d'urgenza, questa dovrà eseguirsi entro le dodici ore dall'arrivo delle robe in stazione quando il luogo di consegna non ne disti più di 5 chilometri, o nei termini stabiliti dal § 20 dell'*Appendice* per le distanze maggiori.

Capo IV.

Imballaggio, consegna, pesatura e manipolazione dei colli. — Verificazione dei colli a destinazione. — Quietanza sulle richieste di spedizione.

25. I colli, le casse, ecc. dovranno essere condizionati secondo le norme che generalmente si praticano dal commercio per le spedizioni sulle ferrovie e sui piroscafi, ed inoltre, per quanto possibile, saranno legati con corda di un sol pezzo, fermata con piombo alle sue estremità.

Su tutte le casse, fusti e colli, senza eccezione alcuna, dovranno essere poste in modo ben chiaro e non amovibile le indicazioni del corpo od ufficio mittente e di quello ricevente, quelle sommarie del contenuto e quella del luogo di destinazione, con l'aggiunta, quando occorra, del circondario cui detto luogo appartiene e del comune, quando trattisi di forte, batteria, ecc. o frazione di comune. Così pure saranno apposte alle casse, fusti, ecc. le parole « *fragile, sotto, sopra* »

quando è necessario vengano richiamate cure speciali dagli agenti delle società ferroviarie.

Ove la spedizione comprenda più colli, questi saranno designati con la marca od il numero corrispondenti a quelli inscritti sulla richiesta di spedizione o sulla nota descrittiva che accompagnano ciascun trasporto.

Nell'interno delle casse, dei fusti e dei colli sarà messo apposito cartellino indicante il corpo od ufficio che fa la spedizione ed il numero della *richiesta*, che a questa si riferisce.

26. Quando trattasi di spedire casse vuote usate, la parte mittente deve innanzi tutto accertarsi del loro stato di uso per riconoscere se siano in condizioni tali da valere la spesa del trasporto. Ove risultino in buono stato d'uso, cioè siano indubbiamente ancora atte al servizio cui sono destinate, se ne farà constare mediante dichiarazione da firmarsi dalla parte mittente e dal rappresentante delle società ferroviarie; altrimenti le dette casse saranno alienate nei modi previsti dal § 688 del regolamento d'amministrazione.

Agli effetti della tassazione dovrà essere dichiarato sulla richiesta di spedizione che trattasi di casse usate.

27. Preparate le robe per il trasporto, la parte mittente, alla presenza del rappresentante delle società ferroviarie, fa la pesatura delle robe, registrandone sulla matrice e sulle due parti della *richiesta di spedizione* i risultati parziali in cifre e in tutte lettere il risultato totale e quindi ne fa la consegna al detto rappresentante, il quale risponde non solo della condizione dei colli; ma anche del peso indicato sulla *richiesta*.

Ove il peso non possa essere dichiarato dalla parte mittente nei casi previsti dal § 26 dell'*Appendice*, dovrà farsene sempre risultare sulla richiesta di spedizione.

28. Essendosi convenuto il pagamento dei diritti di sosta, qualora il ricevente non dia alle società ferroviarie, nel termine prescritto per il ritiro delle robe, l'autorizzazione di togliere dalla stazione d'arrivo gli esplosivi ivi giunti, converrà che tale autorizzazione sia data con la maggiore possibile sollecitudine, indicando l'ora in cui la *scorta*, ove sia ordinata giusta il § 27 dell'*Appendice*, si troverà in stazione.

29. Quando occorra modificare un trasporto in corso, l'ordine sarà dato, per iscritto, al rappresentante delle società ferroviarie dall'autorità militare che firmò la richiesta di spedizione (o chi per essa), compilando apposito modello (allegato N. 6), in doppio esemplare, di cui uno sarà, a cura delle società stesse, allegato alla sezione B della richiesta di spedizione.

Se l'ordine dato potè essere eseguito, il capo della stazione nella quale ebbe luogo la modificazione del trasporto ne farà constare con dichiarazione apposta sull'ordine stesso, seguita dalla propria firma, dal bollo d'ufficio e dalla data in cui avvenne la modificazione suddetta.

Se invece l'ordine non potè eseguirsi, la dichiarazione relativa sarà apposta dal capo della stazione ove ebbe inizio la spedizione.

30. Ove occorra suddividere le robe di una spedizione fra più stabilimenti, magazzini o forti, siccome è previsto dal § 63 dell'*Appendice*, e così pure quando necessiti farle consegnare in altro luogo, che non sia quello risultante dalla *richiesta*, il destinatario, appena avuta la comunicazione di cui al N. 15 o l'avviso dell'arrivo a termini del § 27 dell'*Appendice*, trasmetterà subito al rappresentante delle Società ferroviarie l'ordine per la suddivisione delle robe stesse o la differente loro destinazione, prima che queste siano tolte dalla stazione ferroviaria d'arrivo; e ciò per evitare spese per trasporti fra l'uno e l'altro forte, stabilimento ecc. della stessa piazza.

Nell'ordine per la suddivisione si avrà cura di citare il numero e la data della richiesta di spedizione, colla quale i materiali giunsero o debbono giungere in stazione.

Qualora, a norma del § 63 dell'*Appendice*, vengano rilasciate per le operazioni di resa tante nuove richieste di spedizione, quanti siano i forti, magazzini, ecc., l'autorità militare ne farà cenno nella dichiarazione di ricevuta delle robe sulla richiesta di spedizione primitiva, indicando le singole quantità trasportate ai forti e magazzini suddetti.

Solo quando l'avviso non pervenga in tempo al rappresentante dell'amministrazione ferroviaria e faccia duopo consegnare altrove le robe, l'autorità militare dovrà rilasciare altre richieste di spedizione per effettuare i nuovi trasporti.

Anche su queste ultime richieste l'autorità militare farà richiamo di quella con cui venne eseguito il primitivo trasporto.

31. Giunte le robe a destinazione, a cura della parte ricevente, si procede, nei termini tassativamente prescritti dal 4° capoverso del § 27 dell'Appendice, alla loro ricognizione alla presenza di un ufficiale (delegato dal comandante del presidio di volta in volta o per un determinato periodo di tempo), il quale rappresenterà il mittente, e del rappresentante delle società ferroviarie, nell'interesse di queste.

Quando si tratti di verificare oggetti di armamento, bufetterie, bardature o carreggio, il detto ufficiale sarà scelto, di preferenza, fra gli ufficiali di artiglieria; ed in caso non si possa altrimenti, fra gli ufficiali della parte ricevente.

Le direzioni d'artiglieria osserveranno, inoltre, le speciali norme stabilite dal regolamento per il servizio del materiale dell'arma.

32. Se i colli non sono danneggiati, se corrispondono *precisamente* al peso indicato sulla *richiesta di spedizione*, e se quelli spediti piombati hanno i piombi intatti, la parte ricevente ne fa dichiarazione appiè della *richiesta* stessa, che viene consegnata al rappresentante delle società ferroviarie, le quali s'intendono, per tal modo, esonerate da qualunque responsabilità per ciò che riguarda le robe spedite e rimangono dispensate dall'intervenire alla ricognizione, la quale però, nell'interesse della parte mittente, avrà luogo alla presenza dell'ufficiale all'uopo delegato. Questi, ove la ricognizione non possa ultimarsi nello stesso giorno in cui ebbe inizio, dovrà, nell'interesse della parte che rappresenta, prendere le cautele che riterrà del caso.

33. Ove i colli non si trovino nelle condizioni preaccennate, se ne verificherà il contenuto alla presenza del rappresentante delle società ferroviarie per accertare, in modo preciso, a chi debbano addebitarsi i danni per guasti e mancanze che venissero riconosciute.

In tal caso, nel quietanzare la richiesta di spedizione, si farà cenno, nella dichiarazione di ricevuta, dei risultati di detta verificazione.

34. Le richieste di spedizione quietanzate dovranno essere restituite ai rappresentanti l'amministrazione ferroviaria non appena compiuta la verificazione delle robe e quindi non dovranno in alcun caso firmarsi, quali equipollenti, le dichiarazioni di ricevuta, che vengono talvolta esibite alle autorità militari destinatarie, con appositi stampati, dai detti rappresentanti.

35. Ove la resa sia stata fatta *d'urgenza*, se ne farà constare all'atto istesso in cui viene quietanzata la richiesta di spedizione.

36. Quietanzata la richiesta di spedizione, saranno tosto dalla parte destinataria rimandate al mittente le richieste di scarico o le note delle robe, di cui al N. 15 della presente istruzione, munite di ricevuta (nella quale si indicherà la data di consegna delle robe stesse da parte dei rappresentanti delle amministrazioni ferroviarie, quale fu apposta sulla *richiesta di*

spedizione), osservando, in caso di ammanchi, la disposizione del § 499 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi.

CAPO V.

Responsabilità dell'amministrazione ferroviaria Accertamenti di mancanze e di danni — Addebiti — Penalità.

37. Nei casi di mancanze o avarie nelle robe trasportate se ne compila, dall'autorità militare ricevente, in contraddittorio del rappresentante delle società ferroviarie, apposito verbale per constatare a chi spetti la responsabilità dei danni, determinarne l'importo e darne l'addebito, avvertendo che in detto verbale, oltre le indicazioni prescritte dal § 35 dell'*Appendice*, dovrà farsi cenno della data e numero della richiesta di spedizione cui il verbale stesso si riferisce.

Ogni qual volta il rappresentante non intervenisse alla ricognizione delle robe, il verbale sarà esteso direttamente dall'autorità militare, facendo in esso constare di tale mancato intervento a' termini del § 37 dell'*Appendice*.

38. I guasti e le mancanze constatate nel verbale sono da addebitarsi :

a) Alla parte mittente quando i colli risultino all'arrivo ben condizionati e se assicurati con piombi abbiano questi intatti, di guisa che i guasti interni siano da attribuirsi a difetto di imballaggio interno ; ecosì quando, giunti i colli o le casse in perfetta condizione e del peso corrispondente a quello indicato sulla richiesta di spedizione, vi risultino mancanze, le quali, conseguentemente, non possano ascriversi che ad errore di computo occorso prima di eseguire l'imballaggio.

b) Alle società ferroviarie, *per avarie interne* non dipendenti da difetto d'imballaggio, quando le casse od i colli siano riconsegnati danneggiati od in cattiva condizione; *per le mancanze* quando il peso non corrisponda a quello specificato sulla richiesta di spedizione, ed i piombi, che fossero stati apposti ai colli, risultino mancanti od alterati; *per le mancanze od avarie* accertate negli oggetti sciolti.

Gli addebiti per guasti alle casse vuote sono a carico delle società ferroviarie, ove i rappresentanti loro abbiano firmata la dichiarazione di cui al N. 26; della parte mittente, ove questa abbia tralasciato di ottemperare a tale formalità. Infine gli addebiti per i guasti alle casse ed altri recipienti

di imballaggio si pongono a carico della società quando sia bene accertato che provengano da incuria o malgoverno nel trasporto.

39. Le robe divenute inservibili pel fatto del trasporto devono, in massima, essere abbandonate in proprietà delle società ferroviarie.

Quando, però, si tratti di robe di esclusivo uso militare, che non convenga abbandonare, la parte ricevente le ritirerà e sul verbale farà constare del valore commerciale rimasto agli oggetti, affinchè se ne possa tener conto in diminuzione dell'addebito alle società.

40. Per le mancanze od avarie state imputate alla parte mittente, questa dovrà rimborsarne l'importo alla parte ricevente.

Le contestazioni che potessero sorgere fra le due parti circa gli addebiti, saranno, da quella che si ritiene lesa, sottoposte senza indugio alla decisione del Ministero.

41. Le mancanze e le avarie che avvenga di riscontrare nelle robe spedite restano a carico della parte ricevente, quando, all'arrivo dei colli, questa non abbia adempiuto a tutte le formalità prescritte per la loro constatazione.

42. Le copie dei verbali d'addebito da inviarsi al Ministero, a norma del § 37 dell'*Appendice*, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dei servizi amministrativi, Divisione casermaggio e trasporti.

43. Ricevute le copie dei verbali, il Ministero decide sulle eccezioni e riserve fattevi dalle parti, ne dà atto alle autorità militari interessate per il loro scarico e quindi trasmette alle società ferroviarie le copie dei verbali per i quali ha confermato gli addebiti.

Quando per eccezionali circostanze venisse a riconoscersi che le mancanze e le avarie non possono imputarsi nè alla parte mittente, nè alle società ferroviarie, il Ministero provvederà, con speciali disposizioni, che l'importo dei danni sia rimborsato a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio.

44. Qualora nel verbale mancasse, nei casi di cui al § 32 dell'*Appendice*, l'indicazione del valore da addebitarsi alle società ferroviarie per mancanze od avarie riscontrate nelle robe affidate loro per il trasporto, il termine per produrre le giustificazioni, di cui al § 39 dell'*Appendice* stessa, decorrerà dal giorno in cui sarà rilasciata all'amministrazione ferroviaria copia del verbale completato.

45. I corpi, uffici e stabilimenti militari che hanno avuto avviso della spedizione delle robe e non le ricevono entro

30 giorni dopo il termine stabilito per il compimento del trasporto, debbono informarne il mittente.

Così pure i corpi, uffici e stabilimenti militari, che inviano robe e non ricevono i correlativi documenti di scarico quietanzati (N. 36) entro lo stesso termine, devono avvisarne il destinatario.

Nell'uno e nell'altro caso la parte mittente, dopo ricevuto avviso dal destinatario della non effettuata consegna della spedizione, compilerà il relativo verbale a termini del § 43 dell'*Appendice* e ne trasmetterà una copia al Ministero.

46. Le pratiche per la trattazione di vertenze dipendenti da ammanchi, avarie o ritardi, verificatisi nei trasporti, saranno fatte dall'amministrazione militare presso quella delle società ferroviarie contraenti, nel cui ambito trovasi la località di destinazione dei trasporti stessi.

Capo VI.

Prescrizioni speciali per i trasporti di polveri, munizioni e fuochi da guerra, dinamite ed altri esplosivi.

47. Gli esplosivi, tanto sulle richieste di spedizione quanto sui riscontri mod. 446, quando occorrono, debbono essere indicati con la categoria cui appartengono (11ª, 12ª, 13ª, 14ª) e con le denominazioni usate nell'allegato N. 9 alle condizioni e tariffe per i trasporti in ferrovia.

48. Le merci della categoria 11ª si possono anche spedire insieme ad altre merci che siano inerti; non mai però colle materie delle categorie 12ª, 13ª, 14ª.

49. In una stessa richiesta di spedizione, come s'è avvertito al n. 10, non si devono comprendere esplosivi appartenenti a diverse categorie; così ad esempio: casse di *fulmicotone* contenente almeno il 18 % d'acqua (categoria 12ª) e casse contenenti *cartocci per artiglierie* (categoria 13ª).

50. Alle casse e colli, se contenenti materie dell'11ª categoria, va applicata un'etichetta coll'indicazione *esplosivi categoria 11ª*, e se contenenti materie delle categorie 12ª, 13ª e 14ª un'etichetta col disegno di una granata con fiamma dipinta in rosso e con l'indicazione, a seconda dei casi, *esplosivi o fulminanti*.

51. L'uso del copertone pei trasporti in ferrovia dev'essere limitato, in massima, agli esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª ed impiegato per avvolgere i colli degli esplosivi stessi. Invece

per i trasporti sulle vie ordinarie, laghi, fiumi e canali e nelle operazioni di presa e resa, il copertone sarà impiegato anche per gli esplosivi della categoria 11ª.

Il copertone sarà fornito, se possibile o conveniente, dall'amministrazione militare; altrimenti sarà richiesto alle Società ferroviarie con apposita annotazione sulla richiesta di spedizione.

Identicamente si procederà quando l'autorità militare ritenga opportuno l'impiego del copertone per riparare durante il trasporto in ferrovia, sulle vie ordinarie, laghi, fiumi e canali o nelle operazioni di presa o resa altre merci che non siano le suaccennate.

52. Nel caso di più spedizioni dirette dallo stesso mittente a più destinatarii, si dovrà indicare su una delle richieste di spedizione (facendovi richiamo delle altre spedizioni che furono raggruppate nelle operazioni di presa) quanti copertoni siano occorsi per difendere il carico.

53. La restituzione al mittente dei copertoni di proprietà dell'amministrazione militare avverrà a cura e spese dell'amministrazione stessa, eccezione fatta pel percorso ferroviario, sul quale il trasporto sarà eseguito gratuitamente, a senso dell'articolo 115 delle *Tariffe e condizioni pei trasporti in ferrovia*.

Però tanto nel caso in cui il trasporto dei detti copertoni debba eseguirsi totalmente per via ordinaria, quanto per la presa e per la resa nei trasporti in ferrovia, l'amministrazione militare è in facoltà di fare eseguire la restituzione dei copertoni o coi propri mezzi o valendosi delle società ferroviarie. Ove s'avvalga dei propri mezzi per la presa dei copertoni, sarà presentata dall'autorità militare alla stazione ferroviaria la nota di spedizione (quella stessa cioè che serve per il pubblico) per trasporto a grande velocità con esenzione di tassa, citando la data ed il numero della *richiesta di spedizione*, con la quale fu effettuato il trasporto originario, e l'autorità mittente.

Nel caso poi che la presa o resa dei detti copertoni, o il trasporto per via ordinaria, si affidassero alle società ferroviarie, dovrà compilarsi la richiesta di spedizione con l'annotazione di cui sopra, ove occorra, per quanto riguarda il trasporto ferroviario.

54. Per accompagnare esplosivi della categoria 11ª non occorre la scorta militare; ma basta che vi sia qualche persona designata dall'autorità militare allo scopo di impedire qualsiasi sottrazione o perdita durante il tragitto.

55. Per gli esplosivi ascritti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª, è obbligatoria la scorta, eccetto i casi in cui il peso della spedizione non superi i 50 kg., o la spedizione sia costituita da un solo cofano o da una sola cassa regolamentare. Però anche per questi ultimi casi si osserverà quanto è detto nel numero precedente.

56. Le spedizioni di esplosivi diretti alla Sardegna od alle sue isole dovranno essere indirizzate alla direzione d'artiglieria dell'arsenale di costruzione in Napoli. Ivi giunta la spedizione, ove la società di navigazione generale italiana si rifiuti di accettare l'esecuzione del trasporto, la direzione stessa ne curerà l'invio al destinatario con quell'altro mezzo che le sarà possibile.

Norme analoghe a quest'ultima varranno per le spedizioni di esplosivi dirette alle isole di cui al N. 19.

57. Quando, a norma del § 502 dell'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi, vengono spediti caricatori ed invogli di cartoncino, nei quali siano riposti bossoli di cartucce per armi mod. 91 e mod. 70/87, si dovrà dichiarare sulla richiesta di spedizione « Bossoli riposti nei relativi caricatori (o nei relativi invogli di cartoncino). »

58. Per le spedizioni contemplate nel presente articolo le autorità militari osserveranno, inoltre, quanto prescrive la speciale istruzione *sul trasporto delle polveri, dinamite ed altri esplodenti.*

Capo VII.

Retribuzione dei trasporti.

59. Essendo stabilito che tutte le operazioni accessorie al servizio ferroviario propriamente detto e così pure i trasporti che si eseguiscono dal luogo di presa a quello di resa totalmente su strade ordinarie, laghi, fiumi e canali siano compensati per un minimo di un quintale, le autorità militari, per quanto le esigenze del servizio lo consentono, debbono raggruppare in una stessa spedizione la maggior quantità di robe, sì da raggiungere il peso di un quintale o poco meno.

60. Per le prestazioni inerenti alle rispedizioni da o per le ferrovie minori, tramvie, laghi, ecc., spetta alle Società ferroviarie il compenso stabilito dal § 58 dell'*Appendice* per una operazione di presa, qualora le dette ferrovie minori, tramvie, laghi, ecc., abbiano stazione separata da quelle delle grandi Reti.

Quando invece il servizio di rispedizione si compia in una unica stazione comune, il compenso di cui sopra sarà ridotto di un terzo.

61. Per le spedizioni ordinate ed eseguite *d'urgenza* spetta alle società ferroviarie l'aumento del 50 °/₀ sul compenso di presa.

Per quel che riguarda la resa, detto aumento spetterà soltanto quando questa, su domanda dell'autorità militare, giusta il N. 24, venga fatta nei termini indicati nel numero stesso.

62. L'aumento del 25 °/₀ di cui al § 67 dell'*Appendice*, dovrà applicarsi anche ai compensi per le operazioni di presa e resa.

63. Quando un trasporto, che si compia dal punto di presa al punto di resa totalmente per via ordinaria, richiegga lo impiego di differenti mezzi e cioè: carri, muli, braccia di uomo, ecc., il compenso sarà liquidato in base alla lunghezza effettiva dei singoli tratti percorsi, calcolando le frazioni di chilometro per chilometro intero, senza applicare il compenso minimo per il trasporto su via ordinaria, quantunque la lunghezza di questa non ecceda i 5 chilometri.

64. Le spedizioni da e per le stazioni intermedie della linea secondaria Roma Trastevere-Viterbo Porta Romana, in destinazione o provenienza di Roma locale, saranno conteggiate come consegnate alla stazione di Trastevere.

65. Per le spedizioni di cui al N. 17 il conteggio della tassa ferroviaria sarà fatto in base alla minore percorrenza, anche se non si sia osservato il disposto del numero stesso, a meno che l'amministrazione militare non abbia altrimenti disposto sulla richiesta di spedizione.

66. Le giustificazioni di cui ai §§ 59 e 60 dell'Appendice, richieste per i trasporti con treggie o slitte, a schiena d'animali ed a braccia d'uomini, saranno di regola prodotte per ogni singolo trasporto.

Qualora però le condizioni di viabilità abbiano carattere permanente, basterà che la giustificazione sia prodotta ai singoli uffici di revisione per ogni esercizio finanziario.

Ove poi le condizioni stesse, pur non avendo carattere permanente, durino per un certo periodo di tempo, sarà altresì sufficiente produrre ai suddetti uffici una sola dichiarazione, purchè da questa risulti il periodo di tempo entro il quale si rese necessario l'impiego degli speciali mezzi sovra indicati.

Le giustificazioni che debbono tenersi per valide per l'intero esercizio o per un determinato periodo di tempo, do-

vranno dagli uffici di revisione, prima di accettarle, essere comunicata alla direzione generale dei servizi amministrativi (divisione casermaggio e trasporti).

67. Quando i veicoli siano caricati di merci che non facciano parte delle dotazioni regolamentari, sarà sempre computato il prezzo di trasporto in base al peso di kg. 600 o 1200, stabilito dall'avvertenza all'allegato 5 del regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari in ferrovia, secondo che si tratti di veicoli a due o quattro ruote.

68. Per i trasporti di cui è cenno nel § 64 dell'*Appendice*, sarà sempre ed unicamente corrisposto il compenso stabilito dall'*Appendice* stessa pei trasporti su vie ordinarie carreggiabili, senza tener conto dei mezzi impiegati per terra e per acqua.

69. Quando siano occorse modificazioni ad un trasporto in corso, a norma del N. 29, se la modificazione consiste nel cambiamento di velocità le tasse si computeranno distintamente coi prezzi della *piccola* velocità dalla stazione di partenza fino a quella ove ebbe luogo il cambiamento e coi prezzi della *grande* velocità per l'ulteriore percorso;

se la modificazione, invece, consiste nel cambio di destinazione, la tassa si conteggerà in base al prezzo chilometrico del percorso effettivo, sia questo percorso inferiore o superiore a quello indicato nella richiesta di spedizione.

L'amministrazione militare corrisponderà inoltre a quella ferroviaria una lira per il telegramma occorrente per la trasmissione dell'ordine.

70. Per ognuno dei trasporti compresi nei conti saranno ammessi tanti arrotondamenti di cinque in cinque centesimi, quante sono le amministrazioni ferroviarie, tramviarie, lacuali e marittime interessate nel trasporto; ma uno solo per il percorso sulle linee delle tre grandi reti. Sarà poi accordato un successivo arrotondamento per tutte, complessivamente, le altre specie di operazioni, che saranno occorse per compiere un dato trasporto.

71. Qualora le amministrazioni militari non corredino le spedizioni dei riscontri prescritti dal N. 16 le società ferroviarie avranno diritto al rimborso del trasporto a tariffa ordinaria pei percorsi per i quali occorrevano i riscontri stessi. Esse però porteranno, per quanto possibile, in conto, anche per il tratto delle ferrovie minori, laghi, ecc., la tariffa militare; salvo a richiedere separato rimborso delle differenze tra la tariffa ordinaria e quella militare.

72. Qualora fossero state raggruppate in un'unica richiesta merci ascritte a differenti tariffe, se i pesi furono specificati distintamente, distintamente pure si applicheranno le relative tariffe.

Se il peso fu invece dichiarato complessivamente, all'intera spedizione si applicherà la tariffa più elevata.

Capo VIII.

Compilazione e presentazione delle contabilità. — Pagamenti.

73. Le spese di trasporto delle robe sono a carico diretto del bilancio della guerra o a carico dei corpi.

Sono a carico del bilancio:

a) i trasporti dei materiali che si prelevano dai magazzini di artiglieria in surrogazione di altri perduti o resi inservibili per cause di forza maggiore (§ 519 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi) per nuova dotazione o per aumento della dotazione precedente (§ 399 regolamento citato) ed i trasporti di materiali che si versano negli stessi magazzini, perchè dichiarati fuori servizio per causa di forza maggiore (§ 520 regolamento citato), o perchè diminuiti dalle dotazioni o di modello abolito;

b) i trasporti delle cartucce dai magazzini di artiglieria ai corpi tanto per le dotazioni permanenti, quanto per le esercitazioni;

c) i trasporti di derrate o materiali delle sussistenze militari, compresi i recipienti vuoti di ritorno, e i trasporti di materiali di qualunque specie, che si prelevano o versano presso le varie amministrazioni per corpi, uffici e stabilimenti non aventi masse proprie;

d) i trasporti speciali per i quali dal Ministero sia, volta per volta, ordinato che non vadano a carico dei corpi.

In tutti gli altri casi le spese di trasporto dei materiali di qualunque specie sono a carico delle masse generali dei corpi.

74. Quando le spese di trasporto sono a carico delle masse generali vanno regolate nel modo seguente:

a) per i trasporti di materiali fra i magazzini di approvvigionamento e i corpi le spese sono a carico del corpo che ne fa il prelevamento od il versamento;

b) per le cessioni di materiali tra corpo e corpo, le spese di trasporto sono sempre a carico della parte ricevente.

Il carico delle spese sarà così regolato anche se le spedizioni siano previste da disposizioni regolamentari o vengano ordinate dal Ministero o da altra autorità competente.

75. Le spese per il trasporto degli stampati, che si forniscono ai corpi dalla stamperia del reclusorio militare in Savona, sono sempre a carico dell'amministrazione dello stabilimento.

76. Le spese per gli eventuali movimenti di materiali di casermaggio in quei Corpi d'Armata in cui tale servizio è fatto *a gestione diretta dei corpi*, sono a carico delle masse dei corpi interessati e quindi le relative spedizioni debbono farsi colla *richiesta* mod. 445. Le spese, invece, per i movimenti di materiali in quei corpi d'armata in cui il servizio del casermaggio è fatto ad economia per mezzo del commissariato e per quelli fatti dalle imprese di casermaggio d'ordine dell'autorità militare, sono a carico del bilancio della guerra.

77. Le spese per il trasporto dei generi e materiali diretti a Napoli od altra località per la Colonia Eritrea sono a carico di questa e saranno pagate dal deposito della Colonia stessa per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari varî in Roma.

Sarà pertanto fatto uso, per tali spedizioni della richiesta modello 445 (color azzurro) indicando, nella testata, « a carico del deposito della Colonia Eritrea ».

78. Le spese per il trasporto dei materiali ceduti dall' amministrazione militare ad altre amministrazioni, come quelle per l'invio delle casse vuote, che debbano servire od abbiano servito per le spedizioni delle armi confiscate, nonchè per il trasporto di queste armi, sono a carico del bilancio del Ministero della guerra, il quale curerà di averne il rimborso da cui spetta, ovvero a carico delle masse dei corpi quando i materiali ceduti appartengono a questi, nel quale ultimo caso i corpi stessi provvederanno direttamente pel ricupero delle spese di trasporto.

Per tali spedizioni si farà uso della richiesta modello 444 (bianca), indicando, nella testata, il capitolo ed articolo cui si riferisce il servizio dei materiali che vengono spediti; ovvero di quello modello 445 (azzurra), indicando nella testata « a carico del mittente ».

Conseguentemente le amministrazioni militari che eseguiranno le cessioni suddette, comprenderanno il prezzo del trasporto, calcolato in base all'Appendice 10 giugno 1895 e relativo *Atto addizionale* 4 giugno 1896, nella nota di somministrazione od in quell'altro qualsiasi documento, col quale viene chiesto il rimborso dei materiali stessi.

79. Le Società ferroviarie presenteranno ciascun mese le contabilità in doppio esemplare compilandole sull'apposito modulo (All. N. 7), nel quale saranno inscritti prima i trasporti eseguiti in tutto od in parte sulle linee delle tre grandi Reti e poi quelli eseguiti totalmente per altre vie.

80. Le contabilità dei trasporti a carico del bilancio saranno redatte separatamente per capitoli ed articoli; i trasporti invece a carico delle masse generali di tutti i corpi saranno riunite in un'unica contabilità, eccezione fatta per i trasporti diretti a Napoli od altra località per la Colonia Eritrea, pei quali dovrà redigersi separata contabilità.

81. Dette contabilità porteranno un numero progressivo dall'1 al 12, secondo il mese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

82. Nelle contabilità i trasporti a grande velocità saranno inscritti prima di quelli a piccola e tanto per gli uni che per gli altri le richieste di spedizione verranno classificate per ordine alfabetico della stazione di arrivo.

La data da prendersi per base nella compilazione delle contabilità stesse sarà quella di spedizione per ferrovia, quando i trasporti abbiano percorso in tutto o in parte le linee delle grandi Reti e quella della richiesta di spedizione in tutti gli altri casi.

83. Sulle richieste di spedizione le Società ferroviarie apporranno il numero progressivo sotto il quale furono inscritte nelle relative contabilità.

84. Le contabilità verranno dalle società ferroviarie inviate ai competenti uffici di revisione e liquidazione e cioè:

Al Ministero della guerra — (Direzione generale revisione dei conti) — quelle per i trasporti a carico dei servizi amministrativi;

All'Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria — (Ufficio di revisione delle contabilità del materiale) — quelle per i trasporti dei materiali d'artiglieria a carico del bilancio;

All'Ispettorato delle costruzioni del genio — (Ufficio di revisione delle contabilità del materiale) — quelle per i trasporti dei materiali del genio a carico del bilancio;

Alla Direzione territoriale di commissariato militare del IX corpo d'armata (Roma) — quelle per i trasporti a carico delle masse dei corpi, della Colonia Eritrea e delle imprese del casermaggio.

85. I detti uffici rivedono subito sommariamente tali contabilità, con le norme indicate dal § 74 dell'*Appendice* e quindi

trasmettono, ad eccezione di quanto riguarda i trasporti per la Colonia Eritrea, al Ministero della guerra (*Divisione casermaggio e trasporti*) una dichiarazione donde risulti, secondo la detta sommaria revisione, quale sia il credito delle società ferroviarie, da valer di base per determinare la misura dell'acconto da corrispondersi a' termini del citato § 74 dell'*Appendice*. Tale dichiarazione per i trasporti diretti a Napoli o ad altra località per la Colonia, sarà trasmessa, per gli stessi effetti, al Deposito della Colonia medesima in Napoli.

86. Dopo compiuto l'esame sommario delle contabilità predette, i menzionati uffici ne riscontrano accuratamente le scritture per constatarne la piena concordanza con le singole richieste di spedizione e con gli altri documenti giustificativi annessivi e si accertano della esattezza dei computi in relazione alle tariffe ed alle condizioni dell'*Appendice*.

Riscontrando differenze od altre irregolarità, che non siano quelle di cui al successivo N. 87, gli uffici di revisione provvedono per le necessarie rettificazioni, in conformità del § 74 dell'*Appendice*, proponendo alle società ferroviarie, mediante apposita nota di osservazione, le varianti da fare alle contabilità precitate.

Accettate le rettificazioni, queste saranno riportate dai suddetti uffici in inchiostro rosso sulle contabilità, le quali verranno rinviate alle società ferroviarie per la definitiva approvazione. Le contabilità così approvate saranno poi restituite agli uffici di revisione dai quali pervennero.

87. Le rettificazioni, le quali importassero, nel complesso, un aumento od una diminuzione di lire 5, per ciascuna contabilità, s'intenderanno come preventivamente accettate dalle società. Le conseguenti correzioni sugli elenchi saranno apportate in rosso dagli uffici revisori, i quali, però, ne daranno partecipazione alle società interessate.

88. Regolarizzate le contabilità, gli uffici di revisione vi appongono la dichiarazione di verificazione e le trasmettono per il saldo al Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*) insieme coi documenti giustificativi.

89. Nella verificazione delle contabilità gli uffici di ciò incaricati avranno cura di accertare quali trasporti siano giunti al destinatario dopo il termine stabilito, senza che il ritardo possa essere giustificato da caso di forza maggiore.

Nelle contabilità stesse saranno però mantenute le tasse integrali, dovute a termini dell'*Appendice*; ma le somme spettanti all'amministrazione militare in virtù del § 41 della detta

Appendice saranno pagate o con versamento in tesoreria o nella cassa del corpo od ufficio interessato, dopo la conferma delle penalità stesse da parte del Ministero, qualora fossero insorte contestazioni.

Gli *elenchi delle spedizioni*, per le quali siano dovute penalità, dovranno essere inviati dai suddetti uffici di revisione alle società ferroviarie in modo distinto dalle contabilità e separatamente per ogni elenco cui si riferiscono, corredate dalle relative *richieste di spedizione*. Le quietanze delle somme pagate, per questo titolo, nei modi anzi indicati, saranno trasmesse dalle Società ferroviarie al Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*) per le ultariori pratiche di sua competenza.

90. Ricevute le contabilità a carico dei corpi la direzione territoriale di commissariato militare del IX corpo d'armata (Roma), dopo emessa la dichiarazione di acconto e compiuta un'accurata revisione, li suddividerà a seconda dei corpi, uffici, stabilimenti militari ecc., che debbono soddisfarne l'ammontare e quindi vi apporrà la dichiarazione « liquidato nella somma di lire . . . . » e ne riporterà i risultati sommari su di apposito registro e trasmetterà quindi le contabilità stesse ai singoli corpi, uffici, stabilimenti, ecc. interessati, unendovi le corrispondenti richieste di spedizione.

91. Al ricevere della contabilità i corpi, uffici, stabilimenti, ecc. li verificano alla loro volta, e, riconosciutili esatti, trasmettono, entro 15 giorni, alla predetta direzione di commissariato una dichiarazione comprovante l'accettazione della somma cui ascendono i trasporti fatti per conto loro.

Ove avvenga che uno dei corpi trovi fra le partite addebitategli taluna che debba far carico ad altro corpo, ne accetterà ugualmente l'ammontare; ma ne informerà, al tempo istesso, l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari affinchè regoli tali partite con operazioni di conto corrente.

92. Ricevute tutte le dichiarazioni relative alle contabilità di un mese, la direzione di commissariato predetta invia queste ultime, con le eventuali note di osservazione, alle società ferroviarie interessate per la loro definitiva approvazione, a' termini del n. 86.

Le contabilità così approvate sono poi trasmesse dalla detta Direzione al Ministero della guerra (*Divisione casermaggio e trasporti*) per il pagamento dei saldi per mezzo *dell' ufficio d'amministrazione di personali militari vari*.

93. Per quanto riguarda le contabilità della Colonia Eritrea, saranno osservate le norme prescritte per la liquidazione di

quelle a carico delle masse dei corpi, di cui ai n. 90, 91 e 92; dopo di che le contabilità medesime saranno trasmesse al Deposito della Colonia in Napoli per il pagamento dei saldi a mezzo *dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.*

94. Se da qualcuna delle contabilità sarà necessario stralciare delle richieste di spedizione, perchè erroneamente in quella comprese, le richieste stesse saranno restituite alle società ferroviarie, munite delle indicazioni occorrenti, affinchè le possano comprendere nelle contabilità suppletive.

95. L'ammontare delle contabilità dei trasporti a carico delle imprese del casermaggio, sarà soddisfatto con acconti e saldi dalla Direzione di commissariato militare del IX corpo d'armata, la quale se ne farà rimborsare dalle imprese debitrici.

96. Qualora nella revisione delle richieste di spedizione gli uffici di ciò incaricati riscontrassero piccole inesattezze, ne cureranno direttamente la regolarizzazione; rinvieranno invece alle società ferroviarie quelle richieste che riscontrassero sostanzialmente irregolari.

Con la pubblicazione della presente istruzione — compilata di comune accordo fra il Ministero della guerra e le Società ferroviarie esercenti le tre grandi Reti — rimane stabilito il modo di applicare le disposizioni dell'*Appendice* 10 giugno 1895 e del relativo *Atto* addizionale in data 4 giugno 1896; nonchè di regolare i rapporti fra l'amministrazione militare e le società stesse nell'eseguimento dei trasporti militari.

Questa istruzione, che anderà in vigore il 1° febbraio 1897, sostituisce quella contenuta nell'*Atto* 142 del *Giornale militare* del 1895 ed abroga: il capo III del volume II, libro III, titolo IX del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi in data 1° maggio 1885; tutte le circolari al riguardo emanate tanto dal Ministero, quanto dal soppresso ufficio di revisione delle contabilità militari; il § 116 dell'*Atto* 67 del 1895, l'*Atto* 48 del 1896, le circolari 76, 108, 110 del 1895, la decisione di massima N. 22 del 12 ottobre detto anno ed i modelli di *richiesta di spedizione* e di *elenchi*, allegati all'Appendice 10 giugno 1895. *Il Ministro* — PELLOUX.

(Bianca)

(ALLEGATO N. 2).
N. 11 dell'Istruzione

(1) . . . . . .

REGISTRO
DELLE RICHIESTE DI SPEDIZIONE
pei trasporti a carico del bilancio della Guerra

AVVERTENZE.

§ 1. — Sono a carico del bilancio:

a) i trasporti dei materiali che si prelevano dai magazzini d'artiglieria in surrogazione di altri perduti o resi inservibili per cause di forza maggiore, per nuova dotazione o per aumento della dotazione precedente ed i trasporti di materiali che si versano negli stessi magazzini, perchè dichiarati fuori servizio per cause di forza maggiore o perchè diminuiti dalle dotazioni o di modello abolito;

b) i trasporti delle cartucce dai magazzini di artiglieria ai corpi, tanto per le dotazioni permanenti, quanto per le esercitazioni;

c) i trasporti di derrate o materiali delle sussistenze militari, compresi i recipienti vuoti di ritorno e i trasporti di materiali di qualunque specie, che si prelevano o versano presso le varie amministrazioni, per corpi, uffici o stabilimenti non aventi masse proprie;

d) i trasporti speciali, per i quali dal Ministero sia, di volta in volta, ordinato che non vadano a carico dei corpi.

§ 2. — Detti trasporti, i quali riflettono i *servizi* seguenti: *materiali diversi dei servizi amministrativi* (servizio Sanitario, del Casermaggio, della Croce Rossa, ecc.) *pane e viveri*, *foraggio*, *artiglieria e genio*, graveranno, a seconda della specialità loro, sui capitoli ed articoli sotto indicati:

Materiali diversi dei servizi amministrativi:

cap. 23 - 2° — trasporti di effetti letterecci nei vari presidi ed altri trasporti speciali a carico dello Stato;

cap. 28 - Art. unico — Trasporti di materiali di mobilitazione;

Pane e viveri:

cap. 25 - 3° — Spese di trasporto per il pane ed i viveri;

cap. 45 - 4° — Spese di trasporto dei viveri di riserva e dei materiali da sezione sussistenze e panattieri;

Foraggio:

cap. 26 - 1° — Spese per il foraggio in natura;

Artiglieria:

cap. 30 — Materiale e stabilimenti d'artiglieria:

cap. 43 - 1° — Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori; oggetti di bufetteria e trasporto dei medesimi; pistole a rotazione per gli ufficiali; nuovi alzi per fucili e moschetti;

cap. 45 - 1° — Approvvigionamenti di mobilitazione per il materiale d'artiglieria, riparazione e trasporto dei medesimi;

cap. 46 — Fabbricazione d'artiglieria di gran potenza a difesa delle coste — provviste e trasporti relativi;

cap. 53 — Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto;

cap. 54 — Acquisto di materiali d'artiglieria da campagna e relativo trasporto;

Genio:

cap. 31 — Materiale e lavori del genio:

cap. 45 - 2° — Approvvigionamenti di mobilitazione per il materiale del genio, riparazione e trasporto dei medesimi;

cap. 52 — Dotazioni di materiali del genio nelle fortezze per traini d'assedio e relativo trasporto.

N.B. *I capitoli ed articoli summenzionati sono quelli del bilancio 1896-97 e possono venire annualmente modificati.*

(1) Corpo o riparto.

(Matrice)

Trasporti per conto del MINISTERO DELLA GUERRA a carico del Servizio . . capitolo . . articolo . .

Richiesta di spedizione N. . .

(1) . . . . . .

La spedizione si eseguisce giusta (2) . . . . . .

Si richiede l'Amministrazione ferroviaria di far trasportare a (3) . . . . . velocità sulle strade ferrate e (4) . . . . . sulle vie ordinarie all'indirizzo del (5) . . . . . in . . . . . circondario di . . . . . quanto appresso, alle condizioni stabilite nell'Appendice alla convenzione 28 settembre 1882.

(6) . . . . . .

Si uniscono n. (7) . . . . riscontri per il percorso da . . . . . a . . . . .

Luogo di presa	Luogo di resa
(8)	(8) . . . . .

N. dei colli o dei veicoli	Marche o numeri	Qualità del veicolo o del collo e specie del contenuto di questo (9)	Peso reale in kg.

(10) . . . . addì . . . .

Il Richiedente (11)
. . . . . .

Ricevuto in consegna le robe il (12) . . . .

Il RICEVENTE (13)
. . . . . .

(Sezione A)

Trasporti per conto del MINISTERO DELLA GUERRA a carico del Servizio . . capitolo . . articolo . .

(a) . . . . . .

Richiesta di spedizione N. . .

(1) . . . . . .

La spedizione si eseguisce giusta (2) . . . . . .

Si richiede l'Amministrazione ferroviaria di far trasportare a (3) . . . . . velocità sulle strade ferrate e (4) . . . . . sulle vie ordinarie all'indirizzo del (5) . . . . . in . . . . . circondario di . . . . . quanto appresso, alle condizioni stabilite nell'Appendice alla convenzione 28 settembre 1882.

(6) . . . . . .

Si uniscono n. (7) . . . . riscontri per il percorso da . . . . . a . . . . .

Luogo di presa	Luogo di resa
(8)	(8) . . . . .

N. dei colli o dei veicoli	Marche o numeri	Qualità del veicolo o del collo e specie del contenuto di questo (9)	Peso reale in kg.

(10) . . . . . 189 . . (ore . .)

Bollo d'ufficio o dichiarazione di mancanza di bollo

Il Richiedente (11)
. . . . . .

Il trasporto fu effettuato sotto il N. . . di spedizione del . . . . . 189 . . senza pagamento di tassa.

(Bollo della stazione di partenza) Il Capo della stazione di partenza
. . . . . .

Il rappresent. la ferrovia, incaricato della spedizione
. . . . . .

Questa sezione sarà trattenuta da chi riceve l'ordine della spedizione, dopo completata dal Capo stazione quando ne sia il caso.

(Sezione B)

Trasporti per conto del MINISTERO DELLA GUERRA a carico del Servizio . . capitolo . . articolo . .

(a) . . . . . .

Richiesta di spedizione N. . .

(1) . . . . . .

La spedizione si eseguisce giusta (2) . . . . . .

Si richiede l'Amministrazione ferroviaria di far trasportare a (3) . . . . . velocità sulle strade ferrate e (4) . . . . . sulle vie ordinarie all'indirizzo del (5) . . . . . in . . . . . circondario di . . . . . quanto appresso, alle condizioni stabilite nell'Appendice alla convenzione 28 settembre 1882.

(6) . . . . . .

Si uniscono n. (7) . . . . riscontri per il percorso da . . . . . a . . . . .

Luogo di presa	Luogo di resa
(8)	(8) . . . . .

N. dei colli o dei veicoli	Marche o numeri	Qualità del veicolo o del collo e specie del contenuto di questo (9)	Peso reale in kg.

(10) . . . . . 189 . . (ore . .)

Bollo d'ufficio o dichiarazione di mancanza di bollo

Il Richiedente (11)
. . . . . .

Il trasporto fu effettuato sotto il N. . . di spedizione del . . . . . 189 . . ed è stato scritturato in arrivo sotto il N. . . del . . . . . 189 . . nella . . quindicina di . . . . senza riscossione delle tasse.

Il Capo della stazione di arrivo
. . . . . .

(Bollo della stazione di partenza) (Bollo della stazione di arrivo)

Questa sezione sarà trattenuta da chi consegna la spedizione, dopo completata dal Capo stazione quando ne sia il caso.

(Sezione B)

Dichiarazioni od osservazioni della parte ricevente.

Dichiaro d'aver ricevuto addì (14) . . . . . *189* . . *la spedizione* (15) . . . . . .
. . . . . .
(16) . . . . *addì* . . . . *189* . .

GRADO, QUALITÀ E FIRMA DEL FUNZIONARIO RICEVENTE
. . . . . .

Bollo d'ufficio o dichiarazione di mancanza di bollo

(14) Data della consegna della spedizione. — (15) *In perfetta regola* - oppure: *con le mancanze od avarie specificate nel verbale n. . . . oggi stesso redatto.* - Aggiungere, poi, se del caso: *Il trasporto venne consegnato d'urgenza dietro richiesta dell'autorità militare.* — Luogo e data del rilascio della dichiarazione, la quale dovrà farsi appena compiuto il collaudo della spedizione.

(Sezione A)

Avvertenze per l'Amminist. militare.

(a) Luogo e data di compilazione della richiesta.

(1) Corpo, istituto o stabilimento militare; sezione, magazzino, ufficio di maggiorità, ovvero di distaccamento di . . . . dal quale è fatta la spedizione.

(2) Indicare la disposizione regolamentare, l'atto del giornale militare o del giornale d'artiglieria o l'ordine superiore che promuove la spedizione.

(3) Indicare se a grande o a piccola velocità quando il trasporto dev'essere eseguito per ferrovia.

(4) Indicare *d'urgenza* quando la presa o il trasporto su via ordinaria debba eseguirsi in tal modo.

(5) Autorità, corpo, ufficio o stabilimento destinatario.

(6) Indicare la via da percorrere nel solo caso che la si voglia tassativamente imporre. Indicare pure quando la spedizione è accompagnata da scorta militare.

(7) Qualora occorra far percorrere alla spedizione un tratto di ferrovie minori, tramvie, laghi o mare, serviti da Società aventi convenzioni coll'Amministrazione militare saranno rilasciati tanti riscontri, modello 446, quanti sono i tratti da percorrere.

(8) Indicare il magazzino, forte, polveriera, ecc. ove dovrà eseguirsi la presa e la resa.

(9) Specificare pei veicoli ed affusti: se a due o a quattro ruote; se col carico di dotazione, o col cannone, o scarichi; se caricati di merci non facenti parte delle dotazioni, senza però indicare il peso delle merci stesse. Specificare pei colli la qualità loro cioè: se casse, involti, fusti, ecc. e indicare sommariamente gli oggetti in essi contenuti. Per gli oggetti considerati voluminosi rispetto al loro peso (cioè quelli il cui volume corrisponda ad un peso inferiore a kg. 200 per m. c.), accanto alla designazione di ciascun collo si indicherà anche il volume ed i dati di misurazione dai quali fu desunto. Qualora occorra la nota descrittiva, questa sarà compilata in triplice esemplare. Il totale del peso dovrà essere indicato anche in tutte lettere. Se fu dato il copertone dell'Amministrazione militare si dichiarerà: *accompagnato da copertone per il tratto da . . . . . a . . . . .*

(10) Data di consegna delle robe alle Società ferroviarie, ora per le spedizioni dichiarate *d'urgenza* (v. richiamo num. 4).

(11) Grado, qualità e firma del funzionario speditore.

(Matrice)

Avvertenze per l'Amminist. militare.

(1) Corpo, istituto o stabilimento militare; sezione, magazzino, ufficio di maggiorità, ovvero di distaccamento di . . . . dal quale è fatta la spedizione.

(2) Indicare la disposizione regolamentare, l'atto del giornale militare o del giornale d'artiglieria o l'ordine superiore che promuove la spedizione.

(3) Indicare se a grande o a piccola velocità quando il trasporto dev'essere eseguito per ferrovia.

(4) Indicare *d'urgenza* quando la presa o il trasporto su via ordinaria debba eseguirsi in tal modo.

(5) Autorità, corpo, ufficio o stabilimento destinatario.

(6) Indicare la via da percorrere nel solo caso che la si voglia tassativamente imporre. Indicare pure quando la spedizione è accompagnata da scorta militare.

(7) Qualora occorra far percorrere alla spedizione un tratto di ferrovie minori, tramvie, laghi o mare, serviti da Società aventi convenzioni coll'Amministrazione militare, saranno rilasciati tanti riscontri, mod. 446, quanti sono i tratti da percorrere.

(8) Indicare il magazzino, forte, polveriera, ecc. ove dovrà eseguirsi la presa e la resa.

(9) Specificare pei veicoli ed affusti se a due o a quattro ruote; se col carico di dotazione, o col cannone, o scarichi; se caricati di merci non facenti parte delle dotazioni, senza però indicare il peso delle merci stesse. Specificare pei colli la qualità loro cioè: se casse, involti, fusti, ecc. e indicare sommariamente gli oggetti in essi contenuti. Per gli oggetti considerati voluminosi rispetto al loro peso (cioè quelli il cui volume corrisponda ad un peso inferiore a kg. 200 per m. c.), accanto alla designazione di ciascun collo si indicherà anche il volume ed i dati di misurazione dai quali fu desunto. Qualora occorra la nota descrittiva, questa sarà compilata in triplice esemplare. Il totale del peso dovrà essere indicato anche in tutte lettere. Se fu dato il copertone dall'Amministrazione militare si dichiarerà: *accompagnato da copertone per il tratto da . . . . a . . . .*

(10) Luogo e data di compilazione della richiesta;

(11) Grado, qualità e firma del funzionario speditore.

(12) Data di consegna dei colli all'Amministrazione ferroviaria. Ora per le spedizioni dichiarate *d'urgenza*. (V. richiamo n. 4).

(13) Firma per ricevuta del rappresentante la ferrovia (o del comandante il convoglio).

(1) . . . . . .

REGISTRO

DELLE RICHIESTE DI SPEDIZIONE

pei trasporti per conto dei Corpi del R. Esercito

AVVERTENZE.

§ 1. — Le spese di trasporto dei materiali sono a carico diretto del bilancio o a carico dei corpi.

§ 2. — Sono a carico del bilancio:

a) i trasporti dei materiali che si prelevano dai magazzini d'artiglieria in surrogazione di altri perduti o resi inservibili per cause di forza maggiore, per nuova dotazione o per aumento della dotazione precedente ed i trasporti di materiali che si versano negli stessi magazzini perchè dichiarati fuori servizio per cause di forza maggiore o perchè diminuiti dalle dotazioni o di modello abolito;

b) i trasporti delle cartucce dai magazzini di artiglieria ai corpi, tanto per le dotazioni permanenti, quanto per le esercitazioni;

c) i trasporti di derrate o materiali delle sussistenze militari, compresi i recipienti vuoti di ritorno e i trasporti di materiali di qualunque specie, che si prelevano o versano presso le varie amministrazioni, per corpi, uffici e stabilimenti non aventi masse proprie.

d) i trasporti speciali, per i quali dal Ministero sia, di volta in volta, ordinato che non vadano a carico dei corpi.

§ 3. — *In tutti gli altri casi le spese di trasporto di materiali di qualunque specie sono a carico delle masse generali dei corpi e vanno regolate come segue.*

A carico della parte mittente: i trasporti dei materiali che i corpi versano nei magazzini di approvvigionamento e quelli degli stampati che si forniscono ai corpi dalla tipografia del reclusorio militare di Savona.

A carico della parte ricevente: i trasporti dei materiali che i corpi prelevano dai magazzini di approvvigionamento e quelli dei materiali che si cedono da corpo a corpo.

Il carico delle spese sarà così regolato, anche se le spedizioni vengono ordinate dal Ministero o da altra autorità competente.

§ 4. — Il presente modello serve pure per le spedizioni di generi e materiali per la Colonia Eritrea. Le spese di trasporto venendo pagate dal Deposito della Colonia in Napoli, sulla richiesta di spedizione sarà sempre indicato: *A carico del Deposito della Colonia Eritrea.*

§ 5. — Il modello stesso serve altresì per gli eventuali movimenti di materiali di casermaggio in quei Corpi d'Armata in cui tale servizio è fatto *a gestione diretta dei corpi*. Le spese relative andranno a carico dei corpi nel cui interesse sono fatti i movimenti.

(1) Corpo o riparto.

(Matrice)

Trasporti per conto dei CORPI DEL R. ESERCITO a carico del (1) . . . .

Richiesta di spedizione N. . .

(2) . . . . . .

La spedizione si eseguisce giusta (3) . . . . . .

Si richiede l'Amministrazione ferroviaria di far trasportare a (4) . . . . . velocità sulle strade ferrate e (5) . . . . . sulle vie ordinarie all'indirizzo del (6) . . . . . circondario di . . . . . quanto appresso, alle condizioni stabilite nell'Appendice alla convenzione 28 settembre 1882.

(7) . . . . . .

Si uniscono n. (8) . . . . riscontri per il percorso da . . . . . a . . . .

Luogo di presa	Luogo di resa
(9)	(9) . . . . .

N. dei colli o dei veicoli	Marche e numeri	Qualità del veicolo o del collo e specie del contenuto di questo (10)	Peso reale in kg.

(11) . . . . addì . . . .

Il Richiedente (12)

. . . . . .

Ricevuto in consegna le robe il . . . .

IL RICEVENTE (13)

. . . . . .

(Sezione A)

Trasporti per conto dei CORPI DEL R. ESERCITO a carico del (1) . . . .

(a) . . . . . .

Richiesta di spedizione N. . .

(2) . . . . . .

La spedizione si eseguisce giusta (3) . . . . . .

Si richiede l'Amministrazione ferroviaria di far trasportare a (4) . . . . . velocità sulle strade ferrate e (5) . . . . . sulle vie ordinarie all'indirizzo del (6) . . . . . in . . . . . circondario di . . . . . quanto appresso, alle condizioni stabilite nell'Appendice alla convenzione 28 settembre 1882.

(7) . . . . . .

Si uniscono n. (8) . . . . riscontri per il percorso da . . . . . a . . . .

Luogo di presa	Luogo di resa
(9)	(9) . . . . .

N. dei colli o dei veicoli	Marche e numeri	Qualità del veicolo o del collo e specie del contenuto di questo (10)	Peso reale in kg.

(11) . . . . . 189 . . (ore . .)

Bollo d'ufficio o dichiarazione di mancanza di bollo

Il Richiedente (12)

. . . . . .

Il trasporto fu effettuato sotto il N. . . di spedizione del . . . . . 189 . . senza pagamento di tassa.

(Bollo della stazione di partenza) Il Capo della stazione di partenza

. . . . . .

Il rappresent. la ferrovia, incaricato della spedizione

. . . . . .

Questa sezione sarà trattenuta da chi riceve l'ordine della spedizione, dopo completata dal Capo stazione quando ne sia il caso.

(Sezione B)

Trasporti per conto dei CORPI DEL R. ESERCITO a carico del (1) . . . .

(a) . . . . . .

Richiesta di spedizione N. . .

(2) . . . . . .

La spedizione si eseguisce giusta (3) . . . . . .

Si richiede l'Amministrazione ferroviaria di far trasportare a (4) . . . . . velocità sulle strade ferrate e (5) . . . . . sulle vie ordinarie all'indirizzo del (6) . . . . . in . . . . . circondario di . . . . . quanto appresso, alle condizioni stabilite nell'Appendice alla convenzione 28 settembre 1882.

(7) . . . . . .

Si uniscono n. (8) . . . . riscontri per il percorso da . . . . . a . . . .

Luogo di presa	Luogo di resa
(9)	(9) . . . . .

N. dei colli o dei veicoli	Marche e numeri	Qualità del veicolo o del collo e specie del contenuto di questo (10)	Peso reale in kg.

(11) . . . . . 189 . . (ore . .)

Bollo d'ufficio o dichiarazione di mancanza di bollo

Il Richiedente (12)

. . . . . .

Il trasporto fu effettuato sotto il N. . . di spedizione del . . . . . 189 . . ed è stato scritturato in arrivo sotto il N. . . del . . . . . 189 . . nella . . quindicina di . . . . senza riscossione delle tasse.

Il Capo della stazione di arrivo

. . . . . .

(Bollo della stazione di partenza) (Bollo della stazione di arrivo)

Questa sezione sarà trattenuta da chi consegna la spedizione, dopo completata dal Capo stazione quando ne sia il caso.

(Sezione B)

Dichiarazioni od osservazioni della parte ricevente.

Dichiaro d'aver ricevuto addì (15) . . . . . *189* . . *la spedizione* (16) . . . . . .

. . . . . .

(17) . . . . *addì* . . . . *189* . .

GRADO, QUALITÀ E FIRMA DEL FUNZIONARIO RICEVENTE

. . . . . .

Bollo d'ufficio o dichiarazione di mancanza di bollo

(15) Data della consegna della spedizione.

(16) *In perfetta regola* – oppure: *con le mancanze od avarie specificate nel verbale n. . . . oggi stesso redatto.* — Aggiungere, poi, se del caso: *Il trasporto venne consegnato d'urgenza dietro richiesta dell'autorità militare.*

(17) Luogo e data del rilascio della dichiarazione, la quale dovrà farsi appena compiuto il collaudo della spedizione.

Distinta delle tasse a carico del trasporto (art. 7, 8 e 9 dell'Appendice alla convenzione 28 settembre 1882).

	alla partenza (18)	all'arrivo (19)
Presa - Merci Kg... Veicoli N...		
Resa - Merci Kg... Veicoli N...		
Dispedizioni merci Kg... Veicoli N...		
Porto per via correggibile		
Merci Kg... Veicoli N... Km...		
Porto per via ordinaria a schiena d'animali, ecc.		
Merci Kg... Km...		
Porto a braccio d'uomini.		
Merci Kg... Km...		
Porto per laghi, fiumi e canali, ecc. pei quali non esistano convenzioni.		
Merci Kg.... Km...		
Diritto fisso		
Copertoni . . . . . N...		
Porto su ferrovie minori, tramvie, laghi, mare, pei quali esistano convenzioni.		
Merci Kg... Veicoli N... Km...		
Diritti di sosta, di dazio, di transito, spese di posta, per polizze di carico, noleggio, di barche, ecc. come dagli allegati documenti giustificativi.....		
Porto e tasse accessorie sulle ferrovie (Grandi reti) (20).		
Merci kg... Veicoli N... km...		
TOTALI (20)...		
TOTALE GEN. L. (20)		

(18) Indicazioni da apporsi da chi ritira il trasporto dall'autorità militare.

(19) Indicazioni da apporsi da chi consegna il trasporto all'autorità suddetta.

(20) Riservate agli uffici ferroviari di controllo.

(Sezione A)

Avvertenze per l'Amministr. militare.

(a) Luogo e data di compilazione della richiesta.

(1) « *Mittente* » ovvero « . . . . . (Corpo, istituto o stabilimento militare ricevente ».

(2) Corpo, istituto o stabilimento militare; sezione, magazzino, ufficio di maggiorità, ovvero di distaccamento di . . . . . dal quale è fatta la spedizione.

(3) Indicare la disposizione regolamentare, l'atto del giornale militare o del giornale d'artiglieria o l'ordine superiore che promuove la spedizione.

(4) Indicare se a grande o a piccola velocità quando il trasporto deve essere eseguito per ferrovia.

(5) Indicare *d'urgenza* quando la presa o il trasporto su via ordinaria debba eseguirsi in tal modo.

(6) Autorità, corpo, ufficio o stabilimento destinatario.

(7) Indicare la via da percorrere nel solo caso che la si voglia tassativamente imporre. Indicare pure quando la spedizione è accompagnata da scorta militare.

(8) Qualora occorra far percorrere alla spedizione un tratto di ferrovie minori, tramvie, laghi o mare, serviti da Società aventi convenzioni coll'Amministrazione militare saranno rilasciati tanti riscontri mod. 446, quanti sono i tratti da percorrere.

(9) Indicare il magazzino, forte, polveriera, ecc., ove dovrà eseguirsi la presa e la resa.

(10) Specificare pei veicoli ed affusti: se a due o a quattro ruote; se col carico di dotazione, o col cannone, o scarichi; se caricati di merci non facenti parte delle dotazioni, senza però indicare il peso delle merci stesse. Specificare pei colli la qualità loro cioè: se casse, involti, fusti, ecc. e indicare sommariamente gli oggetti in essi contenuti. Per gli oggetti considerati voluminosi rispetto al loro peso (cioè quelli il cui volume corrisponda ad un peso inferiore a kg. 200 per m. c.), accanto alla designazione di ciascun collo si indichera anche il volume ed i dati di misurazione dai quali fu desunto. Qualora occorra la nota descrittiva, questa sarà compilata in triplice esemplare. Il totale del peso dovrà essere indicato anche in tutte lettere. Se fu dato il copertone dell'Amministrazione militare si dichiarerà: *accompagnato da copertone per il tratto da . . . . . a . . . . . .*

(11) Data di consegna delle robe alle Società ferroviarie, ora per le spedizioni dichiarata *d'urgenza* (v. richiamo num. 5).

(12) Grado, qualità e firma del funzionario speditore.

(Matrice).

Avvertenze per l'Amministr. militare.

(1) « *Mittente* » ovvero « . . . . . (Corpo, istituto, o stabilimento militare ricevente) ».

(2) Corpo, istituto o stabilimento militare, sezione, magazzino, ufficio di maggiorità, ovvero di distaccamento di . . . . . dal quale è fatta la spedizione.

(3) Indicare la disposizione regolamentare, l'atto del giornale militare o del giornale d'artiglieria o l'ordine superiore che promuove la spedizione.

(4) Indicare se a grande o a piccola velocità quando il trasporto deve essere eseguito per ferrovia.

(5) Indicare *d'urgenza* quando la presa o il trasporto su via ordinaria debba eseguirsi in tal modo.

(6) Autorità, corpo, ufficio o stabilimento destinatario.

(7) Indicare la via da percorrere nel solo caso che la si voglia tassativamente imporre. Indicare pure quando la spedizione è accompagnata da scorta militare.

(8) Qualora occorra far percorrere alla spedizione un tratto di ferrovie minori, tramvie, laghi o mare, serviti da Società aventi convenzioni coll'Amministrazione militare, saranno rilasciati tanti riscontri mod. 446, quanti sono i tratti da percorrere.

(9) Indicare il magazzino, forte, polveriera, ecc., ove dovrà eseguirsi la presa e la resa.

(10) Specificare pei veicoli ed affusti: se a due o a quattro ruote; se col carico di dotazione, o col cannone o scarichi; se caricati di merci non facenti parte delle dotazioni, senza però indicare il peso delle merci stesse. Specificare pei colli la qualità loro cioè: se casse, involti, fusti, ecc., e indicare sommariamente gli oggetti in essi contenuti. Per gli oggetti considerati voluminosi rispetto al loro peso (cioè quelli il cui volume corrisponda ad un peso inferiore a kg. 200 per m. c.), accanto alla designazione di ciascun collo si indichera anche il volume ed i dati di misurazione dai quali fu desunto. Qualora occorra la nota descrittiva, questa sarà compilata in triplice esemplare. Il totale del peso dovrà essere indicato anche in tutte lettere. Se fu dato il copertone dell'Amministrazione militare si dichiarerà: *accompagnato dal copertone per il tratto da . . . a . . . .*

(11) Luogo e data di compilazione della richiesta.

(12) Grado, qualità e firma del funzionario speditore.

(13) Data di consegna dei colli all'Amministrazione ferroviaria. Ora per le spedizioni dichiarate d'urgenza (V. richiamo n. 5).

(14) Firma per ricevuta del rappresentante la ferrovia (o del mandante il convoglio).

(ALLEGATO N. 3)
N. 16 dell'Istruzione

ELENCO *delle linee di ferrovie minori, tramvie, laghi e mare esercite da Società, che accordano speciali facilitazioni all'Amministrazione militare per i trasporti di generi e materiali di sua proprietà.*

Corpo d'armata nel quale si trovano le linee	DENOMINAZIONE DELLE LINEE	SPECIE DELLE LINEE
I	Torino-Orbassano-Giaveno . . .	Tramvia a vapore.
	Orbassano-Piossasco-Cumiana .	Id.
	Torino-Pianezza	Id.
	Torino-Drouent	Id.
	Torino-Venaria Reale	Id.
	Torino-Leyni	Id.
	Pinerolo-Perosa	Id.
	Santhià-Biella	Ferrovia secondaria.
	Vercelli-Aranco	Tramvia a vapore.
	Vercelli-Trino	Id.
	Vercelli-Biella	Id.
	Locarno-Luino-Intra-Laveno . .	Linea dei piroscafi del Lago Maggiore.
	Laveno-Intra-Pallanza-Arona . .	
II	Fossano-Mondovì.	Ferrovia secondaria.
III	Lecco-Bellagio-Colico	Linea dei piroscafi dei laghi di Como e Lecco.
	Como-Bellagio-Lecco	
	Como-Bellagio-Colico	
	Lovere-Iseo-Sarnico.	Linea dei piroscafi del lago d'Iseo
	Milano-Saronno-Varese-Laveno .	Ferrovia secondaria.
	Milano-Saronno-Como	Id.
	Como-Varese-Laveno	Id.
	Seregno-Saronno-Novara. . . .	Id.
	Milano-Saronno-Novara	Id.
	Milano (S. Pietro Camnago)-Erba.	Id.
	Varese-Porto Ceresio	Id.
IV	Parma-Guastalla-Suzzara. . . .	Id.
	Piacenza-Borgonovo	Id.
	Piacenza-Bettola	Id.
	Piacenza-Bettola-Rivergaro . .	Tramvia a vapore.
	Piacenza-Cremona	Id.
V	Suzzara-Ferrara	Ferrovia secondaria.
	Vicenza-Treviso	Id.
	Vicenza-Schio.	Id.
	Padova-Bassano	Id.

Segue V	Campo S. Piero–Montebelluna	Ferrovia secondaria.
	Conegliano–Vittorio	Id.
	Udine–Cividale	Id.
	Udine–Portogruaro	Id.
	Torre Belvicino–Schio–Arsiero	Id.
VI	Reggio Emilia–Guastalla	Id.
	Reggio Emilia–Carpi	Id.
	Reggio Emilia–Sassuolo	Id.
	Bologna–Budrio–Portomaggiore	Id.
	Budrio–Massalombarda	Id.
VIII	Arezzo–Stia	Id.
	Avenza–Cave dei Marmi	Id.
IX	Roma–Castelgandolfo–Albano Laziale–Nettuno	Ferrovia secondaria.
	Roma–Bracciano–Viterbo Porta Romana.	Id.
X	Napoli–Procida–Ischia–Casamicciola	Linee della Società di navigazione a vapore nel golfo di Napoli.
	Napoli–Procida–Ischia–Foria–S. Stefano	
	Ventotene–Ponza	
	Napoli–Vico Equense–Meta–Cassano	
	Sorrento–Massa–Capri	
XII	Palermo–Marsala–Trapani	Ferrovia secondaria.
	Palermo–Corleone	Id.
Isola di Sardegna	Cagliari–Mandas–Tortoli	Ferrovia secondaria.
	Mandas–Sorgono	Id.
	Gairo Taquisara–Ierzu	Id.
	Bosa–Macomer–Tirso–Nuoro	Id.
	Tirso–Chilivani	Id.
	Sassari–Alghero	Id.
	Monti–Tempio	Id.

(ALLEGATO N. 4)
N. 16 dell'Istruzione

RISCONTRO

per i trasporti su strade ferrate o su piroscafi
dei materiali
d'artiglieria e genio, dei servizi amministrativi e dei corpi

§ 115 del Regolam. 15 luglio 1889 per i trasporti sulle ferrovie.

Matrice

N. 146 del Catal. (R. 1895).

Riscontro per i trasporti su strade ferrate e su piroscafi dei materiali di artiglieria e genio, dei servizi amministrativi e dei corpi

MINISTERO DELLA GUERRA

La (1) . . . . . *è incaricata della spedizione da* . . . . . *a* . . . . . *degli oggetti infraindicati:*

COLLI E VEICOLI da trasportarsi		INDICAZIONE SOMMARIA del contenuto dei colli	PESO	
Quantità	Denominazione		Chilogrammi	Ettogrammi

(2) . . . . . (3) . . . . . .

(1) Denominazione della società ferroviaria o di navigazione incaricata del trasporto.
(2) Grado, qualità e firma di chi rilascia il riscontro.
(3) Bollo d'ufficio (o dichiarazione di mancanza di bollo) e data del rilascio del riscontro.

§ 115 del Regolam. 45 luglio 1890 per i trasporti sulle ferrovie.

Spedizione

Riscontro per i trasporti su strade ferrate e su piroscafi dei materiali di artiglieria e genio, dei servizi amministrativi e dei corp

MINISTERO DELLA GUERRA

La (1) . . . . . *è incaricata della spedizione da* . . . . . *a* . . . . . *degli oggetti infrascritti:*

COLLI E VEICOLI da trasportarsi		INDICAZIONE SOMMARIA del contenuto dei colli	PESO	
Quantità	Denominazione		Chilogrammi	Ettogrammi

(2) . . . . . (3) . . . . . .

RISCONTRO PER LE STRADE FERRATE E I PIROSCAFI

(ALLEGATO N. 5)
N. 22 dell'istruzione

. . . . . *li* . . . . . *189* .

Il sottoscritto, quale rappresentante della Società ferroviaria esercente la rete (1) . . . . . , per l'esecuzione del servizio dei trasporti militari, in base all'Appendice 10 giugno 1895 alla convenzione 28 settembre 1882, riferendosi al N. 22 dell'istruzione per l'applicazione dell'Appendice stessa, prega la S. V. di volergli rilasciare il duplicato della richiesta di spedizione N. . . . del giorno . . . . . riflettente il trasporto di N. . . . colli, contenenti . . . . .

(ALLEGATO N. 68)
N. 39 dell'Istruzione

(1) . . . . . .

Al signor rappresentante della Società italiana per le strade ferrate esercenti la rete (2) . . . . . .

in (3) . . . . . .

Il sottoscritto, mittente della spedizione di N. . . . colli contenenti . . . . . del peso di kg. . . . . consegnata alla S. V. il giorno (4) . . . . . corredata dalla richiesta di spedizione N. . . . in data . . . . . per essere trasportata a (5) . . . . . velocità a . . . . . ed ivi rimessa al (6) . . . . . chiede che la detta spedizione (7) . . . . . .

Bollo d'ufficio

Il (8) . . . . . .

(9) . . . . . *li* . . . . . *189* .

(1) Indicazione del corpo, amministrazione o stabilimento che compila l'ordine.
(2) Mediterranea, Adriatica, Sicula.
(3) Località ove risiede il rappresentante speditore.
(4) Data della consegna della spedizione.
(5) Indicare se *a piccola o a grande*.
(6) Indicare il destinatario.
(7) Dichiarare secondo i casi: 1° *debba proseguire a grande velocità*, se la spedizione è stata fatta a piccola e se ne vuole accelerare l'arrivo; 2° *debba essere rispedita coll'istessa velocità al signor* . . . . . *in* . . . . . , qualora se ne voglia mutare la destinazione senza variarne la velocità; 3° *debba essere rispedita a grande velocità al signor* . . . . . *in* . . . . . , qualora si debbano riunire i due casi precedenti.
(8) Firma del funzionario che ha rilasciato la richiesta di spedizione o chi per esso.
(9) Data dell'ordine.

(ALLEGATO N. 7).
N. 79 dell'istruzione

STRADE FERRATE DEL . . . . . .

ELENCO N. . . .

dei trasporti effettuati per conto (1) . . . . . .

in base all'Appendice alla convenzione 28 settembre 1882

(2) . . . . . .

MESE DI . . . . . 189 . .

. . . . . *addì* . . . . . *189* . .

Chiuso il presente elenco nella somma di

Lire . . . . . .

. . . . . .

a debito (3) . . . . . .

Il Capo . . . . . .

(1) Indicare, secondo i casi: *del Ministero della guerra*, oppure: *dei Corpi del R. esercito.*

(2) Indicare, nei trasporti per conto del Ministero della guerra, *il servizio* cui attengono i generi o materiali trasportati ed *il capitolo ed articolo* sui quali deve gravare la spesa del trasporto.

(3) Indicare, secondo i casi: *del bilancio del Ministero della guerra*, oppure: *della massa dei Corpi del R. esercito.*

N. progressivo d'iscrizione	Richiesta di spedizione			Luogo di		Spedizione per ferrovia			Stazione		Numero dei veicoli	Materiale trasportato	Peso reale in kg.	Distanza in chilometri			
	Numero	Data		provenienza	destinazione	Numero	Data		mittente	destinataria				Ferrovia	Via ordinarie arrogate(a), ferrovie minori e tramvie	Via ordinarie a schiena d'animale, oppure con treggie o slitte	Via ordinarie a braccia d'uomini
		Mese	Giorno				Mese	Giorno									Mare, laghi, fiumi e canali (1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

(1) (Colonne 19 e 20). Compresi i percorsi sulla laguna veneta — da Spezia all'isola Palmaria —

(2) Per porto sulle ferrovie minori, tramvie, laghi e mare pei quali esistono convenzioni; p
Le spese di cui a questa colonna e le tasse accessorie di cui a colonna 30 saranno giustificate part

(3) I centesimi o millesimi occorrenti per l'arrotondamento saranno aggiunti, quando occorra

(4) Indicare come furono tassati i veicoli e cioè: quanti a numero, quanti con applicazione d

Distinta delle tasse a carico del trasporto												
Presa	Resa	Rispedizione	Per vie ordinarie: carreggiabili	Per vie ordinarie: a schiena d'animali, con treggie o sbilte	Per vie ordinarie: a braccia d'uomini	Porto per laghi, fiumi, canali, ecc. (4) pei quali non esistono convenzioni	Coperture	Somme anticipate a rimborso di spesa (2)		Porto e tasse accessorie sulle ferrovie (grandi reti)	Totale generale (3)	Annotazioni (4)
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

da Taranto alle isole del golfo — trasporti sotto-paranco

diritti di sosta, di dazio, di transito; per polizze di carico; spese di posta, noleggio di barche, ecc.

tamente.

alla colonna che indica l'ultima operazione eseguita nella consegna del trasporto.

assa minima e quante tasse minime furono applicate.

Roma, 1897 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 3ª 1897 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 gennaio.

DICEMBRE 10. — R. Decreto che modifica il ruolo organico degli uscieri dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 81.

GENNAIO 14. — R. Decreto che approva varianti al Regolamento di disciplina militare per l'esercito, al Regolamento pel servizio territoriale ed al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, *pag.* 82.

» 14. — Varianti al Regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo 2°) e all'istruzione per le riviste e parate, *pag.* 84.

» 14. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 88.

» 14. — Epiloghi delle somministrazioni fatte dagli stabilimenti delle sussistenze militari, *pag.* 88.

Atto N. **11.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto che modifica il ruolo organico degli uscieri dell'amministrazione centrale della guerra.** — 10 dicembre 1896.

UMBERTO I, ecc ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 12 luglio 1888 N. 5564, che approva il ruolo organico degli uscieri del tribunale supremo di guerra e marina;

Visto il R. Decreto 25 ottobre 1895 N. 641 che approva il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il R. Decreto 12 luglio 1888 che stabilisce il ruolo organico degli uscieri del tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 2.

Al servizio degli uscieri presso il detto tribunale supremo si provvederà col personale degli uscieri del Ministero della

guerra nel cui ruolo prenderanno posto, secondo la loro anzianità, gli attuali uscieri del tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 3.

In conseguenza di ciò il ruolo organico degli uscieri del Ministero della guerra è aumentato di:

1 Capo usciere a L. 1500;
1 Usciere » 1300;
1 Usciere » 1200;
1 Usciere » 1100;
1 Usciere » 1000.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1897.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1896.

UMBERTO. PELLOUX.

N. **12**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **R. Decreto che approva varianti al Regolamento di disciplina militare per l'esercito, al Regolamento pel servizio territoriale ed al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria.** — 14 gennaio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 1° dicembre 1872 che approva il Regolamento di disciplina militare per l'esercito;

Visto il R. Decreto 8 luglio 1883 che approva il Regolamento pel servizio territoriale;

Visto il R. Decreto 1° ottobre 1892 che approva il Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria con l'unita appendice sul servizio di marcia;

Visto il R. Decreto 3 dicembre 1896 per il ripristinamento dello stendardo nei reggimenti di cavalleria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le qui annesse varianti:

al *Regolamento di disciplina militare per l'esercito*;

al *Regolamento pel servizio territoriale*;

al *Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria*;
firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

VARIANTI *al Regolamento di disciplina militare per l'esercito.*

Pagina 31, *dopo l'intestazione*: Art. 12. Della bandiera, *aggiungere la chiamata*: (1), *e porre a piè di pagina la nota seguente*:

(1) Quanto viene detto in questo Regolamento relativamente alla bandiere si deve riferire anche allo stendardo.

Roma, addì 14 gennaio 1897.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

VARIANTI *al Regolamento pel servizio territoriale (vol. 2°).*

Pagina 28, *aggiungere alla nota* (1):

Ogni volta che in questo Regolamento è detto bandiera, deve anche intendersi stendardo.

Pagina 204, § 57, dopo le parole: e composta di uno squadrone, *aggiungere*: con stendardo.

Pagina 235, al § 118, *sostituire*: I reggimenti e i battaglioni di fanteria di linea, i reggimenti e i mezzi reggimenti di cavalleria, che intervengono all'accompagnamento funebre, hanno seco la bandiera o lo stendardo.

Roma, addì 14 gennaio 1897.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

VARIANTI *al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria.*

Pagina 64, dopo il N. 90, *aggiungere il seguente alinea*:

Quando si monta la guardia con lo stendardo, l'ufficiale che deve portarlo si reca a prenderlo accompagnato dall'aiutante

maggiore. Le guardie ricevono lo stendardo con gli onori prescritti.

Pag. 90 e 91 al N. 129, dopo il 2° alinea, *aggiungere*:

Lo stendardo è accompagnato da uno squadrone nel luogo dove è stabilito l'ufficio del comando o alla guardia del campo. È guardato da una sentinella.

Pagina 92, dopo il N. 129, *aggiungere*:

129bis. *Partenza dal sito di tappa.* — Mentre il reggimento si riunisce sul sito di adunata, lo squadrone più prossimo all'ufficio del comando vi si porta direttamente per prendervi lo stendardo.

Roma, addì 14 gennaio 1897.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

N. 13. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti al Regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo 2°) e all'istruzione per le riviste e parate.** — 14 gennaio.

In seguito al ripristinamento dello stendardo nei reggimenti di cavalleria, sono approvate le seguenti varianti al *Regolamento di esercizi per la cavalleria* (tomo 2°) ed alla *Istruzione per le riviste e parate.*

VARIANTI *al Regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo 2°).*

Pag. 100 prima del Capo II, *inserire*:

Dello stendardo.

a) Sotto le armi, lo stendardo è portato dal sottotenente più anziano fra i presenti al corpo non titolari d'altro impiego; è scortato dal furiere maggiore e dal furiere più anziano del mezzo reggimento al quale è assegnato.

b) Il furiere maggiore normalmente si colloca sulla destra del porta-stendardo, il furiere dietro.

c) Il porta-stendardo tiene, a cavallo, lo stendardo nella posizione di *portat-lanc.*

In marcia, quando la truppa non è al porto dell'arma, nella posizione di *ripos-lanc.*

Nelle marcie fuori dell'abitato i sottufficiali di scorta si avvicendano nel portare lo stendardo. L'ufficiale porta-stendardo

non deve allontanarsene; lo porta egli stesso quando si attraversano abitati.

d) Il saluto con lo stendardo, a cavallo, si eseguisce nel modo seguente:

Il porta-stendardo lo estrae dall'astuccio sollevandolo verticalmente fino a che il pugno sia all'altezza della mammella destra, quindi abbassa lo stendardo innanzi in modo che l'asta resti orizzontale e fermata sotto l'ascella fra il braccio e il corpo.

A piedi il saluto collo stendardo si eseguisce colle stesse regole.

e) A piedi, allorchè non si è in moto, lo stendardo è tenuto come al *pied-lanc*.

Nella marcia a piedi l'ufficiale lo sosterrà come al *brac-lanc*.

f) Allorchè si mette *piede-a terra* lo stendardo si pianta sulla fronte a 20 passi innanzi al centro del riparto presso cui si trova, custodito da apposita sentinella a piedi.

g) Oltre che nel combattimento, lo stendardo si porta spiegato: nelle riviste, nelle parate; nelle esercitazioni di combattimento alle grandi manovre.

Nelle marce e nelle altre esercitazioni è tenuto avvolto nella guaina.

Pag. 80, N. 111, dopo il 2° alinea, *aggiungere*:

Lo stendardo è assegnato allo squadrone di destra, o di testa, del secondo mezzo reggimento, se gli squadroni sono in numero pari, allo squadrone centrale se dispari.

Pag. 80, N. 113, dopo il 1° alinea, *aggiungere*:

Lo stendardo sta alla destra, sulla linea ed a contatto della frazione di testa dello squadrone al quale è assegnato.

Pag. 80, N. 114, dopo il 1° alinea, *aggiungere*:

Lo stendardo sta alla destra, sulla linea ed a contatto della prima riga, del plotone di testa dello squadrone al quale è assegnato.

Pag. 82, al N. 116, *aggiungere il seguente alinea*:

Lo stendardo sta alla destra sulla linea ed a contatto della prima riga del plotone di testa dello squadrone al quale è assegnato.

Pag. 82, al N. 118, *aggiungere il seguente alinea*:

Lo stendardo sta alla destra sulla linea ed a contatto della prima riga dello squadrone al quale è assegnato.

Pag. 95, N. 156, dopo il 3° alinea, *aggiungere*:

Lo stendardo passa in seconda riga, alla sinistra del sottuf-

ficiale di scorta di seconda riga; il sottufficiale di prima riga chiude l'intervallo.

Pag. 96, dopo il N. 156, *aggiungere:*

156 *bis.* Lo stendardo segue sempre lo squadrone al quale è assegnato, a meno che esso sia chiamato ad eseguire una carica in ordine aperto. In questo caso lo stendardo è accompagnato dal comandante del plotone adiacente al riparto in ordine chiuso più vicino, o in difetto, rimane indietro per segnare il punto di raccolta.

VARIANTI *all'Istruzione per le riviste e parate.*

Pag. 60, in fine del N. 13 *aggiungere il seguente alinea:*

Lo stendardo sta con lo squadrone di destra o di testa del secondo mezzo reggimento, se gli squadroni sono in numero pari, o con quello centrale se in numero dispari, sulla sinistra e ad un mezzo passo d'intervallo dal comandante lo squadrone. I sottufficiali di scorta sulla linea del riparto di destra o di testa dello squadrone, formando fila col portastendardo.

Pag. 60, N. 14: *Dopo le parole:* mezzo reggimento, *aggiungere:* anche se ha lo stendardo e la fanfara.

Dopo il N. 14, *aggiungere:*

14*bis*. **Squadrone isolato con stendardo e fanfara.** — Lo stendardo sta sulla linea dei comandanti di plotone (della sezione di testa, se in colonna), avanti ed un passo in fuori del graduato di destra. La fanfara a destra e a 8 passi di intervallo dallo squadrone, all'altezza della prima riga dello squadrone o della sezione di testa.

Pag. 74, N. 40 al 3° alinea, *aggiungere:* e gli stendardi.

Pag. 75, N. 45, alla 1ª riga *dopo le parole:* le bandiere, *aggiungere:* e gli stendardi.

Pag. 76, N. 48, alla 2ª e 4ª riga, *dopo le parole:* la bandiera, *aggiungere:* lo stendardo.

Pag. 89, dopo la 4ª riga, *aggiungere:*

Lo stendardo sfila sulla destra e a un passo d'intervallo dal comandante dello squadrone al quale è assegnato; i sottufficiali di scorta restano all'ala destra del riparto.

Pag. 89, N. 68, *dopo le parole:* un mezzo reggimento, *aggiungere:* anche se ha lo stendardo e la fanfara.

Pag. 89, dopo il N. 68, *aggiungere:*

68*bis*. **Squadrone isolato con stendardo e fanfara.** — Se lo squadrone isolato ha lo stendardo e la fanfara, questa precede di 30 passi il comandante, e lo stendardo sfila come è detto al N. 67.

Pag. 103, N. 94, *dopo le parole*: La bandiera, *aggiungere*: o lo stendardo.

Pag. 106, *alla intestazione*: **Onori alla bandiera**, *sostituire*: **Onori alla bandiera e allo stendardo.**

N. 100. Nella prima riga, *dopo le parole*: il reggimento, *aggiungere*: di fanteria.

All'ultimo alinea *sostituire*:

In modo analogo si regola il reggimento di cavalleria colla differenza che a prendere lo stendardo viene mandato uno qualsiasi degli altri due squadroni del mezzo reggimento, cui lo stendardo è assegnato, e che soltanto l'aiutante maggiore smonta da cavallo per andarlo a prendere e consegnarlo quindi al porta stendardo.

Il comandante del reggimento fa presentare le armi quando la bandiera o lo stendardo giunge a 50 passi e fa suonare la marcia reale d'ordinanza. La compagnia o lo squadrone di scorta si reca al suo posto di parata e presenta le armi, la bandiera o lo stendardo va coi sottufficiali di scorta al posto stabilito per l'ordine di *parata* e così pure l'aiutante maggiore. Si mettono quindi le armi al piede, o a *portat-lanc* o a *spall-sciabl.*

Ai numeri 101-102, *sostituire*:

101. Per rimandare la bandiera o lo stendardo al posto ove deve essere custodito, il comandante mette il reggimento in *parata*, fa presentare le armi; comanda: *La bandiera alla compagnia di destra* (*o di sinistra*) o *Lo stendardo al... squadrone*; e fa suonare la marcia reale d'ordinanza.

La bandiera o lo stendardo accompagnato dall'aiutante maggiore e dai sottufficiali di scorta va alla compagnia o allo squadrone indicato, che l'accompagna nel modo descritto nel numero precedente.

Quando la bandiera o lo stendardo si è allontanato 50 passi dal reggimento, la musica o la fanfara cessa di suonare e si rimettono le armi al piede o a *portat-lanc* o a *spall-sciabl.*

102. Nelle strade anguste in cui non si possa marciare in colonna, la compagnia di scorta marcia di fianco, lo squadrone marcia in colonna di via.

Pag. 108, N. 103 al primo alinea, *sostituire il seguente*:

103. I reggimenti e i battaglioni di fanteria, i reggimenti e i mezzi reggimenti di cavalleria che prendono parte alle funzioni funebri, hanno seco le bandiere e gli stendardi.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **14.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 14 gennaio.

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
II	5	Aste per bandiere da fanteria, con fascia e cordoni	N.	40 00	Variante
»	7	Aste per stendardo da cavalleria, con fascia e cordoni.	»	30 00	Aggiunta
»	15	Bandiere da fanteria (senza la freccia e la fodera)	»	107 00	Variante
»	22	Stendardi da cavalleria (senza la freccia e la fodera)	»	87 00	Aggiunta
»	100	Drappi per bandiere da fanteria. .	»	67 00	Variante
»	101	Drappi per stendardi da cavalleria	»	57 00	Aggiunta
»	112	Frecce per bandiere fa fanteria e per stendardi da cavalleria . .	»	50 00	Variante
»	113	Fodere per stendardi da cavalleria	»	6 00	Aggiunta
»	420	Cassette-armature con accessori, per tende coniche.	»	16 00	Variante
»	515	Tende coniche con cassetta-armatura.	»	136 00	Id.
»	516	Tende coniche senza cassetta-armatura.	»	120 00	Id.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **15.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Epiloghi delle somministrazioni fatte dagli stabilimenti delle sussistenze militari** — 14 gennaio.

Affine di poter accertare se negli specchi mod. 403, uniti al rendiconto generale degli assegni, siano state inscritte tutte le somministrazioni in natura che i corpi hanno ricevuto durante il trimestre, dagli stabilimenti delle sussistenze, si determina:

Gli esemplari degli epiloghi 890-A e 809-B colla dichiarazione originale di concordanza, restituiti dai corpi, anzichè essere posti dai consegnatari, a corredo della contabilità semestrale in materie giusta il disposto dal penultimo comma del § 170 del regolamento per la gestione ad economia di detti stabilimenti, saranno dall'ufficio di commissariato inviati, al termine di ciascun trimestre, al Ministero (Direzione generale revisione dei conti). Questa prescrizione sarà osservata anche per gli epiloghi delle somministrazioni fatte nel 1° trimestre 1896-97.

Rimane quindi annullata la nota che fa seguito al N. 2 dell'*Atto* 103 del 1895. *Il Ministro* — PELLOUX.

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 4ª **1897** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 gennaio.

GENNAIO 4. — R. Decreto N. 4 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1897, *pag.* 89.
» 18. — Adozione della nuova tela in filo crudo spinata da vestiario. — Costruzione dei relativi oggetti, *pag.* 90.
» 18. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 109.
» 18. — Variante alle istruzioni sulle armi e sul tiro per i corpi di fanteria e sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria, *pag.* 110.
» 19. — Indicazione della paternità dei titolari sui documenti da porsi a corredo dei mandati di pagamento, *pag.* 110.
» 20. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 111.
» 20. — Modificazione ai conti dei distintivi di grado e d'anzianità delle Regie truppe d'Africa, *pag.* 131.

Atto N. **16.** — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto N. 4 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1897.** — 4 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. Decreto 6 agosto 1888 N. 5655 ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel R. esercito, per l'anno 1897, è stabilito in lire *milleseicento* per l'arruolamento nell'arma di cavalleria, ed in lire *milleduecento* per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

ERRATA-CORRIGE

Atto 10, pag. 35, riga 7ª del N. 4, *dove è detto*: successivo n. 8, *sostituire*: successivo n. 9.
» 10, » 41, riga 4 dell'alinea *d) dopo le parole:* modello *II*, *sopprimere tutto il resto dell'alinea.*
» 10, » 42, riga 8ª, *invece di*: allegato n. 4, *sostituire*: allegato n. 3.
» 12, » 83, alle Varianti al Regolamento pel servizio territoriale (vol. 2º), *dove è detto*: pag. 235, al § 118, *leggasi*: pag. 235, al § 158.

Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **17**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della nuova tela in filo crudo spinata per vestiario. — Costruzione dei relativi oggetti (con 13 tavole di disegni)** (1). — 18 gennaio.

È adottata la tela in filo crudo spinata per vestiario (categoria VII, N. 310) in sostituzione di quella di cotone color bronzo chiaro, la quale rimane però in uso per le truppe d'Africa.

In dipendenza di ciò vengono pubblicati, le descrizioni, gli specchi di misure, conti di costruzione ecc. delle robe da allestire con la nuova tela.

L'opificio di arredi militari provvederà per la distribuzione alle amministrazioni interessate dei relativi campioni, patrons, ed ove occorra delle tavole grafiche per il taglio.

Saranno però conservati anche i patrons delle robe di tela color bronzo chiaro, le quali dovranno esser distribuite a preferenza, fino ad esaurimento.

Giubba di tela spinata con sparati laterali (*Mod. 1896.*)

La giubba (tavole 1ª e 2ª) è di tela spinata per vestiario alta cm. 71 e la sua forma è nel complesso identica per tutta la truppa delle diverse armi: essa è costrutta ad un petto e tagliata a sacco, e le sue parti sono:

Un corpo;
Un bavero;
Due controspallini;
Due maniche;
Due tasche;
Due fasce.

Il corpo abbraccia il busto e le falde e si divide in parte anteriore e parte posteriore.

La parte anteriore ha sul lato destro una fila di cinque bottoni di frutto grandi equidistanti e posti in modo che il

(1) Le tavole di disegni verranno unite alla prossima dispensa.

primo si trovi a mm. 30 a 35 di distanza dal gangherino, che serve ad agganciare il bavero, e l'ultimo a mm. 170 a 180 dalle estremità della falda; e sul lato sinistro cinque occhielli in corrispondenza dei bottoni.

Lungo la linea dei bottoni e degli occhielli fino al fondo delle falde, è posta internamente, come rinforzo, una lista della stessa tela della giubba.

Le falde della giubba sono inoltre fornite di due sparati laterali simili a quelli praticati nelle giubbe di panno.

Il bavero si chiude mediante un gangherino e corrispondente maglietta: ha la lunghezza variabile a seconda delle taglie e le sue punte sono leggermente arrotondate.

Ciascuna punta è fornita di un foro, nel quale viene introdotto il gambo della stelletta di divisa. Detti fori debbono essere praticati in modo che, collocate a sito le stellette, queste vengano a trovarsi col centro sulla bisettrice ed a mm. 25 circa dalla punta.

I controspallini sono in tela della stessa qualità della giubba, per la truppa dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale alpina: per la milizia territoriale delle altre armi sono di panno colorato, e cioè:

scarlatto per la fanteria;

giallo per l'artiglieria ed i plotoni di requisizione quadrupedi;

cremisi per il genio;

bianco per le compagnie di sanità;

celeste per le compagnie di sussistenza.

I controspallini sono forniti di tre occhielli e si attaccano ai tre bottoni piccoli di frutto, posti sulla giubba in corrispondenza delle spalle.

I controspallini di panno colorato per i sottufficiali hanno una filettatura di treccinola alta mm. 3 in argento per la fanteria di linea e per le compagnie di sanità, sussistenza e costiere; in oro per l'artiglieria, genio e per i plotoni di requisizione quadrupedi.

Le maniche hanno le manopole foggiate a punta.

Le tasche, pure di tela, poste internamente alla giubba, sono tagliate in senso verticale, e possono chiudersi mediante un bottone piccolo di frutto attaccato alla parte anteriore della giubba e corrispondente occhiello praticato sulla fascia.

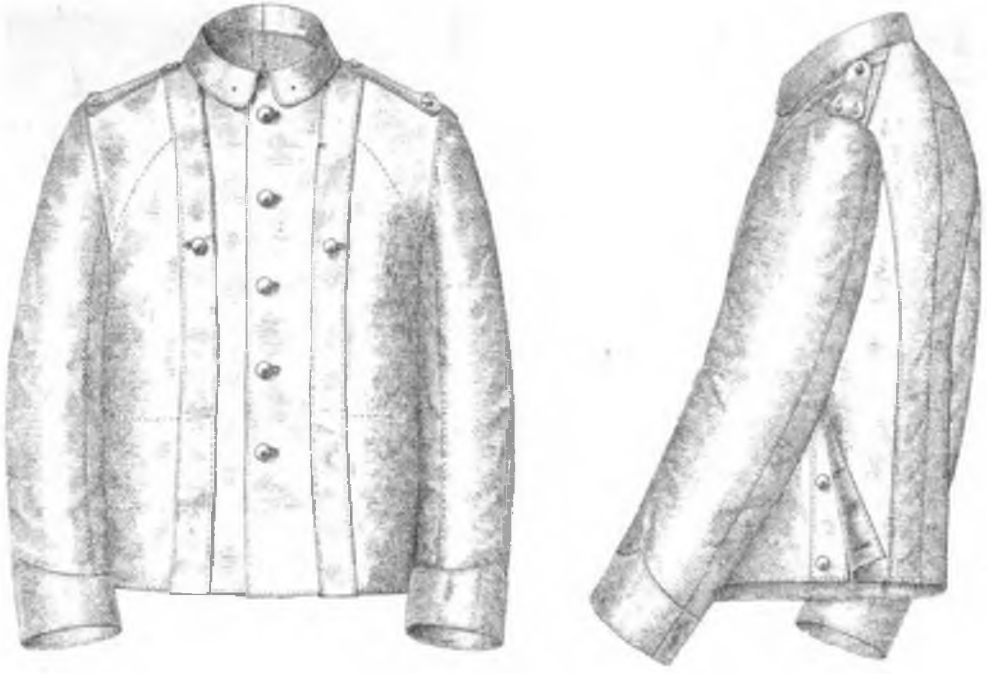
Le due fasce sono della larghezza di mm. 40 circa e dalle spalle vanno fino al fondo della giubba rivestendo e rinforzando le due tasche.

Le giubbe di tela sono di nove diverse dimensioni o taglie.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di tela spinata con sparati laterali* (Mod. 1896).

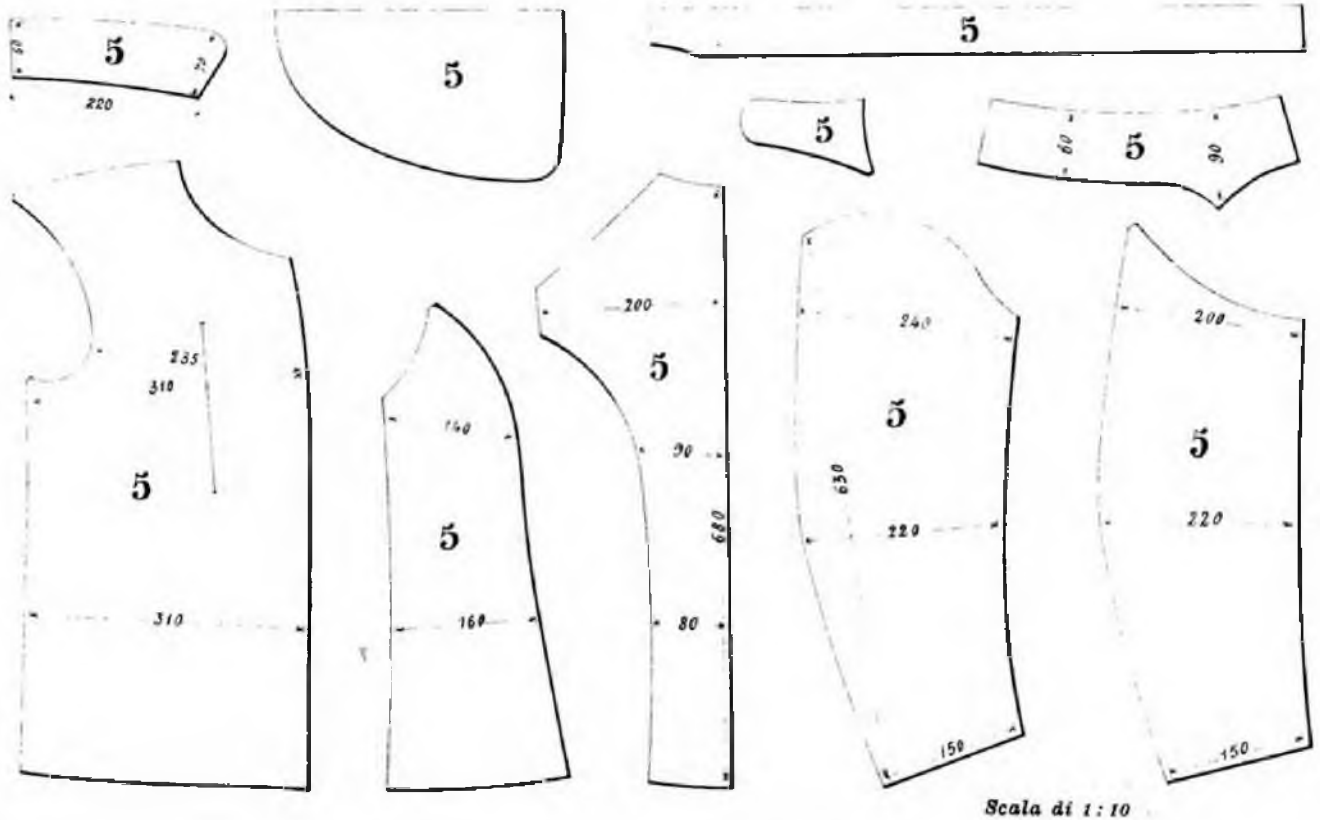
TAGLIE	Lunghezza della parte posteriore	Metà larghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica alla parte esterna	Metà larghezza della manica			Metà larghezza della parte posteriore del torace al 2° occhiello	Metà grossezza dell'imbusto		Lunghezza del bavero	Altezza del bavero		Altezza delle maniche		Sparati laterali	
				superiormente	al gomito	al polso		alla taglia	al petto dalla metà della parte posteriore passando sotto la ascella al 2° occhiello		sulla parte posteriore	sulla parte anteriore	alla punta	disotto	distanza degli sparati laterali dalla metà del di dietro della giubba misurata alla taglia	lunghezza degli sparati
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	730	215	670	225	225	160	255	610	590	460	60	70	90	60	260	240
2ª	720	210	660	225	225	160	245	590	570	460	60	70	90	60	250	240
3ª	710	205	650	220	220	155	240	570	560	450	60	70	90	60	235	240
4ª	690	205	640	220	220	155	240	570	560	450	60	70	90	60	235	230
5ª	680	200	630	220	220	150	235	550	540	440	60	70	90	60	225	230
6ª	670	195	620	220	220	150	230	535	525	440	60	70	90	60	220	230
7ª	660	195	610	220	220	150	225	520	510	430	60	70	90	60	215	230
8ª	650	190	600	215	215	145	220	505	495	420	60	70	90	60	210	230
9ª	630	190	590	215	215	145	220	505	495	420	60	70	90	60	210	220

Giubba di tela spinata con sparati laterali (M. 1896)



Scala di 1 : 10

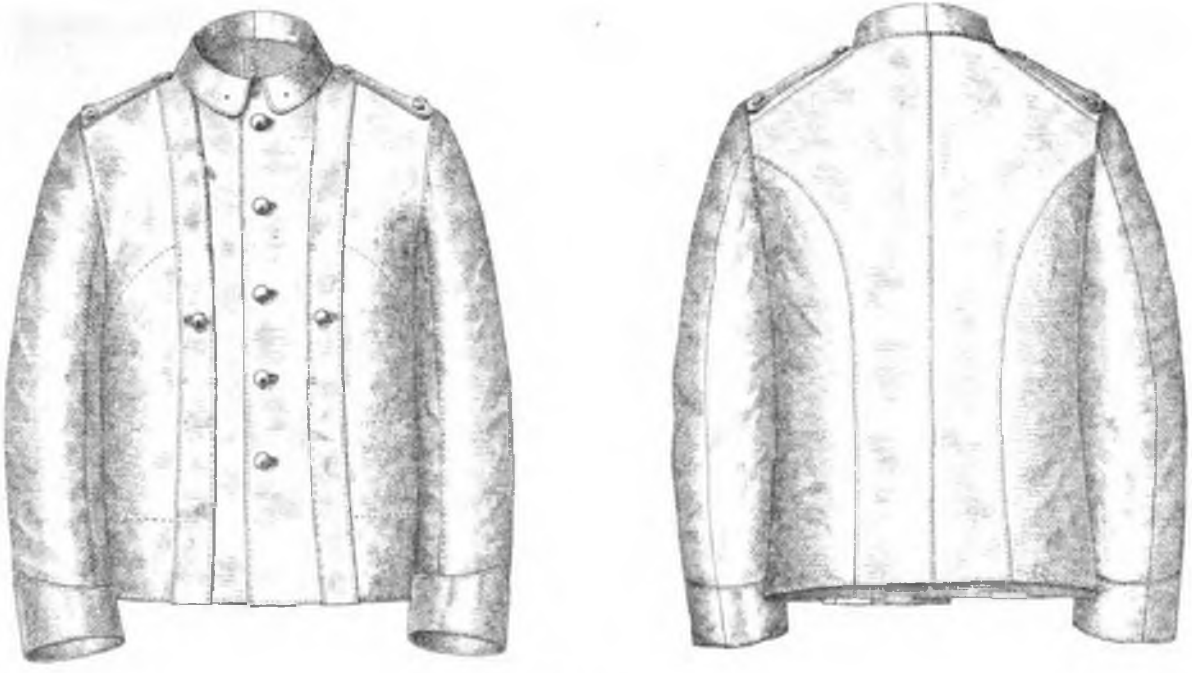
Modelli (patrons) della giubba di tela spinata con sparati laterali (M. 1896)



Scala di 1 : 10

Atto N. 17 del 1897 — Tav. 2ª

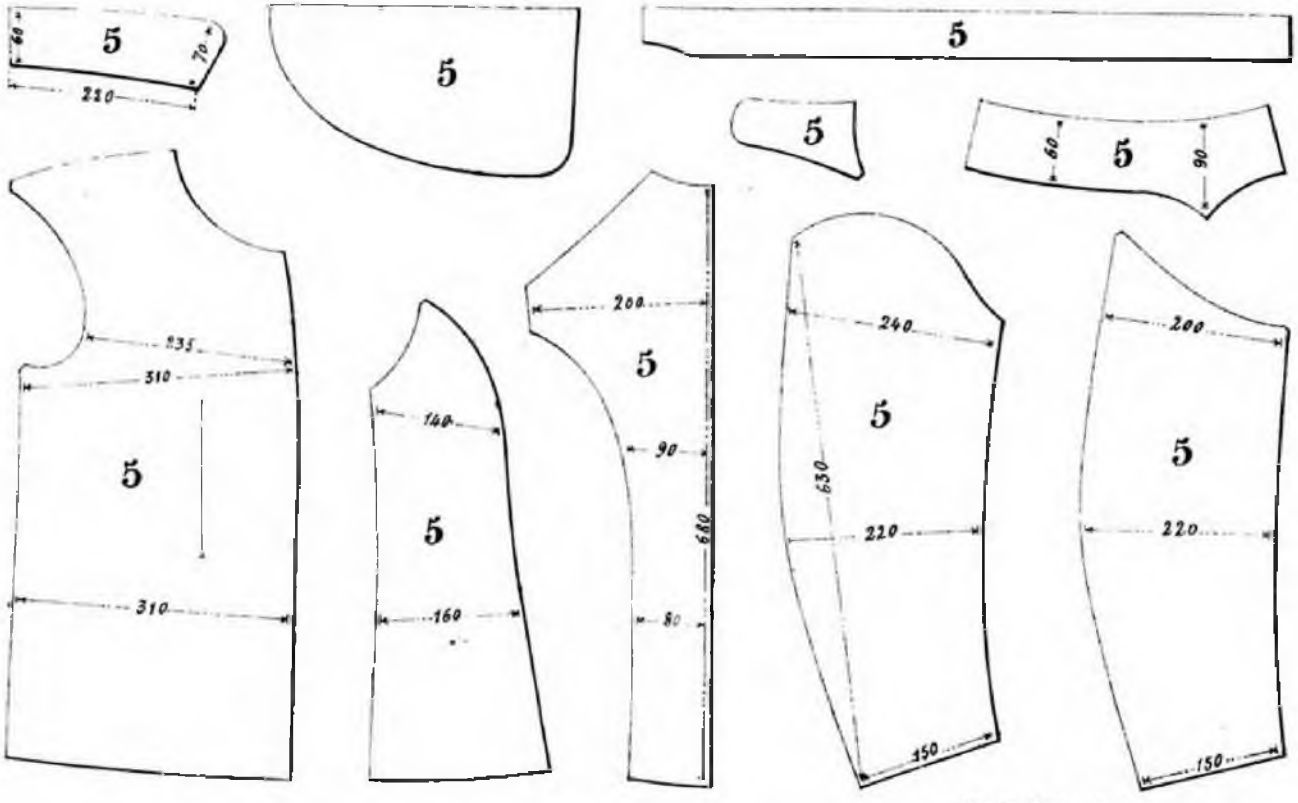
Giubba di tela spinata senza sparati laterali (M. 1896)



Scala di 1 : 10

Laboratorio fotolitografico del Ministero della Guerra

Modelli (patrons) della giubba di tela spinata senza sparati laterali (M. 1896)



Scala di 1 : 10

Atto N. 17 del 1897 — Tav. 4ª

Litocrafia della Direzione del Materiale della Guerra

Giubba di tela spinata con sparati laterali e controspallini fissi (M. 1896)

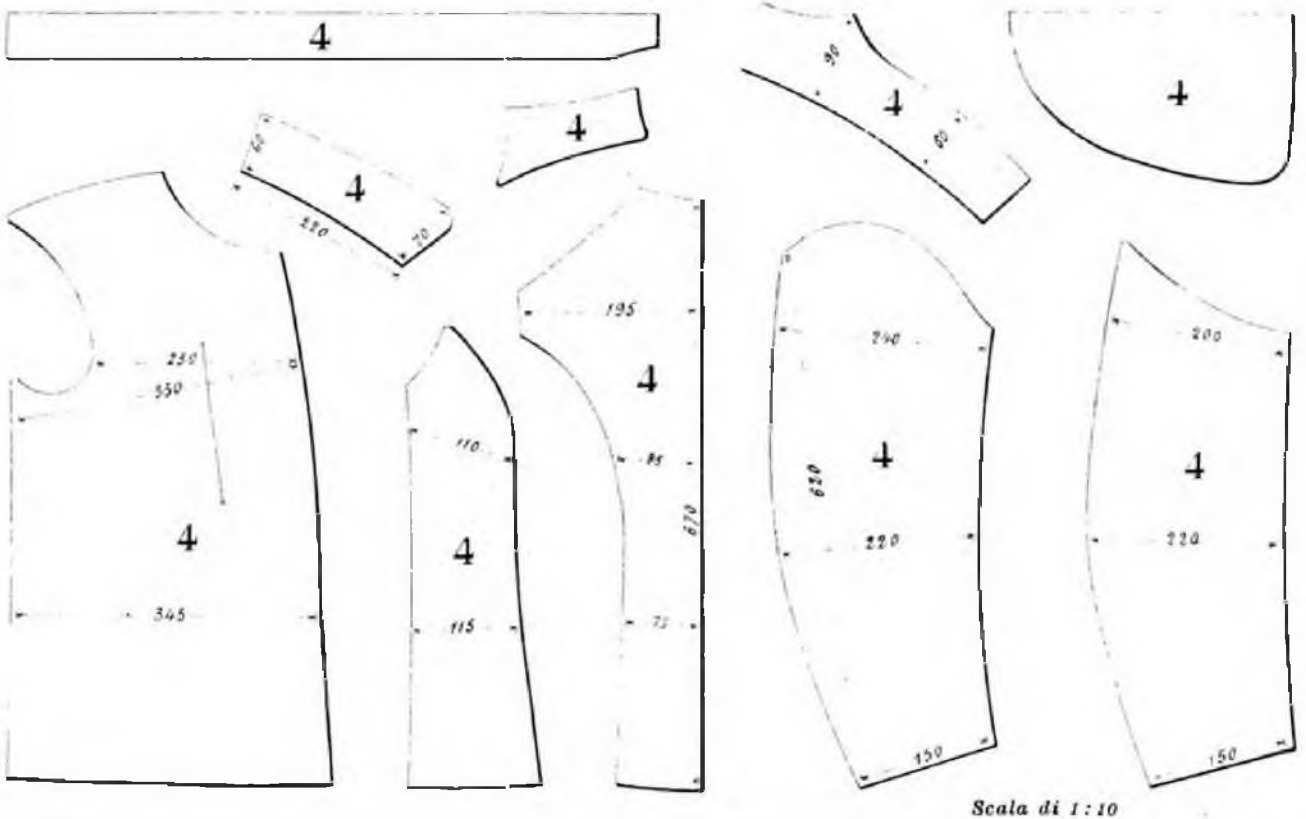


Scala di 1 : 10

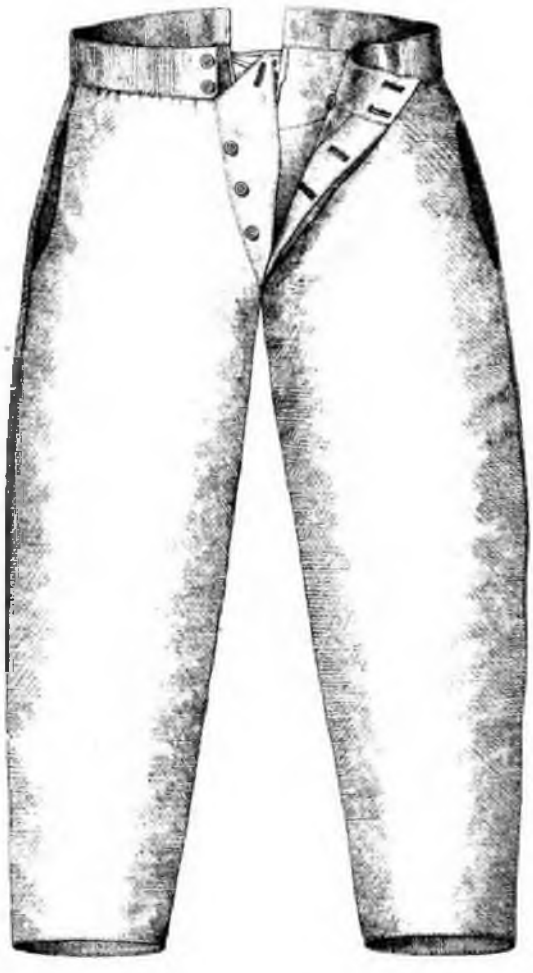
Atto N. 17 del 1897 — Tav. 5ª

Istituto poligrafico del Ministero della Guerra

Modelli (patrons) della giubba di tela spinata con sparati laterali e controspallini fissi (M. 1896)


4
4
4

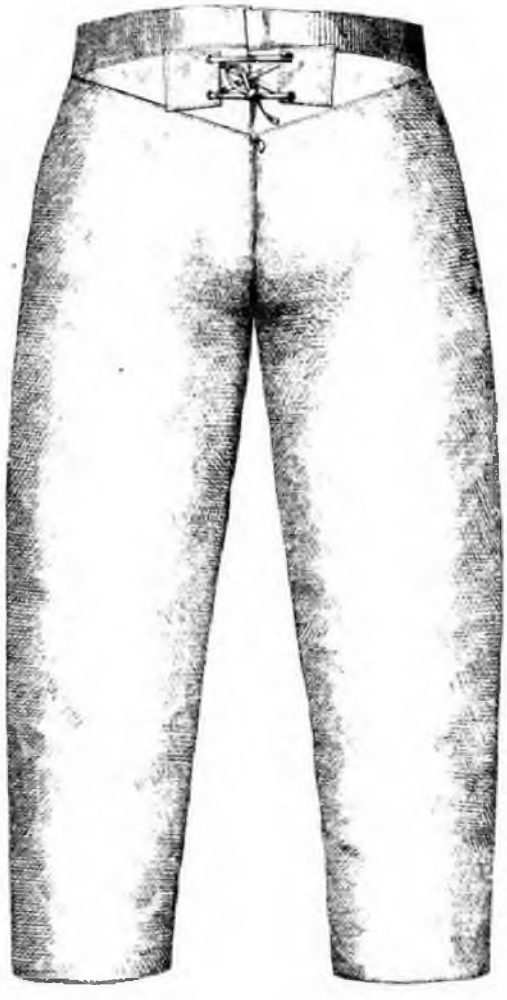
Pantaloni di tela



Scala

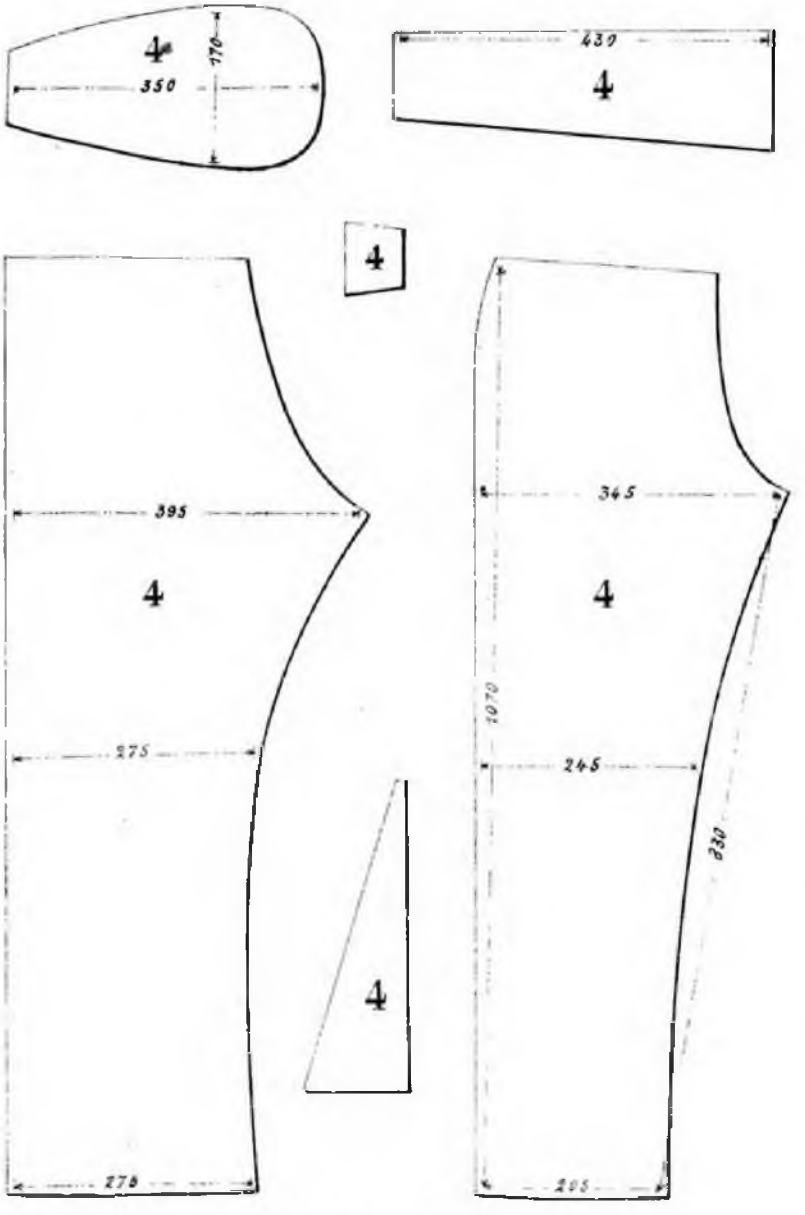
Laboratorio foto-litografico

. tela **spinata** (M. 1896)



Scala di 1 : 10

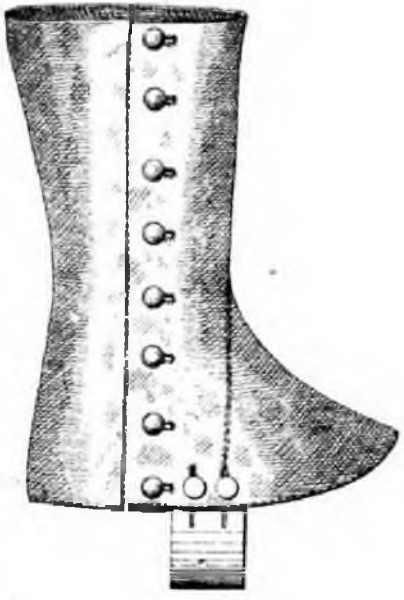
Modelli (patrons) dei pantaloni di tela spinata (M. 1896)

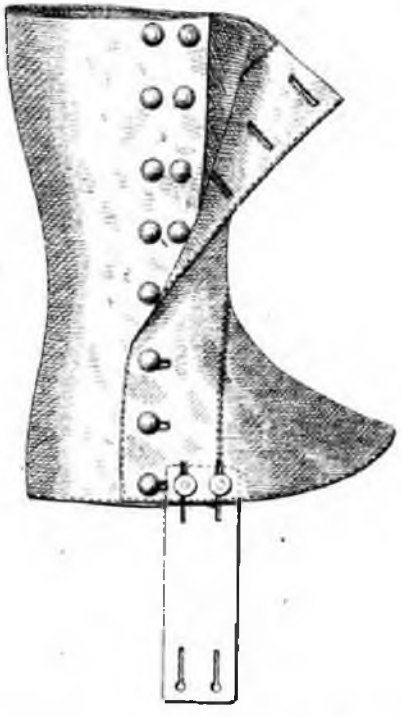


Scala di 1 : 10

Lit. e tipografia del Ministero della Guerra

Uose di tela spinata complete (M. 1896)





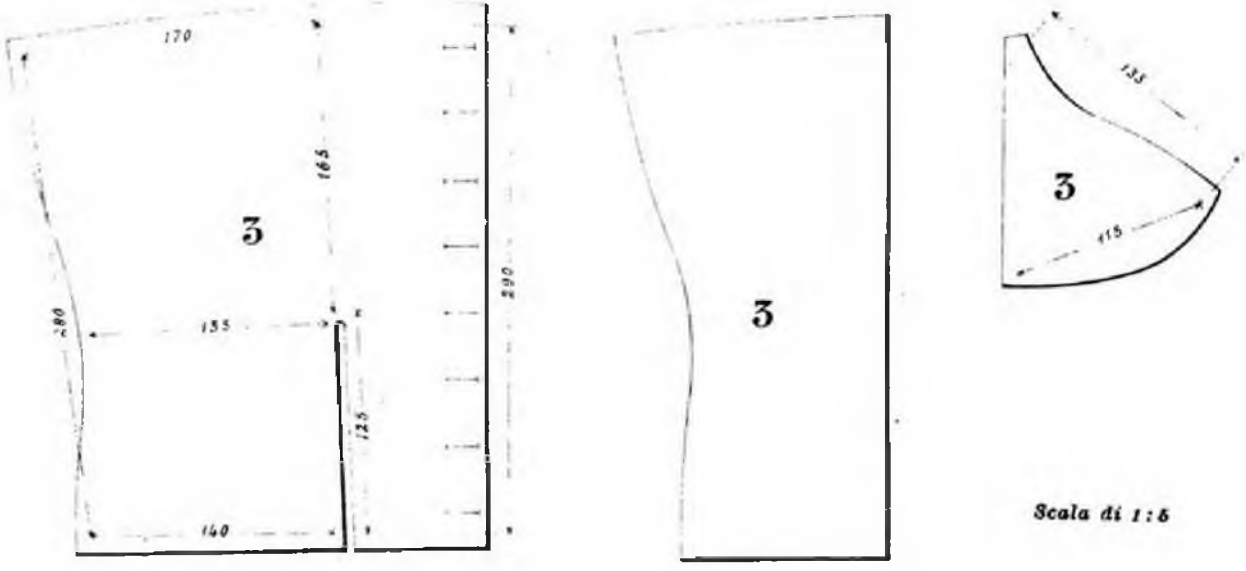
Controspallini di tela spinata



Scala di 1:5

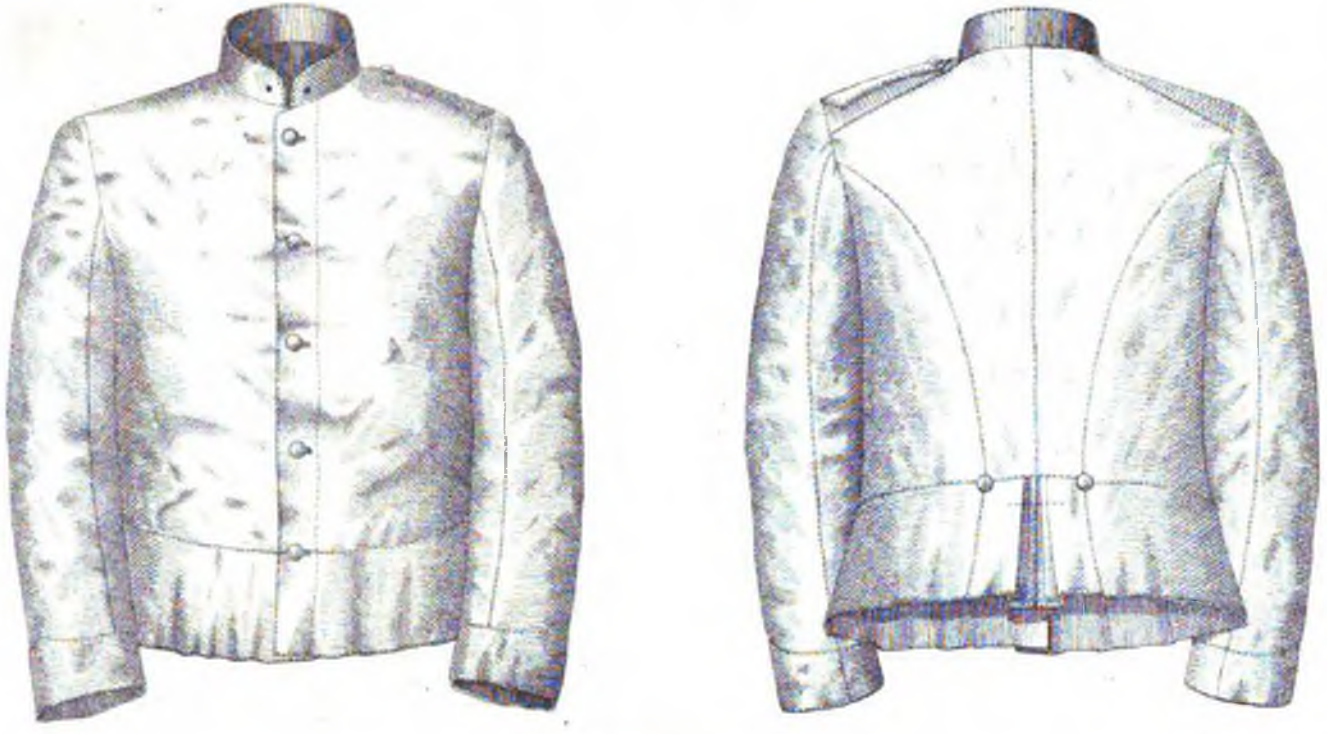


Modelli (patrons) delle uose di tela spinata (M. 1896)



Autorizzazione alla riproduzione del Ministero della Guerra

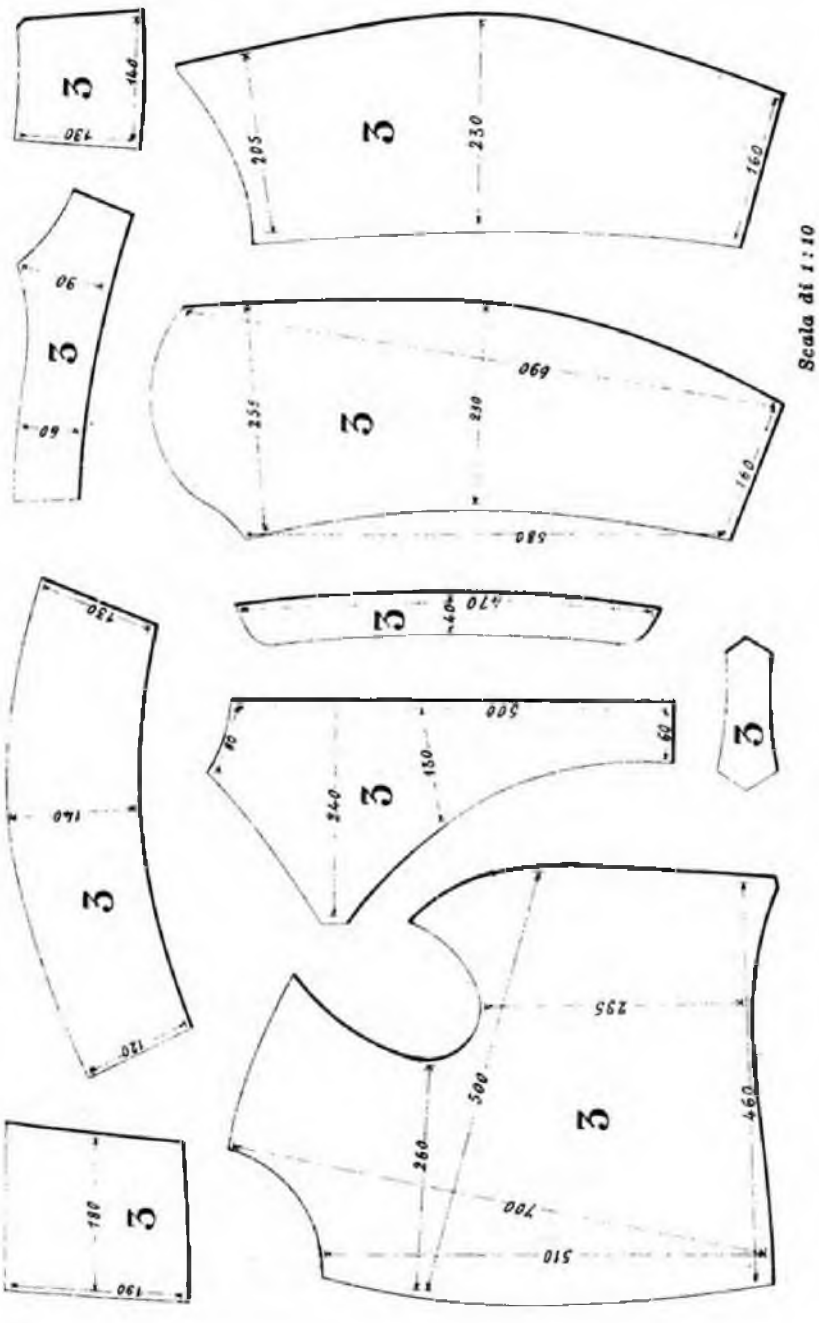
Giubba di tela spinata da carabinieri (M. 1896)



Scala di 1 : 10

Litocromolitografia fotografico del Ministero della Guerra

Modelli (patrons) della giubba di tela spinata da carabinieri (M. 1896)



Scala di 1:10

Laboratorio fotolitografico del Ministero della Guerra

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di tela spinata con sparati laterali* (Mod. 1896).

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Tela in filo crudo spinata da vestiario alta m. 0,71. Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	4	3 40	13 60	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le disposizioni della circolare litografata del 10 marzo 1892 N. 8/2588 (*Direzione generale servizi amministrativi*).
2ª	6	3 34	20 04	
3ª	10	3 20	32 00	
4ª	10	3 12	31 20	
5ª	14	3 06	42 84	
6ª	20	3 00	60 00	
7ª	24	2 92	70 08	
8ª	10	2 86	28 60	
9ª	2	2 82	5 64	
Totali . . .	100		304 00	
		Media	3 04	

CONTO *di costruzione della giubba di tela spinata, con sparati laterali* (Mod. 1896).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata per vestiario alta m. 0,71	M.	3 04	1 00	3 04
Bottoni di frutto grandi	N.	5	1 00 %	0 05
Bottoni di frutto piccoli	»	12	0 70 %	0 08
Mano d'opera ed ogni altra fornitura della sola giubba, senza controspallini (1)	—	—	—	1 02
Prezzo di costo . . L.				4 19
Prezzo di conteggio . . L.				4 20

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ottone con maglietta ed il refe.

N.B. — I controspallini devonsi tagliare promiscuamente con le giubbe e ricavarsi dai ritagli di queste ultime. Quando il magazzino sia esuberantemente fornito di controspallini le giubbe saranno allestite senza questo accessorio, ed i ritagli di tela potranno in tal caso essere conservati per allestire in seguito i controspallini che potessero occorrere.

CONTO *di costruzione dei controspallini di tela spinata* (Mod. 1896).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata per vestiario alta m. 0,71 (1)	M.	0 065	1 00	0 065
Mano d'opera ed ogni altra fornitura. .	—	— —	— —	0 180
Prezzo di costo . . L.				0 245
Prezzo di conteggio . . L.				0 25

(1) La tela per i controspallini deve essere ricavata dai ritagli delle giubbe, epperciò non sarà prelevata dal magazzino che nel solo caso in cui i controspallini occorrano in più di quelli che si possano ricavare dai ritagli stessi e se ne debba fare una lavorazione a parte; ciò che accadrà raramente.

Giubba di tela spinata senza sparati laterali (*Mod. 1896*)

(*Tavole 3ª e 4ª*).

È identica a quella sopradescritta, però è priva degli sparati laterali ed ha le tasche più ampie.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di tela spinata senza sparati laterali* (Mod. 1896).

TAGLIE	Lunghezza della parte posteriore	Metà larghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica alla parte esterna	Metà larghezza della manica			Metà larghezza della parte anteriore del torace al 2° occhiello	Metà grossezza dell'imbusto		Lunghezza del bavero	Altezza del bavero		Altezza delle manopole	
				superiormente	al gomito	al polso		alla taglia	al petto, dalla meta della parte posteriore, passando sotto l'ascella al 2° occhiello.		sulla parte posteriore	sulla parte anteriore	alla punta	di sotto
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	730	215	670	225	225	160	255	610	590	460	60	70	90	60
2ª	720	210	660	225	225	160	245	590	570	460	60	70	90	60
3ª	710	205	650	220	220	155	240	570	560	450	60	70	90	60
4ª	690	205	640	220	220	155	240	570	560	450	60	70	90	60
5ª	680	200	630	220	220	150	235	550	540	440	60	70	90	60
6ª	670	195	620	220	220	150	230	535	525	440	60	70	90	60
7ª	660	195	610	220	220	150	225	520	510	430	60	70	90	60
8ª	650	190	600	215	215	145	220	505	495	420	60	70	90	60
9ª	630	190	590	215	215	145	220	505	495	420	60	70	90	60

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di tela spinata senza sparati laterali* (Mod. 1896).

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Tela in filo crudo spinata per vestiario alta m. 0,71. Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	2	3 30	6 60	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le disposizioni della circolare litografata del 10 marzo 1892 N. 8/2588 (*Direzione generale servizi amministrativi*).
2ª	6	3 24	19 44	
3ª	7	3 12	21 84	
4ª	9	3 04	27 36	
5ª	16	2 94	47 04	
6ª	22	2 92	64 24	
7ª	25	2 86	71 50	
8ª	12	2 80	33 60	
9ª	1	2 76	2 76	
Totali . . .	100		294 38	
		Media	2 94	

CONTO *di costruzione della giubba di tela spinata, senza sparati laterali* (Mod. 1896).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata per vestiario alta m. 0,71	M.	2 94	1 00	2 940
Bottoni di frutto grandi	N.	5	1 00 %	0 050
Bottoni di frutto piccoli	»	8	0 70 %	0 056
Mano d'opera ed ogni altra fornitura della sola giubba, senza controspallini (1)	—	—	—	0 820
Prezzo di costo . . L.				3 866
Prezzo di conteggio . . L.				3 90

(1) Nella fornitura e mano d'opera sono compresi un gangherello in ottone con maglietta e il refe.

N.B. — I controspallini devonsi tagliare promiscuamente con le giubbe e ricavarsi dai ritagli di queste ultime.

Giubba di tela spinata
con sparati laterali e controspallini fissi (*Mod. 1896*)
(*Tavole 5ª e 6ª*).

È identica a quella con sparati laterali colla differenza che porta i contraspallini fissati con cuciture alle due estremità, verso il collo e verso le spalle.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di tela spinata con sparati laterali e controspallini fissi.* (**Mod. 1896**).

TAGLIE	Lunghezza della parte posteriore	Metà larghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica alla parte esterna	Metà larghezza della manica			Metà larghezza della parte anteriore del torace al 3° occhiello	Metà grossezza dell'imbusto		Lunghezza del bavero	Altezza del bavero		Altezza delle manopole		Sparati laterali	
				superiormente	al gomito	al polso		alla taglia	al petto dalla metà della parte posteriore passando sotto la ascella al 1° occhiello		sulla parte posteriore	sulla parte anteriore	alla ruota	disotto	distanza degli sparati laterali dalla metà del di dietro della giubba misurata alla taglia	Lunghezza degli sparati
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	710	205	650	220	220	155	240	565	555	450	60	70	90	60	200	240
2ª	690	205	640	220	220	155	240	565	555	450	60	70	90	60	200	230
3ª	680	200	630	220	220	150	235	550	540	440	60	70	90	60	190	230
4ª	670	195	620	220	220	150	230	535	525	440	60	70	90	60	185	230
5ª	660	195	610	220	220	150	225	520	510	430	60	70	90	60	180	230
6ª	650	190	600	215	215	145	220	505	495	420	60	70	90	60	175	230

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle giubbe di tela spinata con sparati laterali e controspallini fissi* (Mod. 1896).

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Tela in filo crudo spinata per vestiario alta m. 0,71. Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	10	3 20	32 00	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il reparto percentuale in taglie, le disposizioni della circolare litografata del 10 marzo 1892 N. 8/2588 (*Direzione generale servizi amministrativi*).
2ª	15	3 10	46 50	
3ª	25	3 04	76 00	
4ª	25	3 00	75 00	
5ª	15	2 92	43 80	
6ª	10	2 88	28 80	
Totali . . .	100		302 10	
		Media	3 02	

CONTO *di costruzione della giubba di tela spinata con sparati laterali e controspallini fissi* (Mod. 1896).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata per vestiario alta m. 0,71	M.	3 02	1 00	3 020
Bottoni di frutto grandi.	N.	5	1 00 °/₀	0 050
Bottoni di frutto piccoli	»	6	0 70 °/₀	0 042
Mano d'opera ed ogni altra fornitura della giubba e controspallini (1) . .	—	—	—	1 100
Prezzo di costo . . L.				4 212
Prezzo di conteggio . . L.				4 30

(1) Nella fornitura è compreso un ganghetello in ottone con maglietta ed il refe.

N.B I controspallini devonsi tagliare promiscuamente con le giubbe e ricavarsi dai ritagli di queste ultime.

Pantaloni di tela spinata *(Mod. 1896).*

I pantaloni di tela spinata per vestiario (tavole 7ª ed 8ª) sono identici per le truppe di tutte le armi.

La cintura è di tela addoppiata ed ha esternamente due bottoni mezzani d'osso bianco a due fori nella parte destra e due occhielli corrispondenti nella parte sinistra. Un bottone mezzano d'osso bianco a due fori è pure cucito internamente nella parte sinistra sopra l'unione della cintura col gambale.

Lo sparato della parte anteriore è fornito di due liste addoppiate della stessa tela di cui quella di destra ha tre bottoni piccoli d'osso bianco a due fori ed un occhiello alla punta superiore, e quella di sinistra tre occhielli in corrispondenza dei bottoni. Lo sparato anteriore del gambale sinistro è rinforzato da una striscia di tela.

Lungo la cucitura esterna dei gambali, a mm. 60 circa dalla cintura, sono praticate due aperture per le tasche.

Le tasche sono della stessa tela dei pantaloni.

Anteriormente, dove i gambali si uniscono alla cintura, vi sono delle arricciature per dar maggior garbo al pantalone.

Nella parte posteriore, fra la cintura ed i gambali, sono posti come rialzo due triangoli di tela.

Due linguette di tela addoppiata con due fori ciascuna sono cucite superiormente a mm. 100 circa dallo sparato posteriore con una estremità sopra la cintura e l'altra sopra il gambale e servono, mediante un nastro di filo grezzo, a stringere i pantaloni alla cintola.

Lo sparato della parte posteriore è lungo mm. 140 a 150.

Le estremità dei gambali terminano con un semplice orlo interno.

I pantaloni sono di otto diverse dimensioni o taglie.

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di tela spinata* (Mod. 1896).

TAGLIE	Lunghezza esterna	Lunghezza interna dell'infurcatura	Altezza complessiva della parte anteriore e posteriore	Mela grossezza della cintura	Mela grossezza della coscia	Mela grossezza del ginocchio	Mela grossezza del fondo	Altezza della cintura parte anteriore	Altezza della cintura fianco	Altezza della cintura parte posteriore
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1180	920	740	460	390	265	250	60	55	45
2ª	1150	890	720	450	380	265	250	60	55	45
3ª	1110	860	700	440	380	265	245	60	55	45
4ª	1070	830	680	430	370	260	240	60	55	45
5ª	1040	800	670	420	365	255	235	60	55	45
6ª	1010	770	660	420	360	255	235	60	55	45
7ª	980	740	650	410	355	250	230	60	55	45
8ª	960	720	650	410	355	250	230	60	55	45

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pantaloni di tela spinata* (Mod. 1896).

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Tela in filo crudo spinata per vestiario alta m. 0,71. Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	5	3 00	15 00	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il reparto percentuale in taglie, le disposizioni della circolare litografata del 10 marzo 1892 N. 8/2588 (*Direzione generale servizi amministrativi*).
2ª	10	2 90	29 00	
3ª	25	2 78	69 50	
4ª	25	2 70	67 50	
5ª	15	2 62	39 30	
6ª	10	2 55	25 50	
7ª	5	2 49	12 45	
8ª	5	2 45	12 25	
Totali . . .	100		270 50	
		Media	2 70	

CONTO *di costruzione del pantalone di tela spinata* (Mod. 1896).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata per vestiario alta m 0,71.	M.	2 70	1 00	2 700
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	0 650
Prezzo di costo . . . . L.				3 350
Prezzo di conteggio . . . . L.				3 40

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0,50 di nastro in filo grezzo alto da mm. 10 a 15 e tre bottoni mezzani e tre piccoli di osso bianco a due fori.

Uose di tela spinata (*Mod. 1896*).

Le uose (tavole 9ª e 10ª) di tela spinata per vestiario sono appaiate e tagliate in modo che l'una s'adatti al piede destro e l'altra al piede sinistro.

La parte anteriore ha inferiormente uno sparato lungo da mm. 125 a 130 a seconda delle taglie, praticato in modo da corrispondere al collo del piede, e due occhielli per parte per i bottoni gemelli del sottopiede.

A questo sparato sono attaccati due settori uniti fra loro ed ai lembi dello sparato stesso mediante cucitura.

Lungo il fianco esterno della parte anteriore sono praticati otto occhielli equidistanti fra loro ed in modo che il primo si trovi a 15 mm. circa di distanza dall'orlo superiore e l'ultimo ad eguale distanza da quello inferiore.

La parte posteriore è unita a quella anteriore mediante cucitura ed ha sul fianco esterno dodici bottoni piccoli di frutto, otto dei quali sono situati in corrispondenza degli occhielli della parte anteriore, e quattro alquanto più addentro sulla stessa linea dei quattro primi, per servire ad allargare le uose quando si voglia introdurre in esse il pantalone.

Ciascuna uosa completa è fornita di quattro bottoni gemelli di ottone e di un sottopiede di cuoio.

Internamente, lungo la linea dei bottoni, degli occhielli e del fondo, sono cucite, come rinforzo, strisce della stessa tela.

Le uose sono di quattro dimensioni o taglie.

SPECCHIO *delle misure delle uose di tela spinata* (Mod. 1896) *e dei sottopiedi.*

TAGLIE	ALTEZZA					LARGHEZZA DELLA UOSA PIEGATA				SOTTOPIEDI		
	della parte posteriore	del fianco misurato sulla linea degli occhielli	dalla estremità superiore della uosa alla punta del settore	dello sparato	del settore misurato al centro	superiormente	alla estremità superiore del settore	alla estremità inferiore della uosa non compreso il settore	alla estremità inferiore della uosa compreso il settore	lunghezza	larghezza	distanza degli occhielli dalla estremità delle testate
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	300	310	180	130	145	180	140	145	165	da 155 a 160	da 37 a 39	10
2ª	290	300	170	130	140	175	140	145	165	da 145 a 150	da 37 a 39	10
3ª	280	290	165	125	135	170	135	140	155	da 137 a 142	da 37 a 39	10
4ª	270	280	155	125	130	165	135	140	155	da 129 a 134	da 37 a 39	10

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle uose di tela spinata* (Mod. 1896).

TAGLIE	In costruirsi su 100	Tela in filo crudo spinata per vestiario alta m. 0,74. Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	5	» 82	4 10	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il reparto percentuale in taglie, le disposizioni della circolare litografata del 10 marzo 1892 N. 8/2588 (*Direzione generale servizi amministrativi*).
2ª	25	» 79	19 75	
3ª	50	» 74	37 00	
4ª	20	» 71	14 20	
Totali . . .	100		75 05	
		Media	» 75	

CONTO *di costruzione delle uose di tela spinata complete* (Mod. 1896).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata per vestiario alta m. 0,71	M.	0 75	1 00	0 750
Bottoni gemelli d'ottone per uose. . .	N.	8	2 50 %	0 200
Bottoni di frutto piccoli	»	24	0 70 %	0 168
Sottopiedi per uose	P.	1	0 10	0 100
Mano d'opera, compresa l'unione dei sottopiedi e bottoni gemelli	—	—	— —	0 580
Prezzo di costo . . . L.				1 798
Prezzo di conteggio. . . L.				1 80

CONTO *di costruzione delle uose di tela spinata* (Mod. 1896) *senza sottopiedi e senza bottoni gemelli d'ottone.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata per vestiario alta m. 0,71	M.	0 75	1 00	0 750
Bottoni di frutto piccoli	N.	24	0 70 %	0 168
Mano d'opera	—	—	—	0 570
Prezzo di costo . . . L.				1 488
Prezzo di conteggio . . . L.				1 50

Giubba di tela spinata da carabinieri (*Mod. 1896*)
(*Tav. 11ª e 12ª*).

La giubba è di tela spinata per vestiario alta cm. 71, costruita ad un sol petto con falde corte ed a taglio leggermente incavato alla cintola, in modo che si acconci, con bel garbo, alla persona, senza stringerla.

Le sue parti sono:

un corpo,
una falda,
un faldino,
un colletto,
un controspallino,
due maniche,
una tasca.

Il corpo si divide in parte anteriore e parte posteriore.

La parte anteriore ha sul lato destro una fila di cinque bottoni grandi di frutto equidistanti fra di loro e posti in modo che il primo si trovi a mm. 33 circa dal gangherino che serve ad agganciare il colletto e l'ultimo sulla cucitura della parte anteriore colla falda; e sul lato sinistro cinque occhielli corrispondenti.

Lungo la linea dei bottoni e degli occhielli fino al fondo delle falde, è posta internamente come rinforzo una lista della stessa tela della giubba.

La parte posteriore, in due pezzi, ha due bottoni grandi di frutto posti nei punti esterni d'unione col faldino.

La falda di forma circolare è attaccata alla parte anteriore mediante cucitura.

Il faldino ha quattro pieghe, due grandi ai lati e due piccole verso il centro ed è attaccato alla parte posteriore ed alla falda.

Internamente, dove il faldino si unisce alla parte posteriore, vi è una lista della stessa tela della giubba per contrafforte

Il colletto, che si chiude mediante un gangherino e la rispettiva maglietta, è diritto e leggermente arrotondato in alto nella parte anteriore, sulla quale sono praticati due fori per l'applicazione delle stellette di divisa.

Il controspallino è della stessa qualità di tela della giubba ed è fissato sulla spalla sinistra mediante cucitura ed un bottone piccolo di frutto.

Le maniche hanno le manopole foggiate a punta.

La tasca pure di tela è posta internamente sul lato sinistro.

Le giubbe sono di cinque diverse dimensioni o taglie.

SPECCHIO *delle misure della giubba di tela spinata da carabinieri* (Mod. 1896).

TAGLIE	Parte posteriore				Falda			Meta larghezza del faldino spiegato	Manica					Parte anteriore						Meta grossezza della vita		Colletto		Manopole	
	Lunghezza	Meta larghezza			Lunghezza				Lunghezza	Meta larghezza				Meta larghezza		Lunghezza								Altezza	
		al colletto	alla schiena	alla taglia	della parte anteriore	del fianco	della parte posteriore		parte esterna	parte interna	superiormente	al gomito	al polso	del torace al 2° occhiello	alla taglia	da sotto al braccio al 2° occhiello	dalla meta del colletto all'ultimo occhiello	dal gangherino all'ultimo occhiello	da sotto al braccio alla taglia	alla taglia	al petto, dalla meta della parte posteriore, passando sotto l'asella al 2° occhiello.	lunghezza	altezza	alla punta	di sotto
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	540	85	250	60	120	140	130	140	720	610	240	240	160	270	500	530	735	540	325	560	670	490	40	90	60
2ª	520	85	245	60	120	140	130	140	705	595	235	235	160	265	480	515	715	525	310	540	650	480	40	90	60
3ª	500	80	240	60	120	140	130	140	690	580	230	230	160	260	460	500	700	510	295	520	630	470	40	90	60
4ª	480	80	230	60	120	140	130	140	675	565	220	220	150	250	440	485	680	490	280	500	610	460	40	90	60
5ª	460	75	220	60	120	140	130	140	660	550	220	220	150	240	420	470	660	470	265	480	590	450	40	90	60

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di tela spinata da carabinieri* (Mod. 1896).

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Tela in filo crudo spinata per vestiario alta m. 0,71. Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	10	3 10	31 00	
2ª	20	2 96	59 20	
3ª	40	2 86	114 40	
4ª	20	2 78	55 60	
5ª	10	2 70	27 00	
Totali . . .	100		287 20	
		Media	2 87	

CONTO *di costruzione della giubba di tela spinata da carabinieri* (Mod. 1896).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata per vestiario alta m,071 (1)	M.	2 87	1 00	2 870
Bottoni di frutto grandi	N.	7	1 00 %	0 070
Mano d'opera ed ogni altra fornitura della giubba e controspallino . . .	—	—	—	0 750
Prezzo di costo. . . L.				3 690
Prezzo di conteggio. . . L.				3 70

(1) Nel quantitativo di tela assegnata per la costruzione della giubba vi è compreso quella occorrente per il controspallino.

N.B. — Nella fornitura sono compresi un bottone di frutto piccolo e un gangherello in ottone colla rispettiva maglietta.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **18.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 18 gennaio.

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	Annotazioni
I	55	Bottoni di frutto grandi.	%	1 00	Variante
»	56	Bottoni di frutto piccoli.	»	0 70	Id.
»	59	Bottoni d'osso bianco, a due fori, per camicie	»	0 25	Id.
»	73	Bottoni mezzani d'osso, a 2 fori (6)	»	0 55	Id.
»	82	Bottoni piccoli d'osso, a 2 fori (6) .	»	0 40	Id.
»	152	Controspallini di panno colorato per giubbe di tela da milizia territoriale	P.	0 47	Id.
»	154	Controspallini di tela color bronzo chiaro	»	0 23	Id.
»	634	Pantaloni di tela color bronzo chiaro da carabinieri	N.	2 80	Abolito (1)
»	205	Controspallini di tela spinata (Modello 1896)	P.	» 25	Aggiunta
»	537	Giubbe di tela spinata da carabinieri (Mod. 1896)	N.	3 70	Id.
»	538	Giubbe di tela spinata senza sparati laterali (Mod. 1896)	»	3 90	Id.
»	539	Giubbe di tela spinata con sparati laterali (Mod. 1896)	»	4 20	Id.
»	540	Giubbe di tela spinata con sparati laterali e controspallini fissi (Modello 1896)	»	4 30	Id.
»	671	Pantaloni di tela spinata (Mod. 1896)	»	3 40	Id.
»	833	Uose di tela spinata complete (Modello 1896).	P.	1 80	Id.
»	834	Uose di tela spinata (Mod. 1896) senza sottopiedi e senza bottoni gemelli.	»	1 50	Id.

(1) Da inventariarsi al categorico 633 con la nomenclatura ivi indicata.

N. B. — I bottoni a due fori, di nuova adozione, s'intendono sostituiti agli attuali corrispondenti in tutti gli oggetti di corredo che ne sono forniti da costruirsi in avvenire.

L'opificio di arredi militari è stato incaricato di somministrare alle amministrazioni interessate una nuova serie di bottoni per borse da pulizia. (Categorico 60).

Il Ministro — PELLOUX.

N. **19**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Variante alle istruzioni sulle armi e sul tiro per i corpi di fanteria e sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria**. — 18 gennaio.

Il terzo capoverso del N. 48, pagina 29, dell'Istruzione sulle armi e sul tiro pei corpi di fanteria (23 aprile 1894) ed il terzo capoverso del N. 46, pagina 24, dell'Istruzione sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria (26 maggio 1894) vengono sostituiti dal seguente:

« Si toglie l'otturatore dalla culatta mobile; si investe con la mano una cartuccia, introducendola dal basso all'alto, sulla testa dell'otturatore in modo che resti presa dal beccuccio e dal dente dell'estrattore, e si rimette l'otturatore nella culatta mobile chiudendola. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **20**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Indicazione della paternità dei titolari sui documenti da porsi a corredo dei mandati di pagamento**. — (Direzione generale revisione dei conti). — 19 gennaio.

Per meglio tutelare la esecuzione dei pagamenti dei mandati che vengono emessi dalle amministrazioni centrali, mediante una più esatta identificazione dei titolari dei medesimi, il Ministero del tesoro, con sua nota circolare N. 62600/16444 divisione 4ª, ha raccomandato che, alle indicazioni prescritte dall'art. 341 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato col R. Decreto del 4 maggio 1885 N. 3074 (serie 3ª), del cognome, nome e qualità dei creditori e di chi per loro fosse autorizzato a dare quietanza, venga aggiunta costantemente quella della paternità.

In relazione a quanto sopra, le amministrazioni dipendenti da questo Ministero, d'ora innanzi avranno cura che su tutte le fatture, deconti e liquidazioni non aventi riferimento a contratti, obbligazioni ecc. da servire di titolo giustificativo per la emissione di mandati di pagamento, che non siano fra quelli di cui all'art. 333 del regolamento suddetto la firma da apporsi dal creditore o dal suo rappresentante sia sempre seguìta dalla indicazione della rispettiva paternità.

Per quanto riguarda i mandati da emettersi in base a regolari contratti, l'indicazione della paternità, risultando già dai contratti stessi, sui quali deve sempre essere dichiarata in forza delle vigenti prescrizioni, sarà sufficiente che le am-

ministrazioni sopra dette avvertano gli appaltatori delle indicazioni richieste dal Ministero del tesoro nella intestatura dei mandati, perchè ogni qualvolta, per morte del genitore avvenuta posteriormente alla stipulazione del contratto, resti variata l'indicazione della detta paternità, producano il relativo atto da unirsi alla liquidazione di spesa, onde il Ministero possa così tenerne conto nella spedizione del mandato e prenderne nota nelle sue scritture, per norma nei pagamenti successivi.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **21**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 20 gennaio.

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
VII	218	Gallone in filo di marca rossa alto mm. 16 da distintivi di grado per le truppe d'Africa.	M.L.	0 37	Abolito
»	335	Trecciuola in filo di marca bleu alta mm. 5 per distintivi di grado per le truppe d'Africa.	»	0 13	Abolito (1)
»	337	Trecciuola in filo di marca rossa alta mm. 5 per distintivi di grado per le truppe d'Africa.	»	0 12	Abolito

(1) Abolito perchè non più in uso per la divisa delle truppe.

N.B. Per i distintivi delle truppe d'Africa debbono da ora innanzi essere impiegati il gallone e la trecciuola di marca rossa di cui ai categorici 217 e 336 (vedi *Atto* 22).

Il Ministro — PELLOUX.

N. **22**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione ai conti dei distintivi di grado e d'anzianità delle Regie truppe d'Africa.** — 20 gennaio.

Abolite con l'*Atto* 21 le voci 218 e 337 della Categoria VII del modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi i distintivi di grado e d'anzianità di cui al § 26 del-

l'Istruzione sulla divisa delle Regie truppe d'Africa (*Atto* 673 della *Raccolta*) dovranno d'ora innanzi esser fatti col gallone e la trecciuola di marca rossa usati in Italia (VII-217 e 336).

I relativi conti vengono perciò sostituiti coi seguenti:

CONTO *dei distintivi di grado sulle maniche delle giubbe per le truppe d'Africa.*

GRADI	Quantità di trecciuola in filo di marca rossa alta mm. 5	Importo della trecciuola in filo di marca rossa a L. 0,07 il m.	Quantità del gallone in filo di marca rossa alto mm. 46	Importo del gallone in filo di marca rossa a L. 0,46 il m.	Mano d'opera	Importo dei distintivi	Prezzo di conteggio
Appuntato . . .	0 50	0 035	— —	— —	0 140	0 175	0 18
Caporale	0 70	0 049	— —	— —	0 200	0 249	0 25
Caporale maggiore	1 25	0 088	— —	— —	0 350	0 438	0 44
Sergente	0 95	0 067	0 50	0 080	0 450	0 597	0 60
Furiere.	1 50	0 105	0 50	0 080	0 600	0 785	0 79
Furiere maggiore.	2 10	0 147	0 50	0 080	0 750	0 977	0 98

CONTO *dei distintivi di anzianità per sottufficiali.*

QUALITA' DELLE MATERIE e mano d'opera	Prezzo parziale	Quantità (metri)	Valore
Trecciuola in filo di marca rossa alta mm. 5.	0 07	0 190	0 013
(Per ogni distintivo completo di un ordine di trecciuola).			
Mano d'opera per attaccatura di ogni distintivo	— —	— —	0 050
Prezzo di costo . . . L.			0 063
Prezzo di conteggio . . . L.			0 070

N.B. I prezzi sopra descritti si riferiscono ai distintivi da attaccarsi sulla manica scucita. Ove occorresse invece di attaccarli sulla manica, allorchè questa è già cucita al busto, bisogna aggiungere L. 0,05 per la scucitura e ricucitura di un tratto della manica.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 5ª **1897** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 gennaio.

GENNAIO 4. — R. Decreto relativo all'esame speciale dei tenenti contabili che aspirano all'avanzamento a scelta, *pag.* 113.
» 26. — Obblighi di servizio dei militari di 1ª categoria arruolati nell'arma di cavalleria con la ferma di anni tre, *pag.* 114.
» 29. — Bandiere e stendardi dei corpi, *pag.* 114.

Atto N. **23**. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto relativo all'esame speciale dei tenenti contabili che aspirano all'avanzamento a scelta**. — 4 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1896 N. 254 sull'avanzamento del R. esercito.

Ritenuta la necessità di determinare fin d'ora, in via provvisoria, nell'attesa del Regolamento da emanare per l'esecuzione della legge stessa, le norme per l'applicazione dell'articolo 36, 2° comma della legge in quanto concerne l'avanzamento a scelta dei tenenti del corpo contabile militare.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'esame speciale contemplato dall'art. 36 della legge 2 luglio 1896 N. 254 per i tenenti del corpo contabile militare, riconosciuti idonei all'avanzamento per anzianità, i quali aspirino alla promozione a scelta, consisterà nello svolgimento di un tema dato dal Ministero della guerra sulla contabilità generale dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1897.

UMBERTO.

Pelloux.

2 FEB. 97

N. **24**. — RECLUTAMENTO. — **Obblighi di servizio dei militari di 1ª categoria arruolati nell'arma di cavalleria con la ferma di anni tre**. — 26 gennaio.

Visto l'art. 2 della legge 1° agosto 1895, N. 465, e l'art. 4 della legge 12 luglio 1896 N. 292, coi quali la ferma stabilita per gli inscritti da assegnarsi all'arma di cavalleria dall'art. 124 del testo unico delle leggi sul reclutamento venne ridotta ad anni tre;

Visto l'art. 3 della legge 28 giugno 1891 N. 316 col quale venne determinato che i cittadini i quali si arruolassero come volontari ordinari nell'arma di cavalleria contraessero la ferma di anni tre;

Questo Ministero dichiara che agli inscritti ed ai volontari già arruolati, ed a quelli che si arruoleranno nella cavalleria con la ferma di anni tre, o che ad essa fecero passaggio, è applicabile, quanto agli obblighi di servizio, il disposto del secondo capoverso dell'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento; e che quindi essi, nell'ottavo o nono anno del loro obbligo di servizio, dovranno, coi militari delle stesse classi ascritti alle altre armi, far passaggio alla milizia mobile e rimanervi ascritti fino al 31 dicembre del 12° anno dell'obbligo stesso per poi passare alla milizia territoriale.

In conseguenza di ciò, questo Ministero determina che allorquando gli uomini della classe anziana di cavalleria dell'esercito permanente fanno passaggio, come di consuetudine, ai reggimenti di artiglieria e genio, quelli aventi la ferma di anni tre vengano completamente fusi, a tutti gli effetti matricolari, coi militari di queste ultime armi (specialità treno) e ne seguano poi la rotazione, a differenza di quelli con la ferma di anni 4, i quali, se pure congedati per anticipazione, seguiteranno ad essere classificati a parte come appartenenti a « classi anziane di cavalleria » per essere, dopo il nono anno di obbligo, trasferiti direttamente alla milizia territoriale.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **25**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Bandiere e stendardi dei corpi**. — 29 gennaio.

La bandiera e lo stendardo sono affidati in deposito ai corpi.

A questi simboli di onore, che rappresentano il Re e la

Patria, non sono applicabili le disposizioni regolamentari circa l'amministrazione dei materiali dello Stato.

Saranno date ai corpi le speciali disposizioni occorrenti.

Il Ministro — PELLOUX

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 6ª **1897** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 febbraio.

GENNAIO 7. — R. Decreto N. 25 che determina le zone di servitù militari intorno alla polveriera di Novate Milanese, *pag.* 117.
FEBBRAIO 10. — Regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici, *pag.* 118.
» 10. — Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 118.
» 11. — Abolizione delle rastrelliere nelle scuderie dei cavalli di truppa, *pag.* 119.
» 12. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni, *pag.* 119.

Atto N. **26.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 25 che determina le zone di servitù militari intorno alla polveriera di Novate Milanese.** — 7 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re D'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera di Novate Milanese vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.
15 FEB. 97

N. **27**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici**. — 10 febbraio.

Con Determinazione ministeriale 20 gennaio volgente è stato approvato il regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici.

☞I comandi e corpi qui appresso designati dovranno provvederne il numero di esemplari per ciascuno d'essi indicato:

Comando del corpo di stato maggiore	N. 1
Comandi di corpo d'armata	» 1
» di divisione militare territoriale . . .	» 1
Ispettorato di cavalleria	» 1
» di artiglieria da campagna	» 1
Comandi di brigata di cavalleria.	» 1
» d'artiglieria da campagna	» 1
Scuola di guerra	» 1
» d'applicazione d'artiglieria e genio . .	» 1
» di cavalleria	» 2
Reggimenti di cavalleria.	» 2
» d'artiglieria da campagna	» 3
Reggimento d'artiglieria a cavallo.	» 2

L'acquisto del sopraindicato numero di esemplari sarà fatto a carico dell'assegno per le spese d'ufficio, tranne pei reggimenti che dovranno imputare la spesa alla massa generale.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascun esemplare è di cent. 10.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **28**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche d'artiglieria**. — 10 febbraio.

È stato testè pubblicato un fascicoletto contenente alcune aggiunte e varianti alle seguenti istruzioni pratiche d'artiglieria:

Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio (edizione 1894);

Istruzione sul servizio delle artiglierie nelle fortezze (edizione 1892).

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici e le scuole acquisteranno tante copie del nuovo fascicoletto quanto loro ne occorrono per mantenere al corrente tutte le copie delle precitate istruzioni che essi, rispettivamente, posseggono.

Le richieste della nuova pubblicazione tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 5.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **29**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Abolizione delle rastrelliere nelle scuderie dei cavalli di truppa**. — 11 febbraio.

In seguito ad esperimenti eseguiti presso vari corpi di armi a cavallo, il Ministero è venuto nella determinazione di abolire le rastrelliere da fieno nelle scuderie dei cavalli di truppa limitatamente però a quelle sole scuderie che hanno le mangiatoie continue. Le direzioni del genio provvederanno coll'assegno di cui dispongono, all'eseguimento dei relativi lavori.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **30**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione sulle munizioni**. — 12 febbraio.

È stato testè pubblicato un fascicoletto contenente alcune aggiunte e varianti alla *Istruzione sulle munizioni*, edizione 1896.

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici e le scuole acquisteranno tante copie del nuovo fascicolo quante loro ne occorrono per mantenere al corrente tutte le copie possedute della nominata istruzione.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 10.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1897 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 7ª **1897** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 febbraio.

FEBBRAIO 15. — Istruzione sulle salmerie dei corpi e riparti destinati ad operare in montagna, *pag.* 121.
» 16. — Indennità di tramutamento degli scrivani locali nominati ad impiego in altra amministrazione dello Stato, *pag.* 121.
» 17. — Modificazioni alle disposizioni relative ai caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità, *pag.* 122.
» 17. — Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, *pag.* 122.
» 18. — Autorizzazione agli ufficiali del reggimento di artiglieria da montagna di tenere un mulo in luogo di un cavallo di servizio, *pag.* 123.
» 19. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag.* 123.

Atto N. **31**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle salmerie dei corpi e riparti destinati ad operare in montagna**. — 15 febbraio.

È adottata e pubblicata una nuova edizione della Istruzione sulle salmerie dei corpi e riparti destinati ad operare in montagna, che sostituisce quella pubblicatasi in data 13 febbraio 1895.

I comandi, i corpi e gli uffici se ne provvederanno il numero di copie che era stabilito per la precedente edizione dall'*Atto* 39 del 1895.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 0,65.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **32**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Indennità di tramutamento degli scrivani locali nominati ad impiego in altra amministrazione dello Stato**. — 16 febbraio.

Per uniformarsi alle speciali esigenze contabili degli altri Ministeri circa alle indennità di tramutamento spettanti agli scrivani locali nominati ufficiali d'ordine o ad altro impiego dipendente da altro Ministero, si determina quanto segue:

1. Nessuna anticipazione sulla indennità di tramutamento potrà dalle amministrazioni militari essere accordata agli scrivani locali nominati ufficiali d'ordine o ad altro impiego in una amministrazione che dipenda dal Ministero dell'interno; perchè, in questi casi, provvede lo stesso Ministero dell'interno per mezzo delle prefetture o sottoprefetture.

23 FEB. 97

2. Per quelli nominati in amministrazioni dipendenti dagli altri Ministeri, le amministrazioni militari possono accordare sulla indennità di tramutamento le anticipazioni consentite dal § 21 dell'*Atto* 41 della *Raccolta*. Delle somme anticipate, nella misura ivi stabilita, dovranno ritirare regolare ricevuta, che tosto trasmetteranno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, al quale spetta rivolgerla al Ministero interessato per averne il rimborso.

3. È fatto assoluto divieto di accordare anticipazioni di stipendio, dopo la nomina, agli scrivani locali od ai sottufficiali nominati ad un impiego qualsiasi dipendente da altro Ministero.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **33**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Modificazioni alle disposizioni relative ai caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità**. — 17 febbraio.

Al secondo comma del N. 1 dell'*Atto* 381 della *Raccolta* sostituire il seguente:

« I comandanti dei reggimenti alpini, per la scelta dei soldati da adibire al servizio di aiutante di sanità, si regoleranno come è detto nel precedente capoverso, riferendo alla compagnia quanto ivi è prescritto per il reggimento. I militari prescelti dovranno però essere inviati alla direzione dell'ospedale pel 1° di aprile, anzichè pel 1° di maggio, e terminare la loro istruzione alla fine di giugno ».

Il Ministro — PELLOUX.

N. **34**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni**. — 17 febbraio.

È stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, serie che sarà anche riprodotta in apposita nota del *Giornale d'artiglieria e genio*.

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie che reputeranno per essi necessarie.

Le richieste dovranno essere fatte a norma dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni fascicolo è di cent. 10.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **35**. — CAVALLI. — **Autorizzazione agli ufficiali del reggimento di artiglieria da montagna di tenere un mulo in luogo di un cavallo di servizio**. — 18 febbraio.

Analogamente a quanto venne disposto coll'*Atto* 158 della *Raccolta* anche agli ufficiali di artiglieria del reggimento da montagna è fatta facoltà di provvedersi di un mulo in sostituzione di un cavallo di servizio.

I predetti ufficiali potranno servirsi del mulo unicamente in montagna e nelle esercitazioni di marcia.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **36**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazioni al regolamento d'amministrazione**. — 19 febbraio.

Al regolamento d'amministrazione per i corpi 1° maggio 1885 sono fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte: (1)

§ 176. Il secondo comma è abrogato.

§ 610. (*Atto* 238-1894). Il primo comma va modificato come segue:

« § 610. Al termine d'ogni anno (anno solare) i corpi rendono conto del consumo delle cartucce trasmettendo all'ufficio di revisione delle contabilità del materiale d'artiglieria, insieme col giornale mod. 236, gruppo *B*, dello scaduto semestre (luglio-dicembre), uno specchio dimostrativo dal quale dovrà risultare... » ecc.

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Affinchè poi l'ufficio di revisione abbia modo di verificare lo specchio annuo anche per ciò che riguarda il primo semestre (gennaio-giugno), i corpi dovranno trasmettergli al termine del semestre stesso, unitamente ai relativi giornali mod. 236, una dimostrazione riassuntiva delle cartucce consumate nei sei mesi, la quale, dopo accertatane la concordanza coi giornali medesimi, sarà da quell'ufficio conservata per i successivi confronti ».

§ 886. *Invece di*: « presso i reggimenti di fanteria », *mettere*: « presso i vari corpi ».

E' aggiunto inoltre il comma seguente:

« Il soprassoldo può pure essere corrisposto al caporale o soldato che sia incaricato, con apposito ordine del giorno

---

(1) Il Ministero ha frattanto disposto sia preparata una 2ª edizione del regolamento d'amministrazione.

di fare le veci di caporale aiutante di sanità, quando questo sia temporaneamente assente ».

§ 950. In luogo di supplemento vitto » *pongasi, in questo paragrafo,* « supplemento soldo ».

§ 931 e 952. *In luogo di*: mod. 270 » e « mod. 272 », *mettasi*: « mod. 271 ».

§ 1161. Al secondo comma *è aggiunto*: « colle relative note dei capi operai ».

§ 1162. Alle disposizioni di questo paragrafo sono sostituite le seguenti:

« § 1162. Per le somme che debbono essere versate nelle casse erariali come proventi dell'amministrazione militare i corpi richiederanno l'autorizzazione del versamento nella sezione di tesoreria della provincia alla rispettiva delegazione del tesoro, domandandone altresì l'imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata, cui le somme sono devolute, secondo le comunicazioni che vengono fatte annualmente con apposita circolare sul *Giornale militare*, e avvertendo in ispecial modo:

a) che al capitolo: *Entrate eventuali per reintegrazione di fondi nel bilancio passivo* debbono essere imputati i versamenti relativi a cessioni di materiali fatte contro pagamento ad altre amministrazioni, alle masse dei corpi, a società di tiro a segno nazionale ed a chiunque altro, quelli riguardanti addebiti fatti ai consegnatari per materiali perduti od avariati, come pure i versamenti delle somme che alla fine dell'esercizio o della gestione fossero per sopravanzare sulle anticipazioni corrisposte per provvedere a servizi ad economia;

b) che al capitolo: *Vendite di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi* debbono essere applicate le somme ricavate dalle vendite di materiali dello Stato dichiarati fuori d'uso, di quadrupedi riformati e di prodotti dei terreni demaniali, come pure quelle provenienti da confische delle cauzioni per contratti a carico del bilancio, e da altri proventi eventuali dall'amministrazione militare.

Fatto il versamento, le correlative quietanze dovranno tosto essere trasmesse al Ministero della guerra (Div. ragioneria), il quale, presane nota, le restituisce ai corpi. Questi ne uniscono copia al correlativo *Ordine di pagamento* mod. 243 e mettono poi gli originali a corredo delle contabilità cui si riferiscono (§ 594) ».

§ 1162bis. I versamenti in tesoreria che si debbano fare dai corpi non aventi sede nel capoluogo della provincia sa-

ranno effettuati, quando i corpi non siano obbligati a mandare ufficiali alla tesoreria per altre ragioni, per vaglia postali o per lettera assicurata secondo che la spesa sia minore con l'uno o l'altro mezzo, richiedendo l'invio della quietanza per posta.

Laddove però i corpi si trovino in città dove abbia sede la banca di Italia, faranno uso invece di vaglia cambiari della banca stessa intestati al comandante del corpo, avvertendo di porvi a tergo la girata colla formula seguente:

Per me pagate alla sezione della tesoreria provinciale in..... la somma controindicata versata nei seguenti valori: (indicazione dei biglietti e valute metalliche impiegate per l'acquisto del vaglia, data e firma del comandante).

I vaglia cambiari saranno trasmessi alla sezione di tesoreria con lettere raccomandate ».

§ 1162*ter*. I versamenti in tesoreria relativi a materiali di proprietà dello Stato venduti od altrimenti esitati saranno eseguiti separatamente per ciascuno dei gruppi nei quali i materiali sono ripartiti (§ 387) e verranno fatti normalmente solo alla fine del trimestre in modo che possano in ogni caso essere compresi nella gestione di cassa dell'ultimo mese scaduto (§ 1190) per tutti i proventi dei tre mesi, ponendo mente che occorrono inoltre versamenti separati secondo che riguardano l'uno o l'altro dei due capitoli del bilancio dell'entrata cui vanno imputati a norma del paragrafo precedente e che a tergo delle quietanze vanno indicati i correlativi movimenti di scarico degli oggetti (data e numero delle richieste).

I versamenti a titolo di *reintegrazione di fondi* pel 4° trimestre dell'esercizio dovranno sempre essere eseguiti prima che l'esercizio sia spirato; epperò, nel disporre i movimenti di scarico che cadono verso la fine di giugno, i corpi dovranno regolarsi in modo che il valore degli oggetti possa indeclinabilmente essere versato entro il 30 giugno, rimandando, a preferenza, al nuovo esercizio i movimenti che, senza difficoltà pel servizio, possano essere differiti.

Qualora ciò non fosse assolutamente possibile, i versamenti delle somme rimaste escluse saranno fatti nei primi giorni del trimestre successivo, avvertendo però, in questo caso, che nel richiedere la prescritta autorizzazione alla delegazione del tesoro non sia fatto cenno alcuno, onde non ne sia del pari fatta menzione sulla quietanza del tesoriere, del tempo in cui avvennero i movimenti di scarico e che questi vengono in-

dicati, anzi che a tergo di essa quietanza, in una separata nota da allegare poi alla quietanza medesima ».

§ 1393. Nel comma *d) dopo* « volontari di un anno », *aggiungere:* « e gli uomini appartenenti ai plotoni allievi ufficiali ».

§ 1583. È sostituito dal seguente:

« § 1583. I cavalli di truppa che non siano più idonei al servizio militare sono sottoposti a riforma.

La riforma dei cavalli è normalmente fatta in due periodi dell'anno, cioè in primavera e dopo il congedamento della classe anziana.

Quest'ultima riforma, che deve essere la principale, sarà effettuata subito dopo il congedamento della classe; epperciò tutti i provvedimenti necessari, quali la designazione dei cavalli da riformarsi, le richieste di autorizzazione di vendita e la pubblicazione degli avvisi d'asta, dovranno essere fatti prima ed anche durante le grandi manovre e le manovre di campagna; per modo che, appena avvenuto il congedamento della classe, sia possibile procedere alla vendita immediata dei cavalli riformati.

La riforma di primavera dovrà rappresentare soltanto l'alienazione di quei cavalli i quali, pur essendosi fin dal precedente autunno riconosciuta la loro menomata attitudine al servizio di truppa, vennero tuttavia conservati per essere utilizzati durante il periodo di istruzione invernale.

I cavalli riconosciuti inutili per sofferte malattie o per altre cause potranno però essere riformati isolatamente in qualunque epoca dell'anno ».

§ 1612. Sostituito dal seguente:

« § 1612. Quando per eccezionali circostanze si giudichi necessario di distribuire a taluni cavalli derrate in più della razione normale, i consigli d'amministrazione, su proposta del veterinario, potranno deliberare il supplemento nella misura che sia richiesta. In questi casi le derrate in più saranno prelevate con buoni a pagamento diretto, restando la maggiore spesa a carico del corpo.

Se l'aumento occorra per tutti i cavalli di un riparto, dovendo in questo caso la maggiore spesa andare a carico del bilancio, sarà chiesta gerarchicamente l'autorizzazione al Ministero, il quale determinerà pure volta per volta sui prelevamenti da farsi.

§ 2299. Nel comma *l)* del N. 3 *togliere:* « provvisione al portalettere » *e le parole:* « spese per la riscossione di mandati,

vaglia ed ordini di pagamento (tranne le indennità di viaggio, ecc. ».

Dopo la parola: « franchigia » *aggiungere*: « e di vaglia postali a carico dell'amministrazione ».

§ 2307. Nel comma *a*) *togliere le parole*: « e di piccola licenza » *e mettere invece*: « ....., escluse quelle dei sottufficiali conviventi al rancio dei caporali e soldati » (1).

§ 2308. Nel comma *b*) eliminare la seconda parte: « .... del supplemento vitto ecc. » sino alla fine del comma.

§ 2648. *Invece di*: « mod. 779 », *mettere* « mod. 778 ».

§ 2650. È sostituito dal seguente:

« § 2650. L'ufficio d'amministrazione d'ogni ospedale militare principale tiene conto dei movimenti nel valore dei medicinali mediante il *Registro valutativo* mod. 779.

« Alla fine d'ogni trimestre, ricevendo dai farmacisti consegnatari il registro mod. 778 e il quaderno mod. 780, ne verificherà l'esattezza e procederà quindi all'assettamento del registro valutativo per la chiusura della contabilità ».

§ 2654. Nel comma *c*) *in luogo di*: « mod. 779 » *mettere*: « mod. 780 ».

§ 2878. Nel terzo comma (*Atto* 8-195) *aggiungere*: « incorporato nelle compagnie di disciplina ».

§ 3228. *dopo*: « Al termine di ciascun mese » *aggiungere*: « pei medicinali ed al termine di ciascun trimestre pei recipienti ».

Il Ministro — PELLOUX.

---

(1) In questo senso si intenderà quindi modificata la disposizione contenuta nel primo comma del § 55 dell'*Atto* 61 della *Raccolta*.

Si intenderà inoltre abolito il § 58 dell'*Atto* stesso, dovendo ora il provento della vendita delle ossa e della cenere essere conteggiato: per ciò che si riferisce alle cucine dei caporali e soldati, alla massa rancio giusta il § 53 dell'*Atto* 218-186; per ciò che riguarda le cucine dei sottufficiali, alla massa mensa secondo è indicato nel comma *b*) del § 2307 del regolamento.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 8ª 1897 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 febbraio.

GENNAIO 31. — R. Decreto N. 48 che determina la composizione e il procedimento delle commissioni di disciplina per gli impiegati di segreteria del personale della giustizia militare, *pag.* 129.

FEBBRAIO 25. — Razione foraggio ai cavalli che partecipano alle grandi manovre, alle manovre di campagna e simili, *pag.* 131.

» 25. — Modificazioni ad alcuni conti di costruzione di robe di tela per le truppe d'Africa, *pag.* 131.

» 25. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 137.

» 25. — Trasferimento a Castrogiovanni della sezione staccata d'artiglieria di Caltanissetta, *pag.* 137.

Atto N. **37.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto N. 48 che determina la composizione e il procedimento delle commissioni di disciplina per gli impiegati di segreteria del personale della giustizia militare.** — 31 gennaio.

UMBERTO I, ecc ecc., Re d'Italia.

Visti gli articoli 7, 70 e 71 del testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1887 N. 4758;

Visto l'articolo 187 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895 N. 70, e gli articoli 12 e 13 del regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 5 settembre 1895 N. 603, ove è stabilito che la cessazione dal servizio disposta di autorità non possa essere decretata, se non dopo sentito il parere di una apposita commissione;

Visto l'articolo 348 del codice penale per l'esercito, e l'articolo 236 del regolamento organico per il servizio nei tribunali militari approvato con R. decreto 22 dicembre 1872 N. 1210 (serie 2ª) che provvedono nel caso di cessazione dal servizio dei funzionari del pubblico ministero militare;

Considerata la necessità di provvedere nel caso medesimo, relativamente agli impiegati di segreteria dello stesso personale della giustizia militare;

Sentito il Consiglio di Stato;

5 MAR. 97

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La commissione di disciplina che, a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento 5 settembre 1895 per la esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari dovrà, ove occorra, essere istituita per esprimere il suo parere sulla cessazione dal servizio di autorità degli impiegati di segreteria del personale della giustizia militare, è nominata dal Ministero della guerra, previo avviso dell' avvocato generale militare.

Art. 2.

La commissione è composta di un giudice, non militare, del tribunale supremo di guerra e marina, presidente; di due avvocati fiscali militari, e di due segretari del personale della giustizia militare.

Ove l'impiegato chiamato innanzi alla commissione abbia il grado di segretario, i due segretari suindicati devono essere più anziani nel servizio dello incolpato.

Un sostituto avvocato fiscale militare eserciterà le funzioni di segretario della commissione, senza voto.

Art. 3.

La commissione seguirà le norme di procedimento stabilite nel R. decreto 21 gennaio 1856, N. 1359, circa il procedimento delle commissioni di disciplina per gli impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **38**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Razione foraggio ai cavalli che partecipano alle grandi manovre, alle manovre di campagna e simili**. — 24 febbraio.

Nell'intento di rendere i cavalli più resistenti alle fatiche delle manovre, e di rimetterli prontamente in condizioni normali al termine delle medesime, il Ministero determina che a tutti i cavalli di cavalleria e di artiglieria, di ufficiali e di truppa, che effettivamente parteciperanno alle grandi manovre, alle manovre di campagna, alle esercitazioni di avanscoperta di cavalleria, ai campi, alle scuole di tiro d'artiglieria, sia somministrata la razione di accantonamento nei dieci giorni precedenti la partenza per le manovre ed esercitazioni anzidette e per i quindici giorni susseguenti alle medesime, dopo di che sarà somministrata nuovamente la razione di stazione.

L'aumento della razione sarà a carico del bilancio.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **39**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni ad alcuni conti di costruzione di robe di tela per le truppe d'Africa**. — 24 febbraio.

In seguito alla riduzione recata ai prezzi di tariffa dei bottoni di frutto grandi e piccoli (*Atto* 18 del corrente anno) sono stati modificati i conti dei seguenti oggetti di tela color bronzo chiaro per le truppe d'Africa, i quali sostituiscono quelli corrispondenti inserti nell'allegato *C* dell'*Atto* 212 del 1895.

E' stato pure modificato il prezzo dei bottoni e dei sottopiedi nel conto dei gambali di tela completi da carabinieri a cavallo in Africa, inserto nell'allegato stesso, che viene perciò sostituito dal seguente:

CATEGORIA I. N. CATEGORICO 461

GAMBALI DI TELA *da cavalleria e treno delle truppe d'Africa.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color bronzo chiaro alta da m. 0,68 a 0,69	M.	1.180	0 70	0 826
Bottoni di frutto piccoli	N.	24	0 70 %	0 168
Fibbie di ottone	»	4	0 04	0 160
Mano d'opera	»	—	— —	0 740
Prezzo di costo. . . L.				1 894
Prezzo di conteggio. . . L.				1 90

CATEGORIA I. N. CATEGORICO 508

GIUBBA DI TELA *color bronzo chiaro da carabinieri in Africa.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color bronzo chiaro alta da m. 0,68 a 0,69	M.	3 240	0 70	2 268
Bottoni di frutto grandi.	N.	6	1 00 %	0 060
Bottoni di frutto piccoli	»	4	0 70 %	0 028
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	— —	1 240
Prezzo di costo . . L.				3 596
Prezzo di conteggio . . L.				3 60

(1) Nella fornitura sono compresi un ganghetello in ottone con maglietta, il filo di canapa per l'attaccatura dei bottoni e quello di cotone per le altre cuciture.

CATEGORIA I. N. CATEGORICO 509

GIUBBA DI TELA *color bronzo chiaro da truppe d'Africa.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color bronzo chiaro alta da m. 0,68 a 0,69	M.	3.050	0 70	2 135
Bottoni di frutto grandi	N.	5	1 00 %	0 050
Bottoni di frutto piccoli	»	4	0 70 %	0 028
Stellette di divisa in panno	P.	1	0 080	0 080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	1 —
Prezzo di costo . . L.				3 293
Prezzo di conteggio . . L.				3 30

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ottone con maglietta, un bottone piccolo d'osso bianco, il filo di canapa per l'attaccatura dei bottoni e quello di cotone per le altre cuciture.

CATEGORIA I. N. CATEGORICO 825

UOSE COMPLETE DI TELA *color bronzo chiaro da carabinieri in Africa.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color bronzo chiaro alta da m. 0,68 a 0,69	M.	0 890	0 70	0 623
Bottoni di frutto piccoli	N.	26	0 70 %	0 182
Bottoni gemelli d'ottone	»	8	2 50 %	0 200
Sottopiedi da uose	P.	1	0 10	0 100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	0 640
Prezzo di costo . . . L.				1 745
Prezzo di conteggio. . . L.				1 80

(1) Nella fornitura sono compresi il filo di canapa per l'attaccatura dei bottoni, quello di cotone per le altre cuciture e l'applicazione dei bottoni gemelli e dei sottopiedi.

CATEGORIA I. N. CATEGORICO 827

UOSE COMPLETE DI TELA *color bronzo chiaro da truppe d'Africa.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color bronzo chiaro alta da m. 0,68 a 0,69	M.	0.880	0 70	0 616
Bottoni di frutto piccoli	N.	26	0 70 %	0 182
Bottoni gemelli di ottone	»	8	2 50 %	0 200
Sottopiedi da uose	P.	1	0 10	0 100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	— —	0 640
Prezzo di costo . . L.				1 738
Prezzo di conteggio . . L.				1 80

(1) Nella fornitura sono compresi il filo di canapa per l'attaccatura dei bottoni, quello di cotone per le altre cuciture e l'applicazione dei bottoni gemelli e sottopiedi alle uose.

CATEGORIA I. N. CATEGORICO 829

UOSE DI TELA *color bronzo chiaro senza sottopiedi e senza bottoni gemelli da truppe d'Africa.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color bronzo chiaro alta da m. 0,68 a 0,69	M	0.880	0 70	0 616
Bottoni di frutto piccoli	N.	26	0 70 %	0 182
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	— —	0 630
Prezzo di costo . . . L.				1 428
Prezzo di conteggio . . . L.				1 50

(1) Nella fornitura sono compresi il filo di canapa per l'attaccatura dei bottoni e quello di cotone per le cuciture.

GAMBALI DI TELA *completi da carabinieri a cavallo in Africa.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo (olona) alta da m. 0,68 a 0,70.	M.	0.800	1 30	1 040
Tela in cotone greggia (basino) da mutande alta m. 0,64.	»	0.360	0 60	0 216
Bottoni gemelli di ottone da pantaloni .	N.	4	4 00 °/₀	0 160
Bottoni mezzani d'osso bianco a 2 fori.	»	16	0 55 °/₀	0 088
Sottopiedi di cuoio o pelle di vacchetta naturale	P.	1	0 08	0 080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura .	—	—	— —	0 900
Prezzo di costo . . L.				2 484
Prezzo di conteggio . . L.				2 50

Dei conti sopraindicati quelli dei gambali di tela per cavalleria e treno (I-461) della giubba e delle uose complete di tela color bronzo chiaro per truppe d'Africa (I-509 e 827) sostituiscono pure i corrispondenti nell'*Atto* 673 della *Raccolta* inserte rispettivamente a pagina 2401, 2404 e 2411.

Nell'*Atto* stesso debbono pure esser modificati come appresso i conti della copertura di tela impermeabile da elmetti (I-460) a pagina 2393 e quello dei pantaloni di tela color bronzo chiaro (I-633) a pagina 2407 per renderli conformi a quelli in vigore inserti nell'allegato *C* dell'*Atto* 212 del 1894 (pagina 741 e 743).

CATEGORIA I. — N. CATEGORICO 160

COPERTURA DI TELA *impermeabile da elmetti.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone bianca casalinga (domestik) alta m. 0,72	M	0,400	0 50	0 200
Mano d'opera ed ogni altra fornitura. (1)	—	—	— —	0 410
Impermeabilità	—	—	— —	0 050
Prezzo di costo . . . L.				0 660
Prezzo di conteggio . . . L.				0 70

(1) Nella fornitura sono compresi m. 1,10 di cordoncino in cotone bianco.

CATEGORIA I. — N. CATEGORICO 633

PANTALONI DI TELA *cotone color bronzo chiaro.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color bronzo chiaro alta da m. 0,68 a 0,69.	M.	2.97	0 70	2 079
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	— —	0 650
Prezzo di costo . . . L.				2 729
Prezzo di conteggio . . . L.				2 80

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni d'osso bianco mezzani e 3 piccoli e m. 0,48 di nastro di filo greggio alto da mm. 10 a 15.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **40**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi**. — 24 febbraio.

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	461	Gambali di tela da cavalleria e treno delle truppe d'Africa.	P.	1 90	Variante
»	462	Gambali di tela completi da carabinieri a cavallo in Africa. . .	»	2 50	Id.
»	508	Giubbe di tela color bronzo chiaro da carabinieri in Africa . . .	N.	3 60	Id.
»	509	Giubbe di tela color bronzo chiaro da truppa in Africa	»	3 30	Id.
»	730	Sottopiedi, a pelle di vacchetta naturale, per gambali di tela da carabinieri a cavallo in Africa.	P.	» 08	Id
»	825	Uose complete di tela color bronzo chiaro da carabinieri in Africa.	»	1 80	Id.
»	827	Uose complete di tela color bronzo chiaro da truppe d'Africa . . .	»	1 80	Id.
»	829	Uose di tela color bronzo chiaro senza sottopiedi e senza bottoni gemelli da truppe d'Africa . .	»	1 50	Id.

I movimenti di carico dipendenti dai cambiamenti di tariffa di cui al presente *Atto* saranno eseguiti il 28 volgente con effetto dal 1° marzo p. v.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **41**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Trasferimento a Castrogiovanni della sezione staccata d'artiglieria di Caltanissetta**. — 25 febbraio.

La sezione staccata d'artiglieria stabilita con *Atto* 216 del 9 ottobre 1889 in Caltanissetta, sarà trasferita a Castrogiovanni a datare dal 1° aprile 1897.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1897 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 9ª 1897 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 marzo.

GENNAIO 31. — R. Decreto N. 49 che determina le zone di servitù militari intorno ai magazzini da polvere n. 1 e 2 in Baddimanna, presso Sassari, e affrancamento dall'onere delle servitù stesse del tratto di terreno circostante all'ex magazzino da polvere n. 3, *pag.* 139.
» 31. — R. Decreto N. 54 per l'applicazione dell'articolo 45 della legge 2 luglio 1896 al personale delle fortezze, *pag.* 140.
» 31. — R. Decreto che indice nel 1° semestre del 1898 la terza gara generale di tiro a segno nazionale, *pag.* 141.
MARZO 3. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la mobilitazione del R. esercito, *pag.* 142.
» 4. — Infermeria presidiaria di Casale, *pag.* 143.
» 5. — Inchiostro per marcare gli oggetti di corredo, *pag.* 143.

Atto N. 48. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto n. 49 che determina le zone di servitù militari intorno ai magazzini da polvere n. 1 e 2 in Baddimanna, presso Sassari, e affrancamento dall'onere delle servitù stesse del tratto di terreno circostante all'ex magazzino da polvere n. 3.** — 31 gennaio.

UMBERTO I, ecc ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Artic. ...

Il numero e l'ampiezza delle z... e di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie ...iacenti ai magazzini da polvere n. 1 e 2 in Baddimanna, presso Sassari, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano

ERRATA-CORRIGE.

Atto 36, pag. 123, riga 4ª del nuovo § 610, *in luogo di:* gruppo B, *leggasi:* gruppo C.

8 MAR. 97

annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Articolo 2°.

Il tratto di terreno, circostante all'ex magazzino da polvere n. 3, tinteggiato in rosso nel suddetto piano, viene affrancato dall'onere delle servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **43**. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto N. 64 per l'applicazione dell'articolo 45 della legge 2 luglio 1896 al personale delle fortezze**. — 31 gennaio.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 45 della legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel R. esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti vacanti fra gli ufficiali delle fortezze sono devoluti:

a) se di ufficiale superiore:

per quattro quinti agli ufficiali di pari grado delle armi d'artiglieria e del genio

per un quinto al ozione di ufficiali del grado inferiore del personale st iscritti sul quadro di avanzamento.

b) se di ufficiale inferiore:

per due terzi agli ufficiali di pari grado delle armi di artiglieria e del genio;

per un terzo alla promozione di ufficiali del grado inferiore del personale stesso, inscritti sul quadro di avanzamento.

Art. 2.

Qualora nelle due armi di artiglieria e del genio non vi fossero ufficiali proposti per il trasferimento nel personale delle fortezze, i posti vacanti potranno essere occupati con promozioni nel personale stesso.

Qualora nel personale delle fortezze non vi fossero ufficiali inscritti sul quadro d'avanzamento, o questi fossero di anzianità inferiore a quella prescritta dal citato articolo 45 della legge, i posti vacanti potranno essere occupati con trasferimento di ufficiali delle armi di artiglieria o del genio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 31 gennaio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **44**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE— **R. Decreto che indice nel 1° semestre 1898 la terza gara generale di tiro a segno**. — 31 gennaio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 115 della legge 2 luglio 1882, N. 883;

Veduto l'art. 52 del regolamento 15 aprile 1882;

Veduta la legge 21 febbraio 1892, N. 58;

Veduto il Nostro Decreto del 19 aprile 1896, N. 100, in forza del quale ha cessato di aver effetto il precedente Nostro Decreto del 21 aprile 1895, N. 120;

Ritenuta la necessità di eseguire prossimamente la terza gara generale del tiro a segno nazionale;

Ritenuta la opportunità e la convenienza che la gara stessa sia tenuta in Torino in occasione delle feste per il 50° anniversario della elargizione dello Statuto del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi Ministri dell'interno e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La terza gara generale del tiro a segno nazionale avrà luogo in Torino nel primo semestre dell'anno 1898.

Art. 2.

La organizzazione e la direzione della gara stessa è affidata alla Commissione centrale istituita coi Nostri Decreti in data 11 agosto 1896 N. 381 e 382, coadiuvata dall' ufficio centrale del tiro a segno presso il Ministero della guerra.

Art. 3.

Alla spesa relativa sarà provveduto coi fondi disponibili del capitolo 39bis inscritto nel bilancio passivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97.

Il Nostro Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.
DI RUDINÌ.
GIANTURCO.

N. 45. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Aggiunte e varianti all'istruzione per la mobilitazione del R. esercito**. — 3 marzo.

Nel tomo III dell'istruzione per la mobilitazione. — 1° marzo 1893 — sono introdotte le seguenti modificazioni.

231. Modificarlo come segue ed abolire la dicitura a margine:

« 231. Le formazioni dei riparti di fanteria di milizia territoriale devono essere conformi a quelle stabilite dal tomo 1° della presente istruzione. Speciali comunicazioni riservate, fatte fin dal tempo di pace ai comandanti di distretto, indicano loro il numero di battaglioni e delle compagnie che i singoli distretti devono costituire in caso di mobilitazione. »

232. Sostituirvi il seguente:

« 232. Fin dal tempo di pace sono permanentemente stabiliti i quadri degli ufficiali come si è detto al N. 222, e determinati i

quadri di truppa in relazione alla formazione di tutti i riparti organicamente previsti. Per formare detti quadri di truppa ogni distretto deve avere calcolato preventivamente quante classi delle varie categorie dovrebbero essere chiamate per raggiungere la forza organica stabilita per ciascun battaglione. Ogni qualvolta avvengano movimenti di classi nella milizia territoriale, occorre sieno arrecate le necessarie varianti nelle classi da chiamarsi per i battaglioni di milizia territoriale di cui è prevista la mobilitazione.

« Per i battaglioni in parola i distretti devono tenere, in tempo di pace, in perfetto ordine i quadri di truppa ed appositi separati ruolini di posizione (mod. 250) per ciascuna compagnia e stato maggiore di battaglione, divisi in tanti fascicoli quanti sono gli anni di nascita e le categorie che entrano nella costituzione dei battaglioni stessi. »

233. Modificare come segue il 1° alinea;

« Le istruzioni riservate di mobilitazione determinano da quali classi di milizia territoriale deve cominciarsi la chiamata per costituire i battaglioni. Similmente fissano le proporzioni da seguirsi nel numero di classi da chiamarsi delle singole categorie. »

234. Soppresso.

247. Nel 1° alinea, *alle parole*: « per la costituzione dei battaglioni di fanteria di 1ª mobilitazione » *sostituire*: « per la costituzione dei battaglioni di fanteria di cui è prevista la formazione. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **46**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Infermeria presidiaria di Casale**. — 4 marzo.

A datare dal 15 marzo corrente l'infermeria presidiaria di Casale passa dalla 2ª alla 3ª classe.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **47**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Inchiostro per marcare gli oggetti di corredo**. — 5 marzo.

È stato adottato uno speciale inchiostro per marcare gli oggetti di corredo il quale viene preparato dalla farmacia centrale militare. Tale inchiostro sarà prelevato, dai corpi insieme ai medicinali, dagli ospedali militari ai quali sarà somministrato dalla farmacia suddetta, coll'ordinario rifornimento

delle sostanze medicinali ed accessorie, in boccette del peso netto di grammi 500 cadauna ed al prezzo di L. 1.80 la boccetta e la relativa spesa sarà imputata alla massa generale.

Essendo però intendimento del Ministero che il nuovo inchiostro venga adoperato per marcare gli oggetti di corredo agli inscritti della nuova leva, i corpi in via eccezionale richiederanno ora d'urgenza la quantità dell'inchiostro all'uopo occorrente agli ospedali suddetti, i quali subito dopo ricevute le domande dai corpi, trasmetteranno una richiesta complessiva alla farmacia centrale militare che disporrà pel pronto invio del predetto inchiostro.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 10ª 1897 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 marzo.

MARZO 9. — Accordi da prendersi coi funzionari ferroviari superiori pel trasporto di battaglioni, squadroni, batterie o reparti maggiori, *pag.* 145.

» 11. — Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie, *pag.* 152.

Atto N. **48**. — TRASPORTI MILITARI. — **Accordi da prendersi coi funzionari ferroviari superiori pel trasporto di battaglioni, squadroni, batterie o reparti maggiori**. — 9 marzo.

Lo specchio indicante i tronchi ferroviari compresi nella circoscrizione di ciascun comando di corpo d'armata e di divisione militare, annesso all'*Atto* 161 del 1890, avendo subite molte varianti, viene sostituito da quello qui annesso, nel quale le varie linee (o tronchi) sono raggruppate a seconda dei funzionari ferroviari preposti all'esercizio delle medesime.

Dal suddetto specchio e dalle avvertenze nel medesimo inserite risultano i funzionari ferroviari superiori a cui, a seconda dei casi, debbono rivolgersi le autorità militari territoriali per gli accordi relativi alla preparazione dei trasporti ferroviari di loro competenza, e le norme da seguirsi in tali accordi tanto dalle autorità militari, quanto da quelle ferroviarie.

Le avvertenze di cui sopra sostituiscono le disposizioni dei §§ 21 e 22 del Regolamento 11 novembre 1876 sul servizio dei trasporti.

S'invitano poi le autorità militari interessate a non omettere mai i prescritti accordi preventivi coi funzionari superiori al capo stazione, potendo tale omissione dar luogo a ritardi nell'esecuzione dei trasporti militari ed essere eziandio causa di irregolarità o di inconvenienti più gravi nel servizio ferroviario.

Il Ministro — PELLOUX.

ERRATA-CORRIGE

Atto 17, pag. 103, *dove è detto*: « Larghezza della uosa piegata », *nella colonna*: « alla estremità inferiore della uosa compreso il settore », *porre*: *in corrispondenza della 1ª e 2ª taglia* « 265 » *in luogo di* « *165* » *ed in corrispondenza della 3ª e 4ª taglia* « 255 », *in luogo di*: « 155 ».

1.3588.97

SPECCHIO *indicante i funzionari ferroviari preposti all'esercizio delle varie linee (o tronchi), ai quali le autorità militari debbono rivolgersi per il trasporto di battaglioni, squadroni, batterie o reparti maggiori.*

AVVERTENZE.

1. Per quanto riguarda gli accordi da prendersi per la esecuzione di trasporti militari, la delegazione del movimento e traffico della rete mediterranea in Reggio Calabria è equiparata ad un ispettorato principale del movimento e traffico.

2. Ai funzionari designati nella colonna 2 dello specchio le autorità militari si rivolgono direttamente per gli accordi quando i trasporti da effettuarsi hanno origine su linee appartenenti ad un solo ispettorato principale della rete Mediterranea o ad una sola sezione di movimento della rete Adriatica. Nel caso in parola l'autorità militare, compilato il progetto di movimento, lo invia al funzionario da cui dipendono le linee sulle quali hanno origine i trasporti, al quale compete di prendere, occorrendo, gli accordi per i proseguimenti anche sulle linee di altre società e di comunicare quindi l'esito dei medesimi al comando militare interessato.

3. Quando trattasi di un complesso di trasporti che originano contemporaneamente sulle linee di più ispettorati principali della rete mediterranea o di più sezioni di movimento della rete adriatica, l'autorità militare che ha compilato il progetto si regola come segue:

a) Se i trasporti hanno tutti origine in uno dei due compartimenti in cui è divisa la rete mediterranea, ovvero sulle linee della rete adriatica, invia l'intero progetto al direttore d'esercizio del 1° o 2° compartimento suddetti, residenti rispettivamente a Torino ed a Napoli, ovvero al direttore dei trasporti della rete adriatica in Bologna.

Il direttore di esercizio o dei trasporti, che riceve il progetto, provvede alla sua esecuzione sia dando le opportune disposizioni agli ispettorati od alle sezioni che da lui dipendono, sia accordandosi, occorrendo, colle direzioni di esercizio delle altre reti su cui i trasporti debbono essere inoltrati e fa tutte le partecipazioni necessarie alla autorità militare dalla quale gli pervenne il progetto in discorso.

b) Se i trasporti hanno origine su linee di compartimenti o reti diverse, si pratica come sopra verso i direttori dell'esercizio o dei trasporti interessati, rimettendo però ad ognuno, non l'intero progetto, ma soltanto lo stralcio di quei trasporti ai quali deve provvedere.

4. Ai funzionari delle società esercenti linee o reti secondarie le autorità militari si rivolgono in massima direttamente sol quando i trasporti rimangono circoscritti in dette linee o reti. Negli altri casi, avuto riguardo ai punti in cui le linee secondarie s'innestano a quelle della rete principale, trasmettono, regolandosi analogamente a quanto è detto sopra, il progetto al funzionario di quest'ultima rete, cui spetta di fare anche le pratiche colle società delle linee secondarie su cui i trasporti hanno origine.

5. Le norme suaccennate si applicano quando si dispone di tempo sufficiente per la regolare preparazione dei trasporti. Nei casi di urgenza si provvede in massima a norma di quanto dispone il § 25 del Regolamento sul servizio dei trasporti.

LINEE O TRONCHI DI LINEE	Funzionari ferroviari preposti all'esercizio delle linee o tronchi di linee	
	Titolo	Residenza
1	2	3
Rete Adriatica.		
Paratico-Palazzolo. Milano-Piacenza. Piacenza-Bologna. Chiavenna-Colico. Sondrio-Milano. Treviglio-Bergamo. Como-Lecco. Lecco-Rovato-Brescia. Seregno-Bergamo. Pavia-Cremona.	Capo di movimento 1ª sezione.	Milano.
Cremona-Mantova Mantova Monselice. Treviglio-Cremona. Brescia-Cremona. Brescia-Parma. Verona-Modena. Peri-Verona. Iseo-Brescia. Verona-Rovigo. Milano-Verona.	Capo di movimento 2ª sezione.	Verona.
Verona-Venezia. Rovigo-Chioggia. S. Giovanni Manzano-Udine. Belluno-Treviso. Motta di Livenza-Treviso. Spilimbergo-Casarsa. Casarsa-Venezia. Pontebba-Udine. Udine-Venezia. Padova-Bologna.	Capo di movimento 3ª sezione.	Venezia.
Bologna-Firenze. Firenze-Chiusi. S. Felice-Bologna. Faenza-Firenze. Livorno-Pistoia. Terontola-Foligno.	Capo di movimento 4ª sezione.	Firenze.

Chiusi-Orte. Orte-Roma. Pergola-Fabriano. Ancona-Orte. Castellammare Ad.-Solmona. Solmona-Roma. Viterbo-Attigliano. Terni-Solmona. Solmona-Cansano.	Capo di movimento 5ª sezione.	Roma.
Lavezzola-Lugo. Castelbolognese-Ravenna. Ferrara-Rimini. Porto Civitanova-Fabriano. Bologna-Ancona. Ancona-Castellammare Ad. Sambenedetto-Ascoli Piceno. Castellammare Ad.-Ancona. Giulianova-Teramo.	Capo di movimento 6ª sezione.	Ancona.
Castellammare Ad.-Foggia. Foggia-Brindisi. Foggia-Manfredonia. Barletta-Spinazzola. Brindisi-Gallipoli. Rocchetta S. Venere-Gioia del Colle. Cerignola-Cerignola Città. Bari-Taranto. Foggia-Lucera. Foggia-Rionero. Zollino-Otranto.	Capo di movimento 7ª sezione.	Foggia.
Campobasso-Boiano. Termoli-Benevento. Foggia-Napoli.	Capo di movimento 8ª sezione.	Napoli.

Rete Mediterranea (*1° compartimento*).

Bardonecchia-Torino. Susa-Bussoleno. Torino-Alessandria. Torino-Chieri. Savigliano-Saluzzo. Torino-Cuneo. Cuneo-Limone. Airasca-Cuneo. Bastia-Cuneo. Bricherasio-Barge.	Ispettore principale del movimento e traffico.	Torino.

Torino-Torre Pellice. Carmagnola-Savona. Ceva-Ormea. Alessandria-Cavallermaggiore. Moretta-Cavallermaggiore. Asti-Castagnole Alessandria-S. Giuseppe Cairo. Asti-Acqui. Asti-Casale. Chivasso-Casale. Chivasso-Aosta. Torino-Vercelli.	Ispettore principale del movimento e traffico.	Torino.
Casale-Mortara. Vercelli-Milano. Novara-Varallo. Novara-Domodossola. Arona-Novara. Milano-Varese-Porto Ceresio. Gallarate-Arona. Gallarate-Luino. Como-Milano. Milano-Novi. Pavia-Stradella. Luino-Alessandria. Milano-Alessandria. Alessandria-Piacenza. Vercelli-Pavia. Pavia-Alessandria. Vercelli-Alessandria.	Ispettore principale del movimento e traffico.	Milano.
Alessandria-Genova. Acqui-Genova. Genova-Ventimiglia. Genova-Vezzano. Parma-Spezia.	Ispettore principale del movimento e traffico.	Genova.
Pisa-Vezzano. Carrara-Avenza. Viareggio-Lucca-Ponte a Moriano. Firenze-Empoli-Pisa-Livorno. Livorno-Colle Salvetti. Pisa-Roma (1). Campiglia-Piombino. Fiumicino-Ponte Galera. Cecina-Volterra. Asciano-Grosseto. Empoli-Chiusi.	Ispettore principale del movimento e traffico.	Pisa.

(1) Per i trasporti militari in partenza da Roma e diretti per la linea di Pisa od oltre, gli accordi dovranno prendersi con l'Ispettore principale del movimento e traffico di Roma, anzichè con quello di Pisa.

Rete Mediterranea (2° *compartimento*).

Roma-Napoli (1). Roma-Viterbo. Capranica-Ronciglione. Ciampino-Frascati. Roma-Albano Laziale. Albano Laziale-Cecchina. Cecchina-Nettuno. Ciampino-Terracina. Velletri-Segni Paliano. Roccasecca-Balsorano. Caianello-Isernia. Sparanise-Gaeta.	Ispettore principale del movimento e traffico.	Roma.
Cancello-Avellino-Benevento. Cancello-Torre Annunziata. Torre Annunziata-Gragnano. Codola-Nocera dei Pagani. Napoli-Potenza. Sicignano-Lagonegro. Avellino-Rocchetta S. V. Battipaglia-Praia d'Aieta.	Ispettore principale del movimento e traffico.	Napoli.
Potenza-Brindisi. Metaponto-Catanzaro M. Sibari-Cosenza.	Ispettore principale del movimento e traffico.	Taranto.
Catanzaro M.-Reggio Calabria. Catanzaro M.-Catanzaro Sala. S. Eufemia-Corace. Praia d'Aieta-Reggio Calabria.	Delegato del movimento e traffico.	Reggio Calabria.

Ferrovie diverse.

Torino-Lanzo.	Capo del traffico e movimento della ferrovia Torino-Ciriè Lanzo.	Torino.
Santhià-Biella.	Direttore dell'esercizio della ferrovia del Ticino.	Milano.

(1) Per i trasporti militari in partenza da Napoli e diretti per la linea di Roma od oltre, gli accordi dovranno prendersi con l'Ispettore principale del movimento e traffico di Napoli anzichè con quello di Roma.

Novara-Seregno. Milano-Saronno-Varese-Laveno. Saronno-Como. Como-Varese. Milano-Incino Erba.	Direttore delle ferrovie Nord-Milano.	Milano.
Parma-Suzzara.	Ingegnere dell'esercizio della Società Veneta.	Parma.
Vicenza-Schio.	Ingegnere dell'esercizio della Società Veneta.	Schio.
Treviso-Vicenza.	Ingegnere dell'esercizio della Società Veneta.	Treviso.
Padova-Bassano. Camposampiero-Montebelluna.	Ingegnere dell'esercizio della Società Veneta.	Padova.
Udine-Portogruaro. Conegliano-Vittorio. Udine-Cividale.	Ingegnere dell'esercizio della Società Veneta.	Udine.
Suzzara-Ferrara.	Direttore dell'esercizio della ferrovia Ferrara-Suzzara.	Ferrara.
Budrio-Massalombarda. Bologna-Portomaggiore.	Ingegnere dell'esercizio della Società Veneta.	Bologna.
Reggio Emilia-Guastalla. Bagnolo in Piano-Carpi. Reggio Emilia-Sassuolo.	Direttore delle ferrodi Reggio-Emilia.	Reggio Emilia.
Arezzo-Pratovecchio-Stia.	Ingegnere dell'esercizio della Società Veneta.	Arezzo.
Messina-Palermo. Siracusa-Licata. Messina-Catania-Siracusa. Catania-Roccapalumba Palermo. S. Caterina Xirbi-Aragona Caldare. Roccapalumba-Portoempedocle. Catania-Caltagirone. Canicatti-Licata.	Capo servizio del movimento e traffico delle ferrovie Sicule.	Palermo.

Palermo-Trapani.	Direttore dell'esercizio delle ferrovie Sicule occidentali.	Palermo.
Cagliari-Chilivani-Golfo degli Aranci. Chilivani-Porto Torres. Decimomannu-Iglesias.	Direttore dell'esercizio della compagnia reale delle ferrovie Sarde.	Cagliari.
Cagliari-Mandas-Tortoli. Mandas-Sorgono. Gairo Taquisara-Ierzu. Bosa-Macomer-Tirso-Nuoro. Tirso-Chilivani. Sassari-Alghero. Monti-Tempio.	Direttore dell'esercizio delle strade ferrate secondarie della Sardegna.	Cagliari.

N. **49**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie**. — 11 marzo.

È stata pubblicata la parte II del Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie che tratta dei metalli impiegati nella fabbricazione delle bocche da fuoco.

Le amministrazioni sottoindicate ne acquisteranno il numero di copie per ciascuna di esse stabilito, cioè:

Ispettorati d'artiglieria	Copie	N.	2
Comandi d'artiglieria da fortezza	»	»	2
Comandi d'artiglieria da campagna	»	»	2
Direzioni delle fonderie di Napoli e Torino .	»	»	8
Direzioni degli stabilimenti escluso l'opificio arredi militari	»	»	5
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio .	»	»	5
Accademia militare	»	»	5

Le richieste dovranno essere rivolte, come di consueto, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a senso dell'*Atto* 183 del 1896.

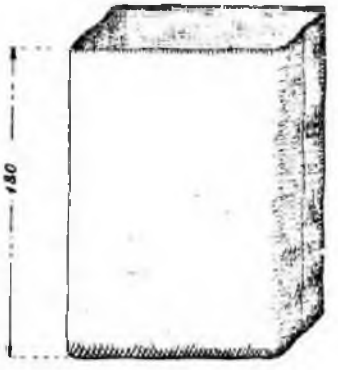
Il prezzo di ogni copia è di cent. 50.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1897 — Tip. E. Voghera.

Sacchetto per galletta

Visto davanti aperto



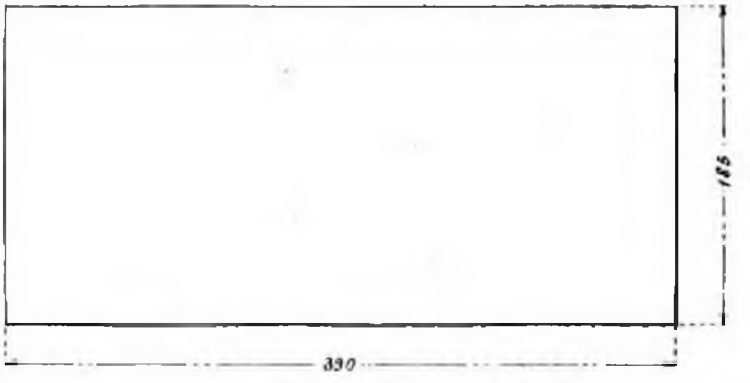
Sviluppo del fondo



Visto di sotto



Sviluppo del corpo



Scala di 1:6

DISPENSA 11ª **1897** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 marzo.

MARZO 16. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, *pag.* 153.
» 16. — Modificazione al sacchetto per galletta, *pag.* 153.
» 18. — Aggiunta al Regolamento per l'applicazione della convenzione 18 settembre 1892, per i trasporti sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda, *pag.* 154.
» 19. — Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa, *pag.* 155.
» 19. — Adozione di una nuova sella per le batterie da campagna ed a cavallo, *pag.* 162.
——— Decisioni di massima, *pag.* 162.

Atto N. **50**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria**. — 16 marzo.

È stata pubblicata la 6ª serie di aggiunte e varianti alla istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria, che sarà anche riprodotta in apposita nota del *Giornale d'artiglieria e genio* del corrente anno.

I reggimenti di artiglieria ne acquisteranno il numero di esemplari prescritto dai rispettivi specchi di dotazione; gli altri comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie che reputeranno per essi necessarie.

Le richieste dovranno essere fatte a norma dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 10.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **51**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione al sacchetto per galletta** — (con una tavola di disegni). — 16 marzo.

Allo scopo di realizzare un risparmio di tela nella costruzione dei *sacchetti per galletta*, il Ministero ha determinato che all'attuale descrizione e conto di siffatto oggetto siano sostituiti i seguenti:

Sacchetto per galletta.

È costruito con due pezzi di tela di cotone greggia alta metri 0,74.

Si compone di:

Un corpo.

Un fondo.

24 MAR. 97

Il corpo è costituito da una striscia rettangolare di tela lunga mm. 390 ed alta mm. 185.

Il fondo è formato da un rettangolo di tela lungo mm. 130 ed alto mm. 70.

La cucitura laterale e quella del fondo sono ribadite internamente.

All'imboccatura del sacchetto è fatta una cucitura a sopraggitto.

Il sacchetto ultimato ha le seguenti dimensioni:

Altezza mm. 180.

Larghezza mm. 190.

L'opificio di arredi militari provvederà per la distribuzione alle amministrazioni interessate dei relativi campioni e patrons.

Conto del sacchetto per galletta.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Tela in cotone greggia per camicie alta m. 0,74	0 50	0 115	0 058
Mano d'opera ed ogni altra fornitura . . .	— —	— —	0 042
Prezzo di conteggio . . . . L.			0 100

In dipendenza di quanto sopra è fatta la seguente variante al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi:

I. — 705 *Sacchetti per galletta* N. 0,10.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **52**. — TRASPORTI MILITARI — **Aggiunta al Regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda**. — 18 marzo.

All'Allegato N. IV *ter*, aggiunto con *Atto* 168 del 1894, al Regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda, dovranno esser fatte le seguenti aggiunte:

nei tratti di linea della rete mediterranea, quello di Novara-Cava Manara, con la deviazione per Milano-Pavia;

nei tratti di linea della rete adriatica, quello di Roma-Perugia, con la deviazione per Terontola.

Il Ministro— PELLOUX.

N. **53.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa.** — 19 marzo.

Nell'intento di semplificare l'attuale sistema di assegnazione degli attendenti di cavalleria, di artiglieria e del genio agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa, il Ministero ha determinato che siano adottate in via di esperimento le seguenti disposizioni, che sostituiscono quelle corrispondenti contenute nella *Istruzione per la concessione degli attendenti*.

1. Gli ufficiali fuori corpo ricevono gli attendenti, secondo la residenza del comando od ufficio cui sono addetti, dai reggimenti indicati nei seguenti specchi.

2. Questi ufficiali sono, per quanto riguarda la somministrazione degli attendenti, considerati come appartenenti ai reggimenti stessi, i quali debbono perciò provvedere al cambio ed alla sostituzione degli attendenti, tranne per le sostituzioni temporanee, per le quali continua ad applicarsi il disposto del N. 47 dell'Istruzione.

3. Gli ufficiali che cambiano di comando o di ufficio, rimanendo fuori corpo, hanno diritto di conservare il proprio attendente; ma alla prima occasione di cambio o di congedamento, devono ricevere il nuovo secondo le indicazioni date dagli specchi.

Gli ufficiali invece che cessano di essere fuori corpo se non sono tra quelli contemplati al N. 44 dell'Istruzione, non conservano i rispettivi attendenti, ma devono riceverli dai corpi cui sono assegnati.

4. Ogni pratica relativa agli attendenti di cui trattasi si svolge direttamente fra i reggimenti, che li somministrano, ed i comandi od uffici da cui dipendono gli ufficiali.

5. Al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, i reggimenti trasmetteranno al Ministero (Direzione generale competente) un elenco degli attendenti che somministrano ad ufficiali fuori corpo, coll'indicazione degli ufficiali presso cui prestano servizio.

6. Gli ufficiali conservano gli attuali attendenti fino a che questi abbiano a cessare per qualsiasi causa da tale servizio, ed in quella occasione riceveranno il nuovo attendente secondo le presenti disposizioni.

7. Nulla è innovato per gli ufficiali che appartengono a corpi di truppa, nè per quelli che hanno diritto ad attendenti di fanteria.

Il Ministro — PELLOUX.

SECCHIO N. 1.

RIPARTO *degli attendenti fuori corpo di cavalleria.*

STANZA del reggimento	COMANDI, UFFICI, Ecc. a cui deve fornire attendenti
Torino	Comando del I corpo d'armata. Id. della divisione militare di Torino. Id. id. id. Novara. Id. delle due brigate di fanteria in Torino.
Vercelli . . .	Id. della brigata id. Vercelli. Id. id. id. Novara. Id. id. di cavalleria Torino. Scuola di guerra.
Saluzzo . . .	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio. Accademia militare.
Voghera . . .	Comando del II corpo d'armata. Id della divisione militare di Alessandria. Id. id. id. Cuneo. Id. della brigata di fanteria in Alessandria Id. id. id. Novi Ligure. Id. id. id. Cuneo. Id. id. id. Fossano.
Saluzzo . . .	Id. della 2ª brigata di cavalleria in Alessandria.
Milano (Cavalleggeri)	Comando del III corpo d'armata. Id. della divisione militare di Milano. Id. id. id. Brescia. Id. delle due brigate di fanteria in Milano. Id. della brigata id. Brescia. Id. id. id. Bergamo.
Milano (Lancieri) .	Id. della 3ª brigata di cavalleria Milano.
Parma	Id. del IV corpo d'armata. Id. della divisione militare di Piacenza. Id. id. id. Genova Id. della brigata di fanteria in Genova. Id. id. id. Piacenza. Id. id. id. Parma. Id. id. id. Savona.

Verona . . .	Comando del V corpo d'armata. Id. della divisione militare di Verona. Id. della brigata di fanteria in Verona. Id. della 4ª brigata di cavalleria in Verona
Padova . . .	Id. della divisione militare di Padova. Id. della brigata di fanteria in Mantova. Id. id. id. Padova. Id. della 5ª brigata di cavalleria in Padova.
Udine	Id. della brigata di fanteria in Udine. Deposito allevamento cavalli di Palmanova.
Bologna . . .	Comando del VI corpo d'armata. Id. della divisione militare di Bologna. Id. id. id. Ravenna. Id. della brigata di fanteria in Ravenna. Id. id. id. Bologna. Id. della 6ª brigata di cavalleria in Bologna.
Udine	Id. della brigata di fanteria in Modena. Id. id. id. Forlì. Deposito allevamento cavalli di Portovecchio. Scuola militare.
Faenza. . . .	Comando del VII corpo d'armata. Id. della divisione militare di Ancona. Id. id. id. Chieti. Id. della brigata di fanteria in Chieti. Id. delle due brigate id. Ancona.
Firenze . . .	Id. dell'VIII corpo d'armata. Id. della divisione militare di Firenze. Id. delle due brigate di fanteria in Firenze. Id. della 7ª brigata di cavalleria in Firenze. Istituto geografico militare.
Lucca	Comando della divisione militare di Livorno. Id. della brigata di fanteria in Pisa. Id. id. id. Livorno. Deposito allevamento cavalli di Grosseto.
Savigliano . .	Comando del IX corpo d'armata. Id. della divisione militare di Roma. Id. id. id. Perugia. Id. delle tre brigate di fanteria in Roma. Id. della brigata id. Perugia.
S. Maria . . .	Id. id. id. Sassari. Id. dell'isola di Sardegna.

Lucca	Deposito allevamento cavalli di Bonovra.
Napoli	Comando del X corpo d'armata.
	Id. della divisione militare di Napoli.
Nola.	Id. id. id. Salerno.
	Id. della 9ª brigata di cavalleria in Napoli.
Caserta . . .	Id. delle tre brigate di fanteria in Napoli.
	Id. della brigata id. Salerno.
	Id. id. id. Caserta.
	Id. dell'8ª brigata di cavalleria Caserta.
	Deposito allevamento cavalli di Persano.
Aversa. . . .	Comando dell'XI corpo d'armata.
	Id della divisione militare di Bari
	Id. id. id. Catanzaro.
	Id. della brigata di fanteria in Bari.
	Id. id. id. Reggio Calabria.
	Id. id. id. Catanzaro.
Napoli	Id. del XII corpo d'armata.
	Id. della divisione militare di Palermo.
Nola.	Id. id. id. di Messina.
	Id. delle due brigate di fanteria in Palermo
	Id. della brigata id. Messina.
	Id. id. id. Catania.
	Deposito allevamento di Scordia.
Lodi	Casa militare di S. M. il Re.
	Id. di S. A. R. il conte di Torino.
Lucca	Casa militare di S. A. R. il Principe di Napoli.
Milano (lancieri) .	Ministero della Guerra (compresi i comandati).
Brescia, Padova, Vincenza, Saluzzo, Caserta, Udine . . .	Comando del corpo di stato maggiore.
S. Maria . . .	Comando generale dell'arma dei carabinieri reali.
	Tribunale supremo di guerra e marina.
	Ispettorato di cavalleria.
	Id. degli alpini.

AVVERTENZE.

Il comando del corpo di stato maggiore richiede il numero occorrente di attendenti per gli ufficiali di stato maggiore addetti al comando del corpo ai reggimenti indicati e nel numero seguente: *Brescia 13 - Padova 5 - Vicenza 13 - Saluzzo 6 - Caserta 4 - Udine 4.*

Il reggimento di stanza in Roma non fornisce attendenti fuori del corpo giacchè deve provvedere alle sostituzioni temporanee di attendenti agli ufficiali residenti nella capitale.

SPECCHIO N. 2.

RIPARTO *degli attendenti fuori corpo di artiglieria.*

Reggimenti d'artiglieria	COMANDI, UFFICI, Ecc. a cui deve fornire attendenti	Reggimenti d'artiglieria	COMANDI, UFFICI, Ecc. a cui deve fornire attendenti
1	Ispettorato artiglieria da campagna. Ispettorato artiglieria da fortezza. Ispettorato delle costruzioni. Id. delle armi e dei materiali dei corpi. Casa militare di S. M. il Re Comando artiglieria da campagna in Roma. Scuola centrale di tiro di artiglieria.	4	Comando artiglieria da campagna in Milano. Comando artiglieria da fortezza in Torino. Comando locale d'artiglieria in Torino.
2	Scuola di applicazione di artiglieria (1).	5	Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta. Arsenale di costruzione di Torino. 1ª compagnia operai. Fabbrica d'armi di Torino.
3	Comando di artiglieria da campagna in Bologna. Laboratorio pirotecnico di Bologna. 3ª compagnia operai. Scuola militare Scuola centrale di tiro di fanteria. Sezione staccata d'artiglieria in Bologna.	6	Scuola d'applicazione di artiglieria (1).
		7	Comando locale d'artiglieria in Spezia. Fonderia di Genova.
		8	Comando locale d'artiglieria in Mantova. Scuola di guerra (2).

(1) Il comandante della scuola di applicazione di artiglieria e genio richiede il numero occorrente di attendenti di artiglieria per gli ufficiali del comando e per gli ufficiali allievi, ripartendolo egualmente fra i reggimenti (2-6-15-23) che li devono fornire.

(2) Il comandante della scuola di guerra richiede il numero occorrente di attendenti di artiglieria per gli ufficiali del comando e per gli ufficiali allievi ai vari reggimenti che li devono fornire in modo da non eccedere il numero seguente:

8°	reggimento	4 attendenti.	20°	reggimento	6 attendenti.
17°	id.	6 id.	21°	id.	8 id.
19°	id.	14 id.			

9	Comando locale d'artiglieria in Genova. Fonderia di Torino.
10	Comando locale d'artiglieria in Maddalena. Comando locale d'artiglieria in Taranto. Polverificio di Fontana Liri. Collegio militare di Napoli.
11	Comando locale d'artiglieria in Alessandria. Polverificio di Fossano. Opificio arredi militari.
12	Laboratorio pirotecnico di Capua. 4ª compagnia operai. Fabbrica d'armi di Torre Annunziata. Comando corpo di stato maggiore.
13	Ministero della guerra — ufficiali superiori. Laboratorio di precisione.
14	Fabbrica d'armi di Terni. 5ª compagnia operai. Comando locale d'artiglieria in Roma.
15	Scuola di applicazione di artiglieria (1).
16	Fabbrica d'armi di Brescia. Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria.
17	Regia accademia militare. Scuola di guerra (2).
18	Ministero della guerra — ufficiali inferiori. Fonderia di Napoli.
19	Casa militare di S. A. R. il Principe di Napoli. Scuola di guerra (2).
20	Comando locale di artiglieria in Venezia. Scuola di guerra (2).
21	Comando artiglieria da campagna in Piacenza. Comando locale di artiglieria in Piacenza. Scuola di guerra (2).
22	Comando locale di artiglieria in Messina. Comando locale di artiglieria in Gaeta.
23	Scuola di applicazione di artiglieria (1).
24	Comando artiglieria da fortezza in Napoli. Arsenale di costruzione in Napoli. 2ª compagnia operai.

(1-2) Vedi Note 1 e 2 della pagina precedente.

SPECCHIO N. 3.

RIPARTO *degli attendenti fuori corpo del genio.*

REGGIMENTI del genio	COMANDI, UFFICI, Ecc. a cui deve fornire attendenti
1.°	Comando territoriale genio Messina. Direzione id. id. Messina. Id. id. id. Milano. Id. id. id. Genova. Id. id. id. Taranto. Id. delle officine costruzione Pavia. Collegio militare di Roma. Ministero della marina.
2.°	Comando territoriale genio Spezia. Id id. id. Bologna. Direzione id. id. Spezia. Id. id. id. Bologna. Id. id. id. Alessandria. Id. id. id. Ancona. Scuola d'applicazione (2).
3.°	Comando territoriale genio Roma. Direzione id. id. Roma (1). Id. id. id. Firenze. Id. id. id. Verona.
4.°	Comando territoriale genio Venezia. Direzione id. id. Venezia. Id. id. id. Napoli. Id. id. id. Bari. Ufficio straordinario Fontana Liri. Scuola d'applicazione (2).
5.°	Comando territoriale genio Torino. Direzione id. id. Torino (1). Istituto geografico militare Scuola d'applicazione (2). Accademia militare. Scuola militare. Casa di S. M.
Brigata ferrovieri	Ministero guerra. Ispettorati. Comando corpo di stato maggiore.

(1) Compresi gli ufficiali comandati altrove.

(2) Il comandante della scuola di applicazione di artiglieria e genio richiede il numero occorrente di attendenti del genio per gli ufficiali del comando e per gli ufficiali allievi di vari corpi che si debbono fornire in modo da non eccedere il numero seguente:

2° reggimento 6 attendenti.
4° id. 15 id.
5° id. 11 id.

N. **54**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Adozione di una nuova sella per le batterie da campagna ed a cavallo**. — 19 marzo.

Il Ministero, sentito il parere del competente ispettorato di artiglieria da campagna, ha determinato che, tanto per le batterie da campagna, quanto per quelle a cavallo, sia adottato un tipo unico di sella, conforme a quella attualmente in uso presso il reggimento a cavallo, leggermente modificata, per potervi adattare l'affardellamento del conducente delle batterie da campagna.

Tale sella prenderà il nome di sella per batterie (VIII-261).

Con essa verrà impiegata la copertina sottosella da cavalleria (VIII-363).

La sostituzione di tali selle a quelle ora regolamentari verrà fatta gradatamente, e soltanto a misura che una di queste ultime dovrà assolutamente dichiararsi fuori servizio.

Per cura dell'opificio d'arredi militari verrà distribuito ad ognuno dei reggimenti di artiglieria sovra indicati un campione della nuova sella e relativa copertina sottosella, ed un campione della nuova coreggia d'affardellamento che entra nella composizione delle selle.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

1.

Spedizioni di materiali dei servizi amministrativi per ferrovia a grande velocità e d'urgenza. — A chiarimento della disposizione contenuta nel n. 8 dell'Istruzione per l'applicazione dell'appendice alla convenzione 28 settembre 1882, pubblicata con l'*Atto* n. 10 del corrente anno, e per norma dei corpi ed uffici che dovessero spedire o farsi spedire materiali dei servizi amministrativi, si avverte che l'autorizzazione del Ministero deve intendersi richiesta solo quando la spedizione sia da farsi *a grande velocità e con la presa d'urgenza*; di modo che l'autorizzazione stessa non occorre quando la spedizione dei detti materiali debba farsi soltanto a grande velocità o colla sola presa d'urgenza.

Avvertiranno però i corpi che le spedizioni a grande velocità o colla presa d'urgenza debbono essere limitate ai soli casi in cui sia effettivamente indispensabile ricorrervi. (*Div. casermaggio e trasporti*).

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 12ª 1897 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 marzo.

MARZO 11. — R. Decreto che porta modificazioni al regolamento organico e al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali e al regolamento di disciplina, *pag.* 165.

» 22. — Passaggi di militari dall'arma dei carabinieri reali ad altre armi, *pag.* 166.

» 23. — Limiti di età e di anni di servizio oltre i quali non possono essere concesse rafferme ai sottufficiali, *pag.* 167.

» 23. — Soppressione delle promozioni pel titolo di cui ai numeri 4 e 5 dell'*Atto* 125 della *Raccolta*, *pag.* 168.

Atto N. 55. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. Decreto che porta modificazioni al regolamento organico e al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali e al regolamento di disciplina.** — 11 marzo.

UMBERTO I ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali, approvato con Nostro Decreto 1° maggio 1892.

Visto il regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali approvato con Nostro Decreto 1° maggio 1892.

Visto il Regio Decreto del 1° dicembre 1872 con cui si approva il regolamento di disciplina militare.

Su proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno, di grazia e giustizia e dei culti e della marina.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro Decreto in data 2 settembre 1894 è abrogato.

Art. 2.

Sono richiamati in vigore i N. 565, 566 e 567 del regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali, quali erano prima delle modificazioni ad essi apportate dal detto Decreto 2 settembre 1894.

30 MAR. 97

Art. 3.

Nel § 767 del regolamento di disciplina militare sono ripristinate le parole: « o ad altra arma ».

I predetti Nostri Ministri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma li 11 marzo 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ
PELLOUX
COSTA
BRIN.

N. **56**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Passaggi di militari dell'arma dei carabinieri reali ad altre armi.** — 22 marzo.

In conseguenza del R. Decreto dell'11 marzo (*Atto* N. 55) rimane abrogato l'*Atto* N. 185 del 1894 e sono quindi richiamate in vigore le disposizioni che prima della pubblicazione dell'*Atto* stesso esistevano relativamente al passaggio in altre armi (non escluse quelle di artiglieria e genio) di carabinieri reali sia sotto le armi sia in congedo illimitato che siano venuti a perdere alcuni dei requisiti necessari per continuare a prestare servizio nell'arma, quando beninteso non sia il caso di applicare, per quelli alle armi, le disposizioni del § 751 del regolamento di disciplina.

È altresì richiamato in vigore nella Nota *A* del regolamento per le compagnie di disciplina quanto col citato *Atto* N. 185 venne abolito, relativamente ai militari dell'arma dei carabinieri reali uscenti dalle compagnie di disciplina e dagli stabilimenti militari di pena, avvertendo che i detti militari oltrechè alle armi di fanteria e cavalleria potranno essere assegnati all'artiglieria (da campagna, da fortezza, a cavallo, ecc.) e all'arma del genio qualora ne abbiano i voluti requisiti di cui è parola nel capo III della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento modificato dall'*Atto* N. 160 del 1896.

I carabinieri reali che attualmente trovansi alle compagnie di disciplina per effetto delle disposizioni dell'*Atto* N. 185 del 1894, se debbono ancora rimanere per qualche tempo sotto le armi, saranno dal comandante degli stabilimenti mi-

litari di pena trasferiti in altre armi, seguendo le norme tracciate dalla Nota *A* del regolamento per le compagnie di disciplina.

Quelli che trovansi in congedo e ai quali furono applicate le disposizioni dell'*Atto* N. 185 del 1894 dovranno essere assegnati, per cura dei distretti militari, a corpi di altre armi, dai quali saranno presi in forza.

All'uopo i comandanti di legione dei carabinieri reali faranno le opportune comunicazioni ai distretti a cui appartengono per fatto di leva i militari interessati, e sulle indicazioni loro fornite dai distretti praticheranno la variazione matricolare relativa al corpo al quale i militari vengono assegnati, togliendoli contemporaneamente dalla forza dei militari in congedo dell'arma.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **57**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Limiti di età e di anni di servizio oltre i quali non possono essere concesse rafferme ai sottufficiali**. — 23 marzo.

Visto il disposto dall'art. 15 della legge 8 giugno 1883, N. 1470 sullo stato dei sottufficiali, per effetto del quale i sottufficiali che non aspirano all'impiego civile possono rimanere in servizio oltre ai 12 anni, assumendo successive rafferme di un anno col soprassoldo di L. 365; ed i sottufficiali aspiranti all'impiego civile possono essere trattenuti sotto le armi collo stesso soprassoldo;

Visto il disposto dall'art. 7 del regolamento per la concessione degli impieghi civili ai sottufficiali, con cui si stabilisce che i sottufficiali aspiranti ad impiego civile i quali abbiano acquistato i titoli pel conseguimento della pensione di ritiro, non hanno altrimenti diritto al conseguimento dell'impiego civile;

Avuto presente il disposto dall'art. 8 della legge 2 luglio 1896, N. 254 sull'avanzamento dell'esercito il quale stabilisce il limite di età oltre il quale gli ufficiali, a seconda del rispettivo loro grado, non possono rimanere in servizio effettivo;

Ed ispirandomi, per analogia, alle considerazioni che consigliarono quelle disposizioni di legge;

Ho determinato quanto appresso:

A datare dal 1° gennaio 1898 non saranno altrimenti concesse rafferme di un anno ai sottufficiali delle varie armi (ec-

cettuati quelli dei carabinieri reali, degli stabilimenti militari di pena, i musicanti e i capi armaiuoli) che riuniscano le due condizioni di avere compiuto il 42° anno di età e il 25° anno di servizio.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **58**. — AVANZAMENTO. — **Soppressione delle promozioni pel titolo di cui ai numeri 4 e 5 dell'*Atto* 128 della *Raccolta***. — 23 marzo.

Ho determinato che d'ora innanzi non abbiano più luogo le promozioni a furiere e furiere maggiore pel titolo di cui ai numeri 4 e 5 dell'*Atto* 128 della *Raccolta* delle disposizioni in vigore. Questi numeri restano perciò aboliti.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera.

189

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 aprile.

MARZO	7.	— R. Decreto N. 112 che modifica il R. Decreto 5 giugno 1865, N. 2341 sul riordinamento degli impiegati civili e sulla istituzione degli scrivani locali, *pag.* 169.
»	30.	— Modificazione al § 40 dell'istruzione per le matricole, *pag.* 170.
»	30.	— Equipaggiamento individuale degli attendenti di ufficiali montati, *pag.* 170.
APRILE	1°.	— Compositoio per marcare gli oggetti di corredo (modello *Brancaccio*), *pag.* 170.
»	1°.	— Distintivi di cariche speciali, *pag.* 171.
»	2.	— Anticipazione dei fondi ai corpi, *pag.* 172.
»	2.	— Varianti all'istruzione per le esercitazioni di combattimento, *pag.* 180.
»	3.	— Lezioni di tiro ordinario per la società di tiro a segno nazionale, *pag.* 180
		Mercede ai comandati in lavori per i servizi d'artiglieria e genio, *pag.* 181.

Atto N. **59.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto N. 112 che modifica il R. Decreto 5 giugno 1865, N. 2346 sul riordinamento degli impiegati civili e sulla istituzione degli scrivani locali.** —

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 5 giugno 1865 N. 2346 sul riordinamento degli impiegati civili e sulla istituzione degli scrivani locali;

Riconosciuta la necessità di modificare nell'interesse della disciplina l'art. 5 del R. Decreto anzidetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 5 del R. Decreto 5 giugno 1865 n. 2346 è sostituito il seguente:

« Questi scrivani non potranno essere trasferiti in località diversa da quella in cui furono nominati, senza il loro consenso, a meno che gravi motivi di disciplina lo richiedano ».

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1897.

UMBERTO

PELLOUX.

N. **60**. — MATRICOLA. — **Modificazione al § 40 della istruzione per le matricole**. — 30 marzo.

Al § 40 dell'istruzione per le matricole del R. esercito 27 dicembre 1894 è sostituito il seguente:

« § 40. Le rettificazioni od aggiunte che occorre di fare allo stato civile od ai servizi di un ufficiale od impiegato, sono proposte dai corpi al Ministero (Direzione generale leve e truppa) con elenco di rettificazioni, modello N. 66, in duplice originale, accompagnato dai documenti che valgano a comprovarle.

Le modificazioni od aggiunte agli stati di servizio relative a campagne di guerra debbono essere invece proposte con apposita lettera d'ufficio in cui siano svolte le ragioni delle proposte stesse ».

Il Ministro — PELLOUX.

N. **61**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Equipaggiamento individuale degli attendenti di ufficiali montati**. — 30 marzo.

Il Ministero determina che tutti gli attendenti di ufficiali montati abbiano in distribuzione, indipendentemente dal pastrano o cappotto o mantellina, due tenute di tela (*giubba e pantalone*) e due tenute di panno (*berretto, giubba e pantalone*) in modo che, usandone una per il servizio di scuderia, ne abbiano sempre un'altra pulita ed in buono stato di servizio per montare a cavallo e per la libera uscita.

Per conseguenza i corpi che amministrano detti uomini, come effettivi o come aggregati, ne completeranno l'equipaggiamento individuale nel modo suindicato, tenendo conto degli oggetti che questi hanno in distribuzione al corpo da cui provengono e che debbono tutti esser loro lasciati all'atto che sono designati a prestar servizio come attendenti.

Restano con ciò abrogate tutte le disposizioni già emanate in proposito e contrarie alle presenti.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **62**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Compositoio per marcare gli oggetti di corredo (modello Brancaccio)**. — 1° aprile.

È adottato, per tutte le amministrazioni dell'esercito presso le quali è istituita la massa vestiario, un compositoio per

marcare gli oggetti di corredo, il quale, dal nome dell'inventore, tenente colonnello BRANCACCIO DI CARPINO cav. Alessandro, verrà denominato « *compositoio modello Brancaccio* ».

Il detto compositoio è formato di un telaio, con serie di numeri mobili dal 0 al 9, di lastra di ottone racchiusi in una cassetta di latta a scompartimenti, la quale contiene pure una pinzetta, un cuscinetto per spalmarvi l'inchiostro, un pennello ed una bottiglietta per l'inchiostro.

La costruzione e somministrazione del compositoio, della cassetta e accessori è stata affidata al laboratorio di precisione, al quale i corpi richiederanno le cassette complete, in ragione di una per ciascuna compagnia, squadrone o batteria; considerando gli stati maggiori di reggimento ed i depositi come altrettante compagnie.

Le direzioni di ospedali militari principali alla sede di corpo d'armata e le direzioni territoriali di commissariato, oltre alla cassetta completa per ciascuna compagnia di sanità o sussistenza, ne richiederanno altresì una per ciascuno dei distaccamenti presso gli ospedali o panifici.

Il costo di caduna cassetta completa è di lire 2,70; e le amministrazioni daranno rimborso in conto corrente al laboratorio di precisione del valore delle medesime, appena le avranno ricevute, restituendogli in pari tempo, firmata per ricevuta, una delle due note delle somministrazioni, mod. 563 del catalogo, che le verranno trasmesse dallo stabilimento suddetto, imputando la relativa spesa a carico della massa generale, ed assumendo in carico sul registro mod. 328, categoria 6ª, le cassette complete di cui si tratta.

Gli attuali compositoi, timbri, ecc., ecc., dei quali sono ora provvisti i corpi, dovranno essere usati sino a consumazione.

È pure adottata una targhetta d'ottone dello stesso autore, sulla quale è intagliata la parola « *Magazzino* » per annullare le matricole sui capi di corredo che si ritirano ai congedati ed a coloro che cessano dal servizio o sono trasferiti in altre armi. Il prezzo della targhetta è di centesimi 50 e le amministrazioni predette ne richiederanno al laboratorio di precisione due per la sezione magazzino, osservando le norme date per la somministrazione del compositoio.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **63**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi di cariche speciali**. — 1° aprile.

— Il Ministero avverte che sulle maniche dei cappotti di artiglieria e su quelle dei pastrani da artiglieria, da cavalleria e da treno del genio non debbono essere attaccati i distintivi di cariche speciali, i quali rimarrebbero coperti dalla mantellina.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **64**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Anticipazione dei fondi ai corpi**. — 2 aprile.

Per l'anticipazione degli assegni ai corpi saranno d'ora innanzi osservate le disposizioni seguenti:

Art. 1. — *Anticipazione dei fondi per gli assegni ordinari.*

§ 1. I fondi occorrenti ai corpi per provvedere al pagamento degli assegni ordinari sono anticipati dalle casse dello Stato, su richiesta del consiglio d'amministrazione permanente, in ragione della forza in uomini e cavalli e delle varie posizioni che danno diritto agli assegni.

Le anticipazioni sono domandate mese per mese.

§ 2. Per ottenere le anticipazioni i corpi trasmettono al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi), in duplice copia, la *Richiesta dei fondi* mod. 218, domandando l'emissione di corrispondenti mandati a favore del corpo o dei distaccamenti o dell' ufficio d' amministrazione di personali vari, secondo le casse in cui occorre siano le somme versate.

Le richieste sono compilate al principio di ciascun mese per il mese successivo.

§ 3. Le anticipazioni verranno domandate in due rate, comprendendo nella prima rata dei mandati gli assegni per la truppa e nella seconda gli assegni per gli ufficiali.

Per le somme assegnate ai riparti stanziati fuori dei capoluoghi di provincia si chiederà, quando ne sia il caso, la suddivisione di ogni rata in due o più mandati secondo le indicazioni che verranno preventivamente date dal Ministero, per poterli più facilmente riscuotere dai locali uffici di finanza (ricevitorie del registro, del demanio, delle dogane, magaz-

zini e spacci di generi di privativa, conservatorie delle ipoteche, uffici postali) a mano a mano che abbiano le somme disponibili.

§ 4. Gli ospedali militari e la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio domanderanno le anticipazioni in una somma sola, includendovi, perciò, tanto gli assegni per gli ufficiali quanto quelli per la truppa.

Così pure faranno gli altri corpi nel caso che l'importo degli assegni per la truppa risulti inferiore alle lire *cinquecento*.

§ 5. I corpi che si trovano o che vengano a trovarsi, nel mese pel quale è fatta la richiesta, in condizione di dover corrispondere parte dello stipendio agli ufficiali prima del termine stabilito per la riscossione della seconda rata dei mandati (§ 21) comprenderanno nella prima rata, anzi che nella seconda, anche la somma che si presume potrà occorrere per siffatti pagamenti, facendone oggetto di apposita nota spiegativa sulla richiesta.

§ 6. Nelle richieste, i fondi saranno computati in ragione degli assegni che risultarono dovuti nel mese anteriore a quello in cui la richiesta viene compilata.

Quando però si riconosca che le somme così calcolate possano, per considerevoli aumenti o diminuzioni nella forza (venuta alle armi delle classi di leva, arrivo di classi richiamate dal congedo, licenziamento di classi), essere notevolmente superiori o inferiori al reale importo degli assegni dovuti nel mese pel quale si fa la richiesta, si dovrà aggiungere o detrarre una somma a calcolo che corrisponda all'importo netto degli assegni che presumibilmente si dovranno pagare in più od in meno.

Avvenendo ciò, nella richiesta successiva in cui saranno compresi gli assegni accertati del mese pel quale si è fatta la variante, si dovrà poi annullare l'operazione, portando in diminuzione la somma aumentata od in aumento la somma detratta, salvo che l'operazione non sia stata fatta sulle richieste pei mesi di maggio o giugno, nel qual caso non se ne terrà più conto stante il termine dell'anno finanziario.

§ 7. Sulle richieste dovranno in ogni caso essere compresi tutti gli assegni dovuti.

Le somme che risultino in sopravanzo a quanto si presume debba dalla cassa venire effettivamente pagato saranno assegnate all'ufficio d'amministrazione di personali vari per metterlo in grado di somministrare i fondi alle altre amministra-

zioni cui, per ragioni opposte, non basti l'importo degli assegni ad esse dovuti.

§ 8. Le legioni territoriali dei carabinieri reali assegneranno all'ufficio d'amministrazione di personali vari l'intero importo degli assegni dovuti agli uomini di truppa.

I fondi all'uopo abbisognevoli verranno poi provveduti per mezzo dello stesso ufficio con ordini di pagamento esigibili nelle varie sedi ove gli uomini risiedono.

§ 9. Quando le somme da assegnarsi all'ufficio d'amministrazione di personali vari risultino inferiori alle lire 500, si ometterà di farne l'assegnazione.

§ 10. L'ufficio d'amministrazione di personali vari compila distinte richieste di fondi in relazione ai capitoli del bilancio in cui sono inscritti gli assegni per i diversi personali da esso amministrati.

L'accademia militare, la scuola militare e i collegi militari compilano due richieste: una per il personale dell'istituto e l'altra per gli allievi.

Compila del pari due richieste il comando degli stabilimenti militari di pena, cioè: una per il personale di governo e per le compagnie di discipline; l'altra per i detenuti.

§ 11. Le richieste dei fondi debbono pervenire al Ministero normalmente entro i primi dieci giorni del mese precedente a quello cui si riferiscono e in ogni caso non più tardi del giorno 15.

Le richieste dei corpi che non hanno distaccamenti dovranno però, per regola, giungere entro i primi cinque giorni.

Art. 2. — *Dimostrazione degli assegni compresi nelle richieste mod. 218.*

§ 12. Per rendere ragione dei fondi domandati colle richieste mod. 218 sarà allegata ad entrambe le copie la *Dimostrazione degli assegni* mod. 219, comprendendovi gli assegni tanto per la forza (*effettivi*) sotto le armi, quanto per la forza temporaneamente richiamata dal congedo.

I conteggi saranno fatti, distintamente per gli ufficiali e per la truppa, in base alle giornate d'assegno state accertate nel mese anteriore a quello in cui si compila la richiesta, come dalle risultanze dei *Prospetti della forza* mod. 215 e, per i richiamati dal congedo, dei *Fogli dimostrativi* mod. 231 e 232. Questa regola verrà osservata anche rispetto alle richieste pei primi mesi dell'esercizio finanziario, nulla ostando che il com-

puto dei fondi presumibilmente occorrenti sia fatto secondo le risultanze degli ultimi mesi dell'esercizio trascorso.

Per gli ufficiali di complemento chiamati temporaneamente in servizio il conteggio degli assegni sarà fatto, come se ne fossero effettivi, dai corpi presso i quali furono destinati per determinazione ministeriale a prestare servizio, anche se venissero temporaneamente comandati presso altro corpo.

§ 13. Sulle dimostrazioni mod. 219 si comprendono gli assegni ordinari enumerati nel § 167 del regolamento d'amministrazione, meno soltanto gli assegni di primo corredo, come pure: gli assegni personali, l'indennità fissa per le spese di viaggio per gli uomini di truppa, gli assegni per i raffermati con soprassoldo o con premio, la retribuzione giornaliera ai sottufficiali in congedo chiamati in esperimento per la nomina ad impiego civile, le indennità eventuali che dal relativo regolamento è prescritto siano conteggiate nel rendiconto generale, l'indennità annua per il rifornimento dei quadrupedi nei corpi di fanteria, gli assegni occorrenti per le spese di leva e per gli altri servizi pei quali siano stanziati appositi fondi sul bilancio della guerra.

L'indennità annua pel rifornimento dei quadrupedi e gli assegni di lire 100 dovuti ai sottufficiali ammessi alla prima rafferma con soprassoldo debbono essere conteggiati nella dimostrazione da annettere alla richiesta per il mese di gennaio; l'indennità annua dovuta agli ufficiali di complemento, in quella per il mese di luglio.

Gli assegni per le spese di leva vanno conteggiati solo dai distretti militari; il soprassoldo d'ufficio per gli uomini comandati quali scrivani od ordinanze, solo dai corpo invalidi e veterani.

Per gli assegni che non hanno rapporto diretto colle giornate della forza, le somme saranno stabilite secondo i calcoli più approssimativi.

§ 14. Determinato l'importo degli assegni dovuti, si detrae sulla dimostrazione mod. 219 l'importo delle somministrazioni in natura prelevate dai magazzini e dalle imprese dello Stato (1) e dei viveri di riserva in carico stati consumati nel mese stesso cui si riferiscono gli assegni compresi nella dimostrazione,

(1) Escluse, beninteso, le somministrazioni fatte dai magazzini o dalle imprese per conto diretto dei corpi, come, ad esempio, i viveri per le truppe nei primi cinque corpi d'armata (§ 18 dell'*Atto* 218-1896).

secondo le risultanze degli spogli dei correlativi buoni; l'importo delle tasse erariali che gravano sugli assegni; la parte della quota vestiario compresa nell'assegno giornaliero della truppa per la rinnovazione degli effetti di corredo; la quota manutenzione caserme; come pure, per le amministrazioni degli ospedali militari, l'importo dei medicinali ricevuti dalla farmacia centrale durante l'ultimo mese trascorso.

La parte della quota vestiario da detrarre per ogni giornata d'assegno sarà la seguente:

Legioni territoriali carabinieri	cent. 20
Legione allievi carabinieri	» 15
Reggimenti e scuola di cavalleria	» 11
Reggimenti alpini e reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo	» 10
Reggimenti bersaglieri, distretti militari, artiglieria da costa, da fortezza e da montagna, compagnie operai d'artiglieria, truppe del genio, scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare	» 8
Reggimenti di fanteria di linea, compagnie di sanità, scuola militare, scuola d'applicazione di sanità, scuola di tiro di fanteria, collegi militari e stabilimenti militari di pena (personale di governo e compagnie di disciplina)	» 7
Corpo invalidi e veterani	» 6
Compagnie di sussistenza	» 5

La quota manutenzione caserme sarà compresa nella dimostrazione da annettere alla richiesta pel terzo mese di ogni trimestre.

§ 15. Stabilito sulla dimostrazione, distintamente per gli ufficiali e per la truppa, il credito residuale per gli assegni del mese cui si riferisce, sarà riportato sulla richiesta abbandonando le frazioni di decine di lire.

Art. 3. — *Anticipazione dei fondi per gli assegni di viaggio.*

§ 16. I fondi occorrenti per il pagamento degli *assegni di viaggio* — comprendendo sotto questo titolo tutti gli assegni che vengono stanziati in bilancio al capitolo: *Indennità di viaggio* — sono anticipati, per tutte le amministrazioni dell'esercito, all'ufficio d'amministrazione di personali vari, per

mezzo del quale si somministrano quindi ai corpi, a misura del bisogno, con ordini di pagamento secondo le disposizioni dell'art. 155 del regolamento d'amministrazione.

§ 17. Per ottenere le anticipazioni per le indennità di viaggio, l'ufficio d'amministrazione di personali vari trasmette mensilmente al Ministero della guerra (Direzione generale servizi amministrativi) apposita *Richiesta dei fondi* mod. 221.

La richiesta sarà compilata secondo le indicazioni che verranno, volta per volta, date dallo stesso Ministero in ragione dei movimenti che si presuma verranno ordinati nel mese,

Art. 4. — *Mandati di anticipazione.*

§ 18. Riconosciute le domande per la somministrazione dei fondi, il Ministero provvede per il rilascio dei mandati d'anticipazione a norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, imputandone l'importo ai corrispondenti capitoli del bilancio della guerra.

§ 19. Per i corpi che hanno un proprio consiglio d'amministrazione, i mandati ministeriali sono emessi a favore del consiglio; per i distaccamenti sono emessi a favore del comandante.

I mandati rilasciati a favore di corpi saranno pertanto rivestiti della formola: *Da pagarsi con quietanza del consiglio, o delle persone all'uopo delegate, sulla presentazione del libretto di riscossione.*

I mandati per i distaccamenti e gli uffici non aventi consiglio saranno per contro rivestiti della formola: *Da pagarsi con quietanza del destinatario, o delle persone all'uopo delegate, sulla presentazione del libretto di riscossione.*

§ 20. Dei mandati emessi il Ministero dà partecipazione ai corpi e riparti cui sono intestati coll'invio di apposito *Avviso*, nel quale sarà indicato anche l'importo di ciascuna rata, per norma nel rilascio dei corrispondenti avvisi e atti di delegazione o di riscossione da presentare alle tesorerie (§ 1168 e 1169 del regolamento d'amministrazione).

§ 21. I mandati per gli assegni ordinari divisi in due rate sono esigibili: la prima rata (assegni per la truppa), dal primo giorno del mese pel quale si fece la richiesta; la seconda rata (assegni degli ufficiali), dal 25 del mese stesso.

Per le anticipazioni domandate in una somma sola, i mandati sono esigibili dal giorno 25.

Quando le rate vengano suddivise in due o più mandati pagabili fuori dei capoluoghi di provincia, i mandati emessi sono

esigibili: quelli della prima rata, a cominciare dal 1° del mese; quelli della seconda rata, a cominciare dal 16.

§ 22. Nel caso di cambi di guarnigione, quando di un mandato di anticipazione in corso non possa essere riscossa nel luogo sul quale venne emesso neanche la prima rata, i corpi e distaccamenti dovranno richiedere alla locale delegazione del tesoro, che sia reso esigibile alla nuova sede.

Dove la prima rata sia già stata riscossa, si richiederà invece che la seconda rata venga commutata in un vaglia del tesoro pagabile alla nuova sede, nel giorno già stabilito sul mandato, avvertendo che, se trattasi di distaccamenti che abbiano da rientrare alla sede del corpo o di altro riparto, l'importo del vaglia dovrà poi dai comandanti dei distaccamenti essere versato nella cassa del corpo o riparto cui si congiungono. Quando però manchi soltanto qualche giorno alla scadenza della seconda rata, cioè si sia oltrepassato il 20 del mese, è in facoltà dei corpi e distaccamenti di domandare alla delegazione del tesoro che il pagamento venga fatto subito nel luogo sul quale il mandato fu emesso.

§ 23. Nel caso in cui, per impreveduti bisogni del servizio di cassa, i corpi abbiano assoluta necessità di riscuotere prima delle date stabilite le rate pel pagamento degli assegni dovranno rivolgerne la domanda, esponendo i motivi, al Ministero della guerra (Direzione generale servizi amministrativi) anche telegraficamente, se occorra.

§ 24. I corpi e riparti che debbono riscuotere le anticipazioni da uffici finanziari fuori del capoluogo di provincia dovranno provvedere alla esazione di ogni mandato tosto che ne ricevano l'avviso di emissione (§ 20), senza mai attendere gli altri che successivamente abbiansi da ricevere; poichè, qualora venissero presentati più mandati in una volta, difficilmente potrebbero essere soddisfatti da quegli uffici.

Art. 5. — *Somministrazione dei fondi ai distaccamenti.*

§ 25. I fondi che occorrono ai distaccamenti vengono normalmente somministrati coi mandati loro assegnati sulle richieste mod. 218 (§ 2).

§ 26. Le somministrazioni dei fondi ai distaccamenti potranno pure essere fatte, ogni qualvolta ciò sia necessario o più conveniente, direttamente dai corpi stessi:

a) se si trovano a qualche distanza, colla spedizione di *vaglia del tesoro* o di *vaglia cambiari* della Banca d'Italia, od

anche, nelle provincie in cui siano in uso, di fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia;

b) se si trovano vicini alla sede del corpo, facendo loro tenere il danaro coi mezzi che si riputeranno più sicuri e convenienti.

Le legioni territoriali dei carabinieri si varranno pure, segnatamente per la distribuzione dei fondi alle stazioni, dell'ordinario servizio di corrispondenza od anche, in caso eccezionale, di vaglia postali.

§ 27. Ogniqualvolta occorra ai corpi di spedire fondi per vaglia del tesoro, ne fanno richiesta alla locale delegazione del tesoro.

I vaglia saranno domandati ed emessi a favore del comandante del distaccamento ed avranno la formola: *Da pagarsi con quietanza del destinatario, o delle persone all'uopo delegate, sulla presentazione del libretto di riscossione.*

Art. 6. — *Disposizioni transitorie.*

§ 28. Le disposizioni del presente *Atto* saranno applicate a cominciare dalle richieste dei fondi per il prossimo mese di giugno.

§ 29. Le variazioni al bilancio per il trasporto al capitolo *Vestiario* di una sola parte della quota vestiario compresa nell'assegno giornaliero della truppa venendo fatte solo col nuovo esercizio 1897-98, le disposizioni circa il conteggio delle spese del corredo contenute nell'*Atto* 135-1895, resteranno ancora in vigore, anche per quanto concerne le anticipazioni, sino al termine dell'esercizio in corso.

Per il mese di giugno i corpi dovranno perciò detrarre sulla dimostrazione mod. 219 l'intera quota vestiario.

§ 30. Per gli assegni dovuti agli uomini delle classi di milizia territoriale d'artiglieria e genio temporaneamente richiamati dal congedo, i distretti, sino a nuova disposizione in contrario, continueranno a compilare speciali richieste di fondi secondo le norme dei §§ 8 e 9 dell'*Atto* 93 della *Raccolta*.

§ 31. Il Ministero ha già disposto presso il reclusorio militare di Savona che i nuovi modelli 218 e 219 siano stampati e che alcuni esemplari di essi vengano trasmessi a tutte le amministrazioni dei corpi senza attendere le relative richieste.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **65**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti all'istruzione per le esercitazioni di combattimento.** — 2 aprile.

Sono apportate le seguenti varianti all'*Istruzione per le esercitazioni di combattimento* in data 31 luglio 1892.

N. 10. Al terzo alinea *sostituire:*

« Le manovre di campagna si svolgono nel mese di settembre (in maggio per le truppe di Sardegna) ed hanno durata non maggiore di 12 giorni, esclusi quelli occorrenti per l'adunata delle truppe e per il ritorno alle proprie sedi.

I comandanti di corpo d'armata compilano un progetto delle manovre, e lo trasmettono al Ministero per l'approvazione non più tardi del 1° di giugno.

Le truppe che prendono parte alle esercitazioni di cui al N. II non eseguiscono manovre di campagna ».

N. 11. *Aggiungere il seguente alinea:*

« Le grandi manovre hanno luogo nella stessa epoca delle manovre di campagna ».

Il Ministro — PELLOUX.

N. **66**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Lezioni di tiro ordinario per le società di tiro nazionale.** — 3 aprile.

Gli articoli 334 e 338 del compendio d'istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale, sono sostituiti dai seguenti:

« 334. Il tiro ordinario consta di 10 lezioni, le quali si eseguiscono nel modo e con la progressione indicata nello specchio seguente, sparando cinque colpi in ciascuna lezione.

Lezioni	Distanza (metri)	Bersaglio	Condizioni nelle quali si eseguisce il tiro
1ª	200	Bersaglio di scuola	In piedi con appoggio.
2ª	200	Id.	A terra con appoggio.
3ª	200	Id.	In ginocchio.
4ª	200	Id.	Braccio sciolto.
5ª	200	Id.	Braccio sciolto con sciabola baionetta, accelerato
6ª	200	Id.	A terra, accelerato.
7ª	200	Id.	In ginocchio, accelerato.
8ª	300	Id.	A terra.
9ª	300	Id.	Braccio sciolto.
10ª	300	Id.	In ginocchio.

« 338. Quando le condizioni del campo di tiro non permet-

tessero di compiere le tre ultime lezioni del tiro ordinario alla distanza di 300 metri, esse saranno eseguite alla distanza di 200. Qualora poi il campo di tiro non consentirà di tirare che a soli 100 metri, tutte le dieci lezioni si eseguiranno a tale distanza ».

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

2.

Mercede ai comandanti in lavori per i servizi d'artiglieria e del genio. — A scanso di malintesi nell'applicazione del § 112 del regolamento sulle indennità eventuali, si dichiara che la mercede dovuta a senso del N. 27 dello specchio III annesso al R. Decreto 7 aprile 1892 (*Atto* 585 della *Raccolta*) agli uomini di truppa comandati per lavori straordinari pei servizi d'artiglieria e genio previsti nei regolamenti sul servizio dei materiali delle due armi, non spetta in ogni caso quando i lavori siano fatti nelle manovre od in altre circostanze solo a scopo di esercitazione. (*Div. Assegni*).

Roma, 1897 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 14ª 1897 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 aprile.

APRILE 4. — R. Decreto per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1896, N. 554, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito, *pag.* 183.

» 5. — Istruzione relativa al R. Decreto 4 aprile 1897, sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito, *pag.* 188.

Atto N. 67. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. Decreto per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1896, N. 554, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito.** — 4 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia

Vista la legge in data 4 agosto 1895, n. 467;
Vista la legge in data 24 dicembre 1896, n. 554;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

L'ufficiale del R. esercito in servizio attivo permanente, in disponibilità od in aspettativa, che desidera contrarre matrimonio, trasmette per la via gerarchica al ministero della guerra la domanda per ottenere il Regio assentimento.

La domanda deve indicare con precisione il nome, il cognome, l'età della futura sposa; il nome, cognome del padre della medesima, il loro domicilio e la loro condizione.

Se al contratto di matrimonio si oppongono impedimenti o per ragioni di età o per vincoli di parentela o di affinità, l'ufficiale lo deve dichiarare nel ricorso, indicando pure la data della domanda presentata al procuratore generale del Re presso la corte d'appello per ottenere la Regia dispensa, giusta il disposto dell'articolo 79 del R. decreto 15 novembre 1865 N. 2602, sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 2.

Il ministro della guerra, raccolte le informazioni che giudica opportune, se riconosce non essere conveniente la progettata unione, ne fa relazione a S. M. il Re, e ne prende gli ordini; se invece non ha eccezioni da opporvi, ammette, con sua determinazione, l'ufficiale a produrre le prove della idoneità e sicurezza della rendita costituita nei modi e per gli effetti di che agli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 1896; o promuove senz'altro il Regio assentimento, se la rendita stessa non è richiesta a termini della legge predetta.

Un estratto della determinazione ministeriale è trasmesso all'avvocato generale militare, che ne fa deposito alla segreteria del tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 3.

Per ottenere, a norma dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1896, la declaratoria della idoneità o validità della garanzia costituita, o da sostituirsi a quella primitiva, l'ufficiale deve trasmettere alla segreteria del tribunale supremo di guerra e marina il suo ricorso, firmato da un avvocato, o procuratore, iscritto sull'albo degli esercenti presso un tribunale del Regno.

Basta la firma dell'ufficiale, quando il ricorso sia diretto ad ottenere, a norma dell'art. 7 sopracitato, la dichiarazione di libera disponibilità per una delle cause indicate nell'art. 6 comma *a*), *b*) e *d*) della legge menzionata.

Art. 4.

Si uniranno al ricorso i documenti che dimostrano la sufficienza e la sicurezza della garanzia costituita, o da sostituirsi alla primitiva, e principalmente, secondo i casi:

a) l'atto costitutivo della rendita;

b) la cartella d'iscrizione ipotecaria;

c) i titoli probatori delle proprietà degli stabili e della loro provenienza;

d) le perizie estimatorie;

e) gli estratti ed i certificati relativi alle trascrizioni di cui agli articoli 1932 e seguenti del codice civile, ed alle

iscrizioni ipotecarie contro l'attuale ed i precedenti proprietari;

f) i titoli del consolidato pubblico, od altri guarentiti dallo Stato, colle iscrizioni ed annotazioni di vincolo, appostevi a norma delle leggi e dei regolamenti;

g) e finalmeate tutti gli altri documenti che, secondo le circostanze, oltre a provare che non sono lesi i diritti dei terzi, valgono a dimostrare la libertà e proprietà degli stabili, e dei titoli ipotecati, o vincolati.

Qualora poi la rendita sui titoli di cui al comma *f*) non appartenga all'ufficiale, nè alla sposa, ma ad un terzo, l'ufficiale, mediante la esibizione dell'atto autentico di consenso, si fa rilasciare dall'amministrazione del debito pubblico il relativo certificato di usufrutto, e lo presenta al tribunale supremo di guerra e marina in appoggio della domanda.

Art. 5.

Il tribunale supremo di guerra e marina delibera in camera di consiglio, dietro le conclusioni dell'avvocato generale militare, ed una copia della deliberazione, che ammette la garanzia per matrimonio da contrarsi, viene trasmessa dallo stesso avvocato generale al ministro della guerra.

Art. 6.

Se alla declaratoria del tribunale supremo di guerra e marina succede il decreto reale di assentimento, il ministro della guerra ne porge notizia all'avvocato generale militare ed all'interessato.

Art. 7.

L'ufficiale dello stato civile, dinanzi a cui è celebrato il matrimonio di un ufficiale del R. esercito, trasmette un estratto del relativo atto al ministro della guerra.

Art. 8.

Il ministro della guerra che, o per le comunicazioni fattegli dall'ufficiale dello stato civile, o per informazioni in

altro modo pervenutegli, ha indizio, che un ufficiale abbia contratto matrimonio senza aver ottenuto il Regio assentimento, ovvero, avendo contratto matrimonio *in extremis*, non abbia nel termine prescritto, ottemperato alle disposizioni dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1896, trasmette i relativi documenti all' avvocato generale militare, il quale dopo aver assunti, se fa d'uopo, più ampi schiarimenti, ne fa deposito alla segreteria del tribunale supremo di guerra e marina con sua rappresentanza e sue motivate conclusioni, per i fini di che all'art. 8 precitato.

Art. 9.

Il tribunale supremo, prima di deliberare, ordina la comunicazione per copia della rappresentanza dell'avvocato generale militare all'ufficiale che è indiziato della contravvenzione di cui al precedente articolo 8, e gli prefigge il termine entro cui presentare le difese.

Ove siano dubbie le circostanze costituenti la contravvenzione, ed in special modo l'identità delle persone che hanno contratto il matrimonio, il tribunale supremo ordina gli incombenti valevoli a chiarire lo stato delle cose, e delega uno dei suoi membri per eseguirli.

Se questi incombenti sono stati ordinati dopo che l'ufficiale ha presentato le sue difese, il tribunale supremo dà comunicazione dei relativi atti d' inchiesta allo stesso ufficiale, con prefissione di un nuovo termine per la presentazione delle sue definitive difese.

Art. 10.

Trascorso il termine assegnato all'ufficiale per presentare le sue difese, sia che questo le abbia o non presentate, ed ultimati gl'incombenti di che all'articolo precedente, gli atti sono comunicati all'avvocato generale militare, il quale entro tre giorni, li restituisce alla segreteria con le sue definitive conclusioni.

Il tribunale supremo delibera in camera di consiglio.

Art. 11.

Una copia della declaratoria del tribunale supremo è trasmessa, per cura dell'avvocato generale militare, al ministro della guerra.

Art. 12.

Per l'applicazione di quanto prescrive l'art. 2 della legge 4 agosto 1895, il comandante del corpo, o capo di servizio, convocati in commissione gli ufficiali superiori da lui dipendenti per deliberare sui dati dai quali risulta l'avvenuta unione matrimoniale col solo rito religioso, formula la sua proposta, che per la via gerarchica sarà trasmessa al ministero della guerra, corredata del parere delle autorità militari superiori.

Art. 13.

Nella segreteria del tribunale supremo di guerra e marina sono istituiti speciali registri per le inserzioni delle deliberazioni indicate negli articoli 5 e 10 del presente R. decreto, e degli atti e documenti che ad esse si riferiscono.

Art. 14.

Verificandosi le condizioni della libera disponibilità della rendita, a termini degli articoli 6 e 9 della legge 24 dicembre 1896, l'amministrazione militare rimane estranea a tutti i provvedimenti a cui dà luogo la cancellazione della iscrizione ipotecaria e lo svincolo del titolo sul debito pubblico consolidato, o dei titoli guarentiti dallo Stato.

Art. 15.

I Regi decreti 31 luglio 1871, n. 394 (serie 2ª) e 24 agosto 1895, relativi al matrimonio degli ufficiali del R. esercito sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1897.

UMBERTO

PELLOUX.

N. **68**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Istruzione relativa al R. Decreto 4 aprile 1897, sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito.** — 5 aprile.

1. L'ufficiale che desidera contrarre matrimonio, deve presentare direttamente al comandante del proprio corpo, od al suo capo di servizio, la sua domanda indirizzata al ministero della guerra, e scritta su carta bollata da L. 1, contenente tutte le indicazioni di cui al secondo capoverso dell'articolo 1 del R. decreto 4 aprile 1897.

2. Il comandante del corpo, o il capo di servizio, a senso del § 566 del regolamento di disciplina militare, trasmette, per la via gerarchica, la suddetta domanda al ministero della guerra, esprimendo il suo parere circa la onorabilità della progettata unione.

3. Le autorità superiori, per le quali la domanda medesima deve passare, vi aggiungono tutte le osservazioni che ravvisano opportune, esprimendo il loro esplicito parere in proposito.

4. Nel caso di matrimonio contratto *in extremis*, la domanda di Regio assentimento deve essere gerarchicamente inoltrata al ministero della guerra insieme all'atto di matrimonio, ed ai documenti comprovanti lo stato di famiglia posteriore al matrimonio stesso.

Il comandante di corpo, o il capo di servizio, e le autorità superiori per le quali la domanda deve passare, vi appongono le osservazioni che ravvisano del caso.

5. L'ufficiale ammesso a provare la validità della rendita, a norma dell'articolo 2 dell'anzidetto R. decreto, deve compiere le necessarie formalità in un termine non maggiore di mesi sei dalla data della determinazione ministeriale che lo autorizzò, a senso dell'articolo 2 del R. decreto 4 aprile 1897 sopracitato, a provare la idoneità e sicurezza della rendita

voluta dalla legge, depositando a tal uopo nella segreteria del tribunale supremo di guerra e marina tutti i documenti necessari a fornire la predetta prova.

Trascorso il detto termine non si potrà procedere oltre senza una nuova determinazione ministeriale di autorizzazione, a senso dell'articolo 2 del R. decreto sopracitato.

Qualora il matrimonio non sia stato celebrato nel termine di mesi sei dalla data del certificato del Regio assentimento, questo si intenderà privo di effetto. E pertanto l'ufficiale, per contrarre matrimonio, dovrà rinnovarne la domanda, osservandosi per esso le norme stabilite dai precedenti numeri 1, 2 e 3.

6. L'ufficiale che abbia ottenuto il Regio assentimento per un matrimonio che poi non abbia avuto luogo, e relativamente al quale siano state, in conseguenza, annullate le garanzie prestate, e già ritenute valide dal tribunale supremo di guerra e marina, deve immediatamente darne avviso, per via gerarchica, al ministero della guerra, e restituire in pari tempo la copia del Regio assentimento, ovvero trasmettere, in modo analogo, un attestato dell'ufficiale dello stato civile comprovante che tale documento venne presentato, a senso dell'articolo 69 del R. decreto 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile.

Qualora invece, dopo svincolata la rendita costituita, l'ufficiale addivenisse in seguito alla celebrazione di quel matrimonio senza aver prima proceduto ad una nuova costituzione di rendita ed aver ottenuto altra autorizzazione dal tribunale supremo, esso incorrerà nelle sanzioni penali dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1896, poichè ciò equivarrebbe a contrarre matrimonio senza aver ottenuto il Regio assentimento.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera.

189

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 aprile.

APRILE 3. — Funzionamento del servizio del casermaggio ad economia nel II e IV corpo d'armata, *pag.* 191.

» 6. — Estensione di servizio nelle stazioni di *Via Latina*, *Caringa*, *Cercenasco*, *Vernazza*, *Vigliano d'Asti* e di *Roma Porta Maggiore*. Spostamento del fabbricato viaggiatori della fermata di *Favazzina* e cambiamento di denominazione di alcune stazioni, *pag.* 192.

» 8. — Rifusione dei danni addebitati ai consigli d'amministrazione delle direzioni territoriali e dell'officina di costruzione del genio, *pag.* 193.

» 8 — Pantaloni di panno per sottufficiali d'artiglieria da costa e da fortezza, delle compagnie operai e dei veterani d'artiglieria, *pag.* 193.

Atto N. **69.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Funzionamento del servizio del casermaggio ad economia nel II e IV corpo d'armata.** — 3 aprile.

In seguito al Regio Decreto 26 novembre 1896 (*Atto* 226-1896) che stabilisce il servizio del casermaggio militare ad economia nel II e nel IV corpo d'armata da attuarsi colle norme del regolamento 17 febbraio 1895 e dell'istruzione relativa, questo Ministero determina che pel funzionamento pratico del servizio nei predetti corpi d'armata al cessare delle attuali imprese siano istituiti:

Nel II corpo d'armata un magazzino principale in ciascuno dei presidi di Alessandria e Cuneo.

Nel IV corpo d'armata un magazzino principale in ciascuno dei presidi di Piacenza e Genova, ed un magazzino succursale in cadauno dei presidi di Parma, Pavia e Savona.

Negli altri presidii dei due corpi d'armata provvederanno al servizio del casermaggio, giusta l'art. 3 del citato regolamento, i comandanti dei presidi stessi.

Il Ministro — PELLOUX.

ERRATA-CORRIGE.

al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici.

Al N. 5 del regolamento predetto in data 20 gennaio 1897, di cui nell'*Atto* 27 del corrente anno, *dopo le parole*: « Gli ufficiali del corpo di stato maggiore », *aggiungere*: « dei reggimenti di artiglieria da campagna, »

Al N. 30, primo alinea, *leggasi*: « al N. 4 », *invece che*: « al N. 3. »

20 APR. 97

N. 70. — TRASPORTI MILITARI. — **Estensione di servizio nelle stazioni di *Via Latina*, *Curinga*, *Cercenasco*, *Vernazza*, *Vigliano d'Asti* e di *Roma Porta Maggiore*. — Spostamento del fabbricato viaggiatori della fermata di *Favazzina* e cambiamento di denominazione di alcune stazioni.** — 6 aprile.

Per norma delle autorità militari si rende noto:

che la stazione di *Via Latina* sulla linea *Roma-Albano-Nettuno* è esclusa dal servizio dei bagagli;

che la stazione di *Curinga* della linea *Battipaglia-Reggio C.*, già abilitata al servizio dei viaggiatori, bagagli e delle merci a grande velocità, limitatamente alle spedizioni non eccedenti i 50 kg. ciascuna, col 15 marzo è stata ammessa, in servizio interno e cumulativo, a tutti indistintamente i trasporti di merci a grande ed a piccola velocità accelerata ed ordinaria senza alcuna restrizione;

che la stazione di *Cercenasco* della linea *Airasca-Cavallermaggiore*, già ammessa al servizio della grande velocità limitatamente alle spedizioni non eccedenti il peso di kg. 50, col 1° aprile corrente è abilitata ad effettuare e ricevere anche spedizioni a piccola velocità non eccedenti il peso di kg. 100 ciascuna;

che in seguito allo spostamento del fabbricato viaggiatori della fermata di *Favazzina* della linea *Battipaglia-Reggio C.* vengono ad aumentare di un chilometro le distanze dalla fermata stessa alle stazioni di *S. Nicola Varco-Albanella-S. Mauro La Bruca-Capitello-Cetraro-Fiumefreddo Bruzio-S. Eufemia-Sambiase-Nicastro-Feroleto antico-Mercellinara-Settingiano* e *Corace*;

che la stazione di *Vernazza* della linea *Genova-Pisa* è abilitata al servizio merci a grande e piccola velocità limitatamente alle spedizioni non eccedenti i 100 kg. ciascuna;

che quella di *Vigliano d'Asti* della linea *Asti-Ovada-Genova*, prima ammessa al solo servizio dei viaggiatori e bagagli, col 1° marzo è stata abilitata, in servizio interno e cumulativo, anche al trasporto delle merci a grande velocità limitatamente ai colli non eccedenti il peso di 60 kg;

che la stazione di *Roma Porta Maggiore* della linea *Roma-Solmona*, attualmente ammessa ai trasporti a piccola velocità in solo servizio interno della Rete Adriatica è abilitata ad effettuare e ricevere trasporti a piccola velocità a vagone completo anche per stazioni della Rete Mediterranea;

che la stazione di *Castelplanio* ha assunto la nuova denominazione di *Castelplanio Cupramontana*;

che l'attuale stazione di *Alcantara* dal 28 dello scorso dicembre, ha assunto la denominazione di *Calatabiano*, e l'attuale stazione di *Calatabiano* ha preso quello di *Alcantara*.

Il Ministro — PELLOUX.

N. 71. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifusione dei danni addebitati ai consigli d'amministrazione delle direzioni territoriali e dell'officina di costruzione del genio.** — 8 aprile.

Le disposizioni contenute nell'articolo 12 del regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria — approvato con R. Decreto 9 aprile 1896 N. 93 — per quanto riguarda la rifusione dei danni addebitati ai consigli d'amministrazione degli stabilimenti e comandi locali d'artiglieria, s'intendono estese anche ai consigli di amministrazione delle direzioni territoriali e della officina di costruzione del genio.

Restano pertanto modificate le disposizioni già stabilite, per tale oggetto, coll'articolo 2 del regolamento 15 dicembre 1864 per l'amministrazione e contabilità delle direzioni d'artiglieria, esteso, con istruzione 21 novembre 1865, a quelle del genio.

Il Ministro — PELLOUX.

N. 72. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Pantaloni di panno per sottufficiali d'artiglieria da costa e da fortezza, delle compagnie operai e dei veterani d'artiglieria.** — 8 aprile.

Il Ministero determina che i sottufficiali d'artiglieria da costa e da fortezza, delle compagnie operai e dei veterani d'artiglieria facciano uso di pantaloni di panno, senza sottopiedi, corrispondenti per foggia a quelli dei caporali e soldati delle stesse specialità, anzichè dei pantaloni prescritti per i sottufficiali dell'artiglieria da campagna.

Viene quindi ripristinato il seguente conto di costruzione, già inserito a pagina 697 del *Giornale militare* 1894, Parte 1ª, (*Atto* 212).

PANTALONI DI PANNO *da sottufficiali d'artiglieria da costa e da fortezza, delle compagnie operai e dei veterani d'artiglieria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per sottufficiali, alto m. 1,30.	M.	1,170	9 70	11 349
Panno giallo carico, alto m. 1,30 . . .	»	0,038	8 50	0 323
Tela in cotone bianca, basino, colorata in bigio alta m. 0,62.	»	0,850	0 40	0 340
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	— —	1 850
Prezzo di costo . . . L.				13 862
Prezzo di conteggio . . . L.				13 90

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani d'osso annerito e 3 piccoli.

In dipendenza di quanto sopra, sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi:

I-618. Pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria (batterie e treno).	N.	15,00	Variante.
I-619. Pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria da costa e da fortezza, delle compagnie operai e dei veterani	N.	13,90	Aggiunta.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera.

189

DISPENSA 16ª **1897** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 aprile.

MARZO 21. — R. Decreto che approva alcune aggiunte e modificazioni all'istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale, *pag.* 195.
APRILE 4. — R. Decreto relativo alla sostituzione di un membro nella commissione per la revisione del progetto di codice penale militare, *pag.* 196.
» 12. — Modificazione alla lanterna da campo, *pag.* 197.
» 12. — Pubblicazione dei fascicoli di caricamento dei carri delle batterie da 7 a cavallo, *pag.* 197.
» 15. — Destinazioni degli ufficiali contabili ai vari servizi amministrativi, *pag.* 199.
» 15. — Fregi per gli uomini delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e della brigata ferrovieri del genio, *pag.* 201.

Atto N. **78**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. Decreto che approva alcune aggiunte e modificazioni all'istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale.** — 21 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 19 ottobre 1889 che approva l'istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale;

Visto il R. Decreto 2 luglio 1890 che approva alcune modificazioni ed aggiunte a detta istruzione;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato dell'interno e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse aggiunte e modificazioni all'istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale, firmate, d'ordine Nostro, dai ministri dell'interno e della guerra.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1897.

UMBERTO

Rudinì.
Pelloux.

21 APR 97

AGGIUNTE E MODIFICAZIONI

all'istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale

(approvata con R. Decreto 19 ottobre 1889 — modificata con R. Decreto 2 luglio 1890).

§ 90. Al 1° alinea *aggiungere*:

« . . . e non appartenenti a classi destinate alla costituzione di reparti di milizia territoriale ».

Al 2° alinea, *sostituire il seguente*:

« A tale scopo i sindaci dei comuni interessati riceveranno annualmente comunicazione dai distretti delle classi sulle quali possono fare assegnamento per il servizio della milizia comunale in caso di mobilitazione ».

Roma, addì 21 marzo 1897.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'interno RUDINÌ.

Il Ministro della guerra PELLOUX.

N. 74. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. Decreto relativo alla sostituzione di membro nella commissione per la revisione del progetto di codice penale militare.** — 1° aprile.

Visto il Nostro Decreto in data 20 luglio 1896 col quale venne nominata una commissione per la revisione del progetto del codice penale militare nel testo approvato dal Senato del Regno nella tornata del 13 marzo 1894, e per lo studio delle riforme da introdurre nella procedura e nell'ordinamento giudiziario militare.

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra e per la marina, di concerto col Guardasigilli Ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il vice ammiraglio comm. DE LIGUORI Cesare è chiamato a far parte della suddetta commissione in qualità di membro, in sostituzione del contr' ammiraglio comm. CAFARO DI RIARDO Giovanni.

Gli anzidetti Nostri Ministri Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1895.

UMBERTO.

PELLOUX.
B. BRIN.
G. COSTA.

N. **75** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione alla lanterna da campo.** — 12 aprile.

Ad evitare l'inconveniente, talvolta verificatosi, che il panno di cui è rivestita l'asticciuola di ferro tondo della lanterna da campo, modificata con l'*Atto* 152 del 1894 si stacchi e rimanga nella canna del fucile mod. 1891, il Ministero ha deciso far sostituire il panno stesso con un *cordoncino di filò di canape straforzinato*, avvolto tutt'intorno all'asticciuola ed avente i due capi fissati con rosette metalliche.

Le amministrazioni che non avessero ancora fatta eseguire la riduzione del diametro dell'asticciuola, di cui è cenno nell'*Atto* sopra menzionato, disporranno ora perchè, indipendentemente dal loro armamento, siano a tutte le lanterne in carico recate entrambe le modificazioni, e ciò per averne un *tipo unico*.

I distretti, i reggimenti di fanteria di linea, granatieri, alpini, bersaglieri, di cavalleria e del genio, i comandi locali di artiglieria, la brigata ferrovieri del genio, le legioni territoriali di carabinieri reali, le compagnie di sanità e quelle di sussistenza, riceveranno a suo tempo, dall'opificio di arredi militari, insieme coi relativi conti di riduzione, una lanterna da campo così modificata, da servire di norma per il lavoro.

Siffatta lanterna verrà assunta in carico sul registro 422, tra le altre robe in fondo di riserva, rimborsandone il prezzo di tariffa a quello stabilimento.

La spesa di riduzione delle anzidette lanterne sarà conteggiata a carico dello Stato sul rendiconto 357.

I reggimenti di cavalleria riceveranno pure dall'opificio di arredi militari il conto di riduzione delle lanterne da campo fornite di gambo metallico con occhio a sezione di losanga che avessero in fondo di magazzino, e che debbono pure essere ridotte al modello in vigore.

Le lanterne modificate potranno adattarsi all'occorrenza anche alle armi mod. 1870-87 mediante una semplice fasciatura di spago sovrapposto o con altro consimile ripiego.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **76.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Pubblicazione dei fascicoli di caricamento dei carri delle batterie da 7 a cavallo.** — 12 aprile.

Sono stati pubblicati in 4 fascicoli distinti i nuovi caricamenti dei carri delle batterie da 7 a cavallo.

Tali fascicoli, nella serie generale dei caricamenti dei materiali d'artiglieria sono controdistinti dai numeri e dai titoli seguenti:

Fascicolo 6°. — Caricamento del pezzo e del carro per munizioni per batterie da 7 a cavallo.

Fascicolo 7°. — Caricamento dell'affusto di ricambio per batterie da 7 a cavallo.

Fascicolo 8°. — Caricamento della fucina da campagna mod. 1896 per batterie da 7 a cavallo.

Fascicolo 8°bis. — Caricamento della fucina da campagna mod. 1844 per batterie da 7 a cavallo.

I fascicoli 6°, 7°, 8°, con aggiunto il fascicolo 5° già pubblicato (*Atto* 221 del 1896), furono riuniti inoltre in un volume avente per titolo:

Caricamento dei carri delle batterie da 7 a cavallo.

Il fascicolo 8°bis, non incluso nel volume sopradetto, sarà abrogato, allorquando le fucine da campagna mod. 44 del reggimento a cavallo saranno totalmente sostituite con quelle mod. 1896.

Per l'acquisto dei vari fascicoli e del volume ora pubblicatisi si terranno presenti le seguenti norme:

Il reggimento d'artiglieria a cavallo dovrà provvedere ciascun carro, a qualunque servizio appartenga, del rispettivo fascicolo di caricamento; inoltre il comando del reggimento e l'ufficio materiale avrà in dotazione due serie complete dei fascicoli e due copie del volume; ogni batteria due serie complete dei fascicoli relativi ai proprii carri e due copie del volume; ogni comando di brigata una serie di tutti i fascicoli ed una copia del volume.

I comandi locali d'artiglieria, i reggimenti d'artiglieria da campagna e quello da montagna: una copia del volume per ciascun ufficio comando e per ognuno dei comandi di brigata dipendenti.

Gli ispettorati, i comandi d'artiglieria e la direzione superiore delle esperienze: due serie complete dei fascicoli e due copie del volume.

I comandi di corpo d'armata e le divisioni: una serie completa dei fascicoli ed una copia del volume.

La scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, l'accademia militare, la scuola militare: dieci serie complete dei fascicoli e dieci copie del volume.

Le richieste delle nuove pubblicazioni tanto per uso d'ufficio come per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del decorso anno.

I prezzi dei fascicoli e del volume rimangono così stabiliti:

Fascicolo 6° L. 0,15;
» 7° » 0,05;
» 8° » 0,15;
» 8°bis » 0,15.

Volume completo rilegato in tela L. 0,45.

Il Ministro — PELLOUX.

N. 77. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Destinazioni degli ufficiali contabili ai vari servizi amministrativi**. — 15 aprile.

Le destinazioni ai vari servizi amministrativi degli ufficiali contabili saranno regolate d'ora in avanti in base alle seguenti norme:

1. I sottotenenti contabili di nuova nomina sono tutti assegnati ai reggimenti delle varie armi e debbono rimanervi non meno di quattro anni indipendentemente dalla loro promozione al grado di tenente.

2. Gli ufficiali subalterni contabili, meno quelli di cui al N. 3, prima della loro promozione a capitano, devono essere stati addetti per non meno di due anni ad ognuno dei seguenti servizi: *ufficiale pagatore od ai conti*, *ufficiale di matricola*, *ufficiale di magazzino*.

Il servizio agli stabilimenti delle sussistenze non è obbligatorio, ma è di massima necessario per le successive assegnazioni ai detti stabilimenti dei capitani e degli ufficiali superiori.

3. I tenenti trasferiti dalle altre armi nel corpo contabile sono esclusivamente assegnati ai servizi di cui al 1° comma del numero precedente, senza obbligo di disimpegnarli tutti.

4. L'esame per la promozione a capitano è uguale per tutti; occorrendo, può essere preceduto o susseguito da un esperimento nella carica di direttore dei conti o di consegnatario di un panificio da parte degli ufficiali sui quali le

commissioni d'avanzamento non potessero pronunziarsi in modo esplicito.

5. Di massima i capitani nuovi promossi sono destinati alla carica di direttore dei conti od a quella di consegnatario di un panificio; ad ogni modo dovranno avere esercitata una delle due cariche per quattro anni almeno prima della loro promozione al grado di maggiore computandovi il tempo in cui ne abbiano esercitato le funzioni da tenente con buon esito, a senso del N. 4.

6. Nei corpi le destinazioni alle varie cariche, tranne quella di direttore dei conti, sono fatte dal comandante del corpo nei limiti di tempo di cui al N. 2.

7. Normalmente i movimenti degli ufficiali contabili avvengono nel 2° mese del trimestre.

Nei cambi di destinazione, anche per promozione, gli ufficiali consegnatari di magazzini o di panifici attendono il successore per la consegna del materiale; i direttori dei conti trasferiti o promossi nel 1° mese del trimestre chiudono la contabilità del trimestre precedente.

8. Nella parte 1ª del libretto personale (*Incarichi speciali, ecc.*) dovranno indicarsi annualmente le cariche coperte dagli ufficiali contabili; le variazioni saranno inserte sui ruolini mod. 84 e sull'elenco mensile delle variazioni.

Disposizioni transitorie.

9. Saranno possibilmente trasferiti ai reggimenti gli ufficiali subalterni contabili che non vi hanno ancora prestato servizio; saranno inoltre addetti, nei limiti del possibile, ai servizi contemplati nel 1° capoverso del N. 2 gli ufficiali subalterni che non abbiano esercitato tali attribuzioni, eccezione fatta per coloro che abbiano coperta la carica di direttore dei conti.

10. Saranno destinati a disimpegnare la carica di direttore dei conti o di consegnatario di un panificio i capitani contabili che non abbiano esercitato una delle dette due cariche per almeno due anni.

11. Tutte le amministrazioni trasmetteranno direttamente al Ministero — Direzione generale servizi amministrativi — pel 1° maggio prossimo, un elenco degli ufficiali contabili colla indicazione dei servizi prestati, come dall'annesso modulo.

I distretti vi comprenderanno gli ufficiali contabili in aspettativa.

(*Corpo o servizio*).

Grado	COGNOME E NOME	SERVIZI COMPUTATI A MESI									
		Direttore dei conti	Ufficiale ai conti	Ufficiale pagatore	Ufficiale di magazzino	Ufficiale di matricola	Consegnatario di panificio	Addetto ai panifici	Addetto alle sussistenze		

Il Ministro — PELLOUX.

N **78**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Fregi per gli uomini delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e della brigata ferrovieri del genio.** — 15 aprile.

Per speciali esigenze di mobilitazione, il Ministero determina che gli uomini di truppa d'artiglieria da costa e da fortezza (*esercito permanente e milizia mobile*) abbiano nel fregio del berretto e del chepì il numero della compagnia, come sulla nappina, anzichè quello della brigata.

In dipendenza di ciò resta abrogato l'*Atto* 133 del 1895 ed il relativo specchio viene sostituito dal seguente nel quale sono pure indicati i fregi per gli uomini delle specialità suddette e della brigata ferrovieri del genio ascritti alla milizia mobile.

	CHEPI'	BERRETTI da sottufficiali	BERRETTI da caporali e soldati	COPERTURE di tela da chepi
		(ESERCITO PERMANENTE)		
Brigata ferrovieri	Due appie incrociate di metallo giallo, sormontate da granata liscia.	Due appie incrociate sormontate da granata liscia ricamate in oro.	Come contro in panno cremisi.	Due appie incrociate, sormontate da granata liscia.
Brigate artiglieria da costa	Due cannoni e due bandiere a punta incrociate, di metallo giallo, sormontate da granata col numero della compagnia in nero.	Due cannoni e due bandiere a punta incrociate, sormontate da granata col numero della compagnia ricamati in oro.	Come contro in panno giallo.	Due cannoni e due bandiere a punta incrociate, sormontate da granata col numero della compagnia.
Brigate artiglieria da fortezza	Due cannoni e due moschetti incrociati, in metallo giallo, sormontati da granata col numero della compagnia in nero.	Due cannoni e due moschetti incrociati, sormontati da granata col numero della compagnia ricamati in oro.	Come contro in panno giallo.	Due cannoni e due moschetti incrociati, sormontati da granata col numero della compagnia.
		(MILIZIA MOBILE)		
Brigata ferrovieri del genio	Stella di metallo bianco con disco mobile senza numero.	Stella ricamata in argento senza disco.	Stella in panno bianco senza disco.	Stella con disco interno senza numero.
Brigate d'artiglieria da costa e da fortezza	Stella di metallo bianco con disco mobile e numero della compagnia in nero.	Stella ricamata in argento con cerchio e numero della compagnia ricamati in oro.	Stella di panno bianco con cerchio e numero della compagnia ricamati in lana gialla.	Numero della compagnia.

L'opificio di arredi militari provvederà per la distribuzione dei campioni di fregi per la milizia mobile.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1897 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 17ª 1897 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 aprile.

APRILE 21. — Istruzione sulla fortificazione campale, *pag.* 203.
» 23. — Manovre coi quadri, *pag.* 206.

Atto N. **70.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Istruzione sulla fortificazione campale.** — 21 aprile.

È pubblicata l'*Istruzione sulla fortificazione campale*, che costituisce il volume 5° di una nuova collezione delle istruzioni pratiche del genio, e con tale pubblicazione rimangono abrogati i seguenti volumi della vecchia raccolta delle istruzioni stesse:

Volume III — Istruzione sui rivestimenti.
Volume IV — Istruzione sulla fortificazione campale.
Volume V — Istruzione sui lavori d'assedio.

I comandi, i corpi e gli uffici si provvederanno del numero di copie dell'istruzione suddetta per ciascuno sotto indicate:

Comando del corpo di stato maggiore	N.	3
Ispettorati delle truppe e delle costruzioni del genio	»	3
Comandi di corpo d'armata e di divisione, comando militare di Sardegna e comando superiore in Africa	»	1
Comandi, direzioni e sottodirezioni territoriali del genio, ufficio del genio in Africa	»	2
Comandi di reggimenti del genio	»	3
Comandi di brigata del genio	»	1
Comandi di compagnie del genio delle specialità:		
a) zappatori, minatori, zappatori-telegrafisti	»	5
b) pontieri e lagunari	»	2
c) ferrovieri, specialisti, treno	»	1
Depositi dei reggimenti del genio	»	2
Plotoni allievi ufficiali e allievi sergenti del genio	»	15
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare, scuola militare e scuola centrale di tiro di fanteria	»	5

Le richieste degli esemplari, tanto per uso di ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte a norma dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascun esemplare, legato in tela, è di L. 1,35.

Il Ministro — Pelloux.

N. **80.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Manovre coi quadri.** — 23 aprile.

In applicazione di quanto è prescritto per le manovre coi quadri al N. 118 dell'Istruzione per le esercitazioni di combattimento, il Ministero determina quanto appresso:

1. Ad anni alternati dopo il congedamento della classe anziana, si eseguiranno manovre coi quadri secondo il seguente riparto e nel limite di spesa ivi assegnato ad ogni corpo d'armata.

ANNI DISPARI	SOMMA assegnata	ANNI PARI	SOMMA assegnata
I corpo d'armata .	3,000	II corpo d'armata .	2,500
III id. id. . .	2,500	IV id. id. . .	2,500
VI id. id. . .	2,500	V id. id. . .	3,000
VIII id. id. . .	2,500	VII id. id. . .	1,500
IX id. id. . .	3,000	X id. id. . .	3,000
XI id. id. . .	1,500	XII id. id. . .	2,500

2. Annualmente e giusta particolari disposizioni, che saranno date dal Ministero, avranno luogo:

a) Esercitazioni di assedio coi quadri:
b) Manovre coi quadri di cavalleria;
c) Viaggio di istruzione di cavalleria;
d) Viaggio di stato maggiore.

Col presente *Atto* restano abolite le preesistenti disposizioni relative alle manovre coi quadri.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 18ª **1897** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 maggio.

APRILE 29. — Gare di sport militare e relativi premi, *pag.* 205.
» 30. — Istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo, *pag.* 206.
» 30. — Aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 207.
MAGGIO 2. — Disposizioni concernenti l'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità temporarie non provenienti dal servizio, *pag.* 207.

Atto N. **81.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Gare di sport militare e relativi premi.** — 29 aprile.

Il Ministero ha determinato di estendere a tutte le armi la disposizione del N. 9 dell'*Istruzione per gli esercizi di ginnastica e di scherma col fucile* (allegato al regolamento di esercizi per la fanteria) relativa alle gare di *sport militare*, e di assegnare anche per queste gare premi in medaglie:

In relazione a quanto precede, viene stabilito:

1. Annualmente hanno luogo per gli ufficiali e per i sottufficiali:

In ogni reggimento dell'arma di fanteria e del genio:

a) una marcia di resistenza,

b) una corsa velocipedistica,

c) una gara di scherma.

(1) In ogni reggimento di cavalleria, artiglieria da campagna, nel reggimento d'artiglieria a cavallo e in ogni brigata d'artiglieria da costa e da fortezza:

Una gara di scherma.

Nel reggimento di artiglieria da montagna:

a) una marcia di resistenza a piedi in terreno montano,

b) una gara di scherma.

2. Sono concesse una medaglia d'oro ed una d'argento con relativo diploma per ognuna delle dette gare, tanto per gli ufficiali quanto per i sottufficiali.

3. Se per esigenze di dislocazione le gare dovessero eseguirsi per battaglione, mezzo reggimento o brigata, saranno aumentate in proporzione la medaglie d'argento.

(1) Per le gare di corse, marcie di resistenza ecc. provvede il Regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici.

7 MAG. 97

4. All'acquisto delle medaglie e dei diplomi da concedersi ai premiati provvede il Ministero a carico della massa generale dei corpi.

5. I comandanti di corpo d'armata hanno inoltre facoltà di disporre per una gara annuale di scherma per gli ufficiali presso i capoluoghi di divisione militare.

Ai vincitori di queste gare saranno concessi premi in oggetti di utilità militare (cannocchiali, orologi, fioretti, spade, sciabole ecc.), ed i comandanti di corpo d'armata potranno all'uopo disporre di L. 400 all'anno, da ripartirsi proporzionalmente fra le masse generali dei corpi di truppa dipendenti.

Il comandante del IX corpo d'armata potrà ordinare queste gare anche nell'isola di Sardegna; perciò, anche in considerazione del maggior numero di ufficiali addetti ai comandi ed uffici della capitale, l'assegno a sua disposizione sarà di L. 800.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **82**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo** — 30 aprile.

E' stata testè effettuata la stampa del nuovo volume delle istruzioni pratiche dell'artiglieria avente per titolo: *Istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo*, in sostituzione:

a) della parte dell'attuale volume IV, titolo 1°, relativa alla scuola di sezione, di batteria, di brigata e di più brigate riunite di artiglieria di campagna (edizione 1889);

b) dell'istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe di artiglieria da campagna (edizione 1882);

c) dell'istruzione sulla scuola di posizione e sul rifornimento delle munizioni (litografata — edizione 1891 e ristampa 1897).

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici e le scuole, acquisteranno tante copie del nuovo volume quante loro occorrono per sostituire quelle possedute delle istruzioni ultime nominate.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso di ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero di provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume rilegato in tela è di cent. 70.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **83.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 30 aprile.

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	21	Arcioni ferrati per selle da carabinieri (mod. 1897)	N.	12 30	Aggiunta
»	88	Bisacce di tela olona coperte di pelo di vitello (mod. 1897) (1) . .	P.	18 00	Id.
»	206	Corpi di sella (mod. 1897) (1) . . .	N.	49 80	Id.
»	207	Cuscinetti sotto banda (mod. 1897) (1)	»	9 00	Id.
»	672	Porta moschetto (mod. 1891) (1). .	»	7 00	Id.

N.B. — Gli oggetti suindicati diversificano in qualche parte da quelli corrispondenti, inventariati ai numeri 16, 47, 195, 201 e 667, e di essi fanno uso soltanto le legioni alle quali venne già distribuito il nuovo moschetto mod. 1891.

Per cura dell'opificio d'arredi militari saranno somministrati i relativi campioni.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **84.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Disposizioni concernenti l'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità temporarie non provenienti dal servizio.** — 2 maggio

Per l'applicazione del N. 4 dell'art. 53 della legge sull'avanzamento nel R. esercito, 2 luglio 1896 N. 254, in quanto concerne la durata dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità temporarie non provenienti dal servizio, sono adottate le disposizioni che seguono, sotto l'osservanza delle altre prescrizioni regolamentari che non siano contrarie alle presenti.

1° Per poter essere collocato in aspettativa per motivi di famiglia, o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'ufficiale deve aver fruito di tutta la licenza ordinaria e straordinaria, che, a senso del regolamento per le licenze, può essergli accordata nel biennio in corso; a meno che, per ragioni di servizio o di disciplina, egli non possa ottenere l'una o l'altra di tali licenze, od entrambe.

2° La durata dell'aspettativa può variare, a mesi interi, fra i termini estremi di quattro mesi e di un anno.

Allo scadere della durata dell'aspettativa l'ufficiale vien ammesso a concorrere ad occupare due terzi dei posti che si

facciano vacanti nel suo grado, e nella propria arma o nel proprio corpo; in relazione al disposto dall'articolo 12 della legge sullo stato degli ufficiali.

La domanda, o proposta, d'aspettativa deve indicare per quale durata, entro i limiti di tempo sopra indicati, l'aspettativa è chiesta, o giudicata necessaria.

3° Su domanda dell'ufficiale, diretta per via gerarchica al Ministero, e motivata da comprovate ragioni di famiglia, l'aspettativa per motivi di famiglia, per meno di un anno, può essere prorogata per un numero intero di mesi, sino a raggiungere tale massimo di durata.

Le autorità militari per le quali passa la domanda di proroga sono tenute ad esprimere in merito il loro avviso.

4° Su proposta della competente autorità militare, o su domanda dell'ufficiale, diretta per via gerarchica al Ministero, anche l'aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, per meno di un anno, può essere prorogata per un numero intero di mesi, sino a raggiungere tale massimo di durata.

Alle domande di proroga sono, in massima, riferibili le disposizioni concernenti quelle di collocamento in aspettativa per la stessa causa.

5° Dopo quattro mesi almeno dal proprio collocamento in aspettativa, l'ufficiale può rivolgere per via gerarchica, domanda al Ministero di essere ammesso, prima della scadenza nel termine già stabilito per l'aspettativa, a concorrere ad occupare due terzi dei posti che si facciano vacanti nel suo grado, e nella propria arma o nel proprio corpo, in analogia al disposto del precedente N. 2.

6° Per cura dell'autorità militare competente, l'ufficiale in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, che ha fatto la domanda di cui al precedente N. 5, è sottoposto a visita medica collegiale presso un ospedale militare della circoscrizione.

La dichiarazione relativa al risultato di tale visita è trasmessa al direttore territoriale di sanità militare, il quale esprime il suo parere in proposito, ed ove lo creda opportuno, sottopone l'ufficiale a visita diretta.

La domanda dell'ufficiale, unitamente al risultato della visita, o delle visite mediche, dalla autorità militare a cui venne presentata, è trasmessa gerarchicamente al Ministero, il quale, sentito il parere dell'ispettorato di sanità militare, decide in proposito. *Il Ministro* — PELLOUX.

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera.

189

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 maggio.

APRILE 22. — R. Decreto N. 149 relativo agli esami speciali dei tenenti di fanteria e di cavalleria che aspirano all'avanzamento a scelta, *pag.* 209.
» 25. — R. Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare del maestro direttore di scherma, *pag.* 210.
MAGGIO 6. — Regolamento per la scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 211.
» 6. — Volume 8°, titolo III, delle istruzioni pratiche dell'artiglieria (istruzione sui paiuoli), *pag.* 211.
» 8. — Correzioni all'istruzione sulla telegrafia elettrica, *pag.* 212.
Decisioni di massima. *pag.* 212.

Atto N. 85. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto N. 149, relativo agli esami speciali dei tenenti di fanteria e di cavalleria che aspirano all'avanzamento a scelta.** — 22 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1896, N. 254, sull'avanzamento del R. esercito;

Ritenuta la necessità di determinare fin d'ora, in via provvisoria, nell'attesa del regolamento da emanare per l'esecuzione della legge stessa, le norme per l'applicazione dell'art. 36, 2° comma della legge in quanto concerne l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria e cavalleria;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli esami speciali contemplati dall'art. 36 della legge 2 luglio 1896, N. 254, per i tenenti di fanteria e cavalleria, i quali aspirano alla promozione a scelta, consisteranno nello svolgimento per iscritto di un tema di coltura generale e di un tema d'arte militare; in una prova per iscritto di conoscenza di lingua straniera, a scelta del candidato; nella soluzione di temi tattico-logistici sul terreno; in esperimento di levata a vista; ed in prova di abilità a cavalcare e di perfetta attitudine al comando effettivo di truppa.

13 MAG. 97

Il Ministro della guerra fisserà tutte le modalità necessarie per l'esecuzione di quanto precede.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1897.

UMBERTO

PELLOUX.

N. **85**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare del maestro direttore di scherma.** — 25 aprile.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 3 giugno 1874, che stabilisce l'assimilazione di rango a gradi militari di vari personali dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Allo specchio d'assimilazione di rango a grado militare dei vari personali dipendenti dall'amministrazione della guerra, annesso al Nostro Decreto in data 3 giugno 1874, è fatta l'aggiunta di cui nello specchio unito al presente decreto, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

AGGIUNTA *allo specchio d'assimilazione di rango a grado militare di personali dipendenti dall'amministrazione della guerra che fa seguito al R. Decreto 3 giugno 1874.*

DENOMINAZIONE GRADUALE	ASSIMILAZIONE DI RANGO A GRADO MILITARE
Maestro direttore di scherma	Tenente colonnello.

Roma, 25 aprile 1897.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

N. **87.** — SCUOLE MILITARI. — **Regolamento per la scuola magistrale militare di scherma.** — 6 maggio.

E' pubblicato un nuovo regolamento per la scuola magistrale militare di scherma, in data 5 maggio 1897, il quale sostituirà quello in data 1° settembre 1889, che rimane perciò abrogato.

Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 15.

Ogni comando ed ufficio militare dovrà procurarsi almeno una copia del nuovo regolamento.

Le richieste degli esemplari tanto per uso di ufficio, quanto per conto privato, saranno fatte dalle autorità militari a norma dell'*Atto* 183 del 1896.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **88.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Volume 8°, titolo III, delle istruzioni pratiche dell'artiglieria (Istruzione sui paiuoli).** — 6 maggio.

E stata testè effettuata la stampa di nna nuova edizione del Volume 8°, titolo III, delle istruzioni pratiche d'artiglieria (Istruzione sui paiuoli) in sostituzione del volume dello stesso titolo pubblicato nel 1889.

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici e le scuole, acquisteranno tante copie del nuovo volume quante loro occorrono per sostituire quelle possedute dallo stesso volume di edizione 1889.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso di ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero di provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume ora pubblicato, legato in tela, è di cent. 75.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **89**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Correzioni all'istruzione sulla telegrafia elettrica**. — 8 maggio.

Al titolo V del vol. XII delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sulla telegrafia elettrica), sono apportate le correzioni seguenti:

Pag. 69. *Alle ultime sei righe, si sostituisca*:

Palo di larice per telegrafo da campo (TAV. III, figura 21[1]). — Lungo 4 metri, grosso 5 cm. ad una delle estremità e per un terzo della lunghezza, 4,5 cm. nel terzo centrale e 4 cm. nell'altro terzo (1). La grossa estremità è foggiata a punta, la piccola è munita di un *ferro reggi-isolatore* a staffa con dente. Serve a sorreggere il filo della linea.

In fondo alla pagina si ponga la seguente nota:

(1) Sono ancora in servizio, fino a consumazione, pali di forma tronco conica, grossi ad una estremità 5 cm. e 4 cm. all'altra.

Per il Ministro — TORETTA.

DECISIONI DI MASSIMA

3.

Distribuzioni straordinarie di caffè e di vino. — A chiarimento dell'*Atto* 8-1897, il Ministero avverte che, nel chiedere rimborso allo Stato dell'importo delle distribuzioni straordinarie di caffè e di vino concesse alla truppa, i corpi devono produrre, in appoggio dell'apposito rendiconto modello 402-A, oltre i documenti indicati nell'*Atto* stesso anche, a norma del § 1438 del regolamento d'amministrazione, i buoni di prelevamento e le note quietanzate dei fornitori (*Div. Sussistenze*).

Roma, 1897 — Tip. E. Voghera.

189

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 maggio.

MAGGIO 22. — Soprassoldo di servizio ai sottufficiali guarda forti, guarda batterie nei forti, guarda magazzino, guarda mine, guarda colombai, *pag.* 213.
» 22. — Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa di medicinali e delle sostanze accessorie, *pag.* 215.
» 26. — Adozione di una coreggia di cuoio nero per cavezza di briglia da cavalleria in sostituzione di quella di cuoio mascherecio, *pag.* 215.
» 27. — Aggiunta al Regolamento per le licenze nel R. esercito, *pag.* 215.
» 27. — Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 21 gennaio 1887, *pag.* 215.



Atto **N. 90.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Soprassoldo di servizio ai sottufficiali guarda forti, guarda batterie nei forti, guarda magazzino, guarda mine, guarda colombai.** — 22 maggio.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei §§ 102 e 104 del regolamento sulle indennità eventuali, il Ministero determina quanto segue:

1. Ai sottufficiali guarda forti, guarda batterie nei forti, guarda magazzino, guarda mine e guarda colombai è dovuto il soprassoldo giornaliero di L. 1,00 quando prestino servizio in determinate località, le quali sono considerate agli effetti delle stesse disposizioni come disagiate.

L'elenco di tali località viene dal Ministero comunicato direttamente ai corpi interessati.

2. Ai sottufficiali destinati ai medesimi servizi in località non comprese nel detto elenco spetta il soprassoldo giornaliero di centesimi 50.

3. I sottufficiali di cui al precedente N. 1, che già non ricevano il soprassoldo giornaliero di lire 1,00, ne acquistano il diritto a datare dal 1° maggio corrente.

4. Ai sottufficiali di sede in località nelle quali è ora dovuto il soprassoldo di centesimi 50, mentre prima spettava quello di lire 1,00, è conservato il soprassoldo già loro assegnato fino a che, per traslocamento o per altra causa, cessino dall'attuale posizione. *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **91.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.** — 22 maggio.

L'inchiostro per segnare gli oggetti di corredo, di cui l'*Atto* 47 del 5 marzo u. s., sarà aggiunto nell'elenco gene-

1 GIU. 97

rale e tariffa al N. 584bis. — Esso sarà ceduto ai corpi a pagamento senza aumento del 25 %, giusta il disposto dell'*Atto* 176 del 1895, comma *e*).

Il Ministro — PELLOUX.

N. **92**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di una coreggia di cuoio nero per cavezza di briglia da cavalleria in sostituzione di quella di cuoio mascherecclo**. — 24 maggio.

Risulta che le coregge di cuoio mascherecclo (VIII-367) per cavezza di briglia da cavalleria vengono rosicchiate dai quadrupedi. Ad evitare tale inconveniente è stata adottata una coreggia di cuoio nero in sostituzione della precedente.

Per meglio conseguire lo scopo le coregge di cuoio nero sono spalmate di vasellina. Tale spalmatura si fa all'atto della costruzione, quando vengono ripulite o riparate e tutte le volte che se ne riconosce la necessità.

Le coregge di cuoio mascherecclo ora in distribuzione saranno tenute in servizio fino a consumazione.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. **93**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunte al Regolamento per le licenze nel R. esercito**. — 27 maggio.

Sono approvate le seguenti aggiunte al Regolamento per le licenze nel R. esercito:

46.bis Non è concesso all'ufficiale di cumulare licenze ordinarie e straordinarie di due bienni consecutivi, quando si venga ad oltrepassare la durata massima dell'assenza continuativa consentita in un biennio, la quale è costituita dalla licenza ordinaria sussidiata dal massimo della licenza straordinaria.

Qualora l'ufficiale nella circostanza oradetta non potesse raggiungere il corpo, il comandante si regola in conformità del numero precedente.

46.ter L'ufficiale, la cui assenza continuativa dal corpo per licenze abbia raggiunto la durata massima di cui al numero precedente, non può ottenere nuova licenza ordinaria o straordinaria, se non sono trascorsi almeno sei mesi dal suo ritorno al corpo.

Anche quando l'ufficiale sia rientrato al corpo dopo un'assenza continuativa inferiore alla durata massima suindicata,

debbono trascorrere sei mesi almeno prima che possa ottenere nuova licenza, se con questa, unita a quella già fruita, la durata massima venisse ad essere oltrepassata.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **94**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1867.** — 27 maggio.

All'elenco che fa seguito al 1° comma del § 163 della vigente istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, quale fu modificato dagli *Atti* N. 172 del 12 agosto 1889, N. 106 del 5 giugno 1890, N. 188 del 2 ottobre 1891 e N. 45 del 18 febbraio 1895, indicante i titoli di credito che possono essere ammessi a costituire i depositi provvisori per concorrere ad aste pubbliche ed a licitazioni private nell'interesse dello Stato, da convertirsi, se del caso, in depositi definitivi per cauzione dei contratti d'aggiudicazione, viene sostituito il seguente:

Categoria I. — Titoli dello Stato.

Debito consolidato.

Rendita consolidata 5 % (cartelle)
Id. 3 % (id.)
Id. 4,50 % netto (id.)
Id. 4 % id. (id.).

Debito redimibile.

Obbligazioni 5 % della ferrovia maremmana, 10 febbraio 1861.
Id. del prestito cattolico, 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864.
Id. del prestito Blount, 11 aprile 1866.
Id. dell'Asse ecclesiastico (1870), 1ª e 2ª categoria.
Id. della ferrovia di Novara.
Id. id. di Cuneo.
Id. 3 % della ferrovia di Cuneo.
Id. della ferrovia Vittorio Emanuele.
Id. id. Torino-Savona-Acqui.
Id. 5 % della ferrovia Genova-Voltri.
Id. 6 % dei canali Cavour.

Obbligazioni 5 % della ferrovia Udine-Pontebba.
Id. pei lavori del Tevere.
Id. 5 % per le spese edilizie della città di Roma.
Id. pei lavori di risanamento della città di Napoli.
Id. 3 % delle ferrovie livornesi.
Id. della ferrovia Lucca-Pistoia.
Id. 5 % della ferrovia centrale toscana Asciano-Grosseto.
Id. 3 % comuni delle ferrovie romane.
Id. della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria.
Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra.
Id. comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara.
Obbligazioni 5 % delle strade ferrate del Tirreno.
Id. ferroviarie 3 % (serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*) emesse per conto dello Stato dalle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula.
Buoni del tesoro a lunga scadenza (art. 3, legge 7 aprile 1892, N. 141, ed art. 31, regolamento 10 aprile 1893, N. 120).

Categoria II. — Titoli garantiti dallo Stato.

Titoli di società industriali.

Obbligazioni 3 % della compagnia reale delle ferrovie sarde, emissioni 1879-1882.

Titoli di prestiti comunali.

Obbligazioni 4 % della città di Roma (legge 8 luglio 1883, N. 1482).
Id. 5 % del prestito unificato della città di Napoli, (legge 14 maggio 1881, N. 198, serie 3ª).

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 21ª 1897 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 giugno.

GIUGNO 2. — Sostituzione dei coreggiuoli per acciarini di cuoio nero a quelli di cuoio mascherecio (2ª-593) nelle vetture da campagna, *pag.* 217.

» 2. — Distintivi per telegrafisti trasmettitori ed allievi telegrafisti trasmettitori, del genio, *pag.* 217.

» 3. — Modificazioni al regolamento per l'applicazione della convenzione 29 settembre 1882 pei trasporti militari in ferrovia, *pag.* 218.

Atto N. **95**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Sostituzione dei coreggiuoli per acciarini di cuoio nero a quelli di cuoio mascherecio (2ª-593) nelle vetture da campagna**. — 2 giugno.

Il Ministero, sentito il parere dei competenti ispettorati di artiglieria, ha determinato che d'ora innanzi, per le vetture da campagna siano impiegati coreggiuoli allestiti con cuoio nero, anzichè con cuoio mascherecio.

I coreggiuoli di cuoio mascherecio (2ª-593) ora esistenti saranno impiegati fino a consumazione preferibilmente per i bisogni ordinari del tempo di pace.

I coreggiuoli di cuoio nero saranno inventariati con l'apposita nomenclatura di « Coreggiuoli per acciarini per vetture da campagna » (2ª-.....), onde poterli distinguere dagli altri che s'impiegano nel carreggio d'assedio, ordinario e del genio.

In un prossimo fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari sarà pubblicata la relativa aggiunta alla parte I e II del detto modello.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **96**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi per telegrafisti trasmettitori ed allievi telegrafisti trasmettitori, del genio**. — (Con una tavola di disegno). — 2 giugno.

Per distinguere i telegrafisti trasmettitori del genio effettivi dagli allievi, il Ministero ha determinato che al distintivo già approvato con *Atto* 74 del 1896 sia, pei primi, aggiunto al

ERRATA-CORRIGE.

Atto 36, pag. 124, righe 4ª e 5ª del nuovo § 1162, *alle parole:* delegazione del tesoro, *si sostituisca:* intendenza di finanza.

9 GIU. 97

disotto del fascio di frecce un bastoncino, ricamato in lana rossa od in oro secondo la specie del distintivo stesso, come dall'unito disegno; e che il solo fascio di frecce ricamato in lana rossa, senza bastoncino, resti in uso quale distintivo degli *allievi*.

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	289	Distintivi in oro da sottufficiali telegrafisti trasmettitori.	N.	1 00	Variante
»	290	Distintivi in lana rossa da caporali e soldati telegrafisti trasmettitori	»	0 30	Id.
»	291	Distintivi in lana rossa da caporali e soldati allievi telegrafisti trasmettitori.	»	0 30	Aggiunta

L'opificio di arredi militari provvederà per la somministrazione dei nuovi campioni al 3° reggimento genio.

Il Ministro — PELLOUX

N. **97**. — TRASPORTI MILITARI. — **Modificazioni al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari in ferrovia.** — (Con una tavola di disegni). — 2 giugno.

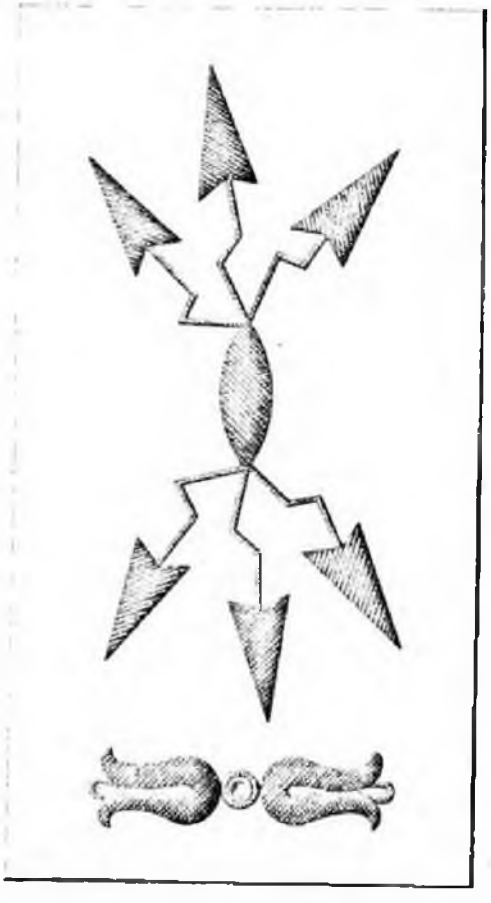
In seguito ad accordi con le società ferroviarie esercenti le tre grandi reti del Regno, è stato ammesso che l'amministrazione militare possa *eccezionalmente* consegnare per il trasporto in ferrovia il *fulminato di mercurio in massa*, nella quantità massima di un chilogramma per spedizione e sotto l'osservanza delle prescrizioni in appresso specificate.

Conseguentemente le avvertenze aggiunte con l'*Atto* 73 del 1893 alla pagina 61 del regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari in ferrovia, sono sostituite dalle seguenti:

Avvertenze.

« Negli stessi convogli misti con cui si trasportano riparti « di truppa, si possono pure trasportare le cartuccie di scorta « pei detti riparti (ascritte alla categoria 11ª), caricate sulle « carrette da battaglione e per alpini e contenute nelle casse

Distintivo
da telegrafisti trasmettitori



Grandezza naturale

« regolamentari o negli zaini appositi, osservando quanto è « prescritto dalla postilla a piè della pagina 59 Gli esplosivi « delle categorie 12ª, 13ª e 14ª non si accettano nei convogli « misti che su quelle linee che non sono percorse da treni « merci. In tale caso gli esplosivi dovranno essere consegnati « in spedizioni separate non eccedenti il peso di kg. 50 o, « se questo è oltrepassato, in spedizioni costituite da non più « di un collo, cioè di un solo cofano d'artiglieria e di una sola « cassa regolamentare.

« Quando in circostanze eccezionali l'amministrazione mi- « litare domandasse il trasporto di talune fra le merci peri- « colose che secondo il regolamento ne sono escluse (fulmi- « nato di mercurio allo stato di annegamento in quantità non « eccedente un chilogramma) alle spedizioni stesse sarà appli- « cato il prezzo di L. 0,153 per spedizione e chilometro ogni « qualvolta pel trasporto si dovesse impiegare un vagone a « sè, ed il prezzo di L. 4,08 per treno e chilometro, col mi- « nimo di L. 61,20 per treno, se il trasporto deve aver luogo « con treno speciale. »

Così pure alla pagina 65, l'avvertenza generale intitolata: *Polveri e munizioni da guerra*, è sostituita dalla seguente:

« Le misure di precauzione da usarsi nei trasporti di esplo- « sivi ascritti alla categoria 11ª, 12ª, 13ª e 14ª sono quelle stesse « prescritte dal regolamento in vigore pel pubblico (allegato 9 « alle tariffe e condizioni).

« Pel trasporto di fulminato di mercurio in massa, ammesso « eccezionalmente nella quantità massima di un chilogramma « per spedizione (vedi avvertenze a pag. 61) sono da osser- « varsi le seguenti prescrizioni:

« 1° Il fulminato di mercurio dovrà trovarsi allo stato di « annegamento.

« 2° L'imballaggio del medesimo corrisponderà in tutto « a quello dell'annesso disegno, cioè, il fulminato di mercurio « sarà rinchiuso in un foglio di cautchouc di un millimetro « di spessore (disco di cm. 50 di diametro), come in una « borsa (*A*) strettamente legata al collo da un cordoncino di « seta; la borsa verrà adagiata sopra uno strato di spugne « inzuppate d'acqua disposte sul fondo di un vaso *B* di ebanite « e sarà mantenuta al suo posto da altre spugne bagnate (*C*) « ricalcate tutte attorno ed al disopra, in modo da riempire « completamente il vaso. Il vaso a sua volta verrà introdotto « in una scatola cilindrica di legno (*E*), fatta a mo' di tinozza « con le doghe tenute a sesto da tre sottili cerchi di rame,

« convenientemente imballata all'interno con uno strato di « ovatta di cotone (*D*). La scatola di legno sarà avvolta in un « materassino di crino animale (*F*) e finalmente avvilupata « in uno strato di tela grezza di canapa (*G*) cucito e suggel- « lato con ceralacca, come praticasi coi gruppi di valori. « L'involto verrà poi introdotto in un canestro di vimini con « manico pieghevole, attorniato da trucioli o paglia.

« 3° Il trasporto in stazione, il carico nel carro in par- « tenza, lo scarico in arrivo, il trasporto dalla stazione al « luogo di destinazione, saranno eseguiti per cura dell'ammi- « nistrazione militare, i cui incaricati dovranno eseguire la « chiusura ed apertura del carro e presenziarne il piombamento « e lo spiombamento.

« 4° Il fulminato di mercurio dovrà essere caricato in carro « apposito isolato ed a cura dell'amministrazione militare as- « sicurato nel carro in modo che, nelle discese od ascese, « lungo il percorso, non possa il recipiente o collo, spostarsi « ed andare ad urtare contro le pareti del carro.

« 5° Il trasporto come sopra del fulminato di mercurio « non potrà essere fatto nella stagione invernale (dal 15 ottob « al 15 marzo); e dovrà effettuarsi con soli treni ad esclusi « servizio merci, e, in mancanza di questi, con treni speci « esclusi sempre ed in qualunque caso i treni diretti, omnib « e misti, ed in genere quelli coi quali ha luogo trasporto « viaggiatori.

« 6° L'amministrazione militare dovrà tempestivamente av- « vertire quella ferroviaria (direzione dei trasporti in Bologna « per la rete adriatica; servizio del movimento e traffico in « Torino, per le linee del 1° compartimento della rete medi- « terranea e direzione d'esercizio in Napoli, per le linee del 2° « compartimento della rete stessa) dei trasporti da effettuarsi e « del percorso loro.

« 7° Ai detti trasporti saranno applicabili tutte le norme e « condizioni stabilite dall'allegato 9 categoria 12ª, 13ª, 14ª, « tanto in ordine alla responsabilità, che in ordine all'etichetta- « zione speciale dei colli, ecc. »

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera

Imballaggio per trasporto di 1 kg. di fulminato di mercurio impregnato d'acqua

Sezione trasversale del pacco



A Borsa di gomma formata con un disco di caoutchouc contenente 1 kg di fulminato di mercurio col massimo d'acqua che può trattenere.
B Pezzi di spugna lavata, inzuppati d'acqua.
C Vaso cilindrico di ebanite con coperchio.
D Ovatta di cotone.
E Scatola cilindrica di legno, cerchiata di rame, con coperchio fornito di maniglia di corda.
F Materasso di crine animale.
G Involgio di tela di canapa forte.

Cestello di vimini per trasporto del pacco



Scala di 1 : 10

ANNO 22° 1897 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 giugno.

GIUGNO 7. — Istruzione per l'esecuzione della Convenzione 22 luglio 1896 pei trasporti militari sul mare. *pag.* 221.

Atto N. **98**. — TRASPORTI MILITARI. — **Istruzione per l'esecuzione della Convenzione 22 luglio 1896 pei trasporti militari sul mare**. — 7 giugno.

Trasporto delle persone.

§ 1. Hanno diritto al trasporto sui piroscafi della Navigazione Generale Italiana, ai prezzi stabiliti dalla Convenzione 22 luglio 1896, tanto nei porti interni, quanto nei porti esteri:

a) gli ufficiali di ogni grado dell'esercito e della marina e gli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina, tanto in effettività di servizio, quanto in disponibilità, in aspettativa ed in posizione ausiliaria, siano essi in viaggio per motivi di servizio o per loro conto particolare;

b) gli uomini di truppa in viaggio per ragioni di servizio o per licenza, anche se provenienti o diretti all'estero;

c) i militari ed impiegati collocati a riposo od in riforma, o che cessano in qualunque modo dal servizio, per raggiungere il domicilio eletto;

d) gli ufficiali di complemento, della milizia mobile, territoriale e di riserva in servizio temporaneo, nonchè gli ufficiali esteri in servizio temporaneo nell'esercito e nell'armata;

e) gli allievi degli istituti superiori d'istruzione militare (1) e dei collegi militari, sia in corpo, sia isolati;

f) le suore di carità infermiere presso gli stabilimenti sanitari militari e gli ecclesiastici che prestano servizio presso gli stabilimenti sanitari militari, o presso le sezioni di sanità in caso di guerra;

g) il personale di bassa forza delle capitanerie di porto;

h) i casermieri, gli uscieri ed inservienti addetti ad uffici, comandi e stabilimenti militari;

i) gli operai borghesi ed i guardiani di magazzino addetti ai corpi, magazzini opifici e stabilimenti militari, il personale inferiore dei depositi allevamento cavalli, ed altri personali

(1) Accademia militare, accademia navale, scuola militare, scuola d'applicazione di sanità militare.

26 GIU 97

inferiori dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, sia se in viaggio per motivi di servizio, sia se per licenza o collocamento a riposo;

k) i cuochi ed i domestici dei comandanti e delle mense degli ufficiali delle Regie navi armate od in riserva tanto al loro imbarco, quanto al loro sbarco;

l) i commessi ai viveri delle Regie navi armate ed in riserva che viaggiano per motivi di servizio o che sbarcano di ordine delle autorità di bordo;

m) le famiglie dei militari, impiegati, operai e altri personali nei casi in cui vi abbiano diritto i loro capi, siano o no da essi accompagnate;

n) gl'inscritti di leva nei viaggi di andata e ritorno che debbono compiere tra il luogo di residenza, le sedi dei consigli di leva e gli enti di reclutamento in dipendenza dei propri obblighi di servizio militare, nonchè gl'iscritti di leva e militari di truppa residenti all'estero, i quali rimpatriano per adempiere ai loro obblighi di servizio militare, o ritornano alla loro residenza dopo avervi soddisfatto, semprechè, a senso dell'ultimo capoverso del presente paragrafo, non abbiano diritto al passaggio gratuito.

Saranno inoltre trasportati ai prezzi della convenzione precitata il personale ed il materiale della Croce Rossa, della Croce di Malta, del treno borghese e gli altri personali destinati al seguito dell'esercito e dell'armata tuttavolta che siano assunti in servizio e viaggino per conto del Ministero della guerra e della marina.

Nei servizi di navigazione previsti dal *Quaderno d'oneri B*, annesso alle Convenzioni postali marittime, approvate colla legge 22 aprile 1893 n. 195, la Società sarà obbligata a dar passaggio gratuito, escluso però il vitto, ai nazionali indigenti, residenti all'estero, che sono chiamati in Italia pel servizio militare, il tutto come è attualmente disposto dal *Quaderno d'oneri A* delle Convenzioni stesse, sia nel viaggio per venire, sia, quando sono rimandati, nel viaggio per ritornare alla loro residenza (1).

(1) Le linee di navigazione comprese nel *Quaderno d'oneri A* sono le seguenti:

Napoli-Palermo;

Golfo degli Aranci-Civitavecchia;

Livorno-Tunisi, toccando Cagliari;

Tunisi-Tripoli, toccando Susa, Monastir, Medhia, Sfax, Gabes e Gerba;

Napoli-Tripoli, toccando Messina, Catania, Siracusa, Malta;

Nei casi eccezionali in cui le autorità credessero concedere agli individui indigenti che rimpatriano pel servizio militare, il vitto a carico dello Stato, la Società ne chiederà rimborso al Ministero della guerra (Direzione generale dei servizi amministrativi), mediante appositi conti.

§ 2. Sono considerati come facenti parte della famiglia, per gli effetti della concessione: la moglie, i figli maschi di età non superiore ai 25 anni compiuti e le figlie nubili che sono a carico del capo di famiglia. Sono pure considerati come facenti parte della famiglia: i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle

---

Golfo degli Aranci-la Maddalena;
Palermo-Cagliari;
Cagliari-Napoli;
Cagliari-Civitavecchia, toccando Muravera, Tortoli, Dorgali, Orosei, Siniscola, Terranuova, Golfo degli Aranci;
Cagliari-Portotorres, con approdi a Sant'Antioco, Carloforte, Oristano, Bossa, Alghero e Cala d'Oliva;
Livorno-Portotorres, toccando Maddalena;
Livorno-Portotorres, toccando Capraia, Bastia, Maddalena e Santa Teresa;
Palermo-Catania, toccando Trapani, Favignana, Marsala, Mazzara, Porto Empedocle, Palma, Licata, Terranova, Scoglitti, Mazzarelli, Pozzallo, Mazzamemi, Siracusa;
Palermo-Tunisi, toccando Trapani, Marsala e Pantelleria;
Palermo-Messina, toccando Cefalù, Santo Stefano, Sant' Agata, Capo d'Orlando (San Gregorio), Patti, Milazzo;
Napoli-Messina, toccando Maratea, Diamante, Belvedere, Paola, Amantea, Sant'Eufemia, Pizzo, Tropea e Reggio;
Palermo-Ustica;
Napoli-Messina-Reggio;
Carloforte-Portovesme.

Quelle comprese nel *Quaderno d'oneri B* sono le seguenti:
Venezia-Alessandria d'Egitto, toccando Ancona, Bari, Brindisi;
Brindisi-Patrasso, toccando Corfù;
Genova-Alessandria d'Egitto, toccando Livorno, Napoli, Messina e Catania;
Alessandria d'Egitto-Massaua, toccando Porto Said, Suez ed Aden;
Alessandria-Bombay, toccando Porto Said, Suez ed Aden;
Bombay-Singapore, toccando Colombo;
Napoli-Costantinopoli, toccando Palermo, Messina, Catania, Pireo, Smirne, Salonicco, con prolungamento per Odessa;
Venezia-Costantinopoli, toccando Ancona, Bari, Brindisi, Corfù, Pireo, con prolungamento per Hustendjé, Sulina, Tulcia, Galatz e Braila; oppure con prolungamento per Sneboli, Samsum, Herassunda, Trebisunda e Batum;
Massaua-Aden, toccando Assab;
Palermo-Brindisi, toccando Messina, Reggio, Riposto, Catania, Catanzaro, Cotrone, Taranto e Gallipoli.

nubili, purchè conviventi ed a carico del capo della famiglia, nonchè le figlie e le sorelle vedove tornate a convivere stabilmente con esso, sempre quando risulti comprovato che rimangono a totale suo carico (1).

I figliastri minorenni e le figliastre nubili, pei quali si faccia risultare all'Amministrazione cui appartiene il capo della famiglia che sono con lui conviventi ed a suo carico, vengono considerati come figli.

Sono esclusi dalla riduzione i patrigni, le matrigne, i fratelliastri, le sorelliastre e tutte le persone aventi coll'impiegato gradi di parentela non tassativamente nominati nel presente articolo fra quelli che dànno titolo alla concessione.

Sono inoltre considerate come facenti parte della famiglia, sempre per gli effetti della concessione, una persona di servizio ed una nutrice in accompagnamento di bambino lattante, per ciascuna famiglia. Tuttavia, qualora al servizio continuato della famiglia si trovi una persona di servizio od una nutrice di più, e purchè tale circostanza sia stata previamente constatata dall'Amministrazione e sia fatta risultare sul documento di viaggio, è ammesso il trasporto ai prezzi della convenzione anche di due persone di servizio e di due nutrici.

Qualora poi le funzioni di persona di servizio siano disimpegnate da persone aventi col capo famiglia un grado di parentela non compreso fra quelli che danno titolo alla riduzione, come cognati, suoceri, nipoti, ecc., anche queste saranno considerate come facenti parte della famiglia, purchè tale circostanza sia stata constatata dall'Amministrazione militare che rilascia il documento di viaggio e risulti da questo. — Tali persone entreranno nel computo di quelle di servizio di cui nel periodo precedente.

§ 3. Affinchè le persone di servizio possano aver diritto ad essere trasportate ai prezzi ed alle condizioni consentite alle famiglie è indispensabile che viaggino con qualche persona della famiglia presso cui prestano servizio, senza eccezione di età o siano in accompagnamento di cavalli o muli di proprietà del capo famiglia.

Le persone stesse possono tuttavia viaggiare con altro piroscafo immediatamente precedente o successivo a quello con cui dovrà viaggiare o viaggiò la persona di famiglia della quale

---

(1) Con la denominazione di *figli* e *figlie* s'intendono tanto i *legittimi*, quanto i *naturali riconosciuti* e gli *adottivi*.

sono in accompagnamento, previ accordi da prendersi cogli agenti della società.

§ 4. I fanciulli di età inferiore a tre anni sono trasportati gratuitamente; per il trasporto di quelli dai tre ai dieci inclusi, si paga la metà della tassa che si corrisponde per ogni membro adulto della famiglia.

§ 5. Gli ufficiali generali, gli impiegati civili di grado a quello assimilato e le rispettive loro famiglie hanno diritto a posti di cabina sul ponte dei piroscafi, semprechè ve ne abbia e siano disponibili; gli altri ufficiali ed impiegati e le loro famiglie, nonchè gli allievi degli istituti superiori d'istruzione militare e dei collegi militari hanno diritto alla classe per cui hanno chiesto il passaggio.

I marescialli di alloggio dei carabinieri reali, tranne quando viaggiano in accompagnamento di detenuti, i sottufficiali della Regia marina aventi grado di maresciallo d'alloggio e gli agenti e sotto agenti di campagna dei depositi allevamento cavalli, hanno diritto alla 2ª classe; tutti gli altri militari di truppa e le persone di cui alle lettere *g*, *h*, *i*, *k*, *l*, *m* del § 1, alla 3ª classe.

A questi militari di truppa, quando viaggino isolatamente e ne facciano richiesta, è concesso il passaggio alla 2ª classe, purchè paghino prima dell'imbarco la differenza di prezzo fra il posto a tariffa ridotta di 2ª classe e quello a tariffa ridotta di 3ª classe. La stessa concessione è pure accordata alle famiglie dei sottufficiali.

I militari di truppa ammalati o convalescenti, viaggianti in servizio collettivo, che non siano in grado di sopportare i disagi di un lungo viaggio in 3ª classe, possono essere ammessi alla 2ª classe, mediante il pagamento del relativo prezzo a tariffa ridotta, semprechè ciò sia concesso dai comandanti di corpo, capi di ufficio e stabilimenti militari e risulti dai documenti di viaggio, di cui debbono essere provvisti i militari stessi.

Pei militari isolati il passaggio predetto potrà essere effettuato solo dietro dichiarazione speciale fatta sul documento di viaggio dal medico di bordo.

Il trattamento speciale per quelli viaggianti in 3ª classe, che cadono ammalati a bordo, è a carico della Società, la quale non potrà pretendere per tale titolo alcun maggiore compenso, oltre l'importare del vitto in 3ª classe.

§ 6. I militari di qualsiasi grado debbono conformarsi alle norme ed ai regolamenti vigenti a bordo per il servizio dei

passeggeri in generale, oltre alle disposizioni dell'autorità militare che siano compatibili con quelle contenute nelle norme e nei regolamenti suddetti.

Trasporto quadrupedi, veicoli, bagaglio e materiali.

§ 7. Coi quadrupedi sono pure imbarcati e trasportati, senza altro pagamento, il foraggio occorrente ai medesimi per tutta la traversata e le bardature.

Coi carri e veicoli dei corpi e colle vetture degli ufficiali sono trasportati ed imbarcati, senza pagamento, i finimenti e gli accessori relativi.

§ 8. Il peso del bagaglio e delle robe che i corpi ed i riparti di corpo possono far trasportare gratuitamente nei movimenti collettivi sia al proprio seguito, sia separatamente, e quello che compete ad ogni militare ed impiegato imbarcato, sono indicati dall'allegato n. 2 alla convenzione. Nel peso complessivo del bagaglio del corpo s'intende compreso anche quello particolare degli ufficiali (1).

§ 9. Ognuno dei componenti adulti della famiglia ha diritto al trasporto gratuito di altrettanta quantità di bagaglio quanta ne compete al proprio capo famiglia.

I fanciulli dai tre ai dieci anni hanno diritto al trasporto gratuito della metà del bagaglio assegnato al capo della famiglia.

Quelli di età inferiore ai tre anni non hanno diritto al trasporto gratuito di bagaglio.

§ 10. Per il bagaglio e per le robe eccedenti la competenza di cui all'allegato n. 2 della Convenzione è dovuto il prezzo stabilito dall'art. 9 della Convenzione stessa e dall'art. 14 dell'annessa appendice *A*.

Il computo del peso dei bagagli e delle robe per cui si deve pagare il trasporto è fatto per miriagrammi; le frazioni eccedenti i cinque chilogrammi saranno valutate per un miriagramma, le inferiori saranno trascurate.

§ 11. I materiali ed i bagagli, che non siano custoditi dai proprietari, devono essere consegnati al comando di bordo, insieme ad una nota vidimata dal comandante della truppa, quando trattisi di trasporti collettivi.

Il comando di bordo non è responsabile del bagaglio che non gli fosse stato consegnato nel modo suespresso, nè di quello che gl'individui ritengono presso di loro.

---

(1) L'assimilazione dei gradi degli impiegati civili a quelli degli ufficiali è data dall'annessa tabella allegato N. 1.

§ 12. Per le spedizioni dal continente alle isole e viceversa, le amministrazioni militari dovranno osservare le norme stabilite dall' Istruzione per l' applicazione dell' Appendice 10 giugno 1895 alla Convenzione 28 settembre 1882, pubblicata con l'Atto N. 10 del 1897 (1).

---

(1) Tali disposizioni sono quelle contenute nei seguenti paragrafi dell' Istruzione citata:

18. Per le spedizioni dirette alla Sardegna ed alle sue isole o che ne provengono saranno osservate le norme seguenti, salvo il disposto del n. 56 per ciò che riguarda gli esplosivi:

a) A seconda della località di partenza le spedizioni saranno indirizzate:

a Genova — a quella sezione di commissariato militare;

a Spezia e Livorno — a quell' ufficio locale di commissariato militare;

a Civitavecchia — al comando del presidio (forte Michelangelo);

a Napoli e Palermo — a quella direzione territoriale di commissariato militare;

a Trapani — al comando del distretto militare.

Di conseguenza, nelle richieste di spedizione da rilasciarsi alle amministrazioni ferroviarie per i trasporti oltre mare, il luogo di *resa* da indicarsi sarà quello delle città sopra menzionate, avvertendo però che, susseguentemente all'autorità cui dovrà farsi, nelle città stesse, la consegna delle robe, dovrà pure indicarsi, tra parentesi, il definitivo destinatario delle robe medesime.

Parimenti sulle richieste di spedizione per i trasporti che provengono dalla Sardegna o dalle sue isole, oltre l'indicazione dell'autorità militare speditrice, si porrà sempre, fra parentesi, quella dell'autorità che fece iniziare il trasporto.

Si nell' uno che nell' altro caso poi, sui colli componenti ciascuna spedizione le autorità speditrici, oltre l' indicazione dei comandi, direzioni, sezioni ed uffici predetti, dovranno aggiungere anche quella dell' autorità militare cui dev' essere fatta la definitiva consegna dei colli stessi e del luogo ove risiede.

b) Al ricevere dei colli le autorità militari di cui alla prima parte della lettera *a)* procederanno alla loro ricognizione, avvertendo che si dovrà verificare il contenuto dei colli stessi soltanto quando siano danneggiati, non corrispondano precisamente al peso indicato sulla richiesta di spedizione e, se furono piombati, non abbiano i piombi intatti.

Per questi ultimi colli la verificazione sarà fatta con le modalità prescritte al N. 33 e delle eventuali mancanze od avarie sarà fatto constare mediante verbale da firmarsi dai rappresentanti dell'autorità militare e, a seconda dei casi, da quelli della Società di Navigazione generale italiana o da quelli della Società ferroviaria.

Per la firma e la conservazione di detto verbale e la trasmissione delle copie relative, varranno le norme indicate dal § 37 dell'appendice.

Compiuta la verificazione, i detti colli saranno ricondizionati nei modi prescritti dal N. 25 e tutta la spedizione sarà consegnata alla società di navigazione generale italiana, se le robe sono dirette alla

§ 13. Degli smarrimenti e delle avarie si fa constare, col concorso degli agenti della Società e mediante verbale da compilarsi, dalle autorità militari o marittime del luogo ove furono riconosciuti l'avaria o lo smarrimento e da firmarsi da un agente della Società.

Sardegna od alle sue isole, all'amministrazione ferroviaria se le robe ne provengono.

c) Per gli eventuali trasporti che fossero per occorrere dalla banchina ai magazzini dell'amministrazione militare questa farà uso di mezzi propri.

d) Per le spedizioni dirette alla Sardegna e alle sue isole le autorità di cui alla prima parte della lettera *a)* provvederanno alla compilazione delle polizze di carico e della richiesta modello H.

Tanto sulla richiesta modello H, quanto sulla polizza di carico lo sbarco sarà designato al porto viciniore al luogo di destinazione.

Dell'effettuata spedizione le dette autorità, mediante lettera raccomandata, dovranno dare avviso, secondo i casi, all'ufficio locale di commissariato di Cagliari, al comandante del presidio di Maddalena o agli agenti della reale compagnia strade ferrate sarde in Golfo Aranci e Porto Torres (incaricati dall'amministrazione militare delle operazioni di presa e resa e di far proseguire le spedizioni sino a destino) trasmettendo loro, al tempo istesso, una o più *richieste* Mod. H, secondo che la spedizione stessa debba percorrere soltanto tratti di linee ferroviarie della detta compagnia, od anche quelli delle ferrovie secondarie indicate nell'elenco allegato N. 4.

e) Per le spedizioni provenienti dalla Sardegna, le autorità precitate compileranno le richieste di spedizioni modelli 444 e 445, oltre i *riscontri*, che eventualmente occorressero ai termini del N. 16.

f) Ove delle spedizioni facciano parte generi soggetti a dazio, questi saranno introdotti a *dazio sospeso*.

Delle eventuali spese per le rispedizioni, le autorità militari chiederanno rimborso mensilmente al Ministero della guerra con rendiconto modello 400.

19. Per le spedizioni dirette alle isole minori o di là provenienti saranno osservate le disposizioni di massima prescritte dal numero precedente, avvertendo inoltre quanto segue:

a) che le spedizioni dirette alle isole dell'arcipelago toscano o di là provenienti, eccezione fatta per l'isola del Giglio (le quali spedizioni saranno indirizzate al comando del presidio di Orbetello), dovranno essere appoggiate alla sezione di commissariato militare di Livorno;

b) che le spedizioni dirette alle isole Favignana, Pantelleria, Lampedusa e Linosa, o di là provenienti, dovranno essere appoggiate al comando del distretto di Trapani;

c) che le spedizioni dirette all'isola Ustica, o di là provenienti, dovranno far capo alla direzione territoriale di commissariato militare di Palermo;

d) che le spedizioni dirette alle isole Eolie, o di là provenienti, dovranno essere indirizzate alla sezione di commissariato militare di Messina ed affidate, per il percorso marittimo, alla società « Siciliana » di navigazione;

e) che le spedizioni dirette alle isole Tremiti, o di là provenienti,

In rappresentanza delle autorità precitate, il diritto di far compilare il detto verbale spetta anche agli agenti degli assuntori del servizio dei trasporti militari.

§ 14. Il prezzo da addebitarsi alla Società di navigazione generale italiana per le robe sottratte o smarrite è sempre quello indicato dalla tariffa militare allo stato di nuove.

Se si tratta di robe non aventi ancora prezzo di tariffa, le somme da addebitarsi sono stabilite dal Ministero della guerra o della marina.

Per i materiali di proprietà delle masse dei corpi, dell'associazione della Croce Rossa e della Croce di Malta, le somme da addebitarsi sono stabilite rispettivamente dai corpi e dalla associazione, secondo il prezzo al quale i materiali risultano in carico.

§ 15. Il prezzo di addebito delle robe ridotte inservibili è calcolato coi criteri stabiliti per le robe sottratte o smarrite. Tali robe rimangono in proprietà della Società, che dovrà asportarle nel perentorio termine che le verrà fissato, pena l'abbandono sulla pubblica via, a meno che l'amministrazione militare non preferisca di ritirarle. In questo ultimo caso si terrà conto, a favore della Società stessa, del loro valore commerciale.

§ 16. Per gli oggetti di proprietà individuale la Società deve usare, per quanto riguarda gli smarrimenti di bauli, casse, valigie, ecc. e i deprezzamenti in caso di avarie, gli stessi trattamenti che vigono pei passeggeri ordinari.

§ 17. Il verbale di cui al § 13 deve indicare:

a) il giorno, mese, anno e luogo in cui fu redatto;

---

dovranno, a seconda della convenienza, far capo alla direzione territoriale di commissariato militare di Ancona, od a quello di Bari, ed essere affidate, per il percorso marittimo, alla società di navigazione Puglia.

20. L'ammontare dei trasporti per via di mare di cui ai numeri 18 e 19, dovrà essere pagato dall'autorità militare che eseguisce la spedizione, salvo a questa di chiederne rimborso.

21. Per le spedizioni che debbono percorrere un tratto di mare dovranno compilarsi, dalle competenti autorità militari, le polizze di carico in quadruplice originale, due dei quali da consegnarsi alla Società di navigazione generale italiana, uno da inviarsi alla parte ricevente ed il quarto da rimanere al mittente a comprova della effettuata spedizione

Ove le spedizioni siano a carico dello Stato, le singole polizze non potranno comprendere materiali che, per le spese di trasporto, gravino su differenti capitoli ed articoli del bilancio, e così pure non potranno essere compilate polizze di carico complessive per spedizioni interessanti più corpi.

Per tutte le spedizioni ordinate dalle autorità militari, dovendo esse considerarsi come fatte nell'esclusivo interesse dello Stato, alle polizze non dovrà essere applicata alcuna marca da bollo.

b) la quantità dei colli componenti la spedizione;

c) il numero e la lettera di quelli pei quali si sono verificati i fatti che danno luogo alla compilazione del verbale;

d) il peso parziale di detti colli segnato sulla richiesta di spedizione o sulla richiesta modello *H* e quello riconosciuto in arrivo colla differenza in più o in meno;

e) la forma e la qualità dell'imballaggio dei detti colli e la loro condizione esterna al momento in cui vennero consegnati dalla Società;

f) la specie e quantità degli oggetti riscontrati avariati o mancanti nei colli, con la indicazione, ove utile e possibile, del peso di altrettanti della stessa specie di quelli deficienti;

g) l'ammontare dei guasti e delle mancanze col valore unitario e complessivo delle riparazioni occorrenti e delle robe deficienti;

h) il valore commerciale attribuito alle robe che, sebbene dichiarate inservibili, non si è creduto di abbandonare in proprietà della Società;

i) il termine fissato per l'asportazione delle robe dichiarate inservibili, quando queste vengano abbandonate in proprietà della Società;

l) le cause accertate delle avarie e delle perdite;

m) infine che *l'importo delle avarie* (o delle mancanze) *stabilite nella somma di L.* (1) . . . . *è posto a carico della Società* oppure che non vi ha luogo a compenso.

§ 18. Quando non vi sia immediato accordo tra le parti circa i danni imputabili alla Società e circa l'ammontare del risarcimento, si ricorre al giudizio di due periti da eleggersi l'uno dalla parte ricevente l'altro dai rappresentanti della Società. In caso di dissenso non componibile fra i detti periti, se ne fa intervenire un terzo, la cui nomina è fatta dalla Camera di commercio e, ove questa manchi, dall'autorità municipale.

Ove la perizia non possa aver luogo immediatamente, le robe contestate resteranno depositate nei magazzini della dogana ove furono sbarcate, restando a carico della parte soccombente le eventuali spese di magazzinaggio come le altre relative alla perizia.

§ 19. Il verbale dev'essere firmato dal destinatario e dal

(1) L'importo delle avarie o mancanze sarà lasciato in bianco quando non potrà essere indicato dall'autorità che compila il verbale e vi sarà posto quando sarà stato indicato dall'autorità di cui al 2° comma del § 12.

rappresentante della Società di Navigazione Generale Italiana e, occorrendo, anche dai periti.

Il verbale originale rimane al destinatario, il quale ne deve poi far pervenire una copia al Ministero competente ed una alla parte mittente.

Gli agenti della Società hanno il diritto di esporre a piè del verbale, prima di firmarlo, le eccezioni che credono nell'interesse della propria amministrazione, come pure di firmarlo con riserva di produrre giustificazioni. Il rifiuto di firmare il verbale, come pure il mancato intervento dell'agente all'atto della ricognizione delle robe, è fatto constatare nel verbale stesso.

§ 20. Per soddisfare a tali addebiti la Società di Navigazione Generale Italiana ne verserà l'ammontare in tesoreria o nella cassa del corpo od ufficio da cui fu redatto il verbale, secondo sarà indicato all'atto della conferma dell'addebito.

Tali versamenti si effettueranno entro due mesi dalla compilazione del verbale, se non furono fatte eccezioni o riserve; entro i 20 giorni dalla ricevuta della decisione del Ministero competente, in caso di contestazione.

§ 21. Ove nei quattro mesi dalla compilazione del verbale le robe considerate come perdute siano rinvenute, devono dal destinatario essere accettate.

Trascorsi i quattro mesi dalla compilazione del verbale le robe non saranno più accettate dal destinatario senza preventiva autorizzazione del competente Ministero.

Somministrazioni speciali di vitto.

§ 22. Ferme restando le disposizioni degli art. 3 e 4 della Convenzione per ciò che ha tratto alle somministrazioni del vitto nelle circostanze normali, in caso di ritardato arrivo di piroscafi per cattivo mare, contumacia od altro qualsiasi evento non imputabile alla Società di navigazione generale italiana, nei viaggi per ragioni di servizio i pasti sono rimborsati ai prezzi stabiliti dalla convenzione.

L'importo di tali somministrazioni deve pagarsi direttamente dai corpi, reparti di corpo, drappelli, ufficiali isolati, impiegati ed altre persone di cui al § 1, al comando di bordo, ritirando apposita ricevuta munita di dichiarazione comprovante il ritardo nel viaggio, dichiarazione che deve essere

vidimata dalla competente autorità marittima del porto di arrivo.

Se i corpi, reparti di corpo, ufficiali isolati, impiegati ed altre persone di cui sopra, si trovano eccezionalmente sprovvisti di danaro, rilasciano al comando di bordo una dichiarazione conforme all'annesso modello n. 1, a giustificazione delle somministrazioni di vitto usufruite a causa del ritardo nel viaggio.

Per gli individui di truppa isolati la dichiarazione è rilasciata dal più elevato in grado o dal più anziano dei presenti o, in difetto, dagli stessi individui pei quali è compilato il documento.

Le une e le altre poi sono vidimate, in ogni caso, dall'autorità marittima del porto d'arrivo.

Analogamente si procede per le somministrazioni di vitto occorse per ritardi nell'arrivo imputabili alla Società di Navigazione, salvo il disposto dell'articolo 5 della Convenzione, ultimo capoverso, per i pasti a carico della Società stessa.

§ 23. I viveri di sbarco, di cui al § 6 della Convenzione, debbono normalmente essere pagati dai Corpi all'atto in cui sono somministrati. Quando però i Corpi stessi non dispongano di fondi sufficienti, tali somministrazioni sono fatte a credito e la Società ne chiede rimborso con le modalità stabilite dal successivo § 31.

Anche pei viveri di sbarco, come per le somministrazioni straordinarie, deve essere rilasciata apposita dichiarazione.

§ 24. Le somministrazioni straordinarie di vitto fatte ai personali viaggianti per conto proprio, sono da questi direttamente pagate alla Società ai prezzi della Convenzione, salvo il disposto del precitato art. 5 della Convenzione stessa, ultimo capoverso.

Trasporti ordinari e straordinari.

§ 25. I trasporti di truppa vengono generalmente effettuati coi piroscafi postali.

Il richiedere piroscafi straordinari spetta al Ministero, previ accordi da prendersi colla Società sotto l'osservanza di quanto è stabilito dalla Convenzione.

§ 26. La facoltà di ricorrere a mezzi di trasporto forniti dalla Regia marina o da altre Società di navigazione nei casi previsti dall'articolo 15 della Convenzione è riservata al Ministero.

§ 27. Il numero dei cavalli che gli ufficiali hanno diritto di far trasportare ai prezzi della Convenzione è determinato

dall'annessa tabella, allegato N. 2, che indica il numero delle razioni di foraggio fissate come competenza ai vari gradi.

Al trasporto di vetture, pure ai prezzi della Convenzione, non hanno diritto che gli ufficiali generali e gli ufficiali ammiragli.

§ 28. Per ottenere il trasporto ai prezzi della Convenzione si debbono presentare alle agenzie della Società gli stessi documenti che sono stabiliti pei viaggi in ferrovia, eccezione fatta soltanto per il trasporto delle famiglie degli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina, e per quello delle robe di tutti questi impiegati, pei quali trasporti sono prodotti i medesimi documenti di cui si avvalgono i militari e loro famiglie.

Tali documenti sono:

Per le persone:

a) *Militari e loro famiglie*:

Lo *scontrino mod. A* per gli ufficiali e per gli allievi degli istituti di istruzione superiore provvisti di libretto di viaggio (mod. N. 4);

Lo *scontrino mod. B* per gli ufficiali non provvisti di libretto e che per la loro temporanea posizione hanno diritto di viaggiare ai prezzi delle tariffe convenzionali, nonchè per gli allievi dei collegi militari in servizio isolato (mod. N. 5);

La *richiesta mod. C* pei corpi, riparti e frazioni di corpo non inferiori ai 10 individui (mod. N. 6);

La *dichiarazione mod. E* per le famiglie (mod. N. 7);

Lo *scontrino mod. F* od F^{bis} (blen) (mod. N. 8); pei drappelli inferiori ai dieci uomini e per gli individui di truppa, e personali inferiori (uscieri, inservienti, casermieri, operai addetti ai corpi, magazzini, opifici e stabilimenti militari, cuochi e domestici dei comandanti e delle mense ufficiali delle R. navi e dai commessi ai viveri delle navi medesime) nei viaggi isolati, nonchè per il personale inferiore dei depositi allevamento cavalli.

La *dichiarazione mod. G* per gli allievi dei collegi militari per movimenti collettivi (mod. 9);

La *carta di riconoscimento* (mod. 10) per gli inscritti di leva residenti nel Regno, ed apposita dichiarazione del console, per quelli residenti all'estero.

b) *Impiegati e loro famiglie:*

Lo *scontrino mod. B* per le suore di carità infermiere presso gli stabilimenti sanitari militari;

Lo *scontrino* del libretto ferroviario (*mod.* 11) per gli impiegati dei Ministeri della guerra e della marina e (*mod.* 12) per quelli delle amministrazioni dipendenti, sia nei viaggi per ragioni di servizio sia particolari (1).

La *dichiarazione mod. E* per le famiglie dei predetti impiegati e per gli impiegati stessi nel caso siano sprovvisti di libretto di viaggio.

Sui biglietti da rilasciarsi alle persone viaggianti cogli scontrini mod. *A*, *B*, *F* ed F^{bis} (bleu) è applicabile la tassa di bollo di cent. 5 per ogni biglietto, qualunque sia il numero delle persone che ne fruiscono e qualunque sia il motivo dei viaggi.

Sui biglietti invece per le persone viaggianti con la richiesta mod. *C* non deve essere applicata alcuna tassa di bollo.

Per i veicoli e per i quadrupedi:

Lo *scontrino mod. D* (mod N. 13 se si tratta di quadrupedi o veicoli appartenenti ad ufficiali che viaggiano isolatamente.

La *richiesta mod. C* per i quadrupedi ed i veicoli appartenenti ai corpi ed ai reparti di corpo.

Pei bagagli eccedenti la competenza (2), per i mobili dei militari, impiegati e loro famiglie, per i materiali e le robe di proprietà della amministrazione militare:

Lo *scontrino mod. A* se si tratta di ufficiali provvisti di libretto;

Lo *scontrino mod. D* per tutti i militari non provvisti di libretto e per tutti gli impiegati;

La *dichiarazione mod. E* per le famiglie.

La *dichiarazione mod. H* (mod. N. 14), unitamente alla polizza di carico in quadruplice esemplare, per i materiali, i mobili e le robe tutte di proprietà dell'amministrazione militare.

Per il rilascio e per l'uso dei documenti sopra indicati saranno seguite le norme prescritte dal Regolamento per l'applicazione della Convenzione 28 settembre 1882 conchiusa con le Strade ferrate, per quanto riguarda i modelli A, B, C, D, E.

(1) Non potendo gl'impiegati provinciali usufruire, pel disposto dell'articolo 12 (concessione *E*) delle Tariffe, Norme e Condizioni, più di 24 scontrini per ogni anno, pei viaggi in ferrovia, il Ministero, allo scopo di non limitare tale concessione, ha determinato di concedere, dietro domanda, fascicoli con speciali indicazioni che possano servire solo pei viaggi sul mare.

(2) Per il bagaglio di competenza non viene mai rilasciato alcun documento.

F ed F^{bis} e le norme e condizioni fissate nelle concessioni speciali D ed E pei viaggi in ferrovia degl'impiegati civili, in quanto riguarda i mod. 11 e 12 (1).

§ 29. Collo *scontrino mod. F* od *F^{bis}* gli individui di truppa eccettuati i carabinieri reali, devono sempre esibire agli agenti della Società il foglio di viaggio, di congedo o di licenza di cui sono provvisti.

§ 30. L'importare dei trasporti tanto ordinari che straordinari, di massima è pagato allo scalo di partenza, compreso il vitto, quando occorra.

Quando però, nei movimenti di corpi, di riparti o di drappelli non sia possibile eseguire il pagamento anticipato, i trasporti sono fatti a credito ed il pagamento sarà poi disposto dal Ministero della guerra o della marina.

§ 31. Nel caso di trasporti ordinari che non possono essere pagati allo scalo di partenza, i comandanti dei corpi, riparti o drappelli fanno speciale annotazione sul documento di cui al § 28 da rilasciarsi al luogo d'imbarco, indicandovi le cause per le quali il pagamento non potè effettuarsi.

Pei trasporti che riguardano l'esercito, la Società presenta alla direzione di commissariato militare di Roma apposita contabilità, corredata dai documenti comprovanti il suo credito.

La direzione di commissariato, verificata l'esattezza del conto, ne fa dichiarazione sul conto stesso e quindi lo invia al Ministero (Direzione Generale dei Servizi Amministrativi) per il pagamento.

Per il vitto somministrato in causa di ritardi negli arrivi o di contumacia od altro evento, come pure per i viveri di sbarco, nel caso in cui non siano stati pagati all'atto della somministrazione (§ 23), la Società presenta pure alla Direzione di commissariato militare di Roma il conto del suo credito, corredandolo delle dichiarazioni stabilite dai precedenti §§ 22 e 23.

La direzione, accertatane la regolarità, trasmette il conto all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî agli effetti del § 1902 del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi.

Contabilità simili sono dalla società presentate direttamente al Ministero della marina pei trasporti che riguardano l'armata.

---

(1) Le principali disposizioni contenute nel Regolamento e nelle Norme suddette, sono quelle comprese nell'annessa Appendice.

§ 32. I trasporti fra porti nazionali con corse apposite e straordinarie si effettuano secondo le norme fissate all'articolo 12 della convenzione.

La somma totale da corrispondersi alla società per ciascuna corsa (cioè fra andata e ritorno) si ricava facendo dapprima il computo complessivo delle pure spese di trasporto (dedotte cioè le quote d'imbarco e sbarco) per gli uomini, quadrupedi, carri e materiali effettivamente imbarcati; computo che ascenderà ad una somma parziale superiore, pari od inferiore al corrispettivo minimo da pagarsi in ogni caso alla società, e da calcolarsi giusta quanto viene stabilito all'art. 12 della convenzione stessa.

Se detta somma parziale risulta:

a) superiore o pari al corrispettivo minimo, non si ha che da aggiungere alle medesime le quote d'imbarco e sbarco per gli uomini, quadrupedi, carri e materiali effettivamente imbarcati, per ricavare la somma da pagarsi alla società (1).

(1) ESEMPIO: Pel trasferimento di un reggimento da Genova a Palermo — 173 leghe — ha luogo una corsa straordinaria; se si suppone nel ritorno un viaggio a vuoto, ed il reggimento composto come viene in appresso indicato, si avrà:

L. 11,700 corrispettivo minimo da pagarsi per la corsa Genova-Palermo (cioè fra andata e ritorno), cioè 1000 uomini a L. 11.70 (articoli 2 e 12 della convenzione).

Computo delle spese di trasporto e delle quote per imbarco e sbarco.

	Numero	PREZZO unitario di trasporto (dedotte le quote d'imbarco e sbarco)				TOTALE	TOTALE quote d'imbarco e sbarco
		Uomini			Quadrupedi, veicoli e materiali		
		1ª	2ª	3ª			
Ufficiali superiori	5	45.65	»	»	»	228.25	5
Id. inferiori	50	»	30.40	»	»	1,520.00	50
Truppa	700	»	»	11.70	»	8,190.00	140
Cavalli	20	»	»	»	69.20	1,384.00	200
Carri	5	»	»	»	69.20	346.00	50
Bagaglio eccedente Q.li	100	»	»	»	3.20	320.00	30
TOTALE GENERALE						11,988.25	475

Totale delle spese di trasporto L. 11,988.25 maggiore di 11,700 corrispettivo minimo.

Somma totale da corrispondersi alla società per una corsa da Genova Palermo (cioè fra andata e ritorno) L. 11,988.25 + 475 = 12,463.25.

b) inferiore al corrispettivo minimo, *la somma totale* da corrispondersi alla società è pari a quella che si ottiene aggiungendo al corrispettivo minimo stesso tutte le quote di imbarco e sbarco per gli uomini, quadrupedi, carri e materiali effettivamente imbarcati (1).

§ 33. Per i trasporti con piroscafi straordinari, pei quali eccezionalmente non si sia effettuato il pagamento all'atto dell'imbarco, i comandanti dei reparti o drappelli partenti rilasciano al capitano del bastimento apposita dichiarazione, conforme all'annesso modello N. 2, dalla quale consti il numero degli uomini imbarcati (e per gli ufficiali anche il nome, cognome e grado di ciascuno), il luogo d'imbarco e di sbarco, ed il corpo cui gli uomini appartengono, e se trattasi di inscritti o richiamati dal congedo o di congedandi provenienti dai distretti, il distretto di provenienza.

---

(1) ESEMPIO: Pel trasferimento di un reggimento da Genova a Palermo — 173 leghe — ha luogo una corsa straordinaria; se si suppone nel ritorno un viaggio a vuoto, ed il reggimento composto come viene in appresso indicato, si avrà:

L. 11,700 corrispettivo minimo da pagarsi per la corsa Genova-Palermo (cioè fra andata e ritorno), cioè 1000 uomini a L. 11.70 (articoli 2 e 12 della convenzione).

Computo delle spese di trasporto e delle quote per imbarco e sbarco.

	Numero	PREZZO unitario di trasporto (dedotte le quote d'imbarco e sbarco)				TOTALE	TOTALE quote d'imbarco e sbarco
		Uomini			Quadrupedi, veicoli e materiali		
		1ª	2ª	3ª			
Ufficiali superiori	5	45.65	»	»	»	228.25	5
Id. inferiori	50	»	30.40	»	»	1,520.00	50
Truppa	600	»	»	11.70	»	7,020.00	120
Cavalli	20	»	»	»	69.20	1,384.00	200
Carri	5	»	»	»	69.20	346.00	50
Bagaglio eccedente . Q.li	100	»	»	»	3.20	320.00	30
TOTALE GENERALE . . .						10,818.25	455

Totale spese di trasporto L. 10,818.25, minore di L. 11,700 corrispettivo minimo.

Somma totale da corrispondersi alla società per una corsa da Genova a Palermo (cioè fra andata e ritorno) L. 11,700 + 455 = 12,155.

Quando si tratti di riparti o drappelli di diversi corpi, queste dichiarazioni sono riepilogate in apposita dimostrazione, conforme all'annesso mod. N. 3, firmata dal più elevato in grado o più anziano dei militari imbarcati e vengono rimesse al capitano del bastimento, unitamente alla dimostrazione riepilogativa.

Per ottenere poi il rimborso del prezzo dei trasporti straordinari la Società presenterà apposite contabilità direttamente al Ministero della guerra (Direzione Generale dei Servizi Amministrativi) o della marina, che provvederanno pel pagamento.

§ 34. Le pratiche per la liquidazione ed il rimborso delle somme pagate in più od in meno pei trasporti, tanto ordinari quanto straordinari, sia collettivi che individuali, i quali riguardano l'esercito debbono essere fatte esclusivamente per mezzo della direzione territoriale di commissariato militare di Roma e per mezzo del Ministero della marina per quelli che interessano l'armata.

A ciascun reclamo devono essere uniti i documenti relativi al viaggio.

Non avrà corso alcun reclamo se non risulta in modo certo che i documenti prescritti per poter fruire delle tariffe ridotte furono presentati prima dell'eseguimento del trasporto.

§ 35. Di concerto fra i Ministeri della guerra e della marina è stabilito che le autorità dell'esercito, dove manchi quella marittima, possano anche rilasciare documenti per il trasporto sul mare di individui appartenenti alla marina; e viceversa, che le autorità marittime, dove manchino quelle dell'esercito, siano autorizzate ad emettere documenti pel trasporto di individui appartenenti all'esercito, sia che trattisi di trasporti collettivi, che isolati.

§ 36 In caso di mobilitazione i documenti da presentarsi agli scali di partenza per ottenere che i trasporti siano eseguiti in conto corrente a termine dell'articolo 18 della Convenzione, sono in tutto conformi ai modelli *B*, *C*, *D*, *F* ed *H*, di cui al precedente § 28, ma stampati su carta color rosa ed aventi l'indicazione: *In conto corrente.*

In conseguenza i documenti di questo colore servono di titolo di credito alla società per ottenere il pagamento delle somme dovute pei trasporti con essi documenti eseguiti.

In caso di *conto corrente* gli ufficiali sono ammessi a viaggiare anche con lo *scontrino mod. F*, siano in divisa, siano vestiti in abito borghese.

§ 37. Il conto corrente comincia col primo giorno di mobilitazione, e cessa alla data che verrà notificata in tempo alla Società dal Ministero della guerra, *dalla quale data non dovranno più dalla Società stessa essere accettati documenti color rosa.*

§ 38. I trasporti che si effettueranno per mezzo degli assuntori del servizio dei trasporti militari, quelli degli allievi delle scuole militari ed i trasporti per conto particolare (*famiglie*) debbono essere eseguiti contro pagamento diretto allo scalo di partenza anche durante il periodo del conto corrente.

In questi casi, come in quello in cui l'Amministrazione militare credesse, in via eccezionale, di non valersi del conto corrente, debbono essere presentati i documenti ordinari.

Trasporto del numerario.

§ 39. Pel trasporto del numerario e di altri valori saranno pagati alla Navigazione Generale Italiana i seguenti prezzi:

Per un percorso	fino	a 20	leghe	incluse	L.	0,530	Per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire.
»	»	superiore a 20	»	fino a 40	»	0,635	
»	»	» 40	»	» 60	»	0,740	
»	»	» 60	»	» 80	»	0,850	
»	»	» 80	»	» 100	»	0,955	
»	»	oltre le 100	leghe	. .	»	1,060	

§ 40. Nei trasporti di numerario o di valori diretti a porti esteri o viaggianti fra questi, nei quali il percorso da compiersi superi le 250 leghe, oltre il prezzo di L. 1,06 da pagarsi in base al precedente paragrafo, dovranno essere aggiunti cent. 20 per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire e per ogni tratto di 50 leghe o frazione di 50 leghe eccedente quello sopra accennato di 250.

§ 41. Pei trasporti di numerario dai porti italiani compresi nell'itinerario della linea postale Genova-Massaua, a Massaua, e viceversa, verrà pagata la tariffa fissa di L. 2,00 per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire.

§ 42. Nei trasporti di numerario e di valori si osservano le seguenti modalità, analoghe a quelle fissate tra la Società di Navigazione ed i Ministeri delle poste e dei telegrafi e del tesoro per le spedizioni di numerario e valori del tesoro stesso:

1° La consegna del numerario e dei valori da spedirsi e quella dei valori in arrivo deve essere fatta a bordo dei piroscafi, sempre alla presenza di appositi incaricati dell'autorità

mittente o di quella destinataria, i quali dovranno accompagnarli sia nel caso di consegna sia nel caso di ritiro;

2° Al trasporto materiale del numerario e dei valori alle banchine dei porti e viceversa provvedono direttamente le autorità mittenti o destinatarie, restando sempre a carico della Società le spese pel trasporto dalla banchina a bordo dei piroscafi e viceversa;

3° Le autorità mittenti danno avviso all'Agenzia della Società delle spedizioni che saranno per fare e, previ accordi con la stessa, indicano il giorno e l'ora in cui gli incaricati di cui al precedente N. 1, si troveranno alla banchina pel trasporto a bordo del numerario e dei valori;

4° All'arrivo del numerario e dei valori l'autorità destinataria si metterà immediatamente d'accordo con l'Agenzia della Società per stabilire l'ora in cui i propri rappresentanti dovranno trovarsi a bordo per riceverne la consegna e presenziarne il trasporto fino alla banchina;

5° Le spedizioni saranno accompagnate da uno speciale prospetto dimostrativo conforme all'annesso modello N. 15, il quale dovrà esser compilato in doppio esemplare con tutte le notizie occorrenti alle spedizioni medesime e dovrà portare il visto dell'autorità che le eseguisce ed il bollo d'ufficio. Un esemplare dovrà essere ritirato dagli incaricati della consegna, firmato dal comandante del piroscafo, o da chi per esso, come prova di aver ricevuto i valori descritti, per essere consegnati al destinatario; l'altro esemplare dovrà essere consegnato al detto comandante, od a chi per esso, per ricevervi la firma dell'incaricato della parte destinataria, trattenendolo in prova e giustificazione della fatta consegna.

6° La spedizione ed il ricevimento di barili vuoti, casse ed altri recipienti di ritorno, si fa con le norme stesse dei valori, escluso l'accompagnamento.

Trasporti da e per Massaua.

§ 43. Le amministrazioni militari, complessivamente, hanno diritto venga loro riservato, dietro preavviso di 10 giorni da darsi alla Società di Navigazione Generale Italiana prima della partenza da Genova del postale di Massaua, un minimo di metri cubi 400 di vuoto per spedizioni di merci e materiali alla Colonia Eritrea.

§ 44. Pel trasporto in linea postale dai porti italiani a Massaua si corrisponderanno, per ogni vettura ferroviaria, carro coperto o scoperto da ferrovia, per ogni tonnellata di polvere e di cartucce, i prezzi fissati dall'art. 15 dell'Appendice A alla Convenzione, nei quali non sono compresi i compensi dovuti per le operazioni d'imbarco e sbarco.

§ 45. Il supplemento di L. 0,50 che dovrà corrispondersi pel trattamento speciale dei sottufficiali viaggianti da e per Massaua a norma dell'art. 5 della suddetta Appendice A, verrà conteggiato in L. 0,25 quale aumento per la colazione ed in L. 0,25 quale aumento pel pranzo.

§ 46. Tutte le disposizioni in vigore pei trasporti ordinari sono applicabili ai trasporti che formano oggetto della Convenzione 22 luglio 1896 e della presente Istruzione in quanto non siano da queste modificate.

Il Ministro — PELLOUX.

ALLEGATO N. 1

ELENCO *degli impiegati appartenenti alle amministrazioni della guerra e della marina colla parificazione ai gradi degli ufficiali del regio esercito.*

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Avvocato generale militare.	Tenente Generale.
Direttore generale dei Ministeri della guerra e della marina. Sostituto avvocato generale militare di 1ª e 2ª classe.	Maggiore Generale.
Direttore capo di divisione dei Ministeri della guerra e della marina. Avvocato fiscale militare di 1ª classe. Ingegnere geografo capo dell'istituto geografico militare. Capitano di porto ispettore. Capitano di porto di 1ª classe.	Colonnello.
Capo sezione di 1ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Avvocato fiscale militare di 2ª e 3ª classe. Ingegnere geografo principale di 1ª classe dell'istituto geografico militare. Topografo capo di 1ª classe. Chimico farmacista militare ispettore. Ragioniere capo d'artiglieria di 1ª classe. Ragioniere geometra capo di 1ª classe del genio. Maestro direttore di scherma. Capitano di porto di 2ª classe.	Tenente Colonnello.
Capo sezione di 2ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Sostituto avvocato fiscale militare di 1ª e 2ª classe. Segretario principale dei tribunali militari. Ingegnere geografo principale di 2ª classe dell'istituto geografico militare. Topografo principale di 1ª classe dell'istituto geografico militare.	Maggiore.

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Professore titolare di letttere e scienze di 1ª e 2ª classe negli istituti militari e marittimi. Chimico farmacista militare direttore. Farmacista militare capo di 1ª classe. Ragioniere capo di 2ª classe d'artiglieria. Ragioniere geometra capo di 2ª classe del genio. Capo tecnico principale di 1ª classe d'artiglieria e genio e della marina. Capitano di porto di 3ª classe. Farmacista capo di 1ª classe della marina.	Maggiore
Segretario di 1ª, 2ª e 3ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Capo degli uffici d'ordine dei Ministeri della guerra e della marina. Archivista di 1ª e 2ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Sostituto avvocato fiscale militare di 3ª classe. Segretario dei tribunali militari di 1ª e 2ª classe. Topografo di 1ª classe dell'istituto geografico militare. Professore titolare di lettere e scienze di 3ª classe negli istituti militari e marittimi. Professore titolare di disegno e maestro di 1ª classe negli istituti militari e marittimi. Farmacista capo militare di 2ª classe. Farmacista militare di 1ª classe Ragioniere principale di 1ª, 2ª e 3ª classe d'artiglieria. Ragioniere geometra principale di 1ª, 2ª e 3ª classe del genio. Capo tecnico di 2ª e 3ª classe d'artiglieria e genio e della marina. Ufficiali di porto di 1ª, 2ª e 3ª classe. Medico direttore di lazzaretto e medico primario locale di porto. Farmacista capo di 2ª classe della marina. Farmacista di 1ª classe della marina. Contabile di magazzino della marina.	Capitano.

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Vice segretario di 1ª e 2ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Archivista di 3ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Ufficiale d'ordine di 1ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Sostituto segretario dei tribunali militari di 1ª e 2ª classe. Aiutante ingegnere geografo di 1ª e 2ª classe dell'istituto geografico militare. Topografo di 2ª classe dell'istituto geografico militare. Aiutante topografo di 1ª classe dell'istituto geografico militare. Professore aggiunto di lettere e scienze di 1ª e 2ª classe negli istituti militari e marittimi. Professore titolare di disegno e maestro di 2ª e 3ª classe negli istituti militari e marittimi. Farmacista militare di 2ª classe. Ragioniere di 1ª e 2ª classe d'artiglieria. Ragioniere geometra di 1ª e 2ª classe del genio. Capotecnico di 1ª e 2ª classe d'artiglieria e genio e della marina. Applicato di porto di 1ª classe. Medico supplente di lazzaretto. Medico locale di porto. Farmacista di 2ª classe della marina. Aiutante contabile della marina con stipendio da lire 2500 e lire 3000.	Tenente.
Vice segretario di 3ª classe dei Ministeri delle guerra e della marina. Ufficiale d'ordine di 2ª e 3ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Sostituto segretario aggiunto dei tribunali militari. Professore aggiunto di disegno e maestro aggiunto negli istituti militari. Aiutante topografo di 2ª classe ed aspirante aiutante topografo dell'istituto geografico militare. Farmacista militare di 3ª classe.	Sottotenente.

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Aiutante ragioniere d'artiglieria. Aiutante ragioniere geometra del genio. Capo tecnico di 3ª classe d'artiglieria e genio. Assistente locale del genio. Scrivano locale delle amministrazioni della guerra e della marina. Professore aggiunto di disegno e altro maestro di 1ª e 2ª classe negli istituti militari. Applicato di porto di 2ª classe Farmacista di 3ª classe della marina. Aiutante contabile della marina con stipendio di lire 2000. Segnalatore semaforico. Commessi e disegnatori delle direzioni dei lavori. Assistenti locali.	Sottotenenti.

ALLEGATO N. 2

TABELLA *indicante le razioni giornaliere di foraggio spettanti agli ufficiali del regio esercito e della regia armata secondo i gradi e le cariche rispettivi.*

GRADI E CARICHE	Numero delle razioni spettanti
Generale d'esercito — Ministro della guerra — Capo di stato maggiore dell'esercito — Comandante di corpo d'armata — Primo aiutante di campo generale di S. M. il Re.	5
Tenente generale — Sottosegretario di Stato al ministero della guerra — Maggior generale comandante di divisione — Maggior generale comandante dell'isola di Sardegna — Maggior generale aiutante di campo generale di S. M. il Re e dei Reali Principi — Ufficiale ammiraglio aiutante di campo generale di S. M. il Re — Capitano di vascello aiutante di campo di S. M. il Re e dei Reali Principi — Comandante di brigata di cavalleria.	4
Maggior generale — Colonnello, tenente colonnello, maggiore e capitano di stato maggiore e di cavalleria — Ufficiale superiore aiutante di campo di S. M. il Re e dei Reali Principi — Capitano di fregata aiutante di campo di S. M. il Re — Tenente di vascello ufficiale d'ordinanza di Principi Reali — Comandante di reggimento d'artiglieria da campagna e da montagna — Comandante del reggimento d'artiglieria a cavallo — Tenente colonnello, maggiore e capitano del reggimento d'artiglieria a cavallo (eccettuati i capitani del treno).	3
Colonnello, tenente colonnello, maggiore, capitano, tenente e sottotenente dei carabinieri reali — Colonnello, tenente colonnello e maggiore di fanteria — Colonnello, tenente colonnello e maggiore d'artiglieria — Colonnello, tenente colonnello e maggiore del genio nei corpi di truppa — Capitano, tenente e sottotenente aiutante di campo od ufficiale d'ordinanza — Capitano, tenente e sottotenente d'artiglieria addetto all'Ispettorato d'artiglieria da campagna o come insegnante nelle scuole militari — Capitano, tenente e sottotenente dei reggimenti d'artiglieria da campagna e da montagna (eccettuati gli ufficiali del treno) — Tenente e sottotenente del reggimento d'artiglieria a cavallo (eccettuati quelli del treno).	2

GRADI E CARICHE	Numero delle razioni spettanti
Colonnello, tenente colonnello e maggiore di fanteria nei distretti, negli stabilimenti militari di pena e negli stabilimenti militari — Colonnello, tenente colonnello e maggiore d'artiglieria negli stabilimenti militari — Colonnello, tenente colonnello e maggiore medico, commisario e veterinario — Colonnello, tenente colonnello, maggiore e capitano del genio — Capitano, tenente e sottotenente d'artiglieria. — Aiutante maggiore in 1° ed aiutante maggiore in 2° dei reggimenti di fanteria — Capitano dei reggimenti di fanteria inscritto nel quadro di avanzamento per turno di anzianità — Capitano aiutante maggiore in 1° nella scuola militare — Capitano medico che presta servizio nei corpi di truppa — Tenente e sottotenente del genio addetto ai comandi territoriali del genio, come insegnante alle scuole militari, ed addetto ai reparti zappatori — telegrafisti, specialisti, pontieri e del treno.	1

MODELLO N. 1 § 23

SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

(SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO)

Si dichiara che il piroscafo . . . . . della Società di Navigazione Generale Italiana, partito da . . . . . alle ore . . . . del . . . . . il quale giusta l'orario ufficiale, doveva arrivare nel porto di . . . . . alle ore . . . . del . . . . . giunse invece alle ore . . . . del . . . . . ; e che in causa del ritardo (1) furono somministrati in più di quanto era dovuto i seguenti pasti cioè:

PRANZI

in 1ª classe N. . . in 2ª classe N. . . in 3ª classe N. . .

COLAZIONI

in 1ª classe N. . . in 2ª classe N. . . in 3ª classe N. . .

A . . . . . *li* . . . . . *189* .

Il . . . . . (2)

Visto: IL COMANDANTE DEL PORTO.

---

(1) Quando il ritardo provenga da quarantena si aggiungerà la seguente dichiarazione: « Giunto in ritardo per scontata quarantena di giorni . . . . . e giusta l'ordinanza del Governo in data . . . . . ». Quando il ritardo avvenga per altre cause, indicare se queste furono dipendenti dalla Società.

(2) Grado, cognome e nome e corpo cui appartiene chi rilascia la dichiarazione.

N. B. — Trattandosi di vitto somministrato ad individui di truppa isolati, questi devono essere nominati a tergo della presente con l'indicazione del corpo cui ciascuno di essi appartiene, o, se trattasi di reclute, richiamati dal congedo, o congedati provenienti dai distretti militari, del distretto di provenienza.

Nel segnare il numero dei pranzi e delle colazioni si avvertirà di dedurre, ove del caso, il pasto (pranzo o colazione), nei soli casi in cui a termini dell'art. 3 della Convenzione va a carico della Società.

COGNOME E NOME	GRADO	CORPO	*ANNOTAZIONI*

(1) . . . . . .

DICHIARAZIONE D'IMBARCO

Il sottoscritto dichiara che addì . . . . . 18 . . alle ore . . . . presero imbarco nel porto di . . . . . sul piroscafo . . . . . N. . . ufficiali generali e superiori, N. . . . ufficiali inferiori e N. . . . individui di truppe diretti a (2) . . . . . i quali sbarcarono il giorno . . . . . alle ore . . . . e ricevèttero il seguente trattamento di bordo durante il viaggio:

Giorno in cui ha avuto luogo la somministrazione	CLASSE						Annotazioni
	1ª		2ª		3ª		
	Colazione	Pranzo	Colazione	Pranzo	Colazione	Pranzo	
Totale .							

IL CAPO DRAPPELLO (3)
(Grado, cognome e nome e corpo cui appartiene)

(1) *Distretto di provenienza*, se trattasi di reclute, di richiamati o di congedati provenienti dai distretti. — *Corpo* cui gli uomini appartengono, se trattasi di riparti organici o di congedati provenienti direttamente dai corpi.
(2) *Per cambio di guarnigione o di distaccamento — per invio in congedo — reclute o richiamati che si inviano ai corpi*, ecc.
(3) O comandante del riparto.

MODELLO N. 3 § 32

DIMOSTRAZIONE RIEPILOGATIVA

delle dichiarazioni rilasciate dai capi drappello constatanti gli uomini imbarcati il giorno . . . . . 18 . . . . alle ore . . . . sul piroscafo . . . . . diretto a . . . . . e sbarcati a . . . . . il giorno. . . . . alle ore . . .
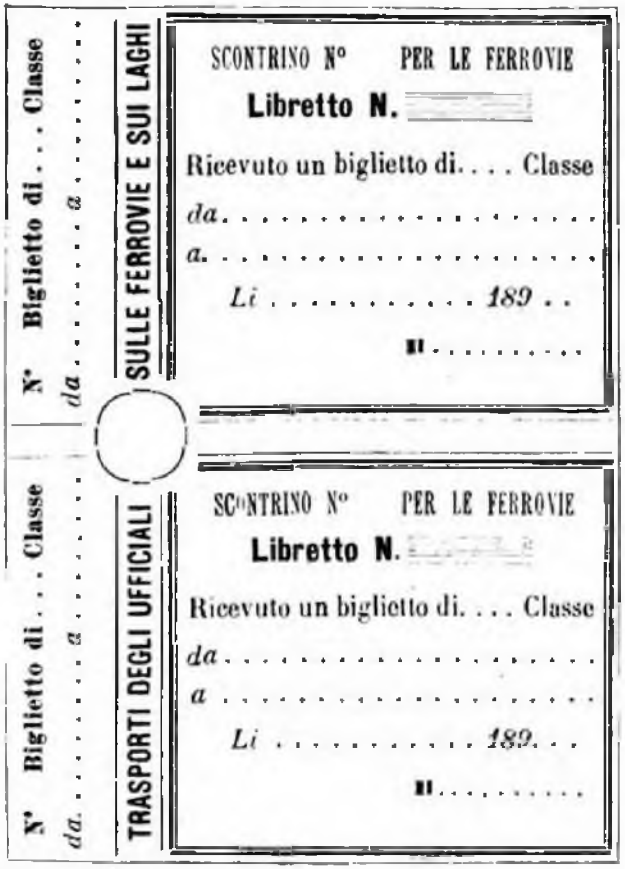
CORPO al quale appartengono gli uomini o DISTRETTO dal quale provengono i drappelli di reclute e di congedati	Uomini imbarcati		Vitto ricevuto a bordo						Annotazioni
			Classe						
			1ª		2ª		3ª		
	ufficiali	truppa	colazione	pranzo	colazione	pranzo	colazione	pranzo	
TOTALE . . .									

A . . . . . addì 18

IL COMANDANTE DELLA TRUPPA IMBARCATA

(Grado, cognome, nome e corpo cui appartiene)

MODELLO A. *(Recto)*



(Tergo) MODELLO N. 4.

EMESSO IL BIGLIETTO

N.

Il Bigliettario

EMESSO IL BIGLIETTO

N.

Il Bigliettario

N.B. — Il recto del presente modello è di color grigio chiaro, con stella a cinque punte bianca portante al centro lo stemma reale.

MODELLO B.

Trasporto sulle Ferrovie e sui Piroscafi degli Ufficiali non muniti di libretto e degl'Impiegati dipendenti dalle Amministrazioni della Guerra e della Marina, in viaggio per servizio.

N. DEL REGISTRO . . . . . N. DELLO SCONTRINO . . . . . .

(1) . . . . . .

Si dichiara che il Sig. (2) . . . . . .
. . . . . .
residente a (3) . . . . . .
il quale (4) . . . . . .
. . . . . .
parte da (5) . . . . . .
per recarsi a (6) . . . . . .
con diritto al trasporto alle tariffe militari in (7) . . . . . classe.

A . . . . . li . . . . . 18 . .

(8) . . . . . .

(1) Comando, Corpo, Ufficio, o Stabilimento che rilascia la dichiarazione.
(2) Cognome, Nome, Grado e Corpo dell'ufficiale che viaggia.
(3) Luogo di residenza.
(4) Motivo specificato del viaggio.
(5) Stazione di partenza.
(6) Stazione di destinazione.
(7) Classe in tutte lettere.
(8) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta e Bollo d'ufficio.

SCONTRINO PER UFFICIALI NON MUNITI DI LIBRETTO

Trasporto sulle Ferrovie e sui Piroscafi degli Ufficiali non muniti di libretto e degl'Impiegati dipendenti dalle Amministrazioni della Guerra e della Marina, in viaggio per servizio.

N. DEL REGISTRO . . . . . N. DELLO SCONTRINO . . . . . .

(1) . . . . . .

Si dichiara che il Sig. (2) . . . . . .
. . . . . .
residente a (3) . . . . . .
il quale (4) . . . . . .
. . . . . .
parte da (5) . . . . . .
per recarsi a (6) . . . . . .
con diritto al trasporto alle tariffe militari in (7) . . . . . classe.

A . . . . . li . . . . . 18 . .

(8) . . . . . .

(1) Comando, Corpo, Ufficio, o Stabilimento che rilascia la dichiarazione.
(2) Cognome, Nome, Grado e Corpo dell'ufficiale che viaggia.
(3) Luogo di residenza.
(4) Motivo specificato del viaggio.
(5) Stazione di partenza.
(6) Stazione di destinazione.
(7) Classe in tutte lettere.
(8) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta e Bollo d'ufficio.

Questo scontrino dovrà essere staccato dal biglietterio, e trattenuto dal medesimo a giustificazione del rilasciato biglietto a prezzo ridotto.

SCONTRINO PER UFFICIALI NON MUNITI DI LIBRETTO

MODELLO N. 5

Trasporto sulle Ferrovie e sui Piroscafi degli Ufficiali non muniti di libretto e degl'Impiegati dipendenti dalle Amministrazioni della Guerra e della Marina, in viaggio per servizio.

N. DEL REGISTRO . . . . . N. DELLO SCONTRINO . . . . . .

(1) . . . . . .

Si dichiara che il Sig. (2) . . . . . .
. . . . . .
residente a (3) . . . . . .
il quale (4) . . . . . .
. . . . . .
parte da (5) . . . . . .
per recarsi a (6) . . . . . .
con diritto al trasporto alle tariffe militari in (7) . . . . . classe.

A . . . . . li . . . . . 18 . .

(8) . . . . . .

(1) Comando, Corpo, Ufficio, o Stabilimento che rilascia la dichiarazione.
(2) Cognome, Nome, Grado e Corpo dell'ufficiale che viaggia.
(3) Luogo di residenza.
(4) Motivo specificato del viaggio.
(5) Stazione di partenza.
(6) Stazione di destinazione.
(7) Classe in tutte lettere.
(8) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta e Bollo d'ufficio.

N.B. — Il presente modello è di color giallo chiaro con stemma reale rosso impresso nel centro degli scontrini.

AVVERTENZE.

1) Non saranno accettati scontrini alterati, corretti o raschiati, a meno di ratifica debitamente firmata e fatta nei modi stabiliti.

2) Il presente scontrino è personale e non può essere utilizzato che dalla persona alla quale è intestato. Tanto chi ne facesse cessione, quanto chi illecitamente se ne servisse, andrà soggetto alle penalità comminate dall'art. 65 del regolamento approvato con R. Decreto 31 ottobre 1873, N. 1687 (Serie 2ª).

3) Il presente scontrino tiene luogo per gli ufficiali del libretto di viaggio in tutti i casi in cui viene rilasciato a norma del Regolamento e sarà conservato durante il viaggio e consegnato all'arrivo unitamente al biglietto ferroviario.

4) Gli ufficiali in abito borghese e gl'impiegati debbono esibire lo scontrino, unitamente al biglietto ferroviario, sia all'entrata nelle sale che lungo il viaggio.

5) Non venendo esibito a richiesta degli agenti ferroviari il presente scontrino, il biglietto ferroviario non sarà tenuto valido e si dovrà acquistarne un altro a tariffa ordinaria calcolato dal punto di partenza.

Non venendo esibito nè biglietto ferroviario nè scontrino, la persona che viaggia sarà considerata come viaggiatore ordinario sprovvisto di biglietto.

Pei viaggi con treni diretti il prezzo minimo da pagarsi è di L. 2,85 per la 1ª classe, di L. 2,05 per la 2ª classe e di L. 1,45 per la 3ª (*imposta compresa*).

ATTO 98.

254

MODELLO C.

TRASPORTI PER CONTO DEL GOVERNO SULLE FERROVIE

TRASPORTI MILITARI DI CORPI o drappelli superiori a 10 individui.

(1) . . . . . .

MATRICE DELLA RICHIESTA N. . . . . .

Trasporto da . . . . . .
a . . . . . .
nel giorno . . . . . 189 . .

TRASPORTI ORDINATI ALLA FERROVIA

MILITARI

I. CLASSE . . . . . N. . . . . .
II. CLASSE . . . . . » . . . . . .
III. CLASSE . . . . . » . . . . . .

TOTALE N. . . . . .

BAGAGLI

di ufficiali (dichiarati in. . . kg. . . . . / verificati in. . . » . . . . .
di truppa (dichiarati in. . . kg. . . . . / verificati in. . . » . . . . .

GRANDE VELOCITÀ

CAVALLI

In vagone scuderia. . . . N. . . . . .
In vagone a bestiame. . . » . . . . .

VEICOLI ED AFFUSTI

a 2 ruote (con carico oltre quello regolamentare . N. . . . . / senza carico oltre quello regolamentare. . N . . . . .
a 4 ruote (con carico oltre quello regolamentare. . N. . . . . / senza carico oltre quello regolamentare. . N. . . . .

Bardature, oggetti di scuderia e foraggi non caricati assieme ai cavalli o muli da pagarsi separatamente a tariffa militare . . kg. . . . . .

(2) . . . . . .

(1) Comando, corpo, ufficio, istituto o stabilimento militare.
(2) Firma e qualifica di chi rilascia la richiesta e bollo d'ufficio.

Scontrino per il bigliettario

(1) . . . . . .

N. . . . Addì . . . . 189 . .

Si richiede il Capo stazione di. . . . . di far trasportare da . . . . . a . . . . .

	IMPORTO
MILITARI	
I. CLASSE N.	. . . . .
II. CLASSE »	. . . . .
III. CLASSE »	. . . . .
(2) . . . . . TOTALE L.	. . . . .

Emessi i documenti di trasporto sotto il N. . . . e contabilizzato l'importo nel giorno . . . . . 189 . .

Il Bigliettario

Le quantità da trasportarsi saranno indicate in tutte lettere.

TRASPORTI SULLE FERROVIE

Scontrino per il bagagliere

(1) . . . . . .

N. . . . Addì . . . . 189 . .

Si richiede il Capo stazione di. . . . . di far trasportare da. . . . . a . . . .

	IMPORTO
BAGAGLI	
di ufficiali (dichiarati in kg.	. . . . .
(verificati in »	. . . . .
di truppa (dichiarati in kg.	. . . . .
(verificati in »	. . . . .
(2) . . . . . TOTALE L.	. . . . .

Emessa la bolletta N. . . . e contabilizzato l'importo nel giorno . . . . . 189. .

Il Bagagliere

Le quantità da trasportarsi saranno indicate in tutte lettere.

TRASPORTI SULLE FERROVIE

Scontrino per il gestore delle merci

(1) . . . . . .

N. . . . Addì 189

GRANDE VELOCITÀ

Si richiede il Capo stazione di. . . . . di far trasportare da . . . . . a . . . . .

	IMPORTO
CAVALLI	
In vagone scuderia N.	. . . . .
» bestiame »	. . . . .
VEICOLI ED AFFUSTI	
a 2 ruote (con carico oltre quello regolamentare . . N. . . .	. . . . .
(senza carico oltre quello regolamentare . . N. . . .	. . . . .
a 4 ruote (con carico oltre quello regolamentare . . N. . . .	. . . . .
(senza carico oltre quello regolamentare . . N. . . .	. . . . .
Bardature, oggetti di scuderia e foraggi non caricati assieme ai cavalli o muli da pagarsi separatamente a tariffa militare . . kg. . . .	. . . . .
(2) . . . TOTALE L.	. . . . .

Registrato sotto il N. . . . di spedizione e contabilizzato l'importo nel giorno . . . . . 189 . .

Il Gestore delle Merci

Le quantità da trasportarsi saranno indicate in tutte lettere.

Modello N. 6.

TRASPORTI PER CONTO DEL GOVERNO SULLE FERROVIE

RICHIESTA PER TRASPORTO DI CORPI O DRAPPELLI SUPERIORI A 10 INDIVIDUI

(1) . . . . . .

N. . . . . .

Si richiede il Capo stazione di . . . . . di fornire per il giorno . . . . . 189. . . i mezzi necessari pei sottoindicati trasporti da . . . . . a . . . . . ai prezzi stabiliti dalla Convenzione.

TRASPORTI DA EFFETTUARSI	IMPORTO Lire	C.
MILITARI		
I. Classe. . . . . N.		
II. Classe. . . . . »		
III. Classe. . . . . »		
Totale . . . N. . . .		
BAGAGLI		
di ufficiali: dichiarati in. . . kg.		
di ufficiali: verificati in. . . »		
di truppa: dichiarati in. . . kg.		
di truppa: verificati in. . . »		
GRANDE VELOCITÀ		
CAVALLI		
In vagone scuderia . . . . N.		
In vagone a bestiame. . . »		
VEICOLI ED AFFUSTI		
a 2 ruote: con carico oltre quello regolamentare. . N.		
a 2 ruote: senza carico oltre quello regolamentare. . N.		
a 4 ruote: con carico oltre quello regolamentare. . N.		
a 4 ruote: senza carico oltre quello regolamentare. . N.		
Bardature, oggetti di scuderia e foraggi non caricati assieme ai cavalli o muli da pagarsi separatamente a tariffa militare. . kg.		
Totale . . .		

RICEVUTE DELL'IMPORTO DELLE TASSE

Ricevute Lire . . . . . dico L. . . . . pel trasporto dei controindicati individui.

Li . . . . . 189 . .

Il Bigliettario

. . . . . .

Ricevute Lire . . . . . dico L. . . . . pel trasporto dei controindicati bagagli.

Li . . . . . 189 . .

Il Bagagliere

. . . . . .

Ricevute Lire . . . . . dico L. . . . . pel trasporto di cavalli, veicoli, affusti e merci controindicati.

Li . . . . . 189 . .

Il Gestore delle Merci

. . . . . .

A . . . . . li . . . . . 189 . .

(2) . . . . . .

Avvertenza. — La presente richiesta verrà conservata dal comandante della truppa o dal capo del drappello.

AVVERTENZE.

§ 1. — Non saranno accettate dichiarazioni alterate, corrette, raschiate modificate nei quantitativi, nei pesi, ecc., a meno di ratifica debitamente firmata e fatta nei modi stabiliti.

§ 2. — Le operazioni di carico o scarico dei veicoli ed affusti devono per massima essere eseguite per cura dei militari.

Ove le operazioni predette non possano venir fatte dai militari nei limiti di tempo stabiliti dalla tariffa ordinaria, ne rimangono incaricati gli agenti ferroviari, ma in tal caso deve esser pagato per ciascuna operazione e per ciascun veicolo od affusto il diritto fisso stabilito dalla tariffa, allegato I.

La tassa di carico deve essere pagata alla stazione di partenza e quella di scarico alla stazione di arrivo.

§ 3. — Nei vagoni, insieme ai cavalli e muli, è ammesso il trasporto gratuito delle bardature e degli oggetti di scuderia nonchè del foraggio per la durata del viaggio:

a) in kg. **30**, complessivamente per ogni cavallo o mulo, fino a 400 km. di percorso.

b) in kg. **40**, complessivamente per ogni cavallo o mulo, oltre i 400 km. di percorso.

I foraggi, le bardature e gli oggetti di scuderia debbono essere specificati dal mittente sulle ordinarie note di spedizione, di cui al § 43, da presentarsi per il trasporto dei cavalli o muli.

Qualora il mittente non sia in grado di determinare il peso degli oggetti di cui sopra, è in sua facoltà di richiedere la pesatura d'ufficio, verso il pagamento della relativa tassa normale.

Quando i foraggi, le bardature, ecc., eccedano i pesi dianzi fissati, per l'eccedenza devesi pagare alla stazione di partenza la tassa a tariffa ordinaria generale, ovvero a tariffa speciale se richiesta.

La normale utilizzazione dei vagoni coll'intero numero dei capi prescritto a seconda della portata dei vagoni stessi non deve essere in alcun caso impedita dal carico delle bardature, degli oggetti di scuderia e dai foraggi.

§ 4. — Gli agenti ferroviari hanno diritto di visitare in ogni caso le casse ed i sacchi in cui sono riposti gli oggetti di cui sopra e di applicare le penalità stabilite dalla tariffa generale vigente pei trasporti ordinari qualora riscontrino eccedenza od esistenza di altri oggetti non dichiarati sui documenti di trasporto od anche gabbie, scimmie, cani, gatti, capre, ecc. — In tali casi, e quando non siasi richiesta la pesatura d'ufficio, è implicita la piena responsabilità diretta dello speditore, il quale non potrà in conseguenza richiedere per alcun motivo lo esonero od il rimborso delle tasse o sovratasse dovute.

AVVERTENZE.

1. Non saranno accettate dichiarazioni alterate, corrette, raschiate o modificate nel quantitativo dei posti o nel peso del bagaglio, a meno di ratifica debitamente firmata e fatta nei modi stabiliti.

Parimenti non saranno accettate dichiarazioni emesse pel solo trasporto di bagaglio.

2. La presente dichiarazione è personale e non può essere utilizzata che dalle persone cui è intestata.

Tanto chi ne facesse cessione, quanto chi illecitamente se ne servisse, andrà soggetto alle penalità comminate dall'articolo 65 del Regolamento approvato col Regio Decreto 31 ottobre 1873, N. 1687 (Serie 2ª). Inoltre la famiglia perderà ogni diritto a fruire in avvenire del ribasso.

3. La presente dichiarazione sarà ritirata dal bigliettario contro rilascio dei biglietti da viaggio.

AVVERTENZE.

1. Non saranno accettate dichiarazioni alterate, corrette, raschiate, o modificate nel quantitativo dei posti o nel peso del bagaglio, a meno di ratifica debitamente firmata e fatta nei modi stabiliti.

Parimenti non saranno accettate dichiarazioni *emesse pel solo trasporto di bagaglio*.

2. La presente dichiarazione è personale e non può essere utilizzata che dalle persone cui è intestata.

Tanto chi ne facesse cessione, quanto chi se ne servisse illecitamente, andrà soggetto alle penalità comminate dall'articolo 65 del Regolamento approvato col Regio Decreto 31 ottobre 1873, N. 1687 (Serie 2ª). Inoltre la famiglia perderà ogni diritto a fruire in avvenire del ribasso.

3. La presente dichiarazione sarà conservata durante il viaggio e consegnata all'arrivo assieme ai biglietti ferroviarii.

Essa dovrà esibirsi coi biglietti di viaggio ad ogni richiesta del personale ferroviario. Non venendo esibita i biglietti non saranno tenuti validi e si dovrà pagarne altri a tariffa ordinaria calcolati dalla Stazione di partenza.

4. Quando non siano esibiti a richiesta del personale ferroviario, nè la dichiarazione nè i biglietti, le persone che viaggiano saranno considerate come *viaggiatori ordinari* sprovvisti di biglietto.

5. Nei viaggi non motivati da cambio di residenza o da cessazione dal servizio del rispettivo capo, il bagaglio non può eccedere il peso di chg. 50 per ogni persona adulta delle famiglie degli ufficiali e di chg. 30 pure per ogni persona adulta delle famiglie dei sott'ufficiali e deve essere spedito ad una distanza non inferiore a 100 chilometri, a meno di pagare per tale distanza.

6. S'intende costituire il bagaglio esclusivamente ciò che in genere è accettato come tale dalle ferrovie, cioè *sacchi da viaggio, bauli, casse, valigie, cappelliere, ecc., contenenti effetti di uso personale, esclusi i valori.*

MODELLO E.

Viaggi in ferrovia e sui piroscafi delle famiglie degli ufficiali e dei sottufficiali

(Ribasso del 50 % sulle tariffe ordin.)

(1) . . . . . .

Registro N. Dichiarazione N.

Si dichiara che la famiglia del (2) . . . . . residente a (3) . . . . . composta come appresso, si reca da (4) . . . . . a (5) . . . . . per (6) . . . . . con diritto al trasporto a tariffa militare di kg. (7) . . . . di bagaglio.

COGNOME e nome	RELAZIONE di PARENTELA e persone di servizio	Età (8)	Classe in tutte lettere

A . . . . . *li* . . . . . *189* .

Il (9) . . . . . .

Il Capo Famiglia . . . . . .

(1) Comando, Corpo, Ufficio, o Stabilimento che rilascia la dichiarazione.
(2) Grado, cognome nome del capo famiglia. — (3) Luogo di residenza. — (4) Stazione di partenza. — (5) Stazione di arrivo. — (6) Motivo del viaggio. — (7) Peso del bagaglio — (*in tutte lettere*). — (8) Indicare l'età dei figli, dei figliastri e dei fratelli minorenni conviventi ed a carico del titolare. — (9) Firma del Comandante di Corpo, del Capo d'Ufficio o Stabilimento e bollo d'ufficio.

VIAGGI IN FERROVIA E SUI PIROSCAFI DELLE FAMIGLIE DEGLI UFFICIALI E DEI SOTTUFFICIALI

VIAGGI IN FERROVIA E SUI PIROSCAFI

DELLE FAMIGLIE DEGLI UFFICIALI E DEI SOTTUFFICIALI

(Ribasso del 50 % sulle tariffe ordinarie)

(1) . . . . . .

Registro N. Dichiarazione N.

Si dichiara che la famiglia del (2) . . . . . residente a (3) . . . . . composta come appresso si reca da (4) . . . . . a (5) . . . . . per (6) . . . . . con diritto al trasporto a tariffa militare di kg. (7) . . . . . di bagaglio.

COGNOME E NOME	Relazione di parentela e persone di servizio	Età (8)	CLASSE in tutte lettere

A . . . . . *li* . . . . . *189* . .

IL CAPO FAMIGLIA

. . . . . .

RISERVATA AL BAGAGLIERE

Peso totale riconosciuto . . . Kg. . . . .

Peso concesso a tariffa militare. . . . . .

Peso da tassare a tariffa ordinario Kg. . . . .

Emessa la Bolletta N. . . . (Bollo della stazione di partenza)

Da ritirarsi dal **Bagagliere** se ha luogo la spedizione del bagaglio e da annullarsi con linee trasversali in nero quando non occorra trasporto di bagaglio.

N.B. — La presente richiesta è di color celeste con stella a cinque punte bianca nel centro di ogni scontrino, portante internamente lo stemma reale.

MODELLO N. 7.

Viaggi in ferrovia e sui piroscafi delle famiglie degli ufficiali e dei sottufficiali

(Ribasso del 50 % sulle tariffe ordin.)

(1) . . . . . .

Registro N. Dichiarazione N.

Si dichiara che la famiglia del (2) . . . . . residente a (3) . . . . . composta come appresso, si reca da (4) . . . . . a (5) . . . . . per (6) . . . . . con diritto al trasporto a tariffa militare di kg. (7) . . . . . di bagaglio.

COGNOME e nome	RELAZIONE DI PARENTELA o persone di servizio	Età (8)	Classe in lettere

A . . . . . li . . . . . 189 .

Sede di validità il . . . . . (*)

Il 9) . . . . . .

Il Capo Famiglia . . . . . .

. . . . . .

Distribuiti i biglietti N. . . (. . . . .) di classe.... a mezza tariffa per adulti.

Id. id. N. (. . . . .) di classe.... a 1/4 tariffa per fanciulli

(Bollo della Stazione di partenza)

Questa dichiarazione sarà restituita ai titolari per essere conservata durante il viaggio e consegnata *alla stazione di arrivo coi biglietti ricevuti.*

(*) La presente dichiarazione è valida per soli tre mesi dalla data.

VIAGGI IN FERROVIA E SUI PIROSCAFI

DELLE FAMIGLIE DEGLI UFFICIALI E DEI SOTTUFFICIALI

(Ribasso del 50 % sulle tariffe ordinarie)

(1) . . . . . .

Registro N. Dichiarazione N.

Si dichiara che la famiglia del (2) . . . . . residente a (3) . . . . . composta come appresso si reca da (4) . . . . . a (5) . . . . . per (6) . . . . . con diritto al trasporto a tariffa militare di kg. (7) . . . . . di bagaglio.

COGNOME E NOME	Relazione di parentela e persone di servizio	Età (8)	CLASSE in lettere

A . . . . . li . . . . . 189 . .

IL CAPO FAMIGLIA

. . . . . .

Distribuiti i biglietti N. (. . . . .) di . . . . . classe a mezza tariffa per adulti.

Id. id. N. (. . . . .) di . . . . classe ad 1/4 tariffa per fanciulli.

(Bollo della Stazione di partenza.)

Da ritirarsi dal **Bigliettario** in partenza.

AVVERTENZE.

1. Non saranno accettate dichiarazioni alterate, corrette, raschiate, o modificate nel quantitativo dei posti o nel peso del bagaglio, a meno di ratifica debitamente firmata e fatta nei modi stabiliti.

Parimente non saranno accettate dichiarazioni *emesse pel solo trasporto di bagaglio*.

2. S'intende costituire il bagaglio esclusivamente ciò che in genere è accettato come tale dalle ferrovie, cioè *sacchi da viaggio, bauli, casse, cappelliere, ecc., contenenti effetti d'uso personale, esclusi i valori*.

3. Nei viaggi non motivati da cambio di residenza o da cessazione dal servizio del rispettivo capo, il bagaglio non può eccedere il peso di chg. **50** per ogni persona adulta, delle famiglie degli ufficiali, e di chg. **30** pure per ogni persona adulta delle famiglie dei sott'ufficiali, e deve essere spedito ad una distanza non inferiore a 100 chilometri, a meno di pagare per tale distanza.

4. La presente dichiarazione sarà ritirata dal bagagliere contro il rilascio di ordinaria bolletta.

MODELLO N. 8.

(Tergo)

Per variazioni avvenute nella forza del Drappello prima della partenza sono da consegnarsi solamente

N. (2) ..... *Biglietti di* ..... *Classe.*

Il Comandante del Drappello

(1) Reggimento, Distretto, Ufficio, Municipio. — (2) In tutte lettere. — (3) Nome, cognome e grado del militare cui lo scontrino si riferisce. Quando è rilasciato dai municipi, si dovrà indicare anche il Corpo al quale il militare appartiene, e, se si tratta d'inscritti di leva, si dirà: *inscritto* (o *inscritta*) *di leva*. — (4) Grado e firma di chi spicca lo scontrino.

(5) Numero del biglietto.
(6) Data.
(7) Numero del treno.
} *Annotazioni da apporsi dal bigliettario della stazione di partenza.*

Numero del Biglietto (5) .....

addì (6) *189* | *Treno N.* (7)

(Recto)

Registro N.

Scontrino N.

Per N. ..... *Biglietti di* ..... *Classe*

Da . . . . . .

A . . . . . .

Da consegnarsi al (3) . . . . . .

. . . . . .

Rilasciato il . . . . . *189* . .

(4) . . . . . .

SCONTRINO FERROVIARIO

MOD. F.

(1) . . . . . (Bollo)

Registro N. **Scontrino N.**

Vale per biglietti N. (2) ..... *di* ..... *Classe*

Da . . . . . *A* . . . . . .

Da consegnarsi al (3) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

A . . . . . *li* . . . . . *189* . .

(4) . . . . . .

Pei richiami vedi retro.

MODELLO G. MODELLO N. 9.

Scontrino per il bigliettario.

VIAGGI
DEGLI
allievi dei collegi militari e dei convitti nazionali militari

Personale *N. dello scontrino* . . . . . .

(1) . . . . . .

Il Comandante del suddetto (2) . . . . . richiede il trasporto a prezzo ridotto del 50 % sulle tariffe ordinarie

da (3) . . . . . a (4) . . . . . .
di N. . . . . professori e maestri.
di N. . . . . allievi.
di N. . . . . persone di servizio.

A . . . . . li 189

IL COMANDANTE DEL (2) . . . . . .

(5)

(1) Indicazione del Collegio militare o del Convitto nazionale militare. — (2) Collegio militare o Convitto nazionale militare. — (3) Stazione di partenza. — (4) Stazione di arrivo. — (5) Firma del Comandante e bollo.

Emesso il biglietto N. . . . . { per posti N. . . . . di 2ª classe, / per posti N. . . . . di 3ª classe.

A . . . . . li 189

Il Bigliettario

Scontrino per il bagagliere.

VIAGGI
DEGLI
allievi dei collegi militari e dei convitti nazionali militari

Bagaglio *N. dello scontrino* . . . . . .

(1) . . . . . .

Il Comandante del suddetto (2) . . . . . richiede il trasporto a tariffa militare

da (3) . . . . . a (4) . . . . . .
di chilogrammi (5) . . . . . di bagaglio.

A . . . . . li 189

IL COMANDANTE DEL (2) . . . . . .

(6)

(1) Indicazione del Collegio. — (2) Collegio militare o Convitto nazionale militare. — (3) Stazione di partenza. — (4) Stazione di arrivo. — (5) Peso del bagaglio in lutte lettere. — (6) Firma del Comandante e bollo.

Peso totale riconosciuto . . . . . .
Peso concesso a tariffa militare. . . . Kg. . . . . .

Peso da tassarsi a tariffa militare. . . Kg. . . . . .
Emessa la bolletta . . . . . N. . . . . .

Il Bagagliere

N. B. Quando non occorra trasporto di bagaglio, il presente scontrino vuol essere annullato con tratto a penna.

COMUNE

di . . . . . .

Viaggi degli inscritti di leva

Carta di riconoscimento

N. . . . . .

rilasciata al Sig. . . . . .

. . . . . .

figlio di . . . . . .

pel percorso da . . . . . .

. . . . . .

a . . . . . .

. . . . li . . . . . 18. . .

IL SINDACO

Questa parte deve essere trattenuta per gli eventuali riscontri dal municipio che rilascia la carta di riconoscimento.

VIAGGI DEGLI INSCRITTI NELLE LISTE DI LEVA DEL 18...

Comune di . . . . . .

VIAGGI DEGLI INSCRITTI DI LEVA

Carta di riconoscimento N. . . .

per fruire della tariffa militare accordata sulle ferrovie e sui piroscafi della Navigazione Generale Italiana pei viaggi in *terza classe* degli inscritti nelle liste di leva del 18. . .

Il sottoscritto dichiara che il Sig. . . . . figlio di . . . . . di professione . . . . . ed avente l'abituale sua residenza in questo Comune, è inscritto nelle liste della leva sui nati nel Comune di . . . . . l'anno 18 , e che, avendo estratto il numero . . . . deve partire da . . . . per trovarsi il giorno . . . . a . . . . . onde essere sottoposto alla visita per parte di quel Consiglio di leva.

. . . . . il . . . . . 18. . .

IL SINDACO

(Bollo del Comune)

. . . . . .

Questo tagliando dev'essere trattenuto dalla stazione di partenza ed il titolare deve in partenza pagare anche l'importo del viaggio di ritorno.

(Bollo della stazione di partenza)

Distribuito il biglietto N. . . .
di III classe e riscosse L. . . .

Il Bigliettario

. . . . . .

Non vale pel viaggio di andata prima del giorno precedente a quello in cui ha luogo la visita.

MODELLO N. 40.

Comune di . . . . . .

VIAGGI DEGLI INSCRITTI DI LEVA

Carta di riconoscimento N. . . . . .

rilasciata al Signor . . . . . figlio di . . . . . .
di professione . . . . . , da servire per il ritorno dalla stazione
di . . . . . a quella di . . . . . .
. . . . . il . . . . . 18. . .

Il Sindaco

(Bollo del Comune)

. . . . . .

Il sottoscritto dichiara che la persona sopranominata è stata sottoposta alla visita nel giorno . . . . . 18. . .

(Bollo della Prefettura o Sotto-prefettura)

Il Commissario di Leva

. . . . . .

Norme pel viaggio di ritorno.

1° — Il titolare, all'atto d'intraprendere il viaggio di ritorno, presenterà questa carta al bigliettario della stazione da cui deve partire, perchè sia debitamente vistata.

2° — Questa carta, che tiene luogo di biglietto, deve dal titolare essere consegnata alla stazione di arrivo.

Casella riservata alla stazione di partenza per l'andata.	**Casella riservata alla stazione di partenza pel ritorno.**
Rilasciato il biglietto di **terza** *classe e riscosse L. . . . importo del viaggio per l'andata a . . . . . e per il ritorno a questa stazione.*	***Visto:*** *Vale per il viaggio in* **terza** *classe da . . . . . a . . . . .*
(Bollo della stazione di partenza) **Il Bigliettario**	(Bollo della stazione di partenza) **Il Bigliettario** . . . . .

Non vale pel viaggio di ritorno dopo il giorno successivo a quello in cui ha luogo la visita.

VIAGGI DEGLI INSCRITTI NELLE LISTE DI LEVA DEL 18...

(*Recto*)

SCONTRINO N. . . . *Li . . . . . 189 . .*

BIGLIETTO DI . . . . . CLASSE *da* . . . . . *a* . . . . . .

TRASPORTI IN FERROVIA

VIAGGI DEGLI IMPIEGATI

DELLE

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

MINISTERO DELLA GUERRA

Libretto N. . . . . **Scontrino** N. . . . . .

Ricevuto un biglietto

di. . . . . Classe pel viaggio

da . . . . . .

a. . . . . .

Li . . . . . *189*. . .

Firma del Titolare

(*Tergo*) MODELLO N. 14.

Emesso il biglietto

N°

Bollo ad umido coll'indicazione della data e del treno di partenza

ATTO 98.

N. B. — Il recto del presente modello è di color verde chiaro.

(Recto)

SCONTRINO N. . . . . *Li* . . . . . *189* . .

BIGLIETTO DI . . . . . CLASSE *da* . . . . . *a* . . . . . .

TRASPORTI IN FERROVIA

VIAGGI DEGLI IMPIEGATI

DELLE

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

MINISTERO DELLA GUERRA

Libretto - **Serie** - **Scontrino**

N. . . . . N. . . . . .

Ricevuto un biglietto

di. . . . . Classe pel viaggio

da . . . . . .

a. . . . . .

Li . . . . . *189*. . .

Firma del Titolare

(Tergo)

MODELLO N. 12.

Emesso il biglietto

N° . . . . . .

Bollo ad umido coll'indicazione della data e del treno di partenza

ATTO 98.

259

N B. — Il recto del presente modello è di color giallo chiaro.

MODELLO B.

Trasporti sulle Ferrovie e sui Piroscafi di Bagagli, Cavalli, Masserizie e Mobili di Ufficiali e Sottufficiali e Vetture di Generali, nonchè di Cavalli, Muli e Veicoli dei Vivandieri.

N. DEL REGISTRO . . . . . N. DELLO SCONTRINO . . . . . .

(1) . . . . . .

Si dichiara che il Sig. (2) . . . . . .
. . . . . .
ha diritto a far trasportare ai prezzi della tariffa militare
da (3) . . . . . a (4) . . . . . .
per (5) . . . . . .
Bagagli Chilog. (6) . . . . . .
Masserizie e Mobili Chilog. (6) . . . . . .
Cavalli N. . . . . in vagone (7) . . . . . .
Veicoli N. . . . . a (8) . . . . . .

A . . . . . li . . . . . 18 . . .

(9) . . . . . .

(10) V. B . . . . . .

(1) Comando, Corpo, Ufficio o Stabilimento militare che rilascia lo scontrino.
(2) Cognome, Nome, Grado e Corpo.
(3) Stazione di partenza
(4) Stazione di destinazione.
(5) Motivo per cui si richiede il trasporto.
(6) Indicare in tutte lettere il quantitativo che compete all'ufficiale secondo il grado.
(7) Se scuderia o bestiame.
(8) Se a 2 od a 4 ruote.
(9) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.
(10) Vidimazione del Comandante di Corpo, Capo d'ufficio o Stabilimento e Bollo d'Ufficio.

TRASPORTI IN FERROVIA DI BAGAGLI, CAVALLI E VEICOLI

MODELLO N. 13.

Trasporti sulle Ferrovie e sui Piroscafi di Bagagli, Cavalli, Masserizie e Mobili di Ufficiali e Sottufficiali e Vetture di Generali, nonchè di Cavalli, Muli e Veicoli dei Vivandieri.

N. DEL REGISTRO . . . . . N. DELLO SCONTRINO . . . . . .

(1) . . . . . .

Si dichiara che il Sig. (2) . . . . . .
. . . . . .
ha diritto a far trasportare ai prezzi delle tariffe militari da (3) . . .
. . . . . a (4) . . . . . .
per (5) . . . . . .
Bagagli Chilog. (6) . . . . . .
Masserizie e mobili Chilog. (6) . . . . . .
Cavalli N. . . . . in vagone (7) . . . . . .
Veicoli N. . . . . a (8) . . . . . .

A . . . . . li . . . . . 18 . . .

(9) . . . . . .

(10) V. B . . . . . .

Sezione da trattenersi dalla stazione di partenza

Peso totale riconosciuto del bagaglio Kg. . . . . .
Emessa la bolletta N. . . . .

IL BAGAGLIERE

Effettuata la spedizione N. . . .
del . . . . . .

IL GESTORE

AVVERTENZE.

1. Non saranno accettate dichiarazioni alterate, corrette, raschiate o modificate nel quantitativo o nel peso a meno di ratifica debitamente firmata e fatta nei modi stabiliti.

La consegna dei bagagli dovrà farsi almeno un quarto d'ora prima della partenza del treno.

La consegna dei veicoli, dei cavalli o muli, delle masserizie o mobili deve farsi nei termini regolamentari ferroviari.

Occorrendo nello stesso tempo la spedizione di bagagli, cavalli o muli e veicoli, dovranno essere presentate due distinte dichiarazioni, una cioè pei bagagli, l'altra pei cavalli e pei veicoli.

2. Per le masserizie e pei mobili deve sempre essere emessa una dichiarazione separata che non comprenda altri trasporti.

Parimenti il peso delle masserizie o mobili, il quantitativo dei cavalli o muli o dei veicoli devono sempre essere indicate in tutte lettere.

3. La quantità di bagaglio che l'ufficiale titolare della dichiarazione ha diritto a far trasportare a tariffa militare, dovrà essere indicata in tutte lettere, e per l'eccedenza si pagherà la tariffa ordinaria.

Spetta al bagagliere indicare il peso del bagaglio tassato a tariffa militare e quello tassato a tariffa ordinaria, e ciò risulterà dalla bolletta che il medesimo rilascierà in cambio della dichiarazione.

4. Per i bagagli, oggetti o merci caricate nelle vetture degli ufficiali generali o nei veicoli dei vivandieri, devesi pagare la tariffa ordinaria delle merci a grande velocità e come tali devono essere dichiarati nella ordinaria nota di spedizione da consegnarsi assieme alla dichiarazione.

5. Per ogni vettura e per ogni veicolo, oltre alla tassa in base alla tariffa militare, devonsi pagare a partenza le tasse di carico e scarico in L. 3.30 (*imposta compresa*).

6. Nei vagoni insieme ai cavalli o muli è ammesso il trasporto gratuito delle bardature, degli oggetti di sceneria e del foraggio per la durata del viaggio, nei limiti per altro di soli chg. **30** per ogni cavallo o mulo. Quando il foraggio, le bardature e gli oggetti eccedano il peso dianzi fissato, devesi, per l'eccedenza, pagare alla stazione di partenza la tassa a tariffa ordinaria.

7. Gli agenti ferroviari hanno diritto di visitare in ogni caso le casse ed i sacchi in cui sono riposte le bardature, gli oggetti di sceneria ed i foraggi.

Le casse, i sacchi, ecc., contenenti le bardature, gli oggetti ed i foraggi devono essere indicati sulla ordinaria nota di spedizione da consegnarsi assieme alla dichiarazione, e l'eventuale eccedenza di cui sopra sarà inscritta sulla nota stessa a cura della stazione di partenza.

TRASPORTI MILITARI SULLE FERROVIE E SUI PIROSCAFI

MODELLO 11

Registro N. . . . *Richiesta N. . . .*

Trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi

per conto delle amministrazioni della Guerra e della Marina

(1) . . . . . .

Si richiede il Capo stazione di (2) . . . . . di far trasportare a (3) . . . . . quanto infra, destinato alla stazione di (4) . . . . . per la consegna ferma in stazione a (5) . . . . . Il pagamento delle tasse, da computarsi in base alle tariffe militari, avrà luogo (6) . . . .

Denominazione dei colli, veicoli e bestiami	Quantità	SPECIFICAZIONE del contenuto dei colli della qualità dei veicoli e della specie dei bestiami	Marche e numeri	PESO (7) parziale in kg.	PESO (7) totale in kg.	Osservazioni

Importo compl. delle tasse e spese L. . . .

A . . . . li . . . . 189 .

Il (8) . . . . . .

Annotazioni.

(1) Comando, Corpo, Ufficio o Stabilimento militare. — (2) Stazione di partenza. — (3) Indicare se il trasporto deve effettuarsi a *grande* od a *piccola* velocità. — (4) Stazione di destinazione. — (5) Comando, Corpo, Ufficio o Stabilimento militare destinatario. — (6) Indicare se in *porto affrancato*, oppure se in *porto assegnato*. — (7) Il peso parziale si indica solamente quando si tratti di grossi pesi indivisibili. — (8) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta e bollo d'ufficio.

Registro N. . . . *Richiesta N. . . .*

Trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi

per conto delle amministrazioni della Guerra e della Marina

(1) . . . . . .

Si richiede il Capo stazione di (2) . . . . . di far trasportare a (3) . . . . . quanto infra, destinato alla stazione di (4) . . . . . per la consegna ferma in stazione a (5) . . . . . Il pagamento delle tasse, da computarsi in base alle tariffe militari, avrà luogo (6) . . . .

Denominazione dei colli, veicoli e bestiami	Quantità	SPECIFICAZIONE del contenuto dei colli della qualità dei veicoli e della specie dei bestiami	Marche e numeri	PESO (7) parziale in kg.	PESO (7) totale in kg.	Osservazioni

Importo compl. delle tasse e spese L. . . .

A . . . . li . . . . 189 .

Il (8) . . . . . .

(Bollo)

Il trasporto fu effettuato sotto il N. . . . . di spedizione. . . . . .

Questa sezione sarà ritirata dalla stazione speditrice.

MODELLO N. 16.

Registro N. . . . *Richiesta N. . . .*

Trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi

per conto delle amministrazioni della Guerra e della Marina

(1) . . . . . .

Si richiede il Capo stazione di (2) . . . . . di far trasportare a (3) . . . . . quanto infra destinato alla stazione di (4) . . . . . per la consegna ferma in stazione a (5) . . . . . Il pagamento delle tasse da computarsi in base alle tariffe militari, avrà luogo (6) . . . .

Denominazione dei colli, veicoli e bestiami	Quantità	SPECIFICAZIONE del contenuto dei colli della qualità dei veicoli e della specie dei bestiami	Marche e numeri	PESO (7) parziale in kg.	PESO (7) totale in kg.	Osservazioni

Importo compl. delle tasse e spese L. . . .

A . . . . li . . . . 189 .

(Bollo) *Il (8) . . . . . .*

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto la somma di L. . . . importo tasse e spese di trasporto. **Il Capo stazione**

A . . . . il 189

Il trasporto fu effettuato sotto il N. . . . . di spedizione del. . . . .

Questa sezione sarà dalla stazione di partenza staccata e restituita all'esibitore ogniqualvolta la spedizione ha luogo in *porto affrancato*. Se la spedizione si effettua in *porto assegnato*, la dichiarazione andrà unita alla nota di spedizione, bollettino o lettera di porto e sarà poscia rimessa al destinatario dalla stazione di arrivo, come ricevuta delle tasse pagate.

(1) . . . . . .

PROSPETTO *dimostrativo della spedizione per mare che viene eseguita dal* (1) . . . . . *di numerario e valori* (o *recipienti vuoti di ritorno*) *al* (2) . . . . . , *a mezzo dei piroscafi della Navigazione Generale Italiana.*

(Bollo d'ufficio) . . . . . *addì.* . . . . . *189* . .

Il (3) . . . . . .

Num. d'ordine	AUTORITÀ mittente	AUTORITÀ destinataria	DATA della consegna	Specie e quantità dei recipienti, cioè barili casse ecc.	MONETE CONTENUTE nei recipienti: Specie delle monete contenute	Ammontare delle somme	Peso lordo	RICEVIMENTO Firma del Comandante del piroscafo o di chi per esso	CONSEGNA Firma dell'incaricato dell'autorità destinataria	*ANNOTAZIONI*

(1) Corpo od amministrazione che eseguisce la spedizione.
(2) Corpo od amministrazione cui la spedizione è diretta.
(3) Comandante, direttore, ecc. del corpo od amministrazione speditrice.

ESTRATTO

delle principali norme contenute nel Regolamento per l'applicazione della Convenzione 28 settembre 1882 e nelle Tariffe, norme e condizioni pei viaggi per conto proprio dell'impiegati civili dello Stato, relativamente al rilascio e all'uso dei documenti di viaggio.

Regolamento per l'applicazione della Convenzione 28 settembre 1882.

§ 41. Gli scontrini Mod. A, sono staccati da uno speciale libretto di viaggio di cui sono provvisti gli ufficiali in attività di servizio e gli allievi degli istituti militari superiori.

I libretti di viaggio sono distribuiti dai Ministeri della guerra e della marina.

Gli stampati per tutti gli altri documenti di cui sopra vengono provvisti nel modo indicato dalle istruzioni in vigore, ed i comandanti di corpo o di distaccamento ed i capi degli uffici e stabilimenti militari rilasciano, volta per volta, i documenti necessari riempiti, firmati, vidimati e muniti del bollo d'ufficio.

Gli scontrini Mod. F ed F^{bis}, sono anche forniti ai sindaci dei comuni, i quali hanno facoltà di rilasciarli pei viaggi delle reclute e dei militari di truppa richiamati alle armi.

Libretto di viaggio-Scontrino Mod. A, *per il trasporto delle persone e del bagaglio degli ufficiali in servizio effettivo e degli allievi degli istituti militari superiori.*

§ 44. Il libretto di viaggio si compone:

a) Di una copertina in pelle portante nell'esterno il numero d'ordine del libretto, e nell'interno la fotografia del titolare, preferibilmente in abito borghese, ben riuscita. La fotografia porta un bollo a secco del Ministero e su di essa è applicato un francobollo speciale, attraverso il quale il titolare scrive il numero del libretto ed appone la propria firma;

b) Di un biglietto fisso a cartoncino con bollo a secco del Ministero ed altro pure a secco delle amministrazioni ferroviarie. Su tale biglietto è indicato il numero d'ordine del libretto, il casato, nome, grado e corpo del titolare, ed è posta la firma del medesimo colla vidimazione del proprio capo servizio.

A tergo di questo biglietto il capo servizio annota le variazioni riguardanti i cambiamenti di corpo o di grado del titolare;

c) Di una serie di scontrini a matrice portanti il numero del libretto e per di più numerati progressivamente e muniti

dello stesso bollo a secco delle amministrazioni ferroviarie, dei quali 80 pel trasporto delle persone e 20 per il trasporto del bagaglio per il caso di licenza e di trasferta.

Gli scontrini pel trasporto personale servono per i viaggi tanto per conto del Governo quanto per conto proprio.

All'atto della distribuzione di ogni fascicolo di scontrini deve essere inscritto, a mano od a stampa, su ciascuno scontrino il numero del libretto per cui deve servire il fascicolo.

L'iscrizione sugli scontrini del numero del libretto deve aver luogo sotto la responsabilità dei comandanti di corpo, capi di ufficio e stabilimenti militari, i quali devono firmare ogni fascicolo, indicandovi la data della distribuzione.

§ 45. Per ottenere i biglietti a tariffa militare devesi presentare personalmente (1) il libretto al bigliettario della stazione di partenza, dopo di aver inscritto sulla matrice e sullo scontrino le stazioni di partenza e d'arrivo, la data del viaggio e la classe. Sullo scontrino deve inoltre essere apposta la firma del titolare preceduta dall'indicazione precisa del suo grado.

§ 46. Per il trasporto del bagaglio nei casi di trasferta o di licenza si presenta al bagagliere il libretto dopo aver riempito nel modo indicato dal § precedente uno degli scontrini per bagaglio, e posta l'indicazione dell' intero peso di cui, a seconda del proprio grado, può il possessore del libretto chiedere la tassazione a tariffa militare.

Per l'osservanza del disposto del § 20 il bagagliere inscrive a tergo dello scontrino ritirato il peso totale riconosciuto.

§ 47. Gli scontrini pel trasporto personale e del bagaglio vengono staccati esclusivamente dai bigliettari e dai bagaglieri, i quali, nel restituire il libretto, rimettono, contro pagamento della tassa dovuta, i relativi documenti ferroviari di trasporto.

Gli scontrini presentati già staccati dal libretto non sono riconosciuti validi.

Scontrino Mod. B, *pel trasporto personale degli ufficiali non muniti di libretto e degli impiegati viaggianti per ragioni di servizio.*

§ 48. Gli scontrini Mod. B, vengono staccati da appositi registri composti di una matrice e di due sezioni (*taglandi*). Queste sezioni, riempite delle occorrenti indicazioni cioè: nome,

(1) Quando più ufficiali devono contemporaneamente provvedersi di biglietti militari per uno stesso luogo, uno di essi, preferibilmente in uniforme, può presentare al bigliettario i libretti degli altri.

cognome, grado, e qualifica, motivo del viaggio, stazione di partenza e di destinazione, classe in tutte lettere, ecc., e munite del bollo d'ufficio, sono consegnate a coloro che se ne debbono servire, i quali le rimettono al bigliettario della stazione di partenza. Questi, dopo di avere esatto l'importare del trasporto, trattiene la sezione di sinistra, e restituisce l'altra unitamente al biglietto militare.

La seconda sezione dello scontrino deve essere conservata lungo il viaggio per essere poi consegnata insieme al biglietto alla stazione d'arrivo.

Richiesta Mod. C *per le persone, bagaglio, materiali, merci, cavalli e muli dei corpi e drappelli superiori a 10 individui.*

§ 49. La richiesta Mod. C, consta di una matrice e di due parti, di cui la prima comprende tre scontrini (*il superiore pel trasporto delle persone, l'intermedio pel trasporto del bagaglio e l'ultimo per quello delle merci, dei carri, cavalli e muli*), la seconda parte serve per le dichiarazioni di ricevuta.

§ 50. Detto documento, riempito in ogni sua parte per ciò che riguarda le varie specie di trasporto e le somme da pagarsi, viene successivamente presentato al bigliettario, al bagagliere ed al gestore delle merci, ciascuno dei quali, verificati i conti corrispondenti, e fatta ricevuta della somma riscossa, ritiene lo scontrino relativo, e rilascia l'occorrente documento ferroviario pel trasporto. Gli scontrini riferentisi a trasporti, che non occorresse effettuare, devono essere annullati mediante una linea trasversale a penna, e lasciati uniti alle rispettive matrici.

§ 51. Quando gli agenti ferroviarii nelle ordinarie operazioni di controllo a partenza, durante il viaggio od all'arrivo riscontrino un numero di individui maggiore di quello indicato nel documento ferroviario, il comandante della truppa deve rilasciare una dichiarazione constatante il numero degli individui riconosciuti in più, affinchè le amministrazioni ferroviarie possano valersene per ottenere il pagamento suppletivo.

Dichiarazione Mod. D *per il trasporto del bagaglio, dei cavalli e delle vetture.*

§ 52. La dichiarazione Mod. D consta di una matrice e di una sezione. Questa ultima, debitamente riempita, viene consegnata all'agente ferroviario che deve dar corso al trasporto il quale la trattiene e rilascia i necessari documenti.

Dichiarazione Mod. E pel trasporto delle persone e dei bagagli delle famiglie degli ufficiali e di quelle dei sottufficiali.

§ 53. La dichiarazione Mod. E consta di una matrice e di tre sezioni identiche su cui si inscrivono le persone della famiglia e le persone di servizio che devono viaggiare, il motivo del viaggio, la stazione di partenza e quella di destinazione, non che il quantitativo di bagaglio che si ha diritto di far trasportare ai prezzi della tariffa militare.

Una di dette sezioni serve per il trasporto personale, l'altra per il trasporto del bagaglio e la terza rimane nelle mani delle persone che viaggiano.

§ 54. La dichiarazione Mod. E, debitamente compilata, firmata e vidimata, vien presentata al bigliettario ed al bagagliere, i quali staccano e ritirano la parte loro spettante e rilasciano: il primo, tanti biglietti a prezzo ridotto quante sono le persone che effettivamente devono viaggiare, il secondo, l'occorrente bolletta pel bagaglio.

Quando le famiglie non abbiano da far trasportare bagaglio, la sezione riferentesi a tale specie di trasporto deve essere annullata con linee trasversali a penna.

§ 55. La persona che presenta una dichiarazione Mod. E può domandare un numero di biglietti a prezzo ridotto inferiore a quello indicato nella dichiarazione stessa. In questo caso deve praticarvi le occorrenti rettifiche e convalidarle colla propria firma.

§ 56. Al termine del viaggio, la sezione della dichiarazione Mod. E rimasta a mani della famiglia viene consegnata all'uscire dalla stazione di arrivo unitamente ai biglietti.

Scontrino Mod. F pel trasporto dei militari di truppa isolati od in drappelli inferiori a 10 individui, per quello degli operai stabili e per il trasporto delle famiglie dei militari di truppa, e scontrino F bis bleu speciale per i militari di truppa e personali autorizzati a viaggiare in abito borghese.

§ 57. Lo scontrino Mod. F. consta di una matrice e di una sezione; quest'ultima debitamente riempita e firmata, viene rilasciata alla persona o al capo del drappello che deve viaggiare.

Le variazioni eventuali *in meno* nel numero delle persone per cui fu rilasciato lo scontrino si inscriveranno a tergo dello scontrino stesso per norma delle stazioni; per quelle *in più* occorre il rilascio di altri scontrini Mod. F od F_{bis}.

§ 58. Lo scontrino Mod. F od F *bis* è consegnato al bigliettario della stazione di partenza, al quale deve pure darsi visione del foglio di viaggio (1) collettivo od individuale per ottenere il biglietto a tariffa militare.

§ 59. Il bigliettario, riconosciuta la concordanza dello scontrino Mod. F od F *bis* col foglio di viaggio, esige l'importo per l'intero percorso, e consegna gli occorrenti biglietti, apponendo a tergo dello scontrino stesso il bollo della stazione ed aggiungendovi le indicazioni richieste dallo stampato.

§ 60. I militari devono sempre viaggiare in divisa, fatta eccezione di quelli specificati alla tabella allegato IV *bis*, (2) in questo caso, ferme restando tutte le altre prescrizioni di cui ai precedenti §§ 57, 58 e 59, si farà uso dello scontrino F *bis* di color bleu.

Dichiarazione Mod. G per il trasporto degli allievi dei collegi militari e dei convitti nazionali militari, non che dei loro bagagli.

§ 61. La dichiarazione Mod. G, consta di due sezioni, di cui una pel trasporto delle persone, e l'altra pel trasporto del bagaglio.

---

(1) Coll'espressione generica di foglio di viaggio s'intende anche il foglio di congedo, il foglio provvisorio di congedo illimitato, il biglietto di licenze, l'ordine municipale; qualunque documento infine che comprovi pel militare la facoltà di viaggiare ai prezzi della tariffa militare.

(2) L'allegato 4*bis* è il seguente:

ELENCO *dei militari di truppa e personali che possono essere autorizzati a viaggiare vestendo l'abito borghese con diritto di essere trasportati ai prezzi della tariffa militare.*

1° Sotto capi musica (marina).
2° Capi fanfara dei reggimenti di cavalleria.
3° Capi armaiuoli.
4° Sottufficiali e carabinieri congedati per recarsi al domicilio.
5° Sottufficiali musicanti e musicanti.
6° Maniscalchi.
7° Militari di truppa diretti all'estero.
8° Militari del corpo invalidi e veterani comandati per servizio di scrivano e di ordinanza.
9° Vivandieri.
10° Attendenti autorizzati a vestire l'abito borghese.
11° Militari in congedo richiamati sotto le armi.
12° Reclute di qualunque categoria.
13° Tutti gli ascritti alle milizie non provvisti di uniforme (*Atto* 168 del 1894).
14° Gli operai stabili ed i capi operai ed il personale inferiore (butteri) di cui alla lettera *g* del § 7 (*Atto* 153 del 1895).

§ 62. La dichiarazione Mod. G debitamente compilata e firmata viene presentata al bigliettario ed al bagagliere, i quali staccano e ritirano ciascuno lo scontrino loro spettante e consegnano apposito biglietto collettivo pel trasporto delle persone, ed un'ordinaria bolletta pel trasporto del bagaglio.

§ 63. Ciascuna dichiarazione Mod. G serve per le linee di una sola amministrazione ferroviaria. Quando si debba passare su linee di altra amministrazione, è necessaria la consegna di un'altra dichiarazione e l'acquisto d'altri biglietti di viaggio a ciascuna stazione di transito.

Richiesta Mod. H *pel trasporto di vettovaglie, di materiali e merci a grande velocità.*

§ 64. La richiesta Mod. H si compone di una matrice e di due sezioni, le quali sono presentate, unite, all'impiegato addetto alle spedizioni.

La prima di dette sezioni è trattenuta dall'impiegato stesso per giustificare che la spedizione fu fatta al prezzo della tariffa militare, e l'altra viene restituita alla parte speditrice, munita della ricevuta della somma corrisposta.

Art. 11. — *Documenti militari che si debbono presentare durante il viaggio a richiesta degli agenti ferroviari. — Smarrimento del biglietto ferroviario e dei documenti di viaggio.*

§ 101. Le persone di cui trattasi nel presente regolamento, debbono, quando ne sieno richieste dagli agenti delle diverse amministrazioni ferroviarie, esibire, durante il viaggio, oltre al biglietto ferroviario, i seguenti documenti:

a) Gli ufficiali, ed i capi musica in abito borghese, il libretto di viaggio Mod. A o la parte dello scontrino Mod. B rimasta nelle loro mani;

b) Gli impiegati dipendenti dalle amministrazioni della guerra e della marina, in viaggio per servizio, la parte dello scontrino Mod. B loro rimasta;

c) Le famiglie degli ufficiali, dei capi musica e dei sottufficiali la parte della dichiarazione Mod. E, che deve essere consegnata alla stazione d'arrivo;

d) Le famiglie dei militari di truppa, il foglio di viaggio speciale di cui saranno munite e sul quale devono essere nominativamente indicate le persone componenti la famiglia;

e) I militari di truppa isolati e gli operai stabili, il foglio di viaggio o quell'altro documento militare di cui siano provvisti.

Tuttavolta non vengano esibiti i documenti di cui sopra, i biglietti ferroviari non saranno tenuti validi e si dovrà acquistarne altri a tariffa ordinaria calcolati dal punto di partenza.

§ 102. Coloro che smarriscono il biglietto ferroviario, debbono, non appena se ne sieno avveduti, farne dichiarazione agli agenti della ferrovia.

In tale caso gli ufficiali, gli allievi degli istituti militari superiori e gli impiegati di cui al § 7 sono in obbligo di pagare un nuovo biglietto in base alla tariffa militare per il viaggio fatto dal luogo di partenza sino al punto in cui si è constatata la perdita del biglietto; e per proseguire il viaggio debbono munirsi di altro biglietto regolare secondo le formalità prescritte dallo articolo 7.

Nello stesso caso le famiglie degli ufficiali in viaggio per qualsiasi motivo e quelle dei sottufficiali in viaggio per conto loro particolare saranno tenute al pagamento della tariffa ordinaria ridotta ed a munirsi nello stesso modo di altri biglietti per proseguire.

I militari di truppa isolati e le loro famiglie e così pure gli operai stabili sono tenuti a pagare l'importo di un biglietto militare della classe in cui hanno viaggiato per il percorso che hanno fatto, a meno che non possano giustificare, in qualche modo, di avere acquistato regolarmente il biglietto alla stazione di partenza. In tal caso i militari di truppa e gli operai stabili possono richiedere un nuovo Mod. F e la somma occorrente per proseguire il viaggio sino a destinazione al comando militare permanente della stazione, ed in mancanza di questo all'autorità militare o marittima del luogo od a quella prossimiore, attenendosi alle norme indicate al § 91.

§ 103. La perdita dei biglietti per parte dei militari di truppa e degli operai viene sempre constatata dai capi stazione mediante annotazione sui fogli di viaggio o su quegli altri documenti di cui siano muniti.

§ 104. Tutte le persone ammesse dal presente Regolamento a viaggiare a tariffa militare od a tariffa ordinaria ridotta, le quali non siano in grado di esibire nè il biglietto ferroviario nè il documento militare, sono considerate come viaggiatori ordinari sprovvisti di biglietto.

Se si tratta di viaggio per ragioni di servizio può essere chiesta la somma occorrente per proseguire il viaggio all'auto-

rità militare del luogo nel modo accennato al § 91; e tanto in questo caso, quanto in quello previsto nel § 102, è addebitata la maggior spesa stata cagionata.

§ 105. Nel caso che, dopo avere eseguito il pagamento dell'importare del nuovo biglietto, i militari ritrovino quello di cui erano muniti, le amministrazioni ferroviarie sono tenute al relativo rimborso.

Art. 20. — *Motivi per cui gli agenti delle stazioni e degli scali di partenza sono in dovere di rifiutare documenti per ottenere trasporti ai prezzi della convenzione.*

§ 137. Gli agenti delle amministrazioni ferroviarie sono in dovere di rifiutare:

a) I documenti che non siano in tutte le loro parti conformi al modello stabilito;

b) Qualunque documento col quale sia richiesto un trasporto fuori delle condizioni prescritte dal presente Regolamento o che non sia presentato colle formalità richieste, ovvero che indichi come punti di partenza o di arrivo luoghi che non siano stazioni di ferrovia o del lago di Garda;

c) I documenti compilati in modo ininteliggibile ed inesatto o presentanti parole aggiunte, la firma ed il bollo non leggibili, ovvero raschiature, o cancellature, senza che queste siano confermate dalla dicitura « *dico* . . . . . » approvata dalla firma di chi rilascia il documento. I distaccamenti ed ufficii che non fossero provvisti di bollo, apporranno sui documenti l'indicazione « *distaccamento ad officio sprovvisto di bollo*; »

d) Gli scontrini Mod. A, staccati dal libretto o mancanti del numero del medesimo, gli scontrini Mod. B, le richieste Mod. C, le dichiarazioni Mod. E, le richieste Mod. H, presentati disgiunti dalla parte che deve essere retrocessa;

e) Gli scontrini Mod. B, le dichiarazioni Mod. D, ed E presentati dopo tre mesi dalla data del rilascio;

f) I documenti coi quali, contrariamente al disposto dei paragrafi 2 e 3, si richiedano trasporti per una via che non sia la chilometricamente più breve o quella per la quale sia stabilito l'istradamento dei trasporti ordinari.

§ 138. Coloro che non presentino i documenti prescritti dal presente regolamento, o che li presentino irregolari, sono esclusi da qualunque beneficio, e debbono pagare il trasporto in base alla tariffa ordinaria senza diritto a reclamare il rimborso delle differenze fra la tariffa ordinaria e quella militare o ridotta.

Tariffe, norme e condizioni per i viaggi per conto proprio degl'impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato

Concessione D

12. Il *libretto di viaggio* si compone:

a) di una copertina di pelle color granato-scuro, portante: nell'esterno, da una parte lo stemma reale e l'indicazione « *Strade ferrate italiane — Impiegati centrali dello Stato* », seguita da quella dell'Amministrazione centrale che ha rilasciato il libretto; più sotto il numero d'ordine del libretto stesso; dall'altra parte la figura di una locomotiva ed un bollo a secco di controllo delle ferrovie; nell'interno la fotografia recente e ben riuscita del titolare. Su questa è applicata, per cura dell'Amministrazione centrale, una marca da bollo speciale, sulla quale il funzionario che rilascia il *libretto* appone la propria firma per attestare che la fotografia è realmente il ritratto del titolare del libretto. Sulla marca da bollo, ingommata sulla fotografia, viene impresso il bollo a secco della prefata Amministrazione centrale, in modo che l'impronta cada in parte sulla marca ed in parte sulla fotografia;

b) di un biglietto fisso a cartoncino portante impressi i

Concessione E

12. Il *libretto di viaggio* si compone:

a) di una copertina di pelle color granato-scuro, portante: nell'esterno, da una parte lo stemma reale e l'indicazione « *Strade ferrate italiane — Impiegati provinciali dello Stato* », seguita da quella dell'Amministrazione centrale che ha rilasciato il libretto; più sotto il numero d'ordine del libretto stesso; dall'altra parte la figura di una locomotiva ed un bollo a secco di controllo delle ferrovie; nell'interno la fotografia recente e ben riuscita del titolare. Su questa è applicata, per cura dell'Amministrazione centrale, una marca da bollo speciale sulla quale il funzionario che rilascia il *libretto* appone la propria firma per attestare che la fotografia è realmente il ritratto del titolare del libretto. Sulla marca da bollo, ingommata sulla fotografia, viene impresso il bollo a secco della prefata amministrazione centrale, in modo che l'impronta cada in parte sulla marca ed in parte sulla fotografia;

b) di un biglietto fisso a cartoncino portante impressi i

detti due bolli a secco. Su tale biglietto sono indicati: sul *recto*, il numero d'ordine del libretto, il casato, nome e grado del titolare, e vi figura inoltre la firma del medesimo con la vidimazione del capo dell'Amministrazione da cui dipende o del funzionario superiore che a ciò fosse delegato; sul *verso* le variazioni di qualifica;

c) di un fascicolo di 50 scontrini a matrice, del modello risultante dal già accennato allegato N. 3, e di colore azzurro chiaro, riuniti entro apposita copertina di carta dello stesso colore e portanti: il numero del libretto, il numero d'ordine progressivo da 1 a 50, ed il suddetto bollo di controllo delle ferrovie. Tali scontrini sono preceduti da un foglietto in cui sono stampate talune avvertenze estratte dalle presenti norme e condizioni di viaggio.

L'inscrizione sugli scontrini del numero del libretto ha luogo sotto la responsabilità dei funzionari incaricati del rilascio, i quali debbono firmare la copertina di ogni fascicolo, indicandovi la data della distribuzione.

Gli scontrini non hanno scadenza, e possono quindi essere utilizzati fino ad esaurimento del fascicolo. Può essere rilasciato ad un medesimo impiegato un nuovo fascicolo di scontrini, appena esaurito il fascicolo precedente.

detti due bolli a secco. Su tale biglietto sono indicati: sul *recto*, il numero d'ordine del libretto, il casato, nome e grado del titolare, e vi figura inoltre la firma del medesimo con la vidimazione del capo dell'amministrazione da cui dipende o del funzionario superiore che a ciò fosse delegato; sul *verso*, le variazioni di qualifica;

c) di un fascicolo di 24 scontrini a matrice, del modello risultante dal già accennato allegato N. 4, e di color camoscio-chiaro, riuniti entro apposita copertina dello stesso colore e portanti: il numero del libretto, la lettera di serie (*impressa con bollo ad umido*) che contraddistingue ogni fascicolo secondo l'ordine alfabetico, il numero d'ordine progressivo da 1 a 24, ed il suddetto bollo di controllo delle ferrovie. Tali scontrini sono preceduti da un foglietto in cui sono stampate talune avvertenze estratte dalle presenti norme e condizioni di viaggio.

L'iscrizione sugli scontrini del numero del libretto ha luogo sotto la responsabilità dei funzionari incaricati del rilascio, i quali debbono firmare la copertina di ogni fascicolo, indicandovi la data della distribuzione.

Gli scontrini non hanno scadenza, e possono quindi essere utilizzati fino ad esaurimento del fascicolo.

13° Il *libretto* vale per ottenere i biglietti di viaggio a prezzo ridotto. A tal uopo esso dev' essere presentato ai bigliettari con maggiore anticipazione — sull' ora della partenza del treno — di quella stabilita per l'acquisto dei biglietti ordinari, e col primo scontrino disponibile già compilato — *anche nella matrice* — con tutte le indicazioni richieste, avvertendo che la classe dev' essere scritta in tutte lettere e che la firma dev'essere leggibile.

Gli scontrini debbono essere staccati esclusivamente dai bigliettari, e sono accettati soltanto dalla stazione di partenza indicata sugli scontrini stessi.

Quelli presentati già staccati, quelli incompleti, o non compilati regolarmente o portanti raschiature, cancellature, correzioni od aggiunte, sono nulli e di nessun valore.

Di regola gli scontrini di *libretto* debbono aver la data del giorno in cui vengono utilizzati. È tuttavia eccezionalmente ammessa l'utilizzazione di quelli con data anteriore, purchè presentati entro un mese dalla stessa data.

35° Il *libretto* e gli scontrini, come le *dichiarazioni*, e per conseguenza i biglietti acquistati, sono *personali*: tanto chi ne fa cessione, quanto chi se ne serve illecitamente o s' intromette nella cessione, incorre nelle penalità comminate dalle leggi e dai regolamenti in vigore. Inoltre, nel caso di cessione, come in tutti gli altri di abusi, il titolare sarà privato del benefizio della riduzione per *sei* mesi, senza pregiudizio delle misure disciplinari che l'Amministrazione alla quale appartiene credesse di prendere a suo riguardo.

I portatori di *libretti*, scontrini, *dichiarazioni* o biglietti non propri, oppure alterati o falsificati, sono soggetti, a forma dell'art. 34 delle tariffe e condizioni pei trasporti, al pagamento del prezzo a tariffa intera per tutto il percorso fatto ed accertato, più di una sopratassa eguale a tre volte il prezzo stesso, ed inoltre sono passibili delle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate, approvato con R. decreto 31 ottobre 1873, N. 1087 (serie 2ª).

36° Chi è trovato a viaggiare in classe superiore a quella indicata dal biglietto deve pagare, secondo il precitato articolo 34 delle tariffe e condizioni pei trasporti, la differenza fra il prezzo a tariffa intera della classe a cui aveva diritto e quello della classe abusivamente occupata, più una sopratassa eguale alla differenza stessa.

Chi viaggia sprovvisto dei documenti prescritti per giusti-

ficare la riduzione ottenuta, incorre, a forma dell'articolo 34 suddetto, nel pagamento, per tutto il percorso fatto ed accertato, della differenza fra l'importo del biglietto a prezzo ridotto e quello d'un biglietto a tariffa intera della classe in cui viaggiava, più una sopratassa eguale alla differenza stessa.

Chi è trovato sopra una linea diversa da quella indicata sul biglietto deve pagare l'importo a tariffa intera pel percorso fatto irregolarmente.

39° Tutte le norme e condizioni relative al trasporto dei viaggiatori in generale, sono estese ai trasporti degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, in quanto non siano modificate dalle presenti condizioni e norme speciali.

Roma, 1897 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 23ª **1897** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 giugno.

MAGGIO 20. — R. Decreto N. 175 per sostituzione d'un membro della Commissione permanente incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, *pag.* 289.

GIUGNO 10. — Carceri militari preventive e ufficiali detenuti in attesa di giudizio, *pag.* 290.

» 13. — Norme e programmi per l'esame d'idoneità all'avanzamento dei farmacisti militari di 3ª classe, *pag.* 296.

» 13. — Assegni dovuti ai sottufficiali con 12 o 16 anni di servizio sotto le armi, *pag.* 302.

Atto N. 99 — PENSIONI. — **R. Decreto N. 175 per sostituzione d'un membro della Commissione permanente incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale.** — 20 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Viste le leggi 4 dicembre 1879 N. 5168, 2 marzo 1884 N. 1958, 28 giugno 1891 N. 351, 24 dicembre 1896 N. 550;

Visti i Nostri Decreti 18 gennaio 1880, N. 5246 e 5247;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per gli affari del tesoro, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Pais-Serra comm. Francesco, deputato al Parlamento nazionale, è nominato membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, 2 marzo 1884, 28 giugno 1891 e 24 dicembre 1896 suddette, in sostituzione dell'ex deputato Elia comm. Augusto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1897.

UMBERTO.

L. Luzzatti.
Pelloux.
B. Brin.

N. **100**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Carceri militari preventive e ufficiali detenuti in attesa di giudizio**. — 10 giugno.

Dal 1° luglio prossimo il servizio delle carceri militari preventive viene passato alla dipendenza del comando degli stabilimenti militari di pena.

Così pure viene passato alla dipendenza dello stesso comando il servizio di custodia degli ufficiali detenuti in attesa di giudizio e di quelli condannati al carcere ed alla reclusione militare non assegnati a riparti di pena.

Il Ministero determina perciò che dalla stessa data vengano osservate, per tali servizi, le seguenti norme:

Art. 1. — **Carceri militari preventive.**

§ 1. In ogni sede di tribunale militare sarà stabilito un carcere militare preventivo, il quale funzionerà, sia rapporto al servizio sia rapporto all'amministrazione, come un distinto distaccamento degli stabilimenti militari di pena, sotto il comando di un tenente di fanteria o bersaglieri tratto da uno dei reggimenti del presidio.

La designazione di quest'ufficiale sarà fatta dal comandante del presidio, il quale dovrà pure provvedere a sostituirlo in caso di temporanea assenza.

§ 2. Gli ufficiali destinati a reggere il comando delle carceri saranno considerati, ad ogni effetto, quali comandati e continueranno perciò a ricevere gli assegni dal proprio corpo.

Il loro servizio sarà annuale, e il cambio di essi avverrà al termine di dicembre.

§ 3. Per la custodia dei detenuti è assegnato ad ogni carcere un drappello del personale di governo degli stabilimenti militari di pena proporzionato al bisogno.

Alla guardia esterna si provvederà colle truppe del presidio secondo le norme dell'art. 28 del regolamento per gli anzidetti stabilimenti.

§ 4. Il comandante del carcere ha, tanto verso i detenuti quanto verso il personale di governo, l'autorità e i doveri attribuiti dai regolamenti ai comandanti di distaccamento.

Esso dovrà inoltre curare l'osservanza delle speciali norme stabilite per le carceri militari preventive dall'art. 94 e seguenti del prementovato regolamento.

§ 5. Per l'amministrazione dei detenuti si osserveranno le disposizioni dell'art. 433 del regolamento d'amministrazione,

salvo quanto viene in appresso diversamente disposto per effetto della dipendenza delle carceri dal comando degli stabilimenti militari di pena.

§ 6. I fondi occorrenti alle carceri preventive per le varie spese e per il pagamento degli assegni al personale di governo saranno provveduti dal comando degli stabilimenti militari di pena, normalmente mese per mese, o con apposite assegnazioni sulle richieste d'anticipazione a favore dei comandanti delle carceri od anche con vaglia del tesoro o vaglia cambiari della Banca d'Italia, secondo si riputerà preferibile l'uno o l'altro mezzo.

§ 7. Per la provvista dei viveri, sia per il rancio dei detenuti sia per la mensa del personale di governo, saranno stipulate apposite convenzioni secondo le norme dell'*Atto* 218 del 1896, nelle quali dovrà, possibilmente, essere pure compresa la clausola che le derrate vengano consegnate entro il locale delle carceri.

Il pane sarà prelevato dai panifici o dalle imprese sulla presentazione dei corrispondenti buoni mod. 276.

Per il trasporto dei viveri, quando non vengano consegnati nelle carceri, e del pane si provvederà nel modo stabilito dal § 325 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena.

§ 8. Il rancio per i detenuti sarà preparato nelle cucine delle carceri sotto la vigilanza di un appuntato del personale di governo, il quale funzionerà come caporale di cucina.

§ 9. Gli oggetti di corredo, che occorra di dover distribuire ai detenuti o agli uomini del personale di governo, saranno prelevati volta per volta dal distretto militare o da altro corpo del presidio, sulla presentazione di appositi buoni mod. 260 firmati dal comandante delle carceri.

Dell'importo delle robe somministrate i distretti o corpi chiederanno poi rimborso in conto corrente al comando degli stabilimenti militari di pena.

§ 10. Nelle rinnovazioni gli oggetti stati sostituiti saranno ritirati presso il comando delle carceri per essere utilizzati nelle riparazioni od in altri servizi.

§ 11. All'eseguimento delle riparazioni occorrenti agli oggetti di vestiario e agli altri materiali si provvederà nel modo che si riputerà più conveniente ed economico.

§ 12. Per la resa dei conti il comandante del carcere terrà il giornale di contabilità mod. 253, il giornale di cassa modello 240 e gli altri registri e documenti dei quali abbisogna,

regolandosi secondo le norme stabilite per i plotoni distaccati (art. 301 del regolamento di amministrazione).

Il giornale di contabilità dovrà però essere composto di tutti tre i fascicoli e in esso si faranno separate registrazioni per gli uomini del personale di governo e per i detenuti.

§ 13. Per gli uomini che entrano nelle carceri i corpi compileranno il preavviso mod. 83 colle norme stabilite per gli ordinari passaggi di corpo (§ 841 del regolamento d'amministrazione) e lo trasmetteranno direttamente al comando delle carceri. Questo, presi gli individui in forza tra i detenuti, lo farà pervenire al comando degli stabilimenti militari di pena, dal quale sarà poi, debitamente completato, restituito al corpo mittente.

Per i detenuti liberati il preavviso sarà compilato, colle stesse norme, dal comandante delle carceri e trasmesso del pari direttamente al corpo cui appartengono, per essere poi da questo rinviato al comando degli stabilimenti di pena.

Art. 2. — Ufficiali detenuti in attesa di giudizio.

§ 14. Gli ufficiali detenuti in attesa di giudizio sono ordinariamente affidati alla custodia del comandante delle carceri militari preventive di sede nel luogo del tribunale militare speciale presso il quale è in corso il procedimento.

§ 15. Rapporto all'amministrazione gli ufficiali detenuti saranno considerati come aggregati per conto dei corpi cui appartengono, e il comandante delle carceri provvederà all'uopo secondo le norme ora stabilite per i distretti nell'art. 431 del regolamento d'amministrazione.

Il vitto per gli ufficiali sarà fatto somministrare da vivandieri di corpi del presidio od anche da trattorie del luogo.

§ 16. Per la fornitura dei mobili per l'arredamento delle camere degli ufficiali prelevati presso l'impresa del casermaggio il comandante del carcere rilascerà speciali buoni, che saranno rimborsati direttamente a carico del bilancio (§ 2841 del regolamento d'amministrazione).

Dove non provveda l'impresa o questa non funzioni, i mobili potranno essere presi a nolo.

§ 17. Al termine d'ogni mese il comandante del carcere compilerà per gli ufficiali il foglio stipendio, conteggiandone l'importo in uscita sul rendiconto di cassa.

§ 18. Gli ufficiali detenuti in attesa di giudizio possono anche, quando ciò sia riconosciuto conveniente per la ubica-

zione dei locali ad essi destinati o per altri motivi, essere dati in custodia ad altri corpi del presidio secondo che verrà determinato dal comandante di questo.

In questi casi il corpo incaricato osserverà norme analoghe a quelle precedentemente indicate per i comandi delle carceri militari preventive.

Art. 3. — Ufficiali condannati al carcere ed alla reclusione militare.

§ 19. Gli ufficiali condannati al carcere militare ed alla reclusione militare, che, a senso del § 226 del regolamento sugli stabilimenti militari di pena, non debbano espiare la pena presso compagnie carcerati o reclusi saranno affidati alla custodia del comandante delle carceri militari preventive, od anche ad altri corpi, come è stabilito per quelli in attesa di giudizio.

§ 20. Per l'amministrazione degli ufficiali condannati sono applicabili le disposizioni del § 2847 e seguenti del regolamento d'amministrazione, se non che, la pensione alimentare si intenderà pagata per conto del comando degli stabilimenti militari di pena.

Quando pertanto essi non siano detenuti nelle carceri, il corpo che li ha in custodia dovrà chiedere rimborso della pensione alimentare al detto comando.

Art. 4. — Norme contabili per il comando degli stabilimenti militari di pena.

§ 21. Gli uomini di truppa in attesa di giudizio detenuti nelle carceri militari preventive, pur continuando a rimanere effettivi, per gli effetti matricolari, al corpo cui appartengono, sono inscritti, agli effetti amministrativi, nei conti del comando degli stabilimenti militari di pena dal giorno successivo a quello della loro entrata alle carceri, e rimangono in tale posizione sino a tutto il giorno della condanna o, per quelli liberati, sino a tutto il giorno del ritorno al corpo rispettivo.

Durante la detenzione saranno perciò dal corpo dimostrati nella forza senza assegno.

§ 22. Gli uomini che vengano condannati al carcere od alla reclusione militare saranno trasferiti effettivi, dal giorno successivo a quello della condanna, agli stabilimenti militari di pena anche se rimangono ad espiare la pena nel carcere preventivo.

§ 23. L'assegno di mantenimento di lire 0,75 o, per quelli ricoverati in luoghi di cura di lire 1, dovuto per i detenuti sarà compreso sullo stesso rendiconto generale stabilito per i carcerati e reclusi (§ 2927 del regolamento d'amministrazione) e sulle correlative richieste, facendo però distinte inscrizioni.

Per il conteggio degli assegni pei detenuti appartenenti a corpi estranei all'esercito (R. marina, guardie di finanza, guardie di città, guardie carcerarie, guardie daziarie) sono applicabili le stesse norme in vigore per gli uomini dei medesimi corpi incorporati nei riparti di pena.

L'assegno giornaliero di lire 1 per gli uomini ricoverati in luoghi di cura è dovuto a compenso della retta di ricovero che si dovrà rimborsare all'ospedale militare interessato.

§ 24. Per gli uomini liberati è dovuto al comando degli stabilimenti militari di pena, dal giorno successivo a quello della partenza dal carcere preventivo sino a tutto quello stabilito per l'arrivo al corpo, l'assegno giornaliero da soldato come per coloro che escono dai riparti di pena (§ 2873 del regolamento d'amministrazione).

§ 25. Nella contabilità interna del comando degli stabilimenti militari di pena le entrate e spese relative ai militari di truppa detenuti in attesa di giudizio sono dimostrate insieme con quelle per i carcerati e reclusi.

§ 26. Dello stipendio pagato agli ufficiali detenuti in attesa di giudizio il comando degli stabilimenti militari di pena chiederà rimborso ai corpi cui sono effettivi secondo le norme comuni in vigore per gli aggregati, avendo presente, per quelli che ricorrono in nullità e per quelli condannati alla detenzione, o ad altre pene da scontarsi negli stabilimenti penitenziari, il disposto del § 2844bis e seguenti del regolamento d'amministrazione (*Atto* 74-1890).

Per quelli pei quali il ricorso sia rigettato od anche essendo accolto intervenga una nuova condanna, la pensione alimentare dovuta pei giorni che rimasero in attesa delle decisioni definitive sarà conteggiata dal comando degli stabilimenti militari di pena a conto proprio (§ 28).

§ 27. Gli ufficiali condannati al carcere ed alla reclusione militare sono presi in forza dal comando degli stabilimenti militari di pena dal giorno successivo a quello della condanna e tenuti sino a tutto il giorno della liberazione.

§ 28. Per il conteggio della pensione alimentare loro dovuta gli ufficiali condannati saranno dimostrati sui *Prospetti della forza e delle variazioni* mod 215 relativi ai carcerati e reclusi e sul corrispondente rendiconto generale (Quadro A).

La pensione dovrà perciò essere pure compresa nelle speciali richieste d'anticipazioni che si compilano per gli altri detenuti.

§ 29. Le spese incontrate per mobili presi a nolo per ufficiali detenuti, sia in attesa di giudizio (§ 16) sia in espiazione di condanna, saranno chieste in rimborso sul bilancio mediante l'invio di apposito rendiconto al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*).

Art. 5 — Disposizioni transitorie.

§ 30. I comandanti di presidio provvederanno che non più tardi del 20 giugno siano designati gli ufficiali che dovranno assumere, dal 1° luglio, il comando delle carceri militari preventive.

Nell'intervallo, questi ufficiali procederanno agli incombenti coi distretti militari per ricevere in consegna, a conto del comando degli stabilimenti militari di pena, i locali delle carceri e i materiali in uso per il servizio delle medesime.

§ 31. Il comando degli stabilimenti militari di pena disporrà per l'invio dei drappelli del personale di governo destinati alla custodia dei detenuti in modo, che giungano pel 25 giugno alle sedi delle carceri preventive, dove saranno presi temporaneamente in aggregazione dal distretto militare.

Esso dovrà inoltre far pervenire agli ufficiali designati al comando delle carceri, per mezzo dei distretti militari, gli stampati di cui abbisognano.

§ 32. Sarà cura dei distretti militari di rimettere agli ufficiali designati per il comando delle carceri un elenco nominativo dei detenuti coll'indicazione del corpo cui gli uomini sono effettivi, la data dell'entrata nelle carceri e, per quelli in espiazione di pena, la condanna riportata e la data da cui la pena decorre.

§ 33. I detenuti nelle carceri dovranno dai distretti essere passati in forza al comando degli stabilimenti militari di pena col 1° luglio.

Le correlative variazioni dovranno quindi essere fatte sotto la data del 30 giugno.

§ 34. I fondi occorrenti alle carceri pel mese di luglio saranno forniti dai distretti militari, i quali ne chiederanno poi rimborso al comando degli stabilimenti militari di pena.

§ 35. I materiali di qualunque specie in uso presso le carceri militari preventive saranno passati in carico al comando

degli stabilimenti militari di pena secondo le ordinarie norme in vigore per le cessioni di robe fra corpo e corpo.

Saranno inoltre ceduti i registri e le altre carte relative al servizio e alla amministrazione dei detenuti.

§ 36. Per gli ufficiali detenuti presso i distretti militari al termine di giugno, siano in attesa di giudizio o condannati al carcere o alla reclusione militare, i comandanti di presidio dovranno determinare quali di essi debbano essere passati in custodia, col 1° luglio, al comando delle carceri e quali abbiano da essere affidati ad altri corpi, informando di tali determinazioni il comando degli stabilimenti militari di pena.

Dei primi i distretti militari dovranno quindi compilare un elenco nominativo analogo a quello di cui al precedente § 32 e rimetterlo al comando delle carceri.

§ 37. Anche gli ufficiali condannati al carcere od alla reclusione militare dovranno essere passati in forza al comando degli stabilimenti militari di pena col 1° luglio, cioè sotto la data del 30 giugno.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari trasmetterà all'uopo a quel comando un elenco nominativo dei detti ufficiali, coll'indicazione del corpo cui appartenevano e del distretto o corpo che li aveva in custodia, chiedendo ad un tempo rimborso dei debiti che essi avessero verso la cassa.

§ 38. Gli ufficiali che assumeranno col 1° luglio prossimo il comando delle carceri militari preventive resteranno comandati per tale servizio sino al termine di dicembre del 1898.

§ 39. Dove per difetto di locali, le carceri militari preventive debbano, in via eccezionale, continuare a funzionare transitoriamente presso stabilimenti di carceri civili senza possibilità di servizio separato dagli stabilimenti stessi, l'ufficiale comandante dovrà uniformarsi alle direttive che il direttore dello stabilimento crederà di dargli relativamente al servizio tecnico delle carceri.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **101**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Norme e programmi per l'esame d'idoneità all'avanzamento dei farmacisti militari di 3ª classe**. — 12 giugno.

§ 1. A mente dell'art. 4 del R. Decreto 31 marzo 1895, N. 94, i farmacisti militari di 3ª classe proposti per l'avanzamento dovranno sostenere esami d'idoneità.

§ 2. Questi esami saranno dati innanzi ad una commissione composta nel modo seguente:

Presidente: il chimico-farmacista ispettore;

1ª sottocommissione: un presidente e due membri per gli esami del primo gruppo;

2ª sottocommissione: un presidente e due membri per gli esami del secondo gruppo.

§ 3. Gli esami del primo gruppo comprenderanno:

a) analisi qualitativa di un miscuglio di sali inorganici contenente non più di due basi e di due acidi;

b) saggio analitico di una sostanza medicamentosa compresa nel manuale in uso nelle farmacie militari.

§ 4. Gli esami del secondo gruppo comprenderanno:

c) lo svolgimento per iscritto, senza il concorso di libri o di manoscritti, di un tema riflettente gli alimenti del soldato e le disinfezioni;

d) una prova verbale su quesiti estratti a sorte fra i seguenti:

A. — *Chimica generale.*

1. Classificazione degli elementi. Proprietà fisiche e chimiche dei metalli e dei metalloidi, loro stato naturale, estrazione.

2. Idrogeno; ossido e perossido d'idrogeno. Acque minerali.

3. Ossigeno e ozono — Aria atmosferica — Solfo; acido solforico.

4. Cloro; acido cloridrico; acido ipocloroso — Bromo — Iodio.

5. Azoto; ammoniaca; acido azotico — Fosforo.

6. Alcali e terre alcaline.

7. Alluminio — Ferro — Zinco — Combinazioni chimiche principali di detti elementi e caratteri distintivi.

8. Rame — Piombo — Argento — Combinazioni chimiche più importanti e caratteri distintivi.

9. Carbonio, ossido di carbonio, acido carbonico, metano, etano, etilene, acetilene.

10. Alcool etilico, metilico. Etere. Cloroformio.

11. Corpi grassi. Saponificazione.

12. Materie zuccherine ed amidacee. Fermentazioni e loro teorie.

13. Composti della serie aromatica — Benzina — Fenolo — Anilina — Acidi benzoico e salicilico.

14. Alcaloidi vegetali. Glucosidi.

15. Materie albuminoidi ; albumina ; emoglobina; caseina; gelatina.

B. — *Chimica farmaceutica.*

1. Operazioni farmaceutiche; strumenti ed apparecchi relativi.

2. Acidi solforico, cloridrico ed azotico del commercio ; impurezze. Depurazione e caratteri che devono avere i prodotti depurati.

3. Arsenico ed antimonio; combinazioni chimiche più importanti, e reazioni caratteristiche per cui si distinguono.

4. Mercurio; sali mercuriosi e sali mercurici. Reazioni chimiche dei sali di mercurio.

5. Acidi acetico, citrico e tartarico — Caratteri ; impurezze, adulterazioni dei prodotti della industria commerciale, e modi per accertarle.

6. Cloroformio — Iodoformio — Cloralio idrato — Preparazione ; saggi per verificarne la purezza.

7. Glicerina — Corpi grassi naturali. Cera.

8. China (cortecce); varietà più pregiate — Saggio — Preparati officinali farmaceutici.

9. Digitale — Atropa belladonna — Giusquiamo — Caratteri botanici distintivi e preparati officinali.

10. Fava del Calabar — Fava di S. Ignazio — Noci vomiche — Composizione immediata e preparazioni officinali.

11. Gomme e gommo-resine.

12. Olio-resine e balsami.

13. Olii volatili, metodi per estrarli; adulterazioni piu frequenti e mezzi per riconoscerle.

14. Oppio; varietà commerciali ; carattere e composizione immediata. Saggio chimico dell'oppio e preparati officinali.

15. Manna — Aloe — Scamonea — Provenienza ; caratteri; composizione immediata.

C. — *Materia medica.*

1. Alimenti, medicamenti e veleni — Antagonismo e incompatibilità dei medicamenti fra loro. Antidotismo.

2. Forme diverse sotto cui vengono somministrati i medicamenti a seconda della via d'assorbimento.

3. Lo zolfo e le sue combinazioni sotto il punto di vista terapeutico.

4. Arsenico; composti e preparati arsenicali; uso e dosi — Antidoti.

5. Antimonio e suoi composti.

6. Potassio e sodio; composti principali.

7. Calcio e magnesio; composti principali.

8. Mercurio; composti e preparati mercuriali.

9. Atropina — Eserina — Cocaina — Pilocarpina — Apomorfina.

10. China (cortecce); alcaloidi della china. Sali di chinina.

11. L'oppio e i suoi alcaloidi; morfina e codeina.

12. Aloe — Scamonea — Gialappa — Podofillino.

13. Rabarbaro — Ipecacuana — Segala cornuta.

14. Antisettici e disinfettanti in generale.

15. Intossicazione e avvelenamento — Indicazioni principali.

§ 5. Gli esami avranno luogo in giorni distinti per ciascuna delle quattro prove suindicate.

§ 6. I quesiti per gli esami del primo gruppo saranno stabiliti dal presidente della commissione e comunicati alla sottocommissione relativa all'aprirsi della sessione degli esami.

Saranno distinti con numero progressivo e per ognuna delle due prove *A* e *B*, i candidati estrarranno a sorte uno dei quesiti proposti.

§ 7. Tanto per l'eseguimento dell'analisi qualitativa come del saggio analitico di una sostanza medicamentosa saranno concesse otto ore di tempo e i candidati potranno consultare all'uopo manuali di chimica analitica e quelle altre opere di chimica e di farmacologia, che saranno messe a loro disposizione.

§ 8. Durante i saggi *A* e *B* i candidati potranno prendere note ed appunti, che possono occorrere ad essi per rispondere alle domande che i membri della sottocommissione esaminatrice, o il presidente della commissione potranno rivolgere a ciascuno in ordine al quesito estratto. Alla fine di ognuno dei saggi *A* e *B* i candidati dichiareranno succintamente per iscritto il risultato apponendo alla dichiarazione la propria firma.

§ 9. Durante gli esami del primo gruppo un membro almeno della sottocommissione rispettiva si troverà sempre presente, e i candidati non dovranno comunicare fra loro sotto pena di venire esclusi dall'esame.

§ 10. Nelle due prove d'esame sopradette il presidente della sottocommissione stabilirà un intervallo di tempo nel quale i candidati potranno farsi portare la refezione di cui sentissero bisogno.

§ 11. Il tema per la prova scritta sarà comunicato dal presidente della commissione ai candidati nel momento in cui ne debbono imprendere lo svolgimento.

Per questa prova saranno concesse cinque ore di tempo da computarsi dopo la dettatura del tema.

§ 12. Durante la prova scritta, si troverà sempre presente alla sala degli esami uno almeno dei membri della sottocommissione per gli esami del secondo gruppo, e dovrà essere impedita qualsivoglia comunicazione o scambio di parole e di scritti fra i candidati sotto pena della esclusione dall'esame.

§ 13. La prova verbale avrà complessivamente la durata di un'ora per ciascuno degli esaminandi.

Il candidato estrarrà a sorte tre quesiti, uno per ognuna delle materie in cui è diviso il programma, e di ciascun quesito estratto svolgerà, entro venti minuti primi, quelle parti che la sottocommissione esaminatrice gli verrà indicando, e nel frattempo dovrà pure rispondere alle domande che gli fossero fatte in relazione al quesito stesso dai membri della sottocommissione o dal presidente della commissione.

§ 14. Pei candidati, il punto di classificazione definitiva stabilirà l'ordine di merito per l'avanzamento alla classe superiore.

A parità di voto, avrà diritto alla precedenza quegli che nel concorso per la nomina all'impiego già si trovava classificato più favorevolmente.

§ 15. Nel corso degli esami nessuna comunicazione dovrà in verun modo intercedere fra le due sottocommissioni intorno ai risultati parziali degli stessi, e neppure sarà permesso di notificarne l'esito finale ai candidati, essendo riservato di farlo al Ministero.

§ 16. Per ciascuna delle materie d'esame si faranno due votazioni distinte:

una per sì e per no, la quale determinerà, a maggioranza di voti l'idoneità del candidato in quella data materia;

l'altra per punti di merito e, per essa, ciascuno dei membri della sottocommissione relativa assegnerà: punti da 10 a 20 al candidato che per effetto della votazione precedente risulti idoneo, e punti da 0 a 9 a quello che non risulti tale.

§ 17. La somma dei punti di merito dati per ogni singola materia d'esame verrà divisa per tre, al fine di averne il punto medio parziale, e dai punti medi parziali si formerà il punto medio di gruppo dividendo per il numero delle materie di cui consta il gruppo la somma dei punti medi parziali relativi.

§ 18. Per la classificazione finale si terrà conto del voto di condotta assegnato al candidato per le prove da esso date di assiduità e di zelo nell'adempimento dei propri doveri, e questo voto interverrà nella formazione del punto medio finale con valore equivalente a quello di un punto medio di gruppo.

§ 19. Sarà dichiarato idoneo all'avanzamento il candidato che avrà riportato l'idoneità e quindi un punto non inferiore a 10 in tutte le materie di esame;

ovvero, avrà riportato un punto medio di gruppo non inferiore a 12 in quel gruppo di più materie in una delle quali fosse rimasto deficiente, purchè in essa materia abbia avuto un punto medio non inferiore a 8.

§ 20. Il punto medio finale si formerà dividendo la somma dei prodotti di ciascun gruppo e del punto di condotta per tre.

§ 21. Ultimati gli esami, ne sarà trasmesso il risultato al Ministero (Segretariato generale) mediante apposito specchio nominativo contenente in distinte colonne per ognuno dei candidati:

a) il risultato della votazione d'idoneità per ciascuna materia d'esame;

b) il punto medio di merito relativo;

c) il punto medio di ciascun gruppo e quello di condotta;

d) il punto di classificazione finale.

In questo specchio i candidati saranno disposti secondo l'ordine di merito determinato dal punto di classificazione finale.

§ 22. Lo specchio sarà firmato dal presidente e da tutti i membri della commissione esaminatrice.

§ 23. Il presidente della commissione lascierà in libertà, per ritornare alla rispettiva sede, i candidati a misura che avranno terminato l'esame, e gli esaminatori, non appena sarà stato firmato lo specchio nominativo di cui sovra.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **102**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — **Assegni dovuti ai sottufficiali con 12 o 16 anni di servizio sotto le armi**. — 12 giugno.

Per la retta ed uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel 2° capoverso dell'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali 8 luglio 1883 (*Atto* 373 della *Raccolta*), in tutti i casi in cui sono ora applicabili ed a soluzione di quesiti anche recentemente fatti, questo Ministero, visto ciò che già era stato disposto coll'*Atto* 30 del 1884, determina quanto segue:

1. I sottufficiali delle varie armi e corpi — tranne quelli dell'arma dei carabinieri reali, del corpo invalidi e veterani, i sottufficiali musicanti, i sottufficiali trombettieri e i capi armaiuoli — che contino dodici o sedici anni di effettivo servizio, hanno rispettivamente diritto, indipendentemente dal grado di cui sono rivestiti, agli assegni da furiere o da furiere maggiore, sia che, a senso dell'art. 36 della legge 8 luglio 1883, abbiano o no optato per il trattamento dato dalla legge medesima, sia che non siansi trovati in condizione di potervi optare.

E' fatta però eccezione per il personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena e dei depositi cavalli stalloni dove il diritto è limitato ai sottufficiali che, a senso delle disposizioni transitorie della legge 28 giugno 1891, abbiano optato per il trattamento stabilito dalla predetta legge del 1883, rimanendone per conseguenza esclusi coloro che, per non aver optato, continuarono nella loro posizione di raffermati con premio.

2. Sono pure ammessi a godere del trattamento di cui al numero precedente quelli tra i sottufficiali trombettieri che, a senso del N. 5 delle disposizioni transitorie della legge 28 giugno 1891 abbiano continuato nelle raffermе con soprassoldo.

3. Gli assegni del grado di furiere o di furiere maggiore sono dovuti a datare dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i sottufficiali compiono il loro 12° o 16° anno di servizio.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera

189

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 giugno.

MAGGIO 20. — R. Decreto per la sostituzione di un membro della commissione istituita per l'esame di alcuni quesiti riguardanti l'Associazione italiana della Croce Rossa, *pag.* 303

GIUGNO 12. — Legge N. 207 che autorizza la spesa di L. 300.000 da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1896-97, *pag.* 304.

» 20. — Istruzione sulle salmerie per gli alpini, *pag.* 304.

» 22. — Norme provvisorie per stabilire i parafulmini negli edifici militari, *pag.* 305.

» 24. — Istituzione di un deposito di convalescenza a Bra, *pag.* 305.

» 25. — Disposizioni circa la compilazione di taluni prospetti statistici relativi al servizio militare, *pag.* 306.

» 34. — Conteggio degli assegni per il vestiario della truppa, *pag.* 307.

» 25. — Richieste di anticipazioni per l'acquisto del pane e del foraggio, per conto dello Stato, direttamente dal commercio, *pag.* 307.

» 26. — Funzionamento del servizio del casermaggio ad economia nel I, IX e X corpo d'armata, *pag.* 308.

Atto N. **103** — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **R Decreto per la sostituzione di un membro della Commissione istituita per l'esame di alcuni quesiti riguardanti l'associazione italiana della Croce Rossa**. — 20 maggio

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Visti i Nostri Decreti del 7 febbraio 1884, con i quali si approva lo statuto dell'associazione italiana della Croce Rossa e si concede alla associazione medesima l'uso dei distintivi e titoli, di cui all'art. 7 della convenzione internazionale di Ginevra 22 agosto 1864;

Visto il Nostro Decreto in data 31 maggio 1896, per la nomina di una commissione con l'incarico di esaminare i vari quesiti relativi al funzionamento della detta associazione;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il cav. Barbarava Eduardo, capitano di corvetta, è destinato a far parte della suddetta commissione in sostituzione del cav. Cerale Camillo ufficiale superiore di pari grado.

1 LUG 97

I Ministri predetti sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.
B. BRIN.

N. **104.** — LEGGI E DECRETI. — **Legge N. 207 che autorizza la spesa di L. 300,000 da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1896-97.** — 12 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

È autorizzata la spesa di lire trecentomila, da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra del corrente esercizio 1896-97, colla denominazione « Spese per invio di truppe in Oriente. »

Articolo 2.

La predetta spesa resta compensata da corrispondente diminuzione sullo stanziamento del capitolo 26 dello stesso bilancio « Foraggi ai cavalli dell'esercito ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **105.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle salmerie per gli alpini.** — 20 giugno.

È stata adottata e pubblicata una nuova *Istruzione sulle salmerie per gli alpini*, in sostituzione di quella in data 10 agosto 1888.

I reggimenti alpini dovranno acquistarne, sulla massa generale, due copie per ciascun comando di reggimento, una

copia per ogni comando di battaglione, ed una copia per ogni compagnia, sia dell'esercito permanente, sia della milizia mobile e territoriale, oltre alcune copie in più che è bene abbiano a disposizione.

Il reggimento d'artiglieria da montagna dovrà acquistarne, sulla massa generale, due copie per il comando del reggimento, ed una copia per ogni comando di brigata ed ogni batteria di esercito permanente.

I comandi territoriali di corpo d'armata e di divisione, gli ispettorati, i comandi di brigata e di reggimento di fanteria e bersaglieri dovranno acquistarne una copia sulle proprie spese di cancelleria.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 1,00.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **106**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Norme provvisorie per stabilire i parafulmini negli edifici militari**. — 22 giugno.

È stato testè pubblicato un fascicolo contenente le norme provvisorie per stabilire i parafulmini negli edifici militari.

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici e le scuole acquisteranno tante copie del nuovo fascicolo quante loro ne occorrono.

Le richieste della nuova pubblicazione tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 20.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. **107**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Istituzione di un deposito di convalescenza a Bra**. — 24 giugno.

Questo Ministero determina che, a cominciare dal 1° luglio corrente anno, sia instituito a Bra un deposito di convalescenza.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **108.** — RECLUTAMENTO. — **Disposizioni circa la compilazione di taluni prospetti statistici relativi al servizio militare.** — 24 giugno.

Nell'intento di regolare la trasmissione al Ministero per parte dei comandanti di corpo e di distretto di alcuni prospetti statistici secondo le assolute esigenze del servizio ed anche di diminuire il lavoro relativo alla compilazione dei detti prospetti, questo Ministero determina:

1° che il prospetto numerico dei militari delle classi anziane di cavalleria passati ai reggimenti artiglieria e genio, prescritto dal § 619 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento 20 agosto 1890, non sia più compilato ed inviato al Ministero dai comandanti dei reggimenti predetti;

2° che l'elenco numerico dei militari che ottennero la commutazione della ferma di cinque anni per non aver raggiunto lo scopo pel quale la contrassero, non sia più inviato dai comandanti di corpo al 1° di ogni trimestre al Ministero, come è stabilito dal N. 8 dell'*Atto* 477 della *Raccolta*, ma sia trasmesso una sola volta all'anno e precisamente al 1° luglio di ogni anno;

3° che il prospetto dei nulla osta per recarsi all'estero, concessi ai militari dell'esercito permanente e della milizia mobile non sia più inviato dai comandanti di distretto al 1° di ogni trimestre al Ministero, come è stabilito dalla Circolare N. 1459 dell'8 gennaio 1891 (Direzione generale leve e truppa), ma sia invece trasmesso una sola volta all'anno e precisamente al 1° luglio di ogni anno.

In conseguenza delle cennate determinazioni si intende abrogato il § 619 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, e al N. 8 dell'*Atto* 477 della *Raccolta* si intende sostituito il seguente:

« 8° Al 1° luglio di ogni anno tutti i corpi invieranno al « Ministero (Direzione generale leve e truppa), ancorchè ne« gativo, un elenco numerico dei militari ai quali sia stata « commutata la ferma per effetto del presente *Atto* ».

Quanto alla Circolare N. 1459 dell'8 gennaio 1891, essa deve intendersi modificata nel senso avanti indicato.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **109**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Conteggio degli assegni per il vestiario della truppa**. — 24 giugno.

A datare dal 1° luglio prossimo l'*Atto* 135 del 1895 riguardante il conteggio degli assegni e le anticipazioni pel vestiario della truppa è abolito.

Gli assegni per il vestiario torneranno perciò ad essere conteggiati con le norme indicate ai §§ 268 e 291 del regolamento d'amministrazione.

Le mensili richieste d'anticipazione mod. 654 per le spese dei magazzini centrali (§ 3173 del predetto regolamento) continueranno ad essere trasmesse al Ministero (*Direzione generale dei servizi amministrativi — Divisione vestiario*).

Il Ministro — PELLOUX.

N. **110**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Richieste di anticipazioni per l'acquisto del pane e del foraggio, per conto dello Stato, direttamente dal commercio**. — 24 giugno.

§ 1. Dal 1° luglio prossimo i corpi che si trovino in luoghi, nei quali il servizio del pane non sia fatto dai panifici militari, e che per conseguenza lo acquistino essi direttamente per conto dello Stato, provvederanno alla relativa spesa domandando trimestralmente congrue anticipazioni di fondi con richieste modello **221**, delegando l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a riscuoterne l'importo.

§ 2. Altrettanto faranno, valendosi delle stesse richieste, i reggimenti alpini e quello di artiglieria da montagna per il tempo delle loro escursioni ed i reparti di armi a cavallo autorizzati nelle manovre di avanscoperta a provvedersi direttamente dal commercio del foraggio per i cavalli.

§ 3. Nelle dette richieste l'importo della anticipazione sarà calcolato in base al prezzo unitario convenuto o presunto per l'acquisto delle razioni, sotto deduzione del decimo e delle frazioni di decina di lire.

§ 4. Le richieste saranno compilate al principio di ogni trimestre in base alla forza del trimestre precedente, tenuto conto degli aumenti o delle diminuzioni previste pel trimestre, cui si riferiscono, e saranno trasmesse, in duplice esemplare, al Ministero della guerra (*Divisione sussistenze*) in modo che vi pervengano entro la prima quindicina del trimestre stesso.

§ 5. I fondi occorrenti ai corpi per la provvista del pane e

del foraggio saranno prelevati dall'ufficio d' amministrazione di personali militari vari normalmente di mese in mese, comprendendone l'importo nei prospetti modello 303.

§ 6. Dei corrispondenti mandati di anticipazione, riscossi dall'ufficio di amministrazione di personali militari vari, i corpi si daranno poi debito sui rendiconti speciali modello 402-B e 402-C.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **111**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Funzionamento del servizio del casermaggio ad economia nel I, IX, e X corpo d'armata**. — 26 giugno.

A modificazione dell'*Atto* N. 151 del 1896 si determina che non siano più istituiti i magazzini succursali del casermaggio nei presidi di Ivrea e Vercelli nel I corpo d'armata, di Terni nel IX corpo d'armata, e di Capua nel X corpo d'armata.

In detti presidi provvederà al servizio del casermaggio il rispettivo comandante.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera

a) UFFICIALI.

La progressione dei gradi degli ufficiali è la seguente:

Ufficiali generali.

Generale d'esercito;
Tenente generale;
Maggiore generale, maggiore generale medico.

Ufficiali superiori.

Colonnello, colonnello medico, colonnello commissario, colonnello contabile, colonnello veterinario;
Tenente colonnello, tenente colonnello medico, tenente colonnello commissario, tenente colonnello contabile, tenente colonnello veterinario;
Maggiore, maggiore medico, maggiore commissario, maggiore contabile, maggiore veterinario.

Ufficiali inferiori.

Capitani.

Capitano, capitano medico, capitano commissario, capitano contabile, capitano veterinario.

Ufficiali subalterni.

Tenente, tenente medico, tenente commissario (per i soli ufficiali in congedo), tenente contabile, tenente veterinario.
Sottotenente, sottotenente medico, sottotenente commissario (per i soli ufficiali in congedo), sottotenente contabile, sottotenente veterinario, capo musica.

b) TRUPPA.

La progressione dei gradi della truppa è la seguente:

Sottufficiali.

Maresciallo di alloggio dei carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario).
Furiere maggiore.
Furiere, brigadiere dei carabinieri reali;
Sergente, vice brigadiere dei carabinieri reali.

Caporali.

Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri reali;
Caporale, carabiniere.

Soldati.

Appuntato, soldato, allievo carabiniere.

Art. 3.

Fino a tutto il 31 dicembre 1897, il Governo avrà facoltà di attuare mediante decreti reali i provvedimenti per l'ordinamento dell'esercito. Avrà altresì facoltà di coordinare ad essi le altre leggi militari, solo però in quelle parti che hanno speciale attinenza all'ordinamento medesimo, fissato dagli articoli 1 e 2.

Art. 4.

È convertito in legge il Regio decreto 6 novembre 1894, n. 505, per varianti alla legge sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito, con le modificazioni ed aggiunte seguenti:

All'annotazione 1 della tabella II sopprimere le parole: « e dell'isola di Sardegna ». *Alle parole*: « i comandanti di brigata di cavalleria » *sostituire*: « i comandanti di brigata e di reggimento di cavalleria ed il comandante della scuola di cavalleria ».

All'annotazione 3 invece delle parole: « distretti di reclutamento » *porre*: « distretti militari ».

Alla stessa annotazione, dopo le parole: « per turno di anzianità » *aggiungere*: « il capitano aiutante maggiore in 1° della scuola di guerra ».

All'annotazione 4 invece delle parole: « all'ispettorato ed ai comandi d'artiglieria da campagna » *porre*: « all'ispettorato d'artiglieria da campagna ed ai comandi d'artiglieria ».

All'annotazione 5 sopprimere la parola: « territoriali » *e la parola*: « zappatori ».

All'annotazione 7 invece di: « ai comandi locali di artiglieria per il servizio del materiale » *sostituire*: « alle direzioni d'artiglieria ».

Al termine delle annotazioni aggiungere:

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

La presente tabella sarà applicata a datare del 16 gennaio 1895.

Al termine delle annotazioni della tabella III aggiungere:

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 giugno.

GIUGNO 28. — Legge N. 225, che modifica le leggi sull'ordinamento e sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, regola gli assegni degli impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra collocati in disponibilità, ed abroga la legge 8 luglio 1883, N. 1467, per la circoscrizione territoriale militare del regno, *pag.* 309.

Atto N. **112.** — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Legge N. 225, che modifica le leggi sull'ordinamento e sugli stipendi ed assegni fissi nel R. esercito, regola gli assegni degli impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra collocati in disponibilità, ed abroga la legge 8 luglio 1883, N. 1467, per la circoscrizione territoriale militare del regno.** — 28 giugno.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. esercito comprende tutte le forze militari di terra del Regno. Si divide in:

A) ESERCITO PERMANENTE, che è ordinato in dodici corpi di armata e in venticinque divisioni militari territoriali, e si compone sostanzialmente di:

12 legioni di carabinieri reali;

96 reggimenti di fanteria di linea (1152 compagnie e 96 depositi);

12 reggimenti bersaglieri (144 compagnie e 12 depositi);

7 reggimenti alpini (75 compagnie e 7 depositi);

88 distretti militari;

24 reggimenti di cavalleria (144 squadroni e 24 depositi);

4 depositi di allevamento cavalli;

24 reggimenti d'artiglieria da campagna (186 batterie, 36 compagnie treno e 24 depositi);

1 reggimento d'artiglieria a cavallo (6 batterie, 4 compagnie treno ed 1 deposito);

1 reggimento d'artiglieria da montagna (15 batterie ed 1 deposito);

22 brigate d'artiglieria da costa e da fortezza (78 compagnie);
5 compagnie operai d'artiglieria;
5 reggimenti del genio (60 compagnie del genio, 10 compagnie treno e 5 depositi);
1 brigata ferrovieri del genio (6 compagnie);
12 compagnie di sanità;
12 compagnie di sussistenza;
Corpo invalidi e veterani;
Scuole militari;
Istituto geografico militare;
Stabilimenti d'artiglieria e del genio;
Ospedali militari e farmacia centrale militare;
Stabilimenti di commissariato;
Tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari;
Stabilimenti militari di pena.

B) MILIZIA MOBILE, che si compone di:
51 reggimenti di fanteria di linea (ciascuno di 3 battaglioni a 4 compagnie);
20 battaglioni bersaglieri (a 4 compagnie);
38 compagnie alpini;
31 squadroni di cavalleria;
63 batterie d'artiglieria da campagna;
15 batterie d'artiglieria da montagna;
78 compagnie d'artiglieria da costa e da fortezza;
24 compagnie treno d'artiglieria;
54 compagnie del genio;
4 compagnie treno del genio.

C) MILIZIA TERRITORIALE, che si compone di:
324 battaglioni di fanteria (a 4 compagnie);
22 battaglioni alpini (in complesso 75 compagnie);
100 compagnie d'artiglieria da fortezza;
30 compagnie del genio.

Fanno parte integrante della presente legge le tabelle organiche annesse alla medesima dal n. 1 all'11.

Art. 2.

I militari dell'esercito sono classificati in due grandi categorie:
a) ufficiali;
b) truppa.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

La presente tabella andrà in vigore a datare dal 16 gennaio 1895.

Alle modificazioni apportate dal Regio decreto 6 novembre 1894, n. 505 alla tabella IV, sostituire le seguenti:

TABELLA IV.

Alinea *b*) *Sopprimere le parole*: « cavalleria, » e « comandante militare dell'isola di Sardegna; ».

Alinea *c*) *Sopprimere le parole*: « Ispettore dei bersaglieri; » e « direttore dell'ufficio di revisione delle contabilità militari ».

Dopo le parole: « ispettore degli alpini; » *aggiungere*: « ispettore di cavalleria; ».

Dopo le parole: « ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore » *aggiungere*: « direttore superiore delle esperienze di artiglieria; direttore dell'istituto geografico militare ».

Alinea *d*) *Alle parole*: « Segretario generale », *sostituire*: « Sottosegretario di Stato ».

Alinea *f*) *Alle parole che cominciano con*: « comandanti di brigata » e *terminano con*: « comandanti territoriali del genio » *sostituire*: « comandanti di brigata di fanteria, di cavalleria; comandanti di artiglieria; comandanti del genio ».

Alle parole: « ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma dei carabinieri reali » *sostituire*: « ufficiale generale addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali ».

Sopprimere le parole: « direttore dell'istituto geografico militare; comandanti di presidio nominati con decreto reale; comandanti superiori dei distretti militari; maggior generale commissario; comandante della scuola dei sottufficiali; ».

Alinea *g*) *Sopprimere le parole*: « Ispettore dei depositi d'allevamento cavalli ».

Alinea *m*) *Sopprimere le parole*: « capi riparto dell'ufficio di revisione delle contabilità militari ».

Disposizioni transitorie – *Sopprimere il primo capoverso.*

Nella disposizione transitoria della tabella V tra le parole « attualmente » ed « effettivi » *inserire*: « compresi nell'alinea *b*) od ».

Alle modificazioni apportate dal Regio decreto 6 novembre 1894, n. 505, alla tabella VI, sostituire le seguenti:

Nelle indicazioni degli stipendi annui assegnati agli ingegneri geografi ed ai topografi sopprimere:

« Aspirante aiutante topografo..... 1200. »

Alle indicazioni degli stipendi annui assegnati ai professori aggiunti di disegno o maestri aggiunti, sostituire:

« Professore aggiunto di disegno o maestro aggiunto... 1500 ».

Dopo l'indicazione degli stipendi annui assegnati ai capi-tecnici d'artiglieria e genio, aggiungere:

Disegnatori.

Disegnatore capo	2500
Disegnatori di 1ª classe	2000
Id. di 2ª id.	1500
Id. di 3ª id.	1200

Alle indicazioni riguardanti gli scrivani locali, sostituire:

Ufficiali di scrittura.

Ufficiale di scrittura	1ª classe.	1400
	2ª id.	1200
	3ª id.	1000

Assistenti locali.

Assistente locale	1ª classe	1400
	2ª id.	1200
	3ª id.	1000

Alla prima parte della tabella VII del Regio Decreto 6 novembre 1894, n. 505, sostituire la seguente:

TABELLA VII.

Assegno giornaliero per gli uomini di truppa dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.

GRADI	Fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, sanità e sussistenza.	Invalidi e veterani
Furiere maggiore	2,86	2,56
Furiere	2,31	2,01
Sergente trombettiere	2,21	»
Sergente	2,01	1,71
Caporale maggiore trombettiere	1,38	»
Caporale maggiore zappatore	1,38	»
Caporale maggiore	1,33	1,33
Caporale trombettiere	1,18	»
Caporale zappatore	1,18	»
Caporale ed appuntato musicante	1,18	»
Caporale	1,13	1,13
Caporale maniscalco e maniscalco	1,13	»
Appuntato	1,03	»
Trombettiere	1,03	»
Zappatore	1,03	»
Soldato	0,98	0,98

Nelle annotazioni alla tabella VII dello stesso Regio decreto, alle parole: « dell'arma di fanteria » *sostituire:* « delle armi di fanteria e cavalleria ».

Sopprimerele modificazioni apportate dal Regio decreto 6 novembre 1894, n. 505, alla tabella VIII, ed a questa sostituire la seguente:

Assegno di primo corredo dovuto ai corpi per gli uomini di truppa.

	Assegno Lire
Esercito permanente e milizia mobile.	
1. Per ogni individuo incorporato:	
a) nella fanteria (meno i granatieri, i bersaglieri e gli alpini) e nelle compagnie di sanità e di sussistenza .	95
b) nei granatieri e bersaglieri, nel genio (meno i pontieri e il treno), nell'artiglieria da costa e da fortezza e nelle compagnie operai d'artiglieria	100
c) negli alpini, nell'artiglieria da montagna e nei pontieri .	145
d) nella cavalleria, nell'artiglieria da campagna e a cavallo e nel treno	155
e) nell'arma dei carabinieri reali { a piedi	190
{ a cavallo	440
2. Per ogni individuo chiamato sotto le armi per istruzione .	15
3. Per ogni individuo richiamato sotto le armi per servizio o per mobilitazione	45
Milizia territoriale.	
4. Per ogni individuo chiamato sotto le armi per istruzione .	5
5. Per ogni individuo chiamato in tempo di guerra . . .	30

ANNOTAZIONI.

1. Per gli uomini che passano da una ad altra arma, nella quale l'assegno di primo corredo è maggiore, è dovuta la differenza.

2. Gli allievi carabinieri ricevono soltanto l'assegno di L. 95; la differenza è loro dovuta quando passano carabinieri effettivi.

3. Per gli uomini richiamati alle armi per servizio in tempo di pace per un tempo inferiore a due mesi sarà restituita, dell'assegno di primo corredo, una quota fissa di L. 15.

4. Per gli uomini incorporati nell'esercito permanente spetta altresì una quota fissa di L. 10 per la manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei corpi.

Alla modificazione apportata alla tabella X sostituire la seguente:

Alinea *b*) *sopprimere la parola* « distretti » *e aggiungere* « e compagnie di sussistenza. »

All'art. 2 del Regio decreto 6 novembre 1894, N. 505, sopprimere il secondo capoverso.

Art. 5.

È convertito in legge il Regio decreto 6 novembre 1894, per gli assegni degli impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra, che possono essere collocati in disponibilità.

Tabella n. 5 degli ufficiali dei distretti. (a)

44 colonnelli;
44 tenenti colonnelli;
44 maggiori;
176 capitani;
88 tenenti e sottotenenti.

396 totale.

(a) Sono in massima ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario. In nessun caso però vi saranno meno di 31 colonnelli e 14 tenenti colonnelli in servizio attivo permanente.

Tabella n. VI degli ufficiali dell'arma di cavalleria.

20 colonnelli;
32 tenenti colonnelli;
52 maggiori;
231 capitani;
598 tenenti e sottotenenti (a).

933 totale.

(a) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Tabella n. VII degli ufficiali dell'arma d'artiglieria.

42 colonnelli;
62 tenenti colonnelli;
116 maggiori;
528 capitani;
936 tenenti e sottotenenti (a).

1684 totale.

(a) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Tabella n. VIII degli ufficiali dell'arma del genio (a).

18 colonnelli;
24 tenenti colonnelli;
45 maggiori;
177 capitani;
290 tenenti e sottotenenti (b).

554 totale.

(a) Il numero degli ufficiali di ciascun grado può essere variato in relazione al disposto dalla legge di avanzamento, purchè non si ecceda il totale degli ufficiali dell'arma fissato dalla presente tabella.
(b) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Tabella N. IX degli ufficiali delle fortezze.

3 colonnelli;
5 tenenti colonnelli;
10 maggiori;
23 capitani;
22 tenenti e sottotenenti.

63 totale.

Tabella N. X degli ufficiali del corpo invalidi e veterani.

4 tenente colonnello o maggiore;
2 capitani;
7 tenenti e sottotenenti.

10 totale.

Tabella N. XI degli ufficiali fuori quadro (a).

(*Stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio*).

18 colonnelli;
23 tenenti colonnelli;
23 maggiori;
202 capitani;
76 tenenti e sottotenenti.

342 totale.

(a) Il numero degli ufficiali di ciascun grado può essere variato in relazione al numero dei collegi militari stabilito per decreto reale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto reale, e sentito il parere del Consiglio di Stato:

a) un testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito;

b) un testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito.

Art. 7.

Sono abrogati:

a) il Regio decreto n. 503, del 6 novembre 1894, per varianti alle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

b) la legge 8 luglio 1883, n. 1467 (serie 3ª), per la circoscrizione territoriale militare del Regno, modificata dalla legge 23 giugno 1887, n. 4595 (serie 3ª);

c) il Regio decreto n. 504, del 6 novembre 1894, per varianti alla legge sulla circoscrizione territoriale militare del Regno.

TABELLE ORGANICHE

dal n. I al n. XI, allegate all'articolo 1.

Tabella n. 1 degli ufficiali dello stato maggiore generale.

(Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, come: ministro, sottosegretario di Stato e direttori generali, e quelli addetti a servizi estranei all'esercito).

5	generali d'esercito;
45	tenenti generali;
88	maggiori generali;
3	maggiori generali medici.
141	totale.

Tabella n. II degli ufficiali del corpo di stato maggiore.

15	colonnelli;
3	colonnelli o tenenti colonnelli;
45	tenenti colonnelli e maggiori (*a*);
74	capitani.
137	totale.

(*a*) Non è fissato rispettivamente il numero dei tenenti colonnelli e quello dei maggiori, affinchè la promozione dei maggiori al grado di tenente colonnello possa aver luogo secondo le norme che regolano l'avanzamento pel corpo di stato maggiore.

Tabella n. III degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali (*a*).

12	colonnelli;
13	tenenti colonnelli;
31	maggiori;
132	capitani;
371	tenenti e sottotenenti.
559	totale.
1	capo musica.
560	totale generale.

(*a*) Il numero degli ufficiali, eccettuati i colonnelli ed i tenenti colonnelli, può essere variato con le leggi di bilancio, in relazione ai bisogni della sicurezza pubblica.

Tabella n. IV degli ufficiali dell'arma di fanteria.

116	colonnelli;
231	tenenti colonnelli;
396	maggiori;
2014	capitani;
3862	tenenti e sottotenenti (*a*).
6619	totale.
96	capi musica.
6715	totale generale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

189

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 luglio

MAGGIO 12. — R. Decreto N. 224 col quale l'Eritrea, i territori che ne dipendono ed i militari che ivi si trovano sono considerati sul piede di guerra dal 15 gennaio al 15 febbraio 1897, *pag.* 321.
GIUGNO 13. — R. Decreto N. 230 relativo agli esami speciali dei tenenti d'artiglieria e del genio che aspirano all'avanzamento a scelta, *pag.* 322.
» 30. — Passaggio degli ufficiali di complemento dall'esercito permanente alla milizia mobile, *pag.* 323.
» 30. — Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, *pag.* 333.
» 30. — Surrogazioni di fratello, *pag.* 326.
LUGLIO 2. — Concessione di cavalli d'agevolezza, *pag.* 327.

Atto N. **112**. — PENSIONI. — **R. Decreto N. 224 col quale l'Eritrea, i territori che ne dipendono ed i militari che ivi si trovano sono considerati sul piede di guerra dal 15 gennaio al 15 febbraio 1897.** — 12 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il codice penale per l'esercito;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. Decreto 21 febbraio 1895, N 70;

Vista la legge 2 luglio 1896, N. 254, riguardante l'avanzamento nel Regio esercito;

Visto il Nostro Decreto 18 febbraio 1894 sull'ordinamento dei servizi civili e militari della colonia Eritrea;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno, e dei Ministri segretari di Stato della guerra, della marina degli affari esteri e di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Eritrea, i territori che ne dipendono ed i militari che ivi si trovano sono considerati sul piede di guerra a datare dal giorno 15 gennaio 1897 e fino al 15 febbraio 1897.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

ERRATA-CORRIGE.

Atto 112, pag. 316. — Nell'indicazione dell'assegno di primo corredo dovuto per gli uomini di truppa indicati nell'alinea *b*) dello specchio, *invece di:* « L. 100 », *pongasi:* « L. 110 ».

7 LUG 97

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 12 maggio 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.
PELLOUX.
B. BRIN.
VISCONTI VENOSTA.
G. COSTA.

N. 114. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto N. 230 relativo agli esami speciali dei tenenti d'artiglieria e del genio che aspirano all'avanzamento a scelta.** — 12 giugno.

UMBERTO I, ECC ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896 N. 254 sull'avanzamento del R. Esercito;

Ritenuta la necessità di determinare fin d'ora le norme per l'applicazione dell'articolo 36, 2° comma della legge, in quanto concerne l'avanzamento a scelta dei tenenti d'artiglieria e genio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli esami speciali, contemplati dall'articolo 36 della legge 2 luglio 1896, N. 254, per i tenenti d'artiglieria e del genio, i quali aspirano alla promozione a scelta, consisteranno:

1° in un esperimento scritto di coltura tecnica: su questioni teorico-pratiche di tiro e questioni di materiale (per gli aspiranti di artiglieria), su questione di costruzione e questioni d'ingegneria militare in genere (per gli aspiranti del genio);

2° nello svolgimento per iscritto di un tema di coltura generale e di un tema di arte militare; in una prova per iscritto di conoscenza di lingua straniera, a scelta del candidato; nella soluzione di temi tattico logistici; in un esperimento di levata a vista; in una prova di abilità nel cavalcare, e di attitudine al comando effettivo di truppa.

Il Ministro della guerra fisserà tutte le modalità necessarie per l'esecuzione di quanto precede.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **115**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Passaggio degli ufficiali di complemento dall'esercito permanente alla milizia mobile**. — 30 giugno.

Sebbene in base all'art. 28 della legge 2 luglio 1896 N. 254, siasi formato per tutti gli ufficiali di complemento un unico ruolo di anzianità per ciascuna arma e corpo, è ovvio, tuttavia, che nulla deve intendersi innovato circa la suddivisione degli ufficiali stessi nei due grandi riparti dell'esercito (esercito permanente e milizia mobile) sotto il punto di vista del loro impiego; e che debba quindi sempre farsi luogo ai passaggi di detti ufficiali dall'uno all'altro riparto per ragioni di età, a senso di quanto prescrive l'art. 6 della legge 29 giugno 1882, N. 830.

In seguito pertanto alla soppressione sull'*Annuario militare* della suddivisione ora detta, il Ministero ha determinato che i passaggi dall'uno all'altro dei riparti stessi non vengano più pubblicati sul *Bollettino delle nomine*, come praticavasi in passato, semestralmente, e che perciò alle variazioni matricolari dipendenti dai passaggi stessi debbano provvedere, caso per caso, le singole autorità militari per quanto le riguarda, senza attendere le relative disposizioni ministeriali, valendosi della indicazione relativa all'età riportata sull'*Annuario* per ciascun ufficiale.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **116**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie**. — 30 giugno.

In seguito alle varianti apportate nel caricamento interno delle dotazioni sanitarie di mobilitazione, le cui tabelle sono in corso di pubblicazione, ed alla opportunità di aggiungere o cambiare alcune sostanze all'elenco generale e tariffa dei medicinali in vigore per l'*Atto* 176 del 1895, il Ministero determina che in esso elenco siano eseguite le varianti indicate nel prospetto annesso al presente *Atto*.

Il Ministro — PELLOUX.

PROSPETTO *delle aggiunte e delle varianti da farsi all'Elenco generale e Tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie a datare dal 1 luglio 1897.*

Numero categorico	DENOMINAZIONE DELLE SOSTANZE	Unità di misura	PREZZO per unità di misura — Lire	PREZZO per unità di misura — Centesimi	NOTAZIONI particolari	Di prelevamento obbligatorio della farmacia centrale militare.	Di prelevamento facoltativo dalla farmacia centrale mil. o di acquisto dal commercio.	Da prepararsi ed acquistarsi sul luogo, sedi degli ospedali.	Di uso esclusivo della farmacia centrale mil.
	Da aggiungere.								
88	Bromo puro.	kg.	13	20		»	»	»	1
105	Carbonato di sodio anidro (Soda Solvay)	»	»	20	T. 51 % alcalimetrici.	»	1	»	»
272	Lisolo vero	»	2	75	in recip. di 1 kg	1	»	»	»
290	Naftalina O.	»	2	55		1	»	»	»
376	Sapone fino.	N.	»	08	al pezzo di gr. 100	1	»	»	»
377	Sapone con fenolo	»	»	10	id.	1	»	»	»
378	Sapone di potassa	»	»	10	id.	1	»	»	»
521bis	Compresse di mussola all'jodoformio	»	21	»	al 100 in scatola per d. s. di g.	1	»	»	»
5314	Fasce di mussola idrofila da m. 5 × in pacchi di 2 fasce		»	40	al pacco.	1	»	»	»

531B	Fasce di mussola idrofila da m. 8 × in pacchi di 2 fasce. . . .	»	»	58	al pacco.	1	»	»	»
531C	Fasce di velo (garza) amidato da m. 4 × 0,06	»	10	»	al cento.	1	»	»	»
531D	Fasce di velo (garza) amidato da m. 6 × 0,08	»	18	»	id.	1	»	»	»
531E	Fasce di velo (garza) amidato da m. 5 × 0,12	»	2	25	al pacco di 10 fasce	1	»	»	»
531F	Fasce di velo (garza) amidato da m. 5 × 0,06	»	1	25	id.	1	»	»	»
565	Seta greggia per sutura in rocchetti di gr. 2 caduno dei N. 0, 1, 2, 3, 4	»	1	35	ogni scatola di un solo numero od assortiti.	1	»	»	»
569	Tela impermeabile (Mosetig Battist).	M.	1	50	alta 0,88.	1	»	»	»
574	Velo (garza) amidato	»	»	18	alto 0,60.	»	»	»	1

Da togliere quando sia esaurito il fondo esistente.

105	Carbonato di sodio (commerciale)	sostituito dal carbonato di sodio anidro.
376	Sapone animale	sostituito dallo stearato di sodio.
531bis	Fasce di mussola idrofila da m. 5 × 0,09 in pacchi di 4 fasce	sostituito dai pacchi di 2 fasce.
515	Seta per sutura con bicloruro di mercurio	sostituito dalla seta greggia in rocchetti.
569	Tela impermeabile Mac-Intosh	sostituito dalla tela Mosetig Battist.
272	Lisolo.	sostituito dal lisolo vero.

N. **117**. — RECLUTAMENTO. — **Surrogazioni di fratello.** — 30 giugno.

L'articolo 104 della legge sul reclutamento prescrive che allorquando il fratello surrogante abbia prestato servizio prima della surrogazione, questo servizio debba andare in conto di quello che dovrà compiere il fratello surrogato.

Per siffatta disposizione, il servizio prestato separatamente dai due fratelli viene cumulato in modo che complessivamente risulti eguale a quello che avrebbe dovuto compiere il surrogante ove la surrogazione non avesse avuto luogo, mentre poi, per effetto del disposto dall'articolo 102 della citata legge, lo stesso surrogante rappresentando il fratello surrogato nella leva a cui questi dovrebbe concorrere per ragione di età, può far valere il diritto alla assegnazione alla 3ª categoria.

Lo scopo però a cui tendono le disposizioni surridicate rimane completamente frustrato quando avvenga che il surrogato cessi per riforma di far parte del Regio esercito o della Regia marina, perocchè in tal caso il surrogante nel rappresentare il fratello nella leva, non può più far valere il titolo all'assegnazione alla 3ª categoria che gli sarebbe spettato pel servizio militare del surrogato e quindi deve, se arruolato in 1ª categoria, compiere una nuova ferma, quando anche egli avesse già prestato antecedentemente alla surrogazione un certo periodo di servizio sotto le armi.

È evidente l'aggravio che in tal caso vengono a sopportare le famiglie e in ispecie i surroganti, i quali per circostanze non imputabili alla loro volontà, non solo non giungono a ritrarre il beneficio dell'assegnazione alla 3ª categoria che dalla fatta surrogazione si ripromettevano, ma rimangono altresì obbligati ad un servizio personale sotto le armi maggiore dell'ordinario, e superiore ad ogni modo a quello che avrebbero dovuto prestare ove la surrogazione non fosse stata effettuata.

Per siffatte considerazioni questo Ministero determina che allorquando per la ragione suaccennata la surrogazione non abbia prodotto l'effetto di fare assegnare il surrogante alla 3ª categoria e questi abbia dovuto essere arruolato in 1ª categoria, il servizio militare da lui prestato prima della surrogazione debba essere tenuto presente e computato in quello che egli deve compiere sotto le armi quale rappresentante del fratello surrogato.

Quindi il licenziamento dalle armi dei surroganti che siano venuti a trovarsi nelle accennate condizioni dovrà effettuarsi nel giorno in cui, cumulato il servizio sotto le armi da essi

prestato prima della surrogazione con quello prestato dopo nella loro qualità di rappresentanti dei fratelli surrogati, vengano a raggiungere 30 mesi di effettiva permanenza alle armi se vincolati alla ferma di 3 anni e 18 mesi se ascritti a quella di due anni.

Nella variazione matricolare (Variazione 164, tabella II) relativa al congedamento anticipato dei militari suindicati si dovrà citare il presente *Atto*.

Il Ministro — PELLOUX.

N. 118. — Concessione di cavalli d'agevolezza. — 2 luglio.

A schiarimento e complemento della Istruzione per la concessione dei cavalli d'agevolezza (*Atto* 153 del 1896) si determina quanto segue:

1. Per gli ufficiali amministrati dall'ufficio di personali militari vari l'autorizzazione per le cessioni dei cavalli d'agevolezza (N. 97) e pel pagamento delle anticipazioni (N. 101) deve essere chiesta direttamente al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) dal capo servizio dal quale gli ufficiali dipendono disciplinarmente, e da questo devono pure essere fatte le pratiche relative alla visita dei cavalli da acquistarsi dal commercio (N. 104).

2. Le variazioni di cambio di corpo pei cavalli d'agevolezza (N. 113), vanno sempre fatte dal corpo perdente e dal corpo ricevente sotto la medesima data.

3. Avvenendo di far passare di assoluta proprietà degli ufficiali cavalli vincolati d'agevolezza, perchè i possessori cessarono dal servizio effettivo ovvero perdettero il diritto alla razione foraggio (N. 76), devesi indicare sempre sull'*Elenco delle variazioni* mod. 175-C, con apposita postilla, la speciale circostanza, a giustificazione del movimento avvenuto.

4. L'inscrizione dei cavalli d'agevolezza sul *Ruolo* mod. 175-B ed il conseguente aumento nel *Elenco* mod. 175-C dovranno eseguirsi: per i cavalli acquistati dal commercio, non prima di 20 giorni dopo la data del processo verbale di visita, e per i cavalli avuti dai corpi 40 giorni dopo la consegna (N. 108 e 121); ma in ogni caso sotto la stessa data del processo verbale o della consegna, come quella da cui decorre il vincolo di agevolezza (N. 109 e 115).

5. Nella parte 1ª dell'*Elenco* mod. 175-C, i movimenti devono essere registrati rispettivamente alle colonne 2 e 3, per tenere sempre divisi i cavalli di agevolezza acquistati dal commercio da quelli distribuiti dai corpi.

6. Per le cessioni di cavalli di agevolezza fra ufficiali (N. 97 e 98) deve sempre essere indicato nella parte 2ª dell'*Elenco* 175-C il dispaccio ministeriale contenente la relativa autorizzazione.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera.

189

ISSA 27ª **1897** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 luglio

LUGLIO 5. — Regolamento sul servizio di cassa in campagna, *pag.* 329.
» 6. — Pubblicazione degli specchi di caricamento delle sezioni di sanità, *pag.* 330.
» 6. — Seta per sutura chirurgica e cuscini triangolari (Stromeyer), *pag.* 334.
» 6. — Modificazioni al regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione pei trasporti, in data 28 settembre 1882, *pag.* 335.
» 8. — Istruzione sul servizio ciclistico militare, *pag.* 336.
» 8. — Gimbba di tela spinata senza sparati laterali e con controspallini fissi, *pag.* 337.
» 9. — Scomposizione dell'assegno giornaliero della truppa, *pag.* 340.

Atto N. **119**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO — **Regolamento sul servizio di cassa in campagna** — 5 luglio.

Con R. Decreto in data 20 maggio 1897, N. 219, è stato approvato un nuovo regolamento sul servizio di cassa in campagna, che sostituisce quello annunziato coll'*Atto* **224** del 1895.

Ciascun comando, ispettorato od ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di una copia di detto regolamento; però i comandi di corpo d'armata e di divisione ne provvederanno, nello stesso modo, due copie almeno; tre copie le direzioni territoriali di commissariato; una le sezioni staccate e gli uffici locali di commissariato.

Oltre le copie suindicate dovranno essere acquistate quelle occorrenti per le dotazioni di cancelleria prescritte dall'appendice al tomo II dell'Istruzione per la mobilitazione, considerando il regolamento di cui trattasi come parte integrante del regolamento di servizio in guerra, parte II.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 116, pag. 325. — Il terz'ultimo numero categorico del prospetto delle aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali, ecc., *invece di:* « 515 », *leggasi:* « 565 ».

Alla pag. 44, riga 8ª del **Catalogo dispositivo del materiali per una infermeria da campo per 150 cavalli** (giugno 1896), annunziato con *Atto* 114 del 1896, *dove è detto*: « Testiere di cuoio ad occhiali (maschere), *nella colonna:* « quantità », *invece di:* « 12 », *pongasi:* « 2 ».

14.LUG.97

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a norma dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 30.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. **120** — SERVIZIO SANITARIO. — **Pubblicazione degli specchi di caricamento delle sezioni di sanità.** — 6 luglio.

Con la data luglio 1897 sono pubblicati gli specchi indicanti il caricamento regolamentare delle seguenti unità sanitarie:

Specchio N. 7. — Carretta di sanità;

Specchio N. 8. — Carro di sanità;

Specchio N. 9. — Carro per feriti;

Specchio N. 10. — Riparto da montagna della sezione di sanità;

Specchio N. 11. — Tre carrette da battaglione della sezione di sanità da fanteria;

Specchio N. 12. — Carretta da battaglione della sezione di sanità da cavalleria.

Tali specchi saranno distribuiti a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari varii, in sostituzione di quelli ora in vigore e che s'intendono perciò abrogati.

Le amministrazioni che hanno in carico le dotazioni sanitarie delle unità di cui si pubblicano gli specchi, faranno la richiesta di questi, nella seguente misura:

del relativo specchio;

per ogni carro o carretta di sanità . . . . copie 2

per ogni carro per feriti . . . . . » 1

per ogni riparto da montagna delle sezioni di sanità » 6

per ognuna delle carrette da battaglione di sezione di sanità . . . . . » 1

Al medesimo ufficio sarà richiesto il seguente numero di copie:

per direzione di sanità, di ciascuno degli specchi copie N. 2

per direzione d'ospedale principale alla sede del corpo d'armata, di ciascuno degli specchi . . . » » 6

per direzione d'ospedale principale alla sede della 2ª divisione. . . . . » » 3

per direzione d'ospedale succursale . . . . » » 3

per la farmacia centrale . . . . . » » 3

per la scuola d'applicazione di sanità militare . » » 20

per ogni corpo che abbia in carico o in consegna qualcuna delle unità sanitarie sopra indicate, del relativo specchio . . . . . copie N. 1

per ogni comando di corpo d'armata o di divisione, di ciascuno degli specchi . . . . . » » 1

Gli specchi rimanenti, dopo fatta la distribuzione saranno tenuti a disposizione del Ministero della guerra (Segretariato generale) per eventuali richieste.

Le vecchie tabelle incollate sulle pareti delle casse o carri, saranno distaccate e non più sostituite.

Modo di uniformare le dotazioni esistenti coi nuovi specchi. — A ciascun corpo interessato viene trasmesso con gli specchi un elenco del materiale da aggiungere o da togliere. Con la scorta di questo elenco si farà uno scrupoloso confronto del materiale esistente con gli specchi ricevuti, eseguendo le trasposizioni indicate negli stessi.

Materiale da aggiungere. — I corpi di artiglieria che hanno in carico dotazioni sanitarie per carri da feriti e per riparti da montagna di sezioni di sanità, faranno prontamente la richiesta delle robe occorrenti per completarle, inviandola agli ospedali militari principali. Questi compileranno a loro volta la nota dei materiali che occorrono per le proprie dotazioni e vi aggiungeranno, dimostrandoli separatamente dopo gli altri, anche quelli che sono stati loro richiesti e che dovranno poi cedere agli accennati corpi.

In tale nota gli oggetti saranno indicati distintamente per ciascuna dotazione, eventualmente specificando le ragioni per le quali la quantità o qualità dei materiali domandati non corrispondessero con quelle indicate nell'elenco dei materiali da aggiungere che viene distribuito insieme agli specchi.

La nota verrà trasmessa in duplice copia al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi), che ne restituirà poi una con le sue determinazioni.

I nuovi materiali saranno distribuiti tutti senza pagamento ed i corpi ed ospedali dovranno introdurli nelle dotazioni togliendoli dal carico per passarli a far parte delle dotazioni complete, senza aumentare il valore delle medesime.

Materiale da togliere. — Il materiale da togliere sarà levato a misura che si riceverà il nuovo dalla farmacia centrale. Detto materiale sarà tolto dalle dotazioni senza far movimenti sui registri di carico verso lo Stato e sarà assunto in carico sui registri delle robe di proprietà delle masse (mod. 308, 328, 442 e 779 secondo i casi) a prezzo d'inventario.

Il materiale delle categorie I e II del detto elenco sarà messo in uso per i bisogni degli ospedali e delle infermerie, mentre quello della categoria IV dell'elenco stesso, sarà tenuto a disposizione del Ministero, rappresentandolo sull'ultimo quadro della dimostrazione semestrale mod. 398 *B* con speciale annotazione esplicativa. Gli ospedali militari si regoleranno in modo analogo per i materiali che fossero stati ad essi versati per effetto dell'*Atto* 178 dello scorso anno.

I corpi di artiglieria che non avessero modo di poter usare per i bisogni della propria infermeria i materiali tolti dai carri per feriti o dalle serie cofani di sanità da montagna li verseranno all'ospedale militare viciniore od alla locale infermeria presidiaria. Le cassette da trapanazione saranno però sempre versate all'uno o all'altro dei suddetti stabilimenti.

Gli ospedali i quali a senso degli *Atti* 233 del 1895, 178 del 1876 e del presente vengono ad avere materiali a disposizione, manderanno al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) una nota in doppia copia indicando, soltanto su una di esse, da quali dotazioni e da quali corpi i materiali provengono, le dimensioni delle cassette da trapanazione e le ragioni per le quali la quantità di essi eventualmente non corrispondesse a quella che dovrebbe essere, secondo le dotazioni dalle quali sono stati aboliti.

Le copie degli specchi che verranno distribuite ora per uso dei comandi ed uffici, e per le dotazioni saranno date gratuitamente. Le copie, sia dei presenti specchi che di quelli già pubblicati, coll'*Atto* 178 del 1896, che vengono richieste per uso particolare o per sostituirne, in seguito, altre guaste per incuria o smarrite, saranno date a pagamento, osservando le norme dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo degli specchi per ciascuna copia è il seguente:

Specchio N.	1 Tasca di sanità.	L. 0,05
»	2 Zaino di sanità	» 0,10
»	3 Coppia borse di sanità . .	» 0,10
»	4 Coppia cofani mod. 1874 .	» 0,15
»	5 Coppia cofani A. M.. . .	» 0,15
»	6 Cofanetto	» 0,10
»	7 Carretta di sanità. . . .	» 0,30
»	8 Carro di sanità	» 0,30
»	9 Carro per feriti	» 0,05
»	10 Riparto da montagna della sezione di sanità. . . .	» 0,20

Specchio N. 11 Tre carrette da battaglione della sezione di sanità da fanteria L. 0,10
» 12 Carretta da battaglione della sezione di sanità di cavalleria » 0,10

Disposizioni speciali per alcune dotazioni.

Materiali sanitari presso i corpi d'artiglieria. — Ad evitare per quanto è possibile l'alterarsi dei medicinali e dei materiali di medicatura antisettica delle principali unità sanitarie di guerra non in carico agli ospedali militari, pur restando sempre assicurata la speditezza delle operazioni di mobilitazione il Ministero determina che i corpi di artiglieria, che hanno in carico dotazioni di materiale sanitario per carri da feriti e riparti da montagna delle sezioni di sanità, debbono, se trovansi in località ove abbia sede un ospedale militare od un'infermeria di presidio, depositare presso tali stabilimenti sanitari, lasciandoli ivi, in semplice consegna, i detti materiali, (per i riparti da montagna gli interi cofani N. 3, 4 e 5) conservando il rimanente nel modo prescritto dal § 23 della parte II del regolamento sul servizio sanitario.

I materiali saranno conservati da quegli stabilimenti in perfetto ordine come prevede l'articolo 57 dell'accennato regolamento e verranno poi ripresi dai corpi solo al momento del bisogno.

I corpi d'artiglieria aventi sede in località nelle quali non esista nè ospedale militare nè infermeria di presidio, conserveranno tutti i materiali presso di sè nel modo stabilito dal citato § 23, e sarà cura dei direttori del servizio sanitario di tali corpi di promuovere dall'ospedale militare viciniore le sostituzioni, che ritengano necessarie di quelle sostanze per le quali il consumo dell'infermeria del corpo sia insufficiente a farle rinnovare in tempo.

Triangoli di cotone fino. — Non essendo ancora consumata la provvista di triangoli di cotone fino con i cateti di centimetri 80, esistente presso la farmacia centrale militare, i corpi che hanno in dotazione tasche, zaini, borse, cofani e cofanetti di sanità seguiteranno a richiedere, consumare e conservare nelle unità sanitarie sopracitate, i triangoli di cotone fino con i cateti di centimetri 80. Ciò fino ad esaurimento del fondo esistente.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. **121**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Seta per sutura chirurgica e cuscini triangolari (Stromeyer)**. — 6 luglio.

Seta per sutura chirurgica. — È adottato per servizio territoriale e per servizio di guerra un nuovo tipo di seta per sutura chirurgica. Questa seta è avvolta su rocchetti di vetro nella quantità di due grammi per ogni rocchetto, e non ha alcuna preparazione, di guisa che i medici, quando la usano, devono prepararsela a regola di arte.

In ogni rocchetto sono avvolti due grammi di filo; il filo ha varia grossezza che viene indicata coi numeri 0, 1, 2, 3, 4.

I rocchetti in gruppi di cinque, sono collocati in adatte scatolette di cartone. Ogni scatoletta contiene una sola grossezza; occorrendo però possono anche allestirsi scatolette miste, contenenti rocchetti di seta di numeri diversi.

Quantità. — La quantità di seta prescritta per le varie dotazioni sanitarie di guerra è la seguente:

Deposito avanzato di materiale sanitario — Rocchetti n. 100 per ogni numero;

Ospedale da campo da 200 letti, da 100 letti e da 50 letti — Rocchetti n. 20 per ogni numero;

Serie di 6 cofani di sanità da montagna — Rocchetti n. 5 per ogni numero;

Carro o carretta di sanità — Rocchetti n. 5 per ogni numero;

Coppia cofani, cofanetto, zaino, coppia borse di sanità — Rocchetti n. 1 per ogni numero.

Per provvedersi della seta necessaria i corpi ed amministrazioni che hanno in carico i suddetti materiali sanitari, rivolgeranno le loro richieste agli ospedali militari principali viciniori.

Raccolte tutte le richieste, gli ospedali ne faranno una complessiva alla farmacia centrale militare in Torino, la quale avrà cura di soddisfarla sollecitamente.

Ricevuta la nuova seta, gli ospedali provvederanno tosto per la distribuzione ai corpi di quella da essi domandata.

La seta ed i relativi rocchetti saranno ceduti senza pagamento e di mano in mano che i corpi e le amministrazioni li avranno ricevuti li metteranno nelle dotazioni dandosene scarico ove occorra. La seta ora esistente verrà poscia dai corpi mandata agli ospedali militari principali, i quali la spediranno alla farmacia centrale militare unitamente a quella tolta dalle proprie dotazioni.

La farmacia centrale utilizzerà nella formazione dei nuovi

rocchetti la parte della seta vecchia che riconoscerà adatta e venderà il resto applicandone il ricavato alla propria massa generale in compenso delle spese di preparazione della seta nuova.

Le cessioni della seta nuova e dei rispettivi rocchetti saranno fatte senza rimborso, e per le relative sostituzioni le amministrazioni avranno cura di eseguire i necessari movimenti di scarico e carico.

Il cambio della seta dei depositi avanzati avrà luogo dopo che la operazione sia compiuta per tutte le dotazioni minori.

Cuscini Stromeyer. — I cuscini triangolari (Stromeyer) che siano riconosciuti avariati o per deformazione o per alterazione della tela, saranno fatti riparare a cura dello stabilimento che li ha in consegna, usando come involucro una tela di cotone fitta. La relativa spesa sarà messa a carico della massa d'ospedale.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. **122**. — TRASPORTI MILITARI — **Modificazioni al regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione pei trasporti, in data 28 settembre 1882.** — 6 luglio.

In seguito ad accordi interceduti fra questo Ministero e le Società ferroviarie interessate sono da apportarsi al Regolamento per l'applicazione della Convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari, le seguenti aggiunte e modificazioni da considerarsi in vigore dal 1° luglio corrente.

Ai §§ 88 e 125 *sono sostituiti i seguenti:*

« § 88. Succedendo che il corpo o il riparto, che aveva sospeso il viaggio per cause impreviste, si trovi sprovvisto del denaro occorrente, il comandante la truppa si regolerà in conformità a quanto è stabilito dal § 125.*bis* »

« § 125. Conforme alla massima stabilita dal § 4, il pagamento dei trasporti militari di qualsiasi natura sulle strade ferrate e sul lago di Garda è sempre fatto alla stazione od allo scalo di partenza. »

Dopo il § 125 *aggiungere il seguente:*

« § 125.*bis* Alla disposizione di cui nel precedente paragrafo è fatta eccezione nei seguenti casi:

a) quando il corpo od il riparto si trovi nelle condizioni accennate al § 88;

b) quando, indipendentemente dal caso del § 88, il corpo od il riparto che deve viaggiare si trovi sprovvisto, per cause

impreviste, del denaro occorrente per far fronte alle spese di trasporto;

c) quando trattasi di trasporto *in conto corrente*, come dal successivo § 126.

Nei casi *a*) e *b*) il comandante rilascerà al capo stazione di partenza, pel tratto da percorrersi, una richiesta mod. C od F, in cui dovrà essere indicato che il pagamento relativo verrà fatto a trasporto compiuto.

Qualora poi non sia possibile soddisfare le tasse di trasporto neppure alla stazione di arrivo, il comandante della truppa rilascerà al capo stazione una dichiarazione constatante il mancato pagamento ed informerà tosto il Ministero, affinchè provveda al pagamento stesso. »

In occasione degli accordi predetti le Società ferroviarie hanno consentito ad avvertire le proprie stazioni che:

« Nel caso in cui, per infermità sopravvenute durante il viaggio, occorresse di far passare dalla terza alla seconda classe qualcuno dei militari di truppa (sottufficiali, caporali o soldati) viaggianti collettivamente col mod. C od F, il detto passaggio sarà consentito con le norme seguenti:

Il comandante del corpo o del drappello viaggiante rilascerà al personale delle stazioni o, se del caso, a quello del treno, una richiesta, anche manoscritta, pel passaggio di classe; e la stazione, ovvero il personale del convoglio a ciò abilitato, rilascerà un biglietto, riscuotendo la differenza di prezzo sul percorso che resta ad effettuare, a tariffa militare ».

Le autorità militari avranno pertanto presente tale concessione, che riporteranno, quale nota, appiè del § 78 del precitato Regolamento 15 luglio 1890.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. **123**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio ciclistico militare**. — 8 luglio.

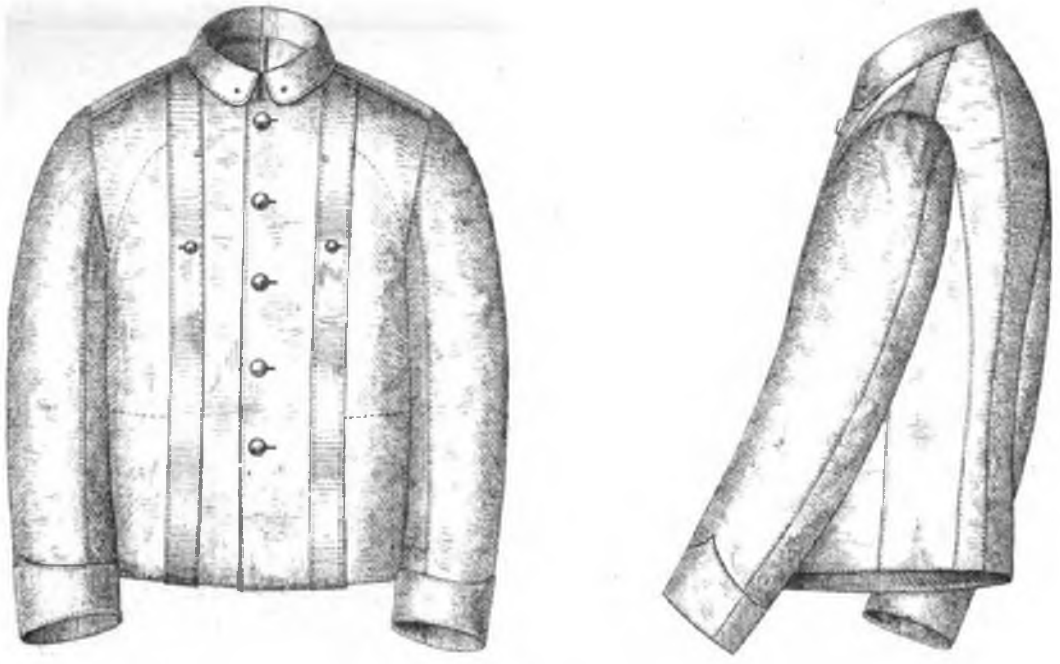
È adottata, per l'impiego del velocipede come mezzo di corrispondenza sia in pace sia in guerra, un'apposita istruzione.

Tutti i corpi, comandi ed uffici che hanno fin dal tempo di pace, o che avranno in guerra, in distribuzione biciclette di servizio, dovranno provvedersi di tale istruzione nel numero di copie necessarie, sui fondi delle proprie spese di cancelleria e della massa generale, e le relative richieste saranno fatte a senso dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 20.

Il Ministro — PELLOUX.

Giubba di tela spinata senza sparati laterali e con controspallini fissi

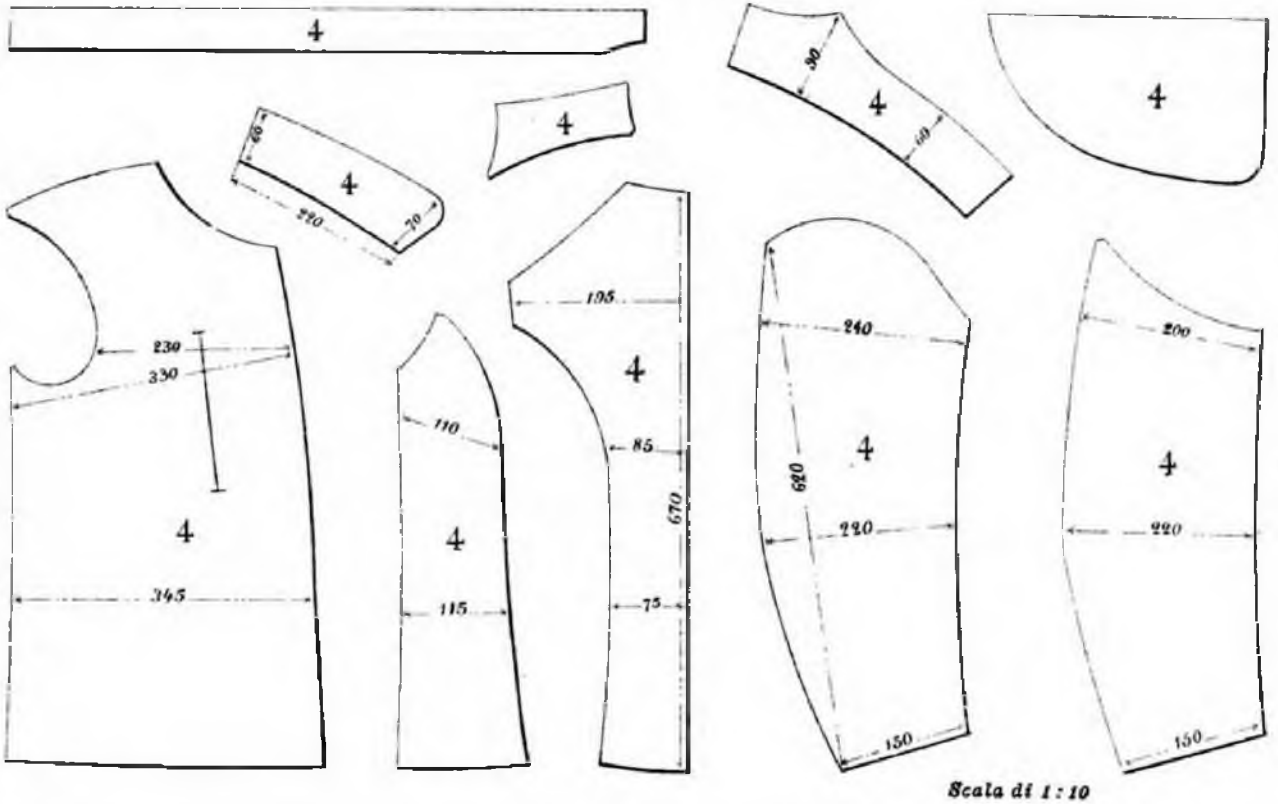


Scala di 1:10

Atto N. 124 del 1897 Tav. 1ª

Laboratorio fotolitografico del Ministero della Guerra

Modelli (patrons) della giubba di tela spinata senza sparati laterali e con controspallini fissi



Scala di 1 : 10

Atto N. 124 del 1897 Tav. 2ª

N. **124**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Giubba di tela spinata senza sparati laterali e con controspallini fissi** (con due tavole di disegni) (1). — 8 luglio.

In vista delle speciali istruzioni cui deve attendere l'artiglieria da costa e da fortezza, il Ministero ha determinato che le giubbe di tela per gli uomini di tali specialità (esercito permanente e milizia mobile) abbiano i controspallini fissati con cuciture alle due estremità, anzichè con i sei bottoni di frutto piccoli.

In dipendenza di ciò è adottata per essi, e per analogia di servizio, anche per gli uomini dell'artiglieria da montagna, una giubba di tela senza sparati laterali, identica a quella in uso, ma coi controspallini fissi, come dagli annessi disegni.

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la distribuzione dei relativi campioni, alle amministrazioni interessate.

(1) Le tavole di disegni verranno unite alla prossima dispensa.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di tela spinata senza sparati laterali e con contraspallini fissi.*

TAGLIE	Lunghezza della parte posteriore	Metà larghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica alla parte esterna	Metà larghezza della manica			Metà larghezza della parte anteriore del torace al 2° occhiello	Metà grossezza dell'busto		Lunghezza del bavero	Altezza del bavero		Altezza delle manopole	
				superiormente	al gomito	al polso		alla taglia	al petto, dalla metà della parte posteriore, passando sotto l'ascella al 3° occhiello.		sulla parte posteriore	sulla parte anteriore	alla punta	di sotto
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	730	215	670	225	225	160	255	610	590	460	60	70	90	60
2ª	720	210	660	225	225	160	245	590	570	460	60	70	90	60
3ª	710	205	650	220	220	155	240	570	560	450	60	70	90	60
4ª	690	205	640	220	220	155	240	570	560	450	60	70	90	60
5ª	680	200	630	220	220	150	235	550	540	440	60	70	90	60
6ª	670	195	620	220	220	150	230	535	525	440	60	70	90	60

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di tela spinata senza spavati laterali e con controspallini fissi.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Tela in filo crudo spinata per vestiario alta m. 0,71. Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	6	3 30	19 80	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il reparto percentuale in taglie, le disposizioni della circolare litografata del 10 marzo 1892 N. 8/2588 (*Direzione generale servizi amministrativi*).
2ª	10	3 24	32 40	
3ª	28	3 12	87 36	
4ª	30	3 04	91 20	
5ª	16	2 94	47 04	
6ª	10	2 92	29 20	
Totali . . .	100		307 00	
		Media	3 07	

CONTO *di costruzione della giubbe di tela spinata senza sparati laterali e con controspallini fissi.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata per vestiario alta m. 0,71	M.	3,07	1 00	3 070
Bottoni di frutto grandi	N.	5	1 00 °/₀	0 050
Bottoni di frutto piccoli	»	2	0 70 °/₀	0 014
Mano d'opera ed ogni altra fornitura della giubba e controspallini (1) .	—	—	— —	0 000
Prezzo di costo . . L.				4 034
Prezzo di conteggio . . L.				4 10

(1) Nella fornitura è compreso un gangherello in ottone colla rispettiva maglietta ed il refe.

N.B. — I controspallini devonsi tagliare promiscuamente con le giubbe e ricavarsi dai ritagli di quest'ultime.

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi è fatta la seguente aggiunta:

I. — 541. — Giubbe di tela spinata senza sparati laterali e con controspallini fissi . . . . N. . . 4,10.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **125**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Scomposizione dell'assegno giornaliero della truppa.** — 9 luglio.

In conseguenza delle varianti introdotte nell'assegno giornaliero per la truppa delle varie armi con la legge 28 giugno 1897 (*Atto* n. 112), agli allegati *A-B-C* del Regolamento d'amministrazione (§ 169 e 170) sono sostituiti quelli annessi al presente *Atto*.

Così pure la parte della quota-vestiario, compresa nell'assegno, da detrarre per ogni giornata sulle *Dimostrazioni* mo-

dello 219 e da stralciarsi dal rendiconto generale per riportarla sul *Rendiconto delle spese del corredo* mod. 357 (§ 268 *ivi*) sarà di centesimi 7 per tutti i corpi, ad eccezione soltanto delle legioni carabinieri, per le quali sarà di centesimi 20 per le legioni territoriali e di centesimi 15 per la legione allievi. In questo senso s'intenderà quindi modificato il § 14 dell'*Atto* 64 del corrente anno.

Il Ministro — PELLOUX.

ALLEGATO **A**

Regolamento § 169.

SCOMPOSIZIONE *dell'***assegno giornaliero** *della truppa.*

GRADI	Assegno giornaliero	Scomposizione dell'assegno			
		Soldo	Vitto	Quota vestiario	Indennità comuni
§ I. — Fanteria — Cavalleria — Artiglieria — Genio — Sanità — Sussistenze.					
Furiere maggiore	2 86	1 50	1 10	» 12	» 14
Furiere	2 31	» 95	1 10	» 12	» 14
Sergente trombettiere	2 21	» 85	1 10	» 12	» 14
Sergente	2 01	» 65	1 10	» 12	» 14
Caporale maggiore trombettiere	1 38	» 50	» 62	» 12	» 14
Caporale maggiore zappatore	1 38	» 50	» 62	» 12	» 14
Caporale maggiore	1 33	» 45	» 62	» 12	» 14
Caporale trombettiere	1 18	» 30	» 62	» 12	» 14
Caporale zappatore	1 18	» 30	» 62	» 12	» 14
Caporale musicante ed appuntato musicante	1 18	» 30	» 62	» 12	» 14
Caporale maniscalco e maniscalco	1 13	» 25	» 62	» 12	» 14
Caporale	1 13	» 25	» 62	» 12	» 14
Appuntato	1 03	» 15	» 62	» 12	» 14
Trombettiere	1 01	» 15	» 62	» 12	» 14
Zappatore	1 03	» 15	» 62	» 12	» 14
Soldato	» 98	» 10	» 62	» 12	» 14

(*Segue*) ALLEGATO **A**.

GRADI	Assegno giornaliero	Scomposizione dell'assegno			
		Soldo	Vitto	Quota vestiario	Indennità comuni
§ 2. — Carabinieri Reali.					
Carabinieri a piedi.					
Maresciallo d'alloggio Maggiore	3 75	3 37	»	» 30	» 08
Maresciallo d'alloggio Capo	3 75	3 37	»	» 30	» 08
Maresciallo d'alloggio Ordinario	3 15	2 77	»	» 30	» 08
Brigadiere musicante	2 95	2 57	»	» 30	» 08
Brigadiere trombettiere	2 95	2 57	»	» 30	» 08
Brigadiere	2 70	2 32	»	» 30	» 08
Vice-brigadiere musicante	2 60	2 22	»	» 30	» 08
Vice-brigadiere trombettiere	2 60	2 22	»	» 30	» 08
Vice-brigadiere	2 45	1 97	»	» 30	» 08
Carabiniere musicante	2 15	1 77	»	» 30	» 08
Carabiniere trombettiere	2 15	1 77	»	» 30	» 08
Appuntato	1 95	1 57	»	» 30	» 08
Carabiniere	1 90	1 52	»	» 30	» 08
Allievo	1 18	» 20	» 72	» 15	» 11
Carabinieri a cavallo.					
Maresciallo d'alloggio Maggiore	4 41	3 77	»	» 49	» 15
Maresciallo d'alloggio Capo	4 41	3 77	»	» 49	» 15
Maresciallo d'alloggio Ordinario	3 81	3 17	»	» 49	» 15
Brigadiere trombettiere	3 61	2 97	»	» 49	» 15
Brigadiere	3 36	2 72	»	» 49	» 15
Vice-brigadiere trombettiere	3 21	2 57	»	» 49	» 15
Vice-brigadiere	2 96	2 32	»	» 49	» 15
Carabiniere trombettiere	2 76	2 12	»	» 49	» 15
Appuntato	2 56	1 92	»	» 49	» 15
Carabiniere	2 51	1 87	»	» 49	» 15
Allievo	1 73	» 25	» 72	» 29	» 47
§ 3. — Corpo invalidi e veterani.					
Furiere maggiore	2 56	1 10	1 10	» 12	» 24
Furiere	2 01	» 55	1 10	» 12	» 24
Sergente	1 71	» 25	1 10	» 12	» 24
Caporale maggiore	1 33	» 15	» 62	» 12	» 14
Caporale	1 13	» 25	» 62	» 12	» 14
Soldato	» 98	» 10	» 62	» 12	» 14

(*Segue*) ALLEGATO **A**.

GRADI	Assegno giornaliero	Scomposizione dell'assegno			
		Soldo	Vitto	Quota vestiario	Indennità comuni
§ 4. — Detenuti in luoghi di punizione.					
Alle compagnie di disciplina speciali . .	» 98	» 10	» 62	» 12	» 14
Alle compagnie di disciplina di punizione.	» 93	» 05	» 62	» 12	» 14
Alla reclusione, al carcere militare ed al carcere militare preventivo.	» 75	» »	» 50	» »	» 25
§ 5. — Uomini fuori forza.					
Di qualunque grado ed arma. presso i corpi.	» 80	» 10	» 62	» »	» 08
Di qualunque grado ed arma. ricoverati in ospedali. .	1 »	» »	» »	» »	» »

ANNOTAZIONI.

§ 1. Pei sottufficiali allievi della scuola militare (furiere maggiore, furiere o sergente) è dovuto l'assegno giornaliero da furiere.

Tutti gli altri sottufficiali, caporali e soldati aventi impieghi o cariche speciali hanno l'assegno secondo il grado di cui sono rivestiti.

Pei sottufficiali musicanti di fanteria e cavalleria e per i capi armaiuoli però la quota soldo è diminuita di centesimi 30, giusta l'annotazione alla tabella VII della legge sugli stipendi ed assegni.

§ 2. Quando i viveri per gli uomini di truppa dei carabinieri reali sono prelevati dai magazzini o dalle imprese dello Stato è ritenuta sul soldo una quota giornaliera di centesimi 62, cioè 20 pel pane e 42 pei viveri.

Ai marescialli, brigadieri, vice-brigadieri e carabinieri dell'arma a cavallo (esclusi quelli del personale permanente della legione allievi), durante il tempo che facciano uso di cavalli di proprietà dell'amministrazione, sarà fatta una ritenuta sul soldo di centesimi 30 a favore della massa cavalli.

§ 3. La quota soldo è di spettanza individuale; la quota vitto è devoluta: pei sottufficiali, alla massa mensa sottufficiali, pei caporali e soldati alla massa rancio; la quota vestiario è devoluta alla massa vestiario; la quota indennità comuni è devoluta alla massa generale.

§ 4. L'assegno giornaliero per gli uomini chiamati sotto le armi per istruzione o per servizio in tempo di pace, siano dell'esercito permanente, della milizia mobile o della milizia territoriale, si scompone nello stesso modo che è indicato per gli uomini sotto le armi per ragione di ferma.

SCOMPOSIZIONE *delle* **indennità comuni**
comprese nell' assegno giornaliero della truppa.

ARMI E CORPI	Quota indennità comuni	Scomposizione delle indennità		
		Legna	Letto	Spese varie
Fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, sanità, sussistenze e compagnie di disciplina . .	» 14	» 027	» 035	» 078
Carabinieri. . . a piedi	» 08	»	»	» 080
Carabinieri. . . a cavallo.	» 15	»	»	» 150
Corpo invalidi e veterani. allievi a piedi	» 11	» 027	» 035	» 048
Corpo invalidi e veterani. allievi a cavallo	» 47	» 027	» 035	» 108
Corpo invalidi e veterani. sottufficiali	» 24	» 027	» 035	» 178
Corpo invalidi e veterani. caporali e soldati . .	» 14	» 027	» 035	» 078
Soldati alla reclusione, al carcere militare ed al carcere militare preventivo	» 25	» 027	» 035	» 188
Uomini fuori forza presso i corpi.	» 01	» 027	» 035	» 018
Uomini richiamati dal congedo per istruzione o per servizio presi a sussistenza. . . .	Si scompone come la indennità dell'arma rispettiva.			

ANNOTAZIONI (*).

§ 1. La quota *spese varie* è destinata a sopperire alle spese che occorrono per la buona conservazione del materiale, per le scuole e le infermerie uomini, per il bucato della biancheria della truppa, per la cancelleria, l'illuminazione e la pulizia delle caserme ed in genere a tutte le spese di servizio per le quali non è stabilito alcuno speciale assegno.

§ 2. Nella quota spese varie per il soldato alla reclusione al carcere militare ed al carcere militare preventivo sono altresì compresi centesimi 11 per il mantenimento del vestiario.

§ 3. Agli uomini del corpo invalidi e veterani ed ai veterani d'artiglieria e genio aggregati altrove, quando per la specialità del servizio cui sono destinati non possano approfittare delle spese fatte in comune per bucato e barbiere dal corpo che li ha aggregati, è da questo pagata alla mano, sull'importo dell'indennità comune, una giornaliera quota fissa di centesimi 5.

In nessun altro caso è ammessa la distrazione di una parte qualsiasi della quota indennità-comuni per essere pagata alla mano agli individui.

(*) La disposizione contenuta nel § 5 delle *Annotazioni* all'allegato *B* inserto nel regolamento cessera di aver effetto a cominciare dalla contabilità del corrente 1° trimestre 1897-98.

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 28ª 1897 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 luglio.

GIUGNO 27. — R. Decreto che approva aggiunte e varianti all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo *pag.* 345.
LUGLIO 5. — Legge N. 328 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1877, *pag.* 356.
» 8. — Legge N. 255 per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98, *pag.* 357.
» 14. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (edizione 1894), *pag.* 358.
» 16. — Piastrino di riconoscimento, *pag.* 359.
» 16. — Anticipazione per piccole provviste, *pag.* 359.

Atto N. **126**. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto che approva aggiunte e varianti all'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni di impiego di militari in congedo**. — 27 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto del 16 maggio 1889 che approva l'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato;

Visti i Nostri Decreti del 10 aprile 1890, 11 giugno 1893 ed 11 agosto 1894 che approvano alcune modificazioni all'Istruzione precitata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra e di quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate, a datare dal 1° luglio 1897, le annesse aggiunte e varianti all'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni di impiego di militari in congedo illimitato, firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra e da quello della marina.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.
B. BRIN.

LUG. 97

AGGIUNTE E VARIANTI *alla istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato.*

Pag. 12, N. 13, al 2° comma, *sostituire il seguente:*

Potrà però essere estesa anche a quelle altre società ferroviarie per le quali l'amministrazione della guerra ne ritenga opportuna l'applicazione in vista dell'impiego che le linee ed il personale da esse dipendenti potrebbero avere in caso di mobilitazione.

Pag. 12, alla nota (1) a piè di pagina, *sostituire la seguente:*

Società alle quali è attualmente applicabile la presente istruzione:

Rete mediterranea.
Id. adriatica.
Id. sicula.
Ferrovia sicula occidentale.
Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche.
Società anonima di navigazione lariana.
Ferrovie del Ticino (Santhià-Biella).
Id. sarde (compagnia reale).
Id. Nord-Milano.
Società anonima Canavese.
Ferrovie Suzzara-Ferrara.
Id. Reggio Emilia.
Id. secondarie della Sardegna.
Impresa di navigazione sul lago di Garda.
Id. id. id. Maggiore.
Ferrovia Verona-Caprino.

Pag. 15, linee 30 e 31.

Invece di: e del corpo sanitario.

Porre: del corpo sanitario e del corpo veterinario.

Linea 34, *cancellare le parole:* e del corpo veterinario.

Alle ultime quattro linee, *sostituire:*

alla direzione generale di artiglieria e genio per gli ufficiali d'artiglieria e per quelli del genio.

Pag. 16, linea 25; pag. 22, linea 8; pag. 23, linea 19; pag. 25, linea penultima; pag. 38, linea 29, *invece di:* (II riparto), *porre:* (riparto intendenza).

Pag. 22, linea 9, *dopo:* modello N. 5, *aggiungere:* (N. 75 del catalogo).

Pag. 23, dopo il N. 48 *aggiungere*:

48bis. Gli stampati pei modelli N. 5 saranno provveduti gratuitamente alle amministrazioni ferroviarie per cura del comando del corpo di stato maggiore, il quale ne farà richiesta per conto proprio al reclusorio militare di Savona, secondo le ordinarie norme

Pag. 28, al N. 65 *aggiungere il seguente comma*:

Per la provvista dei relativi stampati al predetto Ministero sono applicabili le norme contenute nel precedente N. 48bis.

Pag. 49, 50 e 51, allo specchio *A*, *sostituire il seguente*:

SPECCHIO A.

Specchio indicante le categorie d'impieghi delle amministrazioni ferroviarie ai cui titolari sono da applicarsi le norme speciali della presente istruzione, in caso di chiamata delle classi.

SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

(*a*) — **Direzione generale direzioni d'esercizio e servizi amministrativi.**

Direttore generale — Vice direttore generale — Direttore dell'esercizio — Ragioniere centrale — Capi divisione — Capo dell'ufficio di rappresentanza in Roma — Capo della divisione tecnica dell'esercizio — Consulente legale — Aggiunti al ragioniere centrale — Aggiunto al capo divisione tariffe, trasporti, litigi — Capi controllo — Ispettori principali — Ispettori principali legali — Ispettore principale capo sezione tariffe e trasporti — Sotto capi controllo — Cassiere centrale — Ispettori — Ispettori legali — Ispettori sanitari — Ispettori sanitari supplenti — Ispettori capi ufficio — Capi ufficio — Cassieri — Controllori di cassa — Sotto ispettori — Sotto ispettori legali — Sotto cassieri — Economi — Sotto economi — Capi officina, orologi e telegrafi — Sotto capi officina orologi e telegrafi — Contabili — Applicati — Operai meccanici — Operaio meccanico gazista.

(*b*). — **Servizio del materiale.**

Ingegnere direttore del servizio — Ingegnere capo servizio aggiunto — Ingegneri ispettori principali capi divisione — Ingegneri capi divisione capi delle officine — Ingegnere capo divisione approvvigionamenti e magazzini — Ingegneri capi sezione principali —

Ingegneri capi sezione — Ingegneri capi reparto — Ingegneri applicati — Ispettori — Capi ufficio — Sotto ispettori — Capi officina — Sotto capi officina — Magazzinieri — Sotto magazzinieri — Capi squadra — Macchinisti — Fuochisti — Capi squadra operai — Operai (1).

(*c*). — **Servizio del movimento e traffico.**

Capo servizio — Capo servizio aggiunto — Capi divisione — Ispettori principali — Ispettore principale legale — Ispettori — Ispettori legali — Ispettori dei telegrafi — Capi ufficio — Sotto ispettori — Sotto ispettori legali — Agente ripartitore centrale — Agenti ripartitori — Sotto ispettori dei telegrafi — Commessi (alle stazioni) — Capi squadra guardafili — Guardafili — Sorveglianti ai gazogeni — Sorveglianti alle officine elettriche — Operai elettrotecnici — Macchinisti — Macchinisti alle officine elettriche — Fuochisti — Fuochisti alle officine elettriche — Illuminatori lampisti (1) — Capi stazione principali — Capi stazione — Capi fermata — Sotto capi stazione — Gestori — Impiegati alle stazioni — Assistenti di stazione — Capi deviatori — Deviatori — Capi manovra — Capi squadra alle manovre — Manovali (1) — Capo conduttore principale centrale — Capi conduttori principali — Controllori viaggianti — Capi conduttori — Conduttori — Capi frenatori — Guarda freni — Frenatori.

(*d*). — **Servizio del mantenimento, sorveglianza e lavori.**

Ingegnere direttore del servizio — Ingegnere capo servizio — Ingegneri capi divisione — Ingegnere capo sezione principale aggiunto al capo servizio — Ingegneri capi sezione principali — Ingegneri capi sezione — Capi sezione — Controllori del materiale — Ingegneri capi riparto — Ingegneri applicati — Magazzinieri — Sotto magazzinieri — Assistenti tecnici — Sorveglianti — Capi squadra — Brigadieri — Deviatori — Guardiani (1) — Cantonieri (1).

(*e*). — **Servizio della trazione.**

Ingegnere capo servizio — Ingegnere capo servizio aggiunto — Ingegneri ispettori principali — Ingegneri capi sezione principali — Ingegneri capi sezione — Ingegneri capi reparto — Ingegneri applicati — Capi ufficio — Capi deposito — Sotto capi deposito — Macchinisti — Fuochisti — Gerenti — Guarda deposito — Capi verificatori — Capi squadra (1) — Accudienti locomotive — Untori (1) — Pulitori (1) — Capi squadra operai (1) — Operai (1) — Aggiustatori allievi fuochisti.

(1) Che siano in servizio almeno da tre mesi.

SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE MERIDIONALI

(Esercizio della rete Adriatica).

(*a*). — Direzione generale.

Direttore generale — Vice direttore generale — Segretario generale — Ingegneri capi servizio — Rappresentante della società in Roma — Capi servizio amministrativi — Capi divisione — Ispettori centrali — Capi degli uffici centrali — Ispettori principali — Ingegneri capi sezione — Segretari capi — Ragionieri capi — Cassieri principali — — Capi sezione centrali — Segretari centrali — Ragionieri centrali — Ispettori — Cassieri — Segretari principali — Ragionieri principali — Controllori di cassa — Ingegneri allievi — Allievi ispettori — Aiutanti ispettori — Aiutanti controllori di cassa.

SERVIZIO DEL MATERIALE. — Ingegnere capo servizio — Ingegnere sotto capo servizio — Ingegneri capi sezione principali — Ingegneri capi sezione — Capi ufficio — Ingegneri ispettori del materiale — Aiutanti ingegneri principali — Capi sezione amministrativi principali — Aiutanti ingegneri — Ingegneri allievi — Capi officina e capi d'arte — Capi squadra del materiale — Fuochisti di macchine fisse — Fuochisti operai (1) — Aiutanti operai (1).

SERVIZIO DEI MAGAZZINI. — Capi servizio — Sotto capi servizio — Ispettori principali — Ispettori — Capi sezione amministrativi principali — Magazzinieri — Capi gestione.

DIVISIONE TARIFFE E DIVISIONE CONTROLLO PRODOTTI. — Capi divisione — Capi ufficio — Ispettori principali — Ispettori — Capi sezione amministrativi principali — Allievi ispettori — Aiutanti ispettori.

(*b*). — Direzione dei trasporti.

Direttore dei trasporti — Vice direttore dei trasporti — Segretario della direzione dei trasporti.

SERVIZIO DEL MOVIMENTO E TRAFFICO. — Ingegneri capi servizio — Sotto capi servizio — Delegato dell'esercizio in Milano — Ingegnere capo centrale del movimento — Ingegnere capo del traffico — Capo dei telegrafi — Ingegneri capi ufficio centrali — Ingegneri capi sezione principali — Capi di movimento — Capi ufficio centrali — Capi ufficio — Ispettori principali — Ispettori del movimento e traffico — Capi sezione amministrativi principali — Ingegneri allievi — Allievi ispettori — Aiutanti ispettori — Controllori telegrafici principali — Controllori telegrafici — Sorveglianti telegrafici — Operai telegrafici — Capi stazione — Capi gestione — Capi telegrafisti — Capi fermata — Commessi — Aiutanti commessi — Capi manovratori — Manovratori — Operai lumai (1) — Lumai — Guarda eccentriche — Deviatori — Capi conduttori principali — Controllori — Conduttori capi — Conduttori — Guardie ai freni — Capi frenatori — Frenatori.

(1) Che siano in servizio almeno da tre mesi.

SERVIZIO DELLA TRAZIONE — Ingegneri capi servizio — Sotto capi servizio — Ingegnere capo centrale della trazione — Ingegnere capo della trazione — Ingegneri capi ufficio centrali — Ingegneri capi sezione principali — Capi ufficio centrali — Ingegneri capi sezione — Capi ufficio — Ingegneri ispettori della trazione — Capi sezione amministrativi principali — Ingegneri allievi — Allievi ispettori — Aiutanti ispettori — Commessi — Aiutanti commessi — Capi deposito — Capi d'arte della trazione — Macchinisti — Capi squadra della trazione (1) — Visitatori — Fuochisti — Operai (1) — Aiutanti operai (1) — Accenditori (1) — Deviatori — Pulitori (1).

ISPEZIONE SANITARIA. — Ispettore sanitario centrale — Aiutante ispettore sanitario centrale — Ispettori sanitari di riparto.

(*e*). — **Direzione dei lavori.**

Direttore dei lavori — Ingegneri capi servizio — Ingegneri sotto capi servizio — Ingegneri capi divisione — Ingegneri capi ufficio centrali — Ingegneri capi sezione principali — Ingegneri capi sezione — Ingegneri di manutenzione e lavori — Aiutanti ingegneri principali — Capi sezione amministrativi principali — Aiutanti ingegneri — Ingegneri allievi.

SERVIZIO DELLA MANUTENZIONE. — Ingegneri capi divisione — Ingegneri capi ufficio centrali — Ingegneri capi sezione principali — Ingegneri capi sezione — Ingegneri di manutenzione e lavori — Aiutanti ingegneri principali — Capi sezione amministrativi principali — Aiutanti ingegneri — Ingegneri allievi — Capi officina di manutenzione — Sotto capi officina di manutenzione — Assistenti ai lavori — Sorveglianti — Aiutanti assistenti — Aiutanti sorveglianti — Capi squadra officine manutenzione — Sotto capi squadra — Capi squadra — Operai — Arbieri — Fuochisti di manutenzione — Aiutanti capi squadra — Aiutanti arbieri — Aiutanti operai — Deviatori — Guardiani (1) — Cantonieri (1) — Assistenti ai lavori.

SOCIETÀ VARIE

(*n*) — **Direzione generale, direzione d'esercizio e uffici centrali.**

Direttore generale — Direttore dell'esercizio — Vice direttore — Consigliere delegato — Ingegnere assistente — Capo del segretariato — Segretari — Capi servizio — Ispettori centrali — Ispettori principali — Ispettori — Aiutanti ispettori — Applicati principali — Ingegneri applicati — Ispettore sanitario aggiunto — Medici di sezione e di riparto — Sotto ispettori telegrafici — Capi ufficio — Avvocato capo del contenzioso — Ragioniere capo — Economo centrale — Capi controllo — Capi riparto — Capi sezione — Controllori di cassa — Cassieri — Aiutanti cassieri — Capi gestione — Pagatori — Contabili ed applicati — Tassatori — Revisori — Magazziniere capo — Magazzinieri.

---

(1) Che siano in servizio almeno da tre mesi.

(*b*). — **Servizio manutenzione, sorveglianza e lavori.**

Ingegnere capo servizio — Ingegnere sotto capo servizio — Ingegneri dell'esercizio — Ingegneri capi sezione, capi ufficio, ispettori e sotto ispettori — Ingegneri allievi, applicati, assistenti e praticanti — Capi sezione — Applicati ed impiegati tecnici — Pagatori — Assistenti — Capi tronco — Capi squadra — Capi brigadieri — Brigadieri — Cantonieri (1) — Guardiani (1) — Casellanti e garrettieri (1) — Guardafili — Sorveglianti — Operai (1).

(*c*). — **Servizio del movimento e traffico.**

Capo servizio — Capi ufficio — Capitani di piroscafo — Ispettore capo — Ispettori — Sotto ispettori — Aiutanti ispettori — Capi sezione — Applicati ufficio centrale — Appticati principali — Agenti ripartitori — Capi e sotto capi stazione — Capi fermata — Capi gestione — Agenti delegati — Contabili — Impiegati di bordo — Economi — Impiegati del movimento — Assistenti, commessi ed aiutanti commessi alle stazioni — Gestori — Delegati e assistenti alle merci — Bagaglieri — Guarda magazzini — Pesatori — Telegrafisti — Capi conduttori principali — Capi conduttori — Conduttori — Bigliettari — Controllori — Capi treno — Capi e sotto capi manovratori — Deviatori — Manovratori — Frenatori — Guarda merci — Manovali (1) — Operai aggiustatori — Operai (1) — Piloti — Sotto piloti — Matelotti — Marinai.

(*d*). — **Servizio del materiale e della trazione.**

Capo servizio — Capi ufficio — Capo sezione principale — Capi sezione — Ispettori — Sotto ispettori — Ingegneri di sezione, applicati, allievi, meccanici e capi tecnici — Contabili — Aggiunti — Computisti — Capi e sotto capi deposito — Capo meccanico — Capo visitatori — Ingegnere dell'officina centrale — Capi e sotto capi officina — Capo cantiere — Capi squadra, officina e depositi — Magazzinieri — Sotto magazzinieri — Distributori — Fuochisti ed allievi — Macchinisti ed aiutanti — Operai (1) — Pulitori (1) — Accenditori (1) — Verificatori — Calderai — Alzatori — Visitatori dei treni.

Pag. 54, specchio *D*, *aggiungere:*
Impiegati incaricati del servizio della cifra.
Impiegati del Ministero in servizio all'estero.
Invece di: Telegrafista,
Forre: Telegrafisti (almeno due).
Pag. 56, specchio *E*, *invece di:*
Direttori e vice-direttori dei sifilicomi,

(1) Che siano in servizio almeno da tre mesi.

Porre:

Direttori e vice direttori dei dispensari celtici e delle sale celtiche.

Dopo:

Medici condotti e farmacisti soli in un comune (1),

Aggiungere:

e farmacisti soli in una frazione di comune.

Pag. 60, specchio *G*, *invece di*:

Ufficiali ai riscontri presso magazzinieri di deposito dei generi di privativa,

Sostituire:

Magazzinieri ed ufficiali ai riscontri nei depositi delle privative.

Invece di:

Sotto-direttori, segretari capi, ragionieri capi e revisori capi dell'amministrazione del lotto,

Sostituire:

Vice-direttori, segretari, vice-segretari amministrativi, volontari; ragionieri-capi, segretari, vice-segretari di ragioneria, volontari; commissari ai riscontri e magazzinieri-contabili; ufficiali, volontari dell'amministrazione del lotto.

Pag. 61, specchio *G*,

Dopo le parole:

Ingegneri dirigenti gli uffici tecnici di finanza.

Aggiungere:

ed ingegneri di finanza addetti ai canali demaniali.

Pag. 62, specchio *G*,

Invece di:

Agenti delle coltivazioni dei tabacchi,

Sostituire:

Direttori delle coltivazioni dei tabacchi.

Pag. 63 e 64:

Allo specchio H sostituire il seguente:

Ministero del Tesoro.

CARICHE OD IMPIEGHI	Autorità che deve rilasciare il certificato per ottenere la dispensa
Ministro Sottosegretario di Stato Direttori generali e ragioniere generale Ispettori generali Direttori capi di divisione Presidente della Corte dei conti	Ministro o sottosegretario di Stato.
Presidenti di sezione, consiglieri, procuratore generale, segretario generale della Corte dei conti Direttori capi di divisione della Corte dei conti Ragionieri della Corte dei conti	Presidente della Corte dei conti.
Regio avvocato erariale generale	Ministro o sottosegretario di Stato.
Funzionari delle Regie avvocature erariali	Regio avvocato erariale generale.
Primi ragionieri d'intendenza	Intendente di finanza dal quale dipendono.
Direttore dell'officina delle carte valori	Direttore generale del tesoro.
Impiegati presso l'officina delle carte valori	Direttore dal quale dipendono.
Direttore presso la zecca di Roma	Direttore generale del tesoro.
Impiegati della zecca di Roma	Direttore dal quale dipendono.
Ispettore capo ed ispettori degli istituti di emissione e del Tesoro	Direttore generale del tesoro
Ispettore delle ragionerie	Ragioniere generale dello Stato.
Funzionari delle delegazioni del Tesoro	Intendente di finanza della rispettiva provincia.
Tesoriere e controllore centrali	Direttore generale del Tesoro.
Agente contabile dei titoli, controllore ed aggiunti. Controllori dei titoli presso la direzione generale del Debito Pubblico	Direttore generale del Debito Pubblico.
Cassiere della cassa speciale dei biglietti a carico dello Stato e personale dell'ufficio di delegazione presso tale cassa.	Direttore generale del Tesoro.

Controllori ed aggiunti controllori del Tesoro presso le cartiere che lavorano per conto dello Stato.	Direttore dell'officina carte-valori in Torino.
Delegati della Corte dei Conti per il riscontro all'amministrazione del Debito Pubblico, Cassa depositi e prestiti in Roma, all'officina delle carte valori in Torino, alla Cassa speciale dei biglietti in Roma.	Segretario generale della Corte dei Conti.

Pag. 66, Specchio *I*.

Dopo la parola: farmacisti *aggiungere*: militari.

Pag. 68, Specchio *L*.

Dopo le parole:

Comandante in capo dei dipartimenti marittimi,

Aggiungere:

e comandanti militari marittimi.

Pag. 70-71-72, Specchio *M*.

Alla parte dello specchio posta sotto il titolo:

Musei e scavi di antichità,

Sostituire la seguente:

CARICHE OD IMPIEGHI	Autorità che deve rilasciare il certificato per ottenere la dispensa.
Musei, gallerie, pinacoteche e scavi di antichità.	
Direttori dei musei, delle gallerie e degli scavi d'antichità del Regno o chi ne fa le funzioni sebbene abbia altro grado.	Ministro o sottosegretario di Stato.
Funzionari incaricati quali agenti per le riscossioni della tassa d'ingresso e quelli che hanno le funzioni di economo negli istituti medesimi.	Direttori degli istituti o chi per essi.
Monumenti e scuole d'arte.	
Architetti, direttori degli uffici regionali per la conservazione dei monumenti qualora non vi sia modo di provvedere alla temporanea sostituzione.	Ministro o sottosegretario di Stato.
Direttori degli istituti e delle scuole di belle arti, qualora non vi sia modo di provvedere alla temporanea sostituzione.	Ministro o sottosegretario di Stato.
Il Censore del conservatorio di musica di Palermo.	Il Direttore dell'istituto.
Il Direttore amministrativo del conservatorio di musica di Napoli.	Ministro o sottosegretario di Stato.

Il Governatore del conservatorio di musica di Parma.	Ministro o sottosegretario di Stato.
Segretari economi ed economi dei RR. istituti, della R. accademia di belle arti e degli istituti musicali.	Direttori degli istituti.
Segretari per gli uffici per la conservazione dei monumenti che hanno le funzioni di economo.	Id. id. id.

Pag. 73, Specchio *B*.

Alla parte dello specchio posta sotto il titolo:

Istruzione primaria

Sostituire la seguente:

CARICHE OD IMPIEGHI	Autorità che deve rilasciare il certificato per ottenere la dispensa.
Istruzione primaria e normale.	
Direttori delle scuole normali	Provveditore agli studi.
Economo contabile del collegio « Principe di Napoli » in Assisi.	Rettore del convitto.
Segretario economo del R. Istituto dei sordomuti di Milano.	Presidente del Consiglio di vigilanza.
Segretario economo del R. Istituto dei sordomuti di Palermo.	
Segretario economo del R. Istituto dei sordomuti di Roma.	
Economi cassieri dei R. collegi femminili di Firenze, Milano, Palermo, Verona e Montagnana.	Presidente del Consiglio direttivo dell'Istituto.

Pag. 76, specchio *O*.

Dopo le parole:

Sorveglianti e guardie forestali e campestri,

Aggiungere:

e personale di custodia dei Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia e dei boschi ex-ademprivili di Sardegna.

Pag. 92, modello N. 5.

Aggiungere in testa al modello l'indicazione:

(N. 75 del catalogo).

V.° d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Il Ministro della marina
B. BRIN.

N. **127.** — RECLUTAMENTO. — **Legge N 338 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1877.** — 4 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli inscritti della leva sulla classe 1877, che saranno riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, saranno tutti arruolati in 1ª categoria. È fatta eccezione per quelli provenienti da leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876, che pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla 2ª categoria, i quali in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.

Art. 2.

Gli inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1875 e 1876 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati nella 1ª categoria nella leva sulla classe 1877, assumeranno, quelli nati nel 1875 la ferma di anni uno e quelli nati nel 1876 la ferma di anni due.

Art. 3.

È fatta facoltà al Ministro della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1877 ed arruolati nella 1ª categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

Art. 4.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie della Venezia e in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 4 luglio 1897.

UMBERTO.

Pelloux.

N. **128**. — LEGGI E DECRETI. — **Legge N. 255 per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1897 98.** — 8 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il governo del Re è autorizzato ad inscrivere, nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98, la somma di lire 15.750.000, da ripartirsi nei capitoli del bilancio, come è qui di seguito indicato:

Cap. 43. Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori, oggetti di buffetteria e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per gli ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti	L.	9.500.000
Cap. 44. Carta topografica generale d'Italia .	»	200.000
Cap. 45. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi . .	»	600.000
Cap. 46. Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi	»	300.000
Cap. 47. Lavori, strade ferrovie ed opere militari	»	400.000
Cap. 49. Forti di sbarramento e lavori di difesa dello Stato	»	1.500.000
Cap. 50. Espropriazioni e lavori per poligoni d'artiglieria e di fanteria. Costruzione di magazzini, sale d'armi e cavallerizze	»	100.000
Cap. 52. Dotazioni di materiali del genio nelle fortezze, per traini d'assedio e relativo trasporto	»	200.000
Cap. 53. Armamento delle fortificazioni, materiali per artiglieria da fortezza e relativo trasporto	»	1.100.000
Cap. 54. Acquisto di materiali di artiglieria da campagna e relativo trasporto	»	1.000.000
Cap. 55. Spese per la costruzione di una caserma per cavalleria in Firenze	»	300.000
A riportarsi	L.	15.200.000

	Riporto . . .	L. 15,200,000
Cap. 56.	Liquidazione delle spese inerenti alle opere d'interesse militare eseguite in Roma a carico del concorso governativo. . .	» 450.000
Cap. 57.	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	» 100.000
	Totale . .	L. 15.750.000

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **128**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (edizione 1894)**. — 14 luglio.

Si sono pubblicati:

Il 6° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1894.

Un fascicolo di foglietti a stampa contenenti le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi nei volumi (parte 1ª e 2ª).

Un fascicoletto di foglietti a stampa per le aggiunte da inserirsi nell'estratto del modello per gl'inventari.

I corpi od uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* 233 del 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti all'ufficio di amministrazione di personali militari varî a senso dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni esemplare del 6° fascicolo è di cent. 55; quello del fascicolo dei foglietti per le aggiunte al modello (parte 1ª e 2ª) è di cent. 45; e quello del fascicolo dei foglietti per le aggiunte da inserirsi nell'estratto del modello per gli inventari è di cent. 5.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **130**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Piastrino di riconoscimento**. — 16 luglio.

All'*Atto* N. 10 del 1894 (Varianti alle disposizioni per il piastrino di riconoscimento) è fatta la seguente aggiunta:

« I piastrini già intestati, in carico sul Gruppo *A*, per gli uomini che passano in una posizione per cui detto oggetto non debba più essere distribuito, come ad esempio: trasferimenti alla milizia territoriale (meno per gli alpini), congedamento assoluto, promozione ad ufficiale, ecc., saranno scaricati dalle amministrazioni senz'obbligo di rimborso allo Stato, come robe da cui non si può trarre alcun utile. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **131**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Anticipazione per piccole provviste**. — 16 luglio.

A cominciare dall'esercizio in corso saranno date anticipazioni anche per le spese delle piccole provviste a carico dell'erario di cui il capo III, art. 4 della Istruzione sulla stipulazione dei contratti (24 gennaio 1887), sotto l'osservanza delle seguenti norme:

1. Le anticipazioni per le piccole provviste di robe di corredo, di servizio generale e di cucina saranno domandate dai corpi trimestralmente con richiesta in semplice esemplare compilata secondo il modulo qui annesso; comprendendovi l'intera quota assegnata dal § 335 della predetta istruzione e delegando l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a riscuoterne l'importo.

Le richieste verranno trasmesse al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) in modo che vi pervengano non oltre la prima quindicina del trimestre cui si riferiscono.

2. Dei mandati d'anticipazione emessi e riscossi dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari i corpi si daranno debito sul *Rendiconto delle spese del corredo* mod. 357 con distinti articoli.

3. I fondi occorrenti ai corpi per le spese delle piccole provviste continueranno ad essere prelevati dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari man mano che abbisognino coi *Prospetti* mod. 303 (§ 1176) del regolamento di amministrazione).

4. Per i sottodescritti riparti la quota per piccole prov-

viste di robe di corredo e di servizio generale e di cucina rimane stabilita nella cifra per ciascuno indicata:

Reggimento artiglieria da montagna . . .	L. 3000
Compagnia d'artiglieria da costa e da fortezza	» 150
Brigata ferrovieri	» 900
Consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza.	» 2000

Le quote assegnate alle compagnie d'artiglieria da costa e da fortezza sono devolute ai comandi locali da cui i riparti vengono amministrati.

5. Anche per le piccole provviste di medicinali verranno dalla farmacia centrale domandate anticipazioni con le norme anzidette, conteggiandone però l'ammontare sul *Rendiconto* mod. 400 di cui al § 577 del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — PELLOUX.

AL MINISTERO DELLA GUERRA.

(Direzione generale servizi amministrativi)

ROMA.

(1) . . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

. ° Trimestre 189 . . -9 . . .

RICHIESTA d'anticipazione per piccole provviste di . . . . . .

FONDO sul quale deve imputarsi l'anticipazione		IMPORTO	*ANNOTAZIONI*
Capitolo	Articolo		
. . . . .	. . . . .	. . . . .	

Richiedonsi pertanto al Ministero della guerra lire . . . . . a titolo di anticipazione per le suindicate piccole provviste, con preghiera di disporne il pagamento con mandato esigibile sulla Tesoreria centrale di Roma contro quietanza dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale viene delegato a riscuotere la somma.

A . . . . . li . . . . . 189 . . .

Il Consiglio d'amministrazione.

IL SEGRETARIO . . . . IL . . . . IL RELATORE . . . . IL PRESIDENTE

(1) Corpo od istituto militare.

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera.

189

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 luglio.

LUGLIO 22. — Modificazione all'elenco A annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli scrivani locali, *pag.* 363.

» 22. — Istruzione sul cavallo, *pag.* 364.

Atto N **139**. — IMPIEGATI CIVILI — MILITARI DI TRUPPA. — **Modificazione all'elenco A annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli scrivani locali**. — 22 luglio.

In base alla legge 4 luglio 1897 n. 233 approvante il bilancio di previsione del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1897-98, lo stipendio di guardiani di magazzino di marina da L. 840 viene elevato a L. 900 e quello di guardiani di 1ª classe da L. 960 a L. 1000 annue.

A' sensi dell'art. 10 della legge 8 luglio 1883 sullo stato dei sottufficiali, i sottufficiali dell'esercito e della marina che si trovino nelle condizioni da detta legge richieste, potendo ora concorrere alla metà dei posti disponibili nell'impiego di guardiano di magazzino di marina, il n. 27 dell'elenco *A* annesso al regolamento 28 giugno 1888 viene modificato nel modo seguente:

N. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed assegni	Categoria cui appartiene l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego secondo i ruoli attuali
27	Guardiani di magazzino di 2ª classe.	L. 900	Aumento sessennale.	1ª	37 guardiani di 2ª cl. L. 900 annue. 40 guardiani di 1ª cl. L. 1000 annue. 9 guardiani capi L. 1200 annue. 86

Il Ministro — PELLOUX.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 129, *pag.* 358. — Il prezzo del fascicolo dei foglietti per le aggiunte al modello per gl'inventari (parte 1ª e 2ª), *invece di:* cent. 45, *leggasi:* cent. 70.

26 LUG 97

N. **133**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul cavallo**. — 22 luglio.

È stata testè effettuata la stampa del nuovo volume delle istruzioni pratiche dell'artiglieria, avente per titolo: *Istruzione sul cavallo*, in sostituzione:

a) delle parti 1ª, 2ª e 3ª e di alcuni paragrafi della parte 6ª dell'attuale volume II, titolo I (edizione 1888);

b) della parte 1ª dell'attuale volume II, titolo III (edizione 1884).

Il volume II titolo III del quale non è più in vigore che la parte 1ª potrà così essere definitivamente abolito. Il volume II titolo I non potrà essere abolito per intero se non dopo la pubblicazione del nuovo volume sul condurre.

I comandi, i corpi, gli uffici, le scuole, ecc., acquisteranno tante copie del nuovo volume quante loro occorrono per sostituire quelle possedute delle istruzioni ultime nominate.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume rilegato in tela è di cent. 65.

Il Ministro — PELLOUX

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 30ª 1897 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 luglio.

GIUGNO 12. — R. Decreto N. 288 che determina le norme da seguirsi per il trasferimento nel corpo contabile militare dei tenenti delle varie armi, *pag.* 365.
LUGLIO 28. — Trattamento di bordo, *pag.* 366.
» 29. — Aggiunte e varianti alla istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari, *pag.* 368.
» 30. — Formazioni e caricamento delle batterie da 7 da montagna, *pag.* 371.
——— Decisioni di massima *pag.* 372.

Atto N. **134**. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto N. 288 che determina le norme da seguirsi per il trasferimento nel corpo contabile militare dei tenenti delle varie armi**. — 12 giugno.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1896, N. 254, sull'avanzamento nel R. esercito;

Ritenuta la necessità di determinare fin d'ora in via provvisoria, nell'attesa del Regolamento da emanare per l'esecuzione della legge stessa, le norme per l'applicazione dell'art. 35, ultimo comma della legge, concernente il trasferimento nel corpo contabile militare di tenenti delle varie armi.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per concorrere ad occupare il terzo dei posti vacanti di ufficiale subalterno nel corpo contabile militare, i tenenti delle varie armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio) debbono produrre regolare domanda e venir giudicati idonei allo speciale servizio del corpo dalle competenti autorità, previo esperimento pratico.

Art. 2.

L'esperimento pratico avrà durata di quattro mesi almeno e sarà compiuto presso un corpo nelle funzioni di ufficiale subalterno contabile.

4 AGO.97

Art. 3.

Non sono ammesse le domande dei tenenti che abbiano un'anzianità di grado maggiore di anni quattro, a meno che si tratti di tenenti che siano divenuti meno idonei al servizio della propria arma per infermità, lesioni o ferite provenienti da causa di servizio.

In tal caso la domanda dev'essere accompagnata da copia del verbale prescritto all'art. 34 del regolamento approvato con R. Decreto 5 settembre 1895 N. 603.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **135**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Trattamento di bordo**. — 28 luglio.

Nella convenzione ora in vigore pei trasporti militari marittimi (*Atto* 212 del 1896) essendo stabilito, fra l'altro, che la richiesta della somministrazione del vitto di bordo nei posti di 3ª classe è soltanto facoltativa, mentre nei posti di 1ª e 2ª classe continua ad essere obbligatoria, il Ministero determina quanto segue:

1. Per gli ufficiali ed impiegati in viaggio per servizio, l'importo dei pasti di bordo da richiedere sarà corrisposto e conteggiato insieme col prezzo del biglietto e considerato, ad ogni effetto, come parte integrale della spesa del trasporto.

Onde potere poi giustificare l'intera spesa, sarà cura degli stessi ufficiali ed impiegati di segnare sul *Certificato di viaggio*, nelle annotazioni complementari, la linea seguita ed i pasti di bordo ordinari somministrati durante la traversata in base all'orario in vigore.

2. Gli uomini di truppa in viaggio isolatamente hanno diritto alla indennità di trasferta — tranne, beninteso, quando viaggiano per conto proprio — anche per le giornate di permanenza a bordo, e con tale indennità dovranno essi stessi pagare, insieme col prezzo del trasporto, i pasti che, secondo gli orari verranno distribuiti durante il tragitto, qualora, al-

l'atto dell'imbarco, credessero richiedere il trattamento di bordo, cioè lire 0,90 per ogni pranzo e lire 0,30 per ogni colazione.

L'indennità sarà calcolata in ragione delle giornate che devono essere in complesso impiegate nel viaggio a norma del prescritto itinerario e degli orari e verrà corrisposta agli individui all'atto della partenza, insieme cogli assegni di trasporto, per tutta la durata del viaggio.

Il pagamento sarà fatto in questo modo anche nei movimenti (chiamate di classi, congedamenti, ecc.) regolati dai comandi di corpi d'armata, i quali provvederanno perciò in guisa che, salvo casi di forza maggiore, il viaggio possa essere compiuto entro il termine predeterminato.

3. Nel caso di ritardi nell'arrivo dei piroscafi per cattivo mare, contumacie od altro qualsiasi evento, non è dovuta l'indennità di trasferta ai militari di truppa per le giornate passate in più a bordo di quelle previste dall'orario; ma la spesa pel vitto somministrato per tali giornate, che verrà poi dai corpi rimborsata alla società di navigazione, continuerà ad essere conteggiata a carico della massa generale (§ 1903 regolamento d'amministrazione).

4. Nei viaggi collettivi, qualora i corpi e riparti di corpo dovessero richiedere, per gli uomini viaggianti in 3ª classe, il trattamento di bordo, il prezzo dei pasti che, secondo gli orari, dovranno essere somministrati, sarà pagato al luogo d'imbarco insieme al prezzo di trasporto per il tragitto, avvertendo di non comprenderlo nella *Richiesta* mod. 195, per poterlo conteggiare separatamente da quest'ultimo.

Le compagnie rilasceranno all'uopo i consueti buoni parziali mod. 271, e l'ufficio di maggiorità provvederà che il correlativo buono collettivo mod. 276 sia unito al titolo giustificativo del pagamento.

Norme analoghe si osserveranno per i viveri che vengano somministrati all'atto dello sbarco a senso dell'art. 6 della convenzione.

5. Nei fogli di viaggio dei corpi e riparti sarà pure indicato, per cura dell'aiutante maggiore o, per i riparti inferiori, dagli stessi comandanti dei riparti, la linea seguita, il giorno e l'ora dell'imbarco e dello sbarco, ed i pasti somministrati sia per gli ufficiali ed impiegati nei posti di 1ª e 2ª classe, sia per gli uomini in 3ª classe qualora per questi, a norma del numero precedente, sia stato richiesto il trattamento di bordo.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **136**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Aggiunte e varianti alla istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari.** — 29 luglio.

Alla istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari, approvata con Decreto ministeriale 1° luglio 1894 (*Atto* 123), sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

Al § 1°, *dopo le parole*: « d'indole militare », *cancellare la vocale* « o » *ed inserire*: « e quelle di coltura generale ».

Al § 20 *sostituire il seguente*:

§ 20. Gli acquisti sono fatti o direttamente presso gli editori o per mezzo di librai, procurando di ottenere sui prezzi le maggiori facilitazioni.

Gli abbonamenti ai giornali ed altre pubblicazioni periodiche, sono presi con le norme fissate nell'*Atto* 146 del 1895, a meno che, s'intende, non si disponga di altro mezzo più economico.

Al § 26, *sostituire il seguente*:

§ 26. Ogni opera acquistata deve essere subito collazionata per riscontrare se vi siano mancanze o difetti, e controsegnata sui frontispizi, su una o più segnature centrali e sulle carte, disegni od annessi staccati, con un bollo particolare portante il nome della biblioteca.

Al § 29, 2° capoverso, *alle parole*: « volta per volta », *sostituire*: « semestre per semestre », e *dopo le parole*: « segretariato generale », *aggiungere*: « redatta su stampati mod. 512 *A*, con l'indicazione nella colonna *annotazioni* del nome del donatore, e con l'aggiunta del valore delle opere donate, della data e del numero della richiesta di carico di cui al successivo § 69 ».

Al § 31, 2° capoverso, *dopo le parole*: « un elenco », *aggiungere*: « formato con stampati mod. N. 512 *A* ».

Al § 33 *dopo le parole*: « non legate o », *aggiungere la parola*: « non ».

Dopo il § 33, *aggiungere*:

§ 33 *bis*. Non possono essere date in prestito alla stessa persona più di tre opere contemporaneamente, e se qualche opera consta di più volumi, più di sei volumi complessivamente.

Questa limitazione non comprende le richieste di prestito fatte *per uso d'ufficio* a senso del § 6.

Al § 37, *dopo le parole*: « studi speciali », *aggiungere*: « od altre, da apprezzarsi dal consegnatario », *e in fine aggiungere*: « per ottenere tale prolungamento è fatto però obbligo di ripresentare l'opera al consegnatario stesso ».

Al § 39, *aggiungere*: « firmata in modo intelligibile ».

Al § 41, *sostituire il seguente*:

§ 41. Le ricevute rilasciate dagli uffici militari debbono portare l'indicazione: « *Per uso d'ufficio,* » ed il visto del capo d'ufficio il quale ne è il primo responsabile.

Le opere o carte così ricevute debbono essere restituite non appena cessato il bisogno.

Alla fine di ogni semestre il capo dell'ufficio che ha le opere in prestito dovrà mandare al consegnatario della biblioteca un elenco di quelle che reputa necessario di ritenere ancora.

Siffatto elenco sarà rinnovato ogni qualvolta un ufficio cambi titolare.

Al § 42, 2° capoverso, *dopo le parole*: « di trasporto delle opere, » *aggiungere*: « ove non possano essere mandati in franchigia per via d'ufficio, » *e dopo le parole*: « i quali assumono » *aggiungere*: « in ogni caso. »

Dopo il § 50, *aggiungere*:

§ 50bis. Ove siano resi inservibili o non restituiti uno o più volumi di un'opera che non possono essere riacquistati separatamente, va a carico del ritentore la spesa per la provvista dell'opera intiera.

Al § 53 *alla citazione*: « (§ 1162...) » *sostituire*: « (§§ 1162, 1162bis e § 1162ter....). »

Al § 57, 3° capoverso, *aggiungere*: « copia delle lettere di concessione di queste gratificazioni deve essere unita ai rendiconti mod. 511 in cui sono spesate. »

Al § 60, *sostituire il seguente*:

§ 60. Sulle note riguardanti spese di 1ª e 2ª specie, viene inscritta, a piedi, una dichiarazione firmata dal consegnatario da cui risulti che i materiali descritti furono assunti in carico, e per quale valore, non che la data ed il numero della relativa richiesta mod. 235 *A*.

Sulle note di prima legatura di opere e carte, sarà dichiarato che pel valore delle legature stesse vennero eseguite le operazioni di carico di cui al § 74.

Per le pubblicazioni di cui ai §§ 71 e 72, è invece dichiarato che verranno prese in carico alla fine dell'anno solare o ad opera finita, od a volumi compiuti.

Sulle note riguardanti spese per l'acquisto di opere o abbonamento a pubblicazioni periodiche, ecc., è inoltre fatto cenno della deliberazione della commissione che autorizzò le spese (§§ 13 e 14), o che le sanzionò nel caso di acquisto eseguito d'urgenza a senso del § 15.

Al § 61, 2° capoverso, *cancellare le parole*: « all'ufficio di re-

visione delle contabilità militari dal quale sono rivolti », *e dopo le parole*: « al Ministero », *aggiungere*: « (*Direzione generale revisione dei conti*) ».

Al § 71, *sostituire il seguente*:

§ 71. Le opere che si pubblicano a puntate, sono prese in carico ad opera finita, se questa non termina nell'anno solare; in caso contrario alla fine del medesimo si prenderanno in carico i volumi compiuti, indicando in questo caso che l'opera non è finita, e lasciando spazio sufficiente per annotare a suo tempo sotto quale numero d'ordine trovasene inscritto il seguito, nel registrare il quale sarà a sua volta fatto cenno dell'inscrizione precedente.

Se alla fine dell'anno si abbia una serie di puntate, che non costituiscono un volume intiero e che perciò non sono state prese in carico, a corredo della contabilità in materia del 1° semestre del corrispondente esercizio finanziario (§ 84) è unita una nota di dette puntate.

Al § 72, *dopo le parole*: « sono portate in carico al termine dell' », *aggiungere*: « anno solare e cioè nella contabilità in materia del 1° semestre di ogni ».

Al § 76, *sostituire il seguente*:

§ 76. I materiali di 1ª categoria non possono alienarsi se non quando per circostanze di forza maggiore o per lungo uso sian ridotti in istato da non poter in alcun modo servire.

I materiali di 2ª categoria divenuti inservibili debbono alienarsi.

Al § 77, *sostituire il seguente*:

§ 77. La dichiarazione *fuori d'uso* dei materiali di 1ª e di 2ª categoria viene fatta dal consiglio d'amministrazione mediante processo verbale, e previo esame dei materiali medesimi.

In tale processo verbale insieme alla nomenclatura dei materiali, sarà indicato il loro valore e i numeri d'ordine che li distinguono nell'inventario relativo, e sarà dichiarato se convenga far luogo alla vendita dei materiali stessi.

Copia di tale processo verbale verrà trasmesso al Ministero (*Segretariato generale*) per l'autorizzazione di scarico e di vendita.

Al § 83, *alle parole*: « all'ufficio di revisione delle contabilità militari », *sostituire*: « al Ministero (*Direzione generale revisione dei conti*) ».

Al § 84, *alle parole*: « all'ufficio di revisione », *sostituire*: « al Ministero (*Direzione generale revisione dei conti*) ».

Al § 86, *sostituire il seguente*:

§ 86. Ricevendo dai corpi rendiconti delle spese fatte per le biblioteche (§ 61) il Ministero li esamina, ne accerta la regolarità, fa constare del riscontro con dichiarazione a piedi dei rendiconti stessi e provvede poscia per l'emissione del corrispondente mandato di rimborso.

Al § 87, *sostituire il seguente*:

§ 87. Alla scadenza d'ogni semestre, ricevendo i giornali degli aumenti e delle diminuzioni(§ 84) il Ministero ne fa la verificazione, assicurandosi che gli oggetti tutti ricevuti siano stati assunti in carico pel valore rispettivo.

Ai §§ 88 e 89, *sostituire il seguente*:

§ 88. Riportati poi gli aumenti e le diminuzioni sugli inventari e fatte le verificazioni e registrazioni di sua competenza, il Ministero restituisce alle biblioteche i giornali degli aumenti e delle diminuzioni con le richieste che li corredano, non che le copie delle note degli acquisti e le note dei doni, per essere conservati come documenti giustificativi delle variazioni inscritte negli inventari.

Sopprimere il § 90. *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **137**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Formazioni e caricamnto delle batterie da 7 da montagna**. — 30 luglio.

È stata pubblicata una nuova Istruzione avente per titolo: *Formazioni e caricamenti delle batterie da 7 da montagna*, in sostituzione del volume VI, titolo III delle istruzioni pratiche d'artiglieria (Istruzione sulla formazione, sui caricamenti e sui materiali delle batterie da 7 da montagna — Edizione 1886).

I vari corpi, comandi ed uffici militari ne acquisteranno il seguente numero di copie:

Reggimento d'artiglieria da montagna — Tre copie pel comando del reggimento ed altrettante per ciascun comando di brigata, per il deposito e per l'ufficio materiale; quattro copie per ciascuna batteria permanente e di milizia mobile.

Altri reggimenti e comandi locali d'artiglieria — Due copie per ciascun comando locale, di reggimento e di brigata ed ufficio materiale; una copia per ogni batteria, compagnia e deposito.

Ispettorati e comandi d'artiglieria — Due copie per ciascuno.

Scuola centrale di tiro d'artiglieria — Dieci copie.

Stabilimenti militari d'artiglieria — Due copie.

Direzione superiore delle esperienze — Sei copie.

Comandi di corpo d'armata e di divisione militare — Due copie ciascuno.

Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare e scuola militare — Dieci copie ciascuna.

I comandi locali d'artiglieria potranno inoltre provvedersene di tante copie quante loro occorrano per dotarne convenientemente le piazze alle quali sono assegnate, nell'armamento, batterie da montagna.

Le richieste della nuova istruzione, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene per conto proprio, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del decorso anno.

Il prezzo del nuovo volume rilegato in tela è di L. 0,65.

Dal predetto volume furono stralciati speciali fascicoli di caricamenti che saranno pubblicati a parte nella serie dei Fascicoli di caricamenti dei materiali d'artiglieria.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

DECISIONI DI MASSIMA

4.

Iscrizione degli ufficiali di complemento nei ruolini nominativi modello 84. — In ordine all'*Atto* N. 115 del corrente anno, si avverte che la distinzione degli ufficiali di complemento in *ascritti all'esercito permanente* ed *ascritti alla milizia mobile* dovrà tenersi presente anche nella compilazione dei *ruolini nominativi* mod. 84, inscrivendo gli ufficiali stessi in due separati ruolini, secondo che sono addetti all'uno od all'altro dei suindicati riparti dell'esercito (*Div. stato maggiore*).

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 31ª 1897 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 agosto.

GIUGNO 27. — R. Decreto N. 283 che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera N. 2 di Piclnengo presso Cremona, *pag.* 373.

LUGLIO 11. — R. Decreto N. 326 che determina le zone di servitù militare intorno alla batteria Macé nella piazza di Spezia, *pag.* 374.

» 18. — Spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze, *pag.* 375.

AGOSTO 4. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 377.

» 4. — Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 378.

» 4. — Modificazioni allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 378.

» 5. — Avvertenze circa l'applicazione di disposizioni contenute nella istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo, *pag.* 378.

» 6. — Modificazioni al regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari sulle ferrovie e sul lago di Garda, *pag.* 379.

Atto N. 138. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 283 che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera N. 2 di Piclnengo presso Cremona.** — 27 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata:

ERRATA-CORRIGE.

Atto 116, pag. 324 e 325. — Nel prospetto delle aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali, fra le sostanze da aggiungere, *dopo:* Lisolo, *cancellare la parola:* vero; e fra le sostanze da togliere, *cancellare tutto ciò che si riferisce al numero categorico 272.*

Atto 121, pag. 334, riga 21ª, *dove è detto:* Serie di 6 cofani di sanità da montagna — Rocchetti 5 per ogni numero, *sostituire:* Rocchetti 25 ripartiti per grossezza come viene indicato a pag. 13 dello specchio di dotazione N. 10 approvato col precedente *Atto.*

pag. 334, riga 23ª, *dove è detto:* Carro o carretta di sanità — Rocchetti 5 per ogni numero, *sostituire:* Rocchetti 25 ripartiti per ogni grossezza come viene indicato alla pag. 11 degli specchi di dotazione N. 7 ed 8 approvati col precedente *Atto.*

Atto 132, pag. 363. — *Alle parole:* potendo ora concorrere alla metà dei posti disponibili, *sostituire:* potendo ora concorrere ai posti disponibili.

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1894 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera N. 2 di Pescinengo presso Cremona, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1897.

UMBERTO. PELLOUX.

N. **139**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 336 che determina le zone di servitù militare intorno alla batteria Macè nella piazza di Spezia**. — 11 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla batteria Macè

nella piazza di Spezia, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **140.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze.** — 18 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA,

Vista la legge 8 luglio 1897, N. 250, che approva il bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98.

Visto il Regio Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito

Determina:

Art. 1.

Per le spese d'ufficio — durante l'esercizio finanziario 1897-98 — ai comandi ed uffici non compresi nello specchio IV del Regio Decreto 7 aprile 1892 sono assegnate le somme indicate nel prospetto annesso al presente decreto.

Art. 2.

La classificazione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari nelle categorie previste nel citato specchio IV è stabilita secondo l'annesso prospetto, e l'indennità loro spettante per le spese d'ufficio, è quella fissata per ciascuna categoria dello specchio IV medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1897.

Il Ministro — PELLOUX.

PROSPETTO *delle indennità per le spese d'ufficio dei comandi ed uffici sotto indicati per l'esercizio finanziario 1897-98.*

Numero del capitolo	Numero dell'articolo	COMANDI ED ISTITUTI	Somma annuale
9	1°	Comando del corpo di stato maggiore	36,000
20	unico	Istituto geografico militare	7,000
24	3°	Magazzino centrale militare di Torino	7,000
24	3°	» » » » Firenze . . .	3,000
24	3°	» » » » Napoli	3,000
16	1°	Ufficio d'amministr. di personali militari vari .	6,000

Classificazioni degli stabilimenti delle sussistenze.

1ª categ.	Panifici militari di Torino, Alessandria, Milano, Piacenza, Verona, Bologna, Roma, Napoli.
2ª »	Panifici militari di Savigliano, Brescia, Genova, Padova, Ancona, Firenze, Lucca, Foligno, Caserta, Bari, Palermo, Messina, molino militare di Aldifreda (Caserta).
3ª »	Panifici militari di Novara, Udine, Pescara, Spezia, Cagliari. Stabilimento militare per la fabbricazione delle scatolette di carne in conserva in Casaralta (Bologna).

Il Ministro — PELLOUX.

N. 141. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi — 4 agosto.

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale		Annotazioni
I	152	Controspallini di panno colorato per giubbe di tela da milizia territoriale (6)	P.	»	47	Variante
»	155	Controspallini di panno colorato da sottufficiali dei plotoni di requisizione quadrupedi e di artiglieria e genio della milizia territoriale (6)	»	1	20	Id.
»	156	Controspallini di panno colorato da sottufficiali di fanteria, compagnie costiere, di sanità e di sussistenza della milizia territoriale (6). .	»	1	00	Id.
»	208	Cinghie per moschetti mod. 1891 con bottone gemello mezzano (1)	N.	1	50	Aggiunta
»	458	Fregi di stella in argento per berretti da sottufficiali della milizia mobile dei ferrovieri del genio .	»	1	00	Id.
»	459	Fregi di stella per berretti da caporali e soldati della milizia mobile dei ferrovieri del genio . .	»	»	20	Id.
»	459 bis	Fregi di stella per coperture da chepi per il treno d'artiglieria a cavallo e per milizia mobile dei ferrovieri del genio	»	»	08	Id.
»	542	Giberne con fregio da brigadieri e carabinieri per pacchetti e per caricatori mod. 1891	»	3	50	Id.
VII	347	Tela in filo crudo, olona, per gambali da carabinieri a cavallo in Africa, alta m. 0,68 a 0,70 . . .	M.	1	30	Aggiunta

Il Ministro — PELLOUX.

N. **142.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche d'artiglieria.** — 4 agosto.

Sono stati testè pubblicati i seguenti fascicoletti di aggiunte e varianti alle istruzioni pratiche d'artiglieria sotto indicate:

1° all'*Istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo* (edizione 1897);

2° al *Caricamento dei carri delle batterie da campagna* (edizione 1896);

3° all'*Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria* (edizione 1892);

4° all'*Istruzione sulle munizioni* (edizione 1896);

5° all'*Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio* (edizione 1890);

6° alle *Tavole di tiro di bocche da fuoco da costa, d'assedio e da campagna*;

7° all'*Istruzione sul servizio del cannone da 7 da montagna* (edizione 1896);

8° all'*Istruzione sulle armi portatili* (Volume I, Titolo II).

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici e le scuole acquisteranno tante copie dei fascicoli predetti quante loro ne occorrono.

Le richieste di essi fascicoli, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascuno dei suddetti fascicoletti è di cent. 5.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **143.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — 4 agosto.

Si avvertono le autorità militari che il comando della sezione dei carabinieri reali di Gioia dei Marsi (compagnia di Solmona) è stato trasferito a Pescina.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. **144.** — RECLUTAMENTO. — **Avvertenze circa l'applicazione di disposizioni contenute nella istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo.** — 5 agosto.

Nell'applicazione delle disposizioni contenute nello specchio A dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ra-

gioni d'impiego di militari in congedo (vedi *Atto* 126 del corrente anno) si deve tener presente che il diritto alla dispensa, per alcune categorie di impiegati ed operai, spetta soltanto a quelli che esercitano determinate mansioni che per evitare erronee interpretazioni vengono qui in appresso indicate:

Direzione generale dei servizi amministrativi.

Economi } assimilati ai magazzinieri.
Sotto economi }

Contabili — (a tutte le qualifiche che disimpegnano le mansioni di pagatori).

Servizio del movimento e traffico.

Commessi alle stazioni — (provvisori e stabili genericamente tutti).

Manuali — (fampisti ai treni, untori, aggiustatori, manovratori e tutti i manuali addetti alle compagnie d'esercizio).

Servizio del mantenimento, sorveglianza e lavori.

Capi sezioni — (assimilati a capo ufficio).

Manuali — (ai soli compresi nelle compagnie d'esercizio).

Servizio della trazione.

Manuali — (solo quelli che disimpegnano le mansioni di pulitore e quelli che facessero parte delle compagnie di esercizio).

Servizio del materiale.

Manuali — (i soli compresi nelle compagnie d'esercizio).

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. **145.** — TRASPORTI MILITARI. — **Modificazioni al regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari sulle ferrovie e sul lago di Garda.** — 6 agosto.

Le società ferroviarie hanno consentito che le famiglie dei sottufficiali, quando viaggiano col loro capo, possano prender posto nelle carrozze di 2ª classe dei treni diretti.

In conseguenza di ciò si dovranno modificare come segue i §§ 70 e 78 del regolamento 15 luglio 1890 per i trasporti sulle ferrovie e sul lago di Garda:

§ 70, ultimo alinea; *dopo le parole:* per conto loro particolare, *aggiungere:* salva l'eccezione di cui nell'ultimo comma del successivo § 78;

§ 78, nell'ultimo comma, *sostituire i seguenti*:

« Della concessione di cui al presente paragrafo potranno fruire anche le famiglie dei sottufficiali, solamente quando viaggiano col loro capo famiglia, nel qual caso, però, dovranno prender posto in vetture di 2ª classe.

Sulla dichiarazione mod. *E* dovrà però sempre essere praticata speciale annotazione per quanto riguarda la facoltà di viaggiare in 2ª classe e coi treni diretti ».

Alla tabella allegato III del predetto regolamento nei gradi dell'armata equiparati a colonnello, *aggiungere quello di*: direttore macchinista; e nei gradi equiparati a tenente colonnello, *aggiungere quello di*: capo macchinista principale di 1ª classe.

Nella tabella stessa al *grado di*: sotto capo macchinista, *sostituire quello di*: capo macchinista di 3ª classe; e al *grado di*: capo macchinista principale, *quello di*: capo macchinista principale di 2ª classe.

All'allegato N. IV^ter, aggiunto coll'*Atto* 168 del 1894 al precitato regolamento dovrà aggiungersi, nei tratti di linea della rete Adriatica, quello di *Attigliano-Perugia* con la deviazione per *Chiusi-Terontola*.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.



Roma, 1897. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 32ª **1897** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 agosto.

LUGLIO 22. — R. Decreto N. 354 per l'ordinamento dell'arma di fanteria, *pag.* 381.
» 22. — R. Decreto N. 355 per l'ordinamento dell'arma di cavalleria, *pag.* 383.
» 22. — R. Decreto N. 356 per l'ordinamento dell'arma di artiglieria, *pag.* 384.
» 22. — R. Decreto N. 357 per l'ordinamento dell'arma del genio, *pag.* 385.
» 22. — R. Decreto N. 358 per l'ordinamento del corpo invali di veterani, del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare e del corpo veterinario militare, *pag.* 386.
» 22. — R. Decreto N. 359 per l'ordinamento della giustizia militare, *pag.* 388.
» 22. — R. Decreto N. 360 per l'ordinamento dell'istituto geografico militare, *pag.* 390.
» 22. — R. Decreto N. 361 per l'ordinamento delle scuole militari e del personale insegnante civile, *pag.* 391.
» 22. — R. Decreto N. 362 per l'ordinamento dei farmacisti militari, *pag.* 394.
» 22. — R. Decreto N. 363 per l'ordinamento dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri del genio, dei capitecnici d'artiglieria e genio, dei disegnatori, degli ufficiali di scrittura, degli assistenti locali e degli assistenti locali del genio, *pag.* 395.
» 22. — R. Decreto N. 364 per l'ordinamento degli stabilimenti militari, *pag.* 398.
» 22. — R. Decreto N. 365 per l'ordinamento della milizia mobile e della milizia territoriale, *pag.* 400.
» 22. — R. Decreto N. 366 riguardante la circoscrizione territoriale militare del Regno, *pag.* 401.

Atto N. **146**. — ORDIN... DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 354 per l'ordinamento dell'arma di fanteria.** — 22 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475, e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, la quale all'art. 3 dà facoltà al Governo di attuare mediante decreti reali i provvedimenti per l'ordinamento dell'esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'arma di fanteria dell'esercito permanente è ordinata nel modo che segue:

a) un ispettorato degli alpini;
b) quarantotto comandi di brigata di fanteria di linea;
c) novantasei reggimenti di fanteria di linea;
d) dodici reggimenti bersaglieri;
e) sette reggimenti alpini;
f) ottantotto distretti militari;
g) compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.

Art. 2.

Ciascun reggimento di fanteria di linea e di bersaglieri si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di quattro compagnie), e un deposito.

Art. 3.

Ciascun reggimento alpini si compone di uno stato maggiore, tre o quattro battaglioni, ognuno dei quali di tre o quattro compagnie, e un deposito. In totale, si hanno ventidue battaglioni formati complessivamente di settantacinque compagnie.

Art. 4.

Il personale dei distretti militari è costituito in parte con ufficiali in servizio attivo permanente, ed in parte con ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Art. 5.

Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

un comando;
otto compagnie di disciplina;
due compagnie di carcerati;
due compagnie di reclusi;
due reclusori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **147.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 355 per l'ordinamento dell'arma di cavalleria.** — 22 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475, e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, la quale all'art. 3 dà facoltà al Governo di attuare mediante decreti reali i provvedimenti per l'ordinamento dell'esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'arma di cavalleria dell'esercito permanente è ordinata nel modo che segue:

a) un ispettorato di cavalleria;
b) nove comandi di brigata di cavalleria;
c) ventiquattro reggimenti di cavalleria;
d) quattro depositi di allevamento cavalli.

Art. 2.

Ogni reggimento di cavalleria si compone di uno stato maggiore, due mezzi reggimenti (sei squadroni) e un deposito.

Art. 3.

Ogni deposito di allevamento cavalli si compone di una direzione militare e di un personale inferiore civile.

L'organico di detto personale civile sarà stabilito per decreto reale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **148.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 350 per l'ordinamento dell'arma di artiglieria.** — 22 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475, e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, la quale all'art. 3 dà facoltà al Governo di attuare mediante decreti reali i provvedimenti per l'ordinamento dell'esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'arma d'artiglieria dell'esercito permanente è ordinata nel modo che segue:

a) quattro ispettorati d'artiglieria;
b) una direzione superiore delle esperienze;
c) otto comandi d'artiglieria;
d) quattordici direzioni d'artiglieria;
e) ventiquattro reggimenti d'artiglieria da campagna;
f) un reggimento d'artiglieria a cavallo;
g) un reggimento d'artiglieria da montagna;
h) ventidue brigate d'artiglieria da costa e da fortezza (settantotto compagnie), e due uffici d'amministrazione;
i) cinque compagnie di operai d'artiglieria.

Art. 2.

Il più elevato in grado o più anziano degl'ispettori d'artiglieria ha il titolo ed esercita le funzioni d'ispettore generale d'artiglieria, secondo norme stabilite per decreto reale.

Art. 3.

Ogni reggimento d'artiglieria da campagna si compone di uno stato maggiore, due brigate di batterie, una o due compagnie treno e un deposito. In totale: centottantasei batterie e trentasei compagnie treno.

Art. 4.

Il reggimento d'artiglieria a cavallo si compone di uno stato maggiore, tre brigate di batterie a cavallo (sei batterie), una brigata treno (quattro compagnie) e un deposito.

Art. 5.

Il reggimento d'artiglieria da montagna si compone di uno stato maggiore, cinque brigate di batterie da montagna (quindici batterie) e un deposito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO. PELLOUX.

N. 149. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 357 per l'ordinamento dell'arma del genio.** — 22 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475, e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, la quale all'articolo 3 dà facoltà al Governo di attuare mediante decreti reali i provvedimenti per l'ordinamento dell'esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'arma del genio dell'esercito permanente è ordinata nel modo che segue:

a) due ispettorati del genio;
b) sei comandi del genio;
c) quindici direzioni del genio;
d) cinque reggimenti del genio;
e) una brigata ferrovieri del genio (sei compagnie).

Art. 2.

Il più elevato in grado o più anziano degli ispettori del genio ha il titolo ed esercita le funzioni d'ispettore generale del genio, secondo norme stabilite per decreto reale.

Art. 3.

Ogni reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, alcune brigate di compagnie, alcune compagnie treno e un deposito. In totale: ventuno brigate, sessanta compagnie del genio e dieci compagnie treno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **150**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 358 per l'ordinamento del corpo invalidi e veterani, del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare e del corpo veterinario militare**. — 22 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475, e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, la quale all'articolo 3 dà facoltà al Governo di attuare mediante decreti reali i provvedimenti per l'ordinamento dell'esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il corpo invalidi e veterani si compone di:

Uno stato maggiore e due compagnie.

Art. 2.

Il corpo sanitario militare dell'esercito permanente consta di:
a) un ispettorato di sanità militare;
b) dodici direzioni di sanità militare;
c) direzioni di ospedali militari principali;
d) ufficiali medici;
e) dodici compagnie di sanità.

Il numero delle direzioni di ospedali militari principali è stabilito per decreto reale.

Il numero degli ufficiali del corpo sanitario militare è determinato dalla seguente tabella:

15	colonnelli medici;
28	tenenti colonnelli medici;
71	maggiori medici;
280	capitani medici (*a*);
286	tenenti e sottotenenti medici (*b*).
680	totale.

a) Il numero dei capitani medici può essere variato in relazione al numero dei collegi militari.
b) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali medici di complemento.

Art. 3.

Il corpo di commissariato militare dell'esercito permanente consta di:
a) dodici direzioni di commissariato militare;
b) ufficiali commissari.

Il numero degli ufficiali del corpo di commissariato militare è determinato dalla tabella seguente:

9	colonnelli commissari;
12	tenenti colonnelli commissari;
27	maggiori commissari;
117	capitani commissari.
165	totale.

Art. 4.

Il corpo contabile militare dell'esercito permanente consta di:
a) dodici compagnie di sussistenza;
b) ufficiali contabili.

Il numero degli ufficiali del corpo contabile militare è determinato dalla tabella seguente:

1	colonnello contabile;
12	tenenti colonnelli contabili;
55	maggiori contabili;
329	capitani contabili (*a*);
775	tenenti e sottotenenti contabili (*a*).
1172	totale.

a) Il numero degli ufficiali inferiori contabili può essere variato in relazione al numero dei collegi militari.

Art. 5.

Il numero degli ufficiali del corpo veterinario militare è determinato dalla tabella seguente:

1	colonnello veterinario;
2	tenenti colonnelli veterinari;
10	maggiori veterinari;
58	capitani veterinari;
112	tenenti e sottotenenti veterinari (*a*).
183	totale.

a) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali veterinari di complemento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **151**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 359 per l'ordinamento della giustizia militare**. — 22 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475, e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, la quale all'articolo 3 dà facoltà al Governo di attuare mediante decreti reali i provvedimenti per l'ordinamento dell'esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La giustizia militare in tempo di pace è amministrata da:
un tribunale supremo di guerra e marina;
quattordici tribunali militari.

Art. 2.

Il personale della giustizia militare è determinato dalla tabella seguente:

1	avvocato generale militare;
1	sostituto avvocato generale militare di 1ª classe;
1	id. id. id. 2ª id.
3	avvocati fiscali militari di 1ª classe;
4	id. id. 2ª id.
7	id. id. 3ª id.
6	sostituti avvocati fiscali militari di 1ª classe;
7	id. id. id. 2ª id.
8	id. id. id. 3ª id.
2	segretari principali;
6	segretari di 1ª classe;
8	id. 2ª id.
12	sostituti segretari di 1ª classe;
10	id. id. 2ª id.
9	sostituti segretari aggiunti.
85	totale.
16	ufficiali istruttori e sostituti istruttori (capitani e tenenti) (*a*).
101	totale generale.

(*a*) Compresi nella tabella degli ufficiali fuori quadro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO. PELLOUX.

N. **152**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 380 per l'ordinamento dell'istituto geografico militare.** — 22 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475, e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, la quale all'articolo 3 dà facoltà al Governo di attuare mediante decreti reali i provvedimenti per l'ordinamento dell'esercito,

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il personale tecnico dell'istituto geografico militare è costituito da ingegneri geografi e da topografi che si distinguono in:

Ingegneri geografi.

Ingegneri geografi principali;
Ingegneri geografi;
Aiutanti ingegneri geografi.

Topografi.

Topografi capi;
Topografi principali;
Topografi;
Aiutanti topografi.

Il numero, il grado e le classi dei predetti ingegneri geografi e topografi sono determinati dalla seguente tabella:

Ingegneri geografi.

1	ingegnere geografo principale	di	1ª	classe;
1	id.	id.	id.	2ª	id.
2	id.	id.	id.	3ª	id.
2	ingegneri geografi	di	1ª	classe;	
2	id.	id.	2ª	id.	
1	aiutante ingegnere geografo	di	1ª	classe;	
1	id.	id.	2ª	id.	
10	totale ingegneri geografi.				

Topografi.

1	topografo capo di 1ª classe;
1	id. id. 2ª id.
5	topografi principali di 1ª classe;
7	id. id. 2ª id.
18	topografi di 1ª classe;
18	id. 2ª id.
30	aiutanti topografi di 1ª classe;
30	id. id. 2ª id.
110	totale topografi.
120	totale generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **153.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 361 per l'ordinamento delle scuole militari e del personale insegnante civile.** — 22 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi 24 giugno 1888, N. 5475, e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, la quale all'articolo 3 dà facoltà al Governo di attuare mediante decreti reali i provvedimenti per l'ordinamento dell'esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scuole militari del Regno sono ordinate nel modo seguente:

a) La *scuola di guerra*, istituita per coltivare negli ufficiali quelle cognizioni scientifiche e militari che sono necessarie per servire nel corpo di stato maggiore, o per reggere i comandi superiori e gli alti impieghi militari. Vi è unito un corso speciale per ufficiali aspiranti alla nomina a capitano commissario;

b) L'*accademia militare e la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio*, per fornire ufficiali alle armi d'artiglieria e del genio;

c) La *scuola militare*, per fornire ufficiali alle armi di fanteria e di cavalleria. Vi è unito un corso speciale pei sottufficiali aspiranti alla nomina ad ufficiale nelle varie armi e nel corpo contabile militare;

d) La *scuola d'applicazione di sanità militare*, per fornire ufficiali al corpo sanitario militare;

e) *Collegi militari*, per preparare i giovani all'ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare e a divenire ufficiali di complemento

Il numero di questi collegi è stabilito per decreto reale;

f) La *scuola centrale di tiro di fanteria*, per l'insegnamento sul tiro ed altri rami di istruzione militare, e per corsi speciali agli ufficiali dell'arma di fanteria;

g) La *scuola di cavalleria*, per compiere la istruzione tecnica degli allievi che escono dalla scuola militare e si destinano alla cavalleria, e perfezionare nell'equitazione sottufficiali delle armi a cavallo;

h) La *scuola magistrale militare di scherma*, per l'insegnamento pratico della scherma ai sottufficiali, che aspirano alla nomina di istruttori o di maestri di scherma.

Art. 2.

Il personale di governo delle varie scuole menzionate all'articolo precedente è tratto dai militari delle varie armi dell'esercito corrispondenti alle scuole stesse.

Il personale insegnante è in parte composto di militari appartenenti all'esercito, e in parte di professori e maestri civili di cui al seguente articolo 3.

Art. 3.

I professori e maestri civili nelle scuole militari si distinguono in:

professori titolari;
professori aggiunti;
maestro direttore di scherma;
maestri e maestri aggiunti di scherma e di ginnastica.

Il numero, il grado e le classi dei predetti professori e maestri civili sono determinati dalla seguente tabella:

Scuole superiori	Collegi	Professori (a).
8	3	professori titolari di lettere e scienze di 1ª classe;
11	6	id. id. id. di 2ª id.
7	6	id. id. id. di 3ª id.
26	15	totale professori titolari di lettere e scienze.
3	3	professori aggiunti di lettere e scienze di 1ª classe;
3	2	id. id. id. di 2ª id.
6	5	totale professori aggiunti di lettere e scienze.
1	1	professori titolari di disegno di 1ª classe;
2	1	id. id. di 2ª id.
1	2	id. id. di 3ª id. e professori aggiunti di disegno.
4	4	totale professori titolari e professori aggiunti di disegno.

Maestri di scherma e ginnastica (a).

1	maestro direttore di scherma;
11	maestri di 1ª classe;
15	id. di 2ª id.
18	id. di 3ª id. e maestri aggiunti.
45	totale maestri e maestri aggiunti.

(a) Il numero dei professori e dei maestri civili può essere variato in relazione al numero dei collegi militari, stabilito per decreto reale.

N.B. — Non sono compresi i professori ed i maestri civili soltanto *incaricati* dell'insegnamento, per i quali vengono stanziati appositi fondi in bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **154**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 362 per l'ordinamento dei farmacisti militari.** — 22 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475, e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, la quale all'articolo 3 dà facoltà al Governo di attuare mediante decreti reali i provvedimenti per l'ordinamento dell'esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretaro di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il personale farmaceutico militare si compone di:
un chimico farmacista ispettore;
un chimico farmacista direttore;
farmacisti capi;
farmacisti.

Il numero, il grado e le classi del predetto personale sono determinati dalla seguente tabella:

1	chimico farmacista	ispettore;
1	id.	id. direttore;
6	farmacisti	capi di 1ª classe;
17	id.	id. di 2ª id.
18	id.	di 1ª classe;
28	id.	di 2ª id.
26	id.	di 3ª id.
97	totale.	

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **155**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 363 per l'ordinamento dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri del genio, dei capitecnici d'artiglieria e genio, dei disegnatori, degli ufficiali di scrittura, degli assistenti locali e degli assistenti locali del genio**. — 22 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475, e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, la quale all'art. 3 dà facoltà al Governo di attuare mediante decreti reali i provvedimenti per l'ordinamento dell'esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ragionieri d'artiglieria si distinguono in:

ragionieri capi;
ragionieri principali;
ragionieri;
aiutanti ragionieri;

Il numero, il grado e le classi dei predetti ragionieri sono determinati dalla seguente tabella:

2 ragionieri capi di 1ª classe;
4 ragionieri capi di 2ª id.
18 ragionieri principali di 1ª classe;
23 ragionieri principali di 2ª id.
25 ragionieri principali di 3ª id.
30 ragionieri di 1ª classe;
33 ragionieri di 2ª id.
33 aiutanti ragionieri.

168 totale.

Art. 2.

I ragionieri geometri del genio si distinguono in:

ragionieri geometri capi;
ragionieri geometri principali;
ragionieri geometri;
aiutanti ragionieri geometri.

Il numero, il grado e le classi dei predetti ragionieri geometri sono determinati dalla seguente tabella:

2 ragionieri geometri capi di 1ª classe;
8 ragionieri geometri capi di 2ª id.
25 ragionieri geometri principali di 1ª classe;
25 ragionieri geometri principali di 2ª id.
32 ragionieri geometri principali di 3ª id.
34 ragionieri geometri di 1ª classe;
40 ragionieri geometri di 2ª id.
40 aiutanti ragionieri geometri.

206 totale.

Art. 3.

I capi tecnici d'artiglieria e del genio si distinguono in:

capi tecnici principali;
capi tecnici.

Il numero, il grado e le classi dei predetti capi tecnici sono determinati dalla seguente tabella:

10	capi tecnici principali di 1ª classe;
16	capi tecnici principali di 2ª id.
25	capi tecnici principali di 3ª id.
25	capi tecnici di 1ª classe;
25	capi tecnici di 2ª id.
26	capi tecnici di 3ª id.
127	totale.

Art. 4.

I disegnatori si distinguono in:

disegnatori capi;
disegnatori.

Il numero e la divisione in classi dei predetti disegnatori sono determinati per decreto reale.

Art. 5.

Gli ufficiali di scrittura, gli assistenti locali e gli assistenti locali del genio non hanno gradazione d'impiego bensì di stipendio, come è determinato dalla legge che stabilisce i loro assegni.

Il numero e le divisioni in classi dei predetti personali sono determinati per decreto reale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **156**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 384 per l'ordinamento degli stabilimenti militari.** — 22 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475, e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, la quale all'art. 3 dà facoltà al Governo di attuare mediante decreti reali i provvedimenti per l'ordinamento dell'esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stabilimenti militari sono:

stabilimenti d'artiglieria e del genio;
stabilimenti di commissariato;
magazzini centrali militari;
una farmacia centrale militare.

Art. 2.

Gli stabilimenti d'artiglieria e del genio sono i seguenti:

fabbriche d'armi;
arsenali di costruzione:
laboratori pirotecnici;
laboratori di precisione;
polverifici;
officine di costruzione d'artiglieria;
officine di costruzione del genio.

Il numero di questi stabilimenti è determinato per decreto reale.

Art. 3.

Gli stabilimenti di commissariato sono:

molini e panifici;

stabilimenti per produzione di galletta e carne in conserva;

magazzini di distribuzione viveri;

magazzini di casermaggio;

laboratori vari.

Art. 4.

I magazzini centrali militari somministrano robe per il vestiario e l'equipaggiamento militare ai corpi, ai distretti, agli ospedali militari ed agli stabilimenti vari dell'esercito.

Il numero di questi magazzini è determinato per decreto reale.

Art. 5.

La farmacia centrale militare somministra alle farmacie degli ospedali militari i prodotti chimici di maggiore importanza ed i medicinali di preparazione più difficile e complicata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. 157. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto N. 365 per l'ordinamento della milizia mobile e della milizia territoriale. — 22 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dalla amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475, e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, la quale all'articolo 3 dà facoltà al Governo di attuare mediante decreti reali i provvedimenti per l'ordinamento dell'esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La milizia mobile consta di:

A) fanteria;

B) cavalleria;

C) artiglieria;

D) genio;

E) quadri di ufficiali dei corpi sanitario, di commissariato, contabile e veterinario militare.

Le unità di milizia mobile hanno per centri di formazione i corpi e le direzioni corrispondenti dell'esercito permanente.

Art. 2.

La milizia territoriale consta di:

a) fanteria;

b) artiglieria;

c) genio;

d) quadri di ufficiali delle armi dei carabinieri reali e di cavalleria e dei corpi sanitario, di commissariato, contabile e veterinario militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

Pelloux.

N. **158**. — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. — **R. Decreto N. 366 riguardante la circoscrizione territoriale militare del Regno**. — 22 luglio.

UMBERTO I, ecc ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475, e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, la quale all' articolo 3 dà facoltà al Governo di attuare mediante decreti reali i provvedimenti per l'ordinamento dell'esercito;

Visto l'art. 7 della legge predetta che abroga la legge 8 luglio 1883, N. 1467, per la circoscrizione territoriale militare del Regno, modificata dalla legge 23 giugno 1887, N. 4585;

Visti i Nostri Decreti di data odierna con i quali si provvede all'ordinamento delle armi di fanteria, artiglieria, genio, dei corpi sanitario e di commissariato e della giustizia militare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La circoscrizione territoriale dei comandi di corpo d'armata e di divisione, dei distretti militari, dei comandi e delle direzioni d'artiglieria e del genio, delle direzioni di sanità e di commissariato, e dei tribunali militari è stabilita per decreto reale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

Pelloux.

oma, 1897 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 33ª **1897** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 agosto

MARZO 21. — R. Decreto N. 147 col quale gli ufficiali generali ed i colonnelli del genio militare, collocati in posizione di servizio ausiliario od a riposo, possono essere abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere civile *pag.* 403.

GIUGNO 1°. — R. Decreto N. 336 che stabilisce le norme per la nomina di sottotenenti di complemento del genio, a sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa, *pag.* 404.

» 1°. — R. Decreto N. 340 riguardante la durata dell'insegnamento da impartirsi presso la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ai sottotenenti del genio provenienti dai sottotenenti di complemento dell'arma stessa e laureati ingegneri, *pag.* 405.

AGOSTO 10. — Ordinamento della R. guardia di finanza, *pag.* 506.

» 10. — Disposizioni regolamentari per la R. guardia di finanza, *pag.* 523.

Atto **159** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. Decreto N. 147 col quale gli ufficiali generali ed i colonnelli del genio militare, collocati in posizione di servizio ausiliario ed a riposo, possono essere abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere civile.** — 21 marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725, sulla pubblica istruzione;

Veduto l'ordinamento degli studi nella scuola di applicazione di artiglieria e genio, e tenuto conto dei servizi che prestano e dei lavori che eseguono gli ufficiali del genio i quali raggiungono in servizio attivo il grado di maggiore generale o di colonnello;

Sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per la pubblica istruzione e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali generali e colonnelli del genio militare collocati a riposo od in posizione di servizio ausiliario, potranno essere abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere civile, qualora provino con documenti rilasciati dal Ministero della

guerra di provenire dalla scuola di applicazione di artiglieria e genio, ovvero per quelli che hanno fatto gli studi anteriormente alla istituzione di questa scuola, di provenire dalla scuola complementare di artiglieria e genio nel Piemonte, e da altri istituti equipollenti già esistenti nei cessati Stati italiani, e di avere inoltre prestato servizio per un tempo non minore di sei anni presso le direzioni dell'arma del genio nella qualità di direttore, di vice direttore o di comandante locale.

Art. 2.

L'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere civile agli ufficiali generali e colonnelli del genio che ne facciano domanda, e siano nelle condizioni accennate nell'articolo precedente, verrà concessa con speciale decreto rilasciato dal Ministero dell'istruzione pubblica, sentito il parere favorevole del consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 3.

Gli ufficiali generali e colonnelli del genio, ai quali verrà rilasciato il decreto ministeriale suddetto, dovranno pagare la tassa di diploma stabilita per coloro che conseguono il diploma di laurea nelle scuole di applicazione per gl'ingegneri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1897.

UMBERTO.

E. GIANTURCO.
PELLOUX.

N. **160**. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto N. 330 che stabilisce le norme per la nomina di sottotenenti di complemento del genio, a sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa.** — 1° giugno.

UMBERTO I ECC., ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, N. 254, sull'avanzamento del R. esercito;

Ritenuta la necessità di determinare fin d'ora in via provvisoria, nell'attesa del regolamento da emanare per l'esecu-

zione della legge stessa, le norme per l'applicazione dell'ar-l'art 5, 3° comma della legge, in quanto concerne la nomina di sottotenenti di complemento, arma del genio, a sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I sottotenenti di complemento dell'arma del genio i quali posseggono la laurea in ingegneria ed aspirano alla nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa, saranno sottoposti ad esami su materie militari, secondo programmi e modalità da stabilirsi dal Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **161**. — SCUOLE MILITARI. — **R. Decreto N 340 riguardante la durata dell' insegnamento da impartirsi presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio ai sottotenenti del genio provenienti dai sottotenenti di complemento dell'arma stessa e laureati ingegneri.** — 1° giugno.

UMBERTO I ECC., ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto in data del 15 agosto 1863 che istituisce una scuola d'applicazione d'artiglieria e genio;

Visto il Nostro Decreto in data 26 novembre 1882 che modifica il R. Decreto precedente;

Visto il Nostro Decreto di pari data relativo alla nomina di sottotenente di complemento, arma del genio, a sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per i sottotenenti del genio in servizio attivo permanente provenienti dai sottotenenti di complemento e laureati in in-

gegneria, la durata dell'insegnamento scientifico e pratico della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio potrà essere ridotta sino a sei mesi, e verrà regolata da programmi appositamente approvati dal Nostro Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **162.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Ordinamento della R. guardia di finanza.** — 10 agosto.

Nel presente *Atto* viene riprodotto il R. decreto col quale è stato approvato il *testo unico delle leggi sull'ordinamento della R. guardia di finanza.*

Esso sostituisce gli *Atti* N. 400, 401 e 402 della nuova *Raccolta*, che devono perciò considerarsi come abrogati.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

Regio decreto N. 40 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della R. guardia di finanza (13 febbraio 1896).

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 della legge 22 dicembre 1895, n. 721, che concede facoltà al Nostro Governo di coordinare e pubblicare in testo unico le leggi relative all'ordinamento del corpo della guardia di finanza;

Visto il testo unico di leggi approvato con R. decreto 10 gennaio 1892, n. 3, e la legge sopracitata;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza, visto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1896.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

LEGGE

sull'ordinamento del Corpo della R. guardia di finanza.

Testo unico.

Art. 1.

Il Corpo della guardia di finanza dipende dal Ministero delle finanze, fa parte integrante della forza pubblica ed è deputato a:

a) impedire, reprimere e denunciare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza;

b) tutelare gli uffici esecutivi della finanza;

c) vigilare per conto dello Stato, ed anche per conto dei comuni che ne facciano domanda, sulla riscossione dei dazi di consumo;

d) concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nessuno appartenente al Corpo della guardia di finanza può essere impiegato altrimenti che per il servizio del Corpo medesimo, salvo il caso di cui all'articolo 6.

Art. 2.

Il Corpo della guardia di finanza si compone di:

Ufficiali:

Ispettori superiori,
Ispettori,
Sottoispettori,
Tenenti,
Sottotenenti;

Sottufficiali

Marescialli,
Brigadieri,
Sottobrigadieri;

Guardie:

Scelte,
Comuni.

In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio e deferenza e rispetto anche fuori di servizio.

Gli ispettori superiori hanno grado pareggiato a quello di colonnello o tenente colonnello, ed esercitano l'alta sorveglianza sul servizio e sulla disciplina del Corpo della guardia di finanza.

Inoltre essi fanno parte, per turno, del Comitato e del Consiglio d'amministrazione, di cui agli articoli 7 e 34 della presente legge.

Art. 3.

Per la sorveglianza sulle dogane, sulle privative, sul dazio di consumo e sulle imposte di produzione, l'Amministrazione potrà mantenere, nei limiti della forza organica del Corpo della guardia di finanza e della relativa spesa, un contingente sedentario, costituito di agenti del Corpo non più adatti al servizio attivo, o di individui congedati dal Corpo medesimo per fine di ferma o per riforma, che possono essere riammessi purchè abbiano i necessari requisiti, escluso quello dell'età.

Art. 4.

Il contingente della guardia di finanza è ripartito in circoli, tenenze e brigate, al comando rispettivamente d'ispettori, tenenti o sottotenenti, marescialli, brigadieri e sottobrigadieri.

A capo dei circoli meno importanti possono essere delegati sottoispettori o tenenti. Nei circoli di maggiore importanza possono essere aggiunti sottoispettori agli ispettori.

Con decreto Reale saranno determinate la sede e la circoscrizione di ciascun circolo.

Con decreto Ministeriale saranno determinate la ripartizione del contingente, la sede e la circoscrizione delle tenenze e delle brigate.

Art. 5.

Gl'ispettori superiori della guardia di finanza sono nominati, a scelta, fra gl'ispettori di 1ª classe, che verranno designati dal Comitato del Corpo.

Gl'ispettori sono nominati fra i sottoispettori riconosciuti idonei per buona prova nel servizio prestato.

I sottoispettori sono nominati, per esame di concorso, fra i tenenti di prima classe e fra quelli di seconda classe, che abbiano almeno due anni di grado.

I sottotenenti sono nominati fra i marescialli ed anche fra i brigadieri, i quali abbiano almeno due anni di grado, in base ad una graduatoria determinata dai punti di operosità e buona condotta e dai punti di merito ottenuti mediante esame.

I brigadieri sono nominati fra i sottobrigadieri e i sottobrigadieri fra le guardie, in base ad un esame d'idoneità, al quale sono ammessi rispettivamente i sottobrigadieri e le guardie di buona condotta, purchè contino almeno un anno di grado i i primi e due anni di servizio le altre.

I sottufficiali provenienti dall'esercito o dall'armata potranno essere ammessi nel Corpo della guardia di finanza col grado di sottobrigadiere, senza esame, purchè contino un lodevole servizio di otto anni almeno nei rispettivi Corpi.

Nessuno può essere guardia scelta, se non dopo tre anni di servizio prestati nel Corpo.

I marescialli sono nominati, metà per anzianità e metà a scelta, fra i brigadieri, i quali abbiano la idoneità voluta per l'avanzamento e non meno di due anni di grado.

Le promozioni di classe negl'ispettori e nei tenenti, e quelle di grado da sottotenente a tenente, si fanno per due terzi a titolo di anzianità e per un terzo a scelta, sentito per questa il Comitato del Corpo.

Le nomine ai gradi di ufficiale sono fatte per decreto reale; le nomine ai gradi di sottufficiale ed in genere tutte le promozioni di classe sono fatte per decreto Ministeriale.

Art. 6.

Il Corpo della guardia di finanza fa parte delle forze militari di guerra dello Stato.

Con R. decreto, proposto dal Ministro della guerra di concerto con quello delle finanze, si provvede alla formazione di guerra della guardia di finanza, ordinandola in compagnie e battaglioni, per circoli.

I quadri per questa formazione sono presi nel personale graduato della guardia, ma il comando dei battaglioni sarà in massima affidato a ufficiali superiori dell'esercito.

I battaglioni e le compagnie mobilitate dipenderanno dal ministro della guerra, per essere impiegati a concorrere sì nelle operazioni dell'esercito di prima e di seconda linea, sì nel servizio della milizia mobile e territoriale.

Durante la mobilitazione, le guardie di finanza conserveranno la divisa, i gradi e i soldi del proprio Corpo, coll'aggiunta degli assegnamenti di campagna stabiliti per la fanteria di linea; saranno sottoposte alla disciplina militare e godranno dei diritti, degli onori e delle ricompense dei corpi di truppa dell'esercito.

In tempo di pace il ministro della guerra, previo accordo con quello delle finanze, farà eseguire ispezioni per accertare la preparazione alla mobilitazione e alla formazione di guerra delle compagnie e dei battaglioni della guardia di finanza.

Art. 7.

E' istituito presso il Ministero delle finanze un Comitato del Corpo della guardia di finanza, e lo compongono:

un generale dell'esercito, presidente;
il vice direttore generale delle gabelle, membro;
un capo divisione del Ministero delle finanze, id.;
un ufficiale superiore dell'esercito, id.;
un ispettore superiore della guardia di finanza, id.

Quando però questo Comitato siede come Consiglio di disciplina, vi sarà aggiunto un sesto membro in persona di un ufficiale della guardia di finanza, uguale in grado a quello che dev'essere giudicato.

Art. 8.

L'ammissione nel Corpo della guardia di finanza si fa per arruolamento volontario.

Al nuovo arruolato viene accreditata la somma di lire 100 per assegno di primo corredo.

L'aspirante per essere ammesso deve provare, giusta le norme che saranno determinate dal regolamento:

a) di essere cittadino o naturalizzato;

b) di essere celibe o vedovo senza prole;

c) di avere compiuto il diciottesimo e di non aver oltrepassato il trentesimo anno di età.

Coloro però che dal servizio attivo dell'esercito o dell'armata passano a quello del Corpo della guardia di finanza, o immediatamente o prima che trascorra un anno dall'ottenuto congedo, possono essere ammessi sino a 35 anni compiuti;

d) di avere tenuto sempre buona condotta;

e) di avere una costituzione fisica sana e robusta;

f) di saper leggere e scrivere;

g) di non aver subite condanne per reati che portino la pena dello arresto per un tempo superiore nel massimo ai cinque giorni, e della ammenda superiore nel massimo a lire 50, secondo le leggi penali generali.

Art. 9.

L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni 5.

Compiuto il termine della ferma, i sottufficiali e le guardie, per rimanere in servizio, debbono rinnovare la ferma di 5 anni in 5 anni.

Art. 10.

Gl'iscritti che, antecedentemente alla presentazione sotto le armi della leva della propria classe, siansi arruolati volontari nel Corpo della guardia di finanza, sono dispensati dal servizio sotto le armi, che loro spetterebbe nel regio esercito o nella regia armata, finchè continuano a rimanere nella Guardia stessa.

Art. 11.

Gli iscritti di cui all'articolo precedente, ove vengano per qualsiasi motivo a cessare di far parte di quel Corpo, e la classe con cui furono arruolati si trovi tuttora in servizio nel regio esercito o nella regia armata, ne seguiranno la sorte per compiere con essa classe i rispettivi loro obblighi di servizio, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, secondo la posizione della classe stessa.

Le guardie di finanza sono dispensate dal servizio di milizia comunale.

Art. 12.

Sono stabiliti depositi d'istruzione, dove i nuovi arruolati, prima di entrare definitivamente in servizio, ricevono l'insegnamento regolamentare e militare.

La durata del periodo d'istruzione, per regola, è di tre mesi per gli individui provenienti dall'esercito o dall'armata o che abbiano ricevuto l'istruzione militare nei distretti; di sei mesi per gli altri.

Con decreto Ministeriale è stabilita la sede di ciascun deposito.

Art. 13.

I tenenti e sottotenenti, i sottufficiali e le guardie di finanza non possono contrarre matrimonio senza il permesso del ministro delle finanze.

Tale permesso non si concede senza la prova, che l'uno o l'altro degli sposi o tutti due insieme posseggano un'annua rendita libera, costituita esclusivamente di titoli del Debito pubblico o di altri titoli garentiti dallo Stato, vincolata e non inferiore:

a) a lire mille per i sottotenti;

b) a lire seicento per i tenenti;

c) a lire quattrocento per i sottufficiali e le guardie.

Possono essere dispensati dall'obbligo della rendita i brigadieri ed i marescialli del contingente sedentario, nei limiti e con le norme che verranno determinate dal regolamento.

Art. 14.

Le mancanze disciplinari dei sottufficiali e delle guardie di finanza del contingente attivo sono punite:

1° con l'ammonizione;

2° con l'arresto in caserma fino a quindici giorni;

3° con l'arresto semplice o di rigore in sala di disciplina da cinque a trenta giorni;

4° con l'incorporazione nella compagnia di disciplina e con la espulsione dal Corpo, quest'ultima accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione.

Inoltre pei graduati:

5° con la sospensione dal grado da uno a tre mesi;

6° con la retrocessione a guardia comune.

L'arresto in caserma non libera il punito dai servizi di turno.

Ciò che avanza dal soldo dell'arrestato in sala di disciplina,

al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie e dopo pagata la retta pel mantenimento, è accreditato per metà all'individuo e per metà alla massa del Corpo.

Art. 15.

Le mancanze disciplinari dei sottufficiali e delle guardie di finanza del contingente sedentario, sono punite:

1° con l'ammonizione;

2° con la sospensione dal soldo da tre a trenta giorni;

3° con l'espulsione accompagnata o no dalla perdita dei diritti a pensione.

Pel soldo del sospeso sono applicabili le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo precedente, relative al soldo dell'arrestato in sala di disciplina.

Art. 16.

Con le norme e nei limiti di competenza, che verranno determinati dal regolamento, le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 14 ed ai numeri 1 e 2 dell'articolo 15, sono pronunciate dai comandanti di brigata, di tenenza e di circolo, e le ultime anche dai capi di servizio, da cui i sottufficiali e le guardie del contingente sedentario dipendono:

a) per lievi mancanze alle regole di servizio;

b) per lievi mancanze alla disciplina;

c) per recidiva entro tre mesi nelle stesse mancanze.

La sospensione dal grado dei sottufficiali e la retrocessione a guardia comune delle guardie scelte sono pronunciate dal comandante del circolo da cui dipende il sottufficiale o la guardia scelta, sul conforme parere di una Commissione di disciplina, per notevoli mancanze alle regole di servizio od alla disciplina, le quali però non siano di tale gravità da meritare castigo maggiore.

La retrocessione dei sottufficiali, il passaggio alle compagnie di disciplina e l'espulsione dal Corpo sono sancite dal ministro delle finanze, sul conforme parere di una Commissione di disciplina.

La composizione e la procedura delle Commissioni di disciplina saranno determinate dal regolamento.

Durante il giudizio disciplinare, l'imputato può essere trattenuto agli arresti in sala di disciplina.

La retrocessione, il passaggio alle compagnie di disciplina e l'espulsione dal Corpo si applicano nei casi di:

a) incorreggibilità nelle mancanze suaccennate;

b) abbandono del posto;

c) diserzione semplice;

d) carpito arruolamento;

e) gravi mancanze sia alla disciplina, sia al servizio, sia al decoro, salvo sempre l'applicazione delle pene maggiori, che nei singoli casi fossero comminate dalle vigenti leggi e dal Codice penale comune.

È espulso dal Corpo con perdita del diritto a pensione chi subisce condanna per reati contemplati dalla presente legge e pei delitti previsti dal Codice penale comune, nei casi che verranno determinati dal regolamento.

Durante il giudizio penale, all'imputato può essere sospesa la ferma di servizio, salvo la reintegrazione nel caso di assolutoria.

Chi contrae matrimonio senza permesso è incorporato definitivamente nelle compagnie di discipline con la perdita del diritto a pensione.

Se però appartiene al contingente sedentario, viene espulso dal Corpo con la perdita del diritto a pensione.

Art. 17.

Le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punite:

1° con l'ammonizione;

2° con la sospensione della metà dello stipendio sino a trenta giorni;

3° con la sospensione dall'ufficio e dalla metà dello stipendio:

a) da un mese ed un giorno a tre mesi;

b) da tre mesi ed un giorno ad un anno;

4° con la revoca dall'impiego;

5° con la destituzione, accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione.

Le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 si applicano per lievi mancanze alla disciplina ed alle regole del servizio, e sono inflitte dai comandanti di circolo e dagli altri superiori, secondo le facoltà che saranno determinate dal regolamento.

La punizione, di cui alla lettera *a*) del numero 3, si applica per recidiva nelle mancanze, che diedero motivo a precedente sospensione, e viene inflitta dal ministro delle finanze. Quelle, di cui alla lettera *b*) del numero 3 ed ai numeri 4 e 5 si applicano per le gravi trasgressioni alla disciplina, alle regole del servizio e per le mancanze all'onore, e sono pronunciate per decreto reale o ministeriale, secondochè trattisi di desti-

tuzione o di revoca oppure di sospensione, sentito sempre il parere del Comitato del Corpo, come Consiglio di disciplina, giusta l'articolo 7 della presente legge.

Quando si tratti d'ispettori superiori, il Comitato sarà sentito senza la procedura, e le formalità stabilite pel Consiglio di disciplina.

Lo stipendio trattenuto all'ufficiale sospeso al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie, va a beneficio della massa del Corpo.

Il tempo della sospensione dall'ufficio oltre un mese non è computato nè per l'avanzamento nè per l'anzianità.

Art. 18.

È revocato dall'impiego l'ufficiale che contrae matrimonio senza il permesso di cui all'articolo 13.

L'ufficiale revocato che non conti meno di quindici anni di servizio avrà diritto ad un assegno pari a quello che la legge 25 maggio 1852 stabilisce per gli ufficiali del regio esercito che incorrano nella medesima mancanza.

Art. 19.

L'ufficiale, il quale sia deferito al Consiglio di disciplina o si trovi sottoposto a giudizio penale a piede libero, potrà, durante il procedimento, essere sospeso dall'ufficio e dalla metà del soldo.

In caso di assolutoria, riacquista il diritto al soldo trattenutogli e riprende il posto di anzianità, che aveva nel giorno della sospensione.

Art. 20.

L'individuo della guardia di finanza, che senza autorizzazione si assenta dal Corpo o dal posto per tre giorni, o chi, essendone regolarmente assente, non lo raggiunge senza legittimo motivo nei tre giorni successivi a quello prescrittogli, è considerato disertore.

Ove il fatto sia commesso con asportazione d'arma da fuoco del Corpo, ovvero essendo in servizio armato, il colpevole è punito col carcere militare.

Art. 21.

L'insubordinazione commessa per via di fatto, insulto o minaccia contro un superiore in grado o nel comando del Corpo della guardia di finanza, importa le pene rispettivamente sta-

bilite negli articoli dal 125 al 127 e dal 130 al 133 del Codice penale per l'esercito diminuite di uno o due gradi.

La diminuzione di pena non si applica, quando la via di fatto costituisca un delitto, che a norma del Codice penale comune importi una pena più grave. In questo caso il colpevole soggiace alla pena stabilita nel Codice stesso.

Le disposizioni degli articoli 125, primo capoverso, e 136 del Codice penale per l'esercito non si applicano. È applicabile invece la disposizione dell'articolo 135.

Quando nel Codice militare si parla di truppa riunita o di militari, agli effetti penali della presente legge s'intende:

a) *per truppa riunita*, la riunione per cause di servizio di almeno quattro individui della guardia di finanza, non compresi l'offeso e l'offensore;

b) *per militari*, gl'individui della guardia di finanza.

Art. 22.

L'individuo della guardia di finanza, che per qualsiasi motivo usa vie di fatto contro un suo inferiore in grado o nel comando, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 168 del Codice penale per l'esercito, diminuite di uno o due gradi.

Art. 23.

La guardia di finanza che in servizio od occasione del servizio commetterà, senza autorizzazione o senza necessità, vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrerà nelle pene stabilite dagli articoli 257 e 266 del Codice penale per l'esercito.

Art. 24.

L'individuo della guardia di finanza, che commette contrabbando o collude con estranei per frodare la finanza, ovvero sottrae o distrae a danno dell'Amministrazione, del Corpo o degli individui che lo compongono, valori o generi, di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, la custodia, l'esazione o l'amministrazione, soggiace alle pene stabilite nella prima parte dell'articolo 188, e, secondo il valore del danno, nello articolo 207 del Codice penale per l'esercito, ferme le pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali.

È applicabile la pena comminata dall'articolo 191 dello stesso Codice a chi faccia traffico degli stessi generi o valori, o li distragga a suo profitto, anche quando non concorra il danno dell'Amministrazione, del Corpo o degl'individui che lo compongono.

Sono dichiarate applicabili le pene comminate dagli articoli 200 e 202 dello stesso Codice a chi abbia ricevuto donativi e rimunerazioni per fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufficio, ed a chi siasi lasciato corrompere, per trarre in inganno il Consiglio o la Commissione di disciplina, sia a favore, sia a danno di un imputato, nei casi in cui la pena da infliggersi sia la retrocessione o la destituzione.

Art. 25.

Quando l'individuo della guardia di finanza, per commettere od occultare alcuno dei reati previsti nell'articolo precedente, falsifichi registri o documenti dell'Amministrazione e del Corpo, soggiace alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 179 del Codice penale per l'esercito, applicata secondo la disposizione dell'articolo 43 dello stesso Codice.

Art. 26.

La condanna degli individui della guardia di finanza ad alcuna delle pene indicate negli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25 è pronunciata dai tribunali militari, quantunque sia la specie di esse e la legge che le stabilisca.

Art. 27.

Le onorificenze, le rimunerazioni, i diritti a pensione che possono competere alle guardie di finanza ed alle loro famiglie, per ferite o per morte riportate in servizio, saranno regolate con norme conformi a quelle vigenti per l'esercito.

Art. 28.

I comuni, in seguito alla domanda dei quali viene affidata al Corpo della guardia di finanza la vigilanza sul dazio di consumo, devono contribuire a tutte le spese relative, comprese quelle dell'assegno di primo corredo, e al fondo per le pensioni.

È perciò data facoltà al Governo del Re di aumentare, in corrispondenza al bisogno, il ruolo degli ufficiali, nonchè il contingente della guardia di finanza.

Art. 29

I gradi e i soldi del Corpo della guardia di finanza e le pensioni dei tenenti, sottotenenti, sottufficiali e guardie, sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Gli ufficiali di ogni grado sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale, accordato agli altri impiegati dello Stato.

Ad essi sono anche applicabili le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, e quelle del decreto legislativo 25 ottobre 1866, n. 3343.

Il trattamento di riposo degl'ispettori superiori, degli ispettori e dei sottoispettori è regolato dalla legge sulle pensioni degli impiegati civili. Essi però potranno far valere il diritto al collocamento a riposo, quand'abbiano raggiunto i sessanta anni di età.

Il Governo ha facoltà di collocare a riposo d'autorità gl'ispettori superiori, ispettori e sottoispettori che abbiano compiuti i sessant'anni d'età, ed i tenenti, sottotenenti, sottufficiali e guardie, che ne abbiano compiuti cinquanta.

Possono parimenti essere collocati a riposo d'autorità o riformati, gli ufficiali di qualsiasi grado, nonchè i sottufficiali e le guardie che, pur non raggiungendo i prescritti limiti di età, siano resi inabili a continuare il servizio per infermità, debitamente accertate con norme analoghe a quelle vigenti per l'esercito.

Art. 30.

Due terzi dei posti di usciere, che si renderanno vacanti nei Ministeri delle finanze e del tesoro, e nelle Intendenze di finanza, saranno devoluti ai sottufficiali della guardia di finanza aventi più di 25 anni di servizio, o resi inabili al servizio attivo per ferite o per malattie riportate nell'adempimento del loro mandato.

Art. 31.

Gli ufficiali della guardia di finanza rivestono la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, a sensi dell'articolo 57 del Codice di procedura penale, anche agli effetti delle visite e perquisizioni domiciliari, in quanto si tratti di contravvenzioni alle leggi di finanza.

Art. 32.

Il fondo attuale della massa del Corpo, e quello che verrà successivamente formandosi, sarà investito in rendita consolidata 5 per cento, intestata al detto fondo, meno quella parte che il Ministero delle finanze determinerà annualmente dover rimanere in deposito infruttifero presso la Tesoreria ed a conto corrente colla Direzione generale del tesoro.

Art. 33.

Il frutto della rendita intestata, come all'articolo precedente, sarà erogato:

a) in creazione di posti e mezzi posti in pubblici istituti di educazione del Regno a favore dei figli ed orfani degli ufficiali e sottufficiali e delle guardie di finanza;

b) in sussidi vitalizi o di determinata durata a favore delle vedove e degli orfani degli ufficiali, sottufficiali e guardie, benemeriti dell'Amministrazione;

c) in doti alle figlie dei sottufficiali e delle guardie, in occasione di matrimonio;

d) in concessioni annue a individui del Corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio;

e) in premi straordinari ad individui del Corpo, che più si distinsero nell'anno, o che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri.

f) nella fondazione e mantenimento di una scuola, per abilitare al grado di ufficiale nel Corpo quei sottufficiali, che saranno in possesso dei requisiti determinati dai regolamenti per esservi ammessi.

Art. 34.

L'Amministrazione del fondo di massa della guardia di finanza sarà affidata ad un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal direttore generale o, in sua vece, dal vice-direttore generale delle gabelle, e composto di un capo-divisione della Corte dei conti, di un capo-divisione del Ministero del tesoro, del capo-divisione del personale delle gabelle, di un ispettore superiore, di un comandante di circolo e di un comandante di tenenza delle guardie di finanza.

Le funzioni di questo Consiglio sono gratuite.

Art. 35.

Con regolamenti, da approvarsi con decreto reale, saranno determinate le norme per il servizio, per l'arruolamento e l'armamento delle guardie di finanza, per l'istruzione degli allievi guardie e dei sottufficiali, per la divisa del Corpo e i distintivi degli ufficiali e sottufficiali, per la mobilitazione e formazione

di guerra, per gli esami e gli avanzamenti da darsi in base all'art. 5, e infine per l'applicazione delle pene e per la concessione di licenze ordinarie e straordinarie.

Gli stessi regolamenti indicheranno le attribuzioni degli ispettori superiori, daranno le norme per il funzionamento e le attribuzioni del Comitato, per la formazione ed amministrazione della massa del Corpo, per la somministrazione degli effetti di armamento, vestiario e casermaggio, per la liquidazione dei crediti erariali per il rimborso delle spese fatte per le guardie, e le istruzioni per le indennità.

Disposizioni transitorie.

Art. 36.

Ai tenenti e sottotenenti, i quali alla promulgazione della legge 22 dicembre 1895, n. 721, avevano prestato più di trenta anni di servizio, la pensione verrà liquidata in base alle norme vigenti per le pensioni degli impiegati civili.

Art. 37.

Gl'impiegati di dogana già riconosciuti idonei per il posto di sotto-ispettore non potranno conseguire tale grado se non risulteranno vincitori nel primo esame di concorso, che verrà bandito colle norme fissate dalla legge del 22 dicembre 1895, n. 721, e semprechè conservino l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare.

Del pari, i tenenti che trovansi nella condizione suaccennata dovranno sottostare alla prova dell'esame di concorso, per conseguire l'avanzamento a sottoispettore.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze
P. BOSELLI.

Tabella prima dei gradi e dei soldi.

Ispettori superiori di 1ª classe	L.	6000
Id. di 2ª id.	»	5000
Ispettori di circolo di 1ª id.	»	4500
Id. di 2ª id.	»	4000
Id. di 3ª id.	»	3500
Sottoispettori	»	3000
Tenenti di 1ª classe	»	2500
Id. di 2ª classe	»	2100
Sottotenenti	»	1700
Marescialli	»	1300
Brigadieri	»	1200
Sottobrigadieri	»	1000
Guardie scelte	»	900
Id. comuni di prima ferma	»	750
Id. raffermate	»	810

Ai sottobrigadieri, che abbiano cinque anni di grado non interrotti e quindici di servizio nel Corpo, è accordato un soprassoldo annuo di lire cento, che viene elevato a lire duecento dopo altri cinque anni non interrotti di grado e di servizio.

Il soprassoldo decorre dal 1° luglio dell'anno in cui i sottobrigadieri acquistano il titolo a conseguirlo: si perde o resta sospeso con la retrocessione o sospensione dal grado.

Il soprassoldo è equiparato, per tutti gli effetti, al soldo ordinario.

Sono accordate per le maggiori spese del rispettivo servizio le seguenti indennità annue:

ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate volanti interne e delle brigate di mare o che prestano servizio sui piroscafi . . . . . L. 144

ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate volanti di linea . . . . . » 96

ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate costiere, di porto, lago o laguna . . . . . » 72

Le dette indennità si corrispondono ai sottufficiali ed alle guardie, solo quando prestano effettivo servizio presso le brigate.

Una indennità pari al decimo del soldo è accordata ai tenenti e sottotenenti ed ai sottufficiali ed alle guardie in attività di servizio, che non hanno alloggio in caserma.

Uguale indennità è accordata alle guardie ed ai sottufficiali ammogliati che, sebbene acquartierati, non abbiano in caserma l'alloggio per la famiglia.

Le indennità da accordarsi agli ufficiali per le spese di giro e di ufficio e le indennità di tramutamento e di viaggio ai sottufficiali ed alle guardie saranno determinate con decreto ministeriale.

Ai sottufficiali ed alle guardie durante le licenze straordinarie viene sospesa la corresponsione del soldo.

Viene pure sospeso il pagamento del soldo ai sottufficiali ed alle guardie che si ricoverano negli ospedali, ma in tal caso si concede loro una indennità giornaliera stabilita nella misura seguente:

per le guardie comuni . . . . . L. 1,90
per le guardie scelte e sottobrigadieri . . . . » 2,10
pei brigadieri e marescialli . . . . . » 2,30

Le guardie e i sottufficiali ammogliati che si curano in famiglia godono dell'intiero stipendio per i primi due mesi di malattia e della metà soltanto nel periodo successivo.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze
P. Boselli.

Seconda tabella delle pensioni dei tenenti, sottotenenti, sottufficiali e guardie.

	PENSIONI ACCORDATE	
	Per quindici anni di servizio	Per trenta anni di servizio
Tenenti di 1ª classe	625	1875
Id. 2ª classe	525	1590
Sottotenenti	425	1295
Marescialli	330	980
Brigadieri e sottobrigadieri col soprassoldo di lire 200	300	900
Sottobrigadieri col soprassoldo di lire 100	275	845
Sottobrigadieri	250	790
Guardie scelte	230	700
Guardie comuni	200	600

Dopo il 15° anno di servizio la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza tra il *maximum* ed il *minimum* sopra indicati.

Ogni aumento sessennale accresce la pensione nella misura di un decimo della pensione medesima.

Alla vedova del defunto senza prole si concede il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito; alla vedova del defunto con prole la metà.

Agli orfani (1) durante la minorità è accordata la metà, ripartibile fra coloro che sono ancora di età minore, sino a che siano tutti maggiorenni.

Non hanno diritto a pensione coloro che, non avendo compiuto il trentesimo anno di servizio od il cinquantesimo di età, se tenenti o sottotenenti, od il venticinquesimo anno di servizio od il quarantacinquesimo di età se sottufficiali o guardie, non provino la incapacità a prestarlo ulteriormente per motivi di salute, o che lo lascino volontariamente.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze
P. BOSELLI.

(1) Sono considerati come orfani, quelli privi di padre e di madre e quelli la cui madre passa a seconde nozze.

N. **163**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Disposizioni regolamentari per la R. guardia di finanza**. — 10 agosto.

Nel presente *Atto* sono raccolte le principali disposizioni regolamentari per la R. guardia di finanza, che possono interessare le autorità militari. Esse sono tratte dal *Regolamento d'istituzione e di disciplina per la R. guardia di finanza*, approvato con R. decreto N. 497 in data 11 novembre 1896.

Gli atti n. 403 e 404 della nuova *Raccolta* sono abrogati.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

riflettenti il Corpo della R. guardia di finanza

I. — Servizio di vigilanza alla frontiera.

§ 1. In tempo di pace la guardia di finanza concorre con le regie truppe al servizio di vigilanza della frontiera, sorvegliando, e, ove occorra, arrestando le persone sospette di spio-

naggio. Ad essa incombe l'obbligo di trasmettere gerarchicamente al comando del Corpo d'armata nel cui territorio presta servizio, le notizie di carattere militare relative al territorio finitimo, che giungano a sua conoscenza.

II. — Mobilitazione e formazione di guerra.

§ 2. Tutti indistintamente gli ufficiali inferiori, i sottufficiali e le guardie in servizio attivo (esclusi gli agenti in servizio di mare, di porto e di lago) debbono essere inscritti nei ruoli di mobilitazione del proprio circolo, per concorrere a formare il numero di compagnie che il circolo deve dare in caso di guerra.

I ruoli di mobilitazione, distinti per compagnia e portanti l'indicazione del battaglione al quale le compagnie appartengono, debbono essere compilati il 1° luglio di ogni anno, dai comandanti di circolo.

I circoli destinati a fornire un riparto di forze inferiore alla compagnia, devono indicare, sul rispettivo ruolo di mobilitazione, la compagnia e il battaglione alla cui formazione il proprio riparto deve concorrere, ed inviare copia dei detti ruoli al comandante del circolo che è sede del comando della compagnia.

Per le compagnie formate da più circoli ed aventi sede in località che non sono sedi di circolo, la suddetta copia del ruolo dovrà essere inviata al comandante il circolo nella cui circoscrizione trovasi la sede della compagnia.

I comandanti di circolo incaricati della formazione completa dei ruoli di mobilitazione, nel mese di luglio di ogni anno, mandano un estratto numerico dei ruoli stessi al comandante del distretto militare nel cui territorio è la sede del circolo, e tengono l'elenco nominativo costantemente a giorno, per gli scopi delle ispezioni militari, di cui tratta l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge organica (1).

Sarà tenuto un ruolo a parte pei sottufficiali e le guardie in servizio di mare e di porto e un estratto numerico di tale ruolo sarà trasmesso, all'epoca suddetta, al Ministero della marina.

Un elenco a parte sarà tenuto pure per gli ispettori, e sarà comunicato nel mese di luglio di ogni anno al Ministero della guerra.

§ 3. I comandanti di circolo, ad ogni variazione che avviene

(1) V. *Atto* N. 162.

nella dislocazione o nella forza delle brigate poste nella rispettiva circoscrizione, ne daranno comunicazione ai comandanti delle divisioni militari, nel cui territorio hanno sede le brigate stesse.

§ 4. Gl'individui della guardia, che dalle ispezioni militari fossero riconosciuti non idonei per essere mobilitati, saranno all'atto della mobilitazione trasferiti ad altra compagnia non mobilitabile, e surrogati da altrettanti individui abili, forniti dalla compagnia stessa.

§ 5. Dichiarata la mobilitazione dell'esercito, il personale attivo delle brigate della guardia di finanza della frontiera minacciata sarà posto immediatamente a disposizione dei comadanti delle truppe mobili preposte alla difesa del confine e sarà considerato come mobilitato a tutti gli effetti, specialmente del servizio e della disciplina e di quanto altro è stabilito nei successivi § 10 e 14.

§ 6. A seconda delle istruzioni relative alla vigilanza e protezione costiera, e dei concerti già presi fin dal tempo di pace dai comandanti militari territoriali con i comandanti di circolo della guardia di finanza, le brigate attive della guardia di finanza in servizio di terra, che stanziano lungo il litorale marittimo passeranno, senza muovere dalle sedi rispettive, a disposizione dei comandanti delle divisioni militari territoriali e concorreranno colle truppe a guardare le coste ed a proteggere le ferrovie litoranee ed i semafori.

A tal uopo saranno rinforzate da altre brigate attive interne, da designarsi in tempo di pace, previo accordo fra i comandanti delle divisioni militari e i comandanti dei circoli della guardia di finanza.

§ 7. Le guardie attive di finanza in servizio di mare, di costa e di porto all'atto della mobilitazione passeranno, col loro materiale, agli ordini delle autorità marittime competenti, per essere assegnate esse pure alla difesa delle coste, dei semafori, ecc., in conformità degli accordi che saranno presi fra i Ministeri delle finanze e della marina, e alle disposizioni che emaneranno le dipendenti autorità interessate.

§ 8. Le autorità militari locali impartiranno le opportune disposizioni, per ciò che riguarda i preparativi di mobilitazione e l'esecuzione dei necessari movimenti di concentramento.

§ 9. Nel corso delle operazioni militari e man mano che se ne presenterà il bisogno, il Ministero della guerra farà conoscere a quello delle finanze i battaglioni e le compagnie della guardia di finanza di mobilitarsi.

Gli ufficiali superiori, che non saranno preposti al comando di battaglioni, rimarranno a disposizione delle autorità militari territoriali.

§ 10. I battaglioni e le compagnie mobilitate dipenderanno dal Ministero della guerra, per essere impiegati a concorrere sì nelle operazioni dell'esercito di prima e seconda linea, sì nel servizio della milizia mobile e territoriale.

§ 11. Come base per la formazione dei quadri e dei riparti della guardia di finanza e per le attribuzioni di servizio dei medesimi è stabilito il seguente pareggiamento fra i gradi dell'esercito, della marina e del corpo della guardia di finanza.

GRADI nel corpo della R. guardia di finanza	FUNZIONE	GRADO AL QUALE SONO PAREGGIATI nell'esercito	nell'armata
Ufficiali.			
Ispettore superiore di 1ª cl.	Esercitano l'alta vigilanza.	Colonnello	Capitano di vascello
Ispettore superiore di 2ª cl.		Tenente colonnello	Capitano di fregata
Ispettore di 1ª cl.	Presiedono ai circoli.	Maggiore	Capit. di corvetta
Id. 2ª cl.		Id.	Id. id.
Id. 3ª cl.		Id.	Id. id.
Sotto-ispettore		Capitano	Tenente di vasc.
Tenente di 1ª cl.	Comandano le tenenze.	Tenente	Sottot. di vascello
Id. 2ª cl.		Id.	Id. id.
Sottotenente		Sottotenente	Guardia marina.
Sottufficiali.			
Maresciallo	Comandano le brigate.	Fur. magg.	Nocchiere di 2ª cl.
Brigadiere		Furiere	Id. 3ª cl.
Sottobrigadiere		Sergente	Secondo nocch.
Guardie.			
Guardia scelta	—	Caporale	—
Id. comune	—	Soldato	Marinaio

§ 12. La precedenza disciplinare fra i graduati dell'esercito, dell'armata e della guardia di finanza, durante la mobili-

tazione di quest'ultima, rimane determinata dal pareggiamento di rango stabilito dal precedente § 11.

Tale precedenza porta, nelle relazioni fra i diversi personali, tutti gli obblighi di subordinazione stabiliti fra inferiori e superiori dai vigenti regolamenti di *disciplina militare*.

In caso di operazioni combinate, la precedenza del comando a parità di grado, spetta sempre ai comandanti dell'esercito e dell'armata.

§ 13. I quadri delle compagnie e dei battaglioni sono stabiliti come appresso;

a) Il battaglione è costituito da uno stato maggiore e da un numero di compagnie variabile da tre a sei.

Lo stato maggiore è costituito da:

un comandante, tenente colonnello o maggiore dell'esercito o, eccezionalmente, ispettore della guardia di finanza, scelto dal Ministero della guerra;

un aiutante maggiore in secondo, ufficiale subalterno della guardia di finanza;

quattro guardie di finanza.

b) La compagnia è comandata da un sotto ispettore o da un tenente di prima classe della guardia di finanza, ed ha una forza variabile fra 100 e 220 uomini.

È ripartita in due plotoni, se la forza non supera i 100 uomini; in tre, se varia fra 100 e 150 uomini; in quattro, se supera i 150 uomini.

Un brigadiere esercita, nella compagnia, le funzioni di furiere, e una guardia scelta quelle di caporale di contabilità, quali sono definiti negli articoli 112 e 117 del Regolamento di disciplina militare.

c) Il plotone è comandato da un ufficiale subalterno o da un maresciallo delle guardie di finanza, e si divide in due squadre comandate ciascuna da un brigadiere o da un sottobrigadiere. La forza del plotone varia da 30 a 50 uomini.

Per cura dell'autorità militare, all'atto della mobilitazione potranno essere assegnati ad ogni stato maggiore di battaglione un caporale trombettiere e ad ogni compagnia tanti trombettieri quanti sono i plotoni.

§ 14. Durante la mobilitazione, le guardie di finanza conserveranno la divisa, i gradi e i soldi del proprio corpo, colla aggiunta degli assegnamenti di campagna stabiliti per la fanteria di linea; saranno sottoposte alla disciplina militare e godranno dei diritti, degli onori e delle ricompense dei corpi di truppa dell'esercito.

III. — **Doveri disciplinari.**

§ 15. La gerarchia fra i reparti del corpo della guardia di finanza è la seguente:

a) Comando di brigata;
b) Id. di tenenza;
c) Id. di circolo;
d) Intendenza di finanza;
e) Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle).

§ 16. È istituito presso il Ministero delle finanze, e nominato annualmente con suo decreto, un *Comitato del corpo della guardia di finanza* e lo compongono:

un generale dell'esercito, presidente;
un vice direttore generale delle gabelle, membro;
un capo divisione del Ministero delle finanze, membro;
un ufficiale superiore dell'esercito, membro;
un ispettore superiore della guardia di finanza, membro.

Quando però questo Comitato siede come consiglio di disciplina, vi sarà aggiunto un sesto membro in persona di un ufficiale della guardia di finanza, uguale in grado a quello che dev'essere giudicato.

Le funzioni di segretario, senza voto, sono affidate ad un segretario del Ministero delle finanze.

§ 17. Non possono far parte del consiglio di disciplina, nè come presidenti, nè come membri, nè come segretario-relatore, i congiunti e gli affini dell' ufficiale sottoposto a giudizio, sino al quarto grado inclusivamente di computazione civile, gli accusatori dell'incolpato, e chi abbia con lui debiti o crediti, o liti davanti i Tribunali.

§ 18. Tutti i componenti la guardia di finanza devono il saluto:

alle LL. MM. il Re e la Regina e al Sommo Pontefice;
alle persone della famiglia reale;
ai sovrani e capi di stati esteri;
ai senatori ed ai deputati riuniti in corpo o per deputazione;
alle bandiere nazionali dell'esercito e dell'armata;
alle bandiere dei municipî di Venezia e di Vicenza che sono decorate della medaglia d'oro al valor militare;
ai militari dell'esercito e dell'armata superiori in grado tenuto presente il pareggiamento di rango stabilito dal § 11.

§ 19. Gli ufficiali della guardia di finanza, designati in una residenza ove esista o venga costituito un presidio ordinario od eventuale dell'esercito, comandato da un ufficiale di grado su-

periore o pari a quello del titolare del comando della guardia ivi stanziato, dovranno presentarglisi, per la visita di dovere; ed obbligo analogo incombe ai sottufficiali della guardia eventualmente delegati al comando di una tenenza.

La visita di dovere, per parte dei predetti ufficiali e sottufficiali della guardia, sarà pure dovuta all'ufficiale comandante locale dell'arma dei RR. carabinieri, se di grado pari o superiore, qualora nella stessa sede non esista presidio dell'esercito, comandato da ufficiale più elevato in grado.

I sottufficiali comandanti di brigata, nella cui sede non esistano comandi superiori della guardia, dovranno presentarsi al comandante del locale presidio ordinario od eventuale, qualora il medesimo sia retto da un ufficiale o da un sottufficiale di grado pari o superiore a loro, ed all'ufficiale comandante locale dell'arma dei RR. carabinieri.

Se nella stessa sede non esistono comandi suddetti, si presenteranno al comandante la stazione dei RR. carabinieri, qualora questi sia loro superiore od uguale in grado (1).

§ 20. Gli obblighi di visita, di cui sopra, sono stabiliti anche verso gli ufficiali e i sottufficiali della regia marina residenti a terra, e verso quelli assimilati delle capitanerie di porto, alla stessa sede.

§ 21. Gli ufficiali ed i sottufficiali trattano le guardie col *voi*.

Gli ufficiali ed i sottufficiali sono trattati col *lei*.

Quando si chiama a nome un ufficiale o graduato si deve premettere l'indicazione del suo grado senz'altro titolo.

IV. — Uniforme ed armamento.

§ 22. L'uniforme e l'armamento della guardia di finanza sono stabiliti dalle tabelle annesse *A* e *B*.

La uniforme si distingue:

a) in grande uniforme;

b) in uniforme ordinaria;

c) in uniforme di fatica.

Gli ispettori devono vestire l'uniforme:

a) quando partecipano, colle autorità militari, alle ispezioni tendenti ad accertare la preparazione del Corpo alla mobilitazione e alla formazione di guerra;

---

(1) L'*Atto* N. 224 del 1896, (modificato dall'*Atto* N. 7 del 1897) stabilisce la reciprocità di visite fra le autorità militari del R. esercito e quelle del corpo della guardia di finanza.

b) quando prendono parte a funzioni pubbliche o funebri, in rappresentanza del Corpo.

Nei casi indicati alla lettera *a*) vestono l'uniforme del giorno prescritta per gli ufficiali dell'esercito e dell'armata; in quelli indicati nella lettera *b*) vestono la grande uniforme.

§ 23. Gli ispettori e sottoispettori comandanti di circolo, e i comandanti dei depositi d'istruzione debbono vestire l'uniforme:

a) nelle visite di dovere alle autorità militari del luogo loro superiori in grado, nel presentarsi ai tribunali militari, nelle riviste del Corpo, nelle pubbliche funzioni e nelle funzioni funebri, quando rappresentino il Corpo;

b) nelle visite di dovere, di cui ai §§ 19 e 20.

c) nei consigli di disciplina e nelle ispezioni tendenti ad accertare, colle autorità militari, la preparazione del Corpo alla mobilitazione ed alla formazione di guerra;

d) quando intervengono alle istruzioni militari;

e) quando si recano in visita a bordo di navi della regia marina o presso stabilimenti, comandi ed uffici militari per ragioni di servizio.

Nelle visite urgenti agli stabilimenti militari in sede, fatte per ragioni impreviste di servizio o di disciplina, i comandanti di circolo possono indossare l'abito borghese.

Nei casi accennati alla lettera *a*) vestono la grande uniforme, negli altri casi vestono l'uniforme del giorno o la grande uniforme, secondo le norme vigenti per gli ufficiali del regio esercito.

§ 24. I sottoispettori aggiunti ai circoli e gli ufficiali subalterni, anche quando reggono un circolo o fanno le veci di sottoispettore aggiunto, devono indossare la divisa e non possono vestire l'abito civile che in casi di speciali servizi nei quali sia necessario il travestimento.

Devono poi vestire la grande uniforme, oltrechè nei casi nei quali è prescritta per gli ufficiali superiori, anche nelle solennità della festa nazionale e dell'anniversario della nascita delle LL. MM. il Re e la Regina e del Principe ereditario.

Nei servizi armati fanno uso dell'uniforme prescritta per gli ufficiali dell'esercito.

§ 25. I sottufficiali e le guardie vestono sempre l'uniforme:

a) la *grande uniforme*:

1° sempre, nella capitale del Regno o nelle città capoluoghi di provincia, quando non sono in servizio;

2° nei giorni festivi secondo il calendario civile, nelle dette città e nei capoluoghi di circondario o di mandamento, anche se sono di servizio;

3° nei servizi presso le stazioni ferroviarie di confine o principali;

4° in tutti gli altri casi, nei quali è prescritta per gli ufficiali inferiori del Corpo;

b) la *uniforme ordinaria*, in pubblico, nei giorni, luoghi e servizi non specificati dalla lettera precedente;

c) la *uniforme di fatica*, nei servizi interni delle caserme, e, quando vi siano autorizzati, anche nei servizi di campagna, o a bordo dei battelli.

Per determinati servizi, per i quali occorra il travestimento, i sottufficiali e le guardie possono vestire l'abito borghese.

V. — Ispezioni.

§ 26. In tempo di pace il Ministro della guerra, previo accordo con quello delle finanze, farà eseguire ispezioni per accertare la preparazione alla mobilitazione e alla formazione di guerra delle compagnie e dei battaglioni della guardia di finanza.

§ 27. Le ispezioni hanno per oggetto:

a) di verificare i ruoli di mobilitazione presso i circoli, per accertare se siano regolarmente tenuti, se tutte le guardie vi siano inscritte e se ne siano in pronto i quadri:

b) di vedere se le armi e le munizioni da guerra siano ben conservate;

c) di accertare se gli ufficiali e i sottufficiali abbiano le cognizioni militari e l'attitudine fisica necessarie per coprire i gradi rispettivi nelle compagnie mobilitate, e se le guardie siano sufficientemente esercitate nel maneggio dell'arma ed abbiano conservato l'attitudine pel servizio di guerra.

§ 28. Salvo particolari ordini del Ministero delle finanze, queste ispezioni devono eseguirsi senza alcuno spostamento di personale od impedimento di servizio.

I comandanti di circolo sono in obbligo di prestare tutto il loro concorso per l'eseguimento di queste ispezioni.

Speciali norme concertate fra i Ministeri della guerra, della marina e delle finanze regolano le forme da osservarsi per l'attuazione di queste ispezioni, e formano oggetto di apposita istruzione approvata con R. decreto 8 febbraio 1885.

VI. — Esenzione dagli obblighi di leva.

§ 29. Gl'inscritti che, antecedentemente alla presentazione sotto le armi della leva della propria classe, siansi arruolati volontari nel Corpo della guardia di finanza, sono dispensati dal servizio sotto le armi, che loro spetterebbe nel regio esercito o nella regia armata, finchè continuano a rimanere nella guardia stessa.

§ 30. I giovani che al momento della chiamata alla leva appartengono alla guardia di finanza, dovranno presentarsi al Consiglio di leva, per l'esame definitivo, muniti, a cura del comandante di circolo, del rispettivo foglio matricolare. Essi però, quando risiedono in un circondario o compartimento marittimo diverso da quello cui appartengono per fatto di leva, devono essere visitati, per delegazione, dal Consiglio di leva del circondario o compartimento di residenza, osservate le prescrizioni del § 236 del regolamento sul reclutamento dell'esercito e dell'articolo 93 del regolamento sulla leva di mare.

I comandanti di circolo e di deposito devono tenersi informati dell'esito dell'esame definitivo e conservare i fogli di congedo illimitato provvisorio, rilasciati alle guardie riconosciute abili al servizio militare.

§ 31. All'atto della chiamata alle armi degli inscritti in prima categoria della classe di leva alla quale appartengono gli agenti di cui sopra, i comandanti di circolo devono trasmettere, ai rispettivi distretti militari o compartimenti marittimi, il foglio di congedo illimitato provvisorio, in prova della continuata presenza in servizio nel Corpo della guardia di finanza.

Per gli agenti ammessi nel Corpo dopo il loro arruolamento avanti il Consiglio di leva, ma prima della loro chiamata alle armi, i comandanti di circolo si limiteranno a trasmettere, all'atto della loro chiamata alle armi, il foglio di congedo provvisorio che li riguarda, unendovi copia del rispettivo foglio matricolare.

§ 32. Spetta ai comandanti di deposito di dare avviso, con l'apposito modello a stampa, al distretto militare o compartimento marittimo rispettivo, dell'ammissione nel Corpo di individui, che siano stati inviati, dall'esercito o dall'armata, in congedo illimitato.

Per i riammessi, l'anzidetta comunicazione sarà fatta a cura dei comandanti di circolo che li assumono in servizio.

§ 33. I comandanti di circolo e di deposito tengono un apposito elenco degli agenti ancora soggetti al servizio militare;

e di tutte le variazioni che avvengono, non solo per quelli inscritti di leva, di cui al § 30, ma eziandio per gli altri che appartengono alla 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato, dando avviso ai comandanti dei distretti o compartimenti, dai quali gli agenti medesimi dipendono per fatto di leva, nei modi che saranno stabiliti d'accordo fra i Ministeri delle finanze, della guerra e della marina.

§ 34. Quando vengono licenziati dal Corpo, per rescissione o fine di ferma, riforma od espulsione, agenti appartenenti a classi di leva ancora sotto le armi, i comandanti di circolo o di deposito provvederanno perchè essi siano diretti, previo avviso, al rispettivo distretto o compartimento di leva.

Ai comandanti di distretto o compartimento sarà mandato un semplice avviso, ove trattisi di guardie incorporate definitivamente nelle compagnie di disciplina, o di condannati dai tribunali penali e militari col seguito dell'espulsione dal Corpo, oppure di morti o di espulsi mentre trovinsi latitanti.

Le stesse prescrizioni saranno osservate per gli individui inscritti anche ad altre categorie, quando le classi o categorie, a cui essi appartengono, si trovino sotto le armi per mobilitazione.

§ 35. Gli inscritti, di cui al § 29, ove vengano per qualsiasi motivo a cessare di far parte del Corpo, e la classe con cui furono arruolati si trovi tuttora in servizio nel Regio esercito o nella Regia armata, ne seguiranno la sorte per compiere con essa classe i rispettivi loro obblighi di servizio, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, secondo la posizione della classe stessa.

§ 36. Le guardie di finanza sono dispensate dal servizio di milizia comunale.

TABELLA **A**

Uniforme della R. Guardia di finanza.

PER GLI UFFICIALI.

Cappello alpino di feltro nero con fregio in metallo dorato, e con penna d'aquila, bianca per gli ufficiali superiori e nera per gli ufficiali inferiori. Relativa copertina di tela bianca.
Berretto di panno verdone scuro con fregio ricamato in oro. Relativa copertina di tela bianca.
Giubba di panno verdone scuro a due petti.
Giubba di cheviot verdone scuro ad un petto.
Pantaloni di panno bigio con bande gialle
Pantaloni di panno bigio con filettatura gialla.
Mantello di panno verdone scuro.
Cappotto di panno verdone scuro (facoltativo).
Cinturino di cuoio nero verniciato.
Pendagli e dragona di cuoio nero verniciato e d'oro.
Spalline di metallo dorato coi rilievi corrispondenti al grado.
Controspalline di cordone dorato.
Colletto di tela bianca.
Guanti di pelle nera.
Speroni per gli ufficiali superiori.
Distintivi di grado sul cappello e sul berretto, in oro ed uguali a quelli dei corrispondenti gradi delle truppe alpine.
Distintivi di grado sulla giubba a due petti, in oro ed uguali a quelli dei corrispondenti gradi del R. Esercito.
Distintivi di grado sulla giubba ad un petto uguali a quelli della giubba a due petti, ma senza fregio (fiore) sull'avambraccio.

Uso dell'uniforme per gli ufficiali.

Grande uniforme. — Cappello, giubba a due petti, pantaloni con bande, pendagli e dragona d'oro, guanti.

Uniforme ordinaria. — Berretto, giubba a due petti, pantaloni con bande, pendagli e dragona di cuoio nero verniciato.

Uniforme di fatica. — Berretto, giubba ad un petto, pantaloni con filettatura, pendagli e dragona di cuoio nero verniciato.

Uniforme di guerra. — Da stabilirsi.

Nell'uniforme ordinaria e nell'uniforme di fatica si possono portare gli stivali o gambali sopra i pantaloni, o gli stivaletti all'alpina.

Per i sottufficiali e le guardie.

CONTINGENTE DI TERRA

Cappello alpino di feltro nero con fregio di metallo giallo e con penna di corvo. Relativa copertina di tela bianca.
Berretto di panno verdone scuro, con fregio ricamato, in lana per le guardie, in oro pei sottufficiali. Relativa copertina di tela bianca.
Giubba di panno verdone scuro ad un petto.
Giubba di tela ad un petto.
Panciotto.
Pantaloni di panno bigio con filettatura gialla.
Pantaloni di tela senza filettatura.
Cappotto di panno bigio a due petti, con cappuccio amovibile.

Mantellina di panno verdone scuro.
Dragona di lana verde e oro pei marescialli e brigadieri.
Cravatta bianca da collo (pei sottufficiali è consentito l'uso del colletto di tela bianca).

Distintivi di grado sul cappello, sulla giubba e sul cappotto, in oro pei sottufficiali ed in lana rossa per le guardie scelte, e corrispondenti per ciascun grado al distintivo in uso nel R. Esercito.

Contingente di mare, porto e lago.

Cappello di paglia maltese.
Berretto da sottufficiale, di panno verdone scuro con fregio ricamato in oro. Relativa copertina di tela bianca.
Berretto da guardie, di panno verdone scuro alla marinara. Relativa copertina di tela bianca.
Giubbetto di panno verdone scuro (a due petti pei sottufficiali).
Camiciotto di lana turchina per le guardie.
Pantaloni di panno verdone scuro filettati in giallo.
Pantaloni di tela bianca, senza filettatura.
Pantaloni di tela turchina, senza filettatura.
Panciotto, colletto di tela bianca e cravatta nera a nodo pei sottufficiali.
Bavero staccato, di tela turchina per le guardie.
Maglia di cotone bigio.
Cappotto di panno turchino, a due petti con cappuccio amovibile.
Dragona e cinturino di cuoio nero per marescialli e brigadieri.
Distintivi di grado sul giubbetto e sul cappotto dei sottufficiali, in oro corrispondenti per ciascun grado al distintivo in uso nella R. Armata pei nocchieri di 2ª e 3ª classe e pei secondi nocchieri.
Distintivo di grado sul camiciotto e sul cappotto delle guardie scelte in lana rossa, un gallone largo ed uno stretto foggiato come quelle dei sottufficiali.

— —

Per le guardie di terra e di mare guanti di pelle scamosciata nera, pei sottufficiali guanti di pelle nera liscia.

Uso dell'uniforme pei sottufficiali e per le guardie.

CONTINGENTE DI TERRA.

Grande uniforme, cappello, giubba e pantaloni di panno, guanti.
Uniforme ordinaria, berretto, giubba e pantaloni di panno (1).
Uniforme di fatica, berretto, giubba (1) e pantaloni di panno (1).
Uniforme di guerra, da stabilirsi (2)

(1) Di tela nell'estate. (2) Sarà pure stabilito l'uso di una borsa-zaino attualmente allo studio.

CONTINGENTE DI MARE.

Grande uniforme: berretto, (per le guardie con copertina bianca, senza pei sottufficiali), giubbetto e pantaloni di panno (1), guanti.
Uniforme ordinaria: berretto, giubbetto e pantaloni di panno (2).
Uniforme di fatica: berretto (3), giubbetto pei sottufficiali, camiciotto e maglia per le guardie, pantaloni di panno (2).

(1) Di tela bianca d'estate. (2) Di tela turchina d'estate. (3) Cappello di paglia d'estate

Prescrizioni comuni all'uniforme degli ufficiali, sottufficiali e guardie.

Gli ufficiali sono sempre armati di sciabola, i sottufficiali e le guardie sono armati di sciabola o sciabola-baionetta nella grande uniforme e nell'uniforme ordinaria.

Il cappello delle guardie di terra è sempre ornato della penna.

Le scarpe non debbono avere, bottoni, lacci, od altri fregi.

Tutti debbono lasciar crescere i baffi, possono portare il pizzo e gli ufficiali anche la barba intera.

Sono d'obbligo nella grande uniforme le decorazioni nazionali.

I sott'ufficiali e le guardie dichiarati tiratori scelti portano il relativo distintivo, in oro pei sottufficiali, in lana per le guardie.

I sottufficiali che frequentano, o che hanno terminato con successo, il corso della scuola allievi ufficiali portano una trecciuola d'oro al bavero della giubba conforme quello stabilito pei sottufficiali dell'Esercito allievi della scuola militare.

I sottobrigadieri che godono il soprassoldo di 100, o, 200 lire annue portano uno o due galloncini d'oro, disposti ad angolo nella sopramanica del braccio destro.

TABELLA **B**

Armamento della R. Guardia di finanza.

Gradi.	*Armi.*
Ufficiali.	Sciabola conforme a quella degli ufficiali di fanteria del regio esercito, e rivoltella.
Marescialli e brigadieri di terra (1).	Sciabola conforme a quella usata dai furieri maggiori e furieri del regio esercito, e rivoltella.
Marescialli e brigadieri di mare.	Sciabola conforme a quella usata dai nocchieri della regia Armata, e rivoltella.
Sottobrigadieri e guardie scelte e comuni di terra e di mare.	Moschetto con sciabola-baionetta e, occorrendo, rivoltella.
Accessori.	
Sottufficiali armati di sciabola.	Porta sciabola di cuoio nero con cinturino.
Sottufficiali e guardie armati di moschetto.	Porta sciabola-baionetta } di cuoio Giberna cinturino } nero Cinghia da moschetto di cuoio naturale.

(1) I brigadieri quando sono a capo di drappelli armati di moschetto, in servizio, portano anch'essi il moschetto o la sciabola-baionetta.

TABELLA C

CIRCOSCRIZIONE

pel tempo di pace della R. guardia di finanza

AVVERTENZE.

I Circoli sono disposti in ordine alfabetico, e così le singole Tenenze in ciascun circolo e le brigate nella rispettiva Tenenza.

La specialità delle Brigate è indicata: con la lettera S per quelle stanziali, con la lettera P per quelle di porto, con la lettera M per quelle di mare, con la lettera L per quelle di lago, con la lettera V per quelle volanti. Le brigate miste vennero controdistinte con le lettere corrispondenti alle due specialità che le compongono.

La cifra posta accanto a ciascuna lettera indica la forza relativa a quella specialità di guardie. L'asterisco indica che nella forza è compreso 1 maresciallo.

Le brigate in corrispondenza delle quali non è segnata la Tenenza, dipendono direttamente dal Comando del Circolo.

CIRCOLO		TENENZA		BRIGATA		
N. d'ordine	Sede	N. d'ordine	Sede	Sede		Specialità e forza
1	Alessandria	1	Alessandria	Alessandria	V	13*
				Asti	V	9
				Pavia	V	13*
				Vigevano	V	7
2	Ancona	2	Ancona I.	Ancona	P	29*
				Carmine	S	20*
				Arco Traiano	S	33*
				Rione Archi	S	27*
		3	Ancona II	Ancona	V	11*
				Falconara	S	7
				Numana	S	7
				Pietra la Croce	S	5
				Torrette	S	5
				Trave	S	7
				Tremiti	P	4
		4	Porto Civitanova	Macerata	V	9
				Penna S. Giovanni	V	7
				Porto Civitanova	S	7
				Porto Potenza	S	5
				Porto Recanati	S	7
				Porto Recanati	V	7
		5	Senigallia	Cerano	S	7
				Chiaravalle	V	11*
				Fornaci	S	5
				Iesi	V	9
				Marzocco	S	7
				Senigallia	S	20*
3	Aosta	6	Aosta	Aosta	V	9
				Courmayeur	V	9
				Etroubles	V	9
				La Thuille	V	11
				Liverogne	V	7
				Saint Rhemy	V	11
				Valpelline	V	9

	Segue Aosta	7	Verrès. . .	Ivrea	V	7
				Valtournanche	V	9
				Verrès	V	17*
4	Bari	8	Bari I . . .	Bari	P	18*
				Bari	S	67*
				S. Cataldo	S	6
				S. Spirito	S	7
		9	Bari II. . .	Bari	V	13
				Calarenola	S	5
				Mola	S	12*
				S. Giorgio	S	5
				Torre Carnosa	S	5
				Torre Pelosa	S	5
		10	Barletta . .	Barletta	S20*	P5
				Oriscianna	S	5
				Ponte Ofanto	S	5
		11	Molfetta . .	Calderina	S	5
				Gavitone	S	5
				Giovinazzo	S	11*
				Molfetta	S	24*
				Molfetta	M	6
				Molfetta	P	5
				Molfetta	V	9
		12	Monopoli . .	Cintola	S	6
				Egnazia	S	6
				Fasano	V	6
				Forcatella	S	6
				Monopoli	S17*	P3
				Orta	S	5
				Polignano	S5	V4
				S. Vito	S	5
				Torre Canne	S	5
		13	Trani . . .	Bisceglie.	S17*	P5
				Lama Paterna	S	5
				Trani	S23*	P5
				Trani	V	7
5	Bassano	14	Asiago. . .	Asiago	V	21*
				Alberedo	V	9
				Gallio.	V	17
				Ghertile	V	9
				Termine.	S	6

	Segue Bassano	15	Bassano	Bassano	V	12
				Fontanelle	V	9
				Pove	V	13
				Larzon	V	9
		16	Carpanè	Campolongo	V	11
				Carpanè	V	13*
				Cismon	V	13
				Primolano	S	15*
		17	Enego	Enego	V	9
				Foza	V	9
				Frizzon	S	9
				Marcesina	S	17*
6	Benevento	18	Benevento	Avellino	V	16*
				Benevento	V	23*
				Cervinara	V	7
				Montesarchio	V	7
				Paduli	V	7
				Pietralcina	V	5
		19	Cerreto Sannita.	Casaldini	V	5
				Cerreto	V	9
				Fragneto Monforte	V	9
		20	S. Giorgio la Montagna.	Apice	V	9
				Pastene	V	7
				Pietra di Fuse	V	6
				S. Giorgio la Montagna	V	13*
7	Bologna	21	Modena	Bologna	V	23*
				Modena	V	13*
				Reggio Emilia	V	11
8	Brescia	22	Breno	Angolo	V	7
				Breno	V	18*
				Cedegolo	V	13*
		23	Brescia	Brescia	V	18*
				Collio	V	7
				Iseo	V	7
				Rovato	V	7
		24	Edolo	Corteno	V	9
				Edolo	V	13
				Ponte di legno	V	13*

9	Brindisi	25	Brindisi	Brindisi	S	34*
				Brindisi	V	6
				Brindisi	P	10*
				Brindisi	M	6
				Torre Cavallo	S	5
				Torre Mattarella	S	5
				Torre Penne	S	5
				Torre Teste	S	5
		26	Lecce	Casalabate	S	5
				Lecce	V	9
				S. Andrea	S	5
				S. Cataldo	S	5
				S. Cesario	V	6
				Specchia Ruggero	S	5
				Squinzano	V	6
				Torre Chianca	S	5
		27	Minervino	Badisco	S	5
				Corigliano	V	7
				Minervino	V	7
				Otranto	S 5	P 2
				Palascia	S	5
				S. Cesaria	S	5
				S. Stefano	S	5
				Vaste	V	7
		28	Ostuni	Ostuni	V	6
				S. Leonardo	S	5
				S. Sabina	S	5
				Torre Guaceto	S 3	P 2
				Villanova	S	5
		29	Tricase	Castro	S	5
				Corsano	V	9
				Leuca	S	5
				Torre Pali	S	5
				Tricase	V	7
				Tricase Marina	S	5
10	Cagliari	30	Cagliari	Cagliari	S	52*
				Cagliari	P	13*
				Cagliari	M	6
				Cagliari	V	9
				Maddalena	S	5
				Marginerosso	S	5
				Porto Budello (Teulada)	P	5
				Pula	S	5
				Villacidro	V	6

	Segue Cagliari	31	Carloforte. .	Bugerru.	S	5
				Calasette	S	5
				Carloforte	S 10	P 2
				Carloforte	M	6
				Iglesias	V	6
				Porto Botte	M	6
				Porto Scuso	S	5
				S. Antioco	S	5
		32	Lanusei . .	Arbatax	S	7
				Lanusei	V	7
				Porto Corallo.	S	5
				S. Maria Novarese . . .	S	5
		33	Oristano . .	Bosa	S	7
				Marceddì	S	5
				Oristano.	V	11*
				S. Caterina di Pettinuri . .	S	5
				Torre Grande	S	5
11	Campobasso	34	Termoli . .	Bisaccia	S	5
				Campobasso	V	7
				Campomarino.	S	5
				Isernia	V	6
				Termoli	S 6	V 5
				Torre Fantina	S	5
12	Caserta	35	Caserta . .	Aversa	V	7
				Caserta	V	11
				Mondragone	S	7
				Sessa Aurunca	V	7
		36	Gaeta . . .	Borgo Gaeta	S	9
				Borgo Gaeta	M	8
				Capossele	P	5
				Formia	S	7
				Formia	V	7
				Gaeta	S	8
				Garigliano	S	5
				Scauri	S	5
				Sperlonga	S	7
		37	Marigliano .	Marigliano	V	7
				Palma Campania.	V	7
				S. Maria a Vico.	V	7

	Segue Caserta					
		38	Pontecorvo	Aquino	V	7
				Pico	V	7
				Pontecorvo	V	9
				Roccasecca	V	7
				S. Giovanni Incarico	V	7
	Catania	39	Catania I	Acicastello	P	6
				Acicastello	V	7
				Acitrezza	S	5
				Capomolini	S 3	P 6
				Catania	S	93*
				Catania	P	11
				Ognina	S 4	P 6
				S. Giovanni dei Goti	S 4	P 6
13		40	Catania II	Caltagirone	V	7
				Catania	V	15*
				Punta Plaia	S	7
				Simeto	M	7
				Simeto	S	7
				Vaccarizzo	S	7
		41	Riposto	Acireale	V	9
				Cottone	S	7
				Fondachello	S	5
				Giarre	V	9
				Praiola	S	5
				Riposto	S	10
				S. Maria la scala	S 3	P 6
				S. Tecla	S	5
				Stazzo	S 2	P 6
	Catanzaro	42	Catanzaro	Badolato	S	7
				Castello	S	5
				Capanello	S	5
				Capo Rizzuto	S	5
				Catanzaro	V	12
				Catanzaro Marina	S	9
				Roccabernardo	S	5
				Soverato	S	5
14		43	Caccuri	Altilia	S	9
				Caccuri	V	15*
				Canne	S	5
				Mandravecchia	V	13*
				Ogliastro	S	9
		44	Cotrone	Capo Colonna	S	5
				Cotrone	S 7	P 3
				Cotrone	V	6
				Policastro	V	6
				Torre Melissa	S	7
				Torre Nuova	S	9

15	Chiavari	45	S. Margherita Ligure	Camogli	S	11
				Paraggi	S	6
				Porto Fino	S	9
				Rapallo	S	12*
				Ruta	V	7
				S. Fruttuoso	P	7
				S. Margherita	S	9
				S. Michele	S	6
				S. Nicolò	S	7
		46	Sestri Levante	Cavi	S	6
				Chiavari	S	11*
				Chiavari	V	7
				Lavagna	S	9
				Moneglia	S	9
				Riva	S	9
				Sestri Levante	P	7
				Sestri Levante	S	9
				Trigoso	V	7
				Vallegrande	S	6
				Zoagli	S	7
16	Chieti	47	Aquila	Aquila	V	3
				Solmona	V	9
		48	Ortona	Casalbordino	S	5
				Chieti	V	10
				Fossacesia	S	5
				Francavilla	S	5
				Lanciano	V	9
				Ortona	S	7
				Pescara	S	8
				S. Vito	S	6
				Torino di Sangro	S	5
				Torre Penne	S	5
				Vasto	S	7
17	Cividale	49	Cividale	Canebola	V	11
				Cepletischis	V	9
				Cividale	V	13
				Clinatz (Presserie)	V	9
				Montefosca	V	9
				Pulfero	V	11
				Ronchis	V	9
		50	Castel d'Albana	Castel d'Albana	S	15*
				Castelmonte Udinese	V	7
				Craoretto	S	15*
				Podresca	S	9
				Prepotischis	S	9
				Spessa	V	9

	Segue Cividale	51	Tarcento	Forame	V	7
				Gemona	V	7
				Monteaperto	V	7
				Montemaggiore	V	9
				Platischis	V	9
				Prossenico	V	9
				Tarcento	V	9
18	Comacchio	52	Comacchio	Bellocchio	S	7
				Comacchio	V	9
				Ferrara	V	9
				Magnavacca	S	13*
				Saline	S	28*
		53	Goro	Canalbianco	S	7
				Gorino	P	7
				Goro	V	7
				Pomorto	P	6
				Volano	S	9
19	Como	54	Cernobbio	Cernobbio	V 9 P 4	
				Masliauico	S	18*
				Piazza	V	15
				Rovenna	V	21*
				S. Ambrogio	V	15
		55	Como	Borgo Vico	V	13
				Camerlata	V	7
				Como	V	25*
				Lecco	V	13
				S. Maria Vergosa	V	11
		56	Geronico	Cavallasca	S	20*
				Colombirolo	S	23*
				Geronico	V	15
				Parè	S	26*
		57	Ponte Chiasso	Brugeda	S	17*
				Chiasso	S	24*
				Ponte Chiasso	S	17*
				Sagnino	S	17*
		58	Torriggia	Brienno	V	17*
				Moltrasio	V	17*
				Torriggia	V 9 P 4	
				Urio	V	15

20	Cosenza	59	Scalea	Belvedere	V	9
				Cirella	S	5
				Diamante	S	5
				Praia (S. Maria le Grotte)	S	5
				Scalea	V	7
		60	Cosenza	Castrovillari	V	6
				Cosenza	V	11
				Lungro	S	10*
		61	Paola	Amantea	V	9
				Cetraro	S	5
				Fuscaldo	S	5
				Longobardi	S	5
				Paola	V	9
				S. Lucido	S	5
		62	Rossano	Cariati	V	7
				Roseto	V	7
				Rossano	V	8
				S. Angelo	S	5
				S. Tecla	S	7
				Schiavonea	S	5
				Torre Cerchiara	S	5
				Trebisacce	V	9
21	Cuneo	63	Cuneo	Acceglio	V	9
				Cuneo	V	9
				Entraque	V	13*
				S. Dalmazzo	V	19*
				Saretto	V	7
		64	Saluzzo	Bra	V	7
				Crissolo	V	9
				Saluzzo	V	7
		65	Casteldelfino	Chianale	V	7
				Casteldelfino	V	13*
		66	Vinadio	Argentera	V	13*
				Bagni	V	7
				Vinadio	V	7

22	Domodossola	67	Baceno	Baceno	V	11
				Formazza	V	9
				S. Rocco	V	9
		68	Bannio	Antronapiana	V	11
				Bannio	V	9
				Macugnaga	V	7
				Pestarena	V	7
		69	Domodossola	Bognanco	V	17*
				Domodossola	V	15*
				Montecrestese	V	13
		70	S. Maria Maggiore	Druogno	V	7
				Finero	V	13
				Revalvegezzo	V	17*
				S. Maria Maggiore	V	17*
		—	Varzo	Bugliaga	V	11
				Iselle	V	11
				Varzo	V	13
23	Feltre	71	Agordo	Agordo	V	7
				Caprile	V	11
				Falcade	V	11
				Gosaldo	V	11
				Laste	V	7
				Selva	V	13*
		72	Feltre	Anne	V	9
				Belluno	V	7
				Feltre	V	11
				Mis	V	9
				Seren	V	9
				Soranzen	V	9
		73	Fonzaso	Arsie	V	15*
				Fastro	S	9
				Fonzaso	V	11
				Lamon	V	13
				Ponte Motine	V	10
				S. Donato	S	9
				Zorzoi	V	7
24	Firenze	—	—	Firenze	S	8
				Firenze	V	16*
		74	Siena	Gracciano	V	6
				Siena	V	8

25	Foggia	75	Manfredonia.	Chiancamasiello	S	5
				Foggia	V	15*
				Manfredonia	S 9	P 3
				Manfredonia	V	6
				Mattinata	S	5
				Mattinatella	S	5
				Sciale	S	5
				Spadolito	S 3	P 2
				Torre Rivoli	S	6
		76	Margherita di Savoia	Cancello	S	5
				Centrale	S	27*
				Imperatrice	S	11*
				Orno	S	5
				Reale	S	13*
				Regina	S	13*
				Torre Pietra	S	6
				Torretta	S	7
				Trinitapoli	V	6
26	Genova	77	Genova I.	Passonuovo	V	28*
				S. Benigno	S	58*
		78	Genova II.	S. Limbania	S	68*
				S. Teodoro	S	72*
		79	Genova III	Ponte Reale	S	124*
		80	Genova IV	S. Giorgio	S	92*
		81	Genova V.	Genova interna	V	13
				Grazie	S	38*
		82	Genova VI	Calate	V	13
				Genova	M	14
				Genova	P	56
				Genova Riscontri	V	52*
		83	Nervi	Bagnara	S	6
				Boccadasse	S	5
				Bogliasco	S	6
				Capoluogo	S	6
				Foce	S	6
				Nervi	S	7
				Nervi	V	7
				Quinto al Mare	S	5
				Recco	S	6
				S. Giuliano	S	5
				S. Nazzaro	S	5
				Sori	S	9
				Sturla	S	5

	Segue Genova	84	Sampierdarena	Cornigliano	S	9
				Coscia	S	10
				Sampierdarena I.	S	41*
				Sampierdarena II	S	6
				Sampierdarena	V	11
				Sestri Ponente	S	11*
27	Grottamare	85	Giulianova	Castellammare	S	5
				Giulianova	V	9
				Martin Sicuro.	S	5
				Mutignano	S	5
				Rosburgo	S	5
				Salina Maggiore.	S	5
				S. Egidio	S	5
				S. Martino	S	5
				Silvi	V	8
		86	Grottamare	Cupra Marittima.	S	5
				Fermo	V	6
				Grottamare.	V	11*
				Mozzano	V	6
				Pedaso	S	5
				Porto S. Elpidio.	S	5
				Porto S. Giorgio.	S	5
				S. Benedetto del Tronto	S	5
28	Livorno	87	Livorno I.	Livorno (Dogana)	S	19*
				Livorno (Punto franco)	S	36*
				Livorno (Tabacchi greggi)	S	8
				Marzocco	S	9
		88	Livorno II	Gorgona.	S	1
				Livorno	P	41*
				Livorno (Centrale)	S	62*
				Ostellaggio.	P	10
				S. Rocco	M	10
		89	Livorno III	Antignano	S	6
				Ardenza.	S	5
				Calafuria	S	5
				Cavalleggeri.	S	11
				Livorno	V	19*
				Querciarello	S	5

	Segue Livorno	90	Portoferraio.	Campo	S	4 M 5
				Capo della Vite	S	4
				Capraia	M	3
				Marciana	S	5
				Pianosa	S	1
				Portoferraio	S	5
				Portoferraio	M	9
				Portoferraio	V	5
				Portolongone	S	3 M 5
				Pracchia	S	5
				Rio Marina	P	5
29	Luino	91	Cannobio I.	Cannobio	L	13*
				Piaggio	L	16*
				Poggio	L	16*
		92	Cannobio II.	Cannobio	V	11
				Cavaglio	V	13
				Cinzago	V	13
				Intra	V	6
				Piaggio Valmara	V	13
		93	Luino	Biviglione	S	7
				Fornasette	S	19*
				Luino	S	19*
				Luino	V	20*
				Montegrino	V	13
				Torbera	S	13
		94	Maccagno.	Armio Lozzo	V	13
				Colmegna	V	9
				Dumenza	V	23*
				Maccagno	V	9
				Zenna	V	17*
		95	Ponte Tresa.	Cremenaga	S	19*
				Laveno	S	13
				Marchirolo	V	13
				Ponte Tresa	S	19*
				Sommeggio	S	13
30	Maddalena	96	S. Teresa di Gallura.	Maddalena	S	14*
				Maddalena	M	9
				Parau	V	7
				S. Teresa	M	7
				S. Teresa	V	11

	Segue Maddalena	97	Terranova Pausania	Capo Figari	S 7
				Capo Figari	M 7
				S. Teodoro	S 5
				Tempio	V 11
				Terranova Pausania	S 8 P 5
31	Mantova	—	—	Mantova	V 14
				Cremona	V 11
32	Menaggio	98	Carlazzo	Buggiolo	V 17
				Carlazzo	V 11
				Cavargna	V 17
				S. Nazzaro	V 17*
				Seghebbia	V 17
		99	Garzeno	Dosso Liro	V 37*
				Gazzeno	V 37*
		100	Gravedona	Dongo	V 11
				Gera	L 6 V 13
				Gravedona	V 11
				Pianello Lario	V 9
				Rezzonico	V 11
				Vercana	V 9
		101	Menaggio	Argegno	L 6 V 9
				Bellaggio	L 9
				Colonno	V 9
				Menaggio	L 9
				Menaggio	V 13
				Nobiallo	V 9
				Porlezza	V 11
				Sala	V 9
		102	Porlezza	Dasio	V 17*
				Oria	L 12* V 5
				Osteno	V 7
				Porlezza	S 11
				Porlezza	L 13
		103	S. Fedele	Casasco	V 19*
				Lanzo d'Intelvi	V 17*
				S. Fedele	V 11
				Scario	V 17*
				Schignano	V 19*
				Telo	V 19*

33	Messina	104	Lipari	Lipari	S	7
				Lipari	M	11*
				Salina	S	3
				Salina	M	7
				Stromboli	S	3
		105	Messina I	Lazzaretto	S	10*
				Maregrosso	S	6
				Messina	V	15*
				Recanato	S	7
		106	Messina II	Messina centrale	S	124*
		107	Messina III	Messina	P	48*
				Pace	S	9
				Paradiso	S	9
				Ringo	S	9
		108	Milazzo	Archi	S	7
				Barcellona	V	7
				Bauso	S	9
				Calderà	S	10
				Casino	S	7
				Fondaco nuovo	V	7
				Milazzo	S	19* P 2
				Spadafora	S	10
				Vaccarella	P	8
		109	Patti	Brolo	S	6
				Capo d'Orlando	S	6
				Forno	V	7
				Gioiosa	S	5
				Olivieri	S	9
				Patti	S	7
				Patti	P	8
				Patti	V	7
		110	Peloro	Acqualadroni	S	9
				Ganzirri	S	6
				Marmora	S	5
				Mortelle	S	9
				Peloro	S	5
				Spartà	V	9
				Torremuzza	S	7
		111	S. Stefano	Caronia	S	5
				S. Agata	S	8
				S. Stefano	S	8
				S. Stefano	V	7
				Torre Lauro	S	5
				Tusa	S	5

	Segue Messina	112	S. Teresa.	Ali	S	7
				Baracche	V	9
				Giardini	S	9
				Letojanni	S	7
				Nizza	S	7
				S. Alessio	S	6
				S. Teresa	S	9
		113	Tremestieri	Galati	S	7
				Gazzi	S	11*
				Mili	S	9
				S. Paolo	S	9
				Scaletta	S	9
				Tremestieri	V	9
34	Milano	114	Bergamo	Bergamo	V	13
				Clusone	V	9
				Piazza Brembana	V	9
		115	Milano	Busto Arsizio	V	9
				Lodi	V	5
				Magenta	V	7*
				Milano	S	28*
				Milano	V	33*
				Monza	V	7
35	Napoli	116	Castellamare	Castellamare	S	36*1
				Castellamare	P	7
				Castellamare	V	9
				Equa	S	5
				Porto Carello	S	5
				Vico Equense	S	5
		117	Ischia	Casamicciola	S	7
				Chiaiolella	S	5
				Forio	S	5
				Ischia	S 5	V 2
				Ischia	M	5
				Ponza	S 7	P 2
				Procida	S 4	M 5
				S. Angelo	S	5
				Terra Zappata	S	7
				Ventotene	S	5
		118	Mergellino	Bagnoli	S	6
				Capo Posilipo	P	7
				Leone	S	38*
				Leone	V	7
				Mergellina	P	5
				Nisida	P	6

	Segue Napoli	119	Napoli I	Napoli Centrale	S	104*
		120	Napoli II	Napoli.	P	80*
				Napoli.	M	16*
		121	Napoli III	Napoli Dogana	S	57*
				Napoli Magazzini Generali	S	15*
		122	Napoli IV	Cardito	V	6
				Napoli.	V	52*
		123	Portici	Granatello	S 11*	P 2
				Miranda	S	18*
				Portici.	V	7
				S. Giovanni Teduccio	S	10*
				Torre del Greco	S 12*	P 2
		124	Pozzuoli	Baia	S 6	P 2
				Cuma	S	5
				Fusano	S	5
				Lucrino	S	5
				Miliscola	S	7
				Patria	S	5
				Pozzuoli.	S 13*	P 5
				Pozzuoli.	V	7
				Torre Fumo	S	5
		125	Sorrento	Cappuccini	V	9
				Capri Marina	S	13
				Colli	S	5
				Massalubrense	S	5
				Meta	S	8
				Nerano	S	5
				Piano di Sorrento	S	7
				Piroli	S	5
				Sorrento	S	9
				Sorrento.	M	7
		126	Torre Annunziata	Capo Uncino	S	5
				Torre Annunziata	S	31*
				Torre Annunziata	P	9
				Torre Annunziata	V	7
36	Novara	127	Novara	Arona	V	13*
				Novara	V	9
				Varallo	V	9
				Vercelli	V	9

37	Orbetello	128	Castiglione della Pescaia	Castiglione della Pescaia	S	7
				Castiglioni	S	5
				Follonica	S	7
				Follonica	V	5
				Grosseto	V	7
				Torre Rocchette	S	5
				Torre S. Rocco	S	5
				Torre Troia	S	5
		129	Orbetello	Cala di Forno	S	5
				Giglio (Isola)	S	5
				Graticciaia	S	5
				Orbetello	V	11*
				Porto Ercole	S	5
				Porto S. Stefano	S	7 P 3
				S. Liberata	S	5
				Talamone	S	5
				Torre Cannelle	S	5
				Torre Saline	S	5
				Torre Tagliata	S	5
38	Padova	—	—	Padova	V	15*
		130	Treviso	Crespano	V	9
				Pederobba	V	7
				Treviso	V	15*
39	Palermo	131	Cefalù	Arranciotto	S	5
				Campofelice	S	5
				Cefalù	S	9
				Cefalù	V	6
				Finale	S	7
				S. Ambrogio	S	5
		132	Palermo I	Magione	S	64*
				S. Erasmo	S	5
		133	Palermo II	Arsenale	S	113*
				Palermo	V	14*
		134	Palermo III	Arenella	P	7
				Mondello	S	6
				Palermo	P	31*
				Sferzacavallo	S	7
				Tommaso Natale	V	6
				Ustica	S	5
				Vergine Maria	S	5

	Segue Palermo	135	Termini	Fondachiello	S	5
				S. Nicola	S	5
				Termini	S	15
				Termini	V	7
				Trabia	S	5
		136	Terrasini	Balestrate	S	5
				Capaci	V	6
				Isola delle Femmine	S	7
				Partinico	V	7
				S. Cataldo	S	5
				Scavo Carini	S	7
				Terrasini	S	7
		137	Villabate	Aspra	S	5
				Bandita	S	7
				Ficarazzelli	S	7
				Porticello	P	7
				Villabate	V	7
40	Parma	—	—	Parma	V	9
				Piacenza	V	10*
				Salsomaggiore	V	6
41	Perugia	—	—	Perugia	V	10
				Terni	V	8
		138	Arezzo	Arezzo	V	6
				Città di Castello	V	7
				Rassina	V	8
				S. Giov. Valdarno	V	7
				S. Sepolcro	V	8
42	Pieve di Cadore	139	S. Stefano Comelico	Monte Croce di Padula	V	11
				Ponte Padula	V	9
				Presenaio	V	9
				S. Stefano Comelico	V	9
				Sappada	V	9
		140	Tai di Cadore	Auronzo	V	9
				Forno di Zoldo	V	7
				Pelus S. Marco	V	11
				S. Vito di Cadore	V	13*
				Tai di Cadore	V	9

43	Pisa	141	Cecina	Bibbona	S	5
				Bocca Cecina	S	7
				Castiglioncello	S	5
				Cecina	V	5
				Ponte Ginori	V	6
				Saline Volterra	S	12*
				Saline Volterra	V	11
				Vada	S	6
		142	Lucca	Forte dei Marmi	S	6
				Lucca	V	9
				Migliarino	S	5
				Ruosina	V	5
				Secco Motroni	V	6
				Torre Motroni	S	5
				Viareggio	S	10
		143	Piombino	Baratti	S	5
				Castagneto	S	5
				Piombino	S	13* P 3
				Piombino	V	7
				S. Vincenzo	S	7
				Torre Mozza	S	5
		144	Pisa	Bocca d'Arno	S	7
				Bocca Serchio	S	5
				Mezzapiaggia	S	7
				Pisa	V	12*
				Pontedera	V	7
44	Pizzo	145	Pizzo	Castiglione	S	5
				Nicastro	V	6
				Pizzo	S	8
				Pizzo	V	9
				S. Eufemia	S	7
				S. Venere	S	7
		146	Tropea	Briatico	S	5
				Nicotera	S	7
				Tropea	S	9
				Vaticano	S	5
45	Porto Empedocle	147	Licata	Licata	S	17* P 3
				Licata	V	7
				Palma Montechiaro	S	6
				Piè la Guardia	S	5
				Punta Bianca	M	7
				Rocca S. Nicola	S	5
				Torre Gaffi	M	6

	Segue Porto Empedocle	148	Porto Empedocle	Acquedolci	M	7
				Bovo Marina	S	5
				Fiume Naro	S	5
				Girgenti	V	7
				Lampedusa	S 6	P 2
				Porto Empedocle	S	28*
				Porto Empedocle	P	12
				Realmonte	S	5
				Siculiana	S	6
		149	Sciacca	Arenella	S	5
				Maragani	P	7
				Pontaccio	S	5
				Porto Palo	S	6
				Sciacca	S 8	P 2
				Sciacca	V	7
				Seccagrande	M	6
46	Potenza	150	Maratea	Acquafredda	S	5
				Castrocucco	S	5
				Lauria	V	7
				Maratea	S	6
		151	Potenza	Ferrandina	V	7
				Metaponto	S	7
				Policoro	S	5
				Potenza	V	9
				Rionero	V	7
				Stanzano	S	7
47	Ravenna	152	Cervia	Bevano	S 9	P 2
				Cervia	S	21*
				Saline	V	9
				Savio	S 7	P 2
				Tagliata	S	6
		153	Porto Corsini	Fiumiuniti	S 5	P 2
				Porto Corsini	S 15*	P 4
				Punta Ravenna	S	7
		154	Ravenna	Primaro	S 9	P 2
				Ravenna	S 23*	P 2
				Ravenna	V	15
				S. Alberto	V	7

48	Reggio Calabria	155	Bovalino	Ardore	S	5
				Bianco	S	5
				Bianco	V	6
				Bovalino	S	7
				Brancaleone	S	6
				Capo Bruzzano	S	6
				Palizzi	S	6
				Spartivento	S	5
		156	Melito Porto Salvo	Amendolea	S	5
				Bova	S	7
				Melito	S	5
				Melito	V	7
				Riace al Capo	S	5
				Saline	S	6
				S. Elia	S	5
		157	Palmi	Bagnara	S	7
				Favazzina	S	6
				Gioia Tauro	S	7
				Gioia Tauro	P	3
				Grugno	P	7
				Palmi	S	5
				Palmi	V	7
				Pietre Nere	S	5
				Ravagliosa	S	5
				S. Ferdinando	S	5
		158	Pellaro	Case Bruciate	S	6
				Fornaci	S	5
				Lazzaro	S	7
				Pellaro	S	7
				Pellaro	M	8
				Pellaro	V	7
				S. Gregorio	S	5
				S. Leo	S	6
		159	Reggio Calabria	Candeloro	S	15*
				Gallico	S	7
				Palmara	S	5
				Pintemele	S	5
				Reggio C.	S	20*
				Reggio C.	P	5
				Reggio C.	V	9
				Sbarre	S	9
		160	Roccella Ionica	Caulonia	S	5
				Gerace	S	6
				Gioiosa	S	5
				Monasterace	S	5
				Riace Stilo	S	5
				Roccella	S	5
				Roccella	V	7
				Siderno	S	7

	Segue Reggio Calabria	161	Villa S. Giovanni	Acciarello	S	5
				Cannitello	S	5
				Catona	S	7
				Chianalea	P	5
				Passocaracciolo	S	5
				Pezzo	S	5
				Pezzo	V	7
				Portcello	S	5
				Scilla	S	7
				Villa S. Giovanni	S	7
				Villa S. Giovanni	M	7
	Rimini	162	Cattolica	Cattolica	S	9
				Cattolica	V	6
				Fiorenzuola	S	9
				Monte Scudo	V	7
				Torre Fenile	S	7
				Torre Trinità	S	6
		163	Cesenatico	Cesena	V	9
				Cesenatico	S 15*	P 3
				Cesenatico	V	6
				Cusercoli	V	7
				Due Bocche	S	5
				Torre Bellaria	S	7
				Torre Pedrera	S	9
40		164	Pesaro	Fano	S	11*
				Fosso	S	5
				Fossombrone	V	9
				Marotta	S	7
				Pesaro	S	15*
				Pesaro	V	9
				Torrette	S	5
		165	Rimini	Colonna	S	5
				Marecchia	S	7
				Pietracuta	V	7
				Rimini	S 19*	P 3
				Rimini	V	7
50	Rodi	166	Rodi	Peschici	P	7
				Rodi	S 11*	P 3
				S. Menaio	S	5
				Spinale	S	5
				Varano	S	5
				Vico Garganico	V	6

	Segue Rodi	167	S. Nicandro.	Caporale.	S	6
				Fortore	S	6
				Lesina	S	7
				S. Nicandro	V	6
				Torre Mileto	S	6
		168	Vieste . . .	Campi.	S	5
				Pugnochiuso	S	5
				S. Felice	S	5
				Scialmarino	S	5
				Vieste	S 7	P 3
				Vignanotica	S	5
51	Roma	169	Civitavecchia	Civitavecchia	S	33*
				Civitavecchia	P	11
				Civitavecchia	V	7
				Corneto	V	7
				Marangone.	S	5
				Montalto.	V	7
				Palo	S	7
				Saline.	S	12*
				S. Marinella	S	7
				Valdalica.	S	6
		170	Roma I . . .	Roma (interna)	V	15*
				Termini	S	9
				Tivoli.	V	7
				Viterbo	V	9
		171	Roma II . . .	Anzio	S	10
				Fiumicino	S 15*	P 3
				Ripagrande.	S	19*
				Roma (esterna)	V	11
				Torre Astura.	V	7
				Torre Vaianica	S	5
		172	Velletri . . .	Cori	V	9
				Frosinone	V	7
				Terracina	S	7
				Torre Badino.	S	5
				Torre Vittoria	S	5
				Velletri	V	7
52	Rovigo	173	Porto Levante	Porta Caleri	S 3	P 4
				Porto Fossone	S 3	P 6
				Porto Levante	S 2	P 6
				Rosolina.	V	6
				Rovigo	V	9

	Sopra Rovigo	174	Porto Tolle	Gnocca	P	10*
				Maestra	S	4 P 6
				Porto Tolle	P	7
				Rivà	V	6
				Scardovari	P	8
		175	Amalfi	Amalfi	S	10
				Amalfi	V	6
				Conca Marina	S	5
				Maiori	S	9
				Positano	S	5
				Praiano	S	5
		176	Capitello	Camerota	S	5
				Capitello	S	6
				Sapri	S	5
				Scario	S	5
				Vibonati	V	7
53	Salerno	177	Castellabate	Agnone	S	5
				Agropoli	S	5
				Castellabate	S	6
				Ogliastro	S	5
				Rutino	V	7
				S. Marco	S	5
		178	Cava dei Tirreni	Cava	V	9
				Cetara	S	7
				S. Marzano	V	9
				Vietri	S	6
		179	Pisciotta	Acciarolo	S	5
				Ascea	S	5
				Palinuro	S	5
				Pioppi	S	5
				Pisciotta	S	6
				Vallo di Lucania	V	7
		180	Salerno	Angelara	S	5
				Eboli	V	6
				Pesto	S	5
				Polla	V	6
				Salerno	S	21*
				Salerno	P	6
				Salerno	V	9

54	Salò	181	Anfo	Anfo	L	7
				Bagolino	V	23*
				Hano	V	17*
				Ponte Caffaro	V	13*
		182	Gargnano	Bocca Paolone	V	7
				Casello	V	13
				Coste	V	9
				Gargnano	V	9
		183	Limone	Limone	L	28*
				Malcesine	L	7
				Navene	L	9
				Riamoil	L	9
				Riva di Trento	S	8
				Torbole	S	2
		184	Salò	Eno	V	13
				Lavenone	V	11
				Maderno	V	9
				Salò	V	8
		185	Vesio	Limone	V	7
				Tignale	V	7
				Vesio	V	15
55	San Donà di Piave	186	Burano	Burano	P	8
				Cavallino	S 3	P 4
				Punta Sabbioni	S	10
				S. Felice	S	14*
				Treporti	P	13*
		187	Caorle	Bascleghe	S 3	P 5
				Caorle	S	5
				Caorle	P	7
				Cà Pineda	S	7
				Falconera	P	7
				Ghebbo Grancio	S 5	P 1
				S. Marco	S 2	P 3
				S. Margherita	S 3	P 4
		188	Cava Zuccherina	Cava Zuccherina	V	6
				Cortelazzo	S 4	P 7
				Piave Vecchio	S	7
				S. Croce	S	7
				S. Donà di Piave	V	9

56	Sassari	189	Sassari	Alghero	S	9
				Castelsardo	V	11
				Porto Conte	P	6
				Porto Torres	S 15*	P 3
				Sassari	V	15*
				Sorso	V	7
				Torre Salina	S	6
		190	Nuoro	Cala di Gonone	S	5
				Nuoro	V	7
				Orosei	S	7
				Siniscola	S	7
57	Savona	191	Albenga	Alassio	S 7	P 2
				Albenga	S	5
				Albenga	V	6
				Andora	S	5
				Ceriale	S	5
				Finalmarina	S	7
				Loano	S	7
				Pietra Ligure	S	5
				Varigotti	S	5
		192	Savona	Albissola	S	7
				Fornaci	S	5
				Noli	S	5
				Savona	S	47*
				Savona	P	10
				Savona	V	7
				Spotorno	S	5
				Vado	S	7
		193	Voltri	Arenzano	S	7
				Celle	S	5
				Cogoleto	S	9
				Pegli	S	5
				Prà	S	7
				Varazze	S	5
				Voltri	S	11
				Voltri	V	6
58	Siracusa	194	Augusta	Agnone	S	7
				Augusta	S 13*	P 4
				Augusta	V	7
				Brucoli	S	7
				Brucoli	M	6
				Cantera	M	6
				Magnesi	M	6
				Palazzetti	S	6
				Priolo	S	7
				S. Calogero	S	6
				S. Croce	S	6

Segue Siracusa	195	Avola	Avola	S	7
			Avola	V	7
			Calabernardo	S	7
			Capo Negro	S	7
			Fontane Bianche	S	7
			Lognina	S	7
	196	Pachino	Capo Passero	P	7
			Marzamemi	S	7
			Pachino	V	6
			Porto Paolo	S	6
			Punta Formiche	S	6
			Vendicari	S	7
	197	Pozzallo	Cerciollo	S	5
			Donnalucata	S	6
			Porto Ulisse	P	7
			Pozzallo	S 12	P 2
			Pozzallo	V	7
			Puntacorvo	S	5
			Sampieri	S	5
			S. Maria Fugallo	S	6
	198	Siracusa	Cappuccini	S	6
			Maddalena	S	5
			Massa Olivieri	M	6
			S. Antioco	S	6
			S. Panagia	S	6
			Siracusa	S	25*
			Siracusa	P	12
			Siracusa	V	7
			Stentino	S	6
			Torrenza	S	6
Sondrio	199	Bormio	Bormio	V	15
			Semogo	V	13
			Stelvio	S	6
	200	Chiavenna	Campodolcino	V	11
			Chiavenna	V	19*
			Montespluga	S	6
			Villa di Chiavenna	V	35*
	201	Grossotto	Grossotto	V	37*
			Le Prese	V	13
			Vervio	V	25*
	202	Madonna di Tirano	Madonna di T. I.	V	37*
			Madonna di T. II	S	9
			Sernio	V	15
			Stazzona	V	15

	Segue Sondrio	203	Morbegno	Isola Masino	V	11
				Morbegno	V	9
				S. Martino	V	15
		204	Novate	Delebio	V	11
				Gordona	V	29*
				Novate	V	15
		205	Sondrio	Chiesa	V	29*
				S. Pietro	V	11
				Sondrio	V	15
		206	Tresenda	Casacce	V	25*
				Teglio	V	17
				Tresenda	V	21*
60	Spezia	207	Levanto	Bonassola	S	5
				Corniglia	S	6
				Deiva	S	5
				Framura	S	5
				Levanto	S	6
				Levanto	V	6
				Manarola	S	5
				Monterosso	S	6
				Rio Maggiore	S	5
				Vernazza	S	5
		208	Massa	Avenza	S	8
				Castelnuovo	V	5
				Massa	V	6
				S. Giuseppe	S	7
		209	Spezia	Fezzano	S	7
				Grazie	S	7
				Lerici	S	9
				Marinella	S	5
				Pertusola	S	7
				Porto Venere	S	6
				Porto Venere	P	7
				S. Bartolomeo	S	9
				S. Croce	S	5
				S. Terenzio	S	5
				S. Vito	S	7
				Spezia	S	37*
				Spezia	P	10
				Spezia	V	6
				Stagnoni	S	9
				Telaro	S	5

61	Taranto	210	Gallipoli	Casarano	V	6
				Gallipoli	S 10* P	5
				Nardò	V	7
				Torre Alto	S	5
				Torre Cesaria	S	5
				Torre Inserraglio	S	5
				Torre Lapillo	S	5
				Torre Suda	S	5
				Ugento	S	5
		211	Manduria	Manduria	V	7
				Torre Columena	S	5
				Torre Mulini	S	5
				Torre Ovo	S	5
				Torre Sassole	S	5
		212	Taranto	Ginosa	S	5
				Massafra	V	6
				S. Vito	S	5
				Taranto	S	19*
				Taranto	P	10
				Taranto	V	11
				Torre Lato	S	5
				Torre S. Francesco	S	5
62	Terranova di Sicilia	213	Vittoria	Macchiatonda	S	8
				Mazzarelli	S	6
				Punta Braccetto	S	7
				Punta Secca	S	5
				Scoglitti	S 9 P	3
				Vittoria	V	7
		214	Terranova	Caltanisetta	V	10
				Durillo	S	6
				Falconara	S	6
				Gela	S	5
				Licea	S	5
				Manfria	S	6
				Terranova	S 9 P	3
				Terranova	V	7
63	Tolmezzo	215	Tolmezzo	Comeglians	V	7
				Forni Avoltri	V	9
				Paluzza	V	7
				Paularo	V	9
				Timau	V	10
				Tolmezzo	V	7

	Segue Tolmezzo	216	Pontebba	Chiusaforte	V	9
				Moggio	V	9
				Pontebba	S	20*
				Resia	V	19*
64	Torino	217	Bardonecchia	Bardonecchia	V	48*
				Bousson	V	8
				Clavières	V	9
				Melezet	V	7
				Oulx	V	10
		218	Lanzo	Ceres	V	9
				Lanzo	V	9
				Locana	V	11
		219	Susa	Bard	V	11
				Exiles	V	7
				Ferrera	V	8.
				Gieglione	V	8
				Susa	V	12
		220	Torino	Bobbio Pellice	V	16*
				Praly	V	9
				Torino	S	39*
				Torino	V	21*
				Moncalieri	S	18*
65	Trapani	221	Castellammare del Golfo	Alcamo	V	7
				Canalotto	S	5
				Castellammare	S 9	P
				Castelluccio	S	5
				S. Vito Capo	S	6
				Scopello	P	6
		222	Marsala	Casa Gill	S	6
				Giardinello	S	9
				Kamma	V	5
				Marsala	S	27*
				Marsala	P	5
				Marsala	V	9
				Pantelleria	P 2	V 5
				Porticello	S	6
				Scauri	V	5
				Sibiliana	S	6
				Villa Lipari	S	7

	Segue Trapani	223	Mazzara	Capo Feto	S	8
				Castelvetrano	V	7
				Granitola	S	9
				Marinella	S	6
				Mazzara	S 13*	P 1
				Mazzara	V	9
				Trefontane	S	5
		224	Trapani	Bonagia	S	5
				Cornino	S	5
				Favignana	S	8
				Levanzo	S	5
				Marettimo	S	5
				Porto S. Giuliano	S	7
				Salina Infersa	P	5
				S. Francesco	S	7
				S. Teodoro	S	8
				Torre Nubia	P	5
				Trapani	S	33*
				Trapani	P	15*
				Trapani	V	9
	Udine	225	Marano	Ansocorno	P	6
				Canalmuro	S 3	P 8
				Marano	P	7
				Porto Lignano	S 3	P 5
				Porto Tagliamento	S 2	P 4
				S. Andrea	S 2	P 4
		226	Palmanova	Talmico	S	28*
				Palmanova	V	13
				Privano	S	28*
				S. Maria la Longa	V	9
				Trevignano	S	22*
66		227	S. Giorgio Nogaro	Bagnaria Arsa	V	9
				Campo Lunghetto	S	17*
				Castions Mure	S	19*
				S. Giorgio Nogaro	V	14
				Tre Ponti	S	19*
		228	S. Giovanni Manzano	Medinzza	S	19*
				S. Andrat	S	18*
				S. Giovanni Manzano	V	13
				Villanova	S	22*
				Visinale	S	15*
		229	Udine	Buttrio	V	9
				Casarza	V	7
				Udine	S	11*
				Udine	V	12

67	Varese	230	Casanova. .	Bizzarone	S	31*
				Casanova	V	13
				Rodero	S	33*
				Somazzo.	S	22*
				Uggiate	V	9
		231	Gerbo . . .	Drezzo	S	19*
				Gerbo.	V	15
				Molini.	S	19*
				Ronago	S	21*
				Serafino	S	19*
		232	Porto Ceresio	Besano	V	9
				Brusimpiano	S	17*
				Casa Moro.	S	15*
				Montecasolo	V	21*
				Porto Ceresio.	S 15* P	5
		233	Varese. . .	Arcisate	V	9
				Ghirla.	V	11
				Malnate	V	13
				Varese	V	18*
		234	Viggiu. . .	Clivio	S	25*
				Gaggiolo.	S	31*
				Saltrio	S	29*
				Viggiu	V	15
68	Venezia	235	Chioggia . .	Cà Lino	P	10
				Caroman.	S 3 P	6
				Chioggia 1ª.	P	15*
				Chioggia 2ª.	S	7
				Chioggia 3ª.	P 2 V	6
				Peilestrina	S	7
				Sottomarina	S	10
		236	Malamocco .	Alberoni.	P	15*
				Alberoni.	S	10
				Cà Paroletti	V	7
				Malamocco.	S	7
				Porto Secco	S	7
				Valgrande	S 3 P	5
		237	Venezia I. .	Giudecca.	S 28* P	2
				Lido Porto.	P	13*
				Lido Terra.	S	10
				Murano	S 3 P	2
				S. Andrea del Lido . . .	S 3 P	5
				S. Erasmo	P	6
				S. Erasmo	S	8

	Segue Venezia	238	Venezia II	Ancoraggio	S	46*
				Salute	P	55*
		239	Venezia III	Marittima	S	73*
				S. Chiara	P	14*
		240	Venezia IV	Mestre	V	7
				Venezia città	P 4 V	19*
69	Ventimiglia	241	Oneglia	Arma	S	6
				Cervo	S	5
				Diano Marina	S	5
				Oneglia	S	8
				Oneglia	V	7
				Porto Maurizio	S	8
				Riva Ligure	S	5
				S. Lorenzo	S	5
				S. Remo	S	7
				S. Remo	M	8
				S. Remo	V	7
				Torre Marmi	S	5
		242	Piena	Mortola Superiore	V	9
				Olivetta	V	11
				Piena	V	15*
				Pigna	V	9
				Rocchetta Nervina	V	7
				Torre S. Pancrazio	V	7
		243	Ventimiglia	Beniamino	M	9
				Bordighera	S	6
				Grimaldi	S	12*
				Latte	S	9
				Ospedaletti	S	6
				Ventimiglia I	S	18*
				Ventimiglia II	S	9
				Ventimiglia	V	7
70	Verona	244	Bellori	Bellori	V	9
				Chiesanuova	V	9
				Fosse	V	9
				S. Anna di Alfaedo	V	9
				S. Francesco	V	9
		245	Caprino Veronese	Caprino	V	9
				Castelletto di Brenzone	V	13
				Ferrara Montebaldo	V	13
				Malcenise	V	19*
				Spiazzi	V	9

	Segue Verona	246	Giazza	Giazza	V	21*
				Mereri	V	18*
				Selva di Progno	V	11
		247	Erbezzo	Erbezzo	V	30*
				Scandole	V	15*
				Vallene	V	13
		248	Peri	Ala	S	12*
				Belluno Veronese	S 8	V 9
				Coste	V	15
				Ossenigo	S 12	P 7
				Peri	V	9
		249	Verona	Pescantina	V	7
				Verona	S	11
				Verona	V	19*
71	Vicenza	250	Recoaro	Cumpo d'Albero	V	17*
				Recoaro	V	17*
				Staro	V	19*
				Valdagno	V	9
		251	Schio	Pian della Fugazza	V	13*
				Pioveno	V	9
				Schio	V	9
				Valle dei Signori	V	15
				Vicenza	V	15*
		252	Seghe di Velo	Castana	V	11
				Lastebasse	V	11
				Posina	V	15*
				S. Pietro Val d'Astico	V	15
				Seghe di Velo	V	9

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera.

189

PARTE 3ª 34ª **1897** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 agosto.

LUGLIO 1°. — R. Decreto relativo all'esame speciale dei tenenti veterinari che aspirano all'avanzamento a scelta, *pag.* 473.
» 22. — Spese d'ufficio per le direzioni e gli uffici del genio per l'esercizio finanziario 1897-98, *pag.* 474.
AGOSTO 20. — Corso d'istruzione per militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie, *pag.* 475.
» 20. — Soppressione d'infermerie di presidio, *pag.* 476.
» 20. — Liquidazione delle somme ricavate dalla vendita dei cavalli lasciati in Italia dagli ufficiali presunti morti in Africa, *pag.* 476.

Atto N. **164**. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto relativo all'esame speciale dei tenenti veterinari che aspirano all'avanzamento a scelta.** — 1° luglio,

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1896, N. 254, sull'avanzamento nel R. esercito.

Ritenuta la necessità di determinare fin d'ora in via provvisoria, nell'attesa del regolamento da emanare per la esecuzione della legge stessa, le norme per l'applicazione dell'articolo 36, 2° comma della legge in quanto concerne l'avanzamento a scelta dei tenenti del corpo veterinario militare.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'esame speciale contemplato dall'articolo 36 della legge 2 luglio 1896, N. 254, per i tenenti del corpo veterinario militare, riconosciuti idonei all'avanzamento per anzianità, i quali aspirano alla promozione a scelta, consisterà nello svolgimento verbale di temi di medicina veterinaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1897.

UMBERTO.

Pelloux.

1 SET 97

N. **165**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Spese d'ufficio per le direzioni e gli uffici del genio per l'esercizio finanziario 1897-98**. — 22 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito e gli altri Regi Decreti 28 luglio 1895 e 5 gennaio 1896 portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 8 luglio 1897, N. 250, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1897-98;

DECRETA QUANTO APPRESSO:

Art. 1. Le spese d'ufficio durante l'esercizio dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898 per le direzioni ed uffici del genio sono stabilite come dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2. A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio, secondo lo stato di previsione delle spese per il Ministero della guerra durante l'esercizio finanziario 1897-98 al capitolo 12.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Roma, 22 luglio 1897. *Il Ministro* — PELLOUX.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni ed uffici del genio durante l'esercizio finanziario 1897-98.*

Direzione del genio	di Alessandria	L.	4,600
Id.	di Ancona	»	4,800
Id.	di Bari	»	3,300
Id.	di Bologna	»	4,000
Id.	di Firenze	»	3,300
Id.	di Genova	»	5,500
Id.	di Messina	»	4,500
Id.	di Milano	»	3,200
Id.	di Napoli	»	4,500
Id.	di Roma	»	13,800
Id.	di Spezia	»	1,800
Id.	di Taranto	»	1,500
Id.	di Torino	»	5,000
Id.	di Venezia	»	2,000
Id.	di Verona	»	6,000
Direzione delle officine di Pavia		»	1,000
Ufficio straordinario di Fontana Liri		»	750
Id. del genio militare di Maddalena		»	600
	Totale	L.	70,150

N. **166**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso d'istruzione per militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie.** — 20 agosto.

Nell'intento di aumentare il concorso degli allievi fuochisti militari, di renderne più perfetta l'istruzione e di assicurare che essi conservino l'acquisita attitudine anche negli ultimi anni di loro permanenza nelle classi in congedo dell'esercito permanente, il Ministero, previ accordi colle società esercenti le grandi reti ferroviarie del regno, ha determinato di introdurre le seguenti modificazioni nelle disposizioni relative al corso d'istruzione per i militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie (*Atto* N. 348 della *Raccolta*, modificato dagli *Atti* N. 172, del 1894 e N. 179 del 1896):

N. 4. — *Dopo le parole*: e di cavalleria, *porre*: e della brigata ferrovieri.

N. 4, comma *d*). — *Dopo le parole*: come soldati, *aggiungere*: e facciano volontaria rinunzia a fruire delle eventuali anticipazioni di invio in congedo fino a che non abbiano ultimato il corso e subiti i prescritti esami.

N. 7, 1° alinea. — *Alle parole*: riceveranno dalla commissione stessa un attestato di idoneità al servizio di fuochista, *sostituire*: avranno diritto a fruire delle condizioni specificate nel successivo N. 23.

4° e 5° alinea. — Sopprimerli.

N. 8. — Al 1° alinea *sostituire il seguente*:

I comandanti di reggimento di fanteria e di cavalleria, ed il comandante della brigata ferrovieri faranno conoscere ai loro dipendenti i vantaggi che possono ricavare col frequentare il corso dei militari aspiranti fuochisti, manifestando però in pari tempo i corrispondenti oneri cui essi si sottopongono, giusta quanto è specificato nel N. 4 comma *d*) e nei seguenti N. 13, 14, 15, 21, 22 e 23.

Dopo il N. 20 *aggiungere*:

21. I fuochisti militari in congedo illimitato, finchè rimangono ascritti all'esercito permanente, possono essere chiamati in servizio, per ordine del Ministero della guerra, con semplice precetto personale, sia per l'istruzione loro da fuochisti, sia per fare fronte ad eventuali necessità del servizio ferroviario.

22. I detti fuochisti durante la loro permanenza in congedo illimitato e nelle classi dell'esercito permanente, saranno dispensati da qualsiasi altra chiamata e saranno perciò forniti del mod. N. 5 per gli impiegati ferroviari.

23. In seguito a convenzioni fissate fra il Ministero della guerra e le grandi società ferroviarie esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, sono state stabilite le seguenti condizioni a vantaggio dei fuochisti militari:

a) Le società suindicate hanno obbligo, nelle nuove assunzioni in servizio di fuochisti, di dare, a parità di condizioni, la preferenza ai fuochisti militari facenti ancora parte dell'esercito permanente e che ne facciano domanda entro i primi tre mesi dopo il loro congedamento, e che presentino le condizioni di moralità, di attitudine fisica, di età e capacità prescritte dai regolamenti.

b) Le società corrisponderanno al fuochista militare che avrà fatto il corso nelle proprie scuole, e sarà stato riconosciuto idoneo nella condotta delle locomotive, fino a che non faccia parte del personale stabile di una delle tre società ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, un premio di lire 150 per ogni anno che il fuochista stesso passerà in congedo illimitato rimanendo ascritto alle classi dell'esercito permanente.

c) Ai fuochisti militari chiamati temporaneamente in servizio saranno corrisposte le indennità inerenti alle loro funzioni, senza pregiudizio dell'assegno fisso annuo delle lire 150 di cui al precedente comma *b*).

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. **167**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Soppressione d'infermerie di presidio**. — 20 agosto.

A datare dal 1° settembre p. v. l'infermeria presidiaria di Teramo è soppressa. *Per il Ministro* — AFAN DE RIVERA.

N. **168**. — COLONIA ERITREA. — **Liquidazione delle somme ricavate dalla vendita dei cavalli lasciati in Italia dagli ufficiali presunti morti in Africa**. — 20 agosto.

Il Ministero ha determinato che le somme ricavate dalla vendita dei cavalli lasciati in Italia dagli ufficiali presunti morti nei combattimenti in Africa dello scorso anno, e che, a' sensi del n. 2 delle norme esecutive che fanno seguito al Regio Decreto 9 aprile 1896 (*Atto* n. 79), sono dimostrate in bilancio dai corpi rispettivi, siano da queste eliminate dai propri conti, accreditandole in conto corrente al deposito della colonia Eritrea, al quale saranno dal Ministero date particolari istruzioni per la liquidazione delle somme stesse.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 settembre.

AGOSTO	6.	— R. Decreto N. 399 portante modificazioni al regolamento per l'applicazione della legge per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli del R. esercito, *pag.* 477.
»	11.	— R. Decreto N. 395 che stabilisce il servizio territoriale militare in generale e quelli di artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato militare, *pag.* 482.
»	11.	— R. Decreto col quale gli scrivani locali assumono la denominazione di « ufficiali di scrittura » e che stabilisce il numero e la divisione in classi dei medesimi, *pag.* 490.
»	11.	— R. Decreto che stabilisce il numero e la divisione in classi degli assistenti locali, *pag.* 491.
»	11	— R. Decreto relativo alla soppressione dell'opificio d'arredi militari ed al riordinamento dei magazzini centrali militari, *pag.* 492.
»	13.	— R. Decreto N. 390 relativo al pareggiamento degli studi dei collegi militari e degli istituti tecnici, *pag.* 494.
»	13.	— R. Decreto relativo alla durata degli studi nei collegi militari e che fissa i limiti di età per esservi ammessi, *pag.* 495.
»	13.	— R. Decreto N. 391 che modifica le norme per le concessioni delle pensioni semigratuite negli istituti militari, *pag.* 496.
»	18.	— R. Decreto N. 392 relativo alle spese di pensione e di corredo per gli allievi dei collegi militari, *pag.* 496.
»	23.	— Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1893 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali, *pag.* 497.
»	25.	— Modificazioni al regolamento 12 giugno 1892 per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, *pag.* 503.
SETTEMBRE	1°.	— Modificazione al regolamento d'amministrazione, *pag.* 505.
»	3.	— Denominazione di ufficiali di scrittura assunta dagli scrivani locali, *pag.* 505.

Atto N. **399**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. Decreto N. 399 portante modificazioni al regolamento per l'applicazione della legge per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli del R. esercito.** — 6 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 giugno 1889, N. 6168 (serie 3ª) per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge approvato con Nostro Decreto del 29 agosto 1889 e successivamente modificato coi Nostri Decreti del 9 ottobre 1892 e del 26 febbraio 1893;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

9 SET. 97

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni al regolamento per l'applicazione della legge per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito.

All'alinea *c*) dell'articolo 23, *sostituire*:

c) inoltre in apposito registro mod. 6bis i comandanti di stazione annoteranno indistintamente e per ordine alfabetico dei loro proprietari, tutti i cavalli e cavalle, muli e mule, esclusi quelli muniti di certificato di non idoneità assoluta stabilito dall'articolo 21, di cui vengono in possesso persone del comune, nonchè tutti i cavalli e cavalle, muli e mule che dopo l'ultima rivista compiano due anni di età e possano quindi essere dichiarati non idonei per cause transitorie.

Le copie del prospetto e del registro saranno presentate alla commissione nella successiva rivista, od alla evenienza alla commissione incaricata della requisizione.

Il registro mod. 6bis dovrà essere rinnovato dopo ogni rivista generale quadrupedi.

Art. 30. Nel 1° comma, *alle parole*: in quel comune, *sostituire*: per quel comune; nel 2° comma *alle parole*: in detto comune, *sostituire*: per detto comune.

Art. 32. Al 3° alinea, *sostituire*:

I consiglieri provinciali durano in carica tre anni.

Art. 35. Al comma *e*), *sostituire*:

e) procedere al pagamento dei quadrupedi requisiti mediante boni esigibili nei modi di cui all'articolo 44.

All'art. 44 *sostituire*:

Art. 44. Ai proprietari, ai quali si requisiscono quadrupedi, verrà rilasciato un bono conforme al mod. N. 9, firmato dai due membri della commissione di requisizione, contenente la indicazione della somma devoluta al proprietario e del luogo ove questi intende esigere il bono.

I boni sono esigibili entro un mese in qualsiasi giorno a partire da quello successivo al loro rilascio, ma non oltre un mese dal rilascio stesso, in qualsiasi località che sarà preferita dal creditore, purchè in questa abbia sede un corpo del R. esercito od un ufficio postale. In quest'ultimo caso il pagamento verrà fatto a mezzo di vaglia postale da rimettersi al proprietario per mezzo dei carabinieri reali, i quali ritireranno contemporaneamente il bono da lui quitanzato.

Trascorso un mese i boni non potranno essere pagati senza autorizzazione ministeriale.

Art. 45. *Alle parole*: tenuto dai comuni ed il prospetto mod. N. 6, ecc., *sostituire*: tenuto dai comuni, il prospetto mod. N. 6 ed il registro mod. N. 6bis tenuti dall'arma dei carabinieri reali.

Art. 48. Nel secondo alinea, *alle parole*: ed all'articolo 75 del presente, *sostituire*: ed all'articolo 70 del presente.

Art. 57. *Alle parole*: sarà corrisposta una indennità di lire 10 per ogni quadrupede precettato, *sostituire*: sarà corrisposta un'indennità di lire 10, se presentano un quadrupede solo, di lire 7 per ogni quadrupede, se presentano due o più quadrupedi.

Art. 61. Al 2° alinea, *sostituire*:

Il pagamento sarà fatto mediante boni esigibili colle stesse norme di cui all'articolo 44 del presente regolamento.

Art. 65. *Alle parole*: di tosto informarne il corpo che lo aveva precettato, *sostituire*: di tosto informarne il comandante della stazione dei carabinieri reali aventi giurisdizione nel comune, rione, quartiere, sezione, ecc., ove trovasi abitualmente il quadrupede.

Titolo X. Disposizioni transitorie. Art. 74. *E' abolito.*

Modelli. *Aggiungere il* modello N. 6bis *conforme al seguente*:

MODELLO N. 6*bis*.

Commissione di rivista N.... alla dipendenza del distretto militare di.....

COMUNE DI .....

REGISTRO

dei cavalli e cavalle, muli e mule di cui sono venute in possesso persone del comune suddetto, e dei cavalli e cavalle, muli e mule esistenti nel comune stesso, i quali abbiano compiuto i due anni di età, dopo l'ultima rivista quadrupedi passata nell'anno.....

ANNOTAZIONI.

I cavalli e cavalle, muli e mule, che per qualsiasi ragione sono in aumento e quelli già esistenti sul prospetto mod. 6 del comune suddetto, saranno raggruppati in questo registro nelle seguenti categorie:

a) cavalli distinti, alla quale saranno ascritti tutti i cavalli e cavalle, sia da sella, sia da tiro, di prezzo superiore alle lire 1500;

b) cavalli da sella, alla quale saranno ascritti tutti i cavalli e cavalle, che hanno l'attitudine e sono già stati adibiti a tale servizio;

c) cavalli da tiro, alla quale saranno ascritti i cavalli e cavalle atti al tiro;

d) cavalli da soma, alla quale saranno assegnati i cavalli e cavalle, che sono già adibiti a tale servizio;

e) muli da tiro, *f*) muli da soma, } alle quali saranno rispettivamente assegnati i muli e mule, che sono atti al servizio da tiro o da soma.

I quadrupedi che sono impiegati in modo promiscuo, saranno assegnati a quella categoria per la quale si reputano più adatti.

I proprietari dei quadrupedi saranno inscritti sul registro seguendo l'ordine strettamente alfabetico, come nel prospetto N. 6, lasciando fra nome e nome e fra lettera e lettera uno spazio per inscrivervi le variazioni che possono successivamente avvenire

L'assegnazione dei quadrupedi secondo la loro attitudine (sella, tiro, soma) sarà fatta in base alle cognizioni personali del comandante la stazione dei carabinieri reali ed alle informazioni che egli potrà avere dai proprietari dei quadrupedi.

Non saranno inscritti in questo registro i cavalli e cavalle, muli e mule già stati dichiarati non idonei in modo assoluto al servizio militare, i proprietari dei quali siano muniti del certificato di non idoneità assoluta, stato rilasciato da commissioni di rivista.

COGNOME e NOME del proprietario	Domicilio del proprietario (1) — Residenza abituale del quadrupede (1)	1° Nome 2° Sesso 3° Età 4° Altezza 5° Mantello e segni particolari.	Quadrupedi aumentati dopo l'ultima rivista: cavalli	Quadrupedi aumentati dopo l'ultima rivista: muli	Attitudine dei quadrupedi aumentati dopo l'ultima rivista passata nel 189... giusta le deposizioni dei proprietari: Cavalli distinti	Cavalli: femmine: sella	Cavalli: femmine: tiro	Cavalli: femmine: soma	Cavalli: castrati: sella	Cavalli: castrati: tiro	Cavalli: castrati: soma	Cavalli: interi: sella	Cavalli: interi: tiro	Cavalli: interi: soma	Muli: castrati e femmine: tiro	Muli: castrati e femmine: soma	Muli: interi: tiro	Muli: interi: soma	Quadrupedi registrati con riserva avendo i proprietari dichiarato di presentarli in altri comuni: cavalli	Quadrupedi registrati con riserva avendo i proprietari dichiarato di presentarli in altri comuni: muli	Comune nel quale i proprietari hanno dichiarato di presentare i quadrupedi.
		1° 2° 3° anni 4° met.1, 3°																			
		1° 2° 3° anni 4° met.1, 3°																			
A Riportarsi . . .																					

(1) Il domicilio del proprietario e la residenza abituale del quadrupede debbono essere segnate non solo esattamente ma con abbondanza di particolari, affinchè proprietario e quadupede siano facilmente reperibili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dondena Reale, addì 6 agosto 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **170**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. Decreto N. 395, che stabilisce il servizio territoriale militare in generale e quelli di artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato militare**. — 11 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto in data 22 luglio 1897, N. 366, sulla circoscrizione territoriale militare del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio territoriale militare in generale e quelli di artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato militare saranno ordinati conforme è stabilito dalle tabelle annesse al presente decreto e, per ordine Nostro, firmate dal Ministro della guerra.

Art. 2.

Il Ministro della guerra determinerà la data nella quale ciascuna delle circoscrizioni indicate nella tabella stessa dovrà entrare in vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Cogne, addì 11 agosto 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

TABELLA N. 1

CIRCOSCRIZIONE *territoriale militare pel servizio generale.*

Corpi d'armata	Divisioni militari	Distretti militari	Circondari compresi in ciascun distretto militare
I Torino	Torino (1ª)	Torino	Torino.
		Pinerolo	Pinerolo, Susa.
	Novara (2ª)	Novara	Novara, Pallanza, Domodossola, Varallo.
		Vercelli	Vercelli, Biella.
		Ivrea	Ivrea, Aosta.
II Alessandria	Alessandria (3ª)	Alessandria	Alessandria, Acqui.
		Casale	Casale, Asti.
		Voghera	Voghera, Tortona, Novi.
		Pavia	Pavia, Mortara.
	Cuneo (4ª)	Cuneo	Cuneo, Saluzzo.
		Mondovì	Mondovì, Alba.
III Milano	Milano (5ª)	Milano	Milano, Abbiategrasso, Treviglio.
		Monza	Monza.
		Como	Como.
		Lodi	Lodi, Crema.
		Varese	Varese, Gallarate.
	Brescia (6ª)	Brescia	Brescia, Breno, Chiavari, Salò.
		Lecco	Lecco, Sondrio.
		Bergamo	Bergamo, Chiusone.
IV Piacenza	Piacenza (7ª)	Piacenza	Piacenza, Fiorenzuola, Bobbio.
		Cremona	Cremona, Casalmaggiore, Verolanuova.
		Parma	Parma, Borgo S. Donnino, Borgotaro.
		Reggio Emilia	Reggio Emilia, Guastalla.
	Genova (8ª)	Genova	Genova, Chiavari.
		Savona	Savona, Albenga, Porto Maurizio, San Remo.

V Verona	Verona (9ª)	Verona	Verona (provincia).
		Vicenza	Vicenza (provincia).
		Mantova	Mantova (provincia).
	Padova (10ª)	Padova	Padova (provincia).
		Rovigo	Rovigo (provincia).
		Venezia	Venezia (provincia).
		Belluno	Belluno (provincia).
		Treviso	Treviso (provincia).
		Udine	Udine (provincia).
VI Bologna	Bologna (11ª)	Bologna	Bologna, Vergato.
		Modena	Modena, Mirandola, Pavullo.
		Ferrara	Ferrara, Cento, Comacchio.
	Ravenna (12ª)	Ravenna	Ravenna, Lugo, Imola, Faenza.
		Forlì	Forlì, Cesena, Rimini, Rocca S. Casciano.
VII Ancona	Ancona (13ª)	Ancona	Ancona.
		Pesaro	Pesaro, Urbino.
		Macerata	Macerata, Camerino.
	Chieti (14ª)	Chieti	Chieti, Lanciano, Vasto.
		Teramo	Teramo, Penne.
		Ascoli Piceno	Ascoli, Fermo.
		Aquila	Aquila, Cittaducale.
		Solmona	Solmona, Avezzano.
		Campobasso	Campobasso, Larino, Isernia.
		Foggia	Foggia, Bovino, S. Severo.
VIII Firenze	Firenze (15ª)	Firenze	Firenze.
		Arezzo	Arezzo, Montepulciano.
		Pistoia	Pistoia, S. Miniato.
	Livorno (16ª)	Livorno	Livorno, Pisa (meno i mandamenti di Pisa e Vicopisano), Portoferraio, Volterra.
		Siena	Siena, Grosseto.
		Lucca	Lucca, Castelnuovo di Garfagnana, Pisa (mandamenti di Pisa e Vicopisano).
		Massa	Massa, Spezia, Pontremoli

IX Roma	Roma (17ª)	Roma . . .	Roma, Civitavecchia, Rieti.
		Frosinone .	Frosinone, Velletri, Sora.
	Perugia (18ª)	Perugia . .	Perugia.
		Spoleto . .	Spoleto, Foligno, Terni.
		Orvieto . .	Orvieto, Viterbo.
	Cagliari (25ª)	Cagliari . .	Cagliari, Iglesias, Lanusei, Oristano.
		Sassari . .	Sassari, Alghero, Nuoro, Ozieri, Tempio.
X Napoli	Napoli (19ª)	Napoli . . .	Napoli, Pozzuoli, Casoria.
		Caserta . .	Caserta, Piedimonte.
		Gaeta . . .	Gaeta.
		Benevento .	Benevento, Cerreto, S. Bartolomeo.
	Salerno (20ª)	Salerno . .	Salerno.
		Campagna .	Campagna, Sala Consilina, Vallo.
		Avellino . .	Avellino, S. Angelo, Ariano.
		Nola . . .	Nola, Castellammare.
XI Bari	Bari (21ª)	Bari. . . .	Bari, Altamura.
		Barletta . .	Barletta, Melfi.
		Lecce . . .	Lecce, Gallipoli, Brindisi.
		Taranto . .	Taranto, Matera.
		Potenza . .	Potenza, Lagonegro.
	Catanzaro (22ª)	Catanzaro. .	Catanzaro, Nicastro, Monteleone.
		Reggio Calab.	Reggio Calabria, Palmi, Gerace.
		Cosenza . .	Cosenza, Paola.
		Castrovillari.	Castrovillari, Rossano, Cotrone.
XII Palermo	Palermo (23ª)	Palermo . .	Palermo, Corleone.
		Girgenti . .	Girgenti, Bivona, Sciacca.
		Trapani . .	Trapani, Alcamo, Mazzara.
		Cefalù . . .	Cefalù, Termini, Mistretta.

Segue: XII Palermo	Messina (24ª)	Messina . .	Messina, Castroreale, Patti.
		Siracusa . .	Siracusa, Modica, Noto, Caltagirone.
		Caltanissetta	Caltanissetta, Piazza Armerina, Terranova.
		Catania . .	Catania, Acireale, Nicosia.

Roma, addì 11 agosto 1897.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RUDINI.

TABELLA N. 2

—

CIRCOSCRIZIONE *territoriale per il servizio d'artiglieria.*

COMANDI di artiglieria	CORPI D'ARMATA nel cui territorio i comandi di artiglieria hanno giurisdizione	DIREZIONI di artiglieria	DIVISIONI MILITARI al cui territorio provvedono le direzioni d'artiglieria
Torino	I corpo d'armata	Torino	Torino (1ª) Novara (2ª)
Alessandria	II corpo d'armata	Alessandria	Alessandria (3ª) Cuneo (4ª)
Piacenza	IV corpo d'armata	Piacenza	Piacenza (7ª) Bologna (11ª)
		Genova	Genova (8ª)
Verona	III e V corpo d'armata	Mantova	Milano (5ª) Brescia (6ª)
		Verona	Verona (9ª)
		Venezia	Padova (10ª)
Bologna	VI e VIII corpo d'armata	Spezia	Firenze (15ª) Livorno (16ª)
Roma	VII e IX corpo d'armata	Roma	Roma (17ª) Perugia (18ª)
		Ancona	Ravenna (12ª) Ancona (13ª) Chieti (14ª)
		Maddalena	Cagliari (25ª)
Napoli	X corpo d'armata	Napoli	Napoli (19ª) Salerno (20ª)
Messina	XI e XII corpo d'armata	Taranto	Bari (21ª) Catanzaro (22ª)
		Messina	Palermo (23ª) Messina (24ª)

Roma, addì 11 agosto 1897.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RUDINÌ.

TABELLA N. 3

CIRCOSCRIZIONE *territoriale per il servizio del genio.*

COMANDI del genio	CORPI D'ARMATA nel cui territorio i comandi del genio hanno giurisdizione	DIREZIONI del genio	DIVISIONI MILITARI al cui territorio provvedono le direzioni del genio
Torino	I corpo d'armata	Torino	Torino (1ª) Novara (2ª)
	II corpo d'armata	Alessandria	Alessandria (3ª) Cuneo (4ª)
Venezia	III corpo d'armata	Milano	Milano (5ª) Brescia (6ª)
	V corpo d'armata	Verona	Verona (9ª)
		Venezia	Padova (10ª)
Genova	IV corpo d'armata	Piacenza	Piacenza (7ª)
		Genova	Genova (8ª)
Spezia	VI corpo d'armata	Bologna	Bologna (11ª) Ravenna (12ª)
	VIII corpo d'armata	Firenze	Firenze (15ª)
		Spezia	Livorno (16ª)
Roma	VII corpo d'armata	Ancona	Ancona (13ª) Chieti (14ª)
	IX corpo d'armata	Roma	Roma (17ª) Perugia (18ª) Cagliari (25ª)
Napoli	X corpo d'armata	Napoli	Napoli (19ª) Salerno (20ª)
	XI corpo d'armata	Bari	Bari (21ª) Catanzaro (22ª)
	XII corpo d'armata	Palermo	Palermo (23ª) Messina (24ª)

Roma, addì 11 agosto 1897.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RUDINÌ.

TABELLA N. 4

CIRCOSCRIZIONE *territoriale per i servizi di sanità e di commissariato militare.*

COMANDI di corpo d'armata	DIREZIONI di sanità	DIREZIONI di ospedale principale	DIREZIONI di commissariato
I Torino	Torino	Torino, Novara	Torino
II Alessandria	Alessandria	Alessandria, Cuneo (*)	Alessandria
III Milano	Milano	Milano, Brescia	Milano
IV Piacenza	Piacenza	Piacenza, Genova	Piacenza
V Verona	Verona	Verona, Padova	Verona
VI Bologna	Bologna	Bologna, Ravenna (*)	Bologna
VII Ancona	Ancona	Ancona, Chieti	Ancona
VIII Firenze	Firenze	Firenze, Livorno	Firenze
IX Roma	Roma	Roma, Perugia, Cagliari	Roma
X Napoli	Napoli	Napoli, Salerno (Cava dei Tirreni)	Napoli
XI Bari	Bari	Bari, Catanzaro	Bari
XII Palermo	Palermo	Palermo, Messina	Palermo

(*) Fino alla costituzione delle direzioni degli ospedali principali di Cuneo e Ravenna funzioneranno rispettivamente per il servizio sanitario di loro giurisdizione le direzioni degli ospedali principali di Alessandria e Bologna.

Roma, addì 11 agosto 1897.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RUDINÌ.

N. **171**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto col quale gli scrivani locali assumono la denominazione di « ufficiali di scrittura » e che stabilisce il numero e la divisione in classi dei medesimi**. — 11 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1887 N. 4758 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888 N. 5475 e del 18 febbraio 1892 N. 47;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito — testo unico approvato con R. Decreto 27 agosto 1887 — modificata dalla legge 8 marzo 1888 N. 5248 e 28 febbraio 1892 N. 59;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, che modifica le leggi sopra indicate;

Visto l'art. 5 del Nostro Decreto 22 luglio 1897 N. 363 riflettente gli ufficiali di scrittura, gli assistenti locali e gli assistenti locali del genio;

Visto il Nostro Decreto 2 luglio 1890 che fissa il riparto in classi degli scrivani locali.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Gli scrivani locali assumono la denominazione di ufficiali di scrittura dal 1° luglio 1897.

Articolo 2.

Il numero e la divisione in classi degli ufficiali di scrittura sono determinati come in appresso:

1ª classe.	N.	780
2ª id.	»	570
3ª id.	»	220
Totale	N.	1570

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Cogne, addì 11 agosto 1897.

UMBERTO.

Rudinì.

N. **172.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto che stabilisce il numero e la divisione in classi degli assistenti locali.** — 11 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1887, N. 4758 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475 e del 18 febbraio 1892 N. 47;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito — testo unico approvato con R. Decreto 27 agosto 1887 — modificata dalle leggi 8 marzo 1888, N. 5248 e 28 febbraio 1892, N. 59;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, che modifica le leggi sopra indicate;

Visto l'articolo 5 del Nostro Decreto 22 luglio 1897, N. 363, riflettente gli ufficiali di scrittura, gli assistenti e gli assistenti locali del genio;

Visto il R. Decreto 2 luglio 1890 che fissa il riparto in classi degli assistenti locali;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e la divisione in classi degli assistenti locali sono determinati come in appresso:

1ª classe	. . . . .	N. 145
2ª »	. . . . .	» 105
3ª »	. . . . .	» 40
	Totale	N. 290

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Cogne, addì 11 agosto 1897.

UMBERTO.

Rudinì.

N. 173. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — R. **Decreto relativo alla soppressione dell'opificio d'arredi militari ed al riordinamento dei magazzini centrali militari.** — 11 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475, e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, la quale modifica le leggi precitate;

Visto il Nostro Decreto 22 luglio 1897, N. 364, che specifica gli stabilimenti militari;

Visto il Nostro Decreto 12 giugno 1892, N. 355, che approva il regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I magazzini centrali militari, di cui agli articoli 3 e 4 del predetto Nostro Decreto 22 luglio 1897, N. 364, sono tre, hanno sede in Torino, Firenze e Napoli, e sono ordinati come dall'annessa tabella graduale e numerica d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Art. 2.

L'organico massimo degli operai borghesi a ruolo ed a matricola per i tre magazzini di cui all'articolo precedente, è stabilito dal Ministro della guerra con appositi quadri da inserirsi nel regolamento approvato con Nostro Decreto 12 giugno 1892, N. 355.

Art. 3.

A datare dal 1° luglio 1897 è soppresso l'opificio di arredi militari, e le attribuzioni del medesimo sono passate al magazzino centrale di Torino ed all'arsenale di costruzione di Torino.

Art. 4.

Per lo stralcio e l'assestamento dei conti del soppresso opificio di arredi militari il Nostro Ministro predetto potrà costituire uno speciale ufficio di stralcio, il quale dovrà aver compiute le sue operazioni e cessare col 1° ottobre p. v.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Cogne, addì 11 agosto 1897.

UMBERTO.

RUDINI.

TABELLA *graduale e numerica di formazione dei magazzini centrali militari.*

	MAGAZZINI			
	Torino	Firenze	Napoli	Totale
Colonello o tenente colonnello direttore (*) . .	1	»	»	1
Tenenti colonnelli contabili direttori	»	1	1	2
Tenenti colonnelli contabili	1	»	»	1
Maggiori contabili	1	1	1	3
Capitani commissari	5	(1) 5	3	13
Capitani contabili.	2	1	1	4
Tenenti contabili	4	3	3	10
TOTALE GENERALE . . .	14	14	9	34
Ufficiali di scrittura.	11	8	8	27

(*) Ufficiale fuori quadro.

(1) Compresi due capitani commissari controllori presso la commissione centrale militare per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari.

Roma, li 14 agosto 1897.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RUDINI.

N. **174.** — SCUOLE MILITARI. — **R. Decreto N. 290 relativo al pareggiamento degli studi dei collegi militari e degli istituti tecnici.** — 13 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 13 novembre 1859 sull' istruzione pubblica;

Veduto il regolamento per gli istituti tecnici, approvato con R. Decreto 21 giugno 1885;

Veduto l'ordinamento degli studi e lo stato del personale dirigente ed insegnante nei collegi militari;

Veduto il R. Decreto 19 ottobre 1894, sul pareggiamento degli studi nei collegi medesimi;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e dell'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei collegi militari gli studi durano quattro anni a si fanno in conformità dei programmi assegnati ai corsi 1°, 2°, 3° e 4° della sezione fisico-matematica degli istituti tecnici.

Art. 2.

Per l'ammissione al 1° corso di detti collegi si seguiranno le medesime norme stabilite per l' ammissione negli istituti tecnici governativi.

Art. 3.

I collegi militari sono per tutti gli effetti legali parificati alla sezione fisico-matematica degli istituti tecnici.

Il Ministero della pubblica istruzione li farà visitare da persona di sua fiducia e, d'accordo col Ministero della guerra, si farà rappresentare dai suoi commissari negli esami finali, dati secondo le norme governative.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Cogne, addì 13 agosto 1897.

UMBERTO.

Rudinì.
E. Gianturco.

N. 175. — SCUOLE MILITARI. — **R. Decreto relativo alla durata degli studi nei collegi militari e che fissa i limiti di età per esservi ammessi.** — 13 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 3 novembre 1894 relativo alla durata degli studi nei collegi militari, ed ai limiti di età per esservi ammessi;

Visto il R. Decreto in data di oggi, N. 390, relativo al pareggiamento degli studi dei collegi militari e degli istituti tecnici.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal prossimo anno scolastico 1897-98 il corso degli studi nei collegi militari sarà ripartito in quattro anni.

Art. 2.

Le condizioni di età cui debbono soddisfare gli aspiranti all'ammissione nel 1° anno di detti collegi sono: aver compiuto 13 anni e non oltrepassati i 16 al 1° agosto dell'anno in cui ha luogo l'ammissione.

Art. 3.

Il Ministro della guerra provvederà con apposito regolamento per la attuazione del nuovo ordinamento degli studi.

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Cogne, addì 13 agosto 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **176**. — SCUOLE MILITARI. — **R. Decreto N. 391 che modifica le norme per le concessioni delle pensioni semigratuite negli istituti militari.** — 13 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 8 novembre 1891 N. 640 sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite negli istituti militari;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

La concessione delle mezze pensioni gratuite per benemerenza di famiglia e per merito personale, di cui nel Nostro Decreto 8 novembre 1891 N. 640, sarà limitata soltanto a favore degli allievi degli istituti militari superiori, restando soppressa nei collegi militari.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° ottobre 1897, ma non sarà applicabile ai giovani che alla data di esso già si trovino allievi nei collegi militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare.

Dato a Cogne, addì 13 agosto 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

N. **177**. — SCUOLE MILITARI. — **R. Decreto N. 392, relativo alle spese di pensione e di corredo per gli allievi dei collegi militari.** — 13 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 22 ottobre 1880, n. 5700 concernente la amministrazione delle pensioni e del corredo degli allievi negli istituti militari;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del Nostro Decreto 22 ottobre 1880, n. 5700, sono modificate nel senso che per gli allievi dei collegi militari la pensione è di lire 800 annue e la quota annuale per riparazioni e rinnovazione di corredo e per la provvista di libri ed oggetti di cancelleria, di lire 240.

Art 2.

Tali disposizioni andranno in vigore dal 1° ottobre 1897, ma non saranno applicabili ai giovani che alla data del presente decreto già si trovano allievi nei collegi militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Cogne, addì 13 agosto 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

N. 178. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — **Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali.** — 23 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 8 luglio 1897, N. 250, che approva il bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98;

Vista la legge sugli assegni pel R. esercito — testo unico approvato con Regio Decreto 2 agosto 1887 — e le successive modificazioni arrecatevi colle leggi 28 febbraio 1892 N. 59 e 28 giugno 1897 N. 225;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali, e le modificazioni arrecatevi coi Regi Decreti 2 febbraio e 23 novembre 1893 e 28 luglio 1895;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Le indennità di marcia e di accantonamento, stabilite dallo specchio I annesso al Regio Decreto 7 aprile 1892 per gli

uomini di truppa dei riparti comandati alle escursioni in alta montagna e per quelli dei riparti distaccati in ricoveri alpini od in altre località simili, da designarsi dal Ministero, sono aumentate di centesimi 10.

Art. 2.

Nei viaggi collettivi sul mare, per il trattamento di bordo dovuto agli uomini di truppa, spetta ai corpi un supplemento all'assegno giornaliero di centesimi 40 per ogni pranzo e centesimi 20 per ogni colazione che debbano pagare.

Art. 3.

Agli specchi III e IV del Regio Decreto 7 aprile 1897 sono apportate le seguenti modificazioni:

Allo specchio III *aggiungere alle lettere* a) e b) *del N. 11*: « e dall'artiglieria da fortezza ». *Aggiungere alla lettera* c) *dello stesso N. 11*: « o negli stabilimenti di commissariato ».

Sostituire al N. 18:

« 18. Maresciallo d'alloggio destinato al comando di una sezione:

a) in via temporanea in luogo dell'ufficiale assente L. 1;

b) in via stabile per disposizione organica L. 1,50 ».

Al N. 19 aggiungere: « sottufficiali comandati come guardamagazzino presso i magazzini del casermaggio L. 0,30 ».

Sostituire alla tariffa unica del N. 25 le seguenti:

« *a*) sottufficiali L. 0,50;

b) caporali e soldati L. 0,40 ».

Dopo il N. 28 aggiungere:

« 29. Uomini di truppa delle compagnie pontieri L. 0,15.

« Supplemento allo assegno giornaliero pel vitto ».

Allo specchio IV:

Sopprimere gli assegni pel combustibile attribuiti ai comandati delle fortezze di Bardonecchia, Cesana, Moncenisio, Fenestrelle, Exilles e Bard.

A questi comandi verrà fatta annualmente dal Ministero per il riscaldamento l'assegnazione della legna in natura.

Art. 4.

Sono approvate le modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali, annesse al presente Decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 5.

Il presente Decreto avrà effetto dal 1° luglio 1897, tranne le modificazioni al N. 25 dello specchio III, le quali avranno effetto solo dal 1° settembre p. v.

Dal 1° luglio 1897 l'art. 1 del Regio Decreto 2 febbraio 1893 s'intenderà abrogato.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sarre, addì 23 agosto 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali approvato col R. Decreto 7 agosto 1892.

1.

Al § 6 *dopo la parola*: trasporto, *interporre*: degli ufficiali.

2.

Dopo il § 41 *aggiungere il seguente*:

§ 42bis. Nei servizi di cui al comma *f*) del paragrafo precedente e negli altri di simile natura gli ufficiali generali non dovranno farsi accompagnare dall'aiutante di campo o da ufficiali d'ordinanza.

3.

Ai §§ 77 e 78 *sostituire i seguenti*:

§ 77. I soprassoldi giornalieri indicati nello specchio III per gli uomini di truppa sono dati pei soli giorni di reale prestazione del servizio per il quale i soprassoldi sono stabiliti.

Vanno perciò sospesi durante il ricovero in luoghi di cura, comprese le infermerie reggimentali, durante le licenze, le punizioni alla sala di disciplina di rigore od alla prigione di rigore od in qualunque altra assenza dal servizio.

Pei sottufficiali ammogliati o vedovi con prole rivestiti dello impiego di guarda-batterie nei forti, guarda-forti, guarda-mine, guarda-colombai e guarda-magazzino e ricoverati negli ospedali e stabilimenti dipendenti il soprassoldo continuativo ine-

rente al loro impiego potrà, durante la loro permanenza negli ospedali, essere corrisposto alla moglie od ai figli ogni qualvolta siano con essi conviventi ed a loro carico.

§ 78. Non è ammesso il cumulo dei soprassoldi di servizio stabiliti per la truppa nello specchio III, tranne soltanto il soprassoldo di cui al N. 13-*c*) che può essere cumulato con quello di cui al N. 18.

4.

Al § 87 *aggiungere il seguente capoverso*:

Il diritto al risarcimento deve essere fatto valere col minor indugio possibile: non è più ammesso di far valere tale diritto dopo trascorsi tre mesi dal fatto che cagionò la perdita del cavallo.

5.

Al § 96 *dopo le parole*: genio militare, *interporre*: e dell'artiglieria da fortezza.

6.

Al § 103 *è sostituito il seguente*:

§ 103. Il soprassoldo ai marescialli d'alloggio destinati al comando di una sezione (N. 18) è dato a compenso delle maggiori spese cui i marescialli vanno incontro nei giri per visite alle stazioni dipendenti, e quando debbano allontanarsi dalla loro sede per verifiche di reati o di mancanze.

Nei casi di pernottamento spetta loro altresì il soprassoldo di cui al N. 13-*c*.

Nel maggior soprassoldo assegnato ai marescialli che sono proposti al comando di una sezione in modo stabile è pure compreso il rimborso delle spese d'ufficio.

7.

Al § 104 *è aggiunto un ultimo capoverso:*

Il soprassoldo di centesimi 30 assegnato ai sottufficiali addetti ai magazzini del casermaggio spetta tanto pei magazzini principali, quanto pei magazzini succursali.

8.

Al secondo comma del § 110 *è sostituito il seguente*:

Il soprassoldo di ordinanza (N. 25 stesso) è dovuto agli uomini di truppa destinati pel servizio d'ordinanze presso determinati uffici militari pei giorni nei quali non possano

partecipare al vitto comune presso il corpo cui appartengono o presso cui sono aggregati. Gli uffici le cui ordinanze possono fruire del soprassoldo sono determinati dal Ministero in apposita tabella, la quale fissa pure l'organico di esse ordinanze.

9.

Al § 113 *è aggiunto il seguente capoverso*:

Il supplemento all'assegno giornaliero pei militari di truppa delle compagnie pontieri (N. 29) è dovuto al corpo per sopperire alle maggiori spese del vitto per essi stabilito e spetta in ragione delle giornate di assegno.

10.

Al § 115 *sostituire il seguente*:

§ 115. Le indennità d'ufficio sono regolate, quanto alla decorrenza, come lo stipendio e continuano anche nelle vacanze di carica a favore dell'ufficiale che regge contemporaneamente il comando od ufficio. È fatta però eccezione per i comandi di brigata di fanteria e cavalleria, le cui indennità cessano di essere dovute in caso di vacanza, dovendo gli ufficiali superiori da cui verranno retti interinalmente sopperire alle spese di cancelleria coi fondi del rispettivo corpo.

Le quote per il combustibile sono date solo nei mesi pei quali sono assegnate.

Le indennità d'alloggio sono sempre dovute a quote mensili intere e decorrono dal 1° del mese successivo a quello della data del decreto di nomina alla carica, cessando dal 1° del mese successivo a quello della data del decreto col quale ne rimangono esonerati ancorchè nei decreti sia diversamente disposto per riguardo agli altri assegni in genere.

Spettano soltanto agli ufficiali effettivamente investiti della carica; epperò anche in caso di vacanza non sono devolute a quelli che ne assumano temporaneamente l'esercizio.

In caso di morte la quota della indennità pel mese in cui è avvenuto il decesso è devoluta agli eredi.

11.

Al secondo comma del § 125 è *sostituito il seguente:*

Nei contratti d'affitto per l'alloggio dovà essere sempre inclusa la clausola che, nei casi di trasferimento del titolare o di morte, il contratto s'intende rescisso dal 1° del mese successivo, salvo però il diritto al subentrante di rilevarlo per proprio conto alle medesime condizioni.

12.

Al § 145 *sostituire il seguente:*

« § 145. Ogniqualvolta occorra chiedere al Ministero dell'interno, per servizi di pubblica sicurezza e di sanità marittima, il rimborso della spesa di trasporto sul mare dovrà, oltre al prezzo del trasporto, essere compreso l'importo dei pasti di bordo distribuiti agli ufficiali e l'importo del supplemento assegno spettante per ogni pasto somministrato agli uomini di truppa. »

13.

L'ultimo comma del § 148 è abolito e *vi è sostituita la disposizione seguente*:

« Il supplemento vitto di bordo dovrà essere conteggiato sul rendiconto delle spese di viaggio. »

Visto d'Ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RUDINÌ.

DISPOSIZIONI ESECUTIVE.

1.

L'aumento di 10 centesimi alle indennità di marcia e di accantonamento per gli uomini di truppa dei reparti in escursioni nell'alta montagna o distaccati in luoghi alpestri è devoluto alle masse rancio dei corpi per metterli in grado di sopportare le maggiori spese cui vanno incontro per la provvista e trasporto delle derrate nelle alte regioni alpine e pel maggior numero di distribuzioni di caffè o vino.

In conseguenza di tale aumento rimane abrogato l'*Atto* N. 8 del corrente anno, non dovendo più le distribuzioni straordinarie di caffè e di vino concesse alla truppa imputarsi al bilancio, ma gravare sulla massa rancio.

2.

Il supplemento di bordo per le maggiori spese del vitto per gli uomini di truppa nei viaggi collettivi sul mare deve essere conteggiato sul rendiconto delle spese di viaggio modello 224 ponendovi ad appoggio una dimostrazione firmata dal relatore e dal direttore dei conti dalla quale risultino: il

giorno e l'ora dell'imbarco e dello sbarco, il numero degli uomini imbarcati e il numero dei pranzi e delle colazioni dovute.

3.

Il soprassoldo, di cui al N. 11, lettere *a*) e *b*), dello specchio III del R. Decreto 7 aprile 1892, agli uomini di truppa dell'artiglieria da fortezza sarà conteggiato su rendiconto speciale a carico del capitolo *Materiale e stabilimenti d'artiglieria*.

Il soprassoldo, di cui al N. 11 lettera *c*), ai macchinisti e fuochisti negli stabilimenti di commissariato e quello di cui al N. 19, ai sottufficiali comandati come guarda-magazzino presso i magazzini del casermaggio saranno conteggiati sul rendiconto generale degli assegni ordinari del consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza.

N. **179**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Modificazione al regolamento 12 giugno 1892 per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.** — 25 agosto.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. Decreto 11 agosto 1897 col quale è soppresso l'opificio d'arredi militari e sono riordinati i magazzini centrali militari;

Visto il R. Decreto 12 giugno 1892 N. 355 che approva il regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra;

Decreta:

Art. 1. La tabella E annessa al citato regolamento 12 giugno 1892 è soppressa, e alla tabella C del regolamento stesso è sostituita la seguente:

TABELLA C.

(§ 2 del Regolamento)

QUADRO *organico massimo degli operai a ruolo ed a matricola addetti ai magazzini centrali militari.*

MAGAZZINI	Capi operai	Operai	Capi operai	Operai	Capi lavoranti	Lavoranti	Lavoranti donne	Totale
	a giornata		ad ora		a giornata		ad ora	
	Classe	Classe	Classe	Classe	Classe	Classe	Classe	
	1ª 2ª	1ª 2ª 3ª	2ª 3ª	1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª	1ª 2ª	1ª 2ª 3ª	1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª	
Torino . . .	5 5	26 24 17	2 2	4 4 10 12 6 6 2	5 2	12 3 2	55 50 60 40 30 15	399
Firenze . .	3 3	20 17 15	» »	» » » » » » »	» »	» » »	» » » » » »	58
Napoli . .	3 3	20 16 15	» »	» » » » » » »	» »	» » »	» » » » » »	57
	11 11	66 57 47	2 2	4 4 10 12 6 6 2	5 2	12 3 2	55 50 60 40 30 15	514

ATTO 179.

Art. 2. Ai capi operai ed operai ad ora, capi lavoranti a giornata e alle lavoranti donne saranno corrisposte le paghe di lavoro indicate nella tabella A del suddetto regolamento.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1897.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **180**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazione al regolamento d'amministrazione**. — 1° settembre.

Al penultimo alinea del § 609 del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi (edizione 1° maggio 1885), quale è riportato dall'*Atto* N. 164 del 1893, sostituire il seguente:

« Non raggiungendo questa quota, i corpi dovranno porre a carico di chi fosse responsabile il valore dei bossoli mancanti in ragione di L. 0,03 ciascuno, se di cartucce per armi mod. 91, di L. 0,02, se di cartucce per pistole a rotazione, e di L. 0,006 se di cartucce per armi mod. 70 e mod. 70/87, versandone l'importo in tesoreria (§ 578) ».

Il Ministro — PELLOUX.

N. **181**. — MATRICOLA. — **Denominazione di ufficiali di scrittura assunta dagli scrivani locali** — 3 settembre.

In seguito al R. Decreto 11 agosto u. s. (*Atto* N. 171) col quale in applicazione alla legge 28 giugno 1897 N. 225, gli scrivani locali assumono dal 1° luglio corrente anno la denominazione di ufficiali di scrittura, questo Ministero determina:

1. Alle parole « scrivano locale » della formula 220, tabella I della vigente istruzione sulle matricole del R. esercito sono sostituite le parole « ufficiale di scrittura ».

2. Sullo stato di servizio degli scrivani locali in attività di servizio, in disponibilità od in aspettativa alla data del 1° luglio p. p. dovrà inscriversi la variazione « ufficiale di scrittura per effetto del R. Decreto 11 agosto 1897, (*Atto* N. 184 del 1897) ».

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, Tip. E. Voghera

DISPENSA 36ª 1897 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 settembre.

LUGLIO	22.	— Modificazioni all'elenco *A* annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli ufficiali di scrittura, *pag.* 507.
AGOSTO	11.	— R. Decreto riguardante l'ammissione dei militari di truppa nel corpo invalidi e veterani, *pag.* 508.
»	23.	— R. Decreto che istituisce una nuova compagnia di disciplina, *pag.* 510.
»	27.	— Spese d'ufficio per i comandi locali, per gli stabilimenti d'artiglieria e per la sezione della direzione superiore delle esperienze in Cirie, per l'esercizio finanziario 1897-98, *pag.* 510.
SETTEMBRE	6.	— Assegnazione dei militari alle compagnie di disciplina, *pag.* 512.
»	6.	— Pubblicazione dei fascicoli dei caricamenti del carreggio per servizi di mobilitazione, *pag.* 513.
»	6.	— Pubblicazione dei fascicoli dei caricamenti relativi alle batterie da montagna, *pag.* 515.
»	7.	— Errata-corrige al 6° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari ed al fascicolo dei foglietti per le aggiunte, *pag.* 517.
»	7.	— Modificazione alla briglia di bardatura a salma (VIII-466), ed adozione di una nuova briglia di bardatura a salma con paraocchi amovibili (VIII-000), *pag.* 518.
»	9	— Inalberamento della bandiera nazionale e illuminazione degli edifici militari nell'anniversario della liberazione di Roma (20 settembre) *pag.* 520.
»	9.	— Passaggio al magazzino centrale militare di Torino ed all'arsenale di costruzione di quella città, delle attribuzioni del soppresso opificio d'arredi militari, *pag.* 520
		— Errata-corrige.

Atto N. **183**. — IMPIEGATI CIVILI MILITARI DI TRUPPA. — **Modificazione all'elenco *A* annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli ufficiali di scrittura**. — 22 luglio.

UMBERTO I ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 8 luglio 1883 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali;

ERRATA-CORRIGE.

Atto 173, pag. 493. — Nella tabella graduale e numerica, *alle parole:* Totale generale, *sostituire:* Totale ufficiali.

Atto 178
- pag. 498, riga 5ª *invece di:* 4, *leggasi:* 2;
- » 498, » 11ª *invece di:* 1897, *leggasi:* 1892;
- » 498, » 14ª *invece di:* dell', *leggasi:* dell';
- » 498, » 30ª *invece di:* comandati, *leggasi:* comandi;
- » 499, » 13ª *invece di:* agosto, *leggasi:* aprile;
- » 449, » 18ª *invece di:* 42*bis*, *leggasi:* 41*bis*;
- » 500, » 27ª *invece di:* proposti, *leggasi:* preposti;
- » 501, » 15ª *invece di:* contemporaneamente, *leggasi:* temporaneamente.

Atto 179, pag. 505, riga 1ª, *dopo le parole:* capi lavoranti, *aggiungere:* e lavoranti.

Atto 179, pag. 505, riga 3ª, *dove è detto:* nella tabella A, *leggasi:* nella tabella A'.

Visto l'articolo 14 del regolamento approvato con Regio decreto 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali;

Visto il Regio decreto 23 luglio 1896 che modifica il ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al N. 1 dell'elenco *A* (Ministero degli affari esteri) annesso al regolamento sopracitato, è sostituito il seguente:

N. d'ordine	IMPIEGHI cui possono essere ammessi i sottufficiali	STIPENDIO annuo di 1ª nomina	Categoria cui appartiene l'impiego	CARRIERA che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego secondo i ruoli attuali
1	Inserviente	Lire 1000	III	13 inservienti . . . L. 1000 7 uscieri di 3ª classe » 1200 7 id. 2ª id. » 1350 3 id. 1ª id. » 1500 3 capi uscieri . . » 1650 3 commessi . . . » 1800

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo di Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **183**. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. **Decreto riguardante l'ammissione dei militari di truppa nel corpo invalidi e veterani**. — 11 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — mo-

dificata dalle leggi del 24 giugno 1888 N. 5475 e del 18 febbraio 1892 N. 47;

Vista la legge sugli stipendi e assegni fissi pel R. esercito — testo unico approvato con Nostro Decreto del 27 agosto 1877 N. 4019 — modificata dalle leggi dell'8 marzo 1888, N. 5248 e del 28 febbraio 1892, N. 59;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, che modifica le leggi sopraindicate;

Visto il Nostro Decreto 20 dicembre 1874 che determina le norme per l'ammissione di militari di truppa nel corpo invalidi e veterani;

Visto il Nostro Decreto del 22 luglio 1897 sull'ordinamento del corpo invalidi e veterani, e di altri corpi dell'esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 2 e 3 del Nostro Decreto 20 dicembre 1874, sopraindicato, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. Sono anche ammessi in detto corpo i sottufficiali, caporali e soldati che hanno meno di 18 anni di servizio, sempre quando la loro inabilità al servizio attivo provenga da cause di servizio bene accertate secondo le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. Decreto in data 5 settembre 1895, N. 603.

Art. 3. I militari di cui negli articoli precedenti saranno ammessi nei veterani col grado conseguito in servizio attivo, cioè di:

Furiere maggiore;
Furiere;
Sergente;
Caporale maggiore;
Caporale;
Soldato;

giusta la gradazione stabilita dall'art. 2 della legge 28 giugno 1897, che modifica la legge sull'ordinamento dell'esercito, ad eccezione dei marescialli d'alloggio nei carabinieri reali che vi fanno passaggio col grado di furiere maggiore.

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Cogne, addì 11 agosto 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

N. **184**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che istituisce una nuova compagnia di disciplina.** — 23 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dell'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 23 giugno 1888, N. 5475, e del 13 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897 N. 225, che modifica le leggi sopraindicate.

Visto l'articolo 5 del Nostro decreto, N. 354 del 22 luglio 1897 per l'ordinamento dell'arma di fanteria;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° settembre 1887 è istituita una nuova compagnia di disciplina che assumerà la denominazione di 8ª compagnia di disciplina (di punizione).

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sarre, addì 23 agosto 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

N. **185**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Spese d'ufficio per i comandi locali, stabilimenti d'artiglieria e per la sezione della direzione superiore delle esperienze in Cirié, per l'esercizio finanziario 1897-98.** — 27 agosto.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito e gli altri Regi Decreti 20 luglio 1895 e 5 gennaio 1896 portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 8 luglio 1897 N. 250 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1897-98;

Decreta quanto appresso:

Articolo 1.

Le spese d'ufficio durante l'esercizio dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898 per i comandi locali, stabilimenti di artiglieria e per la sezione della direzione superiore delle esperienze in Ciriè sono stabilite come dallo specchio annesso al presente decreto.

Articolo 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio, secondo lo stato di previsione delle spese per il Ministero della guerra durante l'esercizio finanziario 1897-98 al capitolo 12.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Roma, li 27 agosto 1897.

Il Ministro — PELLOUX.

SPECCHIO *degli assegni per spese d'ufficio dei comandi locali, stabilimenti d'artiglieria e della sezione della direzione superiore delle esperienze in Ciriè, durante l'esercizio finanziario 1897-98.*

Comando locale d'artiglieria di	Alessandria	L. 2200
	Gaeta	» 1200
	Genova	» 3000
	Maddalena	» 1400
	Mantova	» 2300
	Messina	» 2000
	Piacenza	» 3000
	Roma	» 2000
	Spezia	» 2800
	Taranto	» 1200
	Torino	» 3000
	Venezia	» 2600
Arsenale di costruzione di	Napoli	» 1900
	Torino	» 2400
	A riportarsi	L. 31000

	Riporto . . .	L. 31000
Fabbrica d'armi di	Brescia	» 2300
	Terni	» 2400
	Torino	» 2100
	Torre Annunziata	» 1750
Fonderia di	Genova	» 1850
	Napoli	» 1550
	Torino	» 2700
Laboratorio pirotecnico di . .	Bologna. . . .	» 2250
	Capua	» 1800
Laboratorio di precisione di .	Roma	» 13300
Polverificio di	Fontana Liri . .	» 1500
	Fossano. . . .	» 1500
Sezione della direzione superiore delle esperienze	di Ciriè.	» 2360
		Totale L. 68300

N. **186**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Assegnazione dei militari alle compagnie di disciplina**. — 6 settembre.

È intendimento del Ministero che nei casi in cui viene determinato il passaggio di un militare alle compagnie di disciplina, tale passaggio debba avere luogo immediatamente.

In conseguenza resta stabilito:

1. La designzione della compagnia, in cui devono incorporarsi i militari indicati al § 10 del regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (Allegato N. 12 al regolamento di disciplina militare), deve farsi dal comandante del corpo d'armata che pronunzia l'incorporazione, ed i militari devono esservi subito avviati.

2. Tale designazione è fatta in base allo specchio seguente:

	Compagnia	STANZA	INDIVIDUI CHE INCORPORANO
Compagnie di disciplina di punizione.	1ª 4ª	Portoferraio. Pistoia.	I militari di terra, compresi i carabinieri, di cui alla lettera *b*) del § 10 dell'allegato 12 al regolamento di disciplina; i militari, esclusi i carabinieri, della lettera *a*) del § 751 del regolamento di disciplina e quelli, compresi i carabinieri, della lettera *b*) del detto paragrafo, ma colpevoli esclusivamente di pederastia, camorra, indelicatezza, e tutti quelli della lettera *d*) ed *e*) dello stesso § 751. *N.B.* Nell'assegnare i pederasti, destinare gli attivi alla 1ª e i passivi alla 4ª.
	3ª	Prato . . .	Gli agenti di finanza temporanei ed i marinai temporanei.
	8ª	Francavilla Fontana.	Gli agenti di finanza definitivi, i marinai definitivi e gli individui dei corpi ordinati militarmente.
	5ª	Capri . . .	Tutti i militari, compresi i carabinieri, sovversivi, sia di terra che di mare, lettera *c*) § 751; i carabinieri per cattiva condotta, lettera *a*) del § 751; i militari, compresi i carabinieri, della lettera *b*) del detto § 751 del regolamento di disciplina colpevoli esclusivamente di infermità simulate, tentato stupro, pubblica mendicazione, e tutti quelli di cui la lettera *f*) del succitato § 751; i carabinieri di cui alla lettera *e*) dello stesso § 751.
Comp. di disc. sp.	2ª 6ª 7ª	Palau. Lido Venezia. Milazzo.	I militari di terra, compresi i carabinieri, ed i marinai che dopo espiata una condanna per furto, hanno obblighi di servizio, e gli individui dei corpi ordinati militarmente espulsi dai medesimi e che hanno obblighi di leva dopo una condanna per furto.

3. I comandanti di corpo, nell'atto stesso in cui avviano alla rispettiva compagnia i militari puniti, devono avvertirne il comando degli stabilimenti militari di pena, trasmettendogli i documenti prescritti dal § 24 del citato regolamento ed aggiungendovi il certificato di penalità dei militari stessi.

4. Il 2° capoverso del § 22 ed il § 24 del ripetuto regolamento devono intendersi modificati nel senso indicato dal presente *Atto*.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **187**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Pubblicazione dei fascicoli dei caricamenti del carreggio per servizi di mobilitazione**. — 6 settembre.

Sono stati pubblicati in 22 distinti fascicoli ed in un volume che tutti li riunisce, i nuovi caricamenti del carreggio per servizi di mobilitazione destinati a sostituire quelli corrispondenti contenuti nel vol. VI tit. I delle *Istruzioni pratiche di artiglieria* e della relativa *Appendice*.

Tali fascicoli, nella serie generale dei caricamenti e dei materiali d'artiglieria sono contraddistinti dai numeri e dai titoli che seguono:

Fascicolo 29°. — Caricamento del carro da trasporto modello 1876 ordinario, da batteria, per foraggio.
Id. 30°. — Caricamento della carretta da battaglione.
Id. 31°. — Id. del carro di sanità.
Id. 32°. — Id. della carretta di sanità.
Id. 33°. — Id. del carro per feriti gravi.
Id. 34°. — Id. del carro per pane.
Id. 35°. — Id. del carro dello stato magg.
Id. 36°. — Caricamento del carro per casse forti mod. 1876.
Id. 37°. — Caricamento della vettura da posta.
Id. 38°. — Id. della fucina da campagna per servizi generali.
Id. 39°. — Caricamento del carro mod. 1844 per munizioni da 9.
Id. 40°. — Caricamento della carretta per munizioni da 7 da campagna.
Id. 41°. — Caricamento della carretta per munizioni da 9.
Id. 42°. — Caricamento della carretta per cartucce.
Id. 43°. — Id. del carro mod. 1863-50 per cartucce.
Id. 44°. — Caricamento del carro mod. 1863-44 per cartucce.

Fascicolo 45°. — Caricamento della fucina da campagna per parchi di artiglieria d'armata e di corpo d'armata.

Id. 46°. — Caricamento della fucina da campagna per parchi d'artiglieria di divisione di fanteria e di divisione di cavalleria.

Id. 47°. — Caricamento della fucina di cavalleria.

Id. 48°. — Id. del carro da trasporto modello 1876 ordinario pel materiale nei parchi d'artiglieria di divisione.

Id. 49°. — Caricamento del carro da trasporto modello 1876 ordinario pel materiale nei parchi d'artiglieria di corpo d'armata.

Id. 50°. — Caricamento del carro da trasporto modello 1876 ordinario pel materiale nei parchi d'artiglieria d'armata.

Per l'acquisto dei fascicoli e del volume, si terranno presenti le seguenti norme:

I reggimenti d'artiglieria da campagna ed il reggimento a cavallo dovranno provvedere ciascun carro, a qualunque servizio appartenga, del rispettivo fascicolo di caricamento: inoltre, ogni comando di reggimento ed ogni ufficio del materiale avrà in dotazione due serie complete dei fascicoli e due copie del volume; ogni batteria, due serie complete dei fascicoli relativi ai propri carri e due copie del volume; ogni comando di brigata, una serie di tutti i fascicoli ed una copia del volume.

I comandi locali d'artiglieria ed il reggimento d'artiglieria da montagna: una copia del volume per ciascun ufficio comando, e per ognuno dei comandi di brigata, compagnia o batteria, dipendenti.

Gli ispettorati, i comandi d'artiglieria e la direzione superiore delle esperienze: due serie complete dei fascicoli e due copie del volume.

I comandi di corpo d'armata e di divisione: una serie completa dei fascicoli ed una copia del volume.

La scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, l'accademia militare, la scuola militare: dieci serie complete dei fascicoli e dieci copie del volume.

Le richieste delle nuove pubblicazioni tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

I prezzi dei singoli fascicoli e del volume rimangono così stabiliti:

Fascicoli 30°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37° e 44° cent. 5.

Fascicoli 29°, 31°, 38°, 39°, 40°, 41°, 42°, 43°, 46°, 47°, 48°, 49° e 50° cent. 10.

Fascicolo 45° cent. 15.

Volume completo, rilegato in tela, L. 1,05.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **188**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Pubblicazione dei fascicoli di caricamenti relativi alle batterie da montagna**. — 6 settembre.

Sono stati pubblicati 20 fascicoli di caricamento stralciati dal recente volume: *Formazioni e caricamenti delle batterie da 7 da montagna* (*Atto* N. 137).

Tali fascicoli, nella serie generale dei caricamenti dei materiali d'artiglieria, sono contraddistinti dai numeri e dai titoli seguenti:

Fascicolo 9°. — Caricamento dell'affusto da montagna per cannoni da 7 BR Ret.

Id. 10°. — Caricamento del cofano da montagna per batterie da 7, per munizioni.

Id. 11°. — Caricamento del cofano da montagna per batterie da 7, per attrezzi.

Id. 12°. — Caricamento del cofano da montagna per batterie da 7, per attrezzi di riserva.

Id. 13°. — Caricamento della fucina da montagna e del cofano da montagna per attrezzi da fucina.

Id. 14°. — Caricamento del cofano da montagna per batterie da 7, per attrezzi da veterinario.

Id. 15°. — Caricamento del cofano da montagna per batterie da 7, del N. 1 da sellaio.

Id. 16°. — Caricamento del cofano da montagna per batterie da 7, per la contabilità.

Id. 17°. — Caricamento del cofano da montagna per batterie da 7, per cucina ufficiali.

Id. 18°. — Caricamento delle cassette per ufficiali di batterie da 7, da montagna.

Id. 19°. — Caricamento del cofanetto per medicinali.

Id. 20°. — Caricamento delle corbe di vimini per batterie da 7, da montagna.

Fascicolo 21°. — Caricamento della borsa da maniscalco per batterie da 7, da montagna con strumenti.

Id. 22°. — Caricamento della borsa da sellaio per batterie da 7, da montagna con strumenti.

Id. 23°. — Caricamento del cofano da montagna per batterie da 7, di maestranza.

Id. 24°. — Caricamento del cofano da montagna per batterie da 7, del N. 2, da sellaio.

Id. 25°. — Caricamento del cofano da montagna per batterie da 7, per viveri.

Id. 26°. — Caricamento della carretta per munizioni da 7 con caricamento di munizioni da 7, da montagna.

Id. 27°. — Caricamento delle carrette da battaglione per parchi di batterie da montagna.

Id. 28°. — Caricamento della carretta da battaglione assegnata ai comandi di brigata da montagna.

Per l'acquisto dei vari fascicoli sopra indicati si terranno presenti le seguenti norme:

Il reggimento d'artiglieria da montagna dovrà provvedere ciascuno degli affusti, carrette, cofani, borse, ecc., ecc. del rispettivo fascicolo di caricamento; inoltre il comando del reggimento e l'ufficio materiale avranno in dotazione due serie complete dei fascicoli; ogni comando di brigata e ogni batteria da montagna (E. P. e M. M.) pure due serie complete dei fascicoli.

Gli ispettorati dell'arma, i comandi di artiglieria e la direzione superiore delle esperienze: due serie complete dei fascicoli.

I comandi di corpo d'armata e di divisione: una serie completa dei fascicoli.

La scuola di applicazione d'artiglieria e genio, l'accademia militare, la scuola militare: dieci serie complete di fascicoli.

Le richieste delle nuove pubblicazioni, tanto per uso d'ufficio come per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del decorso anno.

Il prezzo di ciascuno dei fascicoli 23°, 26°, 27° e 28° è di cent. 10, quello di tutti gli altri è di cent. 5.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **189**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Errata-corrige al 6° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari ed al fascicolo dei foglietti per le aggiunte.** — 7 settembre.

6° Fascicolo.

Pag. 82, colonna 3ª, linea 4ª. — *Invece di*: 1669, *pongasi*: 1660.

Pag. 82, colonna 6ª, linea penultima. — *Si cancelli*: 1.40.

Fascicolo dei foglietti.

Pag. 10 (corrispondente a pag. 736 del modello per gl'inventari), 12ª-5417 e 5418. — *Alle attuali nomenclature si sostituiscano le seguenti*:

12ª-5417 — Riscontri di calibr. sagome - staze del bossolo di spoletta mod. 95.

12ª-5418 — Riscontri di calibr. sagome - staze della cassula di spoletta mod. 95.

Pag. 11 (corrispondente a pag. 737 del modello per gl'inventari), 12-5433 e 5434. — *Alle attuali nomenclature si sostituiscano le seguenti*:

12ª-5433 — Riscontri di verif. dell'avvitamento del tappo e contro-tappo di spoletta mod. 95.

12ª-5434 — Riscontri di verif. dell'avvitamento esterno inferiore del corpo di spoletta mod. 95.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **190**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Modificazione alla briglia di bardatura a salma (VIII-466), ed adozione di una nuova briglia di bardatura a salma con paraocchi amovibili (VIII. ...).** — 7 settembre.

Questo Ministero determina che all'attuale briglia di bardatura a salma (VIII-466), sieno resi amovibili i paraocchi, in modo da poterla adoperare senza paraocchi per i muli, e con paraocchi per i cavalli.

Per dare esecuzione alla suaccennata disposizione, i corpi si regoleranno nel modo seguente:

1. A tutte le briglie di bardatura a salma che hanno in carico dovranno togliere i paraocchi, eseguendo la modificazione nel modo che risulta dall'istruzione e conto di riduzione che fa seguito al presente *Atto*.

2. Le briglie ridotte saranno tenute in carico al loro valore attuale fino a quando verrà pubblicata la relativa variante al modello per gl'inventari che ne modificherà il prezzo.

Le briglie munite di paraocchi amovibili si assumeranno in carico sotto la nuova nomenclatura che sarà pubblicata col prossimo fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari.

3. Della spesa incontrata per la riduzione, si domanderà rimborso con rendiconto speciale n. 400, a carico del capitolo 45 art. 1° del bilancio.

4. Nel fissare il numero delle briglie che devono rimanere senza paraocchi e quelle che devono avere i paraocchi amovibili, i corpi terranno presente, che in tutti i servizi nei quali si adoperano esclusivamente dei muli dovranno impiegarsi le briglie senza paraocchi, alle quali rimarrà il numero categorico (VIII-466) e perciò per queste non occorrerà modificare i paraocchi, mentre negli altri servizi pei quali non si sa con certezza se vengono adibiti muli o cavalli, dovrà farsi uso delle nuove briglie con paraocchi amovibili (VIII.....), e quindi per queste dovrà eseguirsi la riduzione dei paraocchi.

5. I paraocchi che rimangono in eccedenza, verranno dai corpi versati all'arsenale di costruzione di Torino, il quale li utilizzerà nel modo che riconoscerà più conveniente.

6. I corpi sono autorizzati a far ridurre dall'arsenale suddetto la briglia di bardatura a salma campione che hanno in carico, oppure richiedere un nuovo campione.

Istruzione e conto di riduzione riflettente le modifiche da apportarsi alle briglie di bardatura a salma, attuali, per ridurle in briglia di bardatura a salma senza paraocchi.

Staccare i due paraocchi attuali, scucendoli dalle due sguance della briglia e togliere i vecchi punti di cucitura; ricucire le due sguance senza paraocchi; praticare due coppie di fori a ciascuna sguancia per il passaggio dei lacciuoli dei paraocchi amovibili. I due fori di ciascuna coppia devono essere distanti tra di loro di 30 millimetri, ed il primo foro della coppia inferiore deve essere praticato a 150 millimetri dalla fibbia del portafiletto, questa compresa. La coppia di fori superiore va fatta in modo che il foro inferiore di questa disti di 75 millimetri da quello superiore della coppia inferiore. Il tempo medio necessario per ridurre una briglia è di minuti 50 circa. L'importo della riduzione, comprese le materie, è di L. 0,40.

Istruzione sul modo di ridurre in paraocchi amovibili i paraocchi che si tolgono dalle attuali briglie di bardatura a salma e relativo conto di riduzione.

Fare una cucitura parallela al lato posteriore di ciascun paraocchio ed alla distanza da quello di 40 millimetri; praticare due coppie di fori pel passaggio dei lacciuoli; provvedere quattro lacciuoli di cuoio nero ed introdurli nei relativi fori dei paraocchi.

I due fori di ciascuna coppia devono essere distanti fra di loro di 30 millimetri, praticando quegli esterni di ogni coppia a 10 millimetri rispettivamente dal lato superiore ed inferiore ed a 18 millimetri dal lato posteriore del paraocchi.

Quando però i paraocchi non sono esattamente di dimensioni regolamentari, le due coppie di fori devono essere fatti in modo che la distanza dei due fori centrali risulti di 75 millimetri, come nelle sguancie della briglia.

Il tempo medio per ridurre ogni coppia di paraocchi è di minuti 20 circa.

L'importo della riduzione di ogni coppia di paraocchi, comprese le materie, è di L. 0,30.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **191**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Inalberamento della bandiera nazionale e illuminazione degli edifizi militari nell'anniversario della liberazione di Roma (20 settembre)**. — 9 settembre.

È stato determinato che nell'anniversario della liberazione di Roma (20 settembre) tutti gli edifizi militari del Regno inalberino la bandiera nazionale e siano illuminati.

Epperò allo specchio annesso all'*Atto* N. 553 della *Raccolta* delle disposizioni in vigore (volume secondo), sono apportate le seguenti modificazioni:

5° alinea, 3ª colonna *aggiungere*: « 1 ».
4ª colonna *sopprimere* l'annotazione.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **192**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Passaggio al magazzino centrale militare di Torino ed all'arsenale di costruzione di quella città, delle attribuzioni del soppresso opificio d'arredi militari**. — 9 settembre.

In dipendenza del R. Decreto 11 agosto u. s. che sopprime l'opificio di arredi militari e ne passa le attribuzioni al ma-

gazzino centrale militare di Torino ed all'arsenale di costruzione di quella città, il Ministero dispone:

Per quanto riguarda le attribuzioni relative ai materiali dei servizi amministrativi, già affidate all'opificio, le amministrazioni corrisponderanno d'ora innanzi col magazzino centrale militare di Torino, e per quelle riflettenti il servizio d'artiglieria coll'arsenale di costruzione di detta città.

Le attribuzioni riferentisi al campionario del materiale dei servizi amministrativi — gruppi *A B* — saranno disimpegnate dal magazzino centrale militare di Torino; e quelle del campionario del materiale d'artiglieria e genio — gruppo *C* — dall'arsenale di costruzione predetto.

Per altro il servizio dei campioni delle bufetterie, bardature e sciabole da maresciallo d'alloggio per i carabinieri reali sarà fatto per cura dell'arsenale stesso, sebbene siffatte specie di materiali siano dalle legioni tenute in carico sul gruppo *A*.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1897 — Tip. E. Voghera

189

DISPENSA 37ª **1897** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 settembre.

AGOSTO 26. — R. Decreto che stabilisce il numero dei collegi militari, *pag.* 523.
SETTEMBRE 5. — Varianti ed aggiunte all'istruzione sul servizio del casermaggio militare ad economia, *pag.* 524.
» 12. — Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 524.
» 18. — Trattamento delle truppe nell'alta montagna, *pag.* 524.

Atto N. **193**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che stabilisce il numero dei collegi militari.** — 26 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475 e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, che modifica le leggi sopraindicate;

Visto il Nostro Decreto 22 luglio 1897, N. 361, sull'ordinamento delle scuole militari;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I collegi militari sono due, stabiliti uno a Roma e l'altro a Napoli.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 26 agosto 1897.

UMBERTO.

Pelloux

22 SET 97

N. **194**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Varianti ed aggiunte all'Istruzione sul servizio di casermaggio militare ad economia.** — 5 settembre.

Sono state pubblicate, riunite in fascicolo, alcune varianti ed aggiunte all'istruzione sul servizio del casermaggio militare ad economia.

I corpi ed uffici stanziati nel I, II, IV, V, IX, X e XI corpo d'armata, nei quali il servizio di casermaggio vien fatto ad economia, acquisteranno, nel numero di esemplari occorrenti, il fascicolo delle varianti predette, facendone richiesta nel modo prescritto dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascun esemplare è di cent. 10.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **195**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 12 settembre.

Categoria	N° categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	460	Gambali di cuoio (22) (mod. Ardito) .	P.	10 60	Variante
»	760	Stivaletti da truppa del genio (pontieri, lagunari, treno e ferrovieri) .	»	11 00	Id.
»	762	Stivalini d'artiglieria e carabinieri .	»	8 70	Id.
»	763	Stivalini da cavalleria (mod. Ardito)	»	7 50	Id.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **196**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Trattamento delle truppe nell'alta montagna.** — 12 settembre.

Nell'intento di unificare le varie disposizioni oggi esistenti sul trattamento speciale dovuto alle truppe durante il periodo delle escursioni oppure distaccate nei ricoveri alpini, nei forti e presidi di alta montagna, il Ministero determina quanto segue:

1. Ai riparti in escursione nell'alta montagna è dovuta, tanto per gli ufficiali quanto per gli uomini di truppa, l'in-

dennità di marcia per tutto il tempo che rimangono assenti dalla loro sede.

Gli ufficiali degli stati maggiori di reggimento e di battaglione sono però considerati in servizio isolato e ricevono perciò, in luogo dell'indennità di marcia, l'indennità di trasferta di 1ª categoria quando si distaccano dalle truppe per recarsi nella zona d'escursione e l'indennità di trasferta di 2ª categoria durante la permanenza in essa zona.

2. Nei ricoveri alpini e nei forti e presidi d'alta montagna è dovuta tanto agli ufficiali quanto agli uomini di truppa l'indennità di accantonamento.

Però nei ricoveri e forti in condizioni eccezionalissime per clima, viabilità e lontananza dai centri abitati (Malamot, Assietta, Petit-Vallon, ecc.) spetta invece agli ufficiali un soprassoldo speciale di L. 1,60 per i subalterni; L. 1,80 per i capitani e L. 2,20 pei maggiori e tenenti colonnelli.

3. Tanto nelle escursioni, quanto nei ricoveri, forti e presidi di alta montagna le indennità di marcia e di accantonamento per gli uomini di truppa saranno rispettivamente elevate a centesimi 30 e 20 pei sottufficiali e centesimi 20 e 15 pei caporali e soldati, onde assegnare una quota di centesimi 10 pel miglioramento del vitto, cioè per aumentare la razione carne da grammi 200 a 250 e per sopperire alla spesa delle distribuzioni straordinarie di vino e caffè che vengono loro fatte a senso del § 11 dell'*Atto* 218 del 1896.

Gli uomini avranno inoltre diritto all'aumento di un terzo della razione pane.

4. Nei ricoveri alpini sarà somministrato, sia agli uomini di truppa sia agli ufficiali, il pagliericcio a terra colle lenzuola.

Nei presidi delle località abitate di alta montagna, quando l'alloggio non venga fornito dai comuni o dall'amministrazione militare sarà pagato agli ufficiali in contanti secondo le norme in vigore.

5. Agli ufficiali che si recano presso i riparti o presidi solo per eseguire ispezioni o presenziare esercitazioni, è dovuto lo stesso trattamento di cui godono le truppe presso le quali dovranno temporaneamente rimanere, oltre l'indennità di trasferta di 1ª categoria per le giornate di viaggio di andata e di ritorno.

6. Gli ufficiali temporaneamente comandati fuori della residenza del rispettivo riparto per eseguire ricognizioni, studi sul terreno, per organizzare il tiro e quelli che si allontanano

dalle truppe per compiere incarichi speciali, hanno diritto alla indennità di trasferta di 1ª o 2ª categoria, secondo le norme del § 37 del regolamento sulle indennità eventuali.

Se sono comandati per compiere lavori topografici, hanno invece diritto al trattamento stabilito dal § 41 del regolamento stesso.

7. Agli ufficiali ed impiegati addetti a riparti di truppa, oppure a comandi, direzioni, ecc. che venissero comandati per la sorveglianza dei lavori di adattamento o di costruzione di strade al confine o di altri lavori consimili in montagna anche se eseguiti a solo scopo d'istruzione, spetta, oltre il trattamento inerente alla rispettiva residenza, il soprassoldo di L. 4 al giorno.

8. Ai drappelli impiegati nelle costruzioni di batterie occasionali e nel trasporto di materiali destinati all'armamento di tali batterie, sempre quando queste siano costruite non a solo scopo d'istruzione, ma per completare e rafforzare il valore difensivo degli sbarramenti, è dovuta la mercede fissata dal N. 27 dello specchio III annesso al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali.

9. Agli uomini di truppa comandati presso ufficiali in servizio isolato nelle regioni d'alta montagna per lavori topografici, o per studi sul terreno, o pel tiro, sarà corrisposto il soprassoldo giornaliero di L. 1,50 dovuto, secondo i casi, a senso del N. 12 *a*) del citato specchio III o del successivo N. 13 *f*).

Le disposizioni del presente *Atto*, che non siano già in vigore, avranno effetto a datare dal 15 corrente mese.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 38ª **1897** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 settembre.

AGOSTO 26. — R. Decreto che stabilisce la giurisdizione dei tribunali militari territoriali e speciali, *pag.* 527.
SETTEMBRE 15. — R. Decreto che denomina gli ispettorati d'artiglieria e determina, con apposita istruzione, le attribuzioni degli ispettori e del direttore delle esperienze d'artiglieria, *pag.* 529.
» 15. — R. Decreto che denomina gli ispettorati del genio e determina, con apposita istruzione, le attribuzioni degli ispettori, *pag.* 535.
» 15. — R. Decreto col quale vengono soppressi i comandi locali d'artiglieria ed istituiti due nuove compagnie da costa e due uffici d'amministrazione, *pag.* 540.
» 15. — R. Decreto che determina il numero degli stabilimenti d'artiglieria e del genio per l'esercizio finanziario 1897-98, *pag.* 541.
» 15. — R. Decreto che conferisce autonomia tecnica ed amministrativa alle sottodirezioni del genio di Cuneo, Cagliari, Taranto e Messina, *pag.* 542.
» 15. — R. Decreto che stabilisce alcune direzioni ed uffici del genio, *pag.* 543.
» 20. — Istruzione sulle attribuzioni dei comandanti di artiglieria, *pag.* 545.
» 20. — Circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria, *pag.* 548.
» 20. — Servizi d'artiglieria, *pag.* 552.
» 20. — Amministrazione del personale delle direzioni d'artiglieria, degli ufficiali delle fortezze e delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e compagnie operai d'artiglieria, *pag.* 552.
» 20. — Commissione per lo studio delle armi portatili, *pag.* 562.
» 20. — Circoscrizione territoriale pel servizio del genio, *pag.* 562.
» 20. — Servizi del genio, *pag.* 568.
» 20. — Ordinamento amministrativo degli ospedali militari, *pag.* 574.

Atto N. **197**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che stabilisce la giurisdizione dei tribunali militari territoriali e speciali**. — 26 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888 N. 5475 e del 18 febbraio 1892 N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, che modifica le leggi sopraindicate;

Visti i Nostri Decreti 22 luglio, N. 366, e 11 agosto 1897, N. 395, sulla circoscrizione militare territoriale del Regno;

Visto il Nostro Decreto 22 luglio N. 359 sull'ordinamento della giustizia militare;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La giurisdizione dei tribunali militari territoriali e speciali è determinata come segue a datare dal 1° gennaio 1898:

Numero	TRIBUNALI	DIVISIONI SULLE QUALI SI ESTENDE LA GIURISDIZIONE DI CIASCUN TRIBUNALE
	Tribunali militari territoriali.	
1	Torino	Per le divisioni militari di Torino e Novara.
2	Alessandria	» » Alessandria e Cuneo.
3	Milano	» » Milano e Brescia.
4	Genova	» » Genova e Piacenza.
5	Venezia	» » Padova e Verona.
6	Bologna	» » Bologna e Ravenna.
7	Ancona	» » Ancona e Chieti.
8	Firenze	» » Firenze e Livorno.
9	Roma	» » Roma e Perugia.
10	Napoli	» » Napoli e Salerno.
11	Bari	» » Bari
12	Palermo	» » Palermo.
13	Messina	» » Messina e Catanzaro.
14	Cagliari	» » Cagliari.
	Tribunali militari speciali.	
1	Torino	Per le divisioni militari di Torino e Novara.
2	Alessandria	» » Alessandria e Cuneo.
3	Milano	» » Milano e Brescia.
4	Genova	» » Genova e Piacenza.
5	Venezia	» » Padova e Verona.
6	Bologna	» » Bologna e Ravenna
7	Ancona	» » Ancona e Chieti.
8	Firenze	» » Firenze e Livorno.
9	Roma	» » Roma, Perugia e Cagliari.
10	Napoli	» » Napoli e Salerno
11	Bari	» » Bari e Catanzaro.
12	Palermo	» » Palermo e Messina.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 26 agosto 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **198**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che denomina gli ispettorati d'artiglieria e determina, con apposita istruzione, le attribuzioni degli ispettori e del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria**. — 15 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi 24 giugno 1888 N. 5475, e 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, che modifica le leggi sopraindicate;

Visto il Nostro Decreto in data 22 luglio 1897, N. 356, per l'ordinamento dell'arma d'artiglieria;

Visto il Nostro Decreto in data 7 marzo 1895 relativo alle attribuzioni degli ispettori d'artiglieria e del genio, e del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I quattro ispettorati d'artiglieria sono denominati:
Ispettorato d'artiglieria da campagna;
Ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza;
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria;
Ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi.

Art. 2.

Le attribuzioni degli ispettori d'artiglieria, nonchè quelle del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria, sono determinate dalla annessa istruzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel presente Decreto andranno in vigore a datare dal 1° ottobre 1897.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Chievo, addì 15 settembre 1897.

UMBERTO.

Pelloux.

ISTRUZIONE *sulle attribuzioni degli ispettori d'artiglieria e del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria*

Attribuzioni generali degli ispettori.

1. Gli ispettori d'artiglieria, sotto la dipendenza diretta del Ministero della guerra, esercitano, ciascuno per la propria parte, l'alta direzione e vigilanza su tutti i servizi tecnici ed amministrativi dell'arma, allo scopo di assicurarne il regolare andamento e di promuoverne i possibili progressi.

2. Gli ispettori esplicano il loro mandato a mezzo d'ispezioni e di visite speciali, per le quali chiedono volta a volta autorizzazione al Ministero della guerra, o da questo vengono incaricati.

In tali ispezioni e visite, possono, previa autorizzazione del Ministero, farsi accompagnare dal comandante d'artiglieria nel cui territorio ha luogo la visita od ispezione.

3. All'ispettore generale devono presentarsi gli altri ispettori prima di recarsi ad eseguire qualsiasi ispezione, affinchè, in conformità delle istruzioni generali già ricevute dal Ministero, possano ricevere quelle altre istruzioni più speciali che l'ispettore generale reputasse dover dar loro pel miglior andamento dell'ispezione stessa.

4. Al termine d'ogni ispezione o visita gli ispettori compilano speciale rapporto diretto al Ministero, comprendendovi quelle proposte che si ritenessero utili al servizio, e provocando, ove occorra, provvedimenti che non fosse in loro facoltà di prendere.

5. Le ispezioni e le visite debbono avere un carattere essenzialmente tecnico.

6. La disciplina degli ufficiali e della truppa è esclusivamente affidata alle autorità militari territoriali; pur tuttavia ai competenti ispettori viene data comunicazione dalle autorità rispettivamente dipendenti, per opportuna loro conoscenza, dei fatti disciplinari che rivestono il carattere di speciale gravità e delle decisioni che ne fossero emerse.

Attribuzioni dell'ispettore generale.

7. Dei quattro ispettori d'artiglieria il più elevato in grado od il più anziano ha il titolo di *Ispettore generale d'artiglieria*.

Egli, sotto la dipendenza diretta del Ministero della guerra, sopraintende a tutti i servizi tecnici dell'arma ed esercita l'alta sorveglianza sulle istruzioni, sugli studi e sulle costruzioni che si eseguiscono dall'artiglieria.

A lui spetta inoltre l'iniziativa delle proposte che abbiano un carattere generale, o che sorpassino nel loro complesso i limiti delle attribuzioni proprie dei singoli ispettori.

8. L'ispettore generale conserva un esemplare dei libretti personali degli ufficiali dell'arma e degli specchi e specchietti caratteristici dei ragionieri d'artiglieria, dei capitecnici d'artiglieria e genio e dei disegnatori.

Egli presiede la commissione di cui fanno parte gli altri ispettori ed i comandanti d'artiglieria, la quale si riunisce annualmente, d'ordine del Ministero, per la compilazione degli specchi di proposta d'avanzamento degli ufficiali ed impiegati.

9. L'ispettore generale, d'accordo cogli altri ispettori, si pronuncia, riferendone al Ministero, sull'attitudine degli ufficiali superiori ai vari servizi dell'arma, e dà pareri, quando richiesto, sulle destinazioni, sui trasferimenti, ecc., che il Ministero intendesse di fare.

10. L'ispettore generale compila pure annualmente per gli altri ispettori il rapporto prescritto dall'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.

11. L'ispettore generale tiene il carteggio dell'ispettorato generale separato da quello dell'ispettorato speciale di cui pure è titolare.

Egli corrisponde normalmete solo col Ministero della guerra, cogli altri ispettori e col direttore superiore delle esperienze, ma può rivolgersi a tutti i capi servizio dell'arma allo scopo di procurarsi dati ed informazioni, specialmente d'indole tecnica.

Attribuzioni dell'ispettore d'artiglieria da campagna.

12. L'ispettore d'artiglieria da campagna esercita la sua alta e speciale vigilanza sopra tutti i reggimenti d'artiglieria da campagna, sul reggimento d'artiglieria a cavallo e su quello da montagna.

In relazione a tali attribuzioni egli deve riconoscere le condizioni e i bisogni speciali dei singoli reggimenti, e comunica loro, per mezzo dei comandanti d'artiglieria, quelle istruzioni che ritenesse opportune, purchè riferentisi esclusivamente al servizio tecnico ed amministrativo.

Egli porta la sua attenzione specialmente: sull' osservanza dei regolamenti speciali dell'arma; sull'istruzione teorico-pratica degli ufficiali e delle truppe; sullo stato di conservazione dei quadrupedi; sulla conservazione e manutenzione del materiale; sui laboratori di riparazione; sui progetti di mobilitazione, sia per quanto riflette il personale e il materiale, sia per ciò che riguarda l'allestimento completo dei servizi cui i corpi devono provvedere; sulla gestione tecnica ed amministrativa del materiale.

13. Assiste, dopo averne avuta l'autorizzazione dal Ministero, alle scuole di tiro ai poligoni; ne riceve i rapporti dai comandanti d'artiglieria ed inoltra al Ministero le osservazioni fatte al riguardo e le proposte per l'anno successivo.

14. Per incarico del Ministero sorveglia lo svolgimento dei corsi della scuola centrale di tiro da campagna ed inoltra le proposte perchè i medesimi riescano il più che sia possibile proficui all'istruzione del personale.

Attribuzioni dell'ispettore d'artiglieria da costa e da fortezza.

15. L'ispettore d'artiglieria da costa e da fortezza esercita la sua alta e speciale vigilanza sulle direzioni d'artiglieria e sulle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza.

16. Ha funzioni analoghe a quelle dell' ispettore d'artiglieria da campagna rispetto alle specialità da costa e da fortezza, alle scuole di tiro, ed ai corsi di scuola centrale di tiro colle artiglierie d'assedio.

In relazione a tali attribuzioni egli deve riconoscere le condizioni e i bisogni speciali delle direzioni e delle brigate da costa e da fortezza, e per mezzo dei comandanti d'artiglieria comunica, tanto alle une che alle altre, quelle istruzioni che ritenesse opportune purchè riferentisi esclusivamente al servizio tecnico ed amministrativo.

Egli porta la sua attenzione specialmente, oltrechè sull'osservanza dei regolamenti e sull'istruzione degli ufficiali, anche: sull'andamento del servizio tecnico ed amministrativo del materiale affidato alle direzioni; sullo stato dell'armamento e del munizionamento delle piazze forti terrestri e di quelle marit-

time dipendenti dal Ministero della guerra; sulla preparazione dei riparti di truppa ai compiti speciali ad essi assegnati pel caso di guerra; sui progetti di mobilitazione delle brigate e delle direzioni; sulla gestione tecnica ed economica dei laboratori delle direzioni.

Attribuzioni dell'ispettore delle costruzioni d'artiglieria.

17. L'ispettore delle costruzioni d'artiglieria esercita la sua alta e speciale sorveglianza sopra tutti i servizi che si riferiscono alla costruzione dei materiali d'artiglieria, escluse le armi portatili e le relative munizioni.

18. Sono posti perciò alla sua diretta dipendenza e sono da lui ispezionati o visitati tutti gli stabilimenti d'artiglieria, eccettuate: le fabbriche d'armi, le officine dei laboratori pirotecnici nelle quali si confezionano le munizioni per armi portatili, e le officine dell'arsenale di costruzione di Torino nelle quali si allestiscono le bufetterie; sono pure alla sua diretta dipendenza le compagnie operai d'artiglieria (maestranza e artificieri).

19. Esercita inoltre, per delegazione del Ministero, l'alta direzione della revisione della contabilità del materiale, la quale è fatta da apposito ufficio annesso a quello dell'ispettorato.

Attribuzioni dell'ispettore delle armi e dei materiali dei corpi.

20. L'ispettore delle armi e materiali dei corpi sovraintende a tutti i servizi che si riferiscono alla costruzione delle armi portatili, delle relative munizioni e bufetterie, ed esercita l'alta sorveglianza sulla conservazione e manutenzione dei materiali del gruppo *C* presso i corpi e le amministrazioni del R. esercito.

21. Sono perciò posti alla sua diretta dipendenza: le fabbriche d'armi, i laboratori pirotecnici per la sola parte relativa all'allestimento delle munizioni per armi portatili, e l'arsenale di costruzione d'artiglieria di Torino, per la sola parte relativa all'allestimento delle bufetterie, nonchè le compagnie operai d'artiglieria (armaiuoli).

Ha altresì alla sua dipendenza la *Commissione per le armi portatili*, alla quale affida lo studio delle questioni inerenti ai materiali di sua competenza.

Ispeziona e visita gli stabilimenti da esso dipendenti e i de-

positi d'armi, delle relative munizioni e bufetterie e di tutti i materiali del gruppo C conservati presso i corpi e le amministrazioni militari.

22. Può rivolgersi a tutti i corpi ed a tutte le amministrazioni del R. esercito per chiedere informazioni e dati riferentisi al servizio dei materiali del gruppo C.

Attribuzioni del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria.

23. Il direttore superiore delle esperienze dipende direttamente dal Ministero, attende allo studio e dirige gli esperimenti dei materiali d'artiglieria secondo l'indirizzo tecnico che (in base alle istruzioni di massima del Ministero) gli viene tracciato dai competenti ispettori d'artiglieria.

24. Intraprende di sua iniziativa studi intesi a definire nuovi materiali ed a migliorare quelli esistenti, deferendo in ogni caso all'approvazione dei competenti ispettori le innovazioni concretate, prima di sottoporle ad esperimento.

25. Presiede alla compilazione delle tavole di tiro delle artiglierie.

26. Si rivolge all'ispettore delle costruzioni per conoscere di quali stabilimenti d'artiglieria dovrà valersi per la compilazione dei progetti particolareggiati dei nuovi materiali.

27. Fa compilare una sommaria relazione mensile sullo stato delle questioni in istudio e sul risultato delle esperienze eseguite sotto la sua direzione; e la trasmette al Ministero che ne cura la riproduzione e la distribuzione alle autorità interessate.

28. Normalmente corrisponde col Ministero e con gli ispettori d'artiglieria. Può però rivolgersi ai comandanti d'artiglieria, agli stabilimenti ed ai corpi del R. esercito per chiedere informazioni e dati riferentisi ai còmpiti che gli sono affidati.

Costituzione ed attribuzioni delle commissioni consultive.

29. Le questioni, che gli ispettori di artiglieria da campagna e da fortezza credessero di assoggettare ad ampia discussione, saranno volta a volta sottoposte a commissioni consultive, la cui formazione verrà stabilita dal Ministero con speciali disposizioni.

30. Per le questioni relative alle armi portatili, munizioni, bufetterie ed altri materiali del gruppo C, è istituita una com-

missione denominata *Commissione per le armi portatili*, la cui formazione verrà stabilita dal Ministero con speciale disposizione.

Detta commissione è alla dipendenza dell'ispettore delle armi e dei materiali dei corpi, ed è incaricata degli studi ed esperimenti relativi a tutte le questioni che, per quanto riguarda i materiali di sua competenza, il prefato ispettore riterrà opportuno di affidarle.

Riguardo a tali materiali essa potrà inoltre fare, di sua iniziativa, all'ispettore stesso tutte quelle proposte che riterrà utili.

31. Le questioni relative all'arma d'artiglieria, che il Ministero giudichi conveniente sottoporre a voto collegiale, saranno volta a volta sottoposte a speciali commissioni presiedute dall'ispettore generale, e di cui faranno parte tutti gli ispettori dell'arma, il direttore superiore delle esperienze d'artiglieria e gli altri ufficiali che il Ministero crederà di designare.

32. Per le questioni che interessano ad un tempo l'arma d'artiglieria e quella del genio saranno dal Ministero convocate apposite commissioni composte di tutti o di parte degli ispettori delle due armi e di quegli altri ufficiali che il Ministero crederà di designare. Tali commissioni saranno presiedute dall'ispettore od altro ufficiale generale più elevato in grado o più anziano fra quelli chiamati a costituirle.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

N. **199.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che denomina gli ispettorati del genio e determina, con apposita istruzione, le attribuzioni degli ispettori.** — 15 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi 24 giugno 1888, N. 5475, e 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, che modifica le leggi sopraindicate;

Visto il Nostro Decreto in data 22 luglio 1897, N. 357, per l'ordinamento dell'arma del genio;

Visto il Nostro Decreto in data 7 marzo 1895, relativo alle attribuzioni degli ispettori d'artiglieria e del genio e del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I due ispettorati del genio sono denominati:
Ispettorato delle truppe del genio.
Ispettorato delle costruzioni del genio.

Art. 2.

Le attribuzioni degli ispettori del genio sono determinate dall'annessa istruzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel presente Decreto avranno vigore a datare dal 1° ottobre 1897.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Chievo, addì 15 settembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

ISTRUZIONE *sulle attribuzioni degli ispettori del genio*

Attribuzioni generali degli ispettori.

1. Gli ispettori del genio, sotto la diretta dipendenza del Ministero della guerra, esercitano, ciascuno per la propria parte, l'alta direzione e vigilanza su tutti i servizi tecnici ed amministrativi dell'arma, allo scopo di assicurarne il regolare andamento e di promuoverne i possibili progressi.

2. Gli ispettori esplicano il loro mandato a mezzo d'ispezioni e di visite speciali, per le quali chiedono volta a volta autorizzazione al Ministero della guerra, o da questo vengono incaricati.

In tali ispezioni e visite possono, con la previa autorizzazione del Ministero, farsi accompagnare dal comandante del genio nel cui territorio ha luogo la visita od ispezione.

3. All'ispettore generale deve presentarsi l'altro ispettore prima di recarsi ad eseguire qualsiasi ispezione, affinchè, in conformità delle istruzioni generali già ricevute dal Ministero, possa ricevere quelle altre istruzioni più speciali, che l'ispettore generale riputasse dovergli dare pel migliore andamento dell'ispezione stessa.

4. Al termine di ogni ispezione o visita gl'ispettori compilano speciale rapporto diretto al Ministero, comprendendovi quelle proposte che si reputeranno utili al servizio, e provocando, ove occorra, provvedimenti che non fosse in loro facoltà di prendere.

5. Le ispezioni e le visite debbono avere un carattere essenzialmente tecnico.

6. La disciplina degli ufficiali e della truppa è esclusivamente affidata alle autorità militari territoriali; pur tuttavia ai competenti ispettori vien data comunicazione dalle autorità rispettivamente dipendenti, per opportuna loro conoscenza, dei fatti disciplinari che rivestono il carattere di speciale gravità e delle decisioni che ne fossero emerse.

Attribuzioni dell'ispettore generale.

7. Dei due ispettori del genio il più elevato in grado od il più anziano ha il titolo d'*Ispettore generale del genio*.

Egli, sotto la dipendenza diretta del Ministero della guerra, sopraintende ai servizi tecnici dell'arma ed esercita l'alta sorveglianza sulle istruzioni, sugli studi e sulle costruzioni che si eseguiscono dal genio militare.

A lui spetta inoltre l'iniziativa delle proposte che abbiano un carattere generale, o che sorpassino nel loro complesso i limiti delle attribuzioni proprie di ciascuno dei due ispettori.

8. L'ispettore generale conserva un esemplare dei libretti personali degli ufficiali dell'arma e degli specchi e specchietti caratteristici dei ragionieri geometri del genio.

Egli presiede la commissione di cui fanno parte l'altro ispettore ed i comandanti del genio, la quale si riunisce annualmente, d'ordine del Ministero, per la compilazione degli specchi di proposta d'avanzamento degli ufficiali e dei ragionieri geometri.

9. L'ispettore generale, d'accordo coll'altro ispettore, si pro-

nuncia, riferendone al Ministero, sull'attitudine degli ufficiali superiori ai vari servizi dell'arma, e dà pareri, quando richiesto, sulle destinazioni, sui trasferimenti, ecc., che il Ministero intendesse di fare.

10. L'ispettore generale compila pure annualmente, per l'altro ispettore, il rapporto prescritto dall'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.

11. L'ispettore generale tiene il carteggio dell'ispettorato generale separato da quello dell'ispettorato speciale di cui è pure titolare.

Egli corrisponde normalmente solo col Ministero della guerra e coll'altro ispettore, ma può rivolgersi a tutti i capi servizio dell'arma, allo scopo di procurarsi dati ed informazioni, specialmente d'indole tecnica.

Attribuzioni dell'ispettore delle truppe del genio.

12. L'ispettore delle truppe del genio esercita la sua alta e speciale vigilanza sulle truppe del genio, esclusa la brigata ferrovieri, il cui servizio è sotto l'alta direzione del capo di stato maggiore dell'esercito.

In relazione a tali attribuzioni egli deve riconoscere le condizioni ed i bisogni speciali dei singoli reggimenti, e comunica loro per mezzo dei comandanti del genio quelle istruzioni che ritenesse opportune, purchè riferentisi esclusivamente al servizio tecnico ed amministrativo.

Egli esamina le istruzioni pratiche delle truppe del genio, e porta la sua attenzione specialmente: sull'osservanza dei regolamenti speciali dell'arma e sullo svolgimento delle dette istruzioni; sull'istruzione teorico-pratica degli ufficiali e della truppa; sullo stato di conservazione dei quadrupedi; sulla conservazione e manutenzione del materiale dei reggimenti; sui progetti di mobilitazione sia per quanto riflette il personale ed il materiale dei reggimenti, sia per ciò che riguarda l'allestimento completo dei servizi cui i corpi devono provvedere; sulla gestione tecnica ed amministrativa del materiale dei reggimenti.

13. L'ispettore delle truppe del genio esercita la sua alta e speciale sorveglianza sopra tutti i servizi che si riferiscono alla produzione dei materiali occorrenti alle truppe del genio. Ha perciò alla sua dipendenza ed è da lui ispezionata e visitata l'officina di costruzione del genio.

14. Esamina nella parte tecnica i progetti relativi alle mine

per interruzioni stradali ed esercita l'alta vigilanza su quanto riguarda l'esecuzione di tale servizio.

15. Esercita finalmente la direzione superiore delle colombaie militari, dà le norme per i corsi teorico-pratici di colombicoltura, e, per delegazione del Ministero, corrisponde con le società di colombicoltura, coi consorzi e colombicultori privati, per ciò che si riferisce alle gare, per le quali sono stabiliti premi dal Ministero.

Attribuzioni dell'ispettore delle costruzioni del genio.

16. L'ispettore delle costruzioni del genio esercita la sua alta e speciale vigilanza sugli uffici territoriali dell'arma.

In relazione a tale attribuzione egli deve: esaminare i progetti tecnici dei lavori sui quali il Ministero voglia sentire il suo parere, non che i progetti di mobilitazione delle direzioni; proporre gli studi e le esperienze da affidarsi agli uffici territoriali dell'arma; trattare tutte le questioni tecniche ed amministrative riflettenti le costruzioni militari ed i materiali che sono in carico agli uffici stessi; assicurarsi della buona conservazione e manutenzione dei detti materiali; esercitare la superiore vigilanza sulla conservazione e manutenzione degli edifici ed in generale di tutte le costruzioni militari; constatare l'esatta osservanza dei regolamenti speciali dell'arma.

17. Riguardo ai lavori ed alle costruzioni che si eseguiscono dalle direzioni del genio per conto dell'amministrazione marittima, l'ispettore esercita le medesime attribuzioni, con dipendenza diretta e responsabilità verso il Ministro della marina.

18. Per delegazione del Ministero esercita l'alta direzione della revisione delle contabilità dei lavori e materiali del genio, che vien fatta da apposito ufficio annesso a quello dell'ispettorato, tanto per conto dell'amministrazione della guerra, quanto di quella della marina.

Costituzione ed attribuzioni delle commissioni consultive.

19. Le questioni relative all'arma del genio e l'esame dei progetti di lavori, su cui il Ministero credesse opportuno un voto collegiale, saranno volta a volta sottoposte a speciali commissioni presiedute dall'ispettore generale e [illegible] cui faranno parte l'altro ispettore e quei comandanti del genio od

altri ufficiali dell'arma che il Ministero designerà nei singoli casi.

20. Per le questioni che interessano ad un tempo l'arma di artiglieria e quella del genio, saranno dal Ministero convocate apposite commissioni composte di tutti o di parte degli ispettori delle due armi e di quegli altri ufficiali che il Ministero crederà di designare.

Queste commissioni saranno presiedute dall'ispettore, od altro ufficiale generale, più elevato in grado o più anziano fra quelli chiamati a costituirle.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

N. **200**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto col quale vengono soppressi i comandi locali d'artiglieria ed istituiti due nuove compagnie da costa e due uffici d'amministrazione**. — 15 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi 24 giugno 1888, N. 5475, e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, che modifica le leggi sopraindicate;

Visto il Nostro Decreto in data 16 giugno 1895 che istituiva dodici comandi locali d'artiglieria;

Visto il Nostro Decreto in data 22 luglio 1897, N. 356, per l'ordinamento dell'arma d'artiglieria;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° ottobre 1897 sono soppressi i dodici comandi locali d'artiglieria.

Art. 2.

Per la stessa data sono istituiti:

a) due nuove compagnie d'artiglieria da costa;

b) due uffici d'amministrazione, l'uno per le brigate d'ar-

tiglieria da costa, l'altro per le brigate d'artiglieria da fortezza e le compagnie operai d'artiglieria.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Chievo, addì 15 settembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **201**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che determina il numero degli stabilimenti d'artiglieria e del genio per l'esercizio finanziario 1897-98.** — 15 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475, e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge N. 225, in data 28 giugno 1897, che modifica le leggi sopraindicate;

Visto l'art. 2 del R. Decreto N. 364 in data 22 luglio 1897, riflettente gli stabilimenti d'artiglieria e del genio;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1897-98, il numero degli stabilimenti d'artiglieria e del genio è determinato come segue:

quattro fabbriche d'armi;
due arsenali di costruzione;
due laboratori pirotecnici;
un laboratorio di precisione;
due polverifici;
tre officine di costruzione d'artiglieria;
una officina di costruzione del genio.

Art. 2.

Le attuali fonderie assumono la denominazione di *officine di costruzione d'artiglieria*.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Chievo, addì 15 settembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **202**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che conferisce autonomia tecnica ed amministrativa alle sottodirezioni del genio di Cuneo, Cagliari, Taranto e Messina**. — 15 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi 24 giugno 1888, N. 5475, e 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, la quale modifica le leggi sopraindicate;

Visti i Nostri Decreti 22 luglio 1897, N. 357 e N. 366, sull'ordinamento dell'arma del genio e sulla circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto il Nostro Decreto 11 agosto 1897, N. 395, sulla circoscrizione territoriale militare per i vari servizi del R. esercito;

Visto il R. Decreto 21 novembre 1865, col quale venne istituito un consiglio d'amministrazione presso ciascuna direzione del genio;

Ritenuta la convenienza di dare autonomia tecnica ed amministrativa a talune sottodirezioni del genio, in conformità di quanto è stabilito per le direzioni di detta arma;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sottodirezioni del genio di Cuneo, Cagliari, Taranto e Messina hanno autonomia tecnica ed amministrativa, e sono alla diretta dipendenza dei rispettivi comandi del genio.

Art. 2.

Presso ciascuna delle sottodirezioni del genio sopraindicate è istituito un consiglio d'amministrazione composto del sottodirettore, presidente, di un ufficiale addetto, membro, e di un ragioniere geometra, parimenti addetto alla sottodirezione, relatore.

Un altro ragioniere geometra della stessa sottodirezione disimpegnerà le funzioni di segretario del consiglio.

Art. 3.

Ad ognuno dei sopraccennati consigli d'amministrazione sono affidate le stesse attribuzioni stabilite per gli analoghi consigli presso le direzioni del genio, col precitato R. Decreto 21 novembre 1865.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto saranno mandate ad effetto a datare dal 1° ottobre 1897.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Chievo, addì 15 settembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **202**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che stabilisce alcune direzioni ed uffici del genio**. — 15 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto, N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi 24 giugno 1888, N. 5475, e 18 febbraio 1892 N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, che modifica le leggi sopraindicate;

Visto il R. Decreto 4 marzo 1855 con cui si affida agli ufciali ed impiegati del genio militare il servizio tecnico e di contabilità degli stabilimenti e fabbricati della marina militare;

Visti i Regi Decreti 18 agosto 1861, 7 febbraio 1869 e 5 luglio 1882, coi quali furono istituite le direzioni straordinarie

del genio militare per la R. marina di Spezia, Venezia e Taranto, e fu stabilito il personale per le medesime;

Visto il Nostro Decreto 11 dicembre 1884, che stabilisce le norme per il servizio delle direzioni straordinarie del genio militare per il servizio della R. marina;

Visto il Nostro Decreto 28 agosto 1896, che trasforma la sottodirezione del genio di Maddalena in ufficio del genio autonomo alla dipendenza del Ministero della marina;

Visti i Nostri Decreti 22 luglio 1897, N. 357 e N. 366 sull'ordinamento dell'arma del genio e sulla circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto il Nostro Decreto 11 agosto 1897, N. 395, sulla circoscrizione territoriale militare per i servizi vari del R. esercito;

Considerato che col R. Decreto N. 103 del 6 novembre 1894, stato abrogato dalla citata legge del 28 giugno 1897, alle direzioni straordinarie per la R. marina di Spezia, Venezia e Taranto furono sostituite nelle stesse piazze le direzioni promiscue del genio per la guerra e la marina;

Considerato che col nuovo ordinamento e colla nuova circoscrizione territoriale si è provveduto al servizio del genio nelle piazze stesse esclusivamente per l'amministrazione della guerra;

Vista perciò la necessità di provvedere al servizio della marina nelle piazze di Spezia, Venezia e Taranto.

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle piazze di Spezia e di Taranto sono ricostituite le antiche direzioni del genio pel servizio della R. marina alla diretta dipendenza del Ministero della marina, e colla denominazione di « Direzioni autonome del genio per la R. marina ».

Art. 2.

L'ufficio autonomo del genio militare di Maddalena è esonerato dal servizio per il R. esercito e funziona esclusivamente per i lavori della R. marina con la denominazione di « Ufficio autonomo del genio per la R. marina ».

Art. 3.

Nella piazza di Venezia per i lavori della R. marina è istituito un ufficio autonomo del genio per la R. marina a simi-

litudine di quello indicato al precedente articolo 2 e retto con le stesse norme.

Art. 4.

Al servizio delle direzioni autonome per la R. marina di Spezia e di Taranto e degli uffici autonomi di Maddalena e di Venezia sarà provveduto con personale del genio militare che il Ministero della guerra terrà a disposizione della R. marina nei limiti dei precitati Decreti 7 febbraio 1869, 5 luglio 1882 e 28 agosto 1896. Questo personale si intenderà in eccedenza ai quadri organici del R. esercito, e le spese per le competenze ad esso dovute saranno a carico del bilancio della marina.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto saranno mandate ad effetto a datare dal 1° ottobre 1897.

Sono mantenute in vigore le disposizioni dei suaccennati Regi Decreti 18 agosto 1861, 7 febbraio 1869, 5 luglio 1882, 11 dicembre 1884 e 28 agosto 1896 in quanto possono applicarsi al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Chievo, addì 15 settembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.
B. BRIN.

N. **204**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Istruzione sulle attribuzioni dei comandanti d'artiglieria**. — 20 settembre.

1. I comandanti d'artiglieria esercitano il comando delle truppe d'artiglieria aventi sede nel territorio di loro giurisdizione, e dirigono i servizi d'artiglieria situati nel territorio stesso, eccettuati i servizi tecnico ed amministrativo degli stabilimenti d'artiglieria, i quali sono alla dipendenza dell'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria o dell'ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi.

2. Essi dipendono personalmente, e per quanto riguarda il loro personale di ufficio, dal comandante di corpo d'armata nel cui territorio hanno sede; per le funzioni ordinarie della loro

carica rispetto alle truppe, e per tutto ciò che concerne l'istruzione tattica delle truppe stesse in unione con quelle delle altre armi, dai comandanti di divisione, in conformità delle prescrizioni contenute nel regolamento di disciplina militare; per tutto ciò che si riferisce alle rimanenti istruzioni e per il servizio tecnico ed amministrativo del materiale dei reggimenti, delle brigate da costa, da fortezza e delle direzioni, dagli ispettorati competenti; per il personale degli impiegati civili addetti ai vari servizi dell'arma, direttamente dal Ministero della guerra.

3. La loro corrispondenza d'ufficio viene regolata in base alle norme stabilite per la dipendenza dal numero precedente. Essi devono inoltre fornire direttamente agli ispettori d'artiglieria tutti i dati, le informazioni e le notizie che questi possono richiedere in conformità delle rispettive attribuzioni. Trasmettono agli ispettori predetti i documenti relativi all'esecuzione delle scuole di tiro dei reggimenti e delle brigate dipendenti, corredandoli delle proprie osservazioni, in base a quanto prescrivono le istruzioni sul tiro.

Comunicano in copia agli ispettori competenti i rapporti di speciale importanza, trasmessi alle autorità territoriali, riguardanti gli ufficiali, la truppa e gli impiegati civili (compreso il personale degli stabilimenti), facendo altresì conoscere loro le decisioni che in seguito ai detti rapporti fossero state prese dalle superiori autorità.

Trasmettono del pari agli ispettori stessi tutti i rapporti che riguardano l'andamento del servizio del materiale d'artiglieria nel territorio di propria giurisdizione e rivolgono loro direttamente tutte le proposte che essi ritengono atte ad assicurare il regolare andamento dei dipendenti servizi ed a promuoverne i possibili progressi.

4. Rispetto alle truppe dipendenti, i comandanti d'artiglieria hanno le stesse attribuzioni e sono rivestiti della stessa autorità che il regolamento di disciplina conferisce ai comandanti di brigata.

Per incarico degli ispettori competenti, o di propria iniziativa, visitano frequentemente le predette truppe.

Esercitano una particolare assidua sorveglianza sull'andamento delle istruzioni, sulle scuole di tiro, e su tutto quanto si riferisce alla mobilitazione dei riparti e servizi dipendenti.

5. I comandanti d'artiglieria, pur lasciando ai comandanti dei reggimenti e ai comandanti delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza, ed ai direttori d'artiglieria dipendenti, la

libertà d'azione che loro accorda il regolamento, vigileranno assiduamente sul modo col quale procede il servizio del materiale presso i corpi e le direzioni suddette, a fine di poter reprimere in tempo le irregolarità e gli abusi; ed informarne, per la dovuta via, le autorità superiori.

6. I comandanti d'artiglieria invigilano inoltre perché le fortezze, poste nel territorio di loro giurisdizione, siano provvedute delle dotazioni stabilite, e in esse tutto sia ordinato e disposto in modo da assicurarne il pronto apprestamento a difesa, secondo gli appositi progetti.

Ricevono dai presidenti delle commissioni di difesa delle piazze dipendenti i progetti di difesa delle piazze stesse, i sunti di modificazioni ed i verbali di proposte di lavori e provviste; prendono conoscenza di tali documenti, che restituiscono poi accompagnati dalle loro osservazioni e proposte.

7. Quando, per l'esercizio delle loro attribuzioni, i comandanti d'artiglieria debbono assentarsi dall'ordinaria loro residenza, devono chiedere l'assentimento del comandante del corpo d'armata da cui personalmente dipendono, e darne partecipazione con lettera, od anche con telegramma, agli ispettori, ai comandanti di corpo d'armata e di divisione dai quali dipendono i servizi ch'essi intendono visitare.

Le stesse partecipazioni devono fare ogni qualvolta essi si rechino in licenza.

8. In assenza del comandante d'artiglieria, ne fa le veci il più elevato in grado, o il più anziano, tra gli ufficiali d'artiglieria del presidio. Il comandante interinale esercita il suo ufficio con piena autorità, senza però variare l'indirizzo dato dal titolare e l'andamento normale del servizio. Ricevendo domande o rapporti che richieggano decisioni, istruzioni od ordini di qualche importanza, si rivolge al comandante titolare, od alla competente autorità a lui superiore (comandante di divisione, ispettori, comandante di corpo d'armata, Ministero) per le conseguenti determinazioni.

9. I comandi d'artiglieria ricevono dai comandi dei reggimenti, delle brigate da costa e da fortezza e dai distaccamenti d'artiglieria stanziati nel territorio di loro giurisdizione, copia di tutti quei rapporti concernenti la disciplina, il servizio e l'andamento generale delle istruzioni, che, dai capi servizio o comandanti di riparti di truppa, sono, in base alle prescrizioni in vigore, trasmessi direttamente ai comandanti di divisione. Ricevono inoltre da questi, in comunicazione, copia delle disposizioni emesse in proposito.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. **205**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria**. — 20 settembre.

In relazione ai Regi Decreti 11 agosto 1897, N. 395, (*Atto* 170) e 15 settembre 1897 (*Atti* 200 e 201), la circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria rimane stabilita, a datare dal 1° ottobre 1897, quale risulta dalla seguente tabella.

Dalla medesima si rileva come:

1. Il 6° reggimento artiglieria, pur essendo dislocato nel territorio del II corpo d'armata, dipenderà per tutto ciò che riguarda l'andamento delle istruzioni, la disciplina e l'amministrazione dal III corpo d'armata (divisione di Milano);

2. La 36ª compagnia da fortezza distaccata in Sardegna cesserà di essere autonoma.

Essa farà parte della 10ª brigata da fortezza.

Le due nuove compagnie da costa (39ª e 40ª) si costituiranno in Maddalena e faranno parte della 9ª brigata.

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

pel servizio d'artiglieria

CIRCOSCRIZIONE TERRITO

Comandi di artiglieria	Corpi d'armata nel cui territorio hanno giurisdizione i comandi d'artiglieria	SERVIZI CHE — Reggimenti	Brigate da costa	Brigate da fortezza	Piazze e sbarramenti
Torino	I	5°, 17° e da montagna	—	6ª e 7ª	Bard - M. Cenisio - Susa - Bardonecchia - Exilles - Cesana - Fenestrelle - Perrero.
Alessandria	II	9°, 11° e 23°	—	4ª e 5ª	Alessandria - Casale - Vinadio - Tenda.
Piacenza	IV	4°, 15° e 21°	10ª e 11ª	3ª	Piacenza - Genova - Nava - Zuccarello - Melogno - Altare - Vado - Giovo - Turchino.
Verona	III e V	6°, 8°, 16° e 20° ed a cavallo	1ª	1ª e 2ª	Rocca d'Anfo - Mantova - Verona - Venezia - Rivoli Veronese - Pastrengo - Val Sugana - Primolano - Cismone - Legnago - Osoppo - Peschiera - Cadore - Val d'Assa.
Bologna	VI e VIII	3°, 7°, 14° (a) e 19°	7ª e 8ª	8ª	Bologna - Spezia - Monte Argentaro.
Roma	VII e IX	1°, 2° (a), 13° e 18°	2ª e 9ª	9ª e 10ª	Roma - Ozieri - Maddalena - Ancona.
Napoli	X	10°, 12° e 24°	6ª	11ª	Gaeta - Capua.
Messina	XI e XII	22°	3ª, 4ª e 5ª	—	Taranto - Messina - Castrogiovanni.

(a) Dopo che avrà avuto luogo lo scambio di sede fra il 2° e il 14°.

RIALE *pel servizio d'artiglieria.*

DA ESSI DIPENDONO			Divisioni militari al cui territorio provvedono le direzioni
Stabilimenti	Direzioni	Sezioni staccate dipendenti da ciascuna direzione	
Arsenale di costruzione di Torino. Officina di costruzione d'artigl. di Torino. Fabbrica d'armi Torino.	Torino	Bard - Exilles - Susa - Moncenisio - Bardonecchia - Cesana Torinese - Fenestrelle.	Torino (1ª) Novara (2ª)
Polverificio di Fossano.	Alessandria	Casale - Vinadio - Tenda.	Alessandria (3ª) Cuneo (4ª)
Officina di costruzione d'artiglieria di Genova.	Piacenza	Bologna - Modena.	Piacenza (7ª) Bologna (11ª)
	Genova	Nava - Zuccarello - Melogno - Altare - Giovo - Savona.	Genova (8ª)
Fabbrica d'armi di Brescia.	Mantova	Milano - Rocca d'Anfo	Milano (5ª) Brescia (6ª)
	Verona	Peschiera - Legnago - Rivoli Veronese - Asiago - Valle dei Signori.	Verona (9ª)
	Venezia	Chioggia - Osoppo - Palmanova - Primolano - Treviso - Pieve di Cadore.	Padova (10ª)
Laboratorio pirotecnico di Bologna.	Spezia	Livorno - Firenze - Monte Argentaro	Firenze (15ª) Livorno (16ª)
Laboratorio di precisione. Fabbrica d'armi di Terni. Polverificio di Fontana Liri.	Roma	Civitavecchia.	Roma (17ª) Perugia (18ª)
	Ancona	—	Ravenna (12ª) Ancona (13ª) Chieti (14ª)
	Maddalena	Ozieri.	Cagliari (25ª)
Officina di costruzione d'artig. di Napoli. Arsenale di costruzione di Napoli. Laboratorio pirotecnico di Capua. Fabbrica d'armi di Torre Annunziata.	Napoli	Capua - Gaeta.	Napoli (19ª) Salerno (20ª)
—	Taranto	—	Bari (21ª) Catanzaro (22ª)
	Messina	Reggio Calabria - Castrogiovanni - Villa S. Giovanni.	Palermo (23ª) Messina (24ª)

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. **206**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Servizi d'artiglieria**. — 20 settembre.

A seguito all'*Atto* 205 del corrente anno il Ministero determina quanto segue:

1. Le direzioni d'artiglieria eserciteranno la propria azione sulle rispettive sezioni staccate ed attenderanno esclusivamente al servizio tecnico e contabile del materiale dell'arma, uniformandosi, in ogni particolare, alle disposizioni contenute nel regolamento ed istruzione sul servizio del materiale (9 aprile 1896).

2. Le brigate d'artiglieria, da costa e da fortezza, per quanto ha tratto alla disciplina, alla istruzione ed allo impiego tattico della truppa, sono agli ordini dei rispettivi comandanti, i quali avranno sulle unità dipendenti l'autorità di comandanti di corpo; saranno invece rette dal proprio ufficio d'amministrazione, colle norme appositamente stabilite dall'*Atto* 207 del corrente anno per tutto ciò che si riferisce agli assegni, ai conti del materiale, alle matricole, alla gestione economica degl'introiti, delle spese e governo delle singole masse.

3. Rispetto alla disciplina ed al servizio, le compagnie operai d'artiglieria ed il distaccamento fisso in Ciriè continueranno a rimanere alla dipendenza dei direttori degli stabilimenti e delle esperienze, ai quali i reparti sono addetti; per l'amministrazione passeranno alla dipendenza dell' ufficio d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da fortezza.

4. Le norme relative alla dipendenza delle brigate da costa e da fortezza dai comandanti d'artiglieria, sono contenute nell'*Atto* 204; e le relazioni di servizio fra le dette brigate e le direzioni, per quanto si riferisce alla consegna dei materiali, formeranno oggetto di altre disposizioni.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. **207**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Amministrazione del personale delle direzioni d'artiglieria, degli ufficiali delle fortezze e delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e compagnie operai d'artiglieria**. — 20 settembre.

Col 1° ottobre 1897, rimanendo soppressi i comandi locali d'artiglieria da costa e da fortezza e costituendosi le direzioni d'artiglieria (*Atti* 170 e 200), si determina quanto segue:

1. Il personale delle direzioni d'artiglieria (ufficiali ed

impiegati) sarà da quella data preso in forza ed amministrato dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, compilando per esso apposito ruolo ed osservando, per la somministrazione dei fondi e per il pagamento degli assegni, le disposizioni degli articoli 367 e 368 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi del R. esercito.

2. Gli ufficiali delle fortezze saranno pure dalla stessa data presi in forza, su apposito ruolo, ed amministrati dallo stesso ufficio di personali militari vari.

Per il pagamento degli assegni sarà provveduto per mezzo delle casse delle direzioni d'artiglieria.

3. Il personale delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria sarà assunto in forza ed amministrato dagli uffici d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza.

Per l'amministrazione di questi riparti saranno osservate le norme che seguono.

Istruzioni per l'amministrazione delle brigate d' artiglieria da costa e da fortezza e delle compagnie operai d' artiglieria.

ARTIGLIERIA DA COSTA E DA FORTEZZA.

Capo I.

Disposizioni generali.

Art. 1. — *Ordinamento amministrativo.*

§ 1. L'amministrazione e la contabilità delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria sono concentrate nei due uffici di amministrazione all'uopo istituiti, cioè:

a) *l'ufficio d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa*, di sede in Roma;

b) *l'ufficio d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria*, di sede in Bologna.

§ 2. Gli uffici di amministrazione per le brigate da costa e da fortezza si regolano, in massima, secondo le norme generali stabilite per gli altri corpi di truppa.

§ 3. Per tutte le questioni d'ordine amministrativo e matricolare di competenza del consiglio d'amministrazione permanente, che interessano le brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e le compagnie operai, i comandi ed i corpi del regio esercito debbono corrispondere direttamente coll'ufficio d'amministrazione da cui esse brigate e compagnie dipendono.

Art. 2. — *Funzionamento degli uffici di amministrazione.*

§ 4. Il consiglio d'amministrazione permanente di ciascun ufficio è costituito come segue:

Direttore dell'ufficio — Presidente;
Ufficiale superiore contabile — Relatore;
Capitano contabile ufficiale di matricola — Membro;
Direttore dei conti — Segretario.

Nei casi di assenza del direttore, ne fa le veci il relatore; mancando il relatore, si provvede nel modo indicato ai § 17 e 50 del regolamento d'amministrazione, affidandone le funzioni al capitano più anziano dei presenti alla sede, anche se questo sia l'ufficiale di magazzino.

§ 5. Le attribuzioni del consiglio d'amministrazione permanente sono identiche a quelle dei consigli d'amministrazione degli altri corpi.

Per ciò che riguarda gli atti amministrativi attribuiti ai comandanti delle brigate come comandanti di corpo ed ai consigli d'amministrazione delle brigate, le ingerenze del consiglio d'amministrazioue permanente si limitano ad invigilare ed assicurare la retta applicazione delle disposizioni che regolano i vari servizi ed a mantenere la maggiore uniformità possibile nell'amministrazione della truppa, tenuto conto delle particolari esigenze di luogo e di servizio in cui i vari riparti vengano a trovarsi.

§ 6. Gli uffici d'amministrazione avranno una sola cassa a due chiavi, tenute una dal relatore e l'altra dall'ufficiale pagatore.

§ 7. Gli uffici d'amministrazione sono ripartiti nelle sezioni seguenti:

1ª sezione — Conti e cassa;
2ª sezione — Magazzino;
3ª sezione — Matricola.

Alla 1ª sezione è preposto il direttore dei conti, coadiuvato da due ufficiali contabili pel disimpegno delle attribuzioni spettanti alle cariche di ufficiale pagatore e ufficiale ai conti; alla 2ª sezione, il capitano contabile ufficiale di magazzino; alla 3ª sezione, il capitano contabile ufficiale di matricola, coadiuvato da un ufficiale contabile subalterno.

§ 8. Il personale addetto a ciascuno ufficio d'amministrazione costituisce una distinta unità amministrativa, i cui conti sono affidati all'ufficiale pagatore.

A tal uopo è tenuto un *Ruolino* mod. 420, per notarvi le variazioni degli ufficiali ed impiegati e compilare poi il foglio stipendio per il pagamento degli assegni loro dovuti.

Per questo personale è inoltre compilato il *Rapporto-situazione* mod. 80, ma soltanto il primo d'ogni mese, comprendendovi le variazioni avvenute nell'intero periodo del mese trascorso.

§ 9. Per la forza sotto le armi gli uffici d'amministrazione tengono:

a) il *Ruolo* mod. 63 per gli ufficiali tanto delle brigate quanto dell'ufficio d'amministrazione, comprendendovi anche gli ufficiali di scrittura e gli assistenti locali (1);

b) il *Ruolo* mod. 71 *A* per gli uomini di truppa, distinto per classi;

c) il *Ruolo* mod. 172 per i cavalli.

Della forza in congedo tengono conto:

per gli ufficiali, con apposito *Ruolo* mod. 63, uguale a quello degli ufficiali sotto le armi;

per gli uomini di truppa, con appositi *Ruoli* mod. 71 *B*, distinti per classi e categoria.

Gli ufficiali e gli uomini di truppa delle classi in congedo continuano a rimanere inscritti nei ruoli speciali anche se siano temporaneamente chiamati alle armi, sia per istruzione, sia per servizio o per mobilitazione.

§ 10. Per gli uomini di truppa delle classi in congedo, gli uffici d'amministrazione terranno pure, per ogni classe, appositi *Ruolini di posizione* mod. 250.

Saranno compilati tanti distinti ruolini quante sono le brigate cui gli uomini debbono, secondo le tabelle di mobilitazione, appartenere, ma senza indicarvi la compagnia.

I ruolini saranno compilati in duplice copia, una delle quali

(1) I modelli 63 e 71 tengono luogo delle *Rubriche alfabetiche* di cui ai §§ 3 e 5 della *Istruzione sulle matricole*.

verrà trasmessa al comando della brigata cui si riferisce, al quale si comunicheranno poi successivamente le variazioni che avvengono nella forza perchè possa tenere in pari i propri ruolini (§ 20).

§ 11. Le *Situazioni graduali e numeriche della forza* modello 82, 88 e 89 sono compilate dalla sezione matricola, ricavandone i dati: per la forza dell'esercito permanente, dalle corrispondenti situazioni delle compagnie; per la milizia mobile e milizia territoriale, dalle proprie scritture.

§ 12. Sul *Quaderno delle masserizie* mod. 329 tenuto presso il consiglio il materiale in consegna alle brigate e alle compagnie operai sarà dimostrato raggruppato per brigata e per ogni compagnia operai.

§ 13. Ad ogni ufficio d'amministrazione è fatta una annua assegnazione sulla massa generale per le spese riservate in ragione di lire 30 per ogni compagnia.

La somma assegnata a ciascuno ufficio sarà divisa in due quote semestrali, che verranno messe a disposizione, nelle proporzioni sovraccennate, dei comandanti delle brigate, e, per le compagnie operai, dei direttori degli stabilimenti d'artiglieria ai quali le compagnie sono addette.

Al termine dell'anno, i comandanti di brigata e i direttori degli stabilimenti d'artiglieria trasmetteranno al competente ufficio d'amministrazione delle brigate da costa o da fortezza i rendiconti delle spese fatte, affinchè possano, debitamente riepilogati, essere trasmessi al Ministero (§ 1541 del regolamento d'amministrazione).

Capo II.

Norme amministrative per i riparti.

Art. 3. — *Brigate da costa e da fortezza.*

§ 14. Presso ogni brigata è istituito un consiglio di amministrazione di distaccamento composto:

del comandante della brigata — Presidente e Relatore;

dei due ufficiali che susseguono come più elevati in grado o più anziani;

di un ufficiale subalterno — Segretario.

Spetta al consiglio provvedere: per la provvista dei viveri, dove il servizio non sia fatto per presidio; per le riparazioni

al corredo e agli altri materiali, quando si abbiano a fare apposite convenzioni; provvedere per la classificazione degli oggetti di corredo ritirati ai cessanti dal servizio; fare le proposte per gli acquisti di materiali dello Stato al consiglio d'amministrazione permanente, il quale, secondo l'importanza degli acquisti, o vi provvederà esso direttamente o ne delegherà l'incarico al consiglio d'amministrazione della brigata; dichiarare fuori servizio materiali dello Stato o del corpo e farne la vendita, salvo il caso previsto nel § 530 del regolamento nel quale spetta al consiglio permanente promuovere l'autorizzazione ministeriale per il deprezzamento.

Gli altri atti concernenti l'amministrazione sono affidati all'autorità e alla responsabilità del comandante della brigata.

§ 15. I consigli di amministrazione delle brigate hanno verso il consiglio di amministrazione permanente, per rapporto all'amministrazione delle truppe della brigata, la stessa responsabilità che il consiglio permanente ha verso il Ministero.

§ 16. Il segretario del consiglio esercita pure, rispetto al comandante della brigata, le funzioni di ufficiale d'amministrazione colle attribuzioni indicate al § 58 del Regolamento, meno per ciò che riguarda il magazzino, il quale è affidato ad un ufficiale in posizione di servizio ausiliario (§ 21).

§ 17. Le brigate si amministrano da sè come altrettanti distaccamenti, anche se sono riunite ad altre, o se si trovano alla sede del proprio ufficio d'amministrazione.

Per la custodia del danaro è pertanto ad ognuna assegnata una cassa a due chiavi, tenute una dal comandante della brigata, ed una dall'ufficiale d'amministrazione.

§ 18. Gli ufficiali e gli uomini di truppa ed i cavalli dello stato maggiore sono tenuti in forza come effettivi dalla prima compagnia della brigata.

§ 19. I sottufficiali guarda-batteria nei forti e i sottufficiali guarda-forti debbono essere assegnati effettivi alla brigata da costa o da fortezza alla quale si trovano più vicini.

Per i nuovi nominati, la designazione della brigata alla quale debbono essere assegnati, è fatta all'atto della nomina.

§ 20. Gli uomini delle classi in congedo sono tenuti in evidenza dall'ufficio maggiorità delle singole brigate sui *Ruolini di posizione* mod. 250 ricevuti dall'ufficio amministrazione a senso del § 10.

Per ogni classe ciascuna brigata compila inoltre tanti *Ruolini tascabili* mod. 214 (parte quarta) quante sono le compagnie permanenti cui si debbono assegnare gli uomini delle

classi dell'esercito permanente, e quante sono le compagnie di milizia mobile e milizia territoriale che ha incarico di formare, ripartendo gli uomini di ciascuna classe fra le varie compagnie in proporzioni pressochè uguali, tenendo conto dei gradi, delle cariche, delle specialità di servizio, delle professioni e del mandamento di domicilio, per distribuire proporzionatamente gli uomini non solo per numero e gradi, ma anche secondo le loro condizioni di attitudine e di provenienza.

Per quelli dell'esercito permanente si procurerà inoltre che gli uomini tornino, per quanto possibile, a servire nella compagnia nella quale hanno prima servito.

Ripartiti gli uomini fra le varie compagnie mercè l'inscrizione sul *Ruolino* mod. 214, della compagnia cui sono stati assegnati si prenderà pur nota, nell'apposita colonna, sul *Ruolino* mod. 250.

§ 21. I materiali per l'equipaggiamento individuale e generale degli uomini e dei riparti, sia dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale, sono conservati in apposito magazzino alla sede della brigata.

Fanno eccezione le armi e i loro accessori e le cartucce, le quali, quando siavi alla sede della brigata una armeria o polveriera dipendenti da stabilimenti o direzioni di artiglieria, potranno essere depositate e date in consegna a tali magazzini.

Il servizio del magazzino di ogni brigata è, in massima, affidato ad un ufficiale in posizione di servizio ausiliario richiamato all'uopo in servizio.

Nel tempo in cui le brigate rimangono assenti dalla loro sede, alla custodia del magazzino, quando non possano provvedere esse col proprio personale, provvede, su proposta del comandante della brigata, il comando del presidio.

§ 22. Degli oggetti di corredo speciali le brigate sono rifornite per cura del Ministero. Gli oggetti d'uso comune saranno prelevati, a misura del bisogno, dal deposito di qualsiasi corpo che si trovi nella stessa sede o dal più vicino.

§ 23. Per il rifornimento dei materiali d'equipaggiamento e degli oggetti d'armamento, bufetterie, carreggio e bardature provvederanno i comandi di brigata, come è detto negli articoli 56 e 57 del Regolamento d'amministrazione, con prelevamenti dai magazzini dello Stato od anche, secondo la specie dei materiali, con acquisti dal commercio, osservando, per gli acquisti, le disposizioni del precedente § 14.

§ 24. Risultando nei magazzini delle brigate eccedenze di qualche rilievo alle dotazioni prescritte, sarà cura dei co-

mandi di brigata di riferirne al consiglio d'amministrazione permanente per gli opportuni provvedimenti.

§ 25. Nei prelevamenti delle robe saranno osservate le norme indicate nel § 557 del Regolamento.

I versamenti saranno chiesti ed effettuati direttamente dalle brigate, trasmettendo poi al proprio ufficio di amministrazione le note delle robe versate, affinchè il consiglio d'amministrazione possa procedere agli atti per lo scarico dei materiali.

§ 26. L'equipaggiamento degli inscritti di leva e dei richiamati dal congedo e la svestizione dei congedandi avranno luogo presso i magazzini delle brigate.

La classificazione delle robe di corredo ritirate ai congedandi ed a coloro che cessano altrimenti dal servizio è fatta dal consiglio d'amministrazione di ogni brigata o, per sua delegazione, da uno dei membri del consiglio.

§ 27. La gestione dei magazzini è dimostrata dall'ufficiale di magazzino coi registri prescritti dal § 1747 per i materiali di proprietà dello Stato e dal § 1756bis per gli oggetti di proprietà del corpo.

Alla fine d'ogni trimestre, il comandante della brigata procede al riscontro delle operazioni di magazzino con norme analoghe a quelle stabilite nell'art. 240; chiusi quindi i registri, copia di essi, firmata dal comandante e dall'ufficiale di magazzino, è inviata al consiglio d'amministrazione permanente quale rendiconto della gestione. Nel caso che, per l'assenza delle truppe, i registri non abbiano potuto essere firmati dal comandante, per non ritardare l'invio delle contabilità, basterà che la copia sia firmata dall'ufficiale di magazzino.

Prima però di chiudere i registri relativi ai gruppi *B* e *C*, l'ufficiale di magazzino dovrà farne il riscontro col fascicolo terzo del giornale di contabilità delle compagnie, riportarne le rimanenze sul proprio registro e stabilire il carico generale della brigata.

I boni rilasciati dalle compagnie per il prelevamento degli oggetti di corredo e dei viveri di riserva saranno però mandati al consiglio di amministrazione permanente mese per mese.

§ 28. Delle masserizie in consegna agli uffici ed alle compagnie della brigata, il magazzino tiene conto col *Quaderno* mod. 330, e per dimostrare la ripartizione fra gli uffici e le compagnie presso le quali i materiali sono in consegna, tiene apposito *Quaderno* mod. 329.

Al termine d'ogni trimestre, si comunicano al consiglio di amministrazione permanente gli *aumenti* e le *diminuzioni* avve-

nuti nel carico complessivo della brigata, ed alla fine dell'anno gli è trasmesso il *Quaderno* mod. 330 per i dovuti riscontri.

§ 29. Una volta all'anno, cioè appena sia possibile dopo la chiusa dei conti del 4° trimestre della gestione annuale, dovranno i consigli delle brigate procedere ad una accurata ricognizione di tutti i materiali in consegna (§ 1765) per accertarne l'esistenza e lo stato d'uso in confronto alle corrispondenti scritture, riferendone i risultati al consiglio permanente con particolareggiata relazione.

§ 30. Le riparazioni occorrenti alle armi, ove esiste una direzione od ufficio d'artiglieria con laboratorio armaiuoli, dovranno essere eseguite in questo laboratorio; negli altri casi saranno affidate ai capi armaiuoli dei corpi stanziati sul luogo a prezzo di tariffa, o, in difetto, ad armaiuoli privati a prezzi da convenirsi.

Per le riparazioni al corredo e alle bufetterie ed agli altri materiali provvede il consiglio d'amministrazione della brigata secondo le norme stabilite per i corpi in genere.

Nei luoghi ove hanno sede più brigate sarà stipulata, per le riparazioni alle varie specie di materiali, una unica convenzione per tutte, a cura del comandante di brigata più elevato in grado o più anziano.

§ 31. Le compagnie, staccate permanentemente o temporaneamente, per servizio o per istruzione, costituiscono distaccamenti dipendenti dalla propria brigata e a questa rendono i propri conti.

Art. 4. — *Compagnie operai.*

§ 32. Le compagnie operai si amministrano e rendono i loro conti al consiglio d'amministrazione permanente come altrettanti distaccamenti distinti.

I plotoni distaccati, se comandati da ufficiali, si amministrano come distaccamenti e rendono i loro conti alla compagnia alla quale appartengono; se comandati da sottufficiali, e non sia possibile o non convenga fare diversamente, saranno aggregati ad un corpo del presidio.

§ 33. Gli oggetti di corredo occorrenti alle compagnie sono normalmente prelevati dai corpi presso i quali si trovano le rispettive dotazioni di mobilitazione, ed agli stessi corpi sono versati, quando risultino esuberanti ai bisogni delle compagnie, gli oggetti lasciati da coloro che cessano dal servizio.

I prelevamenti e i versamenti saranno dalle compagnie fatti per conto del proprio consiglio d'amministrazione permanente, limitando, per quanto è possibile, i prelevamenti a non più di due per trimestre e i versamenti a non più di una volta per trimestre.

§ 34. Le riparazioni al corredo e alle bufetterie sono fatte eseguire, per cura dei comandanti di compagnia o di distaccamento, dai capi operai dei reggimenti d'artiglieria o dei corpi viciniori.

§ 35. Occorrendo ad una compagnia di prelevare armi o restituirne per portare a numero il suo armamento, il comandante ne rivolge la domanda al proprio consiglio d'amministrazione, il quale provvede secondo le disposizioni del § 479 del regolamento.

Le riparazioni alle armi saranno fatte eseguire presso la direzione cui è addetta la compagnia e, dove non sia possibile, dai capi armaiuoli di qualsiasi corpo di stanza nel luogo a prezzo di tariffa, o, in difetto, da armaiuoli privati a prezzo da convenirsi, richiedendone però, in quest'ultimo caso, l'autorizzazione al consiglio permanente.

§ 36. La provvista e la manutenzione delle masserizie sono fatte eseguire per cura dei comandanti di compagnia, secondo le istruzioni che ricevono dal proprio consiglio d'amministrazione.

§ 37. Per la dimostrazione della forza in congedo assegnata alle compagnie operai si seguono norme analoghe a quelle indicate nel precedente § 10, compilandosi tanti *Ruolini di posizione* mod. 250 quante sono le compagnie operai, più uno per la compagnia da costa che avrà da ricevere gli uomini che debbono presentarsi alla Maddalena.

Da parte delle compagnie non occorre però che si compilino, fin dal tempo di pace, i *Ruolini tascabili* mod. 214 per gli uomini in congedo.

§ 38. Per tutto quanto concerne le cose amministrative le compagnie operai corrispondono direttamente coll'ufficio di amministrazione da cui dipendono.

Il carteggio sarà però trasmesso per mezzo dell'ufficio alla cui dipendenza si trovano le compagnie.

In seguito al nuovo ordinamento amministrativo dei personali e riparti sopra indicati, le disposizioni del Titolo V, Parte III, del *Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi del R. esercito* e degli *Atti* 121 e 235 del 1895 rimangono abrogate.

§ 39. Il distaccamento fisso di Ciriè dipende disciplinarmente dalla direzione superiore delle esperienze d'artiglieria ed amministrativamente dall' ufficio d' amministrazione delle brigate d'artiglieria da fortezza.

Per il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento provvedesi con Circolare di pari data, N. 132, inserta nella parte 2ª del *Giornale militare*.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. **208**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Commissione per lo studio delle armi portatili**. — 20 settembre.

In seguito al R. Decreto 15 settembre 1897 (*Atto* 198), che stabilisce le attribuzioni degli ispettori d'artiglieria, sono abrogate le disposizioni contenute nell'*Atto* 103 della *Raccolta* delle disposizioni in vigore, relativo alla composizione della commissione per lo studio delle armi portatili, ed agli studi di cui la commissione stessa è incaricata.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. **209**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale pel servizio del genio**. — 20 settembre.

In relazione ai Regi Decreti dell'11 agosto 1897, N. 395, e 15 settembre 1897 (*Atti* 202 e 203), la circoscrizione territoriale pel servizio del genio rimane stabilita, a datare dal 1° ottobre 1897, quale risulta dalla seguente tabella:

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

pel servizio del genio

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE *pel servizio del genio.*

COMANDI del genio	DIREZIONI del genio	SOTTODIREZIONI	SEZIONI	UFFICI LOCALI	DIVISIONI MILITARI al cui territorio provvedono le direzioni o sottodirezioni del genio
Torino	Torino	—	1ª Torino 2ª Torino 3ª Torino 4ª Moncenisio 5ª Bardonecchia 6ª Cesana	Pinerolo. Campi di S. Maurizio e Lombardore. Susa. Exilles. Fenestrelle.	Torino (1ª).
		Novara	7ª Novara 8ª Ivrea	Vercelli. Bard.	Novara (2ª).
	Alessandria	—	1ª Alessandria 2ª Alessandria 3ª Pavia	Acqui – Asti – Casale. Novi Ligure – Tortona – Voghera – Vigevano.	Alessandria (3ª).
	—	Cuneo*	1ª Cuneo 2ª Vinadio 3ª Colle di Tenda	Fossano – Mondovì – Savigliano. — —	Cuneo (4ª).
Venezia	Milano	—	1ª Milano 2ª Milano	Como. —	Milano (5ª).
		Brescia	3ª Brescia 4ª Brescia	Bergamo – Anfo. —	Brescia (6ª).
	Verona	—	1ª Verona 2ª Verona 3ª Verona 4ª Mantova	Peschiera. Ceraino. Vicenza. Legnago.	Verona (9ª).

	Venezia	—	1ª Venezia	Chioggia.	Padova (10ª).
			2ª Venezia	Conegliano – Mestre.	
			3ª Udine	—	
		Padova	4ª Padova.	—	
			5ª Belluno	Tai di Cadore – Arsiè.	
Genova	Piacenza	—	1ª Piacenza.	Cremona.	Piacenza (7ª).
			2ª Piacenza.	—	
			3ª Parma	Reggio Emilia.	
	Genova	—	1ª Genova.	—	Genova (8ª).
			2ª Genova.	—	
			3ª Genova.	—	
			4ª Savona	Molini di Triora – Nava.	
Spezia	Bologna	—	1ª Bologna	Ferrara.	Bologna (11ª).
			2ª Bologna	—	
			3ª Bologna	—	
			4ª Modena	—	
		Ravenna	5ª Ravenna	Faenza – Forlì – Rimini.	Ravenna (12ª).
	Firenze	—	1ª Firenze	Pistoia.	Firenze (15ª).
			2ª Firenze	Arezzo.	
	Spezia	—	1ª Spezia	Massa.	Livorno (16ª).
			2ª Spezia	—	
		Livorno	3ª Livorno	Cecina – Portoferraio – Siena – Orbetello.	
			4ª Livorno	Pisa – Lucca.	

COMANDI del genio	DIREZIONI del genio	SOTTODIREZIONI	SEZIONI	UFFICI LOCALI	DIVISIONI MILITARI al cui territorio provvedono le direzioni e sottodirezioni del genio
Roma	Ancona	—	1ª Ancona . . . . . 2ª Ancona.	Pesaro. —	Ancona (13ª).
		Chieti	3ª Chieti. . . . . . 4ª Foggia.	Ascoli Piceno - Aquila. —	Chieti (14ª).
	Roma	—	1ª Roma . . . . . . 2ª Roma . . . . . . 3ª Roma . . . . . . 4ª Roma	Civitavecchia. Nettuno. — Fontana Liri.	Roma (17ª).
		Perugia	5ª Perugia . . . . . 6ª Terni.	Foligno - Spoleto. Viterbo.	Perugia (18ª).
	—	Cagliari *	1ª Cagliari . . . . . 2ª Ozieri . . . . . . 3ª Maddalena . . .	— Sassari. —	Cagliari (25ª).
		—	1ª Napoli . . . . . . 2ª Napoli . . . . . . 3ª Napoli . . . . . . 4ª Capua	— — — —	Napoli (19ª).

	Napoli	—	5ª Caserta 6ª Gaeta	Aversa. —	
		Salerno	7ª Salerno	Avellino.	Salerno (20ª).
Napoli	Bari	—	1ª Bari 2ª Bari	— Lecce - Potenza.	Bari (21ª).
		Catanzaro	3ª Catanzaro	Cosenza - Monteleone - Reggio Calabria.	Catanzaro (22ª).
	—	Taranto*	1ª Taranto 2ª Taranto	— —	Bari (21ª). (solo per Taranto)
	Palermo	—	1ª Palermo 2ª Palermo	Girgenti. Trapani.	Palermo (23ª).
	—	Messina*	1ª Messina 2ª Messina 3ª Catania	— Villa S. Giovanni. Siracusa - Caltanissetta.	Messina (24ª).

Direzione dell'officina di costruzione del genio di Pavia (alla dipendenza dell'ispettore delle truppe del genio).

Direzioni ed uffici del genio alla diretta dipendenza del Ministero della Marina.

Spezia Taranto	Direzioni autonome.
Venezia Maddalena	Uffici autonomi.

(*) Sottodirezione autonoma.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. 210. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Servizi del genio.** — 20 settembre.

1. Col 30 settembre, corrente mese, cesseranno di funzionare:

i comandi territoriali del genio di Bologna e Messina;

la direzione territoriale del genio di Messina;

le direzioni territoriali del genio pel servizio promiscuo della guerra e marina di Spezia, Venezia e Taranto;

l'ufficio straordinario del genio a Fontana Liri.

Col 1° ottobre p. v. comincieranno a funzionare:

i comandi del genio di Genova e Napoli;

le direzioni del genio di Palermo, Piacenza, Spezia e Venezia;

le sottodirezioni del genio di Taranto e Messina.

2. Le sottodirezioni del genio di Cuneo, Cagliari, Taranto e Messina avranno autonomia tecnica ed amministrativa, alla dipendenza dei rispettivi comandi del genio.

3. Pel servizio della R. marina a Spezia ed a Taranto provvederanno apposite direzioni del genio autonome, alla dipendenza del Ministero della marina;

a Venezia sarà istituito un ufficio autonomo del genio pel servizio della R. marina;

a Maddalena il locale ufficio autonomo del genio alla dipendenza della R. marina sarà esonerato dal servizio per la guerra.

4. Alle variazioni relative al personale (ufficiali ed impiegati) da assegnarsi ai nuovi uffici sarà provveduto col *Bollettino* delle nomine e promozioni.

5. Il personale inferiore a matricola, a ruolo od avventizio continuerà a prestar servizio nei luoghi ove attualmente si trova, intendendosi trasferito alla direzione o sottodirezione autonoma che assume giurisdizione nei luoghi stessi.

Il Ministero si riserva poi di fissare il nuovo organico del personale inferiore da assegnarsi alle 15 direzioni ed alle 4 sottodirezioni autonome del genio.

Gli individui di detto personale, ora addetti ai comandi territoriali di Bologna e Messina, passeranno comandati temporariamente alle direzioni del genio di Genova e Napoli per prestare servizio presso i rispettivi comandi.

6. Per effetto della nuova circoscrizione territoriale del genio:

l'attuale comando territoriale di Spezia dovrà trasmettere tutte le carte e documenti riflettenti la direzione di Ge-

nova al comando del genio da stabilirsi in quest'ultima città;

il comando territoriale di Roma dovrà trasmettere tutte le carte e documenti riflettenti la direzione di Napoli al comando del genio da stabilirsi colà;

il comando territoriale di Messina, da sopprimersi, dovrà trasmettere al comando del genio da stabilirsi in Napoli tutte le carte e documenti riflettenti le direzioni di Bari, Taranto e Messina;

il comando territoriale di Bologna, da sopprimersi, dovrà trasmettere al comando del genio di Spezia tutte le carte e documenti riflettenti la direzione di Bologna ed al comando di Roma tutte le carte e documenti riflettenti la direzione di Ancona.

7. I comandi territoriali del genio di Bologna e Messina, oltre alle carte e documenti di spettanza dei nuovi comandi, dovranno pure spedire il loro mobilio a Genova ed a Napoli sempre quando quelle locali direzioni del genio non siano in grado di fornirlo ai nuovi comandi, i quali ne assumeranno regolare caricamento.

8. Per la sistemazione e resa dei conti del soppresso ufficio straordinario del genio a Fontana Liri sarà costituito con la data 1° ottobre p. v., un ufficio di stralcio col personale che rimarrà provvisoriamente addetto al medesimo.

Conseguentemente il consiglio amministrativo del predetto ufficio straordinario, all'atto del suo scioglimento delegherà con apposita deliberazione il rispettivo ufficio di stralcio a sistemare e presentare le varie contabilità.

Il detto ufficio di stralcio non più tardi del 31 ottobre p. v. presenterà la rispettiva contabilità in contanti pel primo trimestre dell'esercizio corrente. Prenderà perciò opportuni accordi coll'ufficio d'amministrazione di personali militari vari e con le altre amministrazioni interessate per la sistemazione dei conti correnti.

9. La contabilità in materia che normalmente dovrebbe chiudersi alla fine del primo semestre, lo sarà invece appena l'ufficio di stralcio siasi dato scarico di tutto il materiale già in carico all'ufficio straordinario sopra mentovato.

10. I fondi di pertinenza dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari esistenti presso l'ufficio straordinario del genio a Fontana Liri, saranno restituiti all'ufficio medesimo all'atto dell'invio del rendiconto di cassa degli stipendi del mese di settembre.

11. Le rimanenze che risulteranno sul giornale di cassa saranno versate alla direzione del genio di Roma.

12. I materiali esistenti nei magazzini o comunque in carico all'attuale ufficio straordinario del genio a Fontana Liri saranno passati in carico alla direzione del genio di Roma.

13. Lo stesso dicasi per le robe di spettanza della massa di economia, il cui credito o debito dovrà pure essere assunto dalla predetta direzione.

Il Ministero si riserva poi di variare dal 1° prossimo ottobre gli assegni fatti per le spese di ufficio del corrente esercizio.

14. L'ufficio di stralcio potrà corrispondere in franchigia, facendo uso della carta intestata e del bollo d'ufficio del soppresso ufficio straordinario.

Alla intestazione della carta d'ufficio e dei documenti contabili dovrà però essere sempre aggiunta la indicazione: *Ufficio di stralcio.*

15. Il predetto ufficio di stralcio si scioglierà appena compiute tutte le operazioni di liquidazione, dandone avviso al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio).

16. L'ufficio straordinario del genio di Fontana Liri e quelle direzioni che dovranno cedere ad altre parte del loro territorio attuale, rimetteranno il più presto possibile alle direzioni o sottodirezioni autonome, ricevenți:

a) lo specchio, o uno stralcio dello specchio, secondo che si tratta della cessione di tutto o soltanto di parte del territorio, degli immobili ad uso militare per tutto o parte del territorio che cambia di circoscrizione;

b) il registro, o uno stralcio, dei progetti in corso di studi o di eseguimento per i fabbricati militari e le fortificazioni, unendovi una particolareggiata relazione informativa sullo studio dei progetti stessi, il personale che vi attende, il tempo necessario per ultimarli, il loro grado di urgenza, gli ordini ministeriali ricevuti al riguardo, ecc.

Col registro o gli stralci saranno trasmesse tutte le carte, i disegni, le copie dei contratti aventi relazione coi singoli progetti e quant'altro sia necessario alla sede della direzione o sottodirezione autonoma ricevente;

c) una dimostrazione di tutti gli assegni e di tutte le anticipazioni di spese date dal Ministero, distintamente per ciascun capitolo del bilancio, con indicazione delle somme effettivamente spese e di quelle che rimangono da spendere;

d) uno stralcio di tutte le imprese esistenti e degli appalti in corso divisi per esercizio finanziario, con una esatta

situazione contabile delle imprese in corso al 1° ottobre p. v. A tale effetto tutte le carte contabili saranno messe al corrente e munite delle firme prescritte ed in apposita colonna del detto stato, saranno indicate le convenzioni successivamente stipulate con le imprese, le pretese che esse avessero sollevato, le liti vertenti, indicando per queste ultime lo studio a cui sono giunte, i pareri e le proposte della R. avvocatura erariale.

Al detto stato si uniranno pure tutti i documenti relativi alle imprese ed agli appalti in corso che debbono tenersi alla sede della direzione o sottodirezione autonoma;

e) un prospetto degli acquisti od espropriazioni di immobili con tutti gli schiarimenti atti a ben precisare al nuovo direttore o sottodirettore lo stato delle relative pratiche;

f) il registro, o uno stralcio, delle locazioni in corso, corredato da copia di tutti i contratti vigenti e da note degli oggetti di proprietà militare esistenti nei locali affittati. Vi si uniranno inoltre le pratiche in corso per nuove locazioni, disdette, rescissioni di contratto, cessazione di trattative ecc.;

g) lo specchio, o uno stralcio, delle camere destinate per alloggi od altri usi privati negli edifizi militari con le variazioni avvenute nel trimestre, unendovi le partecipazioni già ricevute di nuove concessioni o di cessazione di quelle esistenti, di avere effetto posteriormente al 30 settembre corrente;

h) un elenco nominativo del personale inferiore borghese e militare.

17. L'ufficio straordinario del genio di Fontana Liri e le direzioni rimettenti trasmetteranno inoltre alle direzioni o sottodirezioni autonome riceventi tutte le pratiche in corso, carte documenti riservati ecc. che giudicassero necessario siano conservate alle sedi di queste ultime.

18. L'ufficio straordinario del genio di Fontana Liri e le direzioni rimettenti procederanno alla regolare consegna degli immobili con le norme prescritte dal vigente regolamento 6 gennaio 1889, dopo di che consegneranno alle direzioni e sottodirezioni autonome riceventi i relativi inventari, dandosi addebito di tutte le somme non ancora liquidate per lavori da eseguirsi in base agli atti di restituzione dei locali.

19. Alla consegna dei materiali di proprietà dello Stato e delle robe di spettanza della massa di economia sarà provveduto con le modalità stabilite per le cessioni definitive, senza pagamento da una od altra direzione.

20. Le direzioni di Alessandria, Firenze, Genova, Messina

Roma, Verona e Taranto trasmetteranno prima dell'ottobre p. v. al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) uno specchio delle somme che per la cambiata circoscrizione territoriale dovranno togliere dal proprio assegno annuale, per passarle alle altre direzioni o sottodirezioni autonome.

Copia di tale specchio dovrà pure essere contemporaneamente trasmessa alle suddette direzioni o sottodirezioni autonome.

L'ufficio autonomo del genio di Maddalena alla dipendenza del Ministero della marina, dovrà pure uniformarsi alle suaccennate disposizioni per quanto riguarda il servizio del ramo di guerra, che passa alla dipendenza della sottodirezione autonoma di Cagliari.

21. Le direzioni di Alessandria, Bari, Firenze, Genova, Palermo, Piacenza, Roma, Spezia, Verona e Venezia nonchè le sottodirezioni autonome di Cuneo, Cagliari, Messina e Taranto entro il mese di ottobre rimetteranno poi al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio):

a) una nuova ripartizione (in doppio esemplare) dell'assegno ordinario per l'esercizio in corso con le varianti conseguenti dalla cambiata circoscrizione territorale;

b) un nuovo prospetto numerico (in triplice esemplare) del personale inferiore;

c) un elenco nominativo del detto personale inferiore con le attribuzioni di ciascuno, indicando indistintamente gli individui a matricola a ruolo ed avventizi.

22. L'ufficio autonomo del genio di Maddalena sopra accennato rimetterà alla sottodirezione autonoma di Cagliari il ruolo (mod. 4) e il registro matricolare (mod. 8), del personale operaio con le relative rubriche.

Le stesse direzioni di Alessandria, Firenze, Genova, Messina, Roma, Verona e Taranto invieranno rispettivamente alle direzioni o sottodirezioni autonome alle quali viene trasferito parte del loro personale inferiore un estratto del ruolo (mod. 4) compilato con la indicazione di tutti i servizi prestati da ciascun operaio dall'ammissione al servizio in poi.

Gli stati di servizio, come di massima, saranno senza eccezione dalle direzioni rimettenti spediti alle direzioni o sottodirezioni autonome riceventi.

23. Le direzioni od uffici rimettenti comunicheranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) le variazioni che avverranno nel rispettivo personale operaio a matricola e a ruolo con la formola seguente:

Trasferito tale alla (direzione o sottodirezione autonoma) *del genio di* ... (Regio Decreto 15 settembre 1897).

Con questa stessa formola di variazione resterà chiusa la matricola ed il ruolo delle direzioni od uffici rimettenti.

Le direzioni o sotto direzioni autonome riceventi alla loro volta comunicheranno al Ministero (Direzione generale predetta) le variazioni per tutti i nuovi avuti nella propria matricola e nel proprio ruolo con la formola seguente:

Avuto dalla (direzione o ufficio) *del genio di*..... (Regio Decreto 15 settembre 1897).

Si avverte però che questa seconda variazione non va trascritta sugli stati di servizio degli operai, ma soltanto sul ruolo (mod. 4) della direzione o sottodirezione autonoma ricevente.

Nei ruoli mod. 4 delle stesse direzioni o sottodirezioni autonome riceventi dovranno inoltre essere trascritti tutti i servizi prestati da ciascun operaio dalla sua ammissione in poi.

Le sottodirezioni autonome di Messina e Taranto dovranno rassegnare anche al Ministero (Direzione generale leve e truppa) la variazione seguente:

Tale in detta, divenuta sotto direzione del genio di..... (Regio Decreto 15 settembre 1897).

Tale variazione deve essere trascritta tanto sul ruolo (mod. 4) quanto sugli stati di servizio degli operai a matricola.

24. Le nuove direzioni di Piacenza e Palermo nonchè le sottodirezioni autonome di Cuneo e Cagliari impianteranno il ruolo (mod. 4) ed il registro matricolare (mod. 8) con la data 1° ottobre 1897, attenendosi alle prescrizioni del regolamento 12 giugno 1892, §§ 22, 23, 33 e 34.

Effettuato tale impianto, le suddette direzioni e sottodirezioni autonome trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) copia del ruolo e del registro di cui sopra con le relative rubriche.

Comunicheranno infine per tutti gli operai a matricola e a ruolo avuti da altre direzioni od uffici la variazione con la formola sotto indicata, cioè:

Avuto dalla (direzione od ufficio) *del genio di* ... il 1° ottobre 1897.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. **211**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Ordinamento amministrativo degli ospedali militari**. — 21 settembre.

A datare dal 1° ottobre del corrente anno gli organici amministrativi degli ospedali militari, la composizione del consiglio d'amministrazione permanente e la distribuzione delle cariche contabili presso ogni ospedale militare principale sarà la seguente:

1. Presso gli ospedali militari principali dei capoluoghi di corpo d'armata, il consiglio di amministrazione sarà composto:

del direttore dell'ospedale — *presidente*;
del maggiore contabile — *relatore*;
dei due ufficiali medici presenti più elevati in grado;
del capitano contabile ufficiale di magazzino — *segretario*.

Presso gli altri ospedali militari principali sarà composto:

del direttore dell'ospedale — *presidente*;
di un maggiore medico — *relatore*;
dei due altri ufficiali medici presenti più elevati in grado;
del direttore dei conti — *segretario*;

2. Presso gli ospedali militari principali dei capoluoghi di corpo d'armata il maggiore contabile esercita le cariche di relatore e direttore dei conti; il capitano contabile esercita le funzioni di ufficiale di magazzino; un ufficiale subalterno funziona da pagatore e coadiuva il direttore dei conti; l'altro funziona da ufficiale di matricola e ufficiale di dispensa. Dove vi è un solo ufficiale contabile subalterno, questi esercita le funzioni di ufficiale di matricola e pagatore, e le funzioni di ufficiale di dispensa sono esercitate dall'ufficiale di magazzino.

3. Negli ospedali militari della 2ª divisione la carica di relatore è esercitata, per disposizione del direttore, da uno dei maggiori medici, per turno annuale cominciando dal più anziano; il direttore dei conti esercita anche le funzioni di ufficiale di matricola; l'ufficiale subalterno tiene le funzioni di ufficiale di magazzino, pagatore e dispensa, e, dove i subalterni sono due, spetta al direttore dell'ospedale ripartire le cariche fra di essi.

4. Negli ospedali militari succursali le attribuzioni amministrative sono tutte affidate all'ufficiale contabile addetto, o ripartite dal direttore quando l'organico stabilisce due ufficiali contabili.

L'organico amministrativo dei singoli ospedali militari appare dal seguente specchio:

SPECCHIO *di riparto organico degli ufficiali contabili, ufficiali di scrittura ed assistenti locali addetti agli ospedali militari.*

OSPEDALI MILITARI PRINCIPALI E SUCCURSALI	Contabili				Ufficiali di scrittura ed assistenti locali.	
	tenenti colonnelli	maggiori	capitani	subalterni	ufficiali di scrittura	assistenti
Torino	»	1	1	2	4	»
Novara	»	»	1	1	2	»
Alessandria	»	1	1	2	3	»
Savigliano	»	»	»	1	1	»
Milano	»	1	1	1	3	»
Brescia	»	»	1	1	2	»
Piacenza	»	1	1	1	3	»
Parma	»	»	»	1	1	»
Genova	»	»	1	2	2	»
Verona	»	1	1	2	4	1
Mantova	»	»	»	1	1	1
Padova	»	»	1	2	2	»
Udine	»	»	»	1	1	»
Venezia	»	»	»	1	1	»
Bologna	»	1	1	1	4	1
Ravenna	»	»	1	1	2	»
Ancona	»	1	1	1	2	»
Chieti	»	»	1	1	2	»
Firenze	»	1	1	1	4	1
Livorno	»	»	1	1	2	»
Roma	»	1	1	2	3	1
Perugia	»	»	1	1	2	»
Cagliari	»	»	1	1	2	»
Napoli	»	1	1	2	5	1
Caserta	»	»	1	1	2	»
Salerno (Cava)	»	»	1	1	2	»
Bari	»	1	1	1	2	»
Catanzaro	»	»	1	1	2	»
Palermo	»	1	1	1	3	»
Messina	»	»	1	1	2	»
Totale	»	12	25	37	73	6

NB. Gli ospedali indicati in carattere corsivo sono ospedali succursali.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

DISPENSA 39ª **1897** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 settembre.

LUGLIO 8. — R. Decreto N. 440 che approva variante al regolamento per il servizio telegrafico in tempo di guerra, *pag.* 577.
SETTEMBRE 23. — Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, *pag.* 578.
» 23. — Pagamento delle indennità dovute ai verificatori metrici, *pag.* 588.

Atto N. **212**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **R. Decreto N. 440 che approva variante al regolamento per il servizio telegrafico in tempo di guerra**. — 8 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto del 12 luglio 1896 col quale venne approvato il regolamento per il servizio telegrafico in tempo di guerra;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'annessa variante al regolamento per il servizio telegrafico in tempo di guerra, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra e da quello delle poste e telegrafi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1897.

UMBERTO.

Pelloux.
Sineo.

VARIANTE *al Regolamento sul servizio telegrafico in guerra.*

N. 8, pag. 11. — Ai 4 ultimi alinea sostituire i seguenti:

Con tale dichiarazione gli impiegati destinati al servizio telegrafico in campagna potrannno presentarsi al comando del distretto militare di residenza, o di quello più prossimo al

27 SET. 97

luogo in cui eventualmente si trovassero, il quale, ritirata la dichiarazione stessa per proprio scarico li provvederà dei necessari documenti di viaggio (e cioè degli scontrini mod. 194 e delle dichiarazioni mod. 196 color rosa) per il trasporto personale e del bagaglio, sulle ferrovie e per mare, secondo le norme in vigore per trasporti militari in tempo di guerra, cioè in conto corrente.

Gl'impiegati hanno diritto di viaggiare in 1ª o 2ª classe con chilogrammi 40 o 30 di bagaglio, secondo che sono assimilati al grado di ufficiale superiore od inferiore.

Gli agenti di manutenzione (basso personale) essendo assimilati a militari di truppa, saranno fatti viaggiare sulle ferrovie e sul mare in 3ª classe con norme analoghe alle preaccennate, e quindi saranno provveduti dalle autorità militari degli scontrini di viaggio (mod. 198 color rosa) affinchè il trasporto possa aver luogo in conto corrente.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra PELLOUX.

Il Ministro delle poste e telegrafi SINEO.

N. **213**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e sostanze accessorie.** — 23 settembre.

Stante le variazioni portate dai nuovi contratti d'appalto nel prezzo delle sostanze medicinali ed accessorie d'uso nel servizio sanitario militare, ed essendosi per di più riscontrato opportuno di fare alcune varianti all'elenco generale di dette sostanze in vigore per l'*Atto* N. 176 del 1895, e per gli *Atti* 51, 63 e 164 del 1896 e dell'*Atto* 116 del 1897; il Ministero ha determinato che in esso elenco siano eseguite colla data del 1° ottobre 1897 le aggiunte, le rettifiche e le varianti di prezzo indicate nel prospetto annesso al presente *Atto*

La farmacia centrale eseguirà colla stessa data i movimenti di carico e scarico prescritti dal § 542 del regolamento d'amministrazione e di contabilità dei corpi 1° maggio 1885 nonchè l'aggiunta sul registro modello 237 delle nuove sostanze state introdotte nell'elenco e tariffa suddetta.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

PROSPETTO *delle aggiunte e delle varianti da farsi all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie per l'esercizio finanziario 1897-98 a datare dal 1° ottobre 1897.*

Numero categorico	DENOMINAZIONE DELLE SOSTANZE	Unità di misura	Variante di prezzo 1° ottobre 1897 Lire	Centesimi	NOTAZIONI particolari	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Di prelevamento facoltativo dalla farmacia centrale militare o di acquisto dal commercio.	Da prepararsi o da acquistarsi esclusivamente sul luogo di sede degli ospedali militari	Di uso esclusivo della farmacia centrale militare
	I. — Medicinali.								
6	Acetato neutro di piombo . .	kg.	1	10		1	»	»	»
7	Id. id. di rame . . .	»	4	»		1	»	»	»
10	Acido acetico concentrato . .	»	3	35		1	»	»	»
11	Id. benzoico (*del benzoino*).	»	10	»		1	»	»	»
12	Id. borico	»	1	10		1	»	»	»
13	Id. citrico	»	4	40		1	»	»	»
15	Id. cloridrico concentr. (O.).	»	»	60		1	»	»	»
16	Id. gallico	»	6	50		1	»	»	»
18	Id. nitrico concentrato (O.).	»	1	10		1	»	»	»
20	Id. salicilico	»	6	50		1	»	»	»
22	Id. solforico concentr. (O.).	»	1	50		1	»	»	»
23	Id. tannico.	»	4	50		1	»	»	»
24	Id. tartarico	»	3	40		1	»	»	»
25	Aconito (*radici secche*). . . .	»	»	90		»	1	»	»
33	Acqua distillata di fiori d'arancio	»	1	»		1	»	»	»
35	Id. id. di lauro ceraso .	»	1	»		1	»	»	»
44	Alcool assoluto	»	5	50		1	»	»	»
47	Aloe	»	1	10		1	»	»	»
48	Altea (*radici secche, dell'annata*)	»	»	80		»	1	»	»
50	Ammoniaca.	»	1	10		»	1	»	»
51	Anice volgare.	»	1	10		»	1	»	»
52	Anidride arseniosa	»	1	10		1	»	»	»
53	Anilina azzurra	»	11	»		»	»	»	1
54	Antipirina	»	90	»		1	»	»	»
55	Arancio amaro (*bucce secche, del frutto*)	»	»	90		»	1	»	»
56	Arancio amaro (*fiori freschi*) .	»	1	50		»	»	»	1
57	Argento di coppella	»	116	»		»	»	»	1
58	Arnica (*fiori e rizzomi*) . . .	»	»	90		»	1	»	»

Numero categorico	DENOMINAZIONE DELLE SOSTANZE	Unità di misura	Variante di prezzo 1° ottobre 1897 Lire	Centesimi	NOTAZIONI particolari	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Di prelevamento facoltativo dalla farmacia centrale militare o di acquisto dal commercio	Da prepararsi o da acquistarsi esclusivamente sul luogo di sede degli ospedali militari	Di uso esclusivo della farmacia centrale militare
60	Assa fetida	kg.	1	80		»	1	»	»
61	Assenzio (*cette fiorite secche dell'annata*)	»	»	80		»	»	1	»
62	Atropina	»	505	»		»	»	»	1
67	Balsamo di copaive.	»	5	»		1	»	»	»
68	Id. peruviano.	»	24	»		1	»	»	»
69	Id. tolutano	»	5	80		1	»	»	»
70	Belladonna (*foglie*)	»	1	10		1	»	»	»
71	Benzina rettificata	»	»	90		»	»	1	»
73	Benzoato di sodio	»	12	»		»	1	»	»
74	Benzoino.	»	4	40		1	»	»	»
75	Bicarbonato di potassio . . .	»	1	10		1	»	»	»
77	Bicloridrato di chinina (*amorfo*)	»	90	»		1	»	»	»
78	Bicloruro di mercurio (*sublimato corrosivo*).	»	4	80		1	»	»	»
79	Bicromato di potassio	»	1	45		»	»	»	»
81	Biossido di manganese . . .	»	»	75		»	1	»	»
82	Bismuto	»	14	40		»	»	»	1
83	Bisolfato di chinina (*amorfo*) .	»	50	»		1	»	»	»
84	Borato di sodio	»	1	10		1	»	»	»
88	Bromo puro	»	8	70		»	»	»	1
90	Caffeina	»	58	»		1	»	»	»
94	Canfora	»	4	50		1	»	»	»
95	Cannella (*di Ceylan*)	»	3	60		1	»	»	»
96	Cantaridi.	»	7	20		1	»	»	»
97	Carbonato di ammonio . . .	»	1	20		1	»	»	»
100	Id. di guaiacolo . . .	»	123	»		»	1	»	»
101	Id. di litio	»	26	»		1	»	»	»
103	Id. di potassio (*commerciale*)	»	»	60		»	1	»	»
107	Carbone di ossa depurato .	»	3	50		1	»	»	»
111	Cassia (*baccelli*)	»	1	20		»	»	1	»
112	Castoreo (*del Canadà*) . . .	»	216	»		1	»	»	»
116	Cera bianca	»	4	»		»	1	»	»
117	Id. gialla	»	3	»		»	1	»	»
119	Cetina (*spermaceti*)	»	4	35		»	1	»	»

Numero categorico	DENOMINAZIONE DELLE SOSTANZE	Unità di misura	Variante di prezzo 1° ottobre 1897 Lire	Centesimi	NOTAZIONI particolari	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Di prelevamento facoltativo dalla farmacia centrale militare o di acquisto dal commercio	Da prepararsi o da acquistarsi esclusivamente sul luogo di sede degli ospedali militari	Di uso esclusivo della farmacia centrale militare
120	China (*cortecce*)	kg.	2	65		1	»	»	»
122	Cicuta maggiore (*foglie secche*).	»	»	60		»	1	»	»
124	Cloralio idrato.	»	11	»		1	»	»	»
126	Clorato di potassio	»	1	30		1	»	»	»
127	Cloridrato di apomorfina. . .	g.	1	30		1	»	»	»
128	Cloridrato di cocaina	»	»	80		1	»	»	»
129	Cloridrato di cocaina (*in tubetti*)	n	1	»		1	»	»	»
130	Id. di morfina	kg.	270	»		1	»	»	»
131	Id. id. (*in tubetti*).	n.	»	40		1	»	»	»
132	Id. di omatropina . . .	g.	12	»		1	»	»	»
133	Id. di pilocarpina . . .	»	»	60		1	»	»	»
134	Cloroformio (O.)	kg.	6	50		1	»	»	»
135	Id. puro (*dal cloralio*).	»	22	»		1	»	»	»
136	Cloruro di ammonio	»	1	30		»	1	»	»
137	Id. di bario (*commerciale*).	»	»	75		»	»	»	1
138	Id. di calce (*ipoclorito di calcio*)	»	»	25		»	1	»	»
143	Cloruro ferrico secco	»	2	60		1	»	»	»
146	Codeina	»	470	»		1	»	»	»
147	Cognac	»	4	»		»	1	»	»
148	Colchico (*bulbi*)	»	1	10		»	»	1	»
149	Colla d'ossa (*1ª qualità, marca oro*)	»	4	50		»	1	»	»
150	Colla di pesce.	»	4	50		»	»	»	1
152	Colofonia.	»	»	25		»	»	1	»
158	Creosoto di faggio	»	»	20		1	»	»	»
159	Curcuma.	»	»	90		»	»	»	1
163	Digitale (*foglie*)	»	1	10		1	»	»	»
170	Elisire di china	»	2	»		»	»	1	»
176	Essenza di anice	»	26	»		1	»	»	»
177	Id. di bucce di cedro (*limoni*)	»	14	50		1	»	»	»
178	Id. di menta piperita . .	»	51	»		1	»	»	»
179	Id. di rosmarino	»	13	»		1	»	»	»
180	Id. di senape	»	45	»		1	»	»	»
181	Id. di trementina	»	1	20		»	1	»	»

Numero categorico	DENOMINAZIONE DELLE SOSTANZE	Unità di misura	Variante di prezzo 1° ottobre 1897 Lire	Centesimi	NOTAZIONI particolari	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Di prelevamento facoltativo dalla farmacia centrale militare o di acquisto dal commercio	Da prepararsi o da acquistarsi esclusivamente sul luogo di sede degli ospedali militari	Di uso esclusivo della farmacia centrale militare
182	Essenza di trementina (O.) . .	kg.	1	60		1	»	»	»
189	Estratto di felce muschio etereo.	»	20	»		1	»	»	»
194	Id. di liquirizia	»	3	»		»	»	»	1
199	Id. di salsapariglia composto	»	100	»		1	»	»	»
202	Etere	»	4	70		»	1	»	»
204	Euforbio	»	2	55		1	»	»	»
208	Fellandrio (*semi*).	»	»	60		»	1	»	»
209	Fenacetina	»	22	»		»	1	»	»
210	Fenato di chinina	»	80	»		1	»	»	»
211	Fenolo cristallizzato (*acido fenico*)	»	2	60		1	»	»	»
212	Fenolo liquido (O.)	»	2	60		»	»	1	»
213	Id. id. impuro	»	»	95		»	1	»	»
214	Ferro limatura	»	»	75		»	»	»	1
218	Fosfato bisodico	»	1	»		»	1	»	»
220	Fuco carageo	»	1	10		»	»	»	1
221	Fucsina cristallizzata	»	10	80		»	»	»	1
223	Galbano	»	3	25		»	»	»	1
224	Galle della China.	»	2	20		»	»	»	1
230	Gialappa (*radici*)	»	3	»		1	»	»	»
231	Ginepro (*coccole*).	»	»	30		»	1	»	»
232	Giusquiamo nero (*foglie secche dell'annata*) . . .	»	1	10		»	1	»	»
233	Glicerina.	»	1	60		1	»	»	»
234	Gomma ammoniaca.	»	1	60		»	1	»	»
235	Id. arabica	»	2	60		1	»	»	»
236	Id. elastica (*caoutchou*) naturale e recente . .	»	14	40		»	»	»	1
238	Grasso bovino.	»	1	10		»	»	»	1
239	Id. con benzoino	»	1	80		»	»	1	»
240	Id. suino	»	1	30		»	»	1	»
242	Guaiacolo	»	29	»		»	1	»	»
248	Gutta perca.	»	16	»		»	»	»	1
245	Idrocarbonato di magnesio . .	»	1	15		»	1	»	»
246	Ipecaquana (*radici*). . . .	»	48	»		»	1	»	»

Numero categorico	DENOMINAZIONE DELLE SOSTANZE	Unità di misura	Variante di prezzo 1° ottobre 1897 Lire	Centesimi	NOTAZIONI particolari	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Di prelevamento facoltativo della farmacia centrale militare o di acquisto dal commercio	Da prepararsi o da acquistarsi esclusivamente sul luogo di sede degli ospedali militari	Di uso esclusivo della farmacia centrale militare
249	Iodo	kg.	34	60		1	»	»	»
250	Iodoformio	»	40	35		1	»	»	»
251	Iodolo	»	130	»		»	1	»	»
252	Ioduro di potassio	»	30	»		1	»	»	»
253	Id. di sodio	»	31	»		»	»	1	»
256	Kousso	»	3	40		1	»	»	»
258	Laminaria dilata (*in coni torniti*)	n.	22	»	Al cento.	1	»	»	»
260	Lattato ferroso (*in placche*)	kg.	3	»		1	»	»	»
265	Lauro ceraso (*foglie fresche*)	»	»	45		»	»	»	1
269	Linimento di sapone con canfora (*balsamo opodeldoch*)	»	4	75		1	»	»	»
270	Lino (*semi*)	»	»	40		»	1	»	»
272	Lisolo	»	2	20	In bocc. di 1 kg.	1	»	»	»
275	Mandorle dolci	»	1	25		1	»	»	»
278	Marmo bianco (*in pezzi*)	»	»	10		»	»	»	1
279	Melissa (*foglie e sommità fiorite*)	»	1	»		»	»	1	»
281	Menta piperita (*foglie fresche*)	»	»	15		»	»	»	1
282	Mercurio (*commerciale*)	»	5	10		»	»	»	1
283	Id. depurato	»	9	»		1	»	»	»
288	Mirra	»	4	35		1	»	»	»
289	Morfina	»	252	»		»	»	»	1
290	Naftalina (O.)	»	2	20		1	»	»	»
291	Nafta (*dal catrame minerale*)	»	1	45		»	1	»	»
292	Naftalina (*risublimata*)	»	»	40		»	1	»	»
293	Naftolo (B.)	»	5	»		»	1	»	»
295	Nitrato d'argento (*cristallizzato e fuso*)	»	112	»		1	»	»	»
296	Nitrato d'argento fuso con nitrato di potassio	»	110	»		1	»	»	»
297	Nitrato di potassio	»	»	75		1	»	»	»
299	Noce moscata	»	7	20		»	»	»	1

Numero categorico	DENOMINAZIONE DELLE SOSTANZE	Unità di misura	Variante di prezzo 1° ottobre 1897 — Lire	Variante di prezzo 1° ottobre 1897 — Centesimi	NOTAZIONI particolari	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Di prelevamento facoltativo dalla farmacia centrale militare o di acquisto dal commercio	Da prepararsi o da acquistarsi esclusivamente sul luogo di sede degli ospedali militari	Di uso esclusivo della farmacia centrale militare
300	Noce vomica (*semi intieri*)	kg.	»	50		»	»	»	1
301	Id. id. (*semi polverizzati*)	»	2	»		1	»	»	»
302	Id. di galla del levante	»	1	80		»	»	»	1
307	Olio di crotontiglio	»	6	50		1	»	»	»
312	Id. di lino	»	1	10		»	1	»	»
313	Id. di mandorle dolci	»	4	50		1	»	»	»
314	Id. di olive (*qualità primissima*)	»	1	50		»	1	»	»
316	Olio di ricino	»	1	10		»	1	»	»
318	Oppio	»	35	»		»	»	»	»
322	Ossido di zinco	»	2	60		1	»	»	»
333	Pece di Borgogna	»	»	65		»	1	»	»
336	Pepe cubebe	»	3	60		1	»	»	»
337	Pepsina idroclorica	»	18	»		1	»	»	»
338	Permanganato di potassio	»	2	90		»	»	»	»
340	Pino (*gemme*)	»	1	65		»	»	»	»
341	Podofillina	»	39	60		1	»	»	»
342	Poligala virginiana	»	3	60		1	»	»	»
343	Polvere d'oppio d'ipecacuana (*polvere del Dower*)	»	15	»		1	»	»	»
346	Pomata mercuriale	»	6	50		1	»	»	»
347	Potassa caustica alla calce	»	3	»		1	»	»	»
348	Protocloruro di mercurio (*calomelano*)	»	10	»		1	»	»	»
349	Protoioduro di mercurio	»	48	»		»	1	»	»
350	Protossido di piombo (*litargirio*)	»	»	60		»	1	»	»
352	Quarzo amorfo	»	»	07		»	»	»	1
355	Rabarbaro	»	5	10		1	»	»	»
356	Ratania (*radici*)	»	»	60		1	»	»	»
357	Resina di gialappa	»	22	»		1	»	»	»
358	Resina di pino	»	»	50		»	1	»	»
360	Rhum	»	3	50		»	1	»	»

Numero categorico	DENOMINAZIONE DELLE SOSTANZE	Unità di misura	Variante di prezzo 1° ottobre 1897 Lire	Centesimi	NOTAZIONI particolari	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Di prelevamento facoltativo dalla farmacia centrale militare o di acquisto dal commercio	Da prepararsi o da acquistarsi esclusivamente sul luogo di sede degli ospedali militari	Di uso esclusivo della farmacia centrale militare
362	Rosa pallida (*petali freschi*)	»	»	75		»	»	»	1
363	Rosmarino (*rametti fogliati*)	»	»	75		»	»	1	»
366	Salicilato di chinina	kg.	93	»		1	»	»	»
367	Id. di eserina	gr.	2	20		1	»	»	»
368	Id. di sodio	kg.	8	»		1	»	»	»
369	Salicina	»	32	10		»	1	»	»
370	Salolo (*salicilato di fenile*)	»	12	»		»	1	»	»
371	Salsapariglia (*radici intere*)	»	»	20		1	»	»	»
375	Santonina	»	18	75		1	»	»	»
380	Sassofrasso (*radici scheggiate*)	»	»	90		»	1	»	»
381	Scamonea	»	65	»		1	»	»	»
390	Segala cornuta	»	2	20		1	»	»	»
391	Sena	»	1	80		1	»	»	»
392	Senapa nera (*semi*)	»	»	80		»	1	»	»
393	Id. id. priva d'olio grasso	»	2	60		1	»	»	»
396	Solfato di alluminio e potassio	»	»	30		»	1	»	»
398	Solfato di atropina	kg.	800	»		1	»	»	»
399	Id. di chinina	»	44	»		1	»	»	»
401	Id. di morfina	»	270	»		1	»	»	»
402	Id. di potassio	»	»	75		»	»	»	1
407	Id. ferroso del commercio	»	»	10		»	1	»	»
411	Solfo sublimato	»	»	40		»	1	»	»
413	Id. id. lavato	»	»	70		1	»	»	»
414	Solfofenato di zinco	»	3	60		»	1	»	»
415	Solfonale	»	43	20		»	1	»	»
441	Stearato di soda	»	2	55		»	»	»	1
443	Stricnina	»	100	»		»	»	»	1
553	Tartrato acido di potassio	kg.	2	90		1	»	»	»
555	Id. di antimonio e potassio	»	2	90		1	»	»	»
557	Id. ferrico potassico	»	5	10		»	1	»	»
558	Tè verde	»	7	20		1	»	»	»
559	Terpina	»	6	»		»	1	»	»
561	Timolo	»	30	»		»	1	»	»
570	Tintura alcoolica di china (*composta*)	»	3	50		1	»	»	»
582	Trisolfuro d'antimonio	»	1	»		1	»	»	»

Numero categorico	DENOMINAZIONE DELLE SOSTANZE	Unità di misura	Variante di prezzo 1° ottobre 1897 Lire	Centesimi	NOTAZIONI particolari	Da prelevarsi obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prelevarsi facoltativo dalla farmacia centrale militare o di acquisto dal commercio	Da prepararsi o da acquistarsi esclusivamente sul luogo di sede degli ospedali militari	Di uso esclusivo della farmacia centrale militare
497	Valeriana (*rizzomi*)	kg.	»	75		»	1	»	»
498	Valerianato di chinina	»	90	»		1	»	»	»
500	Vaselina bianca	»	1	75		»	1	»	»
501	Vaselina gialla	»	»	86		»	1	»	»
503	Veratrina	»	216	»		1	»	»	»
504	Vino di marsala (*1ª qualità commerciale*)	»	1	10		»	»	1	»
511	Zafferano	»	86	40		1	»	»	»
	II. — Oggetti di medicatura.								
544	Gutta perca in fogli sottili	kg.	16	»		»	1	»	»
545	Juta pura	»	2	20		»	1	»	»
549	Minugie naturali (*assortite*)	»	4	50	ogni 100 metri	»	»	»	1
	III. — Sostanze accessorie.								
575	Amianto	»	5	80		»	1	»	»
576	Bitume giudaico	»	»	85		»	»	»	1
578	Carmino d'indaco	»	3	60		»	»	»	1
579	Carta pergamenata bianca	»	1	65		»	1	»	»
581	Giallo cromo (*spooner N. 3*)	»	2	90		1	»	»	»
585	Pelli ovine	n.	2	20		»	1	»	»
586	Succino	kg.	2	20		»	»	»	1
587	Tela di cotone per sparadrappi	M	»	80		»	»	1	»
588	Vernice per le scatole di carne in conserva	kg	3	»		1	»	»	»
	Aggiunte.								
	I. — Medicinali.								
139 *bis*	Cloruro di calcio secco commerciale	kg.	»	90	Per assorbente dell'umidità negli ambienti	»	1	»	»

Numero categorico	DENOMINAZIONE DELLE SOSTANZE	Unità di misura	Variante di prezzo 1° ottobre 1897 Lire	Variante di prezzo 1° ottobre 1897 Centesimi	NOTAZIONI particolari	In prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	In prelevamento facoltativo dalla farmacia centrale militare o di acquisto dal commercio	Da prepararsi o da acquistarsi esclusivamente sul luogo di sede degli ospedali militari	Di uso esclusivo della farmacia centrale militare
	IV. — Reagenti.								
580	Acetato di sodio (R.)	kg.	2						1
652	Carbonato di sodio (R.)	»	3	50					1
653	Etere di petrolio (R.)	»	3	50					1
710	Solfato di rame (R.)	»	3						1
	Rettifiche.								
	I. — Medicinali.								
139	Cloruro di calcio secco. . . .	»			Depurato.				
	II. — Oggetti di medicatura.								
565	Seta greggia per sutura in rocchetti di gr. 2 cadauno dei numeri 0, 1, 2, 3, 4.	»			Ogni scatola di 5 rocchetti di un sol numero od assortiti.				
	IV. — Reagenti.								
630	Cloruro di ammonio (R. S.) . .	»			T 0,0315 °/₀.				
664	Joduro di zinco (R. S.) amidata	»			T 1/10.				

N. **214**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Pagamento delle indennità dovute ai verificatori metrici**. — 23 settembre.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio nell'intento di semplificare quella parte del servizio contabile che riguarda la riscossione delle indennità di trasferta e di missione dovute ai verificatori metrici ha istituito un bollettario a madre e figlia, nelle quali deve essere redatta la specifica delle indennità spettanti a ciascun verificatore per indennità di trasferta o di missione, in seguito a verificazioni ordinarie e straordinarie.

Le ricevute, munite della competente marca da bollo, verranno rilasciate dal verificatore dopo eseguita l'operazione richiesta, e poichè a tergo di esse è fatta la trascrizione degli articoli del regolamento e dei reali decreti che stabiliscono la misura delle indennità dovute ai verificatori nei singoli casi, quel Ministero ha ritenuto, che non sia più necessaria la propria vidimazione alle ricevute stesse, essendo sufficiente garanzia degli interessati la trascrizione degli articoli sopra ricordati, per gli opportuni confronti.

Nel portare quanto sopra a conoscenza dei corpi per opportuna loro norma, si avvertono che qualora nascessero contestazioni coi verificatori metrici nella applicazione delle tasse, od avessero dovuto pagare indennità che non ritengano conformi alle disposizioni in vigore, dovranno riferirne a questo Ministero (Direzioni generali competenti) trasmettendogli la ricevuta rilasciata dal verificatore.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera.

189

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 ottobre.

SETTEMBRE 15. — R. Decreto che istituisce a Ravenna una direzione di ospedale militare principale, *pag.* 589.

» 15. — R. Decreto che stabilisce il numero e la divisione in classi degli assistenti locali del genio, *pag.* 590.

» 27. — R. Decreto che stabilisce le norme per la nomina di sottotenenti di complemento di cavalleria, a sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa, *pag.* 591.

Atto N. **215.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che istituisce a Ravenna una direzione di ospedale militare principale.** — 15 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475, e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, che modifica le leggi sopraindicate;

Visto l'articolo 2 del R. Decreto, N. 358 del 22 luglio 1897, relativo all'ordinamento del corpo sanitario militare;

Visto il Nostro Decreto in data 11 agosto 1897, N. 395, sulla circoscrizione territoriale militare per i vari servizi del R. esercito;

Vista la legge del bilancio per l'esercizio 1897-98;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° ottobre p. v. è istituita a Ravenna una direzione di ospedale militare principale.

Art. 2.

La direzione dell'ospedale militare principale di Ravenna dipenderà dalla direzione di sanità del VI corpo d'armata.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Chievo, addì 15 settembre 1897.

UMBERTO.

Pelloux.

4 OTT 97

N. **216.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto che stabilisce il numero e la divisione in classi degli assistenti locali del genio.** — 15 settembre.

UMBERTO I, ECC., ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475 e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito — testo unico approvato con R. Decreto del 27 agosto 1887 N. 4919 — modificata dalle leggi 8 marzo 1888, N. 5248 e 28 febbraio 1892, N. 59;

Vista la legge del 28 giugno 1897, N. 225, che modifica le leggi sopraindicate;

Visto l'articolo 5 del Nostro Decreto 22 luglio 1897, N. 363, riflettente gli ufficiali di scrittura, gli assistenti locali e gli assistenti locali del genio;

Visto il Nostro Decreto 1° luglio 1888, che fissa il riparto in classi degli assistenti locali del genio;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e la divisione in classi degli assistenti locali del genio sono determinati come in appresso:

Assistenti	locali	di	1ª	classe	N. 75
Id.	id.		2ª	id.	» 75
Id.	id.		3ª	id.	» 75
				Totale	N. 225

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Chievo, addì 15 settembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **217**. — AVANZAMENTO. — R. **Decreto che stabilisce le norme per la nomina di sottotenenti di complemento di cavalleria, a sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa**. — 27 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1897, N. 254, sull'avanzamento nel R. esercito.

Ritenuta la necessità di determinare fin d'ora in via provvisoria nell'attesa del regolamento da emanare per l'esecuzione della legge stessa, le norme per l'applicazione dell'articolo 5 3° comma della legge, in quanto concerne la nomina di sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, a sottotenente in servizio attivo permanente nell'arma stessa.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I sottotenenti di complemento dell'arma di cavalleria, i quali posseggono la licenza liceale o d'istituto tecnico, abbiano compiuto un servizio effettivo di sei mesi almeno come ufficiali di complemento ed aspirino alla nomina a sottotenente in servizio effettivo, saranno sottoposti ad esami su materie militari secondo programmi e modalità da stabilirsi dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 27 settembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

Roma, 1897 — Tip. E. Voghera

189

DISPENSA 41ª **1897** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 ottobre.

SETTEMBRE 15. — R. Decreto N. 429 che modifica l'organico dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 593.

OTTOBRE 6. — Regolamento sul servizio postale in tempo di guerra, *pag.* 595.

» 7. — Carico, riparazione e rinnovazione delle bandiere da fortezza, *pag.* 595.

» 9. — Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie, *pag.* 595.

» 13. — Apertura di linee ferroviarie. — Ampliamento di servizio nelle stazioni di Borgoratto e di Caivano, e nelle fermate di Mestrino e di S. Alessio. — Cambiamento di nome della stazione di Bevigliasco, *pag.* 596.

» 14. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni, *pag.* 600.

» 14. — Carta intestata e bolli d'ufficio, *pag.* 640.

» 15. — Modificazione alla istruzione per l'applicazione dell'appendice alla convenzione 28 settembre 1882 e del relativo atto addizionale, *pag.* 642.

ROMA

Atto N. **218**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto N. 429 che modifica l'organico dell'amministrazione centrale della guerra.** — 15 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 8 luglio 1897, N. 250 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98;

Visto il R. Decreto 25 ottobre 1895, N. 641 che approva il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Visti i Regi Decreti 28 maggio, 21 settembre e 10 dicembre 1896, N. 237, 452 e 537 che modificano il suddetto ruolo organico;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra viene stabilito come segue, a datare dal 1° ottobre 1897.

1	Ministro	a L. 25,000
1	Sottosegretario di Stato	» 10,000

19 OTT. 97

Carriera amministrativa e di ragioneria.

5	Direttori generali	a L.	9 000
7	Direttori capi di divisione di 1ª classe	»	7,000
14	» » 2ª »	»	6,000
26	Capi sezione di 1ª classe	»	5,000
32	» 2ª »	»	4,500
33	Segretari di 1ª classe	»	4,000
45	» 2ª »	»	3,500
33	» 3ª »	»	3,000
33	Vicesegretari di 1ª classe	»	2,500
26	» 2ª »	»	2,000
34	» 3ª »	»	1,500

Volontari (numero indeterminato).

Carriera d'ordine.

1	Cassiere	a L.	4,000
1	Capo degli uffici d'ordine	»	4,000
6	Archivisti di 1ª classe	»	3,500
20	» 2ª »	»	3,200
35	» 3ª »	»	2,700
81	Ufficiali d'ordine di 1ª classe	»	2,200
58	» 2ª »	»	1,800
58	» 3ª »	»	1,500

Personale di servizio.

1	Capo della sorveglianza pel servizio interno	a L.	1,600
3	Capi uscieri	»	1,500
23	Uscieri	»	1,300
22	»	»	1,200
19	»	»	1,100
7	»	»	1,000
24	Inservienti fissi	»	850
1	Legatore di libri	»	1,500
1	»	»	1,350
2	Commessi	»	1,500

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Chievo, addì 15 settembre 1897.

UMBERTO. PELLOUX.

N. **219**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Regolamento sul servizio postale in tempo in guerra** — 6 ottobre.

Con R. Decreto in data 27 giugno 1897, N. 346, è stato approvato un nuovo Regolamento sul servizio postale in tempo di guerra, in sostituzione di quello stato approvato col R. Decreto 14 gennaio 1881 e che costituisce il libro VI del regolamento di servizio in guerra, parte II.

Ciascun comando, ispettorato od ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di una copia di detto regolamento; però i comandi di corpo d'armata e di divisione ne provvederanno, nello stesso modo, due copie almeno.

Oltre le copie suindicate dovranno essere acquistate quelle occorrenti per le dotazioni di cancelleria prescritte dall'appendice al tomo II della istruzione per la mobilitazione, considerando il regolamento di cui trattasi come parte integrante del regolamento di servizio in guerra parte II.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a norma dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 10.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. **220**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Carico, riparazione e rinnovazione delle bandiere da fortezza**. — 7 ottobre.

La attribuzioni affidate con l'*Atto* 186 del 1895 ai comandi locali d'artiglieria, per quanto riguarda il carico, le riparazioni e la rinnovazione delle bandiere da fortezza di 1ª e di 2ª categoria, s'intendono ora passate rispettivamente all'ufficio d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa ed a quello delle brigate d'artiglieria da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria, secondo che i riparti ai quali dette bandiere sono in consegna appartengono all'una od all'altra di tali specialità.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. **221**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricole delle artiglierie**. — 9 ottobre.

È stata pubblicata la 10ª serie di aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle arti-

glierie, che sarà anche riprodotta in apposita *Nota* del *Giornale d'artiglieria e genio* del corrente anno.

I reggimenti d'artiglieria ne acquisteranno il numero di esemplari prescritto dai rispettivi specchi di dotazione; gli altri corpi, comandi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie che reputeranno per essi necessario.

Le richieste dovranno essere rivolte come di consueto all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a norma dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 10.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **222.** — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura di linee ferroviarie. — Ampliamento di servizio nelle stazioni di *Borgoratto* e di *Cairano* e nelle fermate di *Mestrino* e di *S. Alessio* — Cambiamento di nome della stazione di *Reviglianca*.** — 13 ottobre.

Per norma delle autorità si rende noto:

1. È stata aperta all'esercizio la linea *S. Stefano di Magra-Sarzana* sulla quale si potranno effettuare senza alcuna eccezione trasporti per *Sarzana* loco, come potrà farlo in senso inverso la stazione di *Sarzana* per i trasporti destinati a S. Stefano ed oltre. In sostanza la stazione di *Sarzana* potrà effettuare e ricevere qualsiasi trasporto con percorrenza sulla anzidetta linea.

Per l'apertura della linea S. Stefano di Magra-Sarzana della lunghezza di km. 8, la stazione di S. Stefano è stata spostata di metri 134 verso Parma e di conseguenza vengono a modificarsi come segue le distanze dalla stazione stessa per quelle in appresso indicate:

Caprigliola Albiano	Km.	3
Villafranca Bagnone	»	19
Pontremoli	»	30
Ostia	»	55

2. È stato aperto all'esercizio il tronco *Cansano-Isernia* della linea *Solmona-Isernia*. Le stazioni meno quelle di Sant' Ilario Sangro e Vastogirardi, sono abilitate a tutti indistintamente i trasporti di viaggiatori, bagagli e cani, merci a grande velocità, piccola velocità accelerata ed ordinaria, veicoli e bestiame.

Le stazioni di S. Ilario Sangro e Vastogirardi e le fermate di Montenero Valcocchiara e Pettoranello sono abilitate ai trasporti di viaggiatori, bagagli, cani e merci a grande velocità in colli non eccedenti il peso di kg. 50. La fermata di Pesche è abilitata al solo servizio viaggiatori con biglietto a prezzo intero, escluso quindi i militari viaggianti con biglietti a tariffa ridotta.

Le distanze chilometriche fra le stazioni del nuovo tronco risultano dalla tabella polimetrica seguente:

Solmona																		
3	Solmona Introdacqua																	
14	11	Pettorano sul Gizio																
26	23	13	Cansano															
31	28	18	6	Campo di Giove														
44	41	31	18	13	Palena													
50	47	37	24	19	6	Rivisondoli Pescocostanzo												
53	50	40	27	22	9	4	Rocca Rasa											
62	59	48	36	31	18	12	9	S. Ilario Sangro										
69	66	56	44	38	26	20	17	8	Alfedena Scontrone									
73	70	60	48	42	30	24	21	12	4	Montenero Valcocchiara								
77	74	64	52	46	34	28	25	16	9	5	Castel di Sangro							
87	84	74	61	56	43	38	35	26	18	14	10	S. Pietro Avellana						
95	92	82	69	64	51	46	43	34	26	22	18	8	Vastogirardi					
100	97	87	75	69	57	54	48	39	31	28	23	14	6	Carovilli Agnone				
106	103	93	81	75	63	57	54	45	37	33	29	20	12	6	Pescolanciano			
111	108	98	85	80	67	62	58	50	42	38	34	24	16	11	5	Sessano Civitanova		
119	116	106	93	88	75	69	66	58	50	46	42	32	24	19	13	8	Carpinone	
124	121	111	98	93	81	75	72	63	55	51	47	38	30	24	18	14	6	Pettoranello
126	123	112	100	95	82	76	73	65	57	53	49	39	31	26	20	15	7	2	Pesche
129	126	116	104	98	86	80	77	68	60	57	52	43	35	30	24	19	11	6	4	**Isernia**

3. È stato aperto all'esercizio anche il tronco *Rionero-Potenza* della linea complementare di 3ª categoria Candela-Rocchetta S. Venere-Potenza.

Le distanze chilometriche per le stazioni del nuovo tronco risultano dalla seguente tavola polimetrica.

Candela									
11	Rocchetta S. Venere								
28	17	Melfi							
34	23	7	Barile						
37	26	10	3	Rionero-Atella Ripacandida					
45	34	18	11	9	Forenza				
57	46	30	23	20	12	Castel-Lagopesole			
62	51	35	28	25	17	6	Pietragalla		
66	56	39	33	30	22	10	5	Avigliano	
77	66	50	43	40	32	21	15	11	Potenza Superiore
80	70	53	47	44	36	24	19	15	4 **Potenza Inferiore.**

Le nuove stazioni sono ammesse a tutti i trasporti di viaggiatori, bagagli, cani, merci a grande velocità, piccola velocità, accelerata ed ordinaria, veicoli e bestiame, in servizio comulativo colle Reti Mediterranea e Sicula, e così (esclusi i viaggiatori, bagagli e cani) colle altre amministrazioni ferroviarie e lacuali.

È stato pure aperto all'esercizio il tronco *Cosenza-Pietrafitta* (Rete Mediterranea).

Le distanze fra le nuove stazioni si formeranno aggiungendo alle distanze dell'attuale linea Sibari-Cosenza le seguenti:

Sibari	Cassano all'Jonio	Spezzano Castrovillari	Tarsia	S. Marco Rogliano	Mongrassano Cervicati	Torano Lattarico	Aeri Risignano	Montalto Rose	Rende S. Fili	Cosenza.	
70	61	55	47	41	30	25	18	15	9	2	Cosenza Casali
76	67	61	53	47	36	31	24	21	14	8	6 Pedace
78	69	63	55	49	38	33	26	23	17	10	8 3 Pietrafitta.

Le stazioni di Cosenza-Casali e Pedace sono ammesse a tutti indistintamente i trasporti, e la fermata di Pietrafitta è abilitata ai soli trasporti di viaggiatori, bagagli e cani e delle merci a grande velocità limitatamente alle spedizioni di peso non superiore ai 100 chilogrammi.

4. La stazione di Borgoratto della linea Alessandria-Savona, ammessa al servizio delle merci a grande velocità limitatamente alle spedizioni non superanti il peso di kg. 50, ciascuna, ora è stata abilitata ad effettuare e ricevere trasporti a grande velocità per spedizioni non superanti i 100 chilogrammi ciascuna.

5. La stazione di Caivano della linea Rocchetta S. Venere-Avellino, verrà abilitata, in via di esperimento anche al trasporto delle merci a piccola velocità limitatamente alle spedizioni non eccedenti ciascuna i 100 chilogrammi e composte di colli non superanti ognuno i 50 chilogrammi. Il servizio delle merci a grande velocità, al quale è già abilitata detta stazione, avrà luogo colle stesse limitazioni sopra dette.

6. La fermata di Mestrino fra le stazioni di Pojano e Padova della linea Milano-Venezia è stata ammessa in servizio interno comulativo italiano, al trasporto delle merci a grande velocità limitatamente alle spedizioni non eccedenti 100 chilogrammi ciascuna.

7. La fermata di Revigliasco della linea Torino-Chieri ha assunto la denominazione di *Testona*.

8. La stazione di Gambolò-Remondò della linea Vercelli-Stradella ammessa al servizio della piccola velocità per le sole spedizioni a vagone completo o da considerarsi come tali, ora, ed in via di esperimento, viene abilitata ad effettuare e ricevere anche merci a piccola velocità in colli non eccedenti i 100 chilogrammi per spedizione.

9. La fermata di S. Alessio, Rete Sicula, dal 25 corrente venne classificata fra le stazioni ammesse a tutti i trasporti in servizio interno e comulativo, eccezione fatta pei veicoli e bestiame.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **223**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni, ed uffici. — Relative attribuzioni.** — 14 ottobre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 20 del R. Decreto 22 aprile 1888 N. 5385, che stabilisce l'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il Decreto Ministeriale 15 maggio 1895, portante lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, stato modificato cogli altri Decreti Ministeriali 31 ottobre 1895, 15 aprile, 14 maggio, 16 luglio e 22 ottobre 1896;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato;

Determina:

Lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, e le attribuzioni dei medesimi sono stabilite dalle unite tabelle a far tempo dal 1° novembre 1897.

Roma, addì 14 ottobre 1897.

Il Ministro — PELLOUX.

RIPARTO *dell' amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici.*

RAMI DI SERVIZIO	DIVISIONI OD UFFICI	Sezioni
Segretariato generale.	Divisione gabinetto	3
	» stato maggiore	3
	» servizio interno, pensioni e sussidi	2
	Ufficio tiro a segno nazionale	1
	» ispezione veterinaria	—
Direzione generale fanteria e cavalleria.	Ufficio affari generali	1
	Divisione fanteria	3
	» cavalleria	2
Direzione generale artiglieria e genio	Ufficio affari generali	—
	Divisione personale artiglieria e genio	3
	» artiglieria	3
	» genio	3
Direzione generale servizi amministrativi.	Ufficio affari generali	—
	Divisione sussistenze	3
	» vestiario	2
	» casermaggio e trasporti	2
	» assegni	3
	» conti interni dei corpi	2
	» personali sanitario, amministrativi e contabili	3
Direzione generale leve e truppa.	Ufficio affari generali	—
	Divisione 1ª leve	3
	» 2ª leve	3
	» truppa	3
	» matricole	3
Direzione generale revisione dei conti	Ufficio affari generali	—
	Divisione ragioneria	4
	» conti degli assegni	2
	» conti del materiale	2

Riparto delle attribuzioni per divisioni, sezioni ed uffici.

SEGRETARIATO GENERALE.

DIVISIONE GABINETTO.

1ª Sezione.

Personale dello stato maggiore generale del R. esercito e della Casa militare di S. M. e dei Reali Principi — Affari specialmente riservati — Corrispondenza del Ministro e del Sottosegretario di Stato — Udienze.

2ª Sezione.

Personale del Ministero della Guerra — Biblioteche militari di presidio — Titoli nobiliari.

3ª Sezione.

Giustizia militare e relativo personale — Decorazioni — Pensioni mauriziane — Stato civile e testamenti in campagna — Orfanotrofio militare — Fondazioni di beneficenza.

DIVISIONE STATO MAGGIORE.

1ª Sezione.

Istruzioni, movimenti e servizio delle truppe — Personale e servizio del corpo di stato maggiore e dell'istituto geografico militare — Questioni di fortificazioni e di viabilità — Truppe d'Africa — Bollettino e Giornale militare.

2ª Sezione.

Difesa dello Stato — Ordinamento dell'esercito — Mobilitazione — Bilancio — Equipaggiamento — Dotazioni varie — Servizio tecnico sanitario — Croce rossa.

3ª Sezione.

Scuola di guerra — Scuola di applicazione di artiglieria e genio — Scuola centrale di tiro di fanteria — Accademia militare — Scuola di applicazione di sanità militare — Collegi militari — Scuola magistrale militare di scherma — Assegnazione degli ufficiali agli istituti, scuole e collegi — Personale civile e militare insegnante.

DIVISIONE SERVIZIO INTERNO, PENSIONI E SUSSIDI.

1ª Sezione.

Servizio interno — Economato e cassa — Sussidi — Personale di servizio.

2ª Sezione.

Collocamento a riposo e in riforma d'ufficiali, impiegati, militari di truppa ed operai — Accertamento delle infermità provenienti da causa di servizio — Assegni vitalizi ai veterani 1848-49 — Archivi.

UFFICIO TIRO A SEGNO NAZIONALE.

Affari inerenti al tiro a segno.

UFFICIO ISPEZIONE VETERINARIA.

DIREZIONE GENERALE FANTERIA E CAVALLERIA.

UFFICIO AFFARI GENERALI.

Sezione.

Servizio disciplinare per gli ufficiali amministrati (in servizio attivo permanente ed in congedo) dalla direzione generale — Personale ed ordine interno — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni.

DIVISIONE FANTERIA.

1ª Sezione.

Personale degli ufficiali dei corpi mobili di fanteria.

2ª Sezione.

Personale degli ufficiali dei distretti, delle compagnie di disciplina, degli stabilimenti militari di pena e del corpo invalidi e veterani — Provvedimenti relativi ai matrimoni ed alle licenze degli ufficiali di fanteria — Ufficiali di fanteria in posizione di servizio ausiliario.

3ª Sezione.

Ufficiali di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale e di riserva dell'arma di fanteria.

DIVISIONE CAVALLERIA.

1ª Sezione.

Personale degli ufficiali di cavalleria e dei carabinieri reali (in servizio attivo permanente ed in congedo) — Scuola di cavalleria — Veterinari.

2ª Sezione.

Rimonta cavalli — Cavalli d'agevolezza — Depositi di allevamento — Matricole dei cavalli e muli.

DIREZIONE GENERALE ARTIGLIERIA E GENIO.

UFFICIO AFFARI GENERALI.

Personale ed ordine interno — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni — Protocollo e copisteria della direzione generale.

DIVISIONE PERSONALE D'ARTIGLIERIA E GENIO.

1ª Sezione.

Ufficiali di artiglieria ed impiegati civili di artiglieria.

2ª Sezione.

Istruzioni — Regolamenti di artiglieria — Ordinamento — Mobilitazione — Requisizione, precettazione e rimonta dei quadrupedi d'artiglieria.

3ª Sezione.

Ufficiali ed impiegati civili del genio — Istruzioni e regolamenti — Ordinamento e mobilitazione del genio — Materiale dei corpi — Colombi e guarda-colombai — Rimonta quadrupedi del genio.

DIVISIONE ARTIGLIERIA.

1ª Sezione.

Materiale d'artiglieria — Carreggio e bardature — Guardabatteria nei forti.

2ª Sezione.

Armi portatili — Bufetterie — Materiali gruppo *C* dei corpi — Capi armaiuoli.

3ª Sezione.

Servizio amministrativo e contabile d'artiglieria.

DIVISIONE GENIO.

1ª Sezione.

Servizio territoriale del genio.

2ª Sezione.

Fortificazioni — Servitù militari.

3ª Sezione.

Servizio amministrativo e contabile del genio.

DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI.

UFFICIO AFFARI GENERALI.

Servizio disciplinare per gli ufficiali commissari, contabili e medici — Farmacisti — Ufficiali di scrittura ed assistenti locali — Servizio postale e telegrafico nelle sue relazioni coi corpi ed uffici militari — Personale ed ordine interno — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni — Statistica — Protocollo e copisteria della direzione generale.

DIVISIONE SUSSISTENZE.

1ª Sezione.

Servizio ad economia — Compagnie di sussistenza — Materiali — Approvvigionamenti di mobilitazione — Viveri di riserva — Contabilità in danaro e in materia.

2ª Sezione.

Servizio ed impresa pane — Viveri e foraggi — Contratti per acquisti di derrate e materiale delle sussistenze — Contenzioso.

3ª Sezione.

Contabilità delle provviste ad asta e ad economia.

DIVISIONE VESTIARIO.

1ª Sezione.

Divisa della truppa — Dotazioni di vestiario e di materiali di servizio generale — Magazzini centrali — Amministrazione del vestiario e dei materiali di servizio generale nei rapporti fra corpi e Stato — Massa vestiario — Servizio ad economia.

2ª Sezione.

Bilancio — Appalto di robe di vestiario e di servizio generale — Contratti — Conti correnti coi provveditori — Contenzioso — Conti giudiziali — Conti del corredo — Mandati di pagamento — Rendiconti verso lo Stato.

DIVISIONE CASERMAGGIO E TRASPORTI.

1ª Sezione.

Casermaggio e combustibile per la truppa — Mobilio degli uffici — Alloggio e mobilio dei comandanti di corpi d'armata e di divisione — Somministrazioni dei canoni — Contenzioso — Bilancio — Appalti — Contratti — Conti correnti con le imprese — Contabilità e mandati di pagamento.

2ª Sezione.

Convenzioni ferroviarie e marittime — Regolamenti relativi — Trasporti per ferrovia, per mare e per strade ordinarie.

DIVISIONE ASSEGNI.

1ª Sezione.

Stipendi, assegni fissi ed indennità eventuali — Richieste di anticipazione degli assegni — Predisposizione dei fondi per la mobilitazione — Concorso dei sindaci nello invio dei militari sotto le armi.

2ª Sezione.

Amministrazione interna dei corpi e delle scuole — Ispezioni amministrative — Quadrupedi dei corpi di fanteria — Somministrazioni straordinarie di fondi — Conto corrente col tesoro — Statistica delle masse — Amministrazione del materiale sanitario.

3ª Sezione.

Compilazione e revisione dei regolamenti amministrativi — Pubblicazione delle decisioni di massima — Dotazioni di cancelleria per la mobilitazione — Modellario degli stampati — Amministrazione delle truppe d'Africa.

DIVISIONE CONTI INTERNI DEI CORPI.

1ª Sezione.

Revisione dei conti interni dei corpi di fanteria — Masserizie dei corpi.

2ª Sezione.

Revisione dei conti interni di tutti gli altri corpi ed amministrazioni.

DIVISIONE PERSONALI SANITARIO, AMMINISTRATIVI E CONTABILI.

1ª Sezione.

Corpo di commissariato militare — Ufficiali di scrittura — Assistenti locali — Impieghi ai sottufficiali ed agli ufficiali di scrittura.

2ª Sezione.

Corpo degli ufficiali contabili — Impiegati civili contabili.

3ª Sezione.

Personale sanitario e farmaceutico.

DIREZIONE GENERALE LEVE E TRUPPA.

UFFICIO AFFARI GENERALI.

Personale ed ordine interno — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni — Protocollo e copisteria della direzione generale — Situazione della forza.

DIVISIONE 1ª LEVE.

1ª Sezione.

Operazioni di leva — Contravvenzioni alla legge, abusi e frodi — Questioni di cittadinanza ed esclusioni — Visita all'estero — Uffici e commissari di leva.

2ª Sezione.

Ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva — Istanze e quesiti per assegnazione alla 3ª categoria.

3ª Sezione.

Passaggi alla 3ª categoria e congedi anticipati per ragioni di famiglia.

DIVISIONE 2ª LEVA.

1ª Sezione.

Statistica militare — Conti di leva — Relazione sulla leva — Chiamata delle classi — Tabelle di reclutamento.

2ª Sezione.

Surrogazioni — Passaporti — Arruolamenti volontari ordinari e di un anno — Ritardo del servizio — Passaggi di categoria.

3ª Sezione.

Visita per delegazione — Riforme e rivedibilità — Rassegne speciali e di rimando — Renitenti — Amnistie.

DIVISIONE TRUPPA.

1ª Sezione.

Promozioni, licenze e matrimoni — Riammissioni in servizio — Espulsioni — Retrocessioni — Movimenti di sottufficiali e di altri militari di truppa — Affari diversi.

2ª Sezione.

Licenziamento di classi — Allievi ufficiali di complemento — Allievi sergenti — Chiamata delle classi per istruzione — Impieghi civili ai sottufficiali — Rafferme con soprassoldo.

3ª Sezione.

Rafferme con premio — Bilanci — Capitalizzazione ed indennità — Atti di pignoramento — Cessioni e procure.

DIVISIONE MATRICOLE.

1ª Sezione.

Matricola degli ufficiali ed impiegati — Annuario — Matricola dei militari cessati dal servizio.

2ª Sezione.

Matricola della truppa — Campagne — Informazioni sugli uomini di truppa — Passaggi di classi alle milizie e congedi assoluti — Questioni di ferma — Disertori.

3ª Sezione.

Matricola degli operai — Ruoli matricolari dei comuni.

DIREZIONE GENERALE REVISIONE DEI CONTI.

UFFICIO AFFARI GENERALI.

Personale e servizio interno della direzione generale — Affari dei quali il direttore generale riserva a sè la trattazione.

DIVISIONE RAGIONERIA.

1ª Sezione.

Affari generali e di massima riguardanti la contabilità generale — Bilanci — Situazioni — Conti consuntivi — Scritture complesse — Parificazione dei conti giudiziali — Conto delle pensioni — Versamenti casuali — Reintegri.

2ª Sezione.

Contabilità delle spese pei capitoli riguardanti i servizi di artiglieria e genio — Emissione di mandati di pagamento relativi e di quelli per spese casuali, di giustizia e per sussidi — Contabilità delle spese fisse pagabili con ruolo, o con mandati diretti.

3ª Sezione.

Contabilità delle spese pei capitoli che provvedono alle competenze in natura, ai servizi della rimonta, del materiale sanitario, dell'istituto geografico e delle biblioteche militari — Emissione dei mandati di pagamento relativi ai detti servizi e di quelli per le spese di ufficio, di stampe, di cancelleria, di posta e di telegrammi.

4ª Sezione.

Contabilità degli assegni ordinari ai corpi e personali del R. esercito, delle indennità di viaggio, dei trasporti, delle trasferte ed incarichi speciali, delle raffierme — Conti correnti delle anticipazioni — Statistica.

DIVISIONE CONTI DEGLI ASSEGNI.

1ª Sezione.

Revisione dei rendiconti generali degli assegni ordinari.

2ª Sezione.

Revisione rendiconti spese di viaggio — Conti giudiziali delle scuole militari — Rendiconti spese a carico di altri Ministeri e atti pel relativo rimborso.

DIVISIONE CONTI DEL MATERIALE.

1ª Sezione.

Revisione delle contabilità dei materiali dei servizi amministrativi — dei rendiconti delle spese pel servizio del corredo — dei rendiconti speciali delle spese pel materiale e delle contabilità delle biblioteche militari.

2ª Sezione.

Revisione delle contabilità degli stabilimenti delle sussistenze — dei conti dei dazi — delle contabilità delle imprese — dei conti delle derrate acquistate dal commercio — delle spese di illuminazione ed altre — delle contabilità delle spese ad economia pel casermaggio, pei magazzini centrali, pei mobili d'ufficio, pei depositi di allevamento cavalli, per la farmacia centrale.

N. **224**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Carta intestata e bolli d'ufficio.** — 14 ottobre.

In conseguenza delle varianti introdotte nell'ordinamento dei corpi e servizi d'artiglieria e genio, nella tabella della carta intestata e dei bolli d'ufficio annessa all'*Atto* 201 della *Raccolta*, quale fu modificata dagli *Atti* 181 del 1895 e 71 del 1896, le indicazioni relative:

ai comandi dell'artiglieria da campagna,
ai comandi dell'artiglieria da fortezza,
ai comandi territoriali del genio militare,
ai comandi locali d'artiglieria da fortezza e da costa,
alle direzioni territoriali del genio,
alle sottodirezioni del genio,
alle sezioni staccate d'artiglieria da costa e da fortezza,
agli uffici staccati del genio,
alle brigate d'artiglieria da fortezza e da costa,

si intenderanno abolite e vi saranno sostituite quelle contenute nello specchio che fa seguito al presente *Atto*.

Per i bolli d'ufficio si avvertirà di utilizzare, per quanto è possibile, quelli esistenti, facendone rettificare, quando ne sia il caso, la leggenda.

Il Ministro — PELLOUX.

COMANDI ED UFFICI	INTESTATURA DELLA CARTA	LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli a umido	Bolli a secco
Comandi d'artiglieria e del genio militare	Comando d'artiglieria (o del genio militare) di Torino	Comando d'artiglieria (o del genio) di Torino	1	1
Direzioni d'artiglieria e del genio militare	Direzione d'artiglieria (o del genio militare) di Torino	Direzione d'artiglieria (o del genio) di Torino	1	1
Sottodirezioni del genio militare	Sottodirezione del genio militare di Novara	Sottodirezione del genio di Novara	1	1
Sottodirezioni autonome del genio militare	Sottodirezione autonoma del genio militare di Cuneo	Sottodirezione autonoma del genio di Cuneo	1	1
Sezioni staccate d'artiglieria e del genio militare	Sezione staccata d'artiglieria (o del genio militare) di Cesana	Sezione d'artiglieria (o del genio) di Cesana	1	—
Ufficio d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa	Ufficio d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa Roma	Ufficio d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa Roma	1	1
Ufficio d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da fortezza e compagnie operai	Ufficio d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da fortezza e compagnie operai Bologna	Ufficio d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da fortezza e compagnie operai Bologna	1	1
Brigate d'artiglieria da costa e da fortezza	1ª (2ª, 3ª, 4ª..) brigata d'artiglieria da costa (o da fortezza)	1ª (2ª, 3ª, 4ª...) brigata d'artiglieria da costa (o da fortezza)	1	1

N. **225**. — TRASPORTI MILITARI. — **Modificazione alla istruzione per l'applicazione dell'appendice alla convenzione 28 settembre 1882 e del relativo atto addizionale.** — 15 ottobre.

Con una decisione emessa dal R. ispettore generale delle strade ferrate per comporre una vertenza insorta fra il Ministero della guerra e le Società ferroviarie, è stato riconosciuto il diritto dell'amministrazione militare di richiedere a quella ferroviaria il risarcimento dei danni per le mancanze che vengono riscontrate nei colli che, sebbene non presentino all'atto della consegna traccia alcuna di manomessione, siano riconosciuti, in arrivo, di peso non corrispondente a quello indicato sulla *richiesta* di spedizione.

Conseguentemente nel N. 38, lettera *b*), linea 5ª dell'istruzione per l'applicazione dell'appendice alla convenzione 28 settembre 1882 e del relativo atto addizionale (*Atto* 10 del corrente anno) alle parole « ed i piombi » debbono sostituirsi quelle « od i piombi ».

Per effetto di questa decisione le autorità militari riceventi addebiteranno quind'innanzi alle Società ferroviarie tutte le mancanze che saranno per riconoscere nei colli loro consegnati dagli agenti delle Società stesse, quando i colli, pur non mostrando segno esterno di manomessione, siano deficienti di peso.

Ad evitare però opposizioni per parte delle Società ferroviarie, le amministrazioni dovranno attenersi strettamente, nella compilazione dei verbali, alle indicazioni stabilite col § 35 dell'appendice, non omettendone alcuna.

Dovranno inoltre compilare i verbali medesimi all'atto stesso del ricevimento e della verificazione delle robe e sempre in contraddittorio dei rappresentanti delle Società predette; nel caso di mancato intervento o rifiuto di questi a firmare i verbali, le amministrazioni ne faranno in essi constare, giusta il successivo § 37.

Il Ministro — FELLOUX.

Roma, 1897 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 42ª **1897** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 ottobre.

SETTEMBRE 15. — R. Decreto N. 427 che determina le zone di servitù militare intorno alla batteria Buonviaggio della piazza di Spezia, *pag.* 613.
OTTOBRE 19. — Istruzione sul condurre per l'artiglieria da campagna a cavallo e da montagna, *pag.* 614.
» 20. — Istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B, da 7 da campagna e da 7 per batterie a cavallo, *pag.* 614.
» 20. — Istruzione a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 615.
» 21. — Norme circa i sottufficiali ammessi al corso speciale presso la scuola militare, *pag.* 616.

Atto N. **226**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 427 che determina le zone di servitù militare intorno alla batteria Buonviaggio della piazza di Spezia**. — 15 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

BIBLIOTECA DEL ROMA VITTORIO EMANUELE

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla batteria Buonviaggio della piazza di Spezia, vengono determinati, entro i

ERRATA-CORRIGE.

Atto 223, pag. 602. — Nella 3ª sezione della divisione stato maggiore, *dopo*: Accademia militare, *aggiungere*: Scuola militare.

27 OTT 97

limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Chievo, addì 15 settembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **227**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul condurre per l'artiglieria da campagna a cavallo e da montagna**. — 19 ottobre.

È stata testè effettuata la stampa del nuovo volume delle istruzioni pratiche dell'artiglieria avente per titolo: *Istruzione sul condurre.*

Esso comprende l'intera istruzione sul condurre per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna e le norme per eseguire attacchi improvvisati e per fare riparazioni di ripiego alle bardature, nonchè le norme per l'esecuzione delle marce.

Colla pubblicazione del detto volume potranno essere definitivamente aboliti:

a) il volume II, titolo I (edizione 1888), già abolito in parte colla pubblicazione dell'istruzione sul cavallo;

b) l'istruzione provvisoria sul caricare e condurre bestie da soma per il treno d'artiglieria (edizione 1882).

I comandi, i corpi e riparti, gli uffici, le scuole ecc., acquisteranno tante copie del nuovo volume quante loro occorrono per sostituire quelle possedute delle istruzioni ultime nominate.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume rilegato in tela è di centesimi 65.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **228**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B, da 7 da campagna e da 7 per batterie a cavallo**. — 20 ottobre.

È stata testè effettuata la stampa del nuovo volume delle

istruzioni pratiche dell'artiglieria avente per titolo: *Istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B, da 7 da campagna e da 7 per batterie a cavallo*, che sostituisce:

a) l'attuale volume III, titolo II meno per ciò che riguarda le lezioni 2ª e 3ª della parte VI che potranno solo essere abolite dopo la pubblicazione dell'istruzione sul materiale e sulle munizioni da campagna e da montagna;

b) l'istruzione litografata sul servizio del cannone da 7 per batterie a cavallo ora in uso presso quel reggimento;

c) la parte del volume VI titolo II che riguarda i ripieghi che può occorrere di usare attorno al materiale di campagna.

Detto volume e titolo potrà così essere definitivamente abolito.

I comandi, i corpi e riparti, gli uffici, le scuole ecc., acquisteranno tante copie del nuovo volume quante loro occorrono per sostituire quelle possedute delle istruzioni ultime nominate.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume rilegato in tela è di cent. 65.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **229**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione a piedi per l'artiglieria da campagna a cavallo e di montagna**. — 20 ottobre.

È stata testè effettuata la stampa del nuovo volume delle istruzioni pratiche dell'artiglieria avente per titolo: *Istruzione a piedi per l'artiglieria da campagna a cavallo e da montagna*, che sostituisce l'attuale volume I, titolo I per le dette specialità.

I comandi, i corpi e riparti, gli uffici, le scuole ecc., acquisteranno tante copie del nuovo volume quante loro occorrono per sostituire quelle possedute del volume e titolo sopranominato.

Le richieste della nuova pubblicazione tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume rilegato in tela è di cent. 40.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **230.** — SCUOLE MILITARI. — **Norme circa i sottufficiali ammessi al corso speciale presso la scuola militare.** — 21 ottobre.

Allo scopo di ovviare alle irregolarità verificatesi negli anni decorsi nelle scritture delle variazioni relative ai sottufficiali ammessi al corso speciale presso la scuola militare, questo Ministero prescrive quanto appresso:

a) i fogli matricolari dei nuovi ammessi debbono essere in buono stato; e quindi, occorrendo, debbono essere rinnovati a norma del § 78 della istruzione per le matricole del R. esercito;

b) i detti fogli matricolari debbono essere al completo di tutte le variazioni, compresa quella di ammissione alla scuola quale è prescritta dalla suddetta istruzione e cioè: Tale nella scuola militare;

c) i preavvisi di partenza mod. 83 debbono essere trasmessi al comando della scuola militare non appena pubblicata l'ammissione; e i fogli matricolari subito dopo compiuto il trasferimento;

d) la data del trasferimento da inscriversi sul foglio matricolare deve essere quella del giorno antecedente a quello indicato dalla Circolare per l'ammissione alla scuola;

e) relativamente alle robe di corredo che i sottufficiali debbono avere all'atto dell'ammissione alla scuola, i corpi dovranno osservare il disposto del § 52 (comma 2°) dell'istruzione sulla amministrazione del corredo per gli uomini di truppa (*Atto* 68 della Raccolta, modificato dall'*Atto* 140 del 1895).

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1897 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 43ª 1897 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 ottobre.

SETTEMBRE 15, — R. Decreto N. 431 che determina le zone di servitù militare intorno alle batterie Bramapane e Parodi della piazza di Spezia, *pag.* 617.
OTTOBRE 13. — Indennità di tramutamento per gli ufficiali trasferiti di sede, *pag.* 618.
» 19. — Relazione a S. M. e R. Decreto 19 ottobre 1897 N. 446. — Applicazione del R. Decreto di amnistia 24 ottobre 1896, N. 467, ai renitenti ed agli omessi delle classi 1875 e 1876 residenti nel Regno, *pag.* 622.
» 28. — Istituzione di una « Cassa ufficiali », *pag.* 624.
» 29. — Infermerie presidiarie, *pag.* 625.

BIBLIOTECA DI ROMA

Atto N. **431**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 431 che determina le zone di servitù militare intorno alle batterie Bramapane e Parodi della piazza di Spezia.** — 15 settembre.

UMBERTO I ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1894 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle batterie Bramapane e Parodi della piazza di Spezia vengono determinati entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Chievo, addì 15 settembre 1897.

UMBERTO. Pelloux.

2 NOV. 97

N. **232**. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITA'. — **Indennità di tramutamento per gli ufficiali trasferiti di sede**. — 13 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli assegni per il R. esercito, testo unico approvato con R. Decreto 27 agosto 1887, e colle modificazioni apportatevi con le leggi 28 febbraio 1892, n. 59, e 28 giugno 1897, n. 225;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98 stato approvato colla legge 8 luglio 1897, n. 250;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito;

Visto il R. Decreto 1° novembre 1876 n. 3450 concernente le indennità di tramutamento per gl' impiegati civili;

Considerata l'equità che nei trasferimenti dall'una ad altra sede permanente gli ufficiali dell'esercito ricevano, per le famiglie, lo stesso trattamento stabilito per gl'impiegati civili dal R. Decreto 1° novembre 1876, come fu previsto nel bilancio al capitolo *Indennità di viaggio*;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1897 le disposizioni del R. Decreto 1° novembre 1876, n. 3450, circa il compenso dovuto come indennità di tramutamento alle famiglie degli impiegati civili trasferiti da una ad altra sede permanente, sono estese anche alle famiglie degli ufficiali dell'esercito in servizio attivo permanente.

Gli ufficiali tramutati di sede avranno pertanto diritto alla indennità per la moglie e pei figli di età superiore agli anni tre, continuando a ricevere essi le ordinarie indennità di viaggio stabilite dal R. Decreto 7 aprile 1892.

Art. 2.

L'indennità di tramutamento è anche dovuta per le famiglie degli ufficiali della posizione ausiliaria richiamati temporaneamente in servizio se durante il servizio vengano tramutati di sede; ma solo pei trasferimenti che avvengano dopo almeno sei mesi dalla data del richiamo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 13 ottobre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

Per l'applicazione del R. Decreto 1° novembre 1876, n. 3450 (*Atto* 40 della *Raccolta*) concernente le indennità dovute nei tramutamenti di sede, esteso col sovrariportato R. Decreto 13 ottobre 1897, n. 439, alle famiglie degli ufficiali del R. esercito, si determina quanto segue:

1. L'indennità di tramutamento per la famiglia è dovuta agli ufficiali nei trasferimenti dipendenti da destinazione definitiva ad altro corpo o servizio o da cambio di guarnigione del corpo o di distaccamento ordinario.

2. È pure dovuta l'indennità nei richiami dalla disponibilità o dalla aspettativa pel viaggio dal domicilio eletto alla sede a cui gli ufficiali devono recarsi, fatta eccezione:

a) per gli ufficiali in aspettativa per sospensione dallo impiego, ai quali spetta l'indennità solo nel caso che siano destinati ad una sede diversa da quella che avevano prima del collocamento in tale posizione;

b) per gli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia, pei quali l'indennità non è in niun caso dovuta.

Gli ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego continuano ad essere considerati tali, rapporto alla indennità di tramutamento, anche quando, prima del richiamo in servizio, siano passati in aspettativa per riduzione di corpo.

3. Per gli ufficiali trasferiti di sede mentre sono temporaneamente in servizio altrove, le indennità di tramutamento si computano dalla residenza fissa o dalla residenza temporanea secondo che la famiglia dimori nell'una o nell'altra sede.

Similmente, per quelli che all'atto del trasferimento o immediatamente dopo debbano recarsi temporaneamente a prestare servizio fuori della nuova sede, l'indennità è computata sino a quella delle due residenze in cui la famiglia intenderà stabilirsi.

4. Alle famiglie degli ufficiali morti in attività di servizio è conservato il diritto alla indennità di tramutamento per re-

carsi al nuovo domicilio, purchè il trasferimento avvenga entro sei mesi dalla morte del loro capo.

5. Non è dovuta l'indennità di tramutamento:

a) per percorsi oltre i confini dello Stato;

b) agli ufficiali di nuova nomina per raggiungere la prima destinazione ricevuta;

c) nei cambi di sede che avvengono in seguito a domanda degli ufficiali motivata da ragione d'interesse privato; e contraddistinti per ciò sul *Bollettino delle Nomine* colla speciale indicazione: *A sua domanda*;

d) per destinazioni presso le truppe d'Africa e presso le truppe mobilitate;

e) nei casi di cessazione dal servizio e in tutti gli altri casi non espressamente designati nelle presenti istruzioni.

Agli ufficiali destinati presso le truppe d'Africa o presso le truppe mobilitate è però conservato il diritto all'indennità dalla sede precedente alla sede in cui, al ritorno da quelle truppe, vengano transitati.

6. Per le persone della famiglia dell'ufficiale trasferito in altra sede, le quali, all'atto del trasferimento, si trovino già, per qualunque motivo, nella nuova residenza, non spetta indennità, a meno che prima del termine fissato per raggiungere la nuova destinazione non abbiano fatto ritorno, per cause insindacabili dall'amministrazione, alla sede precedente.

7. Per ottenere il pagamento della indennità di tramutamento gli ufficiali saranno provvisti dal corpo perdente di apposita *Tabella* mod. 384, sulla quale verrà calcolato e dimostrato, dopo raggiunta la nuova destinazione, il compenso loro dovuto.

Nel determinare il compenso si dovrà prendere per base, per ogni persona cui spetta, l'intera indennità chilometrica stabilita dall'art. 1 del Regio Decreto 1° novembre 1876, deducendo, per i viaggi a tariffa ridotta, l'importo del risparmio conseguito per effetto della riduzione accordata dalle convenzioni in vigore colle società ferroviarie e di navigazione.

Per calcolare le somme da dedursi quale risparmio sulle tariffe ordinarie si terrà per base la minore spesa incontrata viaggiando, a prezzi ridotti nella classe in cui il trasporto venne effettivamente eseguito.

8. Le distanze, per la liquidazione delle indennità di tramutamento, si computano nel modo determinato dall'art. 7 del Regio Decreto 1° novembre 1876.

I primi cento chilometri per il diritto alle maggiori inden-

nità chilometriche si computano per ciascuno dei differenti mezzi di viaggio di cui si sia dovuto fare uso (ferrovie, piroscafi, strade ordinarie) indipendentemente l'uno dall'altro.

9. La indennità di tramutamento è pagata per cura del corpo od ufficio presso il quale l'ufficiale è trasferito, e viene conteggiata sul *Rendiconto degli assegni per le spese di viaggio* mod. 224, ponendovi a corredo le tabelle dimostrative modello 384 debitamente verificate e vidimate dal comandante del corpo o capo servizio.

Occorrendo all' ufficiale trasferito anticipazioni sulle indennità di tramutamento, queste potranno essere concesse, nei limiti fissati all' art. 9 del regio decreto 1° novembre 1876 (cioè fino a $^3/_4$ della somma dovuta), dal corpo od ufficio dal quale si diparte, per conto di quello al quale fa passaggio, e dovranno poi essere ritenute in una sola volta all' atto del pagamento delle indennità.

Le anticipazioni saranno notate sulle tabelle mod. 384 per cura del corpo perdente.

10. Per le famiglie degli ufficiali morti in attività di servizio la dimostrazione, nella tabella, delle indennità dovute sarà fatta e firmata dal relatore del corpo cui il defunto apparteneva.

Così pure l'importo delle indennità verrà pagato alla famiglia all'atto della partenza e conteggiato dal corpo medesimo.

11. Riguardo al trattamento personale, gli ufficiali continuano ad aver diritto, in tutti i trasferimenti, agli assegni fissati dal Regio Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali, e colle norme ivi stabilite.

Disposizioni transitorie.

Dovendo le premesse istruzioni avere effetto dal 1 luglio 1897, sarà cura dei corpi di regolare in conformità di esse il pagamento delle indennità di tramutamento dovute per le famiglie degli ufficiali che siano stati trasferiti da una ad altra sede definitiva con disposizione del 1° luglio o di data posteriore.

Nel *Riepilogo degli assegni per le spese di viaggio* mod. 225 le spese per indennità di tramutamento alle famiglie degli ufficiali, fino a che non sia modificato il modello, saranno distintamente dimostrate nella rubrica n. 1 del quadro *B*, aggiungendo l'apposita dicitura « *Indennità di tramutamento alle famiglie degli ufficiali* ».

Il Ministro — PELLOUX.

N. **233**. — RECLUTAMENTO. — **Relazione a S. M. e R. Decreto 19 ottobre 1897, N. 446. — Applicazione del R. Decreto di amnistia 24 ottobre 1896, N. 467 ai renitenti ed agli omessi delle classi 1875 e 1876 residenti nel Regno.** — 19 ottobre.

Sire,

La Maestà Vostra in un solenne e fausto avvenimento, le bene auspicate nozze di S. A. R. il Principe di Napoli, degnavasi accogliere benignamente una nostra proposta, concedendo col decreto del 24 ottobre 1896, N. 467, completa amnistia a tutti i renitenti delle leve di terra e di mare nati posteriormente al 1858, residenti nel Regno, ed ai militari incorsi nel reato di diserzione semplice; e condonando in tutto o in parte altre pene per reati di cognizione della giurisdizione militare.

In quell'occasione venne altresì estesa ai renitenti ed agli omessi delle leve di terra nati negli anni 1875 e 1876, e a quelli della leva di mare nati nel 1875, reduci dall'estero, il beneficio della amnistia concessa col precedente Regio Decreto del 2 ottobre 1895, N. 593, ai renitenti e agli omessi delle leve di terra nati in anni posteriori al 1858, e delle leve di mare nati negli anni posteriori al 1856, sino all'anno 1874 incluso.

Lo scopo cui tendeva il citato decreto del 24 ottobre 1896 non è stato però interamente raggiunto, a causa di qualche disparità di interpretazione del decreto stesso per parte dei magistrati chiamati ad applicarlo; da ciò è derivata eziandio una notevole disparità di trattamento riguardo a renitenti che non hanno fruito del beneficio concesso con quel decreto, pur trovandosi in condizioni assolutamente identiche a quelle in cui erano altri che furono invece ammessi all'amnistia cui effettivamente avevano diritto.

Convinti della necessità di apportare sollecito ed efficace rimedio a tale stato di cose, ci siamo altresì persuasi che il mezzo più idoneo per raggiungere l'intento sarebbe un decreto d'interpretazione autentica, nel quale sia determinata in modo preciso la portata delle disposizioni contenute nel precedente decreto del 1896, e che, eliminando ogni possibile dubbio per parte delle competenti autorità giudiziarie, dia la certezza che l'atto di Sovrana clemenza cui le disposizioni stesse si inspirarono abbia intera ed uniforme applicazione.

Ci onoriamo pertanto sottoporre alla sanzione della Maestà Vostra il presente decreto, nella speranza che vorrà apporvi l'augusta sua firma.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 8 dello Statuto Costituzionale del Regno;
Visto il Nostro decreto del 24 ottobre 1896, N. 467;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;
Sentito il parere del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo 1 del Nostro decreto 24 ottobre 1896 N. 467, col quale è concessa amnistia a talune categorie di renitenti e omessi delle leve di terra e di mare, sono applicabili agli inscritti delle leve di terra nati negli anni 1875 e 1876 e a quelli della leva di mare nati nell'anno 1875, stati già dichiarati renitenti alla data del detto decreto, e agli omessi delle leve di terra nati negli anni 1875 e 1876 e a quelli della leva di mare nati nell'anno 1875, i quali, tanto se residenti nel regno, quanto se reduci dall'estero, si fossero già costituiti alle autorità di leva nel Regno o fossero stati arrestati alla data del citato Nostro decreto; o siansi costituiti alle autorità predette o siano stati arrestati posteriormente; o si costituiscano alle autorità medesime entro il 31 dicembre 1897; ovvero, trovandosi all'estero, regolino entro questo termine la loro posizione nei modi indicati nell'articolo 2 del Nostro decreto 2 ottobre 1895, N. 593.

Quelli fra i detti renitenti che fossero già stati deferiti alla competente autorità giudiziaria sono ammessi a fruire del beneficio dell'amnistia anche se siano tuttora sotto giudizio o siano stati condannati, o, in caso di condanna, stiano scontando la pena.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 19 ottobre 1897.

UMBERTO.

E. GIANTURCO.
PELLOUX.
B. BRIN.

N. **234**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Istituzione di una « Cassa ufficiali. »** — 28 ottobre.

Nel determinare con l'*Atto* N. 41 del 13 marzo 1890 la soppressione dell'associazione vestiario, stata istituita per rendere più agevole agli ufficiali in servizio attivo permanente il modo di tenersi provveduti di quanto costituisce la loro divisa, il Ministero si riservò di emanare altre disposizioni per l'impiego del fondo di scorta, risultante alla liquidazione dei conti di essa associazione.

Questo fondo, costituito da parte degli interessi pagati dagli ufficiali per le somme anticipate dal Ministero per conto della predetta associazione, fu già altra volta impiegato a vantaggio degli ufficiali per uno scopo analogo; ed ora verrà adoperato, pure a favore degli ufficiali, per la costituzione di apposita cassa nell'interesse comune.

Con siffatta istituzione il Ministero si prefigge di mettere gli ufficiali in servizio attivo maggiormente in grado di far fronte agli speciali oneri e doveri che loro incombono a causa del servizio stesso; conservando nello stesso tempo intatto il capitale ed anzi continuando a migliorarlo con i relativi frutti.

La nuova cassa assumerà il titolo di « Cassa ufficiali » e comincerà a funzionare il 1° gennaio 1898; ed ai corpi, comandi ed uffici che ne avranno la gestione verrà diretta, prima di quella data, apposita istruzione dalla quale risulteranno precisati gli scopi della Cassa ufficiali, i suoi proventi e le norme per amministrarla.

I fondi della Cassa ufficiali, affidati in consegna ai corpi e servizi che ne avranno la gestione, saranno conservati nelle rispettive casse.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **235**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Infermerie presidiarie.** — 29 ottobre.

Con disposizione interna del 16 marzo u. s. l'amministrazione delle infermerie presidiarie del I e dell'XI corpo d'armata venne, in via d'esperimento, affidata, dal 1° aprile successivo, alla direzione dell'ospedale militare principale nella cui circoscrizione le infermerie si trovano.

Siffatto esperimento avendo fatto buona prova, questo Ministero determina che dal 1° novembre p. v. esso sia definitivamente adottato per tutte le infermerie presidiarie dei diversi corpi d'armata.

Eppertanto, con effetto dalla data suddetta, i distretti e corpi, che amministrano ora infermerie di presidio in applicazione dell'articolo 412 del regolamento d'amministrazione, disporranno perchè, fermate le scritture, sia fatto il passaggio di tutto il materiale, dei registri e dei conti delle infermerie agli ospedali interessati, ai quali sarà anche passato, mediante operazione di conto corrente, il credito o il debito della massa ospedale.

Per l'amministrazione delle infermerie saranno osservate le norme seguenti:

1. Ogni infermeria sarà amministrata dall'ufficiale medico che ne ha la direzione (§ 547 regolamento sul servizio sanitario) come distaccamento dell'ospedale militare principale nella cui giurisdizione si trova, sotto la diretta sorveglianza del comandante del presidio, non solo per la parte disciplinare ma anche per la parte amministrativa.

Il direttore dell'infermia ha perciò le medesime facoltà e gli stessi doveri in genere attribuiti dai regolamenti ai comandanti di distaccamento, e, qualora appartenesse ad un corpo del presidio, continuerà egualmente a prestarvi il suo ordinario servizio.

2. Al comandante del presidio corre obbligo di prestare al direttore dell'infermeria ogni assistenza, specialmente quando si tratta della stipulazione dei contratti di qualsiasi specie.

Nel caso che rilevasse difetti nell'andamento del servizio dell'infermeria è pertanto suo dovere di riferirne tosto al direttore dell'ospedale militare principale per gli opportuni provvedimenti.

Nel caso eccezionale che il comandante del presidio sia di grado meno elevato o meno anziano del direttore dell'infermeria, le ingerenze di quello, per la parte amministrativa, s'intendono temporaneamente sospese.

3. Spetta ai comandanti di presidio di provvedere per l'assegnazione alle infermerie del personale di servizio, che, a senso dell'art. 123 del regolamento sul servizio sanitario, non deve essere somministrato dall' ospedale o per cura del Ministero.

Il personale di sanità e gli altri uomini addetti alle infermerie che non appartengano a riparti del presidio saranno aggregati a quello dei riparti stessi che verrà designato dal comandante del presidio.

4. La gestione delle infermerie è condotta, nel limite delle operazioni che possono compiere, colle stesse norme e scritture stabilite per gli ospedali militari succursali.

5. I fondi occorrenti per l'esercizio dell'infermeria saranno forniti mensilmente dall'ospedale militare principale o con vaglia del tesoro o con quell' altro mezzo che ravviserà più opportuno e di essi il direttore terrà conto col *Giornale di Cassa* mod. 240, con la scorta del quale si compilerà, alla fine di ogni mese, il *Rendiconto di Cassa* mod. 247 da trasmettersi all' ospedale militare principale insieme coi titoli giustificativi delle entrate e delle spese.

6. I medicinali ed oggetti da medicazione per le infermerie saranno provvisti conformemente a quanto praticasi per gli ospedali militari succursali.

7. Per la provvista delle derrate di alimentazione pei ricoverati, del combustibile e dei medicinali, pei quali sia prescritto o sia stata riconosciuta la convenienza di acquistarli sul luogo, e per il servizio del bucato e dell'illuminazione, le infermerie si regoleranno secondo le istruzioni che verranno loro date dal rispettivo ospedale militare.

8. Le infermerie di presidio faranno uso della carta intestata dell'ospedale militare principale da cui dipendono, nella quale sarà aggiunta l'indicazione: *Infermeria di presidio di...*

Esse potranno corrispondere in franchigia con le varie autorità negli stessi limiti e colle stesse norme che sono stabilite pei distaccamenti in genere.

Essendo sprovviste di bollo, porranno sulla corrispondenza il prescritto contrassegno a mano (firma del direttore dell'infermeria preceduta dall' indicazione della qualità di lui) nell'angolo inferiore sinistro dell'indirizzo.

9. Gli ospedali militari principali, che hanno infermerie di presidio, ne comprenderanno la gestione nella propria contabilità come è stabilito per gli ospedali succursali.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma 1897. Tip. E. Voghera

DISPENSA 44ª 1897 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 novembre.

SETTEMBRE 15. — R. Decreto N. 430 col quale sono fissati il ruolo organico e gli stipendi del personale inferiore civile dei depositi allevamenti cavalli, *pag.* 627.

NOVEMBRE 4. — Istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua, *pag.* 628.

» 4. — Modificazioni alla istruzione per l'applicazione dell'appendice 10 giugno 1895 e del relativo atto addizionale, *pag.* 629.

» 4. — Carceri militari preventive, *pag.* 630.

» 5. — Riscossione di mandati o di ordini di pagamento, *pag.* 630.

» 5. — Sovratasse sui prezzi di trasporto dei viaggiatori, *pag.* 631.

Atto N. **236**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **R. Decreto N. 430 col quale sono fissati il ruolo organico e gli stipendi del personale inferiore civile dei depositi allevamento cavalli**. — 15 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra - testo unico approvato con Nostro decreto N. 4758, del 14 luglio 1887 - modificato dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475, e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, che modifica le leggi sopraindicate;

Visto l'articolo 3 del Nostro decreto 22 luglio 1897, N. 355 per l'ordinamento dell'arma di cavalleria;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gl'impieghi e stipendi del personale inferiore civile dei depositi di allevamento cavalli sono i seguenti:

Personale tecnico.

2	agenti di 1ª classe	a L. 2400
4	» di 2ª »	» » 2000
2	sotto agenti	» » 1600
8	totale.	

8 NOV. 97

Personale subalterno.

2	butteri e assistenti	di 1ª	classe a	L.	1400
14	»	» di 2ª	»	»	1100
469	»	» di 3ª	»	»	900
485	totale.				

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Chievo, addì 15 settembre 1897.

UMBERTO. PELLOUX.

N. **237**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua**. — 4 novembre.

E' pubblicata l'istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua, che costituisce il volume 6° della nuova collezione delle istruzioni pratiche del genio, e con tale pubblicazione rimane abolita l'analoga istruzione del 25 ottobre 1895 (volume X della vecchia collezione).

I comandi, i corpi e gli uffici si provvederanno del numero di copie dell'istruzione suddetta per ciascuno sotto indicate:

Comando del corpo di stato maggiore. . .	N.	3
Ispettorati delle truppe e delle costruzioni del genio.	»	3
Comandi di corpo d'armata e di divisione, comando militare di Sardegna e comando superiore in Africa	»	1
Comandi, direzioni e sottodirezioni del genio, direzione dei servizi del genio in Africa .	»	2
Comandi di reggimenti del genio	»	3
Comandi di brigata del genio	»	1
Comandi di compagnia del genio delle specialità:		
a) Zappatori e minatori	»	5
b) Pontieri e lagunari.	»	2
c) Telegrafisti, ferrovieri, specialisti, treno	»	1
Depositi dei reggimenti del genio	»	2
Plotoni allievi ufficiali e plotoni allievi sergenti del genio.	»	15
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare, scuola militare e scuola centrale di tiro di fanteria.	»	5

Le richieste degli esemplari, tanto per uso di ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte a seconda dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascun esemplare, legato in tela, è di L. 2,00.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **238**. — TRASPORTI MILITARI. — **Modificazioni alla istruzione per l'applicazione dell'appendice 10 giugno 1895 e del relativo atto addizionale**. — 4 novembre.

Per rendere più agevole il servizio dei trasporti diretti dalla Sardegna ed alle sue isole ed in conseguenza del nuovo ordinamento dell'esercito sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte all'istruzione per l'applicazione dell'appendice 10 giugno 1895 e del relativo atto addizionale, pubblicata coll'*Atto* 10 del corrente anno:

1. Al primo capoverso del N. 18, *sostituire il seguente*:

« Per le spedizioni che dall'interno del continente o della Sicilia sono dirette alla Sardegna od alle sue isole o di là provengono e devono essere inoltrate nell'interno del continente o della Sicilia, saranno osservate le norme seguenti, salvo il disposto del N. 56 per ciò che riguarda gli esplosivi. »

2. Alla lettera *b*) del N. 19, *sostituire*:

« *b*) Che le spedizioni dirette all'isola Favignana, o di là provenienti, dovranno essere appoggiate al comando del distretto di Trapani;

b^{bis}) Che le spedizioni dirette alle isole Pantelleria, Lampedusa e Linosa, o di là provenienti, dovranno indirizzarsi al comando del presidio di Porto Empedocle. »

3. Alla fine del N. 20, *aggiungere*:

« Però tanto questi rendiconti, come quelli di cui al N. 18, che pure dovranno distinguersi secondo la specialità del servizio per il quale furono fatti i trasporti, dovranno essere diretti, per la prescritta revisione, agli uffici di cui al N. 84, che li manderanno al Ministero (Divisione casermaggio e trasporti) per il loro pagamento. »

4. Al primo periodo del N. 56, *sostituire*:

« Le spedizioni di esplosivi diretti alla Sardegna od alle sue isole dovranno essere indirizzate alla direzione d'artiglieria di Napoli. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **239**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Carceri militari preventive**. — 4 novembre.

Essendosi riconosciuta l'opportunità di stabilire, per semplificazione di procedura, che anche i militari di truppa detenuti nelle carceri militari preventive in attesa di giudizio siano tenuti in forza dal comando degli stabilimenti militari di pena tanto agli effetti amministrativi quanto agli effetti matricolari, alle disposizioni dell'*Atto* N. 100 del corrente anno sono apportate le seguenti modificazioni:

§ 21. *Sostituito dal seguente*:

« § 21. Gli uomini di truppa che vengono tradotti nelle carceri militari preventive in attesa di giudizio saranno trasferiti, tanto agli effetti amministrativi, quanto agli effetti matricolari, agli stabilimenti militari di pena dal giorno successivo a quello della loro consegna ai carabinieri reali o, per gli uomini consegnati alle carceri direttamente, dal giorno successivo a quello della loro entrata nelle carceri medesime ».

§ 22. *Abolito.*

Nelle formole matricolari N. 279, 280, 283 e 285 della tabella II annessa alla vigente istruzione per le matricole, *in luogo delle parole*: Carceri di . . . . . *si metterà*: Carceri militari preventive di . . . . .

Disposizione transitoria

Per gli uomini che si trovano attualmente nelle carceri militari preventive il trasferimento, agli effetti matricolari, negli stabilimenti militari di pena sarà fatto sotto la data del 1° corrente novembre.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **240**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Riscossione di mandati o di ordini di pagamento**. — 5 novembre.

Allo scopo di evitare gli inconvenienti cui possono andare incontro gli ufficiali incaricati della riscossione dei mandati o degli ordini di pagamento a causa della prova d'identità della loro persona che, giusta l'articolo 438 del regolamento per la contabilità generale, gli agenti pagatori hanno facoltà di richiedere, presi gli opportuni accordi col Ministero del tesoro, si prescrive che, a cominciare dal mese in corso, gli ufficiali suddetti debbano produrre agli agenti pagatori, oltrechè il *libretto di riscossione*, come stabilisce il § 1170 del

regolamento d'amministrazione, anche il proprio *libretto ferroviario*, del cui numero gli agenti stessi prenderanno nota sul titolo di pagamento.

Nulla è innovato per quanto riguarda le riscossioni da farsi dalle Casse militari presso l'esercito in campagna, alle quali la presente disposizione non è applicabile.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **241**. — TRASPORTI MILITARI. — **Sovratasse sui prezzi di trasporto dei viaggiatori**. — 5 novembre.

Colla legge 15 agosto 1897, N. 383, le società ferroviarie esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula sono state autorizzate a riscuotere dal 1° corrente, a favore degli istituti di previdenza pel personale ferroviario, talune sovratasse sull'importo dei viaggi con percorso eccedente i 20 km.

Queste sovratasse pei trasporti dei militari sono:

a) dell'1 °/₀ sui biglietti militari di 3ª classe, valevoli pei soli treni omnibus, nei viaggi con percorso di km. 21 o più;

b) del 3 °/₀ sui biglietti militari valevoli per qualunque treno, con percorso da km. 21 a 29 inclusivi;

c) del 5,50 °/₀ sui biglietti militari, valevoli per qualunque treno, con percorso di km. 30 o più.

Le sovratasse di cui alle lettere *b*) e *c*) si applicheranno, inoltre, ai trasporti degli impiegati civili fruenti delle concessioni D ed E, delle loro famiglie e delle famiglie degli ufficiali e sottufficiali.

In conseguenza ai prezzi di trasporto risultanti dai prontuari dovrà aggiungersi l'ammontare delle sovratasse, quale risulta dalle tabelle che qui appresso si riportano.

TABELLA A

Sovratassa dell' 1 per cento.

PREZZI DI TRASPORTO					Ammontare della sovratassa	PREZZI DI TRASPORTO					Ammontare della sovratassa
fino a	L.	2,80			—						
da	L.	2,85	a	8,45	0,05	da	L.	127,15	a	132,75	1,45
»	»	8,50	»	14,10	0,10	»	»	132,80	»	138,40	1,20
»	»	14,15	»	19,75	0,15	»	»	138,45	»	144,05	1,25
»	»	19,80	»	25,40	0,20	»	»	144,10	»	149,70	1,30
»	»	25,45	»	31,05	0,25	»	»	149,75	»	155,35	1,35
»	»	31,10	»	36,70	0,30	»	»	155,40	»	161,00	1,40
»	»	36,75	»	42,35	0,35	»	»	161,05	»	166,65	1,45
»	»	42,40	»	48,00	0,40	»	»	166,70	»	172,30	1,50
»	»	48,05	»	53,65	0,45	»	»	172,35	»	177,95	1,55
»	»	53,70	»	59,30	0,50	»	»	178,00	»	183,60	1,60
»	»	59,35	»	64,95	0,55	»	»	183,65	»	189,25	1,65
»	»	65,00	»	70,60	0,60	»	»	189,30	»	194,90	1,70
»	»	70,65	»	76,25	0,65	»	»	194,95	»	200,00	1,75
»	»	76,30	»	81,90	0,70						
»	»	81,95	»	87,55	0,75	per	L.	300			2,65
»	»	87,60	»	93,20	0,80	»	»	400			3,50
»	»	93,25	»	98,85	0,85	»	»	500			4,40
»	»	98,90	»	104,50	0,90	»	»	600			5,30
»	»	104,55	»	110,15	0,95	»	»	700			6,20
»	»	110,20	»	115,80	1,00	»	»	800			7,10
»	»	115,85	»	121,45	1,05	»	»	900			7,95
»	»	121,50	»	127,10	1,10	»	»	1000			8,85

TABELLA **B**

Sovratassa del **3** *per cento.*

PREZZI DI TRASPORTO				Ammontare della sovratassa	PREZZI DI TRASPORTO				Ammontare della sovratassa
fino a L.	0,90								
da L.	0,95	a	2,80	0,05	da L.	78,20	a	80,00	2,10
» »	2,85	»	4,70	0,10	» »	80,05	»	81,90	2,15
» »	4,75	»	6,55	0,15	» »	81,95	»	83,80	2,20
» »	6,60	»	8,45	0,20	» »	83,85	»	85,65	2,25
» »	8,50	»	10,35	0,25	» »	85,70	»	87,55	2,30
» »	10,40	»	12,20	0,30	» »	87,60	»	89,45	2,35
» »	12,25	»	14,10	0,35	» »	89,50	»	91,30	2,40
» »	14,15	»	16,00	0,40	» »	91,35	»	93,20	2,45
» »	16,05	»	17,85	0,45	» »	93,25	»	95,10	2,50
» »	17,90	»	19,75	0,50	» »	95,15	»	96,95	2,55
» »	19,80	»	21,65	0,55	» »	97,00	»	98,90	2,60
» »	21,70	»	23,50	0,60	» »	98,95	»	100,75	2,65
» »	23,55	»	25,40	0,65	» »	100,80	»	102,60	2,70
» »	25,45	»	27,30	0,70	» »	102,65	»	104,50	2,75
» »	27,35	»	29,15	0,75	» »	104,55	»	106,40	2,80
» »	29,20	»	31,05	0,80	» »	106,45	»	108,25	2,85
» »	31,10	»	32,95	0,85	» »	108,30	»	110,15	2,90
» »	33,00	»	34,80	0,90	» »	110,20	»	112,05	2,95
» »	34,85	»	36,70	0,95	» »	112,10	»	113,90	3,00
» »	36,75	»	38,60	1,00	» »	113,95	»	115,80	3,05
» »	38,65	»	40,45	1,05	» »	115,85	»	117,70	3,10
» »	40,50	»	42,35	1,10	» »	117,75	»	119,55	3,15
» »	42,40	»	44,25	1,15	» »	119,60	»	121,45	3,20
» »	44,30	»	46,10	1,20	» »	121,50	»	123,35	3,25
» »	46,15	»	48,00	1,25	» »	123,40	»	125,20	3,30
» »	48,05	»	49,90	1,30	» »	125,25	»	127,10	3,35
» »	49,95	»	51,75	1,35	» »	127,15	»	129,00	3,40
» »	51,80	»	53,65	1,40	» »	129,05	»	130,85	3,45
» »	53,70	»	55,55	1,45	» »	130,90	»	132,75	3,50
» »	55,60	»	57,40	1,50	» »	132,80	»	134,65	3,55
» »	57,45	»	59,30	1,55	» »	134,70	»	136,50	3,60
» »	59,35	»	61,20	1,60	» »	136,55	»	138,40	3,65
» »	61,25	»	63,05	1,65	» »	138,45	»	140,30	3,70
» »	63,10	»	64,95	1,70	» »	140,35	»	142,15	3,75
» »	65,00	»	66,85	1,75	» »	142,20	»	144,05	3,80
» »	66,90	»	68,70	1,80	» »	144,10	»	145,95	3,85
» »	68,75	»	70,60	1,85	» »	146,00	»	147,80	3,90
» »	70,65	»	72,50	1,90	» »	147,85	»	149,70	3,95
» »	72,55	»	74,35	1,95	» »	149,75	»	151,60	4,00
» »	74,40	»	76,25	2,00	» »	151,65	»	153,45	4,05
» »	76,30	»	78,15	2,05	» »	153,50	»	155,35	4,10

da	L.	155,40	a	157,25	4,15	da	L.	187,40	a	189,30	5,00
»	»	157,30	»	159,10	4,20	»	»	189,35	»	191,15	5,05
»	»	159,15	»	161,00	4,25	»	»	191,20	»	193,00	5,10
»	»	161 05	»	162,90	4,30	»	»	193,05	»	194,90	5,15
»	»	162,95	»	164,75	4,35	»	»	194,95	»	196,80	5,20
»	»	164,80	»	166,65	4,40	»	»	196,85	»	198,65	5,25
»	»	166,70	»	168,55	4,45	»	»	198,70	»	200,00	5,30
»	»	168,60	»	170,40	4,50						
»	»	170,45	»	172,30	4,55	per	L.	300			7,95
»	»	172,35	»	174,20	4,60	»	»	400			10,60
»	»	174,25	»	176,10	4,65	»	»	500			13,25
»	»	176,15	»	177,95	4,70	»	»	600			15,95
»	»	178,00	»	179,85	4,75	»	»	700			18,60
»	»	179,90	»	181,70	4,80	»	»	800			21,25
»	»	181,75	»	183,60	4,85	»	»	900			23,90
»	»	183,65	»	185,50	4,90	»	»	1000			26,55
»	»	185,55	»	187,35	4,95						

TABELLA **C**

Sovratassa del **5,50** *per cento.*

PREZZI DI TRASPORTO					Ammontare della sovratassa	PREZZI DI TRASPORTO					Ammontare della sovratassa
fino a L.	0,50				—						
da L.	0,55	a	1,50		0,05	da L.	42,65	a	43,65		2,10
» »	1,55	»	2,55		0,10	» »	43,70	»	44,65		2,15
» »	2,60	»	3,55		0,15	» »	44,70	»	45,70		2,20
» »	3,60	»	4,60		0,20	» »	45,75	»	46,70		2,25
» »	4,65	»	5,65		0,25	» »	46,75	»	47,75		2,30
» »	5,70	»	6,65		0,30	» »	47,80	»	48,75		2,35
» »	6,70	»	7,70		0,35	» »	48,80	»	49,80		2,40
» »	7,75	»	8,70		0,40	» »	49,85	»	50,85		2,45
» »	8,75	»	9,75		0,45	» »	50,90	»	51,85		2,50
» »	9,80	»	10,75		0,50	» »	51,90	»	52,90		2,55
» »	10,80	»	11,80		0,55	» »	52,95	»	53,90		2,60
» »	11,85	»	12,80		0,60	» »	53,95	»	54,95		2,65
» »	12,85	»	13,85		0,65	» »	55,00	»	55,95		2,70
» »	13,90	»	14,85		0,70	» »	56,00	»	57,00		2,75
» »	14,90	»	15,90		0,75	» »	57,05	»	58,00		2,80
» »	15,95	»	16,95		0,80	» »	58,05	»	59,05		2,85
» »	17,00	»	17,95		0,85	» »	59,10	»	60,05		2,90
» »	18,01	»	19,00		0,90	» »	60,10	»	61,10		2,95
» »	19,05	»	20,00		0,95	» »	61,15	»	62,15		3,00
» »	20,05	»	21,05		1,00	» »	62,20	»	63,15		3,05
» »	21,10	»	22,05		1,05	» »	63,20	»	64,20		3,10
» »	22,10	»	23,10		1,10	» »	64,25	»	65,20		3,15
» »	23,15	»	24,10		1,15	» »	65,25	»	66,25		3,20
» »	24,15	»	25,15		1,20	» »	66,30	»	67,25		3,25
» »	25,20	»	26,15		1,25	» »	67,30	»	68,30		3,30
» »	26,20	»	27,20		1,30	» »	68,35	»	69,30		3,35
» »	27,25	»	28,25		1,35	» »	69,35	»	70,35		3,40
» »	28,30	»	29,25		1,40	» »	70,40	»	71,35		3,45
» »	29,30	»	30,30		1,45	» »	71,40	»	72,40		3,50
» »	30,35	»	31,30		1,50	» »	72,45	»	73,45		3,55
» »	31,35	»	32,35		1,55	» »	73,50	»	74,45		3,60
» »	32,40	»	33,35		1,60	» »	74,50	»	75,50		3,65
» »	33,40	»	34,40		1,65	» »	75,55	»	76,50		3,70
» »	34,45	»	35,40		1,70	» »	76,55	»	77,55		3,75
» »	35,45	»	36,45		1,75	» »	77,60	»	78,55		3,80
» »	36,50	»	37,45		1,80	» »	78,60	»	79,60		3,85
» »	37,50	»	38,50		1,85	» »	79,65	»	80,60		3,90
» »	38,55	»	39,55		1,90	» »	80,65	»	81,65		3,95
» »	39,60	»	40,55		1,95	» »	81,70	»	82,65		4,00
» »	40,60	»	41,60		2,00	» »	82,70	»	83,70		4,05
» »	41,65	»	42,60		2,05	» »	83,75	»	84,75		4,10

da	L.	84,80	a	85,75	4,15	da	L.	140,25	a	141,25	6,85
»	»	85,80	»	86,80	4,20	»	»	141,30	»	142,25	6,90
»	»	86,85	»	87,80	4,25	»	»	142,30	»	143,30	6,95
»	»	87,85	»	88,85	4,30	»	»	143,35	»	144,30	7,00
»	»	88,90	»	89,85	4,35	»	»	144,35	»	145,35	7,05
»	»	89,90	»	90,90	4,40	»	»	145,40	»	146,35	7,10
»	»	90,95	»	91,90	4,45	»	»	146,40	»	147,40	7,15
»	»	91,95	»	92,95	4,50	»	»	147,45	»	148,40	7,20
»	»	93,00	»	93,95	4,55	»	»	148,45	»	149,45	7,25
»	»	94,00	»	95,00	4,60	»	»	149,50	»	150,45	7,30
»	»	95,05	»	96,05	4,65	»	»	150,50	»	151,50	7,35
»	»	96,10	»	97,05	4,70	»	»	151,55	»	152,50	7,40
»	»	97,10	»	98,10	4,75	»	»	152,55	»	153,55	7,45
»	»	98,15	»	99,10	4,80	»	»	153,60	»	154,60	7,50
»	»	99,15	»	100,15	4,85	»	»	154,65	»	155,60	7,55
»	»	100,20	»	101,15	4,90	»	»	155,65	»	156,65	7,60
»	»	101,20	»	102,15	4,95	»	»	156,70	»	157,65	7,65
»	»	102,25	»	103,20	5,00	»	»	157,70	»	158,70	7,70
»	»	103,25	»	104,25	5,05	»	»	158,75	»	159,70	7,75
»	»	104,30	»	105,25	5,10	»	»	159,75	»	160,75	7,80
»	»	105,30	»	106,30	5,15	»	»	160,80	»	161,75	7,85
»	»	106,35	»	107,35	5,20	»	»	161,80	»	162,80	7,90
»	»	107,40	»	108,35	5,25	»	»	162,85	»	163,85	7,95
»	»	108,40	»	109,40	5,30	»	»	163,90	»	164,85	8,00
»	»	109,45	»	110,40	5,35	»	»	164,90	»	165,90	8,05
»	»	110,45	»	111,45	5,40	»	»	165,95	»	166,90	8,10
»	»	111,50	»	112,45	5,45	»	»	166,95	»	167,95	8,15
»	»	112,50	»	113,50	5,50	»	»	168,00	»	168,95	8,20
»	»	113,55	»	114,50	5,55	»	»	169,00	»	170,00	8,25
»	»	114,55	»	115,55	5,60	»	»	170,05	»	171,00	8,30
»	»	115,60	»	116,55	5,65	»	»	171,05	»	172,05	8,35
»	»	116,60	»	117,60	5,70	»	»	172,10	»	173,05	8,40
»	»	117,65	»	118,60	5,75	»	»	173,10	»	174,10	8,45
»	»	118,65	»	119,65	5,80	»	»	174,15	»	175,15	8,50
»	»	119,70	»	120,70	5,85	»	»	175,20	»	176,15	8,55
»	»	120,75	»	121,70	5,90	»	»	176,20	»	177,20	8,60
»	»	121,75	»	122,75	5,95	»	»	177,25	»	178,20	8,65
»	»	122,80	»	123,75	6,00	»	»	178,25	»	179,25	8,70
»	»	123,80	»	124,80	6,05	»	»	179,30	»	180,25	8,75
»	»	124,85	»	125,80	6,10	»	»	180,30	»	181,30	8,80
»	»	125,85	»	126,85	6,15	»	»	181,35	»	182,30	8,85
»	»	126,90	»	127,85	6,20	»	»	182,35	»	183,35	8,90
»	»	127,90	»	128,90	6,25	»	»	183,40	»	184,35	8,95
»	»	128,95	»	129,95	6,30	»	»	184,40	»	185,40	9,00
»	»	130,00	»	130,95	6,35	»	»	185,45	»	186,45	9,05
»	»	131,00	»	132,00	6,40	»	»	186,50	»	187,45	9,10
»	»	132,05	»	133,00	6,45	»	»	187,50	»	188,50	9,15
»	»	133,05	»	134,05	6,50	»	»	188,55	»	189,50	9,20
»	»	134,10	»	135,05	6,55	»	»	189,55	»	190,55	9,25
»	»	135,10	»	136,10	6,60	»	»	190,60	»	191,55	9,30
»	»	136,15	»	137,10	6,65	»	»	191,60	»	192,60	9,35
»	»	137,15	»	138,15	6,70	»	»	192,65	»	193,60	9,40
»	»	138,20	»	139,15	6,75	»	»	193,65	»	194,65	9,45
»	»	139,20	»	140,20	6,80	»	»	194,70	»	195,65	9,50

da L.	195,70	a	196,70	9,55	per L.	400	19,45
» »	196,75	»	197,75	9,60	» »	500	24,35
» »	197,80	»	198,75	9,65	» »	600	29,20
» »	198,80	»	199,80	9,70	» »	700	34,05
» »	199,85	»	200,80	9,75	» »	800	38,95
					» »	900	43,80
per L.	300			14,60	» »	1000	48,65

Del presente *Atto* verranno trasmessi a parte due esemplari a ciascun comando, ispettorato, istituto od ufficio militare e ad ogni corpo il numero di esemplari necessario per poterne distribuire uno all'ufficio comando e maggiorità, uno all' ufficio d'amministrazione ed uno a ciascun comando di battaglione (mezzo reggimento di cavalleria, brigata d'artiglieria o del genio).

Tali esemplari dovranno annettersi al prontuario dei prezzi pei trasporti militari a grande e piccola velocità — edizione agosto 1890 — per servire di norma nel conteggio delle spese di trasporto.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1897 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 45ª **1897** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 novembre.

OTTOBRE 10. — R. Decreto N. 444 che modifica le zone di servitù militare intorno al forte Quattro Fontane ed alla batteria S. Maria Elisabetta della piazza di Venezia, *pag.* 639.

NOVEMBRE 11. — Disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito, *pag.* 640.

» 11. — Istruzione sull'impiego delle funi e sulle macchine di circostanza, *pag.* 640.

» 12. — Materiali d'artiglieria che si cedono a pagamento alle società di tiro a segno nazionale, alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra ed alle amministrazioni comunali e provinciali, *pag.* 641.

» 12. — Inscrizione a matricola della campagna d'Africa 1897, in applicazione del R. Decreto 12 maggio 1897, *pag.* 642.

Atto N. **242**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 444 che modifica le zone di servitù militare intorno al forte Quattro Fontane ed alla batteria S. Maria Elisabetta della piazza di Venezia.** — 10 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari:

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Visto il R. Decreto 8 maggio 1892, n. 289, che determina le zone di servitù militari attorno ai forti Lido e Quattro Fontane e batteria S. Maria Elisabetta nella piazza di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il tratto di terreno tratteggiato in verde nel piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra, viene affrancato dall'onere delle servitù militari stabilite, at-

16 NOV 97

torno al forte Quattro Fontane e alla batteria S. Maria Elisabetta della piazza di Venezia, col precitato decreto 8 maggio 1892.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 ottobre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **243**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito**. — 11 novembre.

La foggia di *spencer* ad un sol petto, ammessa con l'*Atto* 101 del 1895 per gli ufficiali autorizzati a far uso di tale oggetto di divisa, si differenzia da quella a due petti, stabilita dall'*Atto* 672 della *Raccolta* per i seguenti particolari:

a) Le due metà del petto s'incavalcano in tutta la loro lunghezza sulla metà del busto per la larghezza di due centimetri. Il loro lembo verticale è orlato di una striscia della pelliccia nera, che guernisce lo *spencer*, della larghezza di due centimetri;

b) Gli alamari sono cuciti orizzontalmente, per la loro lunghezza, allo *spencer*; essi si allacciano due a due sulla metà del busto, mediante un'oliva, unita all'estremità dell'occhiello di ciascun alamaro della metà di destra del petto;

c) Lo *spencer* è sprovvisto di doppio cordone.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **244**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'impiego delle funi e sulle macchine di circostanza**. — 11 novembre.

È pubblicata l'*Istruzione sull'impiego delle funi e sulle macchine di circostanza*, che costituisce il volume 4° della nuova

collezione delle istruzioni pratiche del genio, e con tale pubblicazione rimane abolita l'*istruzione sui cordami e sulle congiunzioni dei legnami* (edizione 1873).

I comandi, i corpi e gli uffici si provvederanno del numero di copie dell'istruzione suddetta per ciascuno sottoindicate:

Comando del corpo di stato maggiore	N.	3
Ispettorato delle truppe e delle costruzioni del genio	»	3
Comandi di corpi d'armata e di divisione, comando militare di Sardegna e comando superiore in Africa .	»	1
Comandi, direzioni e sottodirezioni del genio, direzione dei servizi del genio in Africa	»	2
Comandi di reggimenti del genio	»	3
Comandi di brigata del genio	»	1
Comandi di compagnia del genio delle specialità:		
a) Zappatori, minatori, pontieri, lagunari, telegrafisti, ferrovieri, specialisti	»	5
b) Treno	»	2
Deposito dei reggimenti del genio	»	2
Plotoni allievi ufficiali e plotoni allievi sergenti del genio	»	15
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare, scuola militare e scuola centrale di tiro di fanteria	»	5

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte a seconda dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascun esemplare, legato in tela, è di L. 0,95.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **245**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Materiali d'artiglieria che si cedono a pagamento alle società di tiro a segno nazionale, alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra, ed alle amministrazioni comunali e provinciali**. — 12 novembre.

Il Ministero determina che i materiali sottodescritti siano d'ora innanzi ceduti alle società ed alle amministrazioni sopra

specificate al prezzo per ciascuno di essi indicato, modificando così lo specchio che fa seguito all'*Atto* 117 del 1894.

Categoria	N. d'ordine	INDICAZIONE DEI MATERIALI	Prezzo di cessione dell'unità	
VI	35-295	Sciabola-baionetta mod. 1870 (con fodero)	4	06
»	36	Fucile mod. 1870-87 (senza sciabola-baionetta e senza accessori)	20	00
»	37	Moschetti da truppe speciali mod. 1870-87 (senza sciabola-baionetta e senza accessori)	18	00

Il Ministro — PELLOUX.

N. **246.** — COLONIA ERITREA. — **Inscrizione a matricola della campagna d'Africa 1897 in applicazione del R. Decreto 12 maggio 1897.** — 12 novembre.

In relazione al R. Decreto 12 maggio 1897 N. 224 (*Atto* 113 corrente anno) questo Ministero determina che la campagna di guerra cui hanno diritto i militari i quali si sono trovati nell'Eritrea e nei territori dipendenti durante lo stato di guerra dal 15 gennaio 1897 al 15 febbraio 1897 sia inscritta a matricola colla formula seguente:

« Campagna — Africa, gennaio-febbraio 1897 ».

Il deposito della colonia Eritrea provvederà perchè l'inscrizione di tale campagna sia effettuata sui fogli individuali di coloro cui spetta e che sono tuttora effettivi alle Regie truppe d'Africa.

I corpi ed i distretti provvederanno analogamente pei militari già ritornati in Italia e che ad essi sono effettivi.

Pei militari di truppa, il deposito ed i corpi provvederanno altresì perchè la variazione sia riportata sul ruolo matricolare del distretto (mod. 57) nei modi stabiliti dalla vigente istruzione per le matricole.

Il Ministro — PELLOUX.

(7928a) Roma, Tip. E. Voghera.

189

N. 46. 1897 PARTE 1.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 novembre.

BIBLIOTECA DI ROMA VITTORIO EMANUELE

NOVEMBRE 14. — Servizio viveri per la truppa, *pag.* 643.

Atto N. **347**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Servizio viveri per la truppa**. — 14 novembre.

Il servizio viveri della truppa, pel venturo anno 1898, sarà regolato dalle norme seguenti:

Art. 1. — **Disposizioni per tutti i corpi, meno quelli dei presidi capoluoghi di divisione dei primi sei corpi d'armata.**

§ 1. Il servizio viveri pei caporali e soldati dei corpi dell'esercito, salvo in quanto sia diversamente stabilito nel successivo articolo 2 per le truppe stanziate nei capoluoghi di divisione del I, II, III, IV, V e VI corpo d'armata, è fatto direttamente a cura dei corpi stessi.

§ 2. In ogni presidio sarà fatta una contrattazione sola, valevole per tutte le truppe che si trovano nel presidio, sia stabilmente, sia temporaneamente od anche solo di passaggio, compresi gl'inscritti di leva presso i distretti; e al deliberamento della fornitura sarà provvisto:

a) nei presidi sedi di più corpi o distaccamenti di corpi diversi, da una commissione, nella quale siano rappresentati tutti i corpi del presidio e i distaccamenti di battaglione o unità equivalente o di forza superiore e la direzione, la sezione o l'ufficio locale di commissariato, dove esistono;

b) nei presidi sedi di un corpo solo, dal consiglio d'amministrazione del medesimo;

c) nei presidi sedi di un solo distaccamento, dal consiglio d'amministrazione del distaccamento se esiste e, mancando questo, dal comandante del distaccamento.

§ 3. Potrà essere stipulata una convenzione unica con un solo contraente, il quale si obblighi di fornire tutti i generi componenti la razione viveri; potranno pure essere stipulate più convenzioni a seconda della diversità dei generi con contraenti che commercino nei generi stessi qualora, così facendo, si ritenga di raggiungere una maggiore economia o di assicurare un servizio migliore.

16 NOV 97

§ 4. Dove hanno stanza più corpi o distaccamenti di corpi diversi, se vi è un ufficio di commissariato le convenzioni saranno stipulate dalla direzione, sezione o ufficio di commissariato; se non vi è ufficio di commissariato, saranno stipulate da uno dei corpi o riparti suddetti designato dal comandante del presidio; nell'uno e nell'altro caso per conto e in rappresentanza di tutti i corpi del presidio. In questi casi le convenzioni sono approvate dal comandante del presidio; dopo di che l'ufficio o corpo stipulante ne dà comunicazione agli altri corpi e distaccamenti perchè i rispettivi consigli d'amministrazione ne prendano atto.

§ 5. Anche nei presidi fuori delle sedi di ufficio di commissariato, nei quali vi sia una considerevole quantità di truppa di più corpi, potrà il comandante della divisione disporre che il contratto viveri per quel presidio sia stipulato dal commissariato militare.

Anche in questo caso si procederà con le norme indicate nel comma *a*) del § 2 e nel § 4.

§ 6. Nello stipulare le convenzioni per la provvista dei viveri, i corpi e le commissioni sono liberi di attenersi a quella forma di contratto (esclusa l'asta pubblica) che, tenuto conto delle condizioni ed usanze del luogo, sembri loro più conveniente per garantire le migliori condizioni di prezzo e garantire ad un tempo l'esatto adempimento del servizio, prendendo per base gli speciali *capitoli d'oneri* mod. 373 (edizione 1897), che verranno quanto prima distribuiti ai corpi dal reclusorio militare di Savona.

Per addivenire alla contrattazione i corpi e le commissioni potranno procedere a licitazione privata od a semplice trattativa, seguendo per la prima le prescrizioni dell'art. 100 del regolamento per la contabilità generale dello Stato e per la seconda le disposizioni del successivo art. 101, i quali articoli sono riportati al § 46.

§ 7. Qualora qualche corpo o commissione non riuscisse a stipulare la convenzione ai prezzi correnti sul mercato locale, ne informerà il Ministero per essere autorizzato ad eseguire il servizio ad economia fino a che non sia possibile avere offerte convenienti.

§ 8. I riparti e drappelli di truppa in viaggio, facendo tappa nei luoghi dove stanzino altre truppe, preleveranno i viveri, se occorra, dal provveditore dello stesso presidio; quest'obbligo sarà pertanto inserto nei contratti. Negli altri luoghi di fermata, quando non abbiano a consumare viveri di riserva, provvede-

ranno con acquisti direttamente sulla piazza e secondo il bisogno.

In questo ultimo modo provvederanno pure al servizio i riparti di truppa distaccati in luoghi ove non sia possibile stipulare convenzioni scritte.

§ 9. Le convenzioni per i riparti distaccati isolatamente saranno approvate e rese esecutive con atto deliberativo del consiglio d'amministrazione permanente.

§ 10. Nelle convenzioni da stipularsi per i presidi di Firenze, Roma, Napoli, Caserta e Palermo sarà stabilito che i fornitori debbano consegnare i generi nel locale magazzino di distribuzioni viveri; che le bestie da macellare siano presentate vive ad una commissione composta di un ufficiale delegato da un corpo di truppa, di un ufficiale commissario e di un ufficiale veterinario, e che alla stessa commissione sieno poi presentate le bestie macellate; che la commissione ha sempre il diritto di rifiutare le bestie che non siano in buono stato di nutrizione o che, dopo la macellazione, risultino affette da malattia di qualsiasi specie e quindi anche da tubercolosi al suo primo stadio ed interessante soltanto un organo o viscere, per cui le bestie stesse non possono dirsi *perfettamente sane*: che i quarti siano portati intatti al predetto magazzino; che il fornitore debba sottoporsi alle disposizioni governative e municipali per la visita e il bollo della carne prima e dopo la macellazione, ed a tutte le altre emanate durante il corso della fornitura; che il fornitore potrà ritenere per se il filetto, prelevandolo però in presenza della anzidetta commissione.

Per il prelevamento delle derrate dal magazzino di distribuzione viveri, e per il pagamento delle medesime al fornitore, saranno osservate le prescrizioni del seguente § 27.

Per le spese dei magazzini di distribuzione viveri indicati in questo paragrafo saranno osservate le prescrizioni del secondo comma del § 31.

Nei capitoli d'oneri mod. 373, indicati al § 6, da annettersi alle convenzioni da stipularsi per la fornitura dei viveri, le prescrizioni relative alla fornitura della carne saranno modificate, per i suddetti cinque presidi, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente paragrafo.

§ 11. I corpi stanziati nei presidi non indicati nel paragrafo precedente rilasceranno i buoni di prelevamento dei viveri direttamente al fornitore e gliene pagheranno l'importo al termine di ogni quindicina sulla presentazione dei buoni debitamente riepilogati.

Nei casi previsti dai seguenti §§ 27 (ultimo comma), 29, 30 e 31 i provvedimenti in essi paragrafi indicati saranno determinati da chi ha stipulato il contratto giusta il § 4 ed approvati dal comandante del presidio.

§ 12. Nelle convenzioni da stipularsi per i presidi, dove risiedono le truppe indicate al § 39, deve riservarsi la facoltà alle truppe medesime di prelevare i viveri dal fornitore del presidio agli stessi prezzi del contratto vigente in esso presidio.

§ 13. Nei casi in cui avvenga che truppe di diversi corpi siano temporaneamente e per breve durata comandate presso altra sede, per modo che non sia possibile o non convenga stipulare per esse apposite convenzioni, il comandante di presidio del luogo, ove recansi le truppe, darà le opportune disposizioni perchè queste possano egualmente ricevere i viveri loro necessari.

§ 14. Per le truppe riunite per grandi manovre, manovre di campagna, tiri collettivi di guerra e tiri d'artiglieria, provvederà la direzione territoriale di commissariato mediante apposito contratto, e i viveri saranno pagati al fornitore direttamente da ciascun corpo.

§ 15. Quando i corpi e riparti, cui sono applicabili le disposizioni del presente articolo 1 vengano a trovarsi, sia per servizio, sia di passaggio, nei presidi capoluoghi di divisione del I, II, III, IV, V e VI corpo d'armata, riceveranno sul luogo i viveri dall'impresa del rispettivo corpo d'armata, prelevandoli dal magazzino di distribuzione nei modi stabiliti al seguente articolo 2 pei corpi di sede stabile nei presidi medesimi.

§ 16. La razione viveri si compone in due parti: *fondamentale e completiva.*

La parte *fondamentale* consta di: carne di bue gr. 200; pasta o riso gr. 180; lardo gr. 15; e di 200 distribuzioni di caffè o vino nell'anno (anno solare), e non può essere variata nè ridotta qualunque siano i prezzi ottenuti nell'acquisto delle derrate.

La parte *completiva* comprende il sale e gli altri generi di condimento, ed è costantemente di centesimi tre per ogni razione; ma, per poter variare il rancio in modo che riesca più gradito, potrà disporsi che sia spesata ora in più ora in meno, purchè nel trimestre la spesa complessiva per questa parte sia esattamente corrispondente a centesimi tre per ogni razione viveri fondamentale prelevata nel corso del trimestre stesso.

I comandanti dei corpi hanno inoltre facoltà di spendere nell'anno solare pel miglioramento del rancio, un terzo dell'avanzo netto risultato dalla massa rancio per la gestione dell'anno precedente.

Dove non sia possibile avere carne di bue potrà supplirsi con carne di vacca; ma in questo caso la quantità della carne sarà di grammi 220 e pei pontieri di grammi 300. Nei casi eccezionali, nei quali non sia possibile avere carne bovina (ciò che potrà specialmente avvenire in alcuni pochi luoghi delle provincie meridionali), si provvederà con carne di montone, castrato, capretto e agnello, portando rispettivamente la razione a grammi 250 e 350. Le disposizioni di questo comma saranno applicate soltanto previa autorizzazione del comandante della divisione.

§ 17. La razione di caffè è composta di grammi 10 di caffè tostato e di grammi 15 di zucchero; la razione vino è di centilitri 25.

Si darà la preferenza al caffè sul vino e il caffè sarà possibilmente preparato colla caffettiera a filtro.

§ 18. Il sale occorrente può, in massima, ritenersi essere da 15 a 20 grammi per ogni razione; spetta però ai corpi variarne la quantità secondo la natura del rancio da preparare.

Quanto alle modalità degli acquisti, saranno osservate le disposizioni dell'*Atto* 45 del 1896.

§ 19. I *generi di condimento* possono comprendere, oltre il sale, legumi, erbaggi, formaggio, pepe, spezie ed altri generi.

Nel miglioramento del rancio possono essere compresi i generi suddetti od altri simili ed anche aggiunte supplementari di carne, pasta, riso, caffè o vino.

Nel disporre per le provviste dei generi pel condimento e miglioramento del rancio, i comandanti di corpo e di distaccamento cureranno che si tragga il più largo profitto possibile dai prodotti locali secondo la diversa stagione.

§ 20. Per le compagnie pontieri, tenuto conto del maggiore introito della massa rancio per la speciale quota di centesimi 15 ad essa devoluta come supplemento allo assegno vitto, si avrà cura di regolare le spese in modo che si possa giornalmente dare agli uomini un congruo aumento sulla razione carne e 100 distribuzioni di vino o caffè in più del numero prescritto dal § 16.

Per la stessa ragione, si curerà che agli uomini delle truppe di sanità e sussistenza, per le quali la massa rancio ha il maggiore introito di metà del soprassoldo fisso (centesimi 10) la razione di caffè o vino sia distribuita tutti i giorni.

Tenuto conto dell'aumento sulla indennità di marcia accordato ed assegnato alla massa rancio per le truppe in alta montagna, si procurerà che alle truppe destinate a presidiare i forti di sbarramento od eventualmente impiegate in esercitazioni o lavori in regioni di alta montagna sieno fatte, per tutto il tempo in cui si trovano in tali condizioni, due distribuzioni straordinarie di caffè o vino alla settimana, oltre quelle normalmente stabilite, senza però oltrepassare nell'anno il numero di 50.

§ 21. Spetta ai comandanti di corpo regolare le distribuzioni di caffè o vino, ponendo però mente di regolarle in guisa che rimanga modo di farne due al giorno alle grandi manovre e manovre di campagna; ed almeno una al giorno ai campi, in marcia, nelle ricorrenze solenni e nei giorni di qualche eccezionale maggiore fatica.

Alle grandi manovre e manovre di campagna anche alle truppe delle compagnie di sanità e sussistenza saranno pertanto fatte due distribuzioni, cioè una in più della ordinaria distribuzione.

§ 22. Le distribuzioni di caffè o vino sono soltanto fatte ai conviventi al rancio, come complemento della razione viveri.

Non si estendono per ciò agli uomini che siano esenti dal rancio in comune o che per qualsivoglia motivo non vi partecipino, come neppure ai sottufficiali e ai musicanti, dove per essi sia istituita e funzioni la mensa.

§ 23. L'amministrazione del corpo terrà nota delle distribuzioni di caffè o vino ordinate lungo l'anno a senso dei § 16 e 20, ultimo comma, per offrire al comandante del corpo il modo di assicurarsi che nell'anno non venga oltrepassato il numero delle distribuzioni, sia ordinarie, sia straordinarie, e dare ai distaccamenti le istruzioni che occorrono per le distribuzioni da farsi dai riparti.

§ 24. E', in ogni caso, fatto severo divieto di introdurre nella alimentazione della truppa preparati o trovati di qualunque specie e sotto qualunque forma in sostituzione dei generi naturali, che non abbiano la sanzione dell'uso comune generale e non siano approvati dal Ministero.

§ 25. Nei servizi pei quali è dovuta l'indennità di marcia, i comandanti di corpo hanno facoltà di disporre, ogni qualvolta lo stimino opportuno, che le indennità dovute agli uomini di truppa siano, in tutto od in parte, impiegate nel miglioramento del rancio in di più ed indipendentemente dalla spesa ordinaria già stabilita.

Lo stesso provvedimento potrà altresì essere preso per le truppe in genere impiegate in servizi estranei, pei quali sia assegnato un soprassoldo pari o superiori all'indennità di marcia.

La quota da devolversi nel miglioramento del vitto dovrà essere una sola ed uguale per tutti i conviventi al rancio anche se sottufficiali.

Art. 2. — **Disposizioni speciali per le truppe stanziate nei presidi capoluoghi di divisione dei primi sei corpi d'armata.**

§ 26. Per la provvista dei viveri alle truppe stanziate nei presidi capoluoghi di divisione del I, II, III, IV, V e VI corpo d'armata funzioneranno tre imprese viveri e cioè: una per i corpi d'armata I e III; una pel II e IV; ed una pel V e VI.

Il contratto sarà unico per tutte le truppe che si trovano stabilmente, temporaneamente o di passaggio, compresi gli inscritti di leva presso i distretti — nei quattro capoluoghi di divisione del lotto d'impresa e per tutte le truppe riunite per grandi manovre, manovre di campagna, tiri collettivi di guerra e di artiglieria nel territorio dei due corpi d'armata formanti il lotto, da qualunque sede provengano.

I contratti saranno stipulati, per conto dei corpi di truppa, rispettivamente dalle direzioni di commissariato di Torino, Alessandria e Verona, in base a speciali *capitoli d'oneri* spediti dal Ministero.

Le derrate vengono dalle imprese assuntrici passate ai magazzini militari incaricati delle distribuzioni alle truppe.

§ 27. I corpi e riparti stanziati o di passaggio negli anzidetti presidi, o facenti parte delle truppe alle manovre e ai tiri nel territorio degli anzidetti corpi d'armata, preleveranno le derrate componenti la razione viveri giusta i §§ 16 e 17 (carne, pasta, riso, lardo, caffè, vino e zucchero) dal magazzino di distribuzione del luogo mediante il rilascio di corrispondenti buoni.

Al termine di ogni quindicina, il magazzino di distribuzione compila, per ogni corpo, il riepilogo dei buoni da questo ricevuti e lo trasmette, in un coi buoni stessi, alla direzione o sezione di commissariato, che, riconosciutane la regolarità e completatolo coi calcoli a valore, lo rimette all'impresa, la quale, a sua volta, lo presenta, insieme coi buoni, al corpo o distaccamento interessato per averne il pagamento.

Prima di trasmettere siffatti documenti alla impresa, l'ufficio di commissariato prenderà i dati che gli occorrono

per calcolare a suo tempo, l'importo generale della fornitura agli effetti della liquidazione definitiva delle tasse di registro.

§ 28. Alle grandi manovre e manovre di campagna, ai tiri collettivi di guerra ed ai tiri d'artiglieria i viveri possono anche essere, eccezionalmente, distribuiti alle truppe direttamente dall'impresa assuntrice.

In questi casi, i corpi e riparti dovranno rilasciare i buoni all'impresa e pagarne direttamente a questa l'importo.

Dei pagamenti fatti daranno poi nota all'ufficio di commissariato agli effetti dell'ultimo comma del paragrafo precedente.

§ 29. Quando nei riepiloghi dei buoni, che vengono presentati per il pagamento, siano fatte detrazioni per ritenute da operarsi sugli averi dell'impresa per provviste fatte dagli uffici di commissariato a carico della medesima, per spese di perizia imputatele o per altro, i corpi pagheranno all'impresa la somma residuale, inscrivendo in uscita sul giornale di cassa l'importo di tutti i buoni ed in entrata le singole ritenute.

L'importo delle provviste suaccennate e delle spese di perizia sarà poscia dai corpi rimborsato agli uffici di commissariato mediante pagameto diretto.

§ 30. Al termine di ogni trimestre, l'importo delle multe che siano state inflitte alla impresa per mancanze nel servizio, sarà dalla direzione o sezione di commissariato ripartito a favore dei corpi e riparti in proporzione dei prelevamenti fatti da ciascuno od anche, se si tratta di poca cosa, a favore di uno solo.

Le somme, quando non siano detratte dagli averi dell'impresa nei riepiloghi dei buoni (§ 29), verranno rimesse direttamente ai corpi e riparti interessati.

§ 31. Le spese di perizia, che nelle contestazione coll'impresa vengano poste a carico dell'amministrazione militare, saranno, al termine di ogni trimestre, ripartite fra i corpi e riparti dagli uffici di commissariato con procedimenti analoghi a quelli indicati nel paragrafo precedente.

Nello stesso modo saranno pure ripartite fra i corpi e riparti le spese dei magazzini di distribuzione viveri per la manutenzione dei materiali e per la sostituzione di quelli che venissero dichiarati fuori servizio, per illuminazione dei locali, spese di cancelleria e simili.

§ 32. Al termine dell'anno, le differenze, che possono risultare in più o in meno tra l'importo delle derrate fornite dalla impresa ai magazzini di distribuzione viveri e l'importo risultante dal calcolo dei buoni per le derrate da questi distribuite ai corpi, saranno dalla direzione o sezione di com-

missariato, semprechè riconosciute pienamente giustificate, liquidate nel modo seguente:

a) ripartendo le differenze risultanti dovute in più alla impresa a carico dei corpi in proporzione dei prelevamenti fatti da ciascuno (od anche a carico di uno solo, se si tratta di poca cosa);

b) ponendo le differenze risultanti pagate in più dai corpi alla impresa a carico della impresa medesima, dalla quale ne faranno tosto la riscossione, ripartendo immediatamante la somma fra i vari corpi interessati, od anche rimettendola ad uno solo se si tratta di somma di poco rilievo.

Copia di queste liquidazioni verrà contemporaneamente dalle direzioni e dalle sezioni di commissariato trasmessa al Ministero, colle considerazioni ed osservazioni che credano di fare.

§ 33. Per quant'altro riguarda il servizio viveri, anche i corpi che prelevano le derrate dai magazzini di distribuzione viveri si atterranno alle disposizioni contenute nel precedente art. 1 come se fossero qui ripetute.

§ 34. I corpi e riparti del I, II, III, IV, V e VI corpo d'armata stanziati in presidi fuori dei capoluoghi di divisione si atterranno in tutto e per tutto alle disposizioni del su ricordato art. 1.

Alle grandi manovre ed alle manovre di campagna, ai tiri collettivi di guerra e ai tiri d'artiglieria i detti corpi e riparti, nel periodo nel quale si trovano fuori del loro presidio ordinario riuniti alle altre truppe, preleveranno pertanto anch'essi i viveri dai magazzini di distribuzione forniti dalle rispettive imprese o direttamente dalle imprese medesime, quando ricorra l'applicazione dal § 28.

§ 35. Nei presidi, dove la provvista dei viveri è fatta dalla impresa, quando sia dai corpi stabilito che nella spesa complementare di cui al § 19, secondo comma, sia anche compreso un aumento di carne, pasta o riso, lardo, vino o caffè non potranno queste derrate essere altrimenti provvedute che presso il magazzino di distribuzione viveri.

Per queste provviste complementari i corpi e riparti rilasceranno distinti buoni sui quali verrà posta, a grossi caratteri, l'indicazione: *da pagarsi a parte*, e i magazzini di distribuzione compileranno corrispondenti riepiloghi quindicinali che verranno rimessi all'impresa pel pagamento nello stesso modo stabilito per gli altri buoni (§ 27).

Le quantità di carne, pasta o riso, lardo, vino o caffè prelevate in più della razione fondamentale saranno dai magaz-

zini di distribuzione addizionate con quelle del buono ordinario e quindi pesate o misurate promiscuamente.

Le altre derrate di condimento (escluso il sale, pel quale dispone il § 18) saranno acquistate dalla stessa impresa, da particolari fornitori o sul mercato, secondo che si crederà meglio, ma senza alcuna ingerenza da parte del magazzino di distribuzione viveri.

Art. 3. — **Servizio viveri nei primi giorni, in caso di mobilitazione.**

§ 36. Al servizio viveri per le truppe che venissero mobilitate, sino al 15° giorno di mobilitazione al massimo, provvedono i comandanti territoriali di corpo d'armata per mezzo delle dipendenti direzioni di commissariato e col concorso delle imprese viveri per le truppe nel territorio del I, II, III, IV, V e VI corpo d'armata, come è specificato nei *capitoli d'oneri* e da speciali istruzioni.

Le norme pel pagamento dei viveri, in questi casi, saranno date nel *Regolamento d'amministrazione per le truppe in campagna*.

Art. 4. — **Disposizioni comuni.**

§ 37. Tutti i contratti avranno la decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1898.

Tosto stipulati i contratti, tanto gli uffici di commissariato militare, quanto i singoli consigli d'amministrazione permanenti, trasmetteranno al Ministero uno specchietto dal quale appaia:

1° il prezzo concordato per le singole derrate della razione (carne, pasta, riso, lardo, caffè, zucchero e vino);

2° il costo della razione fondamentale senza caffè o vino;

3° il costo della razione col vino;

4° il costo della razione con caffè.

§ 38. Dell'importo delle razioni viveri ordinarie i corpi non dovranno darsi debito nè sulle richieste di anticipazioni, nè sui rendiconti generali. Quando però si impiegano viveri di riserva, continueranno a darsene debito nella stabilita ragione di:

lire 0,40 per ogni scatoletta di carne in conserva, lire 0,40 per ogni chilogramma di galletta distribuita in sostituzione della pasta o riso;

lire 4,30 per ogni chilogramma di caffè tostato, lire 1,30 per ogni chilogramma di zucchero, e, per le altre derrate, secondo il prezzo stabilito nel modello d'inventario.

§ 39. Le disposizioni del presente *Atto* non sono applicabili alle scuole militari, agli ospedali per le truppe di sanità, alle truppe di sussistenza ed alle compagnie operai d'artiglieria in qualunque luogo risiedano, le quali provvedono i viveri direttamente a conto proprio. Possono peraltro prelevarli anche dai fornitori o dalle imprese ai prezzi del contratto vigente nel rispettivo presidio; ma in questo caso sono però obbligate a prendere dal fornitore o dall'impresa tutte le derrate che da questa vengono fornite (carne, pasta, riso, lardo, caffè, zucchero, vino) e dovranno darne avviso all'ufficio di commissariato o al corpo che ha stipulato il contratto per il presidio, almeno 48 ore prima che abbiano da cominciare le distribuzioni per le debite comunicazioni al fornitore o all'impresa.

Le disposizioni di questo paragrafo sono anche applicabili alla legione allievi carabinieri reali.

§ 40. Formano introito della massa rancio:

a) l'importo della quota vitto inclusa nell'assegno giornaliero dei caporali e soldati presenti, compresi i 20 centesimi della razione pane;

b) l'importo della quota vitto (pari a quella dei caporali e soldati) da prelevarsi sull'assegno dei sottufficiali conviventi al rancio;

c) l'importo delle indennità eventuali devolute al miglioramento del rancio secondo le disposizioni del § 25 e l'importo del supplemento di bordo dovuto per gli uomini di truppa nei viaggi collettivi sul mare;

d) il provento della vendita della cenere e delle ossa, degli utensili e degli altri oggetti di cucina fuori uso;

e) le ritenute sulle indennità di trasferta per viveri somministrati ai partenti;

f) l'importo degli addebiti per somministrazione pane e viveri prelevati in più del dovuto;

g) le multe inflitte ai fornitori dei viveri per mancato servizio e le differenze da questi restituite per pagato in più dai corpi (§ 29, 30 e 32), nonchè qualunque altro eventuale introito dipendente dalla gestione del vitto dei caporali e soldati.

§ 41. Va altresì a favore della massa rancio l'aumento di 10 centesimi sulle indennità di marcia e di accantonamento dovute pei riparti in escursione nell'alta montagna, o distaccati in luoghi alpestri, a compenso delle maggiori spese cui essa massa va incontro per la provvista e trasporto delle

derrate nelle alte regioni alpine e per il maggior numero di distribuzioni di caffè o vino.

Così pure vi vanno introitati il soprassoldo speciale di centesimi 15 stabilito per i pontieri a compenso della maggiore quantità di carne compresa nella razione viveri e delle maggiori distribuzioni di caffè o vino, e la metà del soprassoldo fisso (centesimi 10) dovuto per gli uomini delle compagnie di sanità e sussistenza a compenso delle maggiori spese pel vitto in ragione delle giornate di assegno.

§ 42. Gravano sulla massa rancio:

a) l'importo dei viveri prelevati dai fornitori o dai magazzini di distribuzione od acquistati direttamente sulla piazza o ricevuti a bordo nei viaggi collettivi e le spese per erbaggi ed altri generi di condimento;

b) l'importo (a prezzo contabile) delle razioni pane ordinarie supplementari prelevate dai panifici od acquistate per conto dello Stato e detratto sul rendiconto generale;

c) l'importo dei viveri di riserva consumati;

d) le razioni viveri e pane in contanti e l'importo del supplemento vitto pagato ai caporali e soldati;

e) l'importo degli alimenti per gli uomini all'infermeria con vitto speciale;

f) la provvista e manutenzione dei sacchi per viveri, delle reti e ceste per trasporto del pane e della carne, degli utensili di cucina e l'affitto di quelli che si abbiano a prendere a nolo per i distaccamenti;

g) le spese di perizia poste a carico dell'amministrazione militare, le spese dei magazzini di distribuzione e le differenze rimborsate alle imprese per somministrato in più del pagato dai corpi (§ 31 e 32), come pure qualunque altra spesa eventuale dipendente dalla gestione del vitto dei caporali e soldati.

§ 43. Gli accrediti alla massa rancio delle quote vitto dei caporali e soldati presenti e di quelle, di eguale importo, dei sottufficiali conviventi al rancio, saranno fatti mediante corrispondenti operazioni di passaggio dalla massa generale al termine del trimestre.

§ 44. Le presenti disposizioni s'intenderanno in vigore per tutti i corpi, meno le legioni territoriali dei carabinieri reali, per le quali nulla è mutato.

Le prescrizioni del regolamento d'amministrazione riguardo al vitto della truppa continueranno ad essere osservate in quanto non siasi col presente *Atto* diversamente disposto.

§ 45. Le disposizioni dell'*Atto* 218 del 1896 cessano di avere effetto al 31 dicembre prossimo.

§ 46. Nella stipulazione delle convenzioni saranno osservate le prescrizioni dell'istruzione sui contratti in data 24 gennaio 1887 e per la procedura delle contrattazioni si osserveranno le norme date dai seguenti articoli del Regolamento per la contabilità generale dello Stato:

« Art. 100. Ha luogo la licitazione privata:

a) quando per mezzo di avvisi particolari si invitano a comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per presentare le loro offerte, coloro che si presumono idonei per l'oggetto della licitazione;

b) mediante l'invio alle persone, che si presumono idonee per l'oggetto della licitazione, di uno schema di atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della propria firma e coll'indicazione del prezzo pel quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto.

Nel primo caso gl'invitati presentano le loro offerte a voce se la licitazione deve essere verbale o per iscritto se ad offerte segrete.

Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi l'autorità delegata, dopo invitati ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella più vantaggiosa presentata, aggiudica l'impresa seduta stante e quindi stipula il contratto col migliore offerente.

Nel secondo caso l'autorità che deve aggiudicare l'appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone state invitate a concorrere, procede in pubblica seduta all'apertura delle obbligazioni ricevute, e delibera le provviste od il lavoro al migliore offerente, stendendo verbale di deliberamento dal quale risultino le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione.

Tale verbale dovrà essere corredato anche di copia delle obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie.

Sono ammesse le offerte per procura ma non quelle per persona da nominare.

Art. 101. Ha luogo la trattativa privata quando si tratta con una determinata persona ».

Il Ministro — PELLOUX.

BIBLIOTECA ROMA VITTORIO EMANUELE

189

DISPENSA 47ª **1897** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 novembre.

SETTEMBRE 15. — R. Decreto che stabilisce il numero ed il riparto dei disegnatori, *pag.* 657

OTTOBRE 22. — R. Decreto N. 464 che stabilisce il modo di reclutamento dei capitani commissari, *pag.* 658.

NOVEMBRE 17. — Adozione per la cavalleria di una coreggiuola per pistole a rotazione da truppa, *pag.* 659.

Atto N. **248**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che stabilisce il numero ed il riparto dei disegnatori**. — 15 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475 e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito — testo unico approvato con R Decreto del 20 agosto 1897 N. 4919 — modificata dalle leggi 8 marzo 1888, N. 5248 e 28 febbraio 1892 N. 59;

Vista la legge del 28 giugno 1897, N. 225, che modifica le leggi sopraindicate;

Visto l'articolo 4 del Nostro Decreto 22 luglio 1897, N. 363, riflettente i disegnatori;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero ed il riparto dei disegnatori sono determinati come in appresso:

Disegnatori capi . . .	10
Disegnatori 1ª classe . .	27
Disegnatori 2ª id. . .	42
Disegnatori 3ª id. . .	46
Totale . . .	125

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Chievo, addì 15 settembre 1897.

UMBERTO. PELLOUX.

BIBLIOTECA ROMA

N. **249**. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto N. 464 che stabilisce il modo di reclutamento dei capitani commissari.** — 22 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475; del 18 febbraio 1892, N. 47 e 28 giugno 1897, N. 225;

Vista la legge d'avanzamento del R. esercito in data 2 luglio 1896, N. 254;

Visto il Nostro Decreto N. 358 in data 22 luglio 1897 sull'ordinamento del corpo di commissariato e di altri corpi dell'esercito;

Ritenuta la necessità di stabilire il modo di reclutamento dei capitani commissari;

Visto il disposto dell'art. 3 della precitata legge 28 giugno 1897, che dà facoltà al Governo di coordinare, coi decreti reali riguardanti l'ordinamento dell'esercito, le altre leggi militari in quelle parti che hanno speciale attinenza coll'ordinamento medesimo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I capitani del corpo di commissariato sono tratti, mediante promozione, dai tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo contabile, i quali soddisfacciano alle condizioni che saranno determinate dal regolamento.

Quelli fra gli ufficiali ora detti, già riconosciuti idonei per il servizio di commissariato, che ottenessero la promozione a capitano nella propria arma o nel proprio corpo prima che siasi potuto effettuare il loro passaggio nel corpo di commissariato, vi potranno essere successivamente trasferiti col loro grado.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 ottobre 1897.

UMBERTO. Pelloux.

N. **250**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione per la cavalleria di una coreggiuola per pistole a rotazione da truppa**. — 17 novembre.

È adottata per la cavalleria una coreggiuola di cuoio naturale per pistole a rotazione da truppa, in sostituzione del cordone per pistole da truppa (VI-1545).

I reggimenti e la scuola di cavalleria richiederanno all'arsenale di costruzione di Torino il campione della nuova coreggiuola e sostituiranno tali coreggiuole agli attuali cordoni per pistole, man mano che questi si renderanno fuori servizio.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1897 — Tip. E. Voghera

189

DISPENSA 48ª 1897 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 novembre.

SETTEMBRE 14. — R. Decreto N. 428 che modifica l'articolo 2 del R. Decreto 29 luglio 1865 concernente l'istituzione degli assistenti locali del genio, *pag.* 661.
NOVEMBRE 22. — Iscrizioni sul carreggio dei corpi di fanteria e di cavalleria, *pag.* 662.
» 22. — Riparto organico delle compagnie di sanità, *pag.* 662.
» 22. — Riparto organico delle compagnie di sussistenza, *pag.* 664.
» 26. — Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa, *pag.* 666.

Atto N. **251**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto N. 248 che modifica l'articolo 2 del R. Decreto 29 luglio 1865 concernente l'istituzione degli assistenti locali del genio.** — 14 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 29 luglio 1865 sulla istituzione degli assistenti locali del genio;

Riconosciuta la necessità di modificare nell'interesse della disciplina l'articolo 2 del R. Decreto anzidetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 2 del R. Decreto 29 luglio 1865, è sostituito il seguente:

« Gli assistenti locali non possono essere trasferiti in una sezione diversa da quella in cui furono nominati, senza loro consenso, a meno che gravi motivi di disciplina lo richiedano. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 settembre 1897.

UMBERTO.

Pelloux.

1 DIC. 97

N. **252**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Iscrizioni sul carreggio dei corpi di fanteria e di cavalleria**. — 22 novembre.

A modificazione di quanto è prescritto dalle note che fanno seguito agli specchi N. 94 e 130 del tomo II dell'istruzione per la mobilitazione, il Ministero determina che a quella parte del carreggio, la quale — a termine delle prescrizioni fatte dai §§ 470 e 471 del regolamento d'amministrazione — è permanentemente in consegna agli stessi corpi, seguendoli anche nei cambi di guarnigione, siano fin dal tempo di pace completate le iscrizioni, apponendovi il numero distintivo del reggimento.

Per i reggimenti bersaglieri si aggiungerà anche il numero del battaglione e per quelli di cavalleria il nome distintivo del reggimento.

Della spesa che i corpi incontreranno per completare tali iscrizioni sarà dai corpi stessi chiesto rimborso al Ministero con rendiconto speciale mod. 400 a carico del capitolo 30 del bilancio in corso.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **253**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Ordinamento delle compagnie di sanità**.

1. La tabella graduale e numerica di formazione delle direzioni di ospedali militari principali e compagnie di sanità in data 23 dicembre 1894, viene così modificata per quanto si riferisce al personale di truppa.

163	sottufficiali;
348	caporali maggiori e caporali;
2114	soldati.
2625	totale truppa.

2. Lo specchio di riparto organico del personale di truppa delle compagnie di sanità annesso all'*Atto* 47 del 1895 è sostituito dal seguente.

Il Ministro — PELLOUX.

SPECCHIO *di riparto organico del personale di truppa delle compagnie di sanità.*

INDICAZIONE DEL PERSONALE	1ª Torino	2ª Alessandria	3ª Milano	4ª Piacenza	5ª Verona	6ª Bologna	7ª Ancona	8ª Firenze (1)	9ª Roma	10ª Napoli	11ª Bari	12ª Palermo	Plotone autonomo della Sardegna (2)	Totale
Furieri maggiori. . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	12
Sottufficiali per la contabilità (furieri o furieri maggiori). . .	8	2	2	1	1	»	2	1	2	3	6	4	1	33 (3)
Sottufficiali guarda magazzino	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1	2	»	19
Sergenti di compagnia	7	7	7	10	13	6	6	7	8	13	6	7	2	99
Caporali maggiori o caporali di contabilità	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	12
Caporali maggiori aiutanti di sanità. . .	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	1	30
Caporali maggiori portaferiti.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	12
Caporali aiutanti di sanità.	8	8	9	8	16	8	4	8	8	16	4	6	2	105
Caporali infermieri . .	9	8	8	9	15	8	5	8	7	22	6	7	2	114
Caporali portaferiti . .	6	6	6	5	9	6	4	6	7	10	4	4	2	75
Soldati aiutanti di sanità.	20	16	15	16	26	18	12	14	18	35	15	16	4	225
Soldati infermieri . .	73	61	61	58	112	50	32	60	53	130	44	55	11	800
Soldati portaferiti . .	102	72	72	74	134	70	60	78	102	157	65	75	28	1089
Totali. . .	240	187	186	188	336	172	131	189	242	394	156	181	53	2025
Soldati aggregati . .	35	35	40	30	60	25	15	25	35	50	15	30	5	400
Totali generali. . .	275	222	226	218	396	197	146	214	277	444	171	211	58	3025

(1) L'8ª compagnia manterrà a numero all'infuori della forza indicata nel presente specchio, la forza della scuola di applicazione di sanità militare, che risulta dalla tabella N. 50 annessa al R. Decreto 23 dicembre 1894.

(2) Il presente organico del plotone autonomo della Sardegna, modifica, per quanto riguarda la truppa, il riparto stabilito dall'*Atto* 134 del 1892, e comprende anche il personale di sanità per l'infermeria presidiaria di Sassari.

(3) Questi sottufficiali sono destinati per le infermerie presidiarie.

N. **254**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Riparto organico delle compagnie di sussistenza**. — 22 novembre.

1. La tabella graduale e numerica di formazione delle direzioni territoriali di commissariato e delle compagnie di sussistenza in data 23 dicembre 1894, stata modificata coll'*Atto* 52 del 1895 viene così stabilita per quanto si riferisce al personale di truppa:

176 sottufficiali;
1871 caporali maggiori, caporali e soldati.

2047 totale truppa.

2. Il riparto organico delle 12 compagnie di sussistenza risulta dal seguente specchio..

Il Ministro — PELLOUX.

SPECCHIO *di riparto organico del personale di truppa delle compagnie di sussistenza.*

INDICAZIONE DEL PERSONALE	1ª Torino	2ª Alessandria	3ª Milano (1)	4ª Piacenza	5ª Verona	6ª Bologna	7ª Ancona (1)	8ª Firenze (1)	9ª Roma	10ª Napoli	11ª Bari	12ª Palermo	Totale
Sottufficiali — per la disciplina e contabilità (furieri e furieri maggiori)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Sottufficiali — per la sorveglianza al panificio, molino, ecc., pel servizio generale e meccanici	8	8	7	7	8	7	5	7	8	8	2	5	80
Sottufficiali — guardamagazzini — per gli stabilimenti delle sussistenze	2	2	2	4	3	1	2	3	3	3	1	2	28
Sottufficiali — guardamagazzini — per le compagnie (magazzini di arredamento)	*	*	*	*	*	1	*	1	1	*	1	[illegible]	6
Sottufficiali — guardamagazzini — per il casermaggio	5	6	*	6	6	6	*	*	7	6	3	[illegible]	50
Totali sottufficiali	16	17	10	18	18	16	8	12	20	18	8	15	176
Caporali maggiori, caporali e soldati — Caporali maggiori o caporali di contabilità	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Caporali maggiori per la sorveglianza al panificio, molino, ecc., e pel servizio generale	6	6	7	6	8	5	4	6	7	7	2	4	68
Caporali maggiori, caporali e soldati meccanici	8	8	8	10	8	4	5	4	10	8	2	6	81
Caporali — macellai	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	23
Caporali — panattieri, mugnai, per il servizio generale, ecc.	21	23	21	24	29	20	12	26	26	12	6	13	245
Soldati — macellai	30	22	28	30	26	23	12	28	25	27	10	20	281
Soldati — mugnai	5	5	5	8	8	4	4	6	8	5	2	4	64
Soldati — panattieri	84	84	83	85	95	85	40	83	95	90	16	36	880
Soldati — falegnami per gli stabilimenti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Soldati — conducenti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Soldati — pel servizio del casermaggio — falegnami	6	8	*	7	8	7	*	*	8	7	4	6	61
Soldati — pel servizio del casermaggio — fabbri	4	6	*	5	6	5	*	*	6	5	3	4	44
Soldati — pel servizio del casermaggio — lavandai	3	3	*	3	3	3	*	*	3	3	3	3	27
Soldati — pel servizio del casermaggio — materassai	6	8	*	7	8	7	*	*	8	7	4	6	61
Totali caporali maggiori, caporali e soldati	178	178	162	190	205	168	82	160	201	186	56	106	1871
Totali truppa effettiva alle compagnie	194	193	172	208	222	184	90	172	221	204	64	121	2047
Soldati aggregati per il servizio generale e rinnovabili	25	25	20	25	25	20	15	25	23	25	13	20	265
Totali generali	219	220	192	233	247	204	105	197	246	229	79	141	2312
Quadrupedi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

(1) Il personale per il servizio del casermaggio verrà assegnato in occasione della costituzione dei singoli magazzini.

N. **255.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa.** — 26 novembre.

Sono apportate le seguenti varianti ed aggiunte al riparto degli attendenti fuori corpo, di cavalleria, di cui all' *Atto* 53 del corrente anno. (*Specchio N. 1*).

STANZA del reggimento	COMANDI, UFFICI, ECC. a cui deve fornire attendenti
Napoli	Casa militare di S. A. R. il Principe di Napoli.
S. Maria Capua Vetere	Comando della divisione militare di Napoli.
Lucca	Comando dell'Isola di Sardegna.
Parma	Comando della scuola centrale di tiro di fanteria.
Verona	Ispettorato d'artiglieria da campagna.
Brescia	Id. id. da costa e da fortezza.
Lodi	Id. delle costruzioni d'artiglieria.
Milano (lancieri)	Id. delle armi e dei materiali dei corpi.
Vercelli	Id. delle truppe del genio.
Lodi	Id. delle costruzioni del genio.
	Ispettorato di sanità militare.
	Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria.
Udine	Comando d'artiglieria di Torino.
Verona	Id. id. di Alessandria
Nola	Id. id. di Verona.
Verona	Id. id. di Napoli.
Udine	Id. id. di Piacenza.
Padova	Id. id. di Bologna.
	Id. id. di Roma.
	Id. id. di Messina.
Vicenza	Id. del genio di Torino.
	Id. id. di Venezia
	Id. id. di Genova.
Faenza	Id. id. di Spezia.
	Id. id. di Roma.
	Id. id. di Napoli.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, Tip. E. Voghera

189

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 dicembre.

NOVEMBRE 20. — R. Decreto che determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore di cavalleria, *pag.* 667.
» 30. — Anticipazioni per il servizio delle costruzioni del corredo, *pag.* 669.
» 30. — Ruolino nominativo ed elenco delle variazioni per gli ufficiali in congedo, *pag.* 670.
DICEMBRE 3. — Istruzione sulle attribuzioni del comandante della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare e dei comandanti in 2° dei due istituti, *pag.* 671.
» 3. — Corrispondenza con la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e con l'accademia militare, *pag.* 674.
» 3. — Modificazioni al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici, *pag.* 674.

Atto N. **256**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore di cavalleria.** — 20 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi 24 giugno 1888, N. 5475 e 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, che modifica le leggi sopraindicate;

Visto il Nostro Decreto in data 22 luglio 1897, N. 355, per l'ordinamento dell'arma di cavalleria;

Visto il Nostro decreto in data 2 luglio 1890 relativo alle attribuzioni dell'ispettore generale dell'arma di cavalleria;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le attribuzioni dell'ispettore di cavalleria sono determinate dall'annessa istruzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 20 novembre 1897.

UMBERTO

6 DIC. 97

Attribuzioni dell'ispettore di cavalleria.

1. L'ispettore di cavalleria, sotto la diretta dipendenza del Ministero della guerra, esercita l'alta direzione e vigilanza su quanto ha tratto all'istruzione ed al servizio tecnico dell'arma.

2. Egli deve di sua iniziativa studiare e richiamare l'attenzione del Ministero su tutto ciò che può giovare al perfezionamento dell'arma.

In relazione a tale compito egli deve riconoscere le condizioni e i bisogni speciali dei singoli reggimenti e comunica loro, per mezzo dei comandanti di brigata, quelle istruzioni che ritenesse opportune, purchè riferentisi esclusivamente al servizio tecnico.

Egli porta specialmente la sua attenzione:

sull'istruzione teorico-pratica degli ufficiali e della truppa; e sulle loro attitudini ai vari servizi;

sullo stato dei cavalli, massime di quelli delle ultime rimonte;

sulle condizioni del materiale d'equipaggiamento, compreso quello di mobilitazione;

sull'osservanza dei regolamenti speciali dell'arma;

sui documenti e sulle misure preparatorie di mobilitazione sia degli squadroni permanenti sia di quelli di milizia mobile.

3. L'ispettore di cavalleria estende la sua alta vigilanza sulla scuola di cavalleria e sui depositi d'allevamento cavalli.

4. Egli è consultato dal Ministero:

a) sulle manovre di grandi reparti, manovre coi quadri e viaggi d'istruzione di cavalleria;

b) sulle destinazioni degli ufficiali superiori e dei capitani di cavalleria;

c) su tutto ciò che riguarda il servizio delle rimonte cavalli;

d) sui cambiamenti proposti nel materiale dell'arma.

5. L'ispettore esplica il suo mandato per mezzo di ispezioni o visite speciali per le quali diede volta per volta l'autorizzazione del Ministero, che ne dà annunzio ai comandanti di corpo d'armata.

Sia per le ispezioni o visite da lui proposte, sia per quelle ordinate dal Ministero, dirige a questo uno speciale rapporto, comprendendovi quelle proposte che reputasse utili al servizio e provocando, ove occorra, provvedimenti che non fosse in sua facoltà di prendere.

6. L'ispettore di cavalleria presiede la commissione per l'accertamento della idoneità all'avanzamento degli ufficiali superiori e dei capitani dell'arma e fa parte della commissione centrale d'avanzamento nei casi stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento.

7. Egli riceve e tiene copia delle note caratteristiche degli ufficiali dell'arma.

Mensilmente riceve dai comandanti delle brigate e della scuola di cavalleria:

a) il ruolino della posizione degli ufficiali al 1° del mese in corso;

b) la situazione graduale numerica della forza, mod. 82;

c) gli orari ed i riparti delle istruzioni ogni qualvolta siano cambiati e modificati.

8. I comandanti di brigata debbono avvisare l'ispettore delle loro assenze per licenza ordinaria, straordinaria, e per qualsiasi altra di durata considerevole.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

N. 257. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Anticipazioni per il servizio delle costruzioni del corredo.** — 30 novembre.

Il Ministero ha determinato che i corpi appresso indicati, per far fronte alle spese che possono loro occorrere per costruzioni di robe di corredo, comprendano trimestralmente, a cominciare dalla 1ª quindicina del venturo trimestre, nella domanda d'anticipazione prescritta con l'*Atto* 131 del corrente anno, la seguente somma, inscrivendola sul modulo stabilito con l'*Atto* stesso distintamente da quella assegnata per le piccole provviste, ma con la stessa imputazione di quest'ultima:

reggimenti alpini, d'artiglieria da campagna ed a cavallo, del genio, di cavalleria e legioni territoriali dei carabinieri reali lire 2000;

reggimento d'artiglieria da montagna e legione allievi carabinieri reali lire 3000;

distretti militari di Torino, Milano, Padova, Brescia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo lire 6000;

i rimanenti distretti lire 4000.

I corpi suddetti continueranno a prelevare dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, coi prospetti mod. 303, i fondi necessari per l'accennate spese oltre quelli occorrenti per le piccole provviste. *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **258**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Ruolino nominativo ed elenco delle variazioni per gli ufficiali in congedo**. — 30 novembre.

Ad impedire ommissioni ed a rendere più sicure le informazioni sulla posizione sociale e sulla residenza degli ufficiali in congedo, il Ministero determina:

A datare dal 1° gennaio 1898 il *Ruolino nominativo* mod. 84 e l'*Elenco delle variazioni* mod. 85 sono, per gli ufficiali anzidetti, sostituiti rispettivamente dai moduli appresso descritti, classificati nel catalogo coi numeri 86 *A* e 86 *B*.

Restano quindi modificate in questo senso le disposizioni contenute nell'*Atto* 582 della Raccolta.

Atto N. 258 1897 — N. 86-*A* del catalogo

(1) . . . . . .

RUOLINO *nominativo degli ufficiali* (2) . . . . . *effettivi al suddetto* (1) . . . . . *al 1° gennaio 189* . . .

Grado	Riparto	Cognome e Nome	Anzianità di grado	Posizione sociale	Residenza stabile
1	2	3	4	5	6

(1) Comando di divisione, di distretto o di reggimento alpini. — (2) In posizione di servizio ausiliario, di riserva, di complemento, o di milizia territoriale.

Avvertenze.

§ 1. — Nell'indicare la posizione sociale, si dovrà precisare la professione, l'impiego, il genere di commercio o d'industria esercitata dall'ufficiale. Quando essa non fosse compatibile col grado di ufficiale, se ne farà apposito rapporto da spedirsi al Ministero per via gerarchica.

§ 2. — Nell'indicare la residenza stabile, occorre precisare, per gli ufficiali residenti in grandi centri di popolazione, anche l'abitazione (via e numero della casa).

§ 3. — I cognomi, nomi, titoli e la data di anzianità degli ufficiali saranno conformi a quelli stabiliti nell'*Annuario Militare*.

§ 4. — Le variazioni avvenute durante l'anno precedente saranno scritte in rosso.

Atto N. 258 1897 — N. 86-*B* del catalogo

(1) . . . . . .

ELENCO DELLE VARIAZIONI

occorse nella posizione degli ufficiali in congedo

VARIAZIONI *avvenute negli ufficiali* (2) . . . . . *effettivi al suddetto* (1) . . . . . *durante il* (3) . . . . . *189* . . .

Grado	Riparto	Cognome e Nome	VARIAZIONI AVVENUTE	
			nella posizione sociale	nella residenza stabile
1	2	3	4	5

(1) Comando di divisione, di distretto o di reggimento alpini. — (2) In posizione di servizio ausiliario, di riserva, di complemento, o di milizia territoriale. — (3) *Mese di* . . . . . oppure *1° o 2° semestre*, secondo la categoria di ufficiali cui si riferiscono le variazioni.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **259**. — SCUOLE MILITARI. — **Istruzione sulle attribuzioni del comandante della scuola d'applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare, e dei comandanti in 2° dei due istituti**. — 3 dicembre.

In applicazione del disposto dell'articolo 4° lettera *b*) del R. Decreto N. 361 in data 22 luglio 1897 per l'ordinamento delle scuole militari e del personale insegnante civile, è adottata la seguente istruzione sulle attribuzioni del comandante della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare, e dei comandanti in 2° dei due istituti.

Il Ministro — PELLOUX.

Comandante della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare.

1. Il comandante della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare ha il superiore governo disciplinare ed amministrativo dei due istituti e ne dirige l'insegnamento scientifico e pratico.

2. Esso dipende dal Ministero della guerra e per tutto ciò che concerne la disciplina e l'andamento del servizio dei due istituti dal comandante del corpo d'armata, in conformità delle prescrizioni contenute nel regolamento sul servizio territoriale.

3. Rispetto ai due istituti, il comandante ha le stesse attribuzioni ed è rivestito della stessa autorità che il regolamento di disciplina conferisce ai comandanti di brigata rispetto ai reggimenti dipendenti.

4. Le proposte di nomine, promozioni, trasferimenti ecc. del personale civile insegnante e le proposte di ufficiali per il governo e l'insegnamento, anche se d'iniziativa dei comandanti in 2°, debbono far capo al comandante, cui spetta di svolgere le necessarie pratiche col Ministero.

5. Il comandante, coadiuvato da un consiglio d'istruzione da lui presieduto, e costituito dai comandanti in 2° dei due istituti, dal direttore degli studi della scuola d'applicazione e da un conveniente numero d'insegnanti dei due istituti, provvede al coordinamento dell'insegnamento scientifico e pratico da impartirsi negli istituti medesimi e stabilisce i singoli programmi da sottoporsi all'approvazione del Ministero.

Ha inoltre la permanente direzione e vigilanza dello svolgimento dei programmi stessi.

6. Esamina i bilanci preventivi e li trasmette al Ministero per l'approvazione. Si assicura inoltre, con ispezioni, del buon andamento amministrativo di ciascun istituto.

7. In assenza del comandante ne fa le veci il più elevato in grado o il più anziano fra i comandanti in 2° dei due istituti.

Comandanti in 2°.

8. Ciascun comandante in 2° ha la direzione immediata dell'istituto cui è preposto.

9. Dipende direttamente dal comandante dei due istituti.

10. Sono di sua competenza:

La disciplina e l'amministrazione dell'istitute;

L'attuazione dei vari insegnamenti e delle istruzioni pratiche;

L'impiego degli ufficiali, del personale civile e del personale di governo;

L'assegnazione dei locali ai vari servizi.

11. Sottopone alla decisione del comandante le questioni riflettenti il personale civile insegnante.

12. Rispetto al personale militare dell'istituto (ufficiali, allievi, graduati, soldati) ha le attribuzioni di comandante di corpo.

13. Cura l'attuazione dell'insegnamento scientifico e delle istruzioni pratiche secondo le norme che riceve dal comandante.

14. Stabilisce gli orari e li sottopone all'approvazione del comandante.

15. Anche per quanto riflette l'amministrazione ha le attribuzioni di comandante di corpo.

Rimette però all'esame del comandante i bilanci preventivi, per l'ulteriore trasmissione al Ministero.

Relazione tra il Ministero e i due istituti.

16. Il Ministero corrisponde col comandante per qualsiasi affare non amministrativo concernente i due istituti e per i bilanci preventivi.

Corrisponde coi comandanti in 2° per le altre questioni amministrative.

Disposizioni transitorie.

17. Fino alla pubblicazione di un unico regolamento per la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare continueranno a rimanere in vigore:

a) il regolamento per la scuola d'applicazione di artiglieria e genio approvato con Decreto ministeriale in data 27 settembre 1891;

b) il regolamento di servizio interno per l'accademia militare approvato dal Ministero della guerra con dispaccio 19 novembre 1896, N. 7620.

Le attribuzioni però che secondo i detti regolamenti sono di spettanza dei rispettivi comandanti, sono devolute ai comandanti in 2° per quanto non sono in opposizione a quelle stabilite dalla presente istruzione pel comandante dei due istituti.

N. **260**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza con la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e con l'accademia militare**. — 3 dicembre.

In relazione alle attribuzioni fissate con l'*Atto* 259 del corrente anno per il comandante della scuola di applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare, e per i comandanti in 2° dei due istituti, la corrispondenza cogli istituti stessi, sarà sempre diretta *al comandante*, salvo in quanto concerne affari d'indole puramente amministrativa, nel qual caso, sarà indirizzata al *comandante in 2° dell' istituto interessato*.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **261**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Modificazioni al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici**. — 3 dicembre.

Tenuto conto dell'esperienza di quest'anno, il Ministero è venuto nella determinazione di apportare al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici, in data 20 gennaio 1897, le modificazioni seguenti:

Al N. 11, *aggiungere*: Il cavallo che non potrà essere montato

dal proprietario per le ragioni espresse al successivo N. 20, dovrà portare lo stesso peso come fosse montato dal proprietario, e non potrà godere del discarico di kg. 3 indicato al comma precedente.

Aggiungere inoltre la seguente annotazione:

Al vincitore del Military dovrà essere fatta speciale annotazione alla casella *a*) del suo libretto personale.

Al N. 26, *dopo*: prender parte, *aggiungere*: ma non.

Al N. 27, *dopo il 1° comma aggiungere*: Gli ufficiali potranno pure prendere parte allo stesso genere di corse in altre circoscrizioni, quando si trovino in licenza ordinaria o straordinaria, ma dovranno però, anche in questo caso, ottenere l'autorizzazione del comandante del reggimento o capo di servizio.

Al N. 28, *aggiungere quest'altro comma*:

Il cavallo avrà diritto per 30 giorni prima della corsa ad un aumento di kg. 2 di biada.

Al N. 36, *aggiungere la seguente annotazione*:

Al vincitore della corsa di resistenza dovrà essere fatta speciale annotazione alla casella *a*) del suo libretto personale.

Al N. 42, *togliere le parole*: in primavera od.

Al N. 54, *togliere le parole*: e la razione di marcia per i cavalli.

Aggiungere quest'altro comma:

I cavalli avranno diritto per 40 giorni prima della corsa, e per quelli impiegati nell'esecuzione della medesima, ad un aumento di kg. 2 di biada.

Al N. 58, *alla fine del 2° comma aggiungere*: e nella città di Roma.

Al N. 72, *dopo le parole*: di residenza, *aggiungere*: od in licenza ordinaria o straordinaria.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1897 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 50ª 1897 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 dicembre.

OTTOBRE 27. — Relazione di S. E. il Ministro del tesoro e S. M. il Re, e R. Decreto N. 488 che istituisce una tesoreria a Massaua, *pag.* 677.
NOVEMBRE 20. — R. Decreto N. 503 che apporta modificazioni alla tabella N. 4 della circoscrizione territoriale militare, *pag.* 681.
» 20. — R. Decreto che istituisce in ciascuno dei presidi di Savigliano e di Caserta una direzione di ospedale militare principale, *pag.* 682
» 25. — R. Decreto N. 490 sulla sistemazione degli ufficiali subalterni commissari, *pag.* 683.
DICEMBRE 6. — Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo, *pag.* 684.
» 6. — Norme per il funzionamento dal 1° gennaio 1898 dei magazzini di distribuzione viveri, *pag.* 685.
» 6. — Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda, *pag.* 686.
» 10. — Circoscrizione militare territoriale pel servizio generale e pei servizi di sanità e di commissariato, *pag.* 686.
» 10. — Soppressione di infermerie di presidio, *pag.* 687.
» 11. — Modificazioni agli accordi da prendersi coi funzionari ferroviari superiori pel trasporto di battaglioni, squadroni, batterie o reparti maggiori, *pag.* 687.
» 11. — Costituzione dei depositi dei reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini. — Cessione della forza dei distretti ai reggimenti di fanteria di linea. — Formazione del distretto di Sulmona, *pag.* 688.
» 13. — Modificazione alle disposizioni relative alle armi, munizioni, polveri e preparati porici provenienti da sequestro, *pag.* 697.
» 13. — Composizione delle brigate di cavalleria, *pag.* 698.

Atto N. **262.** — LEGGI E DECRETI. — **Relazione di S. E. il Ministro del Tesoro a S. M. il Re e R. Decreto N. 488 che istituisce una tesoreria a Massaua.** — 27 ottobre.

SIRE!

Con regio decreto del 1° agosto 1891 N. 405 venne istituita a Massaua una tesoreria, che aveva già funzionato regolarmente infino a quando, nel luglio 1894, andò in vigore il regio decreto 18 febbraio dell'anno stesso, il quale, dando nuovo assetto ai servizi civili e militari della colonia Eritrea, affidò a un'amministrazione unica e quasi autonoma la gestione così delle entrate come di tutte le spese coloniali sostituendo alla accennata tesoreria una cassa coloniale centrale a Massaua con quattro casse succursali in Asmara, Cheren, Assab e Napoli.

Nell'applicazione di quel nuovo ordinamento per quanto concerne il versamento delle entrate, si è riscontrato l'inconveniente che, in mancanza di una tesoreria, le somme di per-

ERRATA-CORRIGE.

Atto 256, pag. 668. Alla 2ª riga del N. 5 delle attribuzioni dell'ispettore di cavalleria, *alla parola:* diede, *si sostituisca:* chiede.

tinenza dello Stato in ispecie quelle importantissime provenienti dai servizi postali sono state provvisoriamente confuse nelle casse coloniali insieme ai proventi propri della Colonia.

Ora, essendo necessario che i versamenti delle somme riscosse per conto del bilancio generale dello Stato restino sempre distinte dagli ordinari proventi della Colonia ed affluiscano direttamente nelle casse del Tesoro, si è riconosciuto indispensabile di stabilire la tesoreria a Massaua con l'incarico di gestire i fondi dello Stato e separatamente, con apposita contabilità speciale, quelli pertinenti all'amministrazione coloniale.

Sarà così migliorato il servizio di cassa nell'Eritrea e si restituirà al Tesoro la funzione di ricevere le entrate e di conservare tutte le disponibilità di cassa per erogarle secondo la destinazione ad esse dalla legge assegnata.

Alla ricostituzione della tesoreria di Massaua provvede, senza alcun aumento di spesa, il decreto che, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri degli esteri, della guerra, della marina e delle poste e telegrafi, mi onoro sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Veduto il testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1885 n. 3074 (serie 3ª);

Veduta la legge 1° luglio 1890 n. 7003 (serie 3ª), per la pubblicazione delle leggi del Regno nell'Eritrea, e per le facoltà date al Governo del Re di provvedere all'amministrazione della Colonia;

Veduti i regi decreti 18 febbraio 1894 n. 67 e 68, sull'ordinamento dei servizi civili e militari nella Colonia Eritrea;

Ritenuta la necessità di regolare e di separare la gestione dei fondi appartenenti all'amministrazione interna dello Stato da quella propria della Colonia;

Considerato che per raggiungere tale scopo è necessaria la istituzione di apposita tesoreria, avente il compito di eseguire distintamente tutte le riscossioni e tutti i pagamenti;

Sentita la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri degli esteri, della guerra, della marina e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita a Massaua una tesoreria destinata a ricevere gli introiti ed eseguire i pagamenti che si verificheranno nella Colonia Eritrea per conto del bilancio dello Stato, o di amministrazioni governative, in conformità della legge e del regolamento di contabilità generale, ed a ricevere gli introiti ed eseguire i pagamenti per conto del bilancio coloniale.

Art. 2.

Gli agenti delle riscossioni hanno l'obbligo di versare alla tesoreria tutte le somme da loro introitate, richiedendone l'imputazione alla contabilità di Stato od a quella della Colonia, a seconda della loro pertinenza.

Art. 3.

La gestione dei fondi della Colonia Eritrea formerà, presso la tesoreria di Massaua, materia di apposita contabilità speciale.

Per gli introiti saranno rilasciate quietanze della detta contabilità speciale, e i pagamenti saranno effettuati sopra ordini emessi dal Governatore della Colonia, nei limiti dei fondi disponibili nella contabilità medesima.

Art. 4.

Ai funzionari dipendenti dal Ministero del Tesoro, che saranno destinati alla tesoreria di Massaua, sarà corrisposto, come assegno locale, oltre allo stipendio netto di cui sono provvvisti, un compenso suppletivo, in modo che le somme nette mensili che verranno da essi complessivamente percepite raggiungano le cifre seguenti:

per il tesoriere	L. 510
per il controllore	» 450
per l'aggiunto controllore. . . .	» 350

Quella parte delle dette somme, che corrisponde allo stipendio normale, continuerà ad essere pagata sui rispettivi capitoli del personale.

La differenza invece tra lo stipendio normale e le somme suaccennate sarà pagata sul capitolo: *Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione.*

Alla tesoreria di Massaua è fatto un assegno annuo fisso nella somma netta di lire 4000 per le spese d'ufficio, ivi comprese quelle pel personale sussidiario e di basso servizio, che sarà corrisposta sul capitolo: *Spese pei servizi del Tesoro.*

Gli assegni accennati saranno integralmente rimborsati al Tesoro a carico del bilancio della Colonna Eritrea.

Il versamento delle somme corrispondenti allo stipendio dei singoli funzionari sarà imputato al capitolo di entrata: *Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del Tesoro.*

I versamenti delle somme corrispondenti agli assegni suppletivi ed alle spese di ufficio saranno imputati al capitolo di entrata: *Entrate eventuali per reintegrazione di fondi nel bilancio passivo*, per essere poi rispettivamente reintegrate ai capitoli: *Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione*, e *Spese per sesvizi del Tesoro*, nei modi stabiliti dal vigente regolamento di contabilità generale.

Art. 5.

I funzionari indicati nel precedente articolo dovranno prestare, nelle forme prescritte dalle vigenti norme, le seguenti cauzioni: il tesoriere lire diecimila, il controllore lire quattromila e l'aggiunto controllore lire duemila.

Art. 6.

Gli impegni di spesa di qualsiasi natura, continuativi o temporanei, nel momento che verranno assunti dal Governo della Colonia, saranno registrati in apposito libro presso la tesoreria di Massaua dal controllore di tesoreria quale delegato del Ministero del Tesoro.

Nello stesso modo saranno registrati presso il Ministero del Tesoro (Direzione generale del Tesoro) tutti gli impegni di spese, che per occorrenze della Colonia fossero assunti dai ministeri per qualsiasi titolo.

Art. 7.

Con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri e coi ministri degli esteri, della guerra, della marina e delle poste e telegrafi, saranno

stabilite le istruzioni per il servizio della tesoreria di Massaua in esecuzione del presente decreto.

Art. 8.

È abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nei precedenti articoli.

Art. 9.

Il presente decreto avrà esecuzione col 1° febbraio 1898.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 27 ottobre 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.
L. LUZZATTI.
VISCONTI VENOSTA.
PELLOUX.
B. BRIN.
SINEO.

N. **263**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N 503 che apporta modificazioni alla tabella N. 4 della circoscrizione territoriale militare.** — 20 novembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto in data 22 luglio 1897, n. 366, sulla circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto il Nostro Decreto in data 11 agosto 1897, n. 395, che stabilisce il servizio territoriale militare in generale e quelli di artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato militare;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella n. 4, annessa al predetto Nostro Decreto 11 agosto 1897, n. 395, la quale stabilisce la circoscrizione territoriale per i servizi di sanità e di commissariato militare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nella 3ª colonna:

in corrispondenza del II corpo d'armata, *in luogo di:* « Cuneo (*) » *mettere:* « Savigliano »;

in corrispondenza del VI corpo d'armata, *dopo la parola:* « Ravenna », *togliere la chiamata:* « (*) »;

in corrispondenza del X corpo d'armata, *dopo la parola:* « Napoli ». *aggiungere:* « Caserta ».

b) *Sopprimere la nota a piè di pagina.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 20 novembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **264**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che istituisce in ciascuno dei presidi di Savigliano e di Caserta una direzione di ospedale militare principale.** — 20 novembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto in data 22 luglio 1897, N. 366, sulla circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto il Nostro Decreto in data 11 agosto 1897, n. 395, che stabilisce il servizio territoriale militare in generale e quelli di artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato militare;

Visto il Nostro Decreto in data d'oggi che arreca modificazioni alla tabella N. 4 annessa al predetto Nostro Decreto 11 agosto 1897, N. 395;

Vista la legge del bilancio per l'esercizio finanziario 1897-98;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1898 è istituita in ciascuno dei presidi di Savigliano e di Caserta una direzione di ospedale militare principale.

Art. 2.

Le direzioni degli ospedali militari principali di Savigliano e di Caserta dipenderanno rispettivamente dalle direzioni di sanità del II e del X corpo d'armata.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 20 novembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **265.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 490 sulla sistemazione degli ufficiali subalterni commissari.** — 25 novembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475, e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge d'avanzamento del R. esercito in data 2 luglio 1896;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, la quale all'articolo 3 dà facoltà al Governo di attuare mediante decreti reali i provvedimenti per l'ordinamento dell'esercito;

Visto il Nostro Decreto N. 358 in data 22 luglio 1897 sull'ordinamento del corpo di commissariato e di altri corpi dell'esercito;

Considerata l'impossibilità di provvedere altrimenti al servizio di commissariato, fino a che non abbia avuta piena attuazione la legge N. 225 sopracitata;

Vista la necessità di provvedere alla sistemazione degli attuali tenenti e sottotenenti commissari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I tenenti e sottotenenti del corpo di commissariato militare attualmente in servizio attivo permanente, potranno essere conservati transitoriamente nel corpo stesso a tutto l'anno 1900, ed i tenenti coll'anzianità anteriore al 1° gennaio 1892, che già si trovino compresi nel quadro di avanzamento, potranno essere promossi capitani nel corpo ora detto.

I tenenti commissari d'anzianità anteriore al 1° gennaio 1892 che non siano stati dichiarati idonei all'avanzamento; quelli d'anzianità posteriore ed i sottotenenti commissari, saranno entro il suddetto periodo di tempo, gradatamente trasferiti col loro grado ed anzianità nell'arma di fanteria e nel corpo contabile. Potranno pure essere collocati in aspettativa per riduzione di corpo, in seguito a loro domanda, in attesa del trasferimento sopra indicato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 novembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **266**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo.** — 6 dicembre.

È stata testè effettuata la stampa pel nuovo volume delle istruzioni pratiche dell'artiglieria avente per titolo: *Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo*, che sostituisce per le ora dette specialità l'attuale istruzione in data 24 maggio 1893.

Per le batterie da montagna che fanno uso tuttora dell'alzo Mod. 1887, non hanno nel munizionamento la granata e ri-

chiedono norme speciali di condotta e di esecuzione del tiro, verrà pubblicata un'istruzione a parte.

I comandi, i corpi e riparti, gli uffici, le scuole, ecc., acquisteranno tante copie del nuovo volume quante loro occorrono per sostituire quelle possedute dell'analoga istruzione abolita.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume rilegato in tela è di cent. 75.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **267**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Norme per il funzionamento dal 1° gennaio 1898 dei magazzini di distribuzione viveri**. — 6 dicembre.

1. L'ufficiale che è incaricato di ricevere i viveri dall'impresa o dai fornitori e di distribuirli ai corpi assume il titolo di *contabile del magazzino di distribuzione viveri di* . . . . . .

Detto contabile non avrà gestione verso lo Stato, ma terrà soltanto conto dei generi consegnatigli dalla impresa o dai fornitori e da lui distribuiti ai corpi e reparti.

Nei presidi sedi di comando di corpo d'armata sarà incaricato di tale servizio il comandante della compagnia di sussistenza; in tutti gli altri ne sarà incaricato, dal direttore di commissariato, un ufficiale subalterno contabile.

2. I contabili riceveranno in consegna i materiali pel funzionamento del servizio, i mobili, ecc., e risponderanno della loro buona conservazione e quantità ai consegnatari dei panifici che li hanno in carico verso lo Stato.

I contabili dei magazzini di Cuneo e Ravenna risponderanno, per i mobili, alle direzioni di commissariato di Alessandria e di Bologna.

3. Per le spese occorrenti per il funzionamento dei magazzini, i contabili compileranno apposite note, le quali corredate dei relativi titoli giustificativi, saranno rimesse all'ufficio di commissariato perchè provveda per la ripartizione del loro importare complessivo fra i corpi e reparti nel modo indicato ai §§ 10 e 31 dell'*atto* 247; a tale uopo sarà dall'ufficio stesso inviato a ciascun corpo e reparto una nota dalla quale risulti la quota addebitata.

Le somme abbisognevoli per far fronte a tali spese, saranno anticipate ai contabili dal detto ufficio che le porterà in uscita sul rendiconto di cassa, inscrivendovi poi in entrata le corrispondenti somme, appena rimborsate dai corpi e reparti

4. Le somme spese per l'acquisto di generi a carico e rischio dell'impresario o dei fornitori e quelle per le perizie riuscite ad essi sfavorevoli, le quali non siano pagate o rimborsate direttamente dai medesimi, saranno anticipate dall'ufficio di commissariato che le conteggerà nel modo indicato al precedente paragrafo.

5. La direzione di commissariato, fatta la liquidazione delle multe inflitte alle imprese o ai fornitori, dispone perchè a questi siano dai corpi e reparti operate le debite ritenute sui pagamenti delle somme dovute per le somministrazioni eseguite.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **268**. — TRASPORTI MILITARI. — **Aggiunta al Regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda**. — 6 dicembre.

All'allegato N. IV^ter^, aggiunto con l'*Atto* 168 del 1894, al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda, dovranno essere fatte le seguenti aggiunte, nei tratti di linee della Rete Adriatica:

da *Parma Bergamo*, con la deviazione per *Milano-Treviglio* ed il conseguente maggior percorso di km. 39;

da *Bologna* a *Roma*, con la deviazione pe *Falconara-Orte* ed il conseguente maggior percorso di km. 33;

da *Piacenza* a *Rovigo*, con la deviazione per *Bologna* ed il conseguente maggior percorso di km. 30.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **269**. — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. — **Circoscrizione militare territoriale pel servizio generale e pei servizi di sanità e di commissariato**. — 10 dicembre.

In relazione ai Regi Decreti N. 395 dell'11 agosto 1897 (*Atto* 170), e 20 novembre 1897, N. 503 (*Atto* 263), determino che la nuova circoscrizione militare pel servizio generale e per i servizi di sanità e di commissariato entri in vigore dalla data del 1° gennaio 1898.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **270**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Soppressione di infermerie di presidio**. — 10 dicembre.

A datare dal 1° gennaio p. v. l'infermeria presidiaria di Massalubrense è soppressa.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **271**. — TRASPORTI MILITARI. — **Modificazioni agli accordi da prendersi coi funzionari ferroviari superiori pel trasporto di battaglioni, squadroni, batterie, o reparti maggiori**. — (*Atto* 48 del corrente anno). — 11 dicembre.

In seguito alla avvenuta istituzione degli uffici ferroviari militari per la rete Adriatica e per la rete Mediterranea presso l'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore, le *Avvertenze* che fanno seguito all'*Atto* 48 del corrente anno sono sostituite dalle seguenti.

Avvertenze.

1. I funzionari ferroviari designati nella colonna N. 2 sono quelli preposti dalle rispettive società esercenti, alla direzione e sorveglianza dell'esercizio delle linee e dei tronchi di linea, corrispondente ad ognuno di essi, indicati nella colonna 1.

Per quanto riguarda gli accordi da prendersi per la esecuzione di trasporti militari, la delegazione del movimento e traffico della rete Mediterranea in Reggio di Calabria è equiparata ad un ispettorato principale del movimento e traffico.

2. A tali funzionari le autorità militari si rivolgono direttamente quando i trasporti da effettuarsi hanno origine su linee appartenenti ad un solo ispettorato principale della rete Mediterranea, o ad una sola sezione di movimento della rete Adriatica, e nel percorso non abbiano ad oltrepassare le linee comprese nell'ispettorato principale o sezione di movimento limitrofe a quella di origine.

In questo caso, e sempre quando il movimento non riguardi chiamate alle armi, congedamenti, concentramenti e scioglimento dei campi di manovra, l'autorità militare, compilato il progetto di movimento, lo invia al funzionario da cui dipendono le linee sulle quali hanno origine i trasporti. Questi, presi, occorrendo, gli accordi per il proseguimento fino a destinazione, ne comunica l'esito all'autorità militare preaccennata.

3. Quando invece trattasi di trasporti che debbano percorrere linee appartenenti a più di due ispettorati principali, o sezioni di movimento; che da una rete ferroviaria debbano passare su di un'altra; di trasporti aventi origine contemporaneamente su linee di più ispettorati principali, o sezioni di movimento; oppure che riflettano chiamate alle armi, congedamenti, concentramenti o scioglimento di campi di manovra, il Ministero della guerra provvede direttamente all'esecuzione loro, comunicando le opportune disposizioni, per mezzo dell'ufficio trasporti, alle autorità militari interessate ed alle società ferroviarie sulle cui linee avrà luogo il movimento.

4. Ai funzionari delle società esercenti linee o reti secondarie, le autorità militari si rivolgono di massima direttamente, solo quando i trasporti rimangono circoscritti in dette linee o reti. Negli altri casi provvederà il Ministero della guerra per mezzo dell'ufficio trasporti in analogia a quanto è detto al N. 3.

5. Le norme suaccennate si applicano quando si dispone di tempo sufficiente per la regolare preparazione dei trasporti. Nei casi di urgenza si provvede in massima a norma di quanto dispone il paragrafo 25 del regolamento sul servizio dei trasporti.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **272**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Costituzione dei depositi dei reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini. — Cessione della forza dei distretti ai reggimenti di fanteria di linea. — Formazione del distretto di Sulmona.** — 11 dicembre.

Alla data del 1° gennaio 1898 si costituiranno i depositi dei reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini sulle basi del nuovo ordinamento dell'esercito, nelle località indicate dagli annessi specchi *A* e *B*.

Alla stessa data si costituirà il nuovo distretto di Sulmona.

In base a ciò, il ministero determina quanto segue:

Ufficiali — Ufficiali di scrittura ed assistenti locali.

1. Gli ufficiali, gli ufficiali di scrittura ed assistenti locali, eccedenti i bisogni dei distretti, saranno trasferiti dal ministero ad altri corpi e servizi, lasciando però transitoriamente ai distretti il personale necessario per l'amministrazione ed il servizio.

2. I comandanti dei reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini non appena avranno avuto conoscenza del nuovo personale ad essi assegnato, disporranno perchè, per la data del 1° gennaio 1898, sia trasferito al deposito il personale occorrente ed indicato nell'annesso specchio *C*.

Personale di truppa.

3. Per la stessa data del 1° gennaio 1898 i predetti comandanti di reggimento manderanno alla sede di costituzione del deposito il personale di truppa indicato nel citato specchio *C*.

4. Il personale di truppa sotto le armi, effettivo ai distretti, compreso tutto quello delle compagnie permanenti, sarà passato effettivo alla data del 1° gennaio 1898, colle norme solite dei trasferimenti di corpo, ai reggimenti di fanteria corrispondenti, secondo le indicazioni date dall'annesso specchio *A*, rimanendo però transitoriamente presso i distretti stessi come aggregato.

I comandanti di reggimento ripartiranno provvisoriamente questo personale fra le compagnie ed il deposito, in attesa di poterlo sistemare in modo definitivo quando, riordinati i distretti, esso raggiungerà di fatto i reggimenti.

Man mano che si procederà nella trasformazione dei distretti, i comandanti di divisione militare potranno poi disporre perchè il personale che risulterà in eccedenza ai bisogni presso i distretti stessi raggiunga il proprio reggimento.

5. Per i distretti di Milano, Varese, Udine, Firenze, Roma e Napoli, considerati come doppi pel reclutamento e per la mobilitazione della fanteria di linea, la cessione della forza di cui sopra verrà fatta in parti uguali ai due reggimenti aventi i depositi corrispondenti alle due parti di ciascuno dei mentovati distretti.

Al reggimento Roma 8, che corrisponde al nuovo distretto di Sulmona, non verrà fatto alcun trasferimento di forza.

6. Il distretto militare di Roma, avrà in organico tutti i sottufficiali di qualsiasi arma o corpo che trovansi adibiti o comandati ai seguenti servizi nella capitale:

-scrivani militari presso il ministero della guerra, il comando del corpo di stato maggiore, il comando di corpo d'armata, il comando di divisione ed il comando militare di stazione; sottufficiali destinati ad uffici nei quali l'opera loro sia richiesta da ragioni speciali di servizio.

A tale effetto, i detti sottufficiali saranno trasferiti, alla data del 1° gennaio 1898, effettivi al distretto di Roma.

Alla stessa data sarà pure trasferito dal 12° reggimento fanteria al distretto militare di Roma tutto il personale della scuola magistrale di scherma, dovendo il distretto stesso essere permanentemente incaricato dell'amministrazione della detta scuola.

Distretto militare di Sulmona.

7. Il distretto militare di Sulmona, da costituirsi il 1° gennaio 1898, funzionerà come un distaccamento del distretto militare di Chieti.

Le speciali disposizioni amministrative pel funzionamento di questo distretto saranno date direttamente dal ministero al distretto di Chieti.

Il distretto di Sulmona si costituirà col personale indicato nell'annesso specchio *D* ed al quale sarà provveduto dal ministero.

Al personale di truppa, che potesse occorrere pel servizio del distretto, provvederà il comandante della divisione militare di Chieti, comandando a prestar servizio presso il distretto stesso alcuni uomini del deposito di fanteria che si costituisce in Sulmona.

Disposizioni amministrative.

I distretti militari ed i reggimenti coi rispettivi depositi continueranno fino a nuovo ordine ad amministrarsi in base alle vigenti prescrizioni regolamentari; farà soltanto eccezione il distretto di Sulmona, il quale, come si disse, funzionerà come un distaccamento del distretto di Chieti.

SPECCHIO **A**

Reggimenti e depositi di fanteria di linea.

Corpi d'armata	Numero	REGGIMENTI STANZA (*a*)	STANZA DEI DEPOSITI (Distretti corrispondenti) (*b*)
I	13	Torino T.	Torino (Torino)
	14	Torino L.	Lodi (Lodi)
	42	Torino P.	Torino (Pinerolo)
	41	Torino V. I.	Varese (Varese I)
	91	Novara N.	Novara (Novara)
	92	Novara V. II.	Novara (Varese II)
	46	Ivrea	Ivrea (Ivrea)
	45	Vercelli	Vercelli (Vercelli)
II	36	Alessandria A.	Alessandria (Alessan.)
	35	Alessandria C.	Alessandria (Casale)
	79	Tortona	Tortona (Voghera)
	80	Novi	Ferrara (Ferrara)
	7	Cuneo C.	Cuneo (Cuneo)
	8	Cuneo M.	Cuneo (Mondovì)
	2	Alba	Pavia (Pavia)
	1	Fossano	Lecco (Lecco)
III	57	Milano M. I.	Milano (Milano I)
	58	Milano Mo.	Monza (Monza)
	47	Milano M. II. (per ora è a Bergamo).	Milano (Milano II)
	48	Como	Como (Como)
	90	Brescia	Brescia (Brescia)
	89	Bergamo (per ora è a Brescia)	Bergamo (Bergamo)

(*a*) Le lettere messe a fianco dell'indicazione della stanza del reggimento servono come indicazione abbreviata del distretto che corrisponde al deposito del reggimento stesso.

(*b*) I 6 distretti di Milano, Varese, Udine, Firenze, Roma, Napoli compariscono due volte perchè sono considerati come doppi per il reclutamento e per la mobilitazione della fanteria di linea. La suddivisione del territorio nelle due parti è stabilita dalle *tabelle di reclutamento di mobilitazione del Regio esercito* (1 aprile 1898).

IV	22	Piacenza.	Piacenza (Piacenza)
	21	Cremona (per ora è a Piacenza).	Cremona (Cremona)
	33	Parma (per ora è a Gaeta) .	Parma (Parma)
	34	Reggio Emilia (per ora è a Nocera).	Reggio E. (Reggio E.)
	3	Genova G.	Genova (Genova)
	4	Genova T.	Teramo (Teramo)
	63	Genova M.	Macerata (Macerata)
	64	Savona	Savona (Savona)
V	53	Verona Ve.	Verona (Verona)
	54	Verona Vi.	Verona (Vicenza)
	20	Mantova M.	Mantova (Mantova)
	19	Mantova U. I.	Udine (Udine I)
	88	Padova P.	Padova (Padova)
	87	Padova R.	Padova (Rovigo)
	28	Treviso (per ora è a Bologna)	Treviso (Treviso)
	27	Belluno (per ora è a Bologna)	Belluno (Belluno)
	25	Venezia	Venezia (Venezia)
	26	Udine.	Udine (Udine II)
VI	86	Bologna (per ora è a Reggio Emilia).	Bologna (Bologna)
	85	Modena	Modena (Modena)
	77	Ravenna R.	Ravenna (Ravenna)
	78	Ravenna B.	Barletta (Barletta)
	15	Forlì	Forlì (Forlì)
	16	Rimini	Campobasso (Campob.)
VII	38	Ancona	Ancona (Ancona)
	37	Fano	Fano (Pesaro)
	66	Ascoli.	Ascoli (Ascoli)
	65	Chieti	Chieti (Chieti)
	55	Aquila	Aquila (Aquila)
	56	Foggia	Foggia (Foggia)
VIII	67	Firenze F. I.	Firenze (Firenze I)
	68	Firenze A..	Firenze (Arezzo)
	5	Firenze F. II. (per ora è a Siena).	Firenze (Firenze II)
	6	Pistoia	Pistoia (Pistoia)
	31	Livorno	Livorno (Livorno)
	32	Siena (per ora è a Livorno)	Siena (Siena)
	23	Pisa	Pisa (Lucca)
	24	Spezia	Massa (Massa)

IX	11	Roma R. I.	Roma (Roma I)
	12	Roma S.	Sulmona (Sulmona)
	69	Roma R. II.	Roma (Roma II)
	70	Roma F.	Roma (Frosinone)
	60	Spoleto	Spoleto (Spoleto)
	59	Perugia	Perugia (Perugia)
	52	Viterbo	Viterbo (Orvieto)
	51	Civitavecchia	Castroviliari (Castrov.)
	10	Cagliari	Cagliari (Cagliari)
	9	Sassari	Sassari (Sassari)
X	49	Napoli N. I.	Napoli (Napoli I)
	50	Napoli A.	Avellino (Avellino)
	75	Napoli N. II	Napoli (Napoli II)
	76	Napoli B.	Benevento (Benevento)
	40	Caserta (per ora è a Milano)	Caserta (Caserta)
	39	Gaeta (per ora è a Milano).	Gaeta (Gaeta)
	18	Salerno S.	Salerno (Salerno)
	17	Salerno C.	Salerno (Campagna)
	82	Nocera (per ora è a Caserta)	Nocera (Nola)
XI	81	Potenza	Potenza (Potenza)
	43	Bari B.	Bari (Bari)
	44	Bari T.	Bari (Taranto)
	83	Catanzaro	Catanzaro (Catanzaro)
	84	Lecce	Lecce (Lecce)
	72	Reggio Calabria.	Reggio C. (Reggio C.)
	71	Monteleone.	Cosenza (Cosenza)
XII	62	Palermo P.	Palermo (Palermo)
	61	Trapani	Trapani (Trapani)
	29	Palermo C.	Palermo (Cefalù)
	30	Girgenti	Girgenti (Girgenti)
	94	Messina M.	Messina (Messina)
	93	Catania	Catania (Catania)
	73	Messina C.	Caltanissetta (Caltanis.)
	74	Siracusa.	Siracusa (Siracusa)

SPECCHIO **B**

Reggimenti e depositi di granatieri, bersaglieri ed alpini.

REGGIMENTI		STANZA DEI DEPOSITI
Num.	Stanza	
	Granatieri.	
1	Piacenza (per ora è a Parma) . . .	Piacenza.
2	Parma	Parma.
	Bersaglieri.	
7	Torino	Torino.
6	Asti	Asti.
3	Brescia (per ora è a Belluno) . . .	Brescia.
12	San Remo	Savona.
11	Verona	Verona.
4	Bologna (per ora è a Treviso) . .	Bologna.
8	Ancona	Ancona.
9	Livorno (per ora è a Firenze) . . .	Livorno.
5	Roma	Roma.
10	Napoli	Napoli.
2	Milano (per ora è a Cremona) . . .	Barletta.
1	Palermo	Palermo.
	Alpini.	
I depositi dei reggimenti alpini assumono la nuova formazione rimanendo presso le attuali sedi.		

SPECCHIO **C**

Organico del deposito dei reggimenti di fanteria, granatieri, bersaglieri ed alpini

1	Tenente colonnello (comandante del deposito e relatore).
1	Capitano (al deposito).
1	Capitano contabile.
2	Tenenti e sottotenenti contabili (*).
5	TOTALE UFFICIALI.
1	Ufficiale di scrittura.
1	Assistente locale.
1	Furiere
1	Sottufficiale guardamagazzino.
3	Sottufficiali di contabilità.
1	Sergente.
6	Caporali maggiori e caporali di contabilità.
2	Caporali.
1	Trombettiere.
16	Soldati.
31	TOTALE TRUPPA.

(*) Nei reggimenti alpini sono 3.

N. B. — Nei reggimenti che hanno il deposito distaccato:

a) Un maggiore a disposizione può dal comandante del reggimento essere assegnato temporariamente al deposito;

b) Un ufficiale subalterno di fanteria può essere assegnato al deposito per funzioni amministrative; in tal caso uno dei due ufficiali subalterni contabili è assegnato allo stato maggiore come ufficiale d'amministrazione;

c) Il sottufficiale guarda magazzino ed uno dei 6 caporali maggiori e caporali di contabilità del deposito, sono assegnati allo stato maggiore;

d) Per disposizione ministeriale può essere assegnato al reggimento un secondo capo armaiuolo, destinato al deposito; in caso diverso viene assegnato al deposito un allievo armaiuolo;

e) Indipendentemente dall'impiego del personale occorrente per momentanee esigenze del servizio, cui provvede il comandante del corpo, la forza di truppa del deposito può, su richiesta del comandante della divisione nel cui territorio risiede il deposito, essere alquanto aumentata con uomini tratti dal complesso del reggimento, in relazione alle esigenze del servizio.

SPECCHIO **D**

Organico del Distretto militare di Sulmona (88)

	Ufficiali dei distretti.
1	Tenente colonnello comandante
2	Capitani.
1	Tenente o sottotenente.
	Ufficiali contabili.
1	Tenente contabile.
	Ufficiali di scrittura ed assistenti locali.
3	Ufficiali di scrittura
1	Assistente locale.
9	TOTALE.

N. **273.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Modificazione alle disposizioni relative alle armi, munizioni, polveri e preparati piriei provenienti da sequestro.** — (*Atto* 108 della *Raccolta*). — 13 dicembre.

In relazione alla nuova circoscrizione territoriale la facoltà di regolare i versamenti alle direzioni d'artiglieria delle armi, munizioni, polveri e preparati esplosivi provenienti da sequestro viene deferita a tutti i comandi di artiglieria.

All'*Atto* 108 della *Raccolta* delle disposizioni in vigore, ove è detto: « comandi o comandanti d'artiglieria da fortezza di Torino e di Napoli », *deve sostituirsi*: « comandi o comandanti d'artiglieria ».

L'elenco che fa seguito all'*Atto* predetto è sostituito dal seguente:

COMANDI D'ARTIGLIERIA	CIRCONDARI
Torino	Torino - Pinerolo - Susa - Novara - Pallanza - Domodossola - Varallo - Vercelli - Biella - Ivrea - Aosta.
Alessandria . . .	Alessandria - Acqui - Casale - Asti - Voghera - Tortona - Novi - Pavia - Mortara - Cuneo - Saluzzo - Mondovì - Alba.
Piacenza	Piacenza - Fiorenzuola - Bobbio - Cremona - Casalmaggiore - Verolanuova - Parma - Borgo S. Donnino - Borgotaro - Reggio Emilia - Guastalla - Genova - Chiavari - Savona - Albenga - Porto Maurizio - San Remo.
Verona	Milano - Abbiategrasso - Treviglio - Monza - Como - Lodi - Crema - Varese - Gallarate - Brescia - Breno - Chiavari - Salò - Lecco - Sondrio - Bergamo - Clusone - Verona (provincia) - Vicenza (provincia) - Mantova (provincia) - Padova (provincia) - Rovigo (provincia) - Venezia (provincia) - Belluno (provincia) - Treviso (provincia) - Udine (provincia).
Bologna	Bologna - Vergato - Modena - Mirandola - Pavullo - Ferrara - Cento - Comacchio - Ravenna - Lugo - Imola - Faenza - Forlì - Cesena - Rimini - Rocca S. Casciano - Firenze - Arezzo - Montepulciano - Pistoia - S. Miniato - Livorno - Pisa (meno i mandamenti di Pisa e Vicopisano) - Portoferraio - Volterra - Siena - Grosseto - Lucca - Castelnuovo di Garfagnana - Pisa (mandamenti di Pisa e Vicopisano) - Massa - Spezia - Pontremoli.

Roma	Ancona - Pesaro - Urbino - Macerata - Camerino - Chieti - Lanciano - Vasto - Teramo - Penne - Ascoli - Fermo - Aquila - Cittaducale - Sulmona - Avezzano - Campobasso - Larino - Isernia - Foggia - Bovino - S. Severo - Roma - Civitavecchia - Rieti Frosinone - Velletri - Sora - Perugia - Spoleto - Foligno - Terni - Orvieto - Viterbo - Cagliari - Iglesias - Lanusei - Oristano - Sassari - Alghero - Nuoro - Ozieri - Tempio.
Napoli	Napoli - Pozzuoli - Casoria - Caserta - Piedimonte - Gaeta - Benevento - Cerreto - San Bartolomeo - Salerno - Campagna - Sala Consilina - Vallo - Avellino - S. Angelo - Ariano - Nola - Castellammare.
Messina	Bari - Altamura - Barletta - Melfi - Lecce - Gallipoli - Brindisi - Taranto - Matera - Potenza - Lagonegro - Catanzaro - Nicastro - Monteleone - Reggio Calabria - Palmi - Gerace - Cosenza - Paola - Castrovillari - Rossano - Cotrone - Palermo - Corleone - Girgenti - Bivona - Sciacca - Trapani - Alcamo - Mazzara - Cefalù - Termini - Mistretta - Messina - Castroreale - Patti - Siracusa - Modica - Noto - Caltagirone - Caltanissetta - Piazza Armerina - Terranova - Catania - Acireale - Nicosia.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **273**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Composizione delle brigate di cavalleria**. — 13 dicembre.

A datare dal 1° gennaio 1898 la composizione delle brigate di cavalleria rimane stabilita nel modo seguente:

INDICAZIONE E SEDE DELLE BRIGATE	STANZA DEI REGGIMENTI D'OGNI BRIGATA
1ª Torino	Torino-Vercelli.
2ª Alessandria	Saluzzo-Savigliano-Voghera.
3ª Milano	Brescia-Lodi-Milano-Milano.
4ª Verona	Vicenza-Verona.
5ª Padova	Padova-Udine.
6ª Bologna	Bologna-Faenza-Parma.
7ª Firenze	Firenze-Lucca-Roma.
8ª Caserta	Aversa-Caserta-Stª. Maria.
9ª Napoli.	Napoli-Nola.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1897 — Tip.ª E. Voghera

189

DISPENSA 51ª 1897 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 dicembre.

OTTOBRE 22. — R. Decreto N. 465 che determina le zone di servitù militare intorno alla batteria Fresonara della piazza di Spezia, *pag.* 699.

NOVEMBRE 10. — R. Decreto N. 480 che determina le zone di servitù militare intorno alla batteria Madonna degli Angeli presso la rada di Vado, *pag.* 700.

DICEMBRE 12. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 701.

» 13. — Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 702.

» 13. — Ristampa dei fascicoli di caricamento dei carri delle batterie da 7 a cavallo, *pag.* 702.

» 17. — Riparto organico degli ufficiali medici, ufficiali contabili, farmacisti, ufficiali di scrittura ed assistenti locali per gli ospedali militari principali, ospedali succursali e per le infermerie presidiarie, *pag.* 703.

» 17. — Militari di truppa in congedo abili nel servizio ciclistico, *pag.* 706.

R. ARCHIVIO DI STATO ROMA

Atto N. **275.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 465 che determina le zone di servitù militare intorno alla batteria Fresonara della piazza di Spezia.** — 22 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla batteria Fresonara della piazza di Spezia, vengono determinati, entro i li-

29 DIC. 97

miti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 ottobre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **276**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 480, che determina le zone di servitù militare intorno alla batteria Madonna degli Angeli presso la rada di Vado.** — 10 novembre.

UMBERTO I ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla batteria Madonna degli Angeli presso la rada di Vado vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 novembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **277**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi**. — 12 dicembre.

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	Annotazioni
II	16	Bandiere da fortezza (di 1ª categoria)	N.	158 50	Variante
»	17	Bandiere da fortezza (di 2ª categoria)	»	77 30	Id.
»	190	Trombe ad un pistone, mod. 1884, senza canneggio da basso per fanteria	»	14 00	Id.
»	191	Trombe ad un pistone, mod. 1889, senza canneggio da basso per artiglieria da costa, da fortezza e da montagna e per genio	»	15 00	Id.
»	192	Trombe ad un pistone, mod. 1893, con canneggio e bocchino da basso per artiglieria da costa, da fortezza e da montagna e per genio	»	21 25	Id.
»	193	Trombe ad un pistone, mod. 1893, con canneggio e bocchino da flicorno basso per fanteria . . .	»	19 50	Id.
»	194	Trombe a tre pistoni, mod. 1889, per artiglieria da costa, da fortezza e da montagna e per genio	»	29 00	Id.
»	195	Trombe a tre pistoni, mod. 1889, senza canneggio da basso per fanteria	»	27 00	Id.
»	196	Trombe a tre pistoni, mod. 1893, con canneggio e bocchino da basso per fanteria	»	35 00	Id.
»	198	Trombe, mod. 1884, per cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo	»	10 00	Id.
VII	348	Tela stamina da bandiere alta m. 1,27	M.	3 50	Aggiunta
»	349	Tela stamina da bandiere alta m. 0,77	»	2 50	Id.

N.B. — Le trombe ad un pistone, mod. 1884 e 1889, con ritorta, vanno tenute distintamente in carico, senza numero categorico, sul registro 237-*B*, per essere adoperate fino a consumazione; mentre quelle senza ritorta di modelli anteriori al 1884 e ridotte al diapason normale devono tenersi in evidenza promiscuamente con le altre ad un pistone senza canneggio da basso al N. 190 d'ordine categorico.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **278**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche d'artiglieria**. — 13 dicembre.

Sono stati testè pubblicati i seguenti fascicoletti di aggiunte e varianti alle istruzioni pratiche d'artiglieria sottoindicate:

1. All'istruzione sulle munizioni (edizione 1896);
2. All'istruzione sulle formazioni e caricamenti delle batterie da 7 da montagna (edizione 1897);
3. Ai fascicoli dei caricamenti dei carri delle batterie da campagna (edizione 1896).

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici e le scuole acquisteranno tante copie dei fascicoli predetti quante loro ne occorrono.

Le richieste di essi fascicoli, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascuno dei suddetti fascicoletti è di cent. 5.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **279**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Ristampa dei fascicoli di caricamento dei carri delle batterie da 7 a cavallo**. — 13 dicembre.

È stata testè effettuata la ristampa dei sottonotati fascicoli di caricamento dei carri delle batterie da 7 a cavallo:

Fascicolo 6° — Caricamento del pezzo e del carro per munizioni per batterie da 7 a cavallo;
Fascicolo 7° — Caricamento dell'affusto di ricambio per batterie da 7 a cavallo;
Fascicolo 8° — Caricamento della fucina da campagna modello 1896 per batterie da 7 a cavallo,

nei quali sono state introdotte numerose aggiunte e varianti.

I fascicoli sovradetti, coll'aggiunta del fascicolo 5°, comune alle batterie da 7 da campagna, furono inoltre riuniti in un volume unico avente per titolo: *Caricamento dei carri delle batterie da 7 a cavallo.*

Per l'acquisto dei vari fascicoli e del volume di cui si è effettuata la ristampa valgono le norme date coll'*Atto* 76 del corrente anno.

Gli analoghi fascicoli, ed il volume che li riuniva, la cui pubblicazione veniva annunciata col sovracitato *Atto* 76, sono aboliti.

I prezzi dei nuovi fascicoli e del volume rimangono così stabiliti:

Fascicolo	6°	L. 0,15
Id.	7°	» 0,10
Id.	8°	» 0,15

Volume completo rilegato in tela L. 0,45.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **280.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Riparto organico degli ufficiali medici, ufficiali contabili, farmacisti, ufficiali di scrittura ed assistenti locali per gli ospedali militari principali, ospedali succursali e per le infermerie presidiarie.** — 17 dicembre.

A datare dal 1° gennaio 1898 gli organici degli ufficiali medici, ufficiali contabili, farmacisti, ufficiali di scrittura ed assistenti locali per ogni ospedale militare principale e succursale nonchè per ciascuna infermeria presidiaria saranno quelli risultanti dal seguente specchio.

Dalla data suddetta rimane abolito lo specchio di riparto organico amministrativo per i singoli ospedali militari stato pubblicato con l'*Atto* 211 del corrente anno.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

SPECCHIO *di riparto organico degli ufficiali medici, ufficiali contabili, farmacisti, ufficiali di scrittura ed assistenti locali per gli ospedali militari principali, ospedali succursali e per le infermerie presidiarie.*

OSPEDALI MILITARI PRINCIPALI	OSPEDALI SUCCURSALI	INFERMERIE PRESIDIARIE	UFFICIALI MEDICI				UFFICIALI CONTABILI			FARMACISTI		UFFICIALI DI SCRITTURA E ASSISTENTI LOCALI	
			Tenenti colonnelli (direttori)	Ufficiali superiori	Capitani	Tenenti	Maggiori	Capitani	Subalterni	Capi	di 1ª, 2ª e 3ª classe	Ufficiali di scrittura	Assistenti locali
Torino	—	—	1	4	2	6	1	1	2	1	3	4	»
—	—	Pinerolo	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»
Novara	—	—	1	2	2	2	»	1	1		1	2	»
Alessandria	—	—	1	2	2	2	1	1	2	1	2	3	»
—	—	Pavia	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»
—	—	Casale	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»
Saviglianno	—	—	1	1	1	1	»	1	1		1	2	»
Milano	—	—	1	3	3	2	1	1	1	1	2	3	»
Brescia	—	—	1	2	2	2	»	1	1		1	2	»
—	—	Bergamo	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»
Piacenza	—	—	1	2	2	2	1	1	1	1	2	3	»
—	Parma	—	»	1	1	1	»	1	»	»	2	1	»
—	—	Cremona	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»
Genova	—	—	1	2	3	2	1	1	2		1	2	»
Verona	—	—	1	3	3	2	1	1	2	1	3	4	1
—	Mantova	—	»	1	1	1	»	1	1	»	2	1	1
Padova	—	—	1	2	2	3	»	1	2		1	2	»
—	Udine	—	»	1	1	1	»	»	1	»	1	1	»
—	Venezia	—	»	1	1	1	»	»	1	»	2	1	»
—	—	Treviso	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»
Bologna	—	—	1	3	3	2	1	1	1	1	3	4	1
Ravenna	—	—	1	1	1	2	»	1	1		1	2	»
Ancona	—	—	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	»

Chieti	—	—	1	1	2	2	»	1	1		1	1	2	»
—	—	Aquila	»	1	»	»	»	»	»	»		1	»	»
—	—	Foggia	»	»	1	»	»	»	»	»		»	»	»
Firenze	—	—	1	3	3	3	1	1	1	1		3	4	1
Livorno	—	—	1	2	2	2	»	1	1		1	1	2	»
—	—	Siena	»	»	1	»	»	»	»	»		»	»	»
Roma	—	—	1	5	5	6	1	1	2	1	1	4	5	1
—	—	Civitavecchia	»	»	1	»	»	»	»	»		»	»	»
Perugia	—	—	1	2	1	2	»	1	1		1	1	2	»
—	—	Terni	»	»	1	»	»	»	»	»		»	»	»
Cagliari	—	—	1	2	2	2	»	1	1		1	1	2	»
—	—	Sassari	»	»	1	»	»	»	»	»		»	»	»
—	—	Isola della Maddalena	»	»	»	1	»	»	»	»		»	»	»
Napoli	—	—	1	4	6	5	1	1	2	1		3	5	1
—	—	Gaeta	»	1	»	»	»	»	»	»		1	»	»
—	—	Capua	»	»	1	»	»	»	»	»		»	»	»
Caserta	—	—	1	2	2	1	»	1	1		1	2	2	»
Salerno	—	—	1	1	2	2	»	1	1		1	1	2	»
Bari	—	—	1	2	2	2	1	1	1	1		1	2	»
—	—	Lecce	»	»	1	»	»	»	»	»		»	»	»
—	—	Potenza	»	»	»	1	»	»	»	»		»	»	»
Catanzaro	—	—	1	2	1	2	»	1	1		1	1	2	»
—	—	Monteleone	»	»	1	»	»	»	»	»		»	»	»
—	—	Reggio Calabria	»	»	1	»	»	»	»	»		»	»	»
Palermo	—	—	1	3	2	3	1	1	1	1		3	3	»
—	—	Girgenti	»	»	1	»	»	»	»	»		»	»	»
—	—	Trapani	»	»	1	»	»	»	»	»		»	»	»
Messina	—	—	1	2	2	2	»	1	1		1	1	2	»
—	—	Catania	»	»	1	»	»	»	»	»		»	»	»
—	—	Siracusa	»	»	1	»	»	»	»	»		»	»	»
		TOTALI . . .	26	68 (4)	81	70	12	26	37	12	15	56	74	6

(4) Dei 68 ufficiali superiori medici uno è tenente colonnello e gli altri 67 sono maggiori.

NOTA. — Nelle infermerie secondarie prive di farmacisti militari, ove lo richieda l'importanza del servizio farmaceutico, si destineranno aiutanti di sanità muniti del diploma di farmacista.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **281**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Militari di truppa in congedo abili al servizio ciclistico**, — 17 dicembre.

In relazione a quanto è disposto nel proemio della *Istruzione sul servizio ciclistico militare* circa i militari riconosciuti abili ciclisti, questo Ministero prescrive:

Tutti i corpi del regio esercito presso i quali furono esercitati nel ciclismo i militari sotto le armi, dovranno inscrivere sui fogli matricolari (specchio *C*) di coloro che risultarono abili ciclisti e in occasione del loro invio in congedo illimitato la seguente annotazione:

Abile ciclista.

I corpi, ai quali sono assegnati effettivi i militari inviati in congedo illimitato, desumeranno dai fogli matricolari che debbono avere a senso del N. 80 della istruzione per le matricole, quali siano i militari, pei quali figura inscritta la predetta annotazione e formeranno un elenco nominativo, diviso per classi, dei militari stessi, trasmettendolo poi per via gerarchica ai rispettivi comandanti di corpo d'armata.

In modo analogo si regoleranno i corpi in occasione del rinvio in congedo illimitato di militari di qualunque classe, categoria e specialità chiamati alle armi per istruzione.

Pei militari appartenenti alle classi attualmente in congedo, i corpi, che ebbero già alle armi militari esercitati nel servizio ciclistico ed abbiano di essi memoria negli atti che conservassero tuttora, li segnaleranno ai corpi ai quali vennero assegnati all'atto del loro invio in congedo, e questi provvederanno, conformemente a quanto sopra, per la trasmissione del predetto elenco ai rispettivi comandanti di corpo d'armata, dopo di aver fatto risultare a matricola la suaccennata annotazione di « *Abile ciclista* ».

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 52ª **1897** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 dicembre.

NOVEMBRE 25. — R. Decreto N. 518 per sostituzione di un membro della commissione permanente incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, *pag.* 707.

DICEMBRE 2. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto N. 519 per modificazioni ai quadri organici del corpo di commissariato e del corpo contabile militare, *pag.* 708.

» 2. — R. Decreto che sopprime col 31 dicembre 1897, le 98 compagnie permanenti dei distretti militari, *pag.* 740.

» 5. — R. Decreto col quale i depositi di allevamento cavalli di Scordia e Portovecchio cessano dal funzionare come stabilimenti autonomi, e vengono costituiti in sezioni staccate alla dipendenza rispettivamente dei depositi di Persano e Palmanova, *pag.* 711.

» 16. — R. Decreto che stabilisce le nuove denominazioni da assumersi dai reggimenti di cavalleria dal 1º gennaio 1898, *pag.* 742.

» 22. — Trasferimento di militari di truppa nelle compagnie operai d'artiglieria, *pag.* 713.

» 25. — Pubblicazione di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (edizione 1894), *pag.* 744.

Atto N. **282.** — PENSIONI. — **R. Decreto N. 518 per sostituzione di un membro della Commissione permanente incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale.** — 25 novembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Viste le leggi 4 dicembre 1879, N. 5168; 2 marzo 1884, N. 1958; 28 giugno 1891, N. 351; 24 dicembre 1896, N. 550;

Visti i Nostri decreti 18 gennaio 1880, N.ⁱ 5246, 5247;

Sulla proposta dei Ministri segretari di Stato per gli affari del tesoro, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ZANOLINI comm. Cesare, maggiore generale nella riserva, senatore del regno, è nominato membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, 2 marzo 1884, 28 giugno 1891 e 24 dicembre 1896 suddette,

ERRATA-CORRIGE.

Atto 277, pag. 701. — Al numero categorico 198, *sostituire*: 197.

S. CEN. 98

in sostituzione del defunto senatore del regno CAVALLETTO comm. ing. Alberto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 novembre 1897.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.
PELLOUX.
B. BRIN.

N. **283**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Relazione a S. M. il Re e R. Decreto N. 519 per modificazioni ai quadri organici del corpo di commissariato e del corpo contabile militare.** — 2 dicembre.

Sire,

Con la legge 28 giugno 1897, n. 225, fu data facoltà al Governo di Vostra Maestà di poter attuare, fino al 31 dicembre corrente, mediante decreti reali, i provvedimenti per il nuovo ordinamento dell'esercito che con quella legge veniva approvato.

Munite dell'Augusta firma della Maestà Vostra, si emanarono infatti disposizioni con cui furono riordinati i vari servizi dell'esercito e stabiliti gli organici per ben disimpegnarli.

Prima però che l'accennata facoltà venga a mancare occorrerebbe apportare lievi modificazioni agli organici del corpo di commissariato e del corpo contabile poichè essi risultano non corrispondenti al bisogno.

L'esperienza ha dimostrato che nelle direzioni di commissariato, per i rapporti di servizio nelle direzioni stesse e per le relazioni con le diverse autorità militari non è possibile che ad alcune di esse direzioni vengano preposti ufficiali commissari rivestiti soltanto del grado di tenente colonnello ma è indispensabile che tutti i direttori indistintamente siano colonnelli.

D'onde la necessità di portare a 12 il numero dei colonnelli commissari che sono 9, giusta il quadro organico attuale.

Migliorando, con questo aumento richiesto dalle esigenze di servizio, le condizioni di avanzamento del corpo di commissariato si viene ad agevolarne indirettamente il recluta

mento, d'ora innanzi più difficoltoso, esigendosi, dagli ufficiali che devono farne porte, studi superiori e prove non facili.

Alla stregua dei fatti ho dovuto inoltre riconoscere che il quadro organico fissato pel corpo contabile militare, mentre per alcuni gradi il numero degli ufficiali corrisponde ai bisogni del servizio, per altri è eccedente o deficente. Cosicchè riduzioni e aumenti in taluni gradi sono indispensabili, se non vuolsi affidare ad ufficiali superiori contabili attribuzioni che possono e debbono essere disimpegnate da ufficiali inferiori. E reputo che si avrà il personale sufficiente per assicurare il regolare andamento dell'importante servizio affidato agli ufficiali contabili facendo discendere da 55 a 48 il numero dei maggiori, da 775 a 769 quello complessivo dei tenenti e sottotenenti e portando da 329 a 335 il numero dei capitani.

Anche con tale riduzione il corpo contabile si troverà tuttavia in buone condizioni per l'avanzamento, le quali attualmente sono vantaggiosissime in confronto a quelle delle altre armi.

Accennate le ragioni che mi fanno ritenere utili e necessarie le modificazioni di cui è parola, mi onoro sottoporre alla approvazione della Maestà Vostra il presente schema di decreto nella speranza che vorrà apporvi la Augusta sua firma.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1897 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475 e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, la quale all'articolo 3 dà facoltà al Governo di attuare mediante decreti reali i provvedimenti per l'ordinamento dell'esercito;

Visto il Nostro Decreto N. 358 per l'ordinamento del corpo invalidi e veterani, del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare e del corpo veterinario militare, in data 22 luglio 1897.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Alla tabella dell'art. 3 del R. Decreto N. 358 sopra citato è sostituita la seguente:

12	colonnelli commissari;
12	tenenti colonnelli commissari;
27	maggiori commissari;
127	capitani commissari.
168	totale.

Art. 2.

Alla tabella dell'art. 4 dello stesso R. Decreto N. 358 è sostituita la seguente:

1	colonnello contabile;
12	tenenti colonnelli contabili;
48	maggiori contabili;
335	capitani contabili (*a*);
769	tenenti e sottotenenti contabili (*a*).
1165	totale.

(*a*) Il numero degli ufficiali inferiori contabili può essere variato in relazione al numero dei collegi militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **284.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che sopprime, col 31 dicembre 1897 le 98 compagnie permanenti dei distretti militari.** — 2 dicembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475, e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, che modifica quelle precedenti;

Visto il Nostro Decreto N. 354 in data 22 luglio 1897 per l'ordinamento dell'arma di fanteria;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Col 31 dicembre corrente sono soppresse le 98 compagnie permanenti dei distretti militari.

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **285**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto col quale i depositi di allevamento cavalli di Scordia e Portovecchio cessano dal funzionare come stabilimenti autonomi, e vengono costituiti in sezioni staccate alla dipendenza rispettivamente dei depositi di Persano e Palmanova.** — 5 dicembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888, N. 5475 e del 18 febbraio 1892, N. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897, N. 225, che modifica le leggi sopraindicate;

Vista la legge 8 luglio 1897, N. 250, che approva lo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98;

Visto l'articolo 3 del Nostro Decreto 22 luglio 1897 per l'ordinamento dell'arma di cavalleria;

Visto il Nostro Decreto 18 febbraio 1883, col quale veniva istituito un deposito di allevamento cavalli a Scordia;

Visto il Nostro Decreto 19 aprile 1883, col quale veniva istituito un altro deposito di allevamento cavalli in Portovecchio (Mirandola);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1898 i depositi di allevamento cavalli di Scordia e Portovecchio cessano dal funzionare come stabilimenti autonomi e vengono costituiti in sezioni staccate alla dipendenza rispettivamente dei depositi di Persano e Palmanova.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **286**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che stabilisce le nuove denominazioni da assumersi dai reggimenti di cavalleria dal 1° gennaio 1898**. — 16 dicembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto N. 355, in data 22 luglio 1897 per l'ordinamento dell'arma di cavalleria;

Visto il R. Decreto 5 novembre 1876 che determina la denominazione dei 20 reggimenti di cavalleria;

Visto il R. Decreto 7 settembre 1883 che stabilisce la formazione di due nuovi reggimenti di cavalleria;

Visto il R. Decreto 27 agosto 1887 che stabilisce la formazione di due nuovi reggimenti di cavalleria;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla data del 1° gennaio 1898, i reggimenti di cavalleria assumeranno le seguenti denominazioni:

Lancieri.

Nizza cavalleria (1°).
Piemonte Reale cavalleria (2°).
Savoia cavalleria (3°).
Genova cavalleria (4°)
Lancieri di Novara (5°).

Lancieri di Aosta (6°).
Id. di Milano (7°).
Id. di Montebello (8°).
Id. di Firenze (9°).
Id. Vittorio Emanuele (10°).

Cavalleggeri.

Cavalleggeri di Foggia (11°).
Id. di Saluzzo (12°).
Id. di Monferrato (13°).
Id. di Alessandria (14°).
Id. di Lodi (15°).
Id. di Lucca (16°).
Id. di Caserta (17°).
Id. di Piacenza (18°).
Id. Guide (19°).
Id. di Roma (20).
Id. di Padova (21°).
Id. di Catania (22°).
Id. Umberto I (23°).
Id. di Vicenza (24°).

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1897.

UMBERTO.

A. di San Marzano.

N. **287**. — RECLUTAMENTO. — **Trasferimento di militari di truppa nelle compagnie operai d'artiglieria.** — 22 dicembre.

Per effetto del disposto dal § 38 (ultimo alinea) dall'*Atto* 207 del corrente anno, sono rimasti aboliti tra gli altri, i §§ 2813 e 2814 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi relativi al trasferimento di volontari dell'arma di artiglieria, nelle compagnie operai d'artiglieria.

In attesa che vengano pubblicate nuove norme in sostituzione di quello contenute nei due citati paragrafi, questo Ministero determina intanto quanto appresso:

Potranno essere ammessi a far passaggio nelle compagnie operai d'artiglieria in seguito a loro domanda, i militari alle armi sia volontari sia di leva a qualunque arma o corpo appartengono, purchè diano prova di sufficiente idoneità nella esecuzione del prescritto lavoro di saggio e sempre quando oc-

corra, nell'interesse del servizio, di ripianare una vacanza nell'arte o mestiere esercitato dal militare aspirante a tale passaggio.

Le proposte di trasferimento devono esser fatte al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) dal direttore dello stabilimento di artiglieria, da cui secondo il N. 3 dell'*Atto* 206 del 1897 dipende la compagnia operai nella quale dovrebbe effettuarsi il passaggio e corredate dei seguenti documenti:

a) della dichiarazione di annuenza del comandante del corpo al quale il militare appartiene;

b) della dichiarazione dell'eseguito lavoro di saggio modello 543 prescritta dal regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria e genio;

c) della copia del foglio matricolare, modello 59.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **288** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Pubblicazione di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto** (edizione 1894) — 24 dicembre.

Si sono pubblicati:

Il 7° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1894.

Un fascicolo di foglietti a stampa contenenti le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi nei volumi (parti 1ª e 2ª).

Un fascicoletto di foglietti a stampa per le aggiunte da inserirsi nell'estratto del modello per gl'inventari.

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* 233 del 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a senso dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni esemplare del 7° fascicolo è di L. 0,60; quello del fascicolo dei foglietti per le aggiunte al modello (parte 1ª e 2ª) è di L. 0,60, e quello dei foglietti per le aggiunte da inserirsi nell'estratto del modello per gl'inventari è di L. 0,05.

Il Ministro — A. di San Marzano.

Roma, 1897. — Tip. E. Voghera.

189

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 dicembre.

DICEMBRE 29. — Ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia ammessi a concorrere ai due terzi dei posti vacanti nella propria arma, *pag.* 715.
» 29. — Trattamento del personale permanente di truppa presso le scuole militari, *pag.* 716.
——— Decisioni di massima, *pag.* 716.

N. **289**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia ammessi a concorrere ai due terzi dei posti vacanti nella propria arma.** — 29 dicembre.

In seguito a recenti osservazioni della Corte dei conti, la quale ritiene che, allo stato della legislazione attuale sugli stipendi dell'esercito (testo unico approvato col Regio Decreto 27 agosto 1887), non sia dovuto alcun assegno agli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia anche quando vengano ammessi a concorrere per occupare i due terzi dei posti vacanti nella propria arma, gli ufficiali passati in tale posizione, laddove non possano contemporaneamente essere richiamati in servizio, continueranno d'ora innanzi, fino a che la questione non venga altrimenti risolta in via legislativa, a rimanere in aspettativa senza assegni.

I comandanti di corpo cureranno che tutti gli ufficiali dipendenti vengano informati della presente disposizione, e i comandanti di distretto avvertiranno in special modo che la medesima sia tosto portata a conoscenza degli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia aventi domicilio nel territorio della rispettiva giurisdizione.

Il Ministro. — A. Di San Marzano.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 283, *pag.* 710. — Nella tabella che fissa il numero degli ufficiali commissari, *invece di:* 127 capitani commissari, *leggasi:* 117.

ROMA

3 GEN 9

N. **290**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Trattamento del personale permanente di truppa presso le scuole militari**. — 29 dicembre.

Essendosi riconosciuta l'opportunità di regolare il trattamento del personale permanente di truppa addetto all'accademia, alla scuola ed ai collegi militari in modo più conforme alle disposizioni generali che regolano gli assegni degli uomini di truppa, il Ministero determina quanto segue:

1. Per gli uomini conviventi alle mense degli istituti la quota-vitto compresa sull'assegno giornaliero è interamente dovuta alla massa generale.

A quelli non conviventi saranno pagati i viveri in contanti nella stessa misura stabilita per gli altri corpi, cioè L. 1,10 pei sottufficiali e L. 0,60 pei caporali e soldati.

2. Tanto ai conviventi quanto ai non conviventi alle mense spetta, a carico della massa generale, uno speciale soprassoldo di servizio di centesimi 50 pei sottufficiali e centesimi 25 pei caporali e soldati.

Il soprassoldo è dovuto secondo le norme del § 885 del regolamento d'amministrazione.

3. I soprassoldi fissi per il personale (tabella IX della legge sugli assegni) dovuti alle scuole a senso del § 114 del regolamento sugli assegni continueranno ad essere introitati a favore della massa generale a parziale compenso della spesa per quello fissato nel numero precedente.

4. Le disposizioni del presente *Atto* entreranno in vigore col 1° gennaio 1898, dalla quale data si intenderanno perciò modificate in conformità di esse le corrispondenti disposizioni ora contenute nei regolamenti per il servizio degli istituti militari.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

DECISIONI DI MASSIMA

5.

Spese per la manutenzione e rinnovazione degli oggetti di scherma. — Per norma delle amministrazioni interessate il Ministero avverte, a soluzione di alcuni dubbi, che anche l'assegno annuo per le spese di manutenzione e rinnovazione degli oggetti di scherma (N. 2 dell'*Atto* 12 del 1896) deve essere regolato in base all'anno finanziario. (*Div. Assegni*).

Roma, 1897 — Tip. E. Voghera

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1897

PARTE PRIMA

ABILITAZIONE all'esercizio della professione d'ingegnere civile degli ufficiali generali e dei colonnelli del genio militare collocati in posizione di servizio ausiliario ed a riposo *Pag.* 103

ABOLIZIONE delle rastrelliere nelle scuderie dei cavalli di truppa » 119

ABROGAZIONE della legge 8 luglio 1883, n. 1467, per la circoscrizione territoriale militare del regno. — Legge relativa » 309

ACCORDI da prendersi coi funzionari ferroviari superiori pel trasporto di battaglioni, squadroni, batterie o reparti maggiori » 145

Idem. — Modificazioni agli accordi predetti . . . . . » 687

ACQUISTO del pane e del foraggio, per conto dello Stato, direttamente dal commercio. — Richieste di anticipazioni . . . » 307

ADOZIONE della nuova tela in filo crudo spinata per vestiario. — Costruzione dei relativi oggetti . . . . . » 90

Idem di una nuova sella per le batterie da campagna ed a cavallo . . . . . » 162

Idem di una coreggia di cuoio nero per cavezza di briglia da cavalleria in sostituzione di quella di cuoio mascherecio . . . . . » 214

Idem di un nuovo tipo di seta per sutura chirurgica . . . » 334

Idem di una nuova briglia di bardatura a salma con paraocchi amovibili . . . . . » 518

Idem per la cavalleria di una coreggiuola per pistole a rotazione di truppa . . . . . » 659

AFRICA. — R. Decreto n. 224 col quale l'Eritrea, i territori che ne dipendono ed i militari che ivi si trovano sono considerati sul piede di guerra dal 15 gennaio al 15 febbraio 1897 . . . . . *Pag.* 324

Idem. — Inscrizione a matricola della campagna d'Africa 1897 in applicazione del R. Decreto sopracitato . . . . . » 642

Idem — Relazione di S. E. il Ministro del tesoro a S. M. il Re e R. Decreto n. 488 che istituisce una tesoreria a Massaua » 677

AGGIUNTA al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda (*Vedi anche modificazioni*) » 154, 686

Idem al regolamento per le licenze nel R. esercito . . . . » 214

Idem alle disposizioni per il piastrino di riconoscimento . . » 359

AGGIUNTE E VARIANTI al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi » 88, 109, 111, 137, 207, 377, 524, 701

Idem ad alcune istruzioni pratiche d'artiglieria . » 118, 378, 702

Idem all'istruzione sulle munizioni . . . . . » 119

Idem al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni » 122

Idem all'istruzione per la mobilitazione del R. esercito . . . » 142

Idem all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria » 153

Idem all'istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale . . . . . » 195

Idem all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie . . . . . » 213, 323, 578

Idem all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni di impiego di militari in congedo . . . . » 345

Idem al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto . . . . . » 358, 714

Idem all'istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari . . . . . » 368

Idem all'istruzione sul servizio del casermaggio ad economia » 524

Idem al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie . . . . . » 595

AIUTANTI DI SANITÀ. — Modificazioni alle disposizioni relative ai caporali maggiori o caporali . . . . . » 122

AMMISSIONE dei militari di truppa nel corpo invalidi e veterani » 508

AMNISTIA ai renitenti ed agli omessi delle classi 1875 e 1876 residenti nel regno. — Relazione a S. M. e R. Decreto per l'applicazione del R. Decreto 21 ottobre 1896, n. 467 *Pag.* 622

ANTICIPAZIONI per l'acquisto del pane e del foraggio, per conto dello Stato, direttamente dal commercio. — Richieste relative » 307

Idem per piccole provviste . . . . . » 359

Idem per il servizio delle costruzioni del corredo . . . . » 669

APPLICAZIONE dell'articolo 45 della legge 2 luglio 1896 al personale delle fortezze. — R. Decreto relativo . . . . . » 140

ARRUOLAMENTO volontario di un anno. — R. Decreto che stabilisce la somma da pagarsi pel 1897 . . . . . » 89

ARTIGLIERIA. — R. Decreto n. 356 per l'ordinamento dell'arma . » 384

Idem. — R. Decreto che stabilisce il servizio territoriale dell'arma. » 482

Idem. — R. Decreto che denomina gli ispettorati d'artiglieria e determina, con apposita istruzione, le attribuzioni degli ispettori e del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria . . . . . » 529

Idem. — R. Decreto col quale vengono soppressi i comandi locali d'artiglieria ed istituiti due nuove compagnie da costa e due uffici d'amministrazione . . . . . » 540

Idem. — R. Decreto che determina il numero degli stabilimenti di artiglieria per l'esercizio finanziario 1897-98. . . » 541

Idem. — Istruzione sulle attribuzioni dei comandanti d'artiglieria » 545

Idem. — Circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria . . » 548

Idem. — Servizi d'artiglieria . . . . . » 552

Idem. — Amministrazione del personale delle direzioni d'artiglieria, degli ufficiali delle fortezze e delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e compagnie operai d'artiglieria » 552

ASPETTATIVA per motivi di famiglia e per infermità temporarie non provenienti dal servizio. — Disposizioni relative . » 207

Idem per motivi di famiglia. — Ufficiali ammessi a concorrere ai due terzi dei posti vacanti nella propria arma. . . » 715

ASSEGNAZIONE degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa . . . . . » 155, 666

Idem dei militari alle compagnie di disciplina . . . . . » 512

ASSEGNI. — Anticipazione dei fondi ai corpi . . . . . » 172

Idem. — Soprassoldo di servizio ai sottufficiali guardaforti, guardabatterie nei forti, guardamagazzino, guardamine, guardacolombai . . . . . » 213

ASSEGNI dovuti ai sottufficiali con 12 o 16 anni di servizio sotto le armi . . . . . *Pag.* 302
Idem per il vestiario della truppa. — Loro conteggio. . . . » 307
ASSEGNO giornaliero della truppa. — Sua scomposizione . . . » 340
ASSIMILAZIONE di rango a grado militare del maestro direttore di scherma. — R. Decreto che la stabilisce . . . . . » 210
ASSISTENTI LOCALI. — R. Decreto n. 363 relativo al loro ordinamento . . . . . » 395
Idem. — R. Decreto che ne stabilisce il numero e la divisione in classi» 491
ASSISTENTI LOCALI DEL GENIO. — R. Decreto n. 363 relativo al loro ordinamento . . . . . » 395
Idem. — R. Decreto che ne stabilisce il numero e la divisione in classi . . . . . » 590
Idem. — R. Decreto n. 428 che modifica l'articolo 2 del R. Decreto 29 luglio 1865 concernente la loro istituzione. . . » 664
ATTENDENTI agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa. — Loro assegnazione . . . . . » 155, 666
Idem di ufficiali montati. — Loro equipaggiamento individuale » 170
ATTO ADDIZIONALE all'appendice 10 giugno 1895 alla convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda. . . . . » 25
ATTRIBUZIONI del soppresso opificio d'arredi militari. — Loro passaggio al magazzino centrale militare di Torino ed all'arsenale di costruzione di detta città . . . . . » 520
Idem dei comandanti d'artiglieria. — Istruzione relativa . . » 545
Idem dell'ispettore di cavalleria. — R. Decreto che le determina con apposita istruzione . . . . . » 667
Idem del comandante della scuola d'applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare, e del comandante in 2° dei due istituti. — Istruzione relativa . . . . . » 672
AUTONOMIA tecnica ed amministrativa alle sottodirezioni del genio di Cuneo, Cagliari, Taranto e Messina. — R. Decreto che la conferisce . . . . . » 542
AUTORIZZAZIONE agli ufficiali del reggimento d'artiglieria da montagna di tenere un mulo in luogo di un cavallo di servizio . . . . . » 123
Idem della spesa di L. 300,000 da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1896-97 . . . . . » 304

AUTORIZZAZIONE di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98 *Pag.* 357

AVANZAMENTO A SCELTA. — R. Decreto relativo agli esami speciali dei:
- tenenti commissari . . . » 1
- tenenti contabili . . . . » 113
- tenenti di fanteria e di cavalleria . . . . . » 209
- tenenti d'artiglieria e del genio » 322
- tenenti veterinari . . . . » 473

B

BANDIERA NAZIONALE. — Suo inalberamento e illuminazione degli edifizi militari nell'anniversario della liberazione di Roma (20 settembre) . . . . . *Pag.* 520

BANDIERE DA FORTEZZA. — Carico, riparazione e rinnovazione » 595

BANDIERE E STENDARDI dei corpi . . . . . » 114

BIBLIOTECHE MILITARI. — Aggiunte e varianti alla istruzione circa il loro servizio . . . . . » 368

BRIGATE DI CAVALLERIA. — Loro composizione . . . . » 698

BRIGLIA DI BARDATURA A SALMA. — Sua modificazione ed adozione di una nuova con paraocchi amovibili . » 518

C

CAFFÈ E VINO. — Distribuzioni straordinarie . . . . . *Pag.* 23

CAMPAGNA D'AFRICA 1897. — Sua inscrizione a matricola in applicazione del R. Decreto 12 maggio 1897 . . . » 642

CAPITECNICI d'artiglieria e genio. — R. Decreto n. 363 relativo al loro ordinamento. . . . . » 395

CARCERI MILITARI PREVENTIVE e ufficiali detenuti in attesa di giudizio . . . . . » 290

Idem. — Disposizioni per i militari di truppa . . . . . » 630

CARICAMENTO delle sezioni di sanità. — Pubblicazione dei relativi specchi . . . . . » 330

CARREGGIO dei corpi di fanteria e di cavalleria. — Iscrizioni da farvisi . . . . . » 662

CARTA INTESTATA e bolli d'ufficio . . . . . » 610

CASERMAGGIO AD ECONOMIA. — Funzionamento del servizio nel II e IV corpo d'armata . . . . . *Pag.* 191
Idem. — Funzionamento del servizio nel I, IX, e X corpo di armata . . . . . » 308
Idem. — Varianti ed aggiunte alla relativa istruzione . . . » 524
CASSA UFFICIALI. — Sua istituzione . . . . . » 624
CAVALLERIA. — R. Decreto n. 355 per l'ordinamento dell'arma » 383
Idem. — R. Decreto che determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore . . . . . » 667
Idem. — Composizione delle brigate di cavalleria . . . . » 698
Idem. — R. Decreto che stabilisce le nuove denominazioni da assumersi dai reggimenti di cavalleria dal 1° gennaio 1898 . . . . . » 712
CAVALLI. — Autorizzazione agli ufficiali del reggimento di artiglieria da montagna di tenere un mulo in luogo di un cavallo di servizio . . . . . » 123
Idem. — Razioni foraggio per i cavalli che partecipano alle grandi manovre, alle manovre di campagna e simili » 131
Idem lasciati in Italia dagli ufficiali presunti morti in Africa. — Liquidazione delle somme ricavate dalla loro vendita » 476
CAVALLI D'AGEVOLEZZA. — Schiarimento e complemento della istruzione per la loro concessione . . . . . » 327
CESSIONE a pagamento alle società di tiro a segno nazionale, alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra, ed alle amministrazioni comunali e provinciali di materiali d'artiglieria . . . . » 641
Idem della forza dei distretti ai reggimenti di fanteria di linea » 688
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. Decreto n. 366 relativo . . . . . » 401
Idem. — Modificazioni alla tabella n. 4 . . . . . » 681
Idem pel servizio generale e pei servizi di sanità e di commissariato . . . . . » 686
CLASSIFICAZIONE degli stabilimenti delle sussistenze . . . » 375
COLLEGI MILITARI. — Loro pareggiamento cogli istituti tecnici. — R. Decreto relativo . . . . . » 494
Idem. — Durata degli studi e limiti di età per esservi ammessi. — R. Decreto relativo . . . . . » 495
Idem. — Spese di pensione e di corredo. — R. Decreto relativo » 496
Idem. — R. Decreto che ne stabilisce il numero . . . . . » 523

COMANDANTI D'ARTIGLIERIA. — Istruzione sulle loro attribuzioni . . . . . *Pag.* 545
COMANDI LOCALI D'ARTIGLIERIA. — R. Decreto col quale vengono soppressi ed istituiti due nuove compagnie da costa e due uffici d'amministrazione . . . . » 540
COMMISSIONE per la revisione del progetto di codice penale militare. — R. Decreto relativo alla sostituzione di un membro . . . . . » 196
Idem permanente incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale. — R. Decreto relativo alla sostituzione di un membro » 289, 707
Idem per l'esame di alcuni quesiti riguardanti l'associazione italiana della Croce rossa. — R. Decreto per la sostituzione di un membro . . . . . » 303
Idem per lo studio delle armi portatili . . . . . » 562
COMMISSIONI DI DISCIPLINA per gli impiegati di segreteria del personale della giustizia militare. — R. Decreto che ne determina la composizione ed il procedimento . . » 129
COMPAGNIE di disciplina. — R. Decreto che ne istituisce una nuova » 510
Idem di disciplina. — Norme per l'assegnazione dei militari » 512
Idem di sanità. — Loro ordinamento . . . . . » 662
Idem di sussistenza. — Loro riparto organico . . . . . » 664
Idem operai d'artiglieria. — Trasferimento di militari di truppa » 713
COMPOSITOIO per marcare gli oggetti di corredo (modello Brancaccio) . . . . . » 170
CONTEGGIO degli assegni per il vestiario della truppa . . . » 307
CONTI DI COSTRUZIONE di robe di tela per le truppe d'Africa. — Loro modificazioni . . . . . » 131
CONTRATTI. — Modificazioni alla relativa istruzione. . . . » 215
CONVENZIONE 28 settembre 1882 per i trasporti sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda. — Atto addizionale all'appendice 10 giugno 1895 . . . . . » 25
Idem 28 settembre 1882 per i trasporti sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda. — Aggiunte e modificazioni al regolamento per la sua applicazione . . » 154, 218, 335
Idem 22 luglio 1896 pei trasporti sul mare. — Istruzione per la sua esecuzione . . . . . » 221

CONVENZIONE 28 settembre 1882. — Modificazione all'istruzione per l'applicazione dell'appendice e del relativo atto addizionale . . . . . *Pag.* 612, 629
COREGGIA di cuoio nero per cavezza di briglia da cavalleria. — Sua adozione in sostituzione di quella di cuoio mascherecio . . . . . » 215
COREGGIUOLA per pistole a rotazione da truppa. — Sua adozione per la cavalleria . . . . . » 659
COREGGIUOLI per acciarini di cuoio nero. — Loro sostituzione a quelli di cuoio mascherecio nelle vetture da campagna . » 217
CORPO invalidi e veterani.
Idem sanitario militare.
Idem di commissariato militare.
Idem contabile militare.
Idem veterinario militare.
R. Decreto N. 358 per il loro ordinamento . . . . » 386
Idem invalidi e veterani. — R. Decreto riguardante l'ammissione dei militari di truppa . . . . . » 508
Idem di commissariato. — R. Decreto che stabilisce il modo di reclutamento dei capitani commissari . . . . . » 658
Idem di commissariato. — R. Decreto n. 490 sulla sistemazione degli ufficiali subalterni commissari . . . . . » 683
CORREZIONI all'istruzione sulla telegrafia elettrica. . . . . » 212
CORRISPONDENZA. — Carta intestata e bolli d'ufficio . . . » 610
Idem con la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e con l'accademia militare . . . . . » 674
CORSE MILITARI E CONCORSI IPPICI. — Pubblicazione del relativo regolamento . . . . . » 118
Idem. — Modificazioni al regolamento . . . . . » 674
CORSO D'ISTRUZIONE per militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie . . . . . » 475
COSTITUZIONE dei depositi dei reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini . . . . . » 688
COSTRUZIONI degli oggetti di vestiario colla nuova tela adottata di filo crudo spinata . . . . . » 90
Idem del corredo. — Anticipazioni per il servizio relativo . » 669
CUSCINI STROMEYER. — Loro riparazione . . . . . » 334

D

DANNI addebitati ai consigli d'amministrazione delle direzioni territoriali e dell'officina di costruzione del genio. — Loro rifusione . . . . . *Pag.* 193
DECRETI-LEGGE del 6 novembre 1894, n. 503, 504, 505 e 507. — Legge 27 dicembre 1896, n. 560, che li proroga » 6
DENOMINAZIONE degli ispettorati d'artiglieria ed istruzione che determina le attribuzioni degli ispettori . . . . » 529
Idem degli ispettorati del genio ed istruzione che determina le attribuzioni degli ispettori. . . . . » 535
Idem da assumersi dai reggimenti di cavalleria dal 1° gennaio 1898 . . . . . » 712
DEPOSITI di convalescenza. — Istituzione di uno a Bra . . » 305
Idem dei reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini. — Loro costituzione . . . . . » 688
Idem di allevamento cavalli. — R. Decreto col quale quelli di Scordia e Portovecchio cessano dal funzionare come stabilimenti autonomi e vengono costituiti in sezioni staccate alla dipendenza rispettivamente dei depositi di Persano e Palmanova . . . . . » 711
DIREZIONI ED UFFICI DEL GENIO. — R. Decreto che ne stabilisce alcuni . . . . . » 543
DISEGNATORI. — R. Decreto n. 363 relativo al loro ordinamento . . . . . » 395
Idem. — R. Decreto che ne stabilisce il numero ed il riparto » 657
DISPENSE dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo:
R. Decreto che approva aggiunte e varianti alla relativa istruzione . . . . . » 345
Avvertenze circa l'applicazione di disposizioni contenute nella istruzione . . . . . » 378
DISPOSIZIONI regolamentari per la R. guardia di finanza. . » 423
Idem relative alle armi, munizioni, polveri e preparati pirici provenienti da sequestro. — Modificazioni . . . . » 697
DISTINTIVI di grado e d'anzianità delle regie truppe d'Africa. — Modificazioni ai conti relativi . . . . . » 111

DISTINTIVI di cariche speciali . . . . . *Pag.* 172
Idem per telegrafisti trasmettitori ed allievi telegrafisti trasmettitori del genio. . . . . » 217
DISTRETTI MILITARI. — Cessione della loro forza ai reggimenti di fanteria di linea . . . . . » 688
Idem. — Formazione del distretto di Sulmona . . . . . » 688
Idem. — R. Decreto che sopprime col 31 dicembre 1897 le 98 compagnie permanenti dei distretti . . . . . » 710
DIVISA. — Adozione della nuova tela in filo crudo spinata per vestiario. — Costruzione dei relativi oggetti . . » 90
Idem. — Equipaggiamento individuale degli attendenti di ufficiali montati. . . . . » 170
Idem. — Distintivi di cariche speciali . . . . . » 172
Idem. — Pantaloni di panno per sottufficiali d'artiglieria da costa e da fortezza, delle compagnie operai e dei veterani d'artiglieria . . . . . » 193
Idem. — Fregi per gli uomini delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e della brigata ferrovieri del genio. » 201
Idem. — Distintivi per telegrafisti trasmettitori ed allievi telegrafisti trasmettitori, del genio . . . . . » 217
Idem. — Giubba di tela spinata senza sparati laterali e con controspallini fissi . . . . . » 337
Idem degli ufficiali del R. esercito. — Disposizioni relative » 640
DURATA degli studi nei collegi militari . . . . . » 495

E

ELENCO GENERALE e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie. — Aggiunte e varianti . *Pag.* 213, 323 e 578
EPILOGHI delle somministrazioni fatte dagli stabilimenti delle sussistenze militari . . . . . » 88
ERRATA-CORRIGE al 6° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al fascicolo dei foglietti per le aggiunte . . . » 518
ESAME SPECIALE dei tenenti che aspirano all'avanzamento a scelta:
del corpo di commissariato militare . . . . . » 1
del corpo veterinario militare . . . . . » 113
di fanteria e cavalleria . . . . . » 209
di artiglieria e genio . . . . . » 322
del corpo veterinario militare . . . . . » 473

F

FANTERIA. — R. Decreto n. 354 per l'ordinamento dell'arma. *Pag.* 381
FARMACISTI MILITARI. — Norme e programmi per l'esame di — idoneità all'avanzamento di quelli di 3ª classe. . » 296
Idem. — R. Decreto n. 362 relativo al loro ordinamento. . » 394
FASCICOLI di caricamento dei carri delle batterie da 7 a cavallo. — Loro pubblicazione. — Loro ristampa . » 197, 702
Idem dei caricamenti del carreggio per servizi di mobilitazione. — Loro pubblicazione . . . . . » 514
Idem di caricamenti relativi alle batterie da montagna. — Loro pubblicazione . . . . . » 516
Idem dei caricamenti dei carri delle batterie da campagna. — Aggiunte e varianti. . . . . » 702
FERROVIE. — Accordi da prendersi coi funzionari ferroviari superiori pel trasporto di battaglioni, squadroni, batterie o reparti maggiori . . . . . » 115
Idem. — Estensione di servizio nelle stazioni di Via Latina, Curinga, Cercenasco, Vernazza, Vigliano d'Asti e di Roma Porta Maggiore. — Spostamento del fabbricato viaggiatori della fermata di Favazzina e cambiamento di denominazione di alcune stazioni . . . . . » 192
Idem. — Apertura di linee ferroviarie. — Ampliamento di servizio nelle stazioni di Borgoratto e di Caivano e nelle fermate di Mestrino e di S. Alessio. — Cambiamento di nome della stazione di Revigliasco . . . . . » 596
Idem. — Sovratasse sui prezzi di trasporto dei viaggiatori . » 631
Idem. — Modificazioni agli accordi da prendersi coi funzionari ferroviari superiori pel trasporto di battaglioni, squadroni, batterie o reparti maggiori . . . . . » 687
FORMAZIONE del distretto di Sulmona. . . . . » 688
FREGI per gli uomini delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e della brigata ferrovieri del genio. . . . . » 201
FUNZIONAMENTO del servizio del casermaggio ad economia:
nel II e IV corpo d'armata . . . . . » 191
nel I, IX e X corpo d'armata . . . . . » 308
FUOCHISTI di locomotive ferroviarie. — Corso d'istruzione per i militari che vi aspirano . . . . . » 475

G

GARA GENERALE di tiro a segno nazionale. — R. Decreto che la indice . . . . . *Pag.* 141
GARE di sport militare e relativi premi . . . . . » 205
GENIO. — R. Decreto n. 357 per l'ordinamento dell'arma. . » 385
Idem. — R. Decreto n. 395 che ne stabilisce il servizio territoriale militare . . . . . » 482
Idem. — R. Decreto che denomina gli ispettorati del genio e determina, con apposita istruzione, le attribuzioni degli ispettori. . . . . » 535
Idem. — R. Decreto che determina il numero degli stabilimenti del genio per l'esercizio finanziario 1897-98 . . » 541
Idem. — R. Decreto che conferisce autonomia tecnica ed amministrativa alle sottodirezioni di Cuneo, Cagliari, Taranto e Messina . . . . . » 542
Idem. — R. Decreto che stabilisce alcune direzioni ed uffici del genio . . . . . » 543
Idem. — Circoscrizione territoriale pel servizio del genio. . » 562
Idem. — Servizi del genio . . . . . » 568
GIURISDIZIONE dei tribunali militari territoriali e speciali. — R. Decreto che la stabilisce . . . . . » 527
GUARDIA DI FINANZA. — Suo ordinamento . . . . . » 406
Idem. — Disposizioni regolamentari che la riguardano . . » 423

I

ILLUMINAZIONE degli edifizi militari nell'anniversario della liberazione di Roma (20 settembre) . . . . . *Pag.* 520
IMPIEGATI CIVILI. — Indennità di tramutamento degli scrivani locali nominati ad impiego in altra amministrazione dello Stato. . . . . » 121
Idem. — R. Decreto che determina la composizione e il procedimento delle commissioni di disciplina per gli impiegati di segreteria del personale della giustizia militare » 129
Idem. — R. Decreto n. 112 che modifica il R. Decreto 5 giugno 1865, n. 2346, sul riordinamento degli impiegati civili e sulla istituzione degli scrivani locali . . . . . » 169

IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare del maestro direttore di scherma *Pag.* 210

Idem. — Norme e programmi per l'esame d'idoneità all'avanzamento dei farmacisti militari di 3ª classe . . . . . » 296

Idem dell'amministrazione centrale della guerra collocati in disponibilità. — Legge n. 225 che ne regola gli assegni . . . . . » 309

Idem. — Modificazione all'elenco A annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali dell'esercito e della marina ed agli scrivani locali. . . . . » 363, 507

Idem. — R. Decreto n. 360 per l'ordinamento dell'istituto geografico militare . . . . . » 390

Idem. — R. Decreto n. 361 per l'ordinamento delle scuole militari e del personale insegnante civile . . . . . » 391

Idem. — R. Decreto n. 362 per l'ordinamento dei farmacisti militari. . . . . » 394

Idem. — R. Decreto n. 363 per l'ordinamento dei ragionieri di artiglieria, dei ragionieri geometri del genio, dei capitecnici d'artiglieria e genio, dei disegnatori, degli ufficiali di scrittura, degli assistenti locali e degli assistenti locali del genio . . . . . » 395

Idem. — R. Decreto col quale gli scrivani locali assumono la denominazione di « ufficiali di scrittura » e che stabilisce il numero e la divisione in classi dei medesimi » 490

Idem. — R. Decreto che stabilisce il numero e la divisione in classi degli assistenti locali . . . . . » 491

Idem. — R. Decreto che stabilisce il numero e la divisione in classi degli assistenti locali del genio . . . . . » 590

Idem. — R. Decreto n. 429 che modifica l'organico dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 593

Idem. — R. Decreto che stabilisce il numero ed il riparto dei disegnatori. . . . . » 657

Idem. — R. Decreto n. 428 che modifica l'articolo 2 del R. Decreto 29 luglio 1865 contenente l'istituzione degli assistenti locali del genio. . . . . » 661

INALBERAMENTO della bandiera nazionale nell'anniversario della liberazione di Roma . . . . . » 520

INCHIOSTRO per marcare gli oggetti di corredo . . . . . *Pag.* 143
INDENNITÀ di tramutamento degli scrivani locali nominati ad impiego civile in altra amministrazione dello Stato. . » 124
Idem dovute ai verificatori metrici. — Loro pagamento. . . » 588
Idem di tramutamento per gli ufficiali trasferiti di sede . . . » 648
INFERMERIE PRESIDIARIE. — Passaggio dalla 2ª alla 3ª classe di quella di Casale . . . . . » 143
Idem. — Soppressione di quella di Teramo . . . . . » 476
Idem. — Loro amministrazione . . . . . » 625
Idem. — Soppressione di quella di Massalubrense . . . . » 687
INSEGNAMENTO da impartirsi presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio ai sottotenenti del genio provenienti dai sottotenenti di complemento dell'arma stessa e laureati ingegneri. — R. Decreto n. 340 che ne stabilisce la durata . . . . . » 405
ISCRIZIONI sul carreggio dei corpi di fanteria e di cavalleria. » 662
ISPETTORATI d'artiglieria. — R. Decreto che li denomina e che determina, con apposita istruzione, le attribuzioni degli ispettori e del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria . . . . . » 529
Idem del genio. — R. Decreto che li denomina e che determina, con apposita istruzione, le attribuzioni degli ispettori. » 535
ISPETTORE DI CAVALLERIA. — R. Decreto che determina, con apposita istruzione, le sue attribuzioni . . . . . » 667
ISTITUTI MILITARI. — R. Decreto che modifica le norme per le concessioni delle pensioni semigratuite. . . . . » 496
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE. — R. Decreto n. 360 per il suo ordinamento . . . . . » 390
ISTITUZIONE di un deposito di convalescenza a Bra . . . » 305
Idem di una nuova compagnia di disciplina . . . . . » 540
Idem di due nuove compagnie da costa e due uffici d'amministrazione . . . . . » 540
Idem a Ravenna di una direzione di ospedale militare principale . . . . . » 589
Idem di una « Cassa ufficiali » . . . . . » 624
Idem di una tesoreria a Massaua. — Relazione a S. M. e R. Decreto relativo . . . . . » 677
Idem in ciascuno dei presidi di Savigliano e di Caserta di una direzione di ospedale militare principale . . . . » 682

ISTRUZIONE complementare al regolamento sul reclutamento. — Modificazioni riguardanti le rassegne di rimando *Pag.* 6
Idem per le riviste e parate. — Varianti. . . . . » 84
Idem sulle armi e sul tiro per i corpi di fanteria e sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria. — Variante . » 110
Idem sul tiro delle artiglierie d'assedio. — Aggiunte e varianti » 118
Idem sul servizio delle artiglierie nelle fortezze. — Aggiunte e varianti. . . . . » 118
Idem sulle munizioni. — Aggiunte e varianti . . . . » 119, 702
Idem sulle salmerie dei corpi e riparti destinati ad operare in montagna. — Sua pubblicazione . . . . . » 121
Idem per la mobilitazione del R. esercito. — Aggiunte e varianti . . . . . » 142
Idem sulla conservazione del materiale d'artiglieria. — Aggiunte e varianti . . . . . » 153
Idem per le matricole. — Modificazione al § 40 . . . . . » 170
Idem per le esercitazioni di combattimento . . . . . » 180
Idem per la chiamata in servizio della milizia comunale. — R. Decreto che approva alcune aggiunte e modificazioni » 195
Idem sulla fortificazione campale. — Sua pubblicazione. . . » 203
Idem tattica per le batterie da campagna ed a cavallo. — Sua pubblicazione . . . . . » 206
Idem sui palloni. — Sua pubblicazione . . . . . » 211
Idem sulla telegrafia elettrica. — Correzioni . . . . . » 212
Idem sulla stipulazione dei contratti. — Modificazioni . . . » 215
Idem sulle salmerie per gli alpini. — Sua pubblicazione . . » 304
Idem sul servizio ciclistico militare. — Sua pubblicazione . . » 336
Idem sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni di impiego di militari in congedo. — R. Decreto che approva aggiunte e varianti . . . . . » 345
Idem sul cavallo. — Sua pubblicazione . . . . . » 354
Idem circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari. — Aggiunte e varianti . . . . . » 368
Idem sulle formazioni e caricamento delle batterie da 7 da montagna: sua pubblicazione . . . . . » 371
aggiunte e varianti . . . . . » 702
Idem sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo. — Avvertenze circa la applicazione di disposizioni in essa contenute. . . » 378

ISTRUZIONE sul servizio di casermaggio militare ad economia. — Varianti ed aggiunte . . . . . *Pag.* 524
Idem sulle attribuzioni dei comandanti d'artiglieria . . . . . » 545
Idem per l'applicazione dell'appendice alla convenzione 28 settembre 1882 e del relativo atto addizionale. — Modificazione. . . . . » 612, 629
Idem sul condurre per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Sua pubblicazione . . . . . » 614
Idem sul servizio dei cannoni da 9 B, da 7 da campagna e da 7 per batterie a cavallo. — Sua pubblicazione . » 614
Idem a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Sua pubblicazione. . . . . » 615
Idem sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua. — Sua pubblicazione . . . . . » 628
Idem sull'impiego delle funi e sulle macchine di circostanza. — Sua pubblicazione . . . . . » 640
Idem sulle attribuzioni dell'ispettore di cavalleria. — R. Decreto che le determina . . . . . » 667
Idem sulle attribuzioni del comandante della scuola d'applicazione di artiglieria e genio dell'accademia militare e dei comandanti in 2° dei due istituti . . . . . » 672
Idem sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. . » 684
ISTRUZIONI pratiche d'artiglieria. — Aggiunte e varianti » 118, 368, 702

L

LANTERNA DA CAMPO. — Sua modificazione . . . . *Pag.* 197
LEGGE 27 dicembre 1896, n. 550, sulla liquidazione dell'assegno vitalizio ai veterani del 1848-49 . . . . . » 2
Idem 24 dicembre 1896, n. 554, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito . . . . . » 3
Idem 27 dicembre 1896, n. 560, che proroga i decreti-legge del 6 novembre 1894, n. 503, 504, 505 e 507 . . » 6
Idem n. 207 che autorizza la spesa di L. 300,000 da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1896-97 . . . . . » 304

LEGGE n. 225, che modifica le leggi sull'ordinamento e sugli stipendi ed assegni fissi nel R. esercito, regola gli assegni degli impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra collocati in disponibilità, ed abroga la legge 8 luglio 1883, n. 1467, per la circoscrizione territoriale militare del regno . . . . . *Pag.* 309
Idem n. 238 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1877 » 356
Idem n. 255 per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98 » 357
LEZIONI di tiro ordinario per le società di tiro a segno nazionale » 180
LIMITI DI ETÀ e di anni di servizio oltre i quali non possono essere concesse raffermе ai sottufficiali . . . . . » 167
Idem per essere ammessi nei collegi militari . . . . . » 495
LIQUIDAZIONE delle somme ricavate dalla vendita dei cavalli lasciati in Italia dagli ufficiali presunti morti in Africa » 476

M

MAGAZZINI centrali militari. — Loro riordinamento . . *Pag.* 492
Idem di distribuzione viveri. — Norme per il loro funzionamento dal 1° gennaio 1898 . . . . . » 685
MANDATI DI PAGAMENTO. — Indicazione della paternità dei titolari sui documenti da porsi a loro corredo . . » 110
MANDATI ED ORDINI DI PAGAMENTO. — Norme per la loro riscossione . . . . . » 630
MANOVRE coi quadri . . . . . » 204
MATERIALI D'ARTIGLIERIA che si cedono a pagamento alle società di tiro a segno nazionale, alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra, ed alle amministrazioni comunali e provinciali . » 641
MATRIMONIO DEGLI UFFICIALI. — Legge 24 dicembre 1896, n. 554 relativa . . . . . » 3
Idem. — R. Decreto per l'esecuzione della legge predetta. . » 183
Idem. — Istruzione relativa al R. Decreto predetto. . . . » 188
MILITARI di 1ª categoria arruolati nell'arma di cavalleria con la ferma di anni tre. — Loro obblighi di servizio . » 114
Idem dell'arma dei carabinieri reali. — Loro passaggio ad altre armi . . . . . » 168
Idem di truppa. — Loro ammissione nel corpo invalidi e veterani » 508

MILITARI di truppa alle carceri militari preventive . . . *Pag.* 630
Idem di truppa in congedo abili al servizio ciclistico . . . » 706
Idem di truppa da trasferirsi nelle compagnie operai d'artiglieria » 713
Idem di truppa del personale permanente presso le scuole militari. — Loro trattamento . . . . . » 716
MILIZIA COMUNALE. — R. Decreto che approva alcune aggiunte e modificazioni all'istruzione per la sua chiamata in servizio » 195
MILIZIA MOBILE. — Ufficiali di complemento dell'esercito permanente che devono farvi passaggio . . . . . » 323
Idem. — R. Decreto n. 365 relativo al suo ordinamento . . » 400
MILIZIA TERRITORIALE. — R. Decreto n. 365 relativo al suo ordinamento . . . . . » 400
MODELLO PER GL'INVENTARI del materiale dei servizi amministrativi. — Aggiunte e varianti. » 88, 109, 111, 137, 207, 377, 524, 701
Idem. — del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto. — Aggiunte e varianti . . . . . » 358, 714
Idem. — del materiale d'artiglieria e genio. — Errata-corrige al 6° fascicolo di aggiunte e varianti . . . . . » 518
MODIFICAZIONI all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento riguardanti le rassegne di rimando . » 6
Idem ai conti dei distintivi di grado e d'anzianità delle regie truppe d'Africa . . . . . » 111
Idem alle disposizioni relative ai caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità . . . . . » 122
Idem al regolamento d'amministrazione . . . . . » 123, 505
Idem ad alcuni conti di costruzione di robe di tela per le truppe d'Africa . . . . . » 131
Idem al sacchetto per galletta . . . . . » 153
Idem al regolamento organico e al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali ed al regolamento di disciplina . . . . . » 165
Idem al § 40 dell'istruzione per le matricole . . . . . » 170
Idem alla lanterna da campo . . . . . » 197
Idem all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra . . . . . » 215
Idem al regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convinzione pei trasporti, in data 28 settembre 1892 (*Vedi anche aggiunte*) . . . . . » 218, 235, 379

MODIFICAZIONI alle leggi sull'ordinamento e sugli stipendi ed assegni fissi nel R. esercito. — Legge relativa . *Pag.* 309
Idem allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 378
Idem al regolamento per l'applicazione della legge per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli del R. esercito » 477
Idem al regolamento sulle indennità eventuali . . . . . » 497
Idem al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra . . . . . » 503
Idem alla briglia di bardatura a salma ed adozione di una nuova briglia di bardatura a salma con paraocchi amovibili » 518
Idem all'istruzione per l'applicazione dell'appendice alla convenzione 28 settembre 1882 e del relativo atto addizionale . . . . . » 612, 629
Idem al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici » 674
Idem alla tabella n. 4 della circoscrizione territoriale militare » 681
Idem agli accordi da prendersi coi funzionari ferroviari superiori pel trasporto di battaglioni, squadroni, batterie o reparti maggiori . . . . . » 687
Idem alle disposizioni relative alle armi, munizioni, polvere e preparati pirici provenienti da sequestro. . . . . » 697
Idem ai quadri organici del corpo di commissariato e del corpo contabile militare . . . . . » 708

N

NORME provvisorie per stabilire i parafulmini negli edifici militari . . . . . *Pag.* 305
Idem da seguirsi per il trasferimento nel corpo contabile militare dei tenenti delle varie armi . . . . . » 365
Idem per la nomina di sottotenenti di complemento del genio, a sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa. — R. Decreto n. 339 che le stabilisce. . » 404
Idem per le concessioni delle pensioni semigratuite negli istituti militari. — R. Decreto che le modifica . . . . » 496
Idem per la nomina di sottotenenti di cavalleria, a sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa. — R. Decreto che le stabilisce . . . . . » 591

NORME circa i sottufficiali ammessi al corso speciale presso la scuola militare . . . . . *Pag.* 616
Idem per il funzionamento dal 1° gennaio 1898 dei magazzini di distribuzione viveri . . . . . » 685



OBBLIGHI di servizio dei militari di 1ª categoria arruolati nell'arma di cavalleria con la ferma di anni tre . . . . *Pag.* 114
OPERAI borghesi dipendenti dal Ministero della guerra. — Modificazione al regolamento 12 giugno 1892 . . . . » 503
OPIFICIO D'ARREDI MILITARI. — Sua soppressione . . . » 492
Idem. — Passaggio delle sue attribuzioni al magazzino centrale militare di Torino ed all'arsenale di costruzione di quella città . . . . . » 520
ORDINAMENTO dell'arma di fanteria. — R. Decreto n. 354 . » 381
Idem dell'arma di cavalleria. — R. Decreto n. 355 . . . . » 383
Idem dell'arma di artiglieria. — R. Decreto n. 356 . . . . » 384
Idem dell'arma del genio. — R. Decreto n. 357 . . . . . » 385
Idem del corpo invalidi e veterani, del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare e del corpo veterinario militare. — R. Decreto n. 358 . . . . . » 386
Idem della giustizia militare. — R. Decreto n. 359 . . . . » 388
Idem dell'istituto geografico militare. — R. Decreto n. 360 . » 390
Idem delle scuole militari e del personale insegnante civile. — R. Decreto n. 361 . . . . . » 391
Idem dei farmacisti militari. — R. Decreto n. 362 . . . . » 394
Idem dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri del genio, dei capitecnici d'artiglieria e genio, dei disegnatori, degli ufficiali di scrittura, degli assistenti locali e degli assistenti locali del genio. — R. Decreto n. 363. . . . » 395
Idem degli stabilimenti militari. — R. Decreto n. 364 . . . » 398
Idem della milizia mobile e della milizia territoriale. — R. Decreto n. 365 . . . . . » 400
Idem della R. guardia di finanza . . . . . » 406
Idem amministrativo degli ospedali militari . . . . . » 574
Idem delle compagnie di sanità. . . . . » 662

ORGANICO dell'amministrazione centrale della guerra. — R. Decreto che lo modifica . . . . . *Pag.* 593
Idem e stipendi del personale inferiore civile dei depositi allevamento cavalli. — R. Decreto col quale vengono fissati » 627
Idem del corpo di commissariato e del corpo contabile militare. — R. Decreto che vi apporta modificazioni . . . . . » 708
OSPEDALI MILITARI. — Loro ordinamento amministrativo. . » 574
Idem — R. Decreto che istituisce a Ravenna una direzione di ospedale militare principale . . . . . » 589
Idem — R. Decreto che istituisce in ciascuno dei presidi di Savigliano e di Caserta una direzione di ospedale militare principale . . . . . » 682
Idem ed infermerie presidiarie. — Loro organico di ufficiali medici, ufficiali contabili, farmacisti, ufficiali di scrittura ed assistenti locali . . . . . » 703

P

PAREGGIAMENTO degli studi dei collegi militari e degli istituti tecnici . . . . . *Pag.* 494
PASSAGGIO dalla 2ª alla 3ª classe dell'infermeria presidiaria di Casale . . . . . » 143
Idem di militari dall'arma dei carabinieri reali ad altre armi » 166
Idem degli ufficiali di complemento dall'esercito permanente alla milizia mobile. . . . . » 323
Idem al magazzino centrale militare di Torino ed all'arsenale di costruzione di quella città, delle attribuzioni del soppresso opificio d'arredi militari . . . . . » 520
PATERNITÀ dei titolari sui documenti da porsi a corredo dei mandati di pagamento . . . . . » 110
PENSIONI. — Legge 24 dicembre 1896 n. 550, sulla liquidazione dell'assegno vitalizio ai veterani del 1848-49 . . » 2
Idem semigratuite negli istituti militari. — R. Decreto che modifica le norme per la loro concessione. . . . . » 496
PERSONALE delle fortezze. — R. Decreto relativo all'applicazione dell'articolo 45 della legge 2 luglio 1896 . . . . . » 140
Idem dell'istituto geografico militare. — R. Decreto n. 360 relativo al suo ordinamento. . . . . » 390

PERSONALE insegnante civile. — R. Decreto n. 361 relativo al suo ordinamento . . . . . *Pag.* 391
Idem delle direzioni d'artiglieria, degli ufficiali delle fortezze e delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e compagnie operai d'artiglieria. — Sua amministrazione. . . . » 552
Idem inferiore civile dei depositi allevamento cavalli. — R. Decreto col quale sono fissati il ruolo organico e gli stipendi » 627
Idem permanente di truppa presso le scuole militari. — Loro trattamento . . . . . » 716
PIASTRINO DI RICONOSCIMENTO. — Aggiunta alle disposizioni relative . . . . . » 359
PROMOZIONI pel titolo di cui ai numeri 4 e 5 dell'*Atto* 128 della *Raccolta*. — Loro soppressione . . . . . » 168
PRONTUARIO per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni. — Aggiunte e varianti. . . . . » 122
PROROGA dei decreti-legge del 6 novembre 1894, n. 503, 504, 505 e 507. — Legge 27 dicembre 1896, n. 560 relativa » 6
PROSPETTI STATISTICI relativi al servizio militare. — Disposizioni circa la compilazione di taluni di essi . . . » 306
PUBBLICAZIONE del regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici . . . . . » 118
Idem di aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche d'artiglieria . . . . . » 118, 378
Idem dell'istruzione sulle salmerie dei corpi e riparti destinati ad operare in montagna. . . . . » 121
Idem del regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie . . . . . » 132
Idem e ristampa dei fascicoli di caricamento dei carri delle batterie da 7 a cavallo 197, 702
Idem dell'istruzione sulla fortificazione campale . . . . » 203
Idem dell'istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo . . . . . » 206
Idem del regolamento per la scuola magistrale militare di scherma » 211
Idem del volume 8°, titolo III, delle istruzioni pratiche dell'artiglieria (Istruzione sui palloni) . . . . . » 211
Idem dell'istruzione sulle salmerie per gli alpini . . . . . » 304
Idem delle norme provvisorie per stabilire i parafulmini negli edifici militari . . . . . » 305

PUBBLICAZIONE del regolamento sul servizio di cassa in campagna . . . . . *Pag.* 329
Idem degli specchi di caricamento delle sezioni di sanità . . » 330
Idem dell'istruzione sul servizio ciclistico militare . . . . . » 336
Idem dell'istruzione sul cavallo . . . . . » 364
Idem dell'istruzione per le formazioni e caricamento delle batterie da 7 da montagna . . . . . » 371
Idem dei fascicoli dei caricamenti del carreggio per servizi di mobilitazione . . . . . » 514
Idem dei fascicoli di caricamenti relativi alle batterie da montagna » 516
Idem di varianti ed aggiunte all'istruzione sul servizio di casermaggio militare ad economia . . . . . » 524
Idem del regolamento sul servizio postale in tempo di guerra . » 595
Idem dell'istruzione sul condurre per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . . . . . » 644
Idem dell'istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B, da 7 da campagna e da 7 per batterie a cavallo . . . . . » 614
Idem dell'istruzione a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . . . . . » 645
Idem dell'istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua . . » 628
Idem dell' istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo . . . . . » 684

R

RAFFERME AI SOTTUFFICIALI. — Limiti di età e di anni di servizio oltre i quali non possono essere concesse . *Pag.* 167
RAGIONIERI D'ARTIGLIERIA. — R. Decreto n. 363 relativo al loro ordinamento . . . . . » 395
RAGIONIERI GEOMETRI DEL GENIO. — R. Decreto n. 363 relativo al loro ordinamento . . . . . » 395
RASSEGNE DI RIMANDO. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento . . . . » 6
RASTRELLIERE nelle scuderie dei cavalli di truppa. — Loro abolizione . . . . . » 119
RAZIONI FORAGGIO ai cavalli che partecipano alle grandi manovre, manovre di campagna e simili. . . . . » 131
RECIPROCITÀ di saluto e di visite tra i militari ed il personale delle capitanerie di porto. . . . . » 22

RECIPROCITÀ di visite fra le autorità militari del R. esercito e quelle del corpo della guardia di finanza . . . . . *Pag.* 23
REGOLAMENTO di disciplina militare. — Varianti. . . . . » 82
Idem pel servizio territoriale. — Varianti . . . . . » 82
Idem d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria. — Varianti . . . . . » 82
Idem di esercizi per la cavalleria (tomo II). — Varianti . . » 84
Idem per le corse militari ed i concorsi ippici:
sua pubblicazione . . . . . » 118
modificazioni . . . . . » 674
Idem d'amministrazione — Modificazioni. . . . . » 123, 505
Idem sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie — Sua pubblicazione . . . . . » 152
Idem per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda. — Aggiunte e modificazioni . » 154, 218, 335, 379, 686
Idem organico e regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali. — Modificazioni . . . . . » 165
Idem di disciplina — Modificazioni . . . . . » 165
Idem per la scuola magistrale militare di scherma. — Sua pubblicazione . . . . . » 211
Idem per le licenze nel R. esercito. — Aggiunte . . . . . » 214
Idem sul servizio di cassa in campagna. — Sua pubblicazione. » 329
Idem per l'applicazione della legge per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli del R. esercito. — R. Decreto che vi apporta modificazioni . . . . . » 477
Idem sulle indennità eventuali. — Modificazioni . . . . . » 497
Idem per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra. — Modificazioni . . . . . » 503
Idem per il servizio telegrafico in tempo di guerra. — R. Decreto che approva variante . . . . . » 577
Idem sul servizio postale in tempo di guerra. — Sua pubblicazione. . . . . » 595
Idem sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie. — Aggiunte e varianti. . . . . » 595
RENITENTI ED OMESSI delle classi 1875 e 1876 residenti nel regno. — Relazione a S. M. e R. Decreto per l'applicazione in loro favore del R. Decreto di amnistia 24 ottobre 1896 . . . . . » 622

RICHIESTE DI ANTICIPAZIONI per l'acquisto del pane e del foraggio, per conto dello Stato, direttamente dal commercio . . . . . *Pag.* 367
RIORDINAMENTO dei magazzini centrali militari . . . . . » 492
RISCOSSIONI di mandati o di ordini da pagamento . . . . » 630
RIVISTE E PARATE. — Varianti all'istruzione relativa . . . » 84
RUOLO ORGANICO degli uscieri dell'amministrazione centrale della guerra. — R. Decreto che lo modifica . . . . . » 84

S

SACCHETTO PER GALLETTA. — Sua modificazione . . *Pag.* 153
SALMERIE dei corpi e riparti destinati ad operare in montagna. — Pubblicazione della relativa istruzione . . . . . » 121
SALUTO E VISITE. — Loro reciprocità tra i militari ed il personale delle capitanerie di porto . . . . . » 22
SCOMPARTIMENTO territoriale dell'arma dei carabinieri reali. — Modificazioni . . . . . » 378
Idem del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni . . . . . » 600
SCOMPOSIZIONE dell'assegno giornaliero della truppa . . . » 340
SCRIVANI LOCALI (*Vedi anche ufficiali di scrittura*). — Indennità di tramutamento dovuta ai nominati ad impiego in altra amministrazione dello Stato . . . . . » 121
Idem. — Modificazione del R. Decreto 5 giugno 1865, n. 2346, sul riordinamento degli impiegati civili e sulla istituzione degli scrivani locali . . . . . » 169
Idem. — Modificazione all'elenco *A* annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi . . » 363, 507
Idem. — R. Decreto col quale assumono la denominazione di « ufficiali di scrittura » . . . . . » 490
Idem. — Disposizioni circa la denominazione di ufficiali di scrittura da essi assunta . . . . . » 505
SELLA per le batterie da campagna ed a cavallo. — Adozione di una nuova. . . . . » 162
SERVIZIO interno per la cavalleria. — R. Decreto che approva varianti al regolamento . . . . . » 82
Idem ciclistico militare. — Pubblicazione dell'istruzione relativa » 336

SERVIZIO territoriale militare in generale, di artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato militare. — R. Decreto che lo stabilisce . . . . . *Pag.* 482
Idem d'artiglieria. — Circoscrizione territoriale . . . . . » 548
Idem del genio. — Circoscrizione territoriale . . . . . » 562
Idem telegrafico in tempo di guerra. — Variante al regolamento » 577
Idem viveri per la truppa . . . . . » 643
SETA per sutura chirurgica e cuscini triangolari (Stromeyer) . » 334
SERVITÙ MILITARI. — (*Vedi zone di servitù militari*).
SEZIONE STACCATA d'artiglieria di Caltanissetta. — Suo trasferimento a Castrogiovanni . . . . . » 137
SOCIETÀ di tiro a segno nazionale. — Lezioni di tiro ordinario » 180
SOMMA da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1897 » 89
Idem assegnata per le manovre coi quadri . . . . . » 204
SOMME ricavate dalle vendita dei cavalli lasciati in Italia dagli ufficiali presunti morti in Africa. — Loro liquidazione » 476
SOPPRESSIONE dell'infermeria presidiaria di Teramo . . . » 476
Idem dell'opificio d'arredi militari e riordinamento dei magazzini centrali militari . . . . . » 492
Idem dei locali d'artiglieria . . . . . » 540
Idem dell'infermeria presidiaria di Massalubrense . . . . » 687
Idem delle 98 compagnie permanenti dei distretti militari col 31 dicembre 1897 . . . . . » 710
SOSTITUZIONE di un membro nella commissione per la revisione del progetto di codice penale militare . . . . . » 196
Idem di una coreggia di cuoio nero per cavezza di briglia da cavalleria a quella di cuoio mascherecio . . . » 214
Idem dei coreggiuoli per acciarini di cuoio nero a quelli di cuoio mascherecio nelle vetture da campagna . . . . » 217
Idem di un membro della commissione permanente incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale . . . . . » 289, 707
Idem di un membro della commissione istituita per l'esame di alcuni quesiti riguardanti l'associazione italiana della Croce rossa . . . . . » 303
SOTTODIREZIONI DEL GENIO di Cuneo, Cagliari, Taranto e Messina. — R. Decreto che conferisce loro autonomia tecnica ed amministrativa . . . . . » 542

SOTTOTENENTI DI COMPLEMENTO del genio. — R. Decreto n. 339 che stabilisce le norme per la loro nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa . . . . . *Pag.* 404

Idem del genio provenienti dai sottotenenti di complemento dell'arma stessa laureati ingegneri. — R. Decreto n. 340 riguardante la durata dell'insegnamento da impartirsi loro presso la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio » 405

Idem di cavalleria. — R. Decreto che stabilisce le norme per la loro nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa . . . . . » 591

SOTTUFFICIALI. — Limiti di età e di anni di servizio oltre i quali non possono essere concesse raffermе . . . . . » 167

Idem. — Soppressione delle promozioni pel titolo di cui ai numeri 4 e 5 dell'*Atto* 128 della *Raccolta* . . . . . » 168

Idem. — Gara di sport militare e relativi premi . . . . . » 205

Idem guarda forti, guarda batterie nei forti, guarda magazzino, guarda mine, guarda colombai. — Loro soprassoldo » 213

Idem con 12 o 16 anni, di servizio sotto le armi. — Assegni loro dovuti . . . . . » 302

Idem. — Modificazioni all'elenco *A* annesso al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi . . » 363, 507

Idem ammessi al corso speciale presso la scuola militare. — Norme relative . . . . . » 616

SOVRATASSE sui pezzi di trasporto dei viaggiatori . . . . » 631

SPECCHI DI CARICAMENTO delle sezioni di sanità. — Loro pubblicazione . . . . . » 330

SPESE D'UFFICIO per alcuni comandi ed uffici. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze . . . . . » 375

Idem per le direzioni e gli uffici del genio per l'esercizio finanziario 1897-98 . . . . . » 474

Idem per i comandi locali, stabilimenti d'artiglieria e per la sezione della direzione superiore delle esperienze in Ciriè, per l'esercizio finanziario 1897-98 . . . . . » 540

STABILIMENTI delle sussistenze militari. — Epiloghi delle somministrazioni da loro fatte . . . . . » 88

Idem militari. — R. Decreto N. 364 relativo al loro ordinamento » 398

Idem d'artiglieria e del genio. — R. Decreto che ne determina il numero per l'esercizio finanziario 1897-98 . . . » 541

SURROGAZIONI di fratello . . . . . *Pag.* 326
SUSSISTENZE MILITARI. — Epiloghi delle somministrazioni fatte dagli stabilimenti . . . . . » 88

T

TARIFFA dei medicinali e delle sostanze accessorie. — Aggiunte e varianti . . . . . *Pag.* 213, 323, 578
TELA in filo crudo spinata per vestiario. — Nuova adozione e costruzione dei relativi oggetti . . . . . » 90
TELEGRAFISTI trasmettitori ed allievi telegrafisti trasmettitori, del genio. — Loro distintivo . . . . . » 217
TENENTI che aspirano all'avanzamento a scelta. — R. Decreto relativo all'esame speciale di quelli:
del corpo di commissariato militare . . . . » 1
del corpo contabile militare . . . . . » 113
di fanteria e cavalleria . . . . . » 209
di artiglieria e genio . . . . . » 322
del corpo veterinario militare . . . . . » 473
TESORERIA a Massaua. — Relazione di S. E. il Ministro del tesoro a S. M. il Re e R. Decreto n. 488 che la istituisce » 677
TRASFERIMENTO a Castrogiovanni della sezione staccata d'artiglieria di Caltanissetta . . . . . » 129
Idem nel corpo contabile militare dei tenenti delle varie armi. — R. Decreto n. 288 che determina le norme da seguirsi . . . . . » 365
Idem di militari di truppa nelle compagnie operai d'artiglieria » 713
TRASPORTI sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda. — Atto addizionale all'appendice 10 giugno 1895 alla convenzione 28 settembre 1882 . . . . . » 25
Idem sul mare. — Istruzione per l'esecuzione della convenzione 22 luglio 1896 . . . . . » 221
Idem sul mare. — Trattamento di bordo . . . . . » 366
TRASPORTO di battaglioni, squadroni, batterie o reparti maggiori:
accordi da prendersi coi funzionari ferroviari superiori » 145
modificazioni agli accordi predetti . . . . . » 687
TRATTAMENTO di bordo . . . . . » 366
Idem delle truppe nell'alta montagna . . . . . » 524

TRIBUNALI MILITARI territoriali e speciali. — R. Decreto che stabilisce la loro giurisdizione . . . . . *Pag.* 527
TRUPPE D'AFRICA. — Modificazione ai conti dei distintivi di grado e di anzianità . . . . . » 111
Idem. — Modificazioni ad alcuni conti di costruzione di roba di tela . . . . . » 134

U

UFFICIALI. — Legge 24 dicembre 1896, n. 554, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito . . . . . *Pag.* 3
Idem del reggimento d'artiglieria da montagna autorizzati di tenere un mulo in luogo di un cavallo di servizio . . . » 123
Idem che non appartengono a corpi di truppa. — Assegnazione degli attendenti . . . . . » 155, 666
Idem. — R. Decreto per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1896, n. 554, relativa al loro matrimonio . . . . . » 183
Idem. — Istruzione relativa al R. Decreto predetto . . . . » 188
Idem contabili. — Loro destinazioni ai vari servizi amministrativi . . . . . » 199
Idem. — Gare di sport militare e relativi premi . . . . . » 205
Idem. — Disposizioni concernenti l'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità temporarie non provenienti dal servizio . . . . . » 207
Idem detenuti in attesa di giudizio . . . . . » 290
Idem in congedo. — Passaggio degli ufficiali di complemento dall'esercito permanente alla milizia mobile. . . . . » 323
Idem. — R. Decreto n. 288 che determina le norme da seguirsi per il trasferimento nel corpo contabile militare dei tenenti delle varie armi . . . . . » 365
Idem generali e colonnelli del genio militare, collocati in posizione di servizio ausiliario od a riposo. — R. Decreto n. 147 col quale possono essere abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere civile. . . . . » 403
Idem presunti morti in Africa. — Liquidazione delle somme ricavate dalla vendita dei loro cavalli lasciati in Italia » 476
Idem trasferiti di sede. — Indennità di tramutamento . . . » 618
Idem. — Disposizioni relative alla divisa . . . . . » 640

UFFICIALI. — R. Decreto n. 464 che stabilisce il modo di reclutamento dei capitani commissari . . . . . *Pag.* 658
Idem in congedo. — Ruolino nominativo ed elenco delle variazioni. . . . . » 670
Idem subalterni commissari. — R. Decreto n. 490 sulla loro sistemazione . . . . . » 683
Idem. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 519 per modificazioni ai quadri organici del corpo di commissariato e del corpo contabile militare . . . . . » 708
Idem in aspettativa per motivi di famiglia ammessi a concorrere ai due terzi dei posti vacanti nella propria arma . . » 715
UFFICIALI DI SCRITTURA (*Vedi anche scrivani locali*). — R. Decreto n. 363 relativo al loro ordinamento . . . . » 395
Idem. — R. Decreto col quale tale denominazione viene assunta dagli scrivani locali e che ne stabilisce il numero e la divisione in classi . . . . . » 490
Idem. — Disposizioni circa tale nuova denominazione assunta dagli scrivani locali . . . . . » 505
USCIERI dell'amministrazione centrale della guerra. — R. Decreto che ne modifica il ruolo . . . . . » 81

V

VARIANTI al regolamento di disciplina militare per l'esercito, al regolamento pel servizio territoriale ed al regolamento d'istruzione di servizio interno per la cavalleria. *Pag.* 82
Idem al regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo 2°) e all'istruzione per le riviste e parate . . . . . » 84
Idem alle istruzioni sulle armi e sul tiro per i corpi di fanteria e sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria » 110
Idem all'istruzione per le esercitazioni di combattimento . . » 180
Idem al regolamento per il servizio telegrafico in tempo di guerra » 577
VERIFICATORI METRICI. — Pagamento delle indennità loro dovute . . . . . » 588
VESTIARIO. — (*Vedi divisa*).
VETERANI DEL 1848-49. — Legge 24 dicembre 1896 n. 550 sulla liquidazione del loro assegno vitalizio. . . . . » 2
VINO E CAFFE. — Distribuzioni straordinarie . . . . . » 23

VISITE tra i militari ed il personale delle capitanerie di porto. — Loro reciprocità . . . . . *Pag.* 22

Idem fra le autorità militari del R. esercito e quelle del corpo della guardia di finanza. — Loro reciprocità . . . . . » 23

VIVERI PER LA TRUPPA. — Disposizioni per il relativo servizio » 643

VOLONTARI DI UN ANNO. — R. Decreto n. 4 che stabilisce la somma da pagarsi per il loro arruolamento pel 1897 » 89

Z

ZONE DI SERVITU' MILITARI intorno alla polveriera di Novate Milanese. — R. Decreto che le determina . . . *Pag.* 117

Idem intorno ai magazzini da polvere n. 1 e 2 in Baddimanna, presso Sassari. — R. Decreto che le determina e che affranca dall'onere delle servitù stesse del tratto di terreno circostante all'ex-magazzino da polvere n. 3 . » 139

Idem intorno alla polveriera n. 2 di Picinengo presso Cremona. R. Decreto che le determina . . . . . » 373

Idem intorno alla batteria Macè nella piazza di Spezia. — R. Decreto che le determina. . . . . » 374

Idem intorno alla batteria Buonviaggio della piazza di Spezia. — R. Decreto che le determina . . . . . » 613

Idem intorno alle batterie Bramapane e Parodi della piazza di Spezia. — R. Decreto che le determina . . . . » 617

Idem intorno al forte Quattro Fontane ed alla batteria S. Maria Elisabetta della piazza di Venezia. — R. Decreto che le modifica . . . . . » 639

Idem intorno alla batteria Fresonara della piazza di Spezia. — R. Decreto che le determina . . . . . » 699

Idem intorno alla batteria Madonna degli Angeli presso la rada di Vado. — R. Decreto che le determina . . . . . » 700

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.